

**Group of Experts on Action against Violence
against Women and Domestic Violence
(GREVIO)**



**Report submitted by Italy
pursuant to Article 68, paragraph 1
of the Council of Europe Convention
on preventing and combating violence
against women and domestic violence
(1st thematic evaluation round)**

Received by GREVIO on 1 July 2024

GREVIO/Inf(2024)4

Published on 2 July 2024

Table of contents

Sommario

Introduction	3
LIST OF ACRONYMS	4
Part I: Changes in comprehensive and co-ordinated policies, funding and data collection in the area of violence against women and domestic violence.....	5
Article 7: Comprehensive and co-ordinated policies	5
Article 8: Funding	19
Article 11: Data collection and research	22
Part II: Information on the implementation of selected provisions in priority areas in the field of prevention, protection and prosecution	30
Article 12: General obligations	30
Article 14: Education	34
Article 15: Training of professionals	41
Article 16: Preventive intervention and treatment programmes	46
Article 18: General obligations	50
Article 20: General support services	55
Article 22: Specialist support services	62
Article 25: Support to victims of sexual violence	64
Article 31: Custody, visitation rights and safety	68
Article 48: Prohibition of mandatory alternative dispute resolution processes or sentencing	69
Articles 49 and 50: General obligations and immediate response, prevention and protection..	70
Article 51: Risk assessment and risk management	74
Part III: Emerging trends on violence against women and domestic violence	75
Part IV: Administrative data and statistics	77
LIST OF ANNEXES.....	78

Introduction

In accordance with Article 66, paragraph 1, the Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO) shall monitor the implementation of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention). Following its baseline evaluation procedure which provided an overview of the implementation of the full spectrum of provisions of the convention by each state party, Article 68, paragraph 3, of the convention and Rule 30 of the Rules of Procedure of GREVIO (the Rules of Procedure) mandate GREVIO to carry out subsequent evaluation procedures divided into rounds. At the beginning of each round, GREVIO shall select the specific provisions on which the evaluation procedure shall be based and shall send out a questionnaire (Rule 31 of the Rules of Procedure).

For its 1st thematic evaluation round, GREVIO adopted this questionnaire to be sent to all states parties which have undergone the baseline evaluation procedure, according to an order approved by GREVIO. States parties are requested to transmit to GREVIO a reply to this questionnaire within five months from the date it was sent.

GREVIO decided to focus its 1st thematic evaluation round on the theme of building trust by delivering support, protection and justice. To address this overarching theme, the present questionnaire aims, in its first section, to identify developments in key areas such as comprehensive and co-ordinated policies, funding and data collection that have ensued following the completion of the baseline evaluation procedure. In its second section, it sets to obtain more in-depth information on the implementation of selected provisions in the area of prevention, protection and prosecution, in respect of which baseline evaluation procedures and the Conclusions on the Recommendations of the Committee of the Parties to the Istanbul Convention have revealed significant challenges and the need for further sustained implementation. In its third section, it brings its attention to emerging trends in the area of violence against women and domestic violence. Its fourth and last section requests annual statistics for two complete calendar years prior to receiving this questionnaire on specific administrative and judicial data.

The reply to the questionnaire should be submitted in one of the official languages of the Council of Europe (English and French) and should contain all the relevant information on the implementation of the Istanbul Convention since GREVIO's first baseline evaluation report, including copies or extracts of relevant legislation, regulations, case law and strategic documents or action plans referred to (Rule 33 of the Rules of Procedure).

LIST OF ACRONYMS

ABI Italian Banking Association

CAV Anti violence center

CCM Disease Prevention and Control

CNR National Research Centre

CUAV Centers for Men Perpetrators of Violence

DPO Department for Equal Opportunities

EMUR Emergency Medical Information Flow

FAD Distance Training

FEduF Foundation for Financial and Savings Education

INPS National Welfare Institute

ISS National Institute of Health

ISTAT National Statistics Office

MIM Ministry of Education and Merit

SISTAN National Statistical System

UNAR The National Office against Discrimination

Part I: Changes in comprehensive and co-ordinated policies, funding and data collection in the area of violence against women and domestic violence

Article 7: Comprehensive and co-ordinated policies

The **Department for Equal Opportunities (DPO)** is responsible for the coherence and effectiveness of policies to prevent and combat male violence against women is ensured by the definition of the **Strategic Plan on Male Violence against Women 2021-2023**, presented in the Council of Ministers on November 18, 2021. The governance system outlined in the Plan, specifically consisting of an inter-institutional Steering Committee (policy-making body) and an Observatory on the phenomenon of violence against women and domestic violence, was established to achieve an effective coordination of the various institutional and non-institutional actors involved in the implementation of these policies. This governance system became structural through the provisions set by Article 1, paragraph 149, of Law No. 234 of December 30, 2021 (Budget Law 2022). Both bodies were established by decree of the Minister for Equal Opportunities and Family Affairs pro tempore: the Steering Committee, a body with policy-making functions, was established by **decree March 29, 2022**, and the Observatory by **decree April 12, 2022**.

With specific reference to the Observatory, it is chaired by the Prime Minister or the Delegated Political Authority for Equal Opportunities and consists of three bodies: the President, the Assembly, and the Technical and Scientific Committee. The Observatory carries out monitoring, analysis, study and proposal functions, in adherence to the purpose of developing and implementing the National Strategic Plan against Violence Against Women and Domestic Violence. The Assembly of the Observatory met on two occasions in 2023, namely on Feb. 7 and July 18, 2023, and in 2024 on Jan. 22, and the Technical and Scientific Committee on six occasions in 2023, namely on Feb. 9, July 18, Aug. 8, Sept. 18, Oct. 23, and in 2024 on Jan. 22, Feb. 7, and May 27, 2024. It should be noted that the Strategic Plan on Male Violence Against Women 2021-2023 remains in force until the adoption of the new Strategic Plan 2024-2026, without a break in continuity, as was the case with the previous Strategic Plans on male violence against women. The Department of Equal Opportunities is currently engaged in the drafting of the new National Strategic Plan against violence against women and domestic violence, which will be finalized in the coming months with contributions from relevant Administrations, women's associations involved in preventing and combating gender-based violence, employers' and trade union organizations, territorial bodies and institutions. The new Strategic Plan will be adopted after obtaining the opinion at the Unified Conference, as provided for in Article 5, paragraph 1, of the Decree-Law No. 93 of August 14, 2013.

Another important development is the **Law n. 168/2023**, as it was jointly promoted by the Minister for Family, Natality, and Equal Opportunities together with the Minister of Justice and the Minister of the Interior and is primarily aimed at improving the protection of victims by increasing the focus on the crimes related to domestic violence and at tightening preventive protection measures. The Department for Equal Opportunities plays a pivotal role in coordinating policies in this regard.

The **Ministry of Justice**, according to a comprehensive and multilevel approach, aimed to implement the different provisions of the Istanbul Convention, on the one hand, through the recent regulatory measures put in place in the civil and criminal spheres in order to increase the protection of victims of domestic and gender-based violence, and, on the other hand, through the organisational measures adopted in order to verify and monitor, through dialogue with the judicial offices, the impact and effectiveness of the aforementioned reforms.

On the level of administrative organisation, it is worth mentioning that with the decree of 22 February 2023, this Ministry equipped itself with the Gender Equality Plan along the lines of the European Parliament's five-year strategy on promoting gender equality: The drafting of the Plan aimed to define a set of commitments and actions to promote gender equality in an organisation through a process of structural change, as a mandatory requirement for potential beneficiaries to participate in the Horizon Europe programme calls. Among the points recommended by the Commission for the 'content' of the Plan, and thus considered in the compilation of the document, are the following: a) work-life balance and organisational culture; b) gender equality in leadership and decision-making processes; gender equality in recruitment processes and professional development; c) gender mainstreaming in research and teaching; measures against gender-based violence, harassment and sexism.

In connection with the systemic legislative initiatives related to procedural reforms, which are described in more detail below, it should also be noted that the Ministry through the competent articulation (Directorate of International Affairs at the Department of Justice Affairs) continued negotiations on the Directive of the European Parliament and of the Council on combating violence against women and domestic violence' (code COM - 2022 05 final) presented at EU level within the COPEN technical working group, recently entered into force. The negotiation, which has already reached the stage of political dialogues, is articulated in the area of combating violence against women and domestic violence throughout the Union, through measures concerning the configuration of relevant offences and sanctions; the protection of victims and access to justice; victim assistance; prevention; coordination and cooperation. The aim of the proposal is, in particular, to ensure levels of protection that not only transpose the standards laid down in the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention) of 7.4.2011, but also go beyond this by laying down more comprehensive and detailed measures, as well as introducing offences such as genital mutilation and certain forms of online violence.

The competent ministerial office ensured an active and proactive participation in the debate, supporting the Commission's initiative and advocating from the very beginning solutions aimed at the highest ambition in terms of protection and safeguard of the victims of the above-mentioned types of crimes.

Regulatory interventions in the civil sector

With the recent reform of the civil process (Legislative Decree No. 149 of 10 October 2022, in force as of 28 February 2023), through the amendment of Title IV-bis Book II of the Code of Civil Procedure, a single procedure was introduced for persons, minors and families.

The new set-up was created taking into account the provisions of the Istanbul Convention and supranational demands, as well as the decisions of the European Court of Human Rights against Italy and the results of the study conducted by the Commission on femicide and against all forms of gender-based violence. The reform includes, in particular, the introduction of a section entirely dedicated to domestic and gender-based violence (Section I Chapter III).

According to the scheme intended by the reform in the implementation of the specific delegation principle, the fight against all forms of domestic and gender-based violence is realized in terms of the priority given to prevention also in civil proceedings. In the presence of allegations of violence, an immediate assessment of the victim's risk and willingness to resist violence, including psychological violence, is possible from the preliminary stages of the trial.

Within the context of family proceedings there will be:

- an immediate response to allegations of violence by way of summary assessment with the possibility of court orders;

- an autonomous, proactive, comprehensive risk assessment by the civil court;
- communication between offices (aimed at linking civil and criminal proceedings on the same matter), to enable the proceeding judge to know the existence of the risk;
- the adoption of appropriate protective measures, also in relation to children.

The system was also designed to give the judge a more central and active role through the exercise of greater court powers. The aim was to ensure that the process is managed in such a way as to avoid secondary victimisation, including through the exclusion of family mediation and the attempt at conciliation in the case of allegations of violence.

The discipline, characterised by the individualisation of the jurisdictional response, will avoid the adoption of measures with stereotyped formulas. In addition, the civil judge must take all appropriate measures to protect the safety of the victim of violence, e.g. by hearing the parties at different times, especially in separation or divorce cases.

The civil procedure reform also provides that, in compliance with the provisions of the Istanbul Convention on this point, the victim of violence should not be subject to mediation or attempted conciliation in proceedings involving him/her. The reform is also the result of good practices already in operation in offices and now implemented in legislation.

In fact, since the enactment of Law No. 69 of 19 July 2019 (so-called. 'Red Code'), there had been the introduction of Article 64-bis disp. att. c.p.p., provided for by Article 14(1) of the aforesaid law, a provision which provides for the transmission, without delay, to the proceeding civil judge of a copy of the orders applying, replacing or revoking personal precautionary measures, as well as of the notice of conclusion of the preliminary investigation, of the order with which dismissal is ordered and of the judgment issued against one of the parties, in relation to the offences provided for in Articles 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis and 612-ter of the Criminal Code, as well as in Articles 582 and 583-quinquies of the Criminal Code in the aggravated cases pursuant to Articles 576, first paragraph, numbers 2, 5 and 5.1, and 577, first paragraph, number 1, and second paragraph, of the Criminal Code, for the purposes of deciding proceedings for the legal separation of spouses or cases concerning children or the exercise of parental responsibility.

The reform indicates specific and significant rules also for the hearing of the child, providing that the judge must proceed to the hearing in person, without delay and taking care to avoid any direct contact between the child and the alleged perpetrator of the violence and abuse (with the possibility of video recording of the investigative fulfilment, with a favourable impact of prevention of secondary victimisation, being able to use the results without unnecessary repetition by the different jurisdictional authorities involved in the ascertainment of the facts, both in civil and criminal proceedings); the rationale, from the earliest stages of the proceedings, is to prevent the passing of time from leading to an underestimation of the emergence of certain conducts and their effects also in the family context and towards defenceless persons involved in the cycle. Bearing in mind, however, that the hearing may give rise to allegations of violence or abuse, coordination is ensured between the different jurisdictions required to investigate the same facts in their respective areas of competence: this is to avoid that repeated and tiresome hearings of the child, not justified by considerations of the insufficiency and non-exhaustiveness of the information gathered, may result in secondary victimisation. In the light of the explanatory report to the Legislative Decree 149/2022, it is intended to ensure that in such proceedings it is the judge who has a direct perception of what the child reports, also in order to personally grasp all the elements that non-verbal language, which is particularly significant for that category, can provide (see Article 473-bis 45 Code of Civil Procedure inserted in Book II of the Code of Civil Procedure under Securities IV-bis, Rules for Proceedings in Matters of Persons, Minors and Families with express reference to Articles 473 bis 4 and 473 bis 5 on precautions and expedients for taking the hearing).

The judge's investigative powers have also been enhanced, and he may acquire certain documents ex officio or take any other means of evidence ex officio in compliance with the adversarial process (including testimonial evidence with the formulation of chapters of evidence, as well as the acquisition of acts from public offices and reports and interventions by the police) in order to ascertain the validity or otherwise of the facts attached; he may also proceed ex officio to freely interrogate the parties on the facts attached, availing himself if he deems it necessary of experts (specialist CTUs) to protect the alleged victim;

the free questioning may reveal the need for further investigative activities beyond the evidentiary allegations of the parties, including the appointment of a technical adviser to carry out investigations and measures necessary for the protection of the victim and minors (Article 473 bis .44 of the Code of Civil Procedure).

At the outcome of this preliminary investigation, if it emerges, even if only at the level of suspicion, that violent conduct has taken place, the judge must take the necessary measures, also with the intervention of the social services and regulating the minors' right of access in such a way as not to compromise the safety of the victims.

With specific reference to the protection of the minors involved and the instruments implementing the principle of the best interest of the child, it is worth recalling that the adoption of protection orders is now fully regulated in Article 473 bis.70 of the Code of Criminal Procedure, within the framework of which such measures may last up to one year and consist of an order to cease the conduct of abuse or violence, up to the removal from the family home of the responsible party and the prohibition to approach the victims.

It should be emphasised that recourse to the court, where abusive/violent behaviour is alleged, is irrespective of the initiation of (any) separation, divorce or custody proceedings (see Article 473a. 40 et seq. of the Code of Civil Procedure, the rules of which 'section' apply in proceedings in which family abuse or conduct of domestic or gender-based violence by one party against the other or against children is alleged).

In view of the constant connection between jurisdictional authorities, mention should also be made of the new Article 64 bis of the Code of Criminal Procedure. of the implementing provisions, pursuant to which the criminal judge 'obligatorily' and 'without delay' transmits to the civil judge, a copy of the measures adopted in the criminal proceedings for the crime of domestic or gender violence, including orders relating to personal precautionary measures, notices of conclusion of preliminary investigations, measures of dismissal and sentences of conviction (obligation extended by Article 2 paragraph 12 of Law no. 134/2021 also to cases of attempted crime).

Preventing secondary victimisation: Article 473 bis. 42 para. 6 of the Code of Civil Procedure excludes the need for a personal appearance at the hearing, and in the case of an appearance provides that the judge shall refrain from making an attempt at conciliation. In order to avoid direct contact with the victim, the judge may order the hearing to be held remotely or establish time slots for the parties to meet. For the protection of the victim, the victim's residential address may be withheld if there is a safety need or if the victim is in a protected facility.

The 'fast track' for family proceedings with allegations of violence or abuse is activated even if the conduct does not relate to specific criminal offences, but is relevant, for instance, to child custody regulations or to the determination of the charge of separation, and also in the event that the offence is statute-barred or the party fails to file a complaint within the time limit.

In conclusion, in civil proceedings, we highlight the following tools to strengthen the prevention of domestic and gender-based violence, with a view to immediate risk assessment:

- in the event of allegations of domestic or gender-based violence, the timely adoption of appropriate safeguards and protection measures; faster handling of proceedings through specific procedural arrangements; the necessary coordination of all the judicial authorities involved,

including the investigating authorities the prevention of secondary victimisation also by avoiding the simultaneous presence of the parties, where appropriate; when adopting measures concerning children, the specific consideration of any episodes of violence; the guarantee that meetings between parents and child take place, if necessary, with the accompaniment of social services and do not compromise the safety of the victim;

- the precise regulation of the intervention of the social welfare or health services, with the right of the parties and their advocates to have access to any report and assessment carried out by them, and, without prejudice to the general principle of the child's interest in maintaining a meaningful relationship with his or her parents, the specific purpose of protecting the victim and the child of this intervention, in cases of gender and domestic violence;

- the nondelegable hearing of the child, even if under the age of 12, if capable of discernment, by the judge (even by the reporting judge alone), except in cases of impossibility of the child, and the possibility for the judge himself to adopt measures concerning the children ex officio and even in the absence of petitions, safeguarding the adversarial process between the parties under penalty of nullity of the measure the possibility of ordering ex officio means of evidence for the protection of children, as well as victims of violence, also outside the limits established by the civil code, always ensuring cross-examination and the right to contrary evidence, regulating the powers of the court to investigate assets;

- the adoption of specific provisions to regulate the intervention of the social welfare or health services, in the function of monitoring, control and ascertainment, providing that the reports drawn up must clearly distinguish the facts ascertained, the statements made by the parties and the assessments made by the operators, with the right of the parties and their defence counsel to have access to any report and assessment made by the social welfare or health service managers and, without prejudice to the general principle of the child's interest in maintaining a meaningful relationship with his or her parents, that such intervention is only ordered in so far as it is specifically aimed at protecting the victim and the child and is adequately motivated, as well as regulating the prerequisites and limits of the custody of minors by the social service;

- in order to ensure maximum coordination between the authorities that may be called upon to ascertain the same facts of violence or abuse in their different areas of competence, it is provided that the civil judge shall request, also ex officio and without delay, from the public prosecutor or the other competent authorities (criminal judge, administrative authority) information on the various pending proceedings, with transmission of the acts (where they are open to inspection, because they are not covered by secrecy of investigation), within a period of fifteen days.

Regulatory interventions in the field of criminal law

In relation to the regulatory reforms carried out in the field of criminal law - recalled first of all the one put in place through the enactment of Law No. 69 of 19 July 2019, in OJ. 25.7.2019 (so-called 'Red Code'), containing significant amendments to the Criminal Code (in particular the tightening of penalties for so-called "snitching", which are typical manifestations of the breakdown of domestic relations, and the introduction of new criminal offences), to the Code of Criminal Procedure (with the introduction of provisions aimed at creating a preferential procedural route for the offences in question, the provision of disclosure obligations to the offended person in relation to the de libertate measures imposed on the offender and the partial amendment of the same measures), as well as other provisions on the protection of victims of domestic and gender-based violence - with specific regard to the period of interest, two important interventions are worth mentioning.

A first intervention, carried out through Law No. 122 of 8 September 2023, in force since 30 September 2023, concerned amendments to Legislative Decree No. 106 of 20 February 2006, concerning the powers of the public prosecutor in cases of violation of Article 362(1-ter) of the Code

of Criminal Procedure.

These amendments have firstly provided that, in proceedings for the offence provided for in Article 575 of the Criminal Code, in the attempted form, or for the offences, committed or attempted, provided for in Articles 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies and 612-bis of the Criminal Code, or in Articles 582 and 583-quinquies of the Criminal Code in the aggravated cases pursuant to Articles 576, first paragraph, numbers 2, 5 and 5.1, and 577, first paragraph, number 1, and second paragraph, of the same code, the Public Prosecutor, by reasoned order, may revoke the assignment for the handling of the proceedings if the magistrate does not observe the provisions of Article 362, paragraph 1-ter, of the Code of Criminal Procedure i.e. he does not proceed to obtain information from the offended person and from the person who lodged the complaint, complaint or petition, within the term of three days from the registration of the notice of offence, unless there are unavoidable requirements for the protection of minors under eighteen years of age or for the confidentiality of the investigation, also in the interest of the offended person. In such cases, the magistrate may submit written observations to the public prosecutor within three days of notification of the withdrawal. The Public Prosecutor, either directly or by assigning another magistrate of the office, shall, without delay, obtain information from the offended person or from the person who lodged the complaint, suit or petition, unless the above-mentioned unavoidable protection requirements provided for in Article 362(1-ter) of the Code of Criminal Procedure exist. Secondly, a monitoring mechanism has been introduced whereby the Public Prosecutor at the Court of Appeals, on a quarterly basis, acquires from the district Public Prosecutors' Offices data on compliance with the time limit within which information must be obtained from the offended person and from the person who lodged the complaint, suit or petition in the above proceedings and sends a report at least every six months to the Public Prosecutor at the Court of Cassation.

A second and broader regulatory intervention was then carried out through Law No. 168 of 24 November 2023, containing 'Provisions for combating violence against women and domestic violence', published in the Official Gazette. General Series No. 275 of 24 November 2023 and entered into force on 9 December. As already mentioned above, the Law n. 168/2023 was jointly promoted by the Minister for Family, Natality, and Equal Opportunities together with the Minister of Justice and the Minister of the Interior. Despite being fostered by Government it was then unanimously approved by the Parliament on 22 November 2023, indicating the bipartisan commitment to the fight against gender-based violence.

The objective pursued with the reform is to make preventive protection more effective by strengthening measures against the reiteration of crimes against women and tightening penalties for repeat offenders, as well as to broaden the protection of victims of violence in general. The attention shown by the legislator to the prevention of gender-based violence is indeed of particular importance, especially with reference to the perpetration of so-called "snitch" offences, in order to prevent the conduct perpetrated from further degenerating into even more serious episodes.

It is worth mentioning from the outset that among the most relevant interventions of the reform are the strengthening of the preventive measure of the warning by the Questore (Head of Police) and information to victims of violence; the application of the preventive measures of special surveillance and the obligation to stay in the municipality of residence or abode, also to suspects of crimes related to violence against women and domestic violence; the introduction of regulations aimed at enabling faster trials on gender-based and domestic violence, the application of personal precautionary measures and the possibility of providing for the applicability of monitoring through the so-called electronic bracelet.

Also of particular interest are the training initiatives on combating domestic and gender-based violence and the introduction of a provision in favour of victims, i.e. a sum of money paid in advance as compensation.

For the purposes of interest here, the following provisions in particular should be noted.

Article 1 of Law no. 168/2023, entitled 'Strengthening of measures on warning and information to victims', extended the scope of application of the prevention measure of the Questore's warning, both ex officio and at the request of the offended person, and of the obligations to inform victims of violence, to law enforcement agencies, health authorities and public institutions.

The scope of applicability of the Questore's official warning has been expanded to include cases of commission of acts attributable to the crimes, conducted or attempted, of private violence (Article 610 of the Criminal Code), aggravated threat (Article 612, second paragraph, of the Criminal Code), persecutory acts (Article 612-bis of the Criminal Code), unlawful dissemination of sexually explicit images or videos (so-called "revenge porn," Article 612-ter of the Criminal Code), trespassing (Article 614 of the Criminal Code), and damage (Article 635 of the Criminal Code).

Penalties have been made more severe (increased by up to one third) for cases in which the act is committed, in the context of domestic violence, , by a person who has already been cautioned, even if the offended person is different from the one for whose protection the caution was adopted, in relation to the aforementioned offences as well as to those of battery (Article 581 of the criminal code) and personal injury (Article 582 of the criminal code).

The definition of domestic violence has been extended to include 'witnessing violence', i.e. violence committed in the presence of minors, which can produce traumatic effects equal to those caused by direct violence.

Provision has been made for the possibility of revoking the cautioning measure at the request of the cautioned person, not before three years have elapsed, after assessing his or her participation in remedial courses and their outcomes.

The scope of application of the measures in support of victims of domestic or sexual violence has been widened, providing that the obligation of the police, health services and public institutions, which receive the report of the crime from the victim, to inform the latter about the anti-violence centres on the territory, as well as to put her in contact with them, if she expressly requests it, is also applicable in cases of private violence (610 criminal code, aggravated threats (Article 612, second paragraph of the criminal code), housebreaking (Article 614 of the criminal code) and damage (Article 635 of the criminal code).

Provision has been made for ex officio prosecution of caution-able offences, if committed, in the context of domestic violence, by a person who has already been cautioned.

Provision has been made for the police body prosecuting offences relating to domestic violence to notify the Prefect if it detects the existence of concrete and relevant elements from which the danger of repetition of the conduct can be deduced, so that he can adopt dynamic surveillance measures, represented by mobile surveillance, to protect the offended person. The provision also provides for the extension of the cases in which a warning may be issued by the Questore, at the request of the offended person, and an increase in the penalty for acts committed by a person who has already been warned, even if the criminal acts were committed against a person other than the person for whose protection the warning was issued.

Finally, the obligation to inform the victim about the presence of anti-violence centres in the area and to put her in contact with them, if she expressly requests it, has been extended to cases of attempted murder (Article 575), deformation of the person's appearance by means of permanent facial injuries (Article 583-quinquies), and unlawful distribution of sexually explicit images or videos (Article 612-ter).

Article 2 of Law No. 168/2023, entitled 'Strengthening of prevention measures', introduced amendments to Legislative Decree No. 159 of 6 September 2011 (Code of Anti-Mafia Laws and Prevention Measures) in order to prevent the commission of offences by certain categories of persons deemed socially dangerous. In particular, the article provided:

- the extension of the applicability, by the judicial authorities, of personal prevention measures to persons suspected of the crimes, committed or attempted, of murder (Article 575 criminal code), grievous bodily harm (Article 583), where aggravated by family or emotional ties (Article 577, first paragraph, no. 1) and second paragraph, criminal code), deformation of the person's appearance by permanent facial injuries (Article 583- quinquies criminal code), sexual violence (Article 609-bis criminal code);
- the applicability of the measure of surveillance, in the above-mentioned cases, by means of electronic monitoring pursuant to Article 275-bis of the Code of Criminal Procedure (so-called 'electronic bracelet'), subject to the need for the consent of the data subject and verification of technical feasibility;
- the imposition by the Court, in respect of persons suspected of crimes of domestic violence, when ordering the measure of surveillance, of a prohibition on approaching certain places, habitually frequented by the persons to be protected, and of maintaining a certain distance, not less than five hundred metres, from such places and from such persons. In such cases, provision has been made for additional and specific restrictions where attendance at the above-mentioned places is necessary for proven needs or for work reasons.

The provision also intervenes on the subject of emergency measures which can be adopted by the President of the Court, pending the proceedings for the application of the measure of prohibition or obligation to stay, providing that, in the case of persons suspected of the above crimes, the President of the Court may order, by decree the temporary application of the prohibition to approach persons to be protected or certain places habitually frequented by them, and of the obligation to maintain a certain distance, not less than five hundred metres, from such places and from such persons, until the preventive measure of special surveillance has become enforceable. Even in such cases, the application of the so-called electronic bracelet is envisaged, subject to the consent of the person concerned and verification of technical feasibility. If consent is refused or if it is not technically feasible, the court imposes, on a provisional basis, an obligation to report to the police authority at least every two weeks.

In the event of a breach of the emergency measures, imprisonment from one to five years and arrest, also outside cases of flagrancy, is provided for.

Finally, the provision stipulates that the criminological analysis on gender-based violence, drawn up annually by the Ministry of the Interior, Department of Public Security, also includes monitoring the technical feasibility of electronic remote-control instruments.

Article 3, under the heading 'Measures on the formation of the roles of hearings and the handling of trials' gave absolute priority to the formation of the roles of hearings and the handling of trials relating to the offences of: violation of orders to stay away from the family home and violation of the ban on approaching places frequented by the offended person (Article 387-bis of the criminal code); coercion or inducement to marry (Article 558-bis of the criminal code); aggravated personal injuries pursuant to Article 576(1)(2), (5) and (5.1) and pursuant to Article 577, first paragraph, no. 1 and second paragraph, of the criminal code); deformation of the appearance of the person through permanent injury to the face (Article 583- quinquies of the criminal code); non-consensual termination of pregnancy (Article 593-ter of the criminal code); unlawful dissemination of sexually explicit images or videos (Article 612- ter of the criminal code); incapacity procured by means of violence, where there are special aggravating circumstances

Article 4 of Law No. 168/2023, entitled 'Expedited processing of business in the pre-trial phase', provides that, in trials concerning gender and domestic violence offences, priority must also be given to the request for the application of personal pre-trial measures and to the related decision.

Article 5 of Law No. 168/2023, entitled 'Provisions concerning the powers of the Public Prosecutor',

introduces measures aimed at fostering the **specialisation of prosecution offices** in the field of gender and domestic violence: with reference to the powers of the public prosecutor, in the event of delegation, the identification of one or more deputy public prosecutors or one or more magistrates must be specifically for the handling of gender and domestic violence cases. It should be noted - as already indicated on the occasion of the questionnaire sent by this Department on the 'development of indicators on gender-based violence facilitated by technology' (TF-GBV)- that in accordance with the objectives of the norm, teams/departments of public prosecutors specialised in the investigation and prosecution of gender-based violence offences have been set up within the Italian public prosecution offices: According to benchmark statistics, in 2021, 77.5% of Italian prosecutors' offices had a team of prosecutors specialised in such offences (including those committed through the use of technology).

Article 6, entitled 'Training initiatives on violence against women and domestic violence', provides, in declared conformity with the objectives of the Istanbul Convention, for the preparation, by the delegated political authority for equal opportunities, with the support of the technical-scientific committee of the Observatory on the phenomenon of violence against women, after consultation with the Assembly of the Observatory itself, of special national guidelines aimed at guiding the appropriate and homogeneous training of operators who, in various capacities, come into contact with women victims of violence, without prejudice to the provisions on the training of police officers in Article 5 of Law 19 July 2019, No. 69. Provision is also made for the inclusion of specific training initiatives on violence against women and domestic violence in the policy guidelines, which the Minister of Justice annually proposes to the Scuola Superiore della Magistratura.

Article 7 of Law no. 168/2023, entitled 'Time limits for the evaluation of the precautionary requirements', then introduced into the Code of Criminal Procedure Article 362-bis, in turn entitled 'Urgent measures for the protection of the offended person' and containing a comprehensive regulation of the procedure for the application of precautionary measures in relation to crimes of domestic violence, gender and sexual violence, specifically providing that the Public Prosecutor must formulate the *de libertate* request within thirty days from the entry of the name of the person who committed the crime in the register of crime reports and that the Judge must rule on the request within twenty days from the filing of the request.

Article 8 of the same law, entitled 'Reporting of time limits', then made changes to the implementing, coordinating and transitional provisions of the Code of Criminal Procedure concerning the reporting of offences to the Attorney General, in particular introducing the obligation for the Attorney General at the Court of Appeal to acquire, on a quarterly basis, data on compliance with the time limits relating to proceedings referred to in Article 362-bis of the Code of Criminal Procedure, concerning 'Urgent measures for the protection of the offended person', from the Public Prosecutor's Offices of the district, and also to send, every six months, a report to the Attorney General at the Court of Cassation.

Article 9 of Law no. 168/2023, entitled 'Changes relating to the effects of violation of orders of protection against family abuse', raised the penalty provided for the offence of violation of orders of removal from the family home and of the prohibition on approaching places frequented by the offended person, prescribing the application of the penal discipline also to the violation of orders of protection against family abuse issued by the Judge in civil proceedings, and to the violation of an order of equal content, taken in proceedings for the personal separation of spouses, or in proceedings for the dissolution or termination of the civil effects of marriage.

Article 10 of Law no. 168/2023, entitled 'Arrest in deferred *flagrante delicto*', introduces into the Code of Criminal Procedure Article 382-bis, whereby, in the cases referred to in Articles 387-bis, 572 and 612-bis of the Criminal Code, a person is nevertheless deemed to be in a state of *flagrante delicto* if on the basis of video-photographic documentation or other documentation legitimately

obtained from computer or electronic communication devices, from which the fact emerges unequivocally, is found to be the perpetrator, provided that the arrest is made no later than the time necessary for his identification and, in any case, within forty-eight hours of the fact. It should also be mentioned that Article 2, Paragraph 15 of Law No. 134 of 27 September 2021 ('Delegation to the Government for the efficiency of the criminal trial as well as in the matter of restorative justice and provisions for the speedy definition of judicial proceedings') included the offence referred to in Article 387 bis of the Criminal Code. ('Violation of orders to stay away from the family home and of the prohibition to approach places frequented by the offended person') - among those for which compulsory arrest is provided for pursuant to paragraph 2 (l-ter) of Section 380 of the Code of Criminal Procedure.

Article 11 of Law No. 168/2023, entitled 'Provisions on the subject of emergency removal from the family home', supplemented Article 384-bis of the Code of Criminal Procedure with further provisions on the precautionary measure of emergency removal from the family home by prescribing that, even outside cases of flagrancy, the Public Prosecutor must order against the person seriously suspected of having violated the orders of removal from the family home, of prohibition to approach places frequented by the offended person, as well as of having committed ill-treatment against family members, injuries and other crimes committed with threats and violence, the urgent removal from the family home and the prohibition on approaching places habitually frequented by the offended person, where there is a risk that the repeated criminal conduct will expose the life or physical integrity of the offended person to a serious and present danger, and it is therefore not possible to wait for the judge's order. Within the following 48 hours, the Public Prosecutor makes the request for validation to the Judge for Preliminary Investigations, in the absence of which the emergency removal order becomes ineffective. The judge is obliged to set the validation hearing within 48 hours.

Article 12 of Law No. 168/2023, entitled 'Strengthening of precautionary measures and the use of the electronic bracelet' intervenes in the context of precautionary measures, making amendments to the Code of Criminal Procedure in the area of prescriptions concerning the use of the electronic bracelet. In particular, the police are required to ascertain in advance the technical feasibility of using the so-called electronic bracelet (or other suitable technical control instruments) where the judge has ordered its application in conjunction with house arrest. Provision is also made for the application of pre-trial detention in custody in the event of tampering with the electronic bracelet or other technical control instruments, ordered with the measure of house arrest, or with the measures of the obligation to leave the family home or the prohibition to approach places frequented by the offended person.

In addition, the provision in question broadens the range of offences for the commission of which the coercive measure of removal from the family home may be ordered and imposes on the person who has committed the offence, in conjunction with the application of the aforementioned measure, the use of an electronic bracelet and the duty to maintain a certain distance, not less than 500 metres, from the family home or the places frequented by the offended person.

The provision also stipulates that the measure may also be ordered outside the penalty limits for the application of precautionary measures.

Also for the measure of the prohibition to approach the places frequented by the offended person, governed by Article 282-ter of the Code of Criminal Procedure, the provision quantifies at 500 metres the minimum distance that the Judge must in any case guarantee in ordering the measure and provides that, in cases of removal from the family home for domestic and gender-based violence, the measure may also be ordered outside the limits of the penalty provided for the application of precautionary measures. The judge is also allowed, by the same order, to apply a more severe measure where the defendant refuses to consent to being monitored by means of the

electronic bracelet or where it is established that its use is not technically feasible.

Article 14 of Law No. 168/2023, under the heading 'Provisions on information to the person offended by the crime and reporting obligations' provides:

- the obligation to immediately notify victims of domestic or gender-based violence of measures that adversely affect the offender's personal freedom;
- the obligation on the part of the Judge to communicate the termination, revocation or replacement of custodial coercive measures to the competent law enforcement authority for the possible adoption of preventive measures, as measures aimed at preventing the commission of offences by certain categories of persons deemed socially dangerous;
- the obligation to notify the Prefect of the termination or revocation of constraining and disqualifying measures, or their replacement with a less serious measure, in relation to proceedings for the offences set out in Article 362(1-ter) of the Code of Criminal Procedure. (e.g. sexual violence, sexual acts with minors, group sexual violence, deformation of the person's appearance by permanent facial injuries in aggravated forms). The Prefect may adopt supervisory measures to protect the offended person, subject to quarterly review.

Article 16 of Law No. 168/2023 introduces amendments regarding the submission of the application for compensation for victims of violent intentional crimes provided for by Article 13 of Law No. 122 of 2016, while Article 17 provides for the possibility of requesting a temporary provision in favour of the victim or the beneficiaries in the event of the victim's death, in cases where there is a need as a result of the commission of crimes of murder, sexual violence or grievous bodily harm, or deformation of appearance through permanent facial injuries committed by the spouse, including separated or divorced, or by a person who is or was linked to the victim by a relationship of affection. The application for the temporary provision must be submitted to the Prefect, who initiates a preliminary investigation aimed at verifying the existence of the requirements, also availing himself of the police. It is up to the Solidarity Committee for the Victims of Mafia-type Crimes and Violent Intentional Crimes to determine the provisional compensation at the outcome of the preliminary investigation conducted by the Prefect. The interim payment is counted in the final settlement of the indemnity determined in the conviction or plea bargaining judgment, even if final, or in the issuance of a criminal decree of conviction, even if not enforceable. The Committee declares the forfeiture of the provision and orders the repayment of the amount paid out in the event of failure to apply for compensation within the prescribed time limit or inadmissibility of the application for compensation; lack of the conditions for applying for compensation (e.g: lack of self-assessment of the non-final nature of the criminal judgment or enforcement proceedings or of the receipt of sums in connection with the offence).

Lastly, Article 15 of the amendment introduces changes concerning the granting of suspended sentences (Article 165 of the criminal code), laying down provisions aimed at enabling offenders to take part in rehabilitation programmes, while Article 18 regulates the procedures for the recognition and accreditation of the organisations in charge of such programmes.

Organisational Measures

Turning to an examination of the organisational measures, it should first be noted that the Ministry of Justice, as early as 2020 - one year after the entry into force of the "Red Code" - launched a complex and articulated study and monitoring activity on the issue of gender-based violence, with particular attention to the first application phase of the measures introduced with the reform.

The work undertaken by the Department aimed at acquiring an adequate knowledge of the impact of the new rules on the judiciary.

On the occasion of the first report (available on the website of the Ministry of Justice) on the regulations introduced by the 'Red Code', the prosecution offices were consulted in order to verify

the appropriateness, uniformity and implementation methods of some of the most important regulatory innovations introduced, with the results listed below.

From an organisational point of view, the following good practices have already been collected:

- creation of specialised groups on the subject;
- priority in the registration of crime reports related to gender-based violence;
- use of investigation protocols;
- development and adoption of Guidelines and Questionnaires for listening to the offended person;
- formulation of delegations of powers of investigation to the judicial police with particularly specific content;
- prescription of a specific burden of justification (in writing) for the use of the three-day derogation clause;
- preparation of a set of questions to be asked to the offended person by category of offence;
- creation within the judicial departments of dedicated areas to welcome and listen to victims;
- specification, when listening to the offended person, of a request as to whether separation and divorce proceedings are pending, for the purposes of the operation of Article 64 of the Code of Criminal Procedure;
- integrated approach between subjects institutionally entrusted with the care and protection of victims of this type of crime, i.e. between Public Prosecutors' Offices, Courts, Anti-Violence Centres, Bar Councils, sector associations;
- promoting and carrying out specific training activities, aimed at both the judiciary and the police forces;
- duty to notify the victim of the offender's release from prison;
- structuring of dedicated and well-characterised sections visible from the same home page of the websites (within the dedicated sections, timetables and locations are also indicated where any listening desks set up in conjunction with other offices can be found).

On the basis of the initial results, a more specific monitoring activity was initiated, aimed at verifying the incidence on domestic violence phenomena of measures to combat the spread of the COVID19 epidemic, which had inevitable repercussions on households, also due to confinement: see in this respect the 'Red Code' report published on the website of the Ministry of Justice [here](#).

In addition, specific monitoring was carried out on information flows from the criminal sector to the civil sector when a separation or divorce process is under way and child custody proceedings are to be conducted, based on the provisions of Article 64 bis of the Code of Criminal Procedure. (see the above-mentioned report).

Again, considering the importance of knowing the context of the emergence of the phenomenon of gender-based violence, the Ministry, as of 1 January 2023, through a technological intervention carried out on the criminal information systems, has endeavoured to introduce an important novelty, consisting in allowing judicial offices to detect a further specific statistical data, i.e. the relationship between victim and perpetrator, in order to constantly monitor the phenomenon of gender-based violence.

The Ministry of Justice, in fact, devotes special care and attention to the statistical collection of any data suitable to allow an ever deeper knowledge of the phenomenon of gender-based violence, according to the strategic choices that the Government may make in the priority objective of prevention and raising the standards of protection of the victims of these types of crimes.

It should also be pointed out that the updating and innovation of the information systems, as a function of constant monitoring of the characteristics of the phenomenon of gender-based violence, also implements the objectives of the technical round table set up under the cooperation agreement between the Ministry itself and the National Institute of Statistics (Agreement for feeding the

database on gender-based violence with judicial information flows, in **Annex 1**). This responds to the shared need to concretely implement the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence also on the basis of the recent regulatory framework on statistical surveys on gender-based violence that is being implemented with all the institutional actors involved (**law no. 53 of 5 May 2022**). The law was jointly promoted by the Minister for Equal Opportunities together with all the authorities involved, to improve the data collection on Gender-Based Violence from all the entities working in this field.

With this law on 'Provisions on statistics on gender-based violence', the Italian legislator intervened with the precise aim (set out in Article 1 of the afore-mentioned law) of guaranteeing an adequate flow of information in terms of frequency and content on gender-based violence against women, in order to design adequate prevention and counteraction policies and to ensure effective monitoring of the phenomenon.

Article 5 of Law no. 53/2022, entitled 'Statistical Surveys by the Ministry of the Interior and the Ministry of Justice', then provides that, in order to deepen the analysis of the phenomena referred to in Article 1, the information systems must detect the relationship between the perpetrator and the victim as well as, where known: the age and gender of the perpetrators and victims; information on the place where the event took place; the type of weapon used, if any; whether the violence is committed in the presence of the perpetrators' or victims' children at the scene; whether the violence is committed together with persecutory acts. With specific regard to what is of interest here, the provision also provides for the Ministry of Justice to identify the fundamental methods and information to monitor, also by means of its information systems, the phenomenon of violence against women and necessary to reconstruct the relationship between the perpetrator and the victim, with regard to proceedings relating to - in addition to homicide, including attempted homicide under Article 575 of the Criminal Code, also in the aggravated hypotheses under Articles 576, first paragraph, numbers 2, 5 and 5.1, and 577, first paragraph, number 1, and second paragraph, of the Penal Code, to assault as referred to in Article 581 of the Penal Code, to bodily harm as referred to in Article 582 of the Penal Code also in aggravated cases pursuant to Articles 583 and 585 of the Penal Code, to kidnapping as referred to in Article 605 of the Penal Code, to private violence as referred to in Article 610 of the Penal Code trespassing as referred to in Article 614 of the Criminal Code, abandonment of a minor or incapacitated person as referred to in Article 591 of the Criminal Code, damage as referred to in Article 635 of the Criminal Code, extortion as referred to in Article 629 of the Criminal Code, threatening as referred to in Article 612 of the Criminal Code, aiding and abetting prostitution as referred to in Article 3 of Law no. 75 of 20 February 1958, circumvention of an incapable person as referred to in Article 643 of the Criminal Code and trafficking in persons as referred to in Article 601 of the Criminal Code - to offences of sexual violence as referred to in Article 609-bis of the Criminal Code, also in the aggravated cases referred to in Article 609-ter of the Criminal Code and group sexual violence as referred to in Article 609-octies of the Criminal Code sexual acts with a minor as referred to in Article 609-quater of the Penal Code and corruption of minors as referred to in Article 609-quinquies of the Penal Code; ill-treatment against family members and cohabitants as referred to in Article 572 of the Penal Code; persecutory acts as referred to in Article 612-bis of the Penal Code; unlawful dissemination of sexually explicit images or videos as referred to in Article 612-ter of the Penal Code; violation of orders of removal from the family home and the prohibition on approaching places frequented by the offended person, as per Article 387-bis of the Penal Code; to coercion or inducement to marry, as per Article 558-bis of the Penal Code; to practices of mutilation of female genital organs, as per Article 583-bis of the Penal Code; to deformation of the person's appearance by permanent facial injuries, as per Article 583-quinquies of the Penal Code; non-consensual termination of pregnancy as referred to in Article 593-ter of the Penal Code; violation of family care obligations as referred to

in Article 570 of the Penal Code and violation of family care obligations in the event of separation or dissolution of marriage as referred to in Article 570-bis of the Penal Code; child prostitution as referred to in Article 600-bis of the Penal Code;

The aim of the intervention is to obtain more precise information on the actual scale of the phenomenon, on the presence in detention facilities of sex offenders and abusers with a final legal position and/or defendants, and to monitor the possible continuation of relations between offender and victim through interviews, video interviews and exchange of correspondence.

Links with other institutions, including European ones

Inter-institutional dialogue activities, also at EU level, aimed at promoting the development and implementation of planning, regulatory and organisational proposals, through the holding of hearings and the acquisition of opinions and contributions, in synergy with the Superior Council of the Magistracy, the competent ministerial bodies, the Scuola Superiore della Magistratura and other bodies and institutions, including European ones, active in the field.

Compilation of European case law on gender and domestic violence; examination of censures against Italy, cataloguing, identification of remedies.

Recognition and analysis of particularly relevant European and non-European interventions/practices/jurisprudential experiences.

Devising and implementing project proposals aimed at participating in European Union calls for funding.

Analysing and reflecting on language

A collection of civil and criminal court decisions, with particular regard to those already the subject of public debate, as well as press articles on gender-based and domestic violence, aimed at examining the language used, both because of its impact on cultural education in the field of combating gender-based violence and because of its potential to create situations of secondary victimisation. Evaluation and analysis of the ECHR judgments on this issue.

In 2023, the **Ministry of Defense** approved the “Code of conduct to prevent and combat discrimination and to protect the integrity and dignity of persons”.

With the adoption of the Code, the Italian Defense aims to:

- ensure equal opportunities for all workers by encouraging the adoption of decisions and organizational behavior based on the principles of fairness, respect, collaboration and fairness;
- prevent all forms of discrimination affecting the dignity of the person and promote organizational well-being;
- use timely and impartial procedures to end any proven incidents of discrimination, sexual harassment, moral and/or psychological violence;
- guarantee to those who report violations of this Code the right to privacy and the protection against direct and indirect retaliation;
- disseminate knowledge of the functions and areas of competence of the “person of trust” (a person identified by the organization to be the point of contact for workers believed of being harassed);
- identify and monitor incidents of harassment, bullying, straining, occupational stalking, discrimination and any unwanted sexual acts or behaviour;
- identify the actors involved and their respective roles in the prevention and combating of harmful conduct indicated in the Code;
- inform the employers of the Ministry of Defense of their rights and obligations regarding the prevention and removal of all discriminatory behaviour and the maintenance of a working climate which ensures respect for the dignity of each person.

As far as the **Ministry of Health** is concerned, a recent regulation on gender-based violence has

a specific impact on public health. Law **No. 53 of May 5, 2022**, "Provisions on statistics on gender-based violence", aims to ensure an adequate flow of information, in terms of cadence and content, on gender-based violence against women, in order to design appropriate prevention and response policies and to ensure effective monitoring of the phenomenon. According to article 4 of the law, all public health facilities, particularly emergency rooms, are obligated to provide data and information on violence against women. In addition, it establishes that the Emergency Medical Information Flow (**EMUR**) of the emergency room must be complemented with the information useful and necessary for the detection of gender-based violence against women, ensuring the identification of the relationship between the perpetrator and the victim, and the following additional information

- the type of violence, whether physical, sexual, psychological or economic, inflicted on the victim;
- If the violence is committed in the presence of either the perpetrator's or the victim's children, and if it is combined with acts of persecution;
- the revictimization risk indicators set out in Annex B of the DPCM of 24 November 2017, without prejudice to the guarantee of anonymity of victims. [...]

With regards to the **Ministry for Disabilities**, in 2023, the National Observatory on the Condition of People with Disabilities in Italy, provided for by Law 18/2009, was reinstated. This Observatory has the task of identifying lines of intervention transversal to the various Administrations and other subjects of civil society to improve the living conditions of people with disabilities. Recently, within this Observatory, a specific Working Group on the issue of violence against women with disabilities has been set up, composed of representatives identified by all the Administrations, Bodies, Associations that participate in the work of the Observatory.

The Working Group originates from what emerged following the meeting of the National Observatory on the Condition of Persons with Disabilities held on 24 November 2023, on the occasion of the International Day for the Elimination of Violence against Women, in the presence of Minister Alessandra Locatelli and Minister Eugenia Roccella.

The aim of the Working Group is to offer contributions on the specific issue of violence against women with disabilities also to make them available to the Observatory on the phenomenon of violence against women and domestic violence so that they can be useful elements for the acts that will be carried out and with a view to starting a synergistic collaboration between the two Observatories.

The main lines of intervention of the Working Group are:

1. accessibility of communication and information;
2. minimum standards of anti-violence centers and shelters;
3. Guidelines on gender-based violence, with particular regard to the training of operators.

The activities of the Working Group, which are still in progress, will end in July with the elaboration of a document that will report, among other things, the synthesis of the proposals that emerged, discussed and shared by the Group itself.

Article 8: Funding

Anti-Violence Centres and Shelter Houses constitute the axis of the territorial network providing for women victims of violence, through specialized services, based on a gender approach and the principles of the Istanbul Convention and with a methodology of to the reception of victims. Within the **Department of Equal Opportunity** a dedicated committee, composed of representatives from

the regions, was set up to define the funding requirements, in order to ensure that these services receive specific funding in a continuous form under Articles 5 and 5a of Decree-Law No. 93/2013, necessary to their continuous and regular operation. Therefore, at the legislative level, it was established **the adoption of a National Strategic Plan against violence against women and domestic violence**, subject to the acquisition of the opinion in the State-Regions Unified Conference, at least every three years, and to the allocation of resources, in the amount of 5 million euros per year, starting in 2022. These resources were increased by Budget Law 2023, which raised the annual allocation to 15 million euros. Article 5 (National Strategic Plan against Violence against Women and Domestic Violence), together with Article 5-bis (Actions for Anti-Violence Centres and Shelter Homes) of Decree-Law No. 93, constitutes the regulatory framework on preventing and combating male violence against women and domestic violence, consistent with the objectives of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence, adopted in Istanbul on May 11, 2011 (the so-called Istanbul Convention). The structure of the National Strategic Plan follows the four P: Prevention, Protection, Punishment/Prosecution of Crimes, Coordinated Policies. An evolution in the approach can be observed: while the original wording of Decree Law No. 93 of 2013 referred to an Extraordinary Action Plan, as it was in response to an emergency of the phenomenon that was particularly compelling in 2013 with 179 femicides (the highest number ever), with the subsequent amendments made to the aforementioned Article 5, the now “national strategic” Plan represents the programmatic framework containing the guidelines and development stages for achieving the goals set for preventing and combating male violence against women and supporting victims. Within the framework of Italy's international commitments, the implementation of the Plan contributes to the fulfilment of its obligations under the Council of Europe's Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence of 2011 as well as to the achievement of Goal 5 of the United Nations' Agenda 2030, bearing the goal of “achieving gender equality and self-determination for all women and girls.” In addition, to make it structural and concretely operational, the Plan, as mentioned following recent legislative changes, is accompanied by appropriate resources starting in 2022.

With regard to the financing of anti-violence centres and shelters, the allocated resources are transferred, by the Department for Equal Opportunities to the Regions on the basis of annual decrees of allocation signed by the political authority pro tempore delegated to equal opportunities. In 2019 a monitoring system was introduced on the status of resource utilization highlighted in the Report to Parliament.

Over the past five years, it can be confirmed that there has been a significant increase in the resources allocated to anti-violence centres and shelters. In fact, for the period 2019-2023 the total appropriations transferred to the regions amounted to: 183 million.

In detail, the following amounts were transferred through the annual allocation decrees:

- 30,000,000.00 for 2019;
- 28,000,000.00 for 2020;
- 30,000,000.00 for 2021;
- 40,000,000.00 for 2022;
- 55,000,000.00 for 2023.

With the latest distribution **decree (Nov. 16, 2023)**, an amount of 40 million euros (+10 mln compared to 2022) was allocated to regional facilities and initiatives 15 million euros (+5 mln compared to 2022). Thus, an increase of 15 mln over the previous year (+15 mln), registering an increase of 37.5 per cent.

One innovation is noted with respect to previous years, and which is intended to be repeated in 2024: an amount of 9 million euros was allocated, consistent with the objectives of the PNRR, the

National Strategy for Gender Equality 2021-2026, as well as the National Strategic Plan on Male Violence Against Women 2021-2023, for initiatives, to be undertaken at the regional level, aimed at supporting women's empowerment, reintegration into employment, and economic and social recovery of women in particular in their path out of violence.

Finally, Law No. 213/2023 (Budget Law 2024) increased resources by 5 million, following a parliamentary decision, for each of the years 2024, 2025 and 2026, allocating them for the implementation of Centres Anti Violence. In addition, 20 million euros were allocated for each of the years 2024 to 2026 for the purchase and construction of Shelter Houses.

The above-mentioned resources are transferred from the central government to the regions, which can financially support NGOs.

Since 2015, the **Ministry of Health** has continuously provided funding, in most cases through the Project Fund of the National Centre for Disease Prevention and Control (CCM), in collaboration with educational institutions and local bodies of great scientific and operational importance.

The implementation of Article 15 of the Istanbul Convention, which places the training of professionals dealing with victims and perpetrators of gender and domestic violence at the heart of any prevention strategy, was followed by the pilot project for the distance training of 29 Italian Emergency Rooms PS (2015-2017) and then by the capillary project "Distance Training (FAD) for Social Health Workers in Italian Emergency Departments, aimed at preventing and combating gender-based violence" (2019-2021), both in collaboration with the ISS (National Institute of Health). In particular, the FAD project was aimed at social-health workers in PS, with the aim of enabling them to intercept and bring to light cases of violence, thus providing a more timely and punctual management of the person who is a victim of gender-based violence. In the eight months of implementation (from 29 January to 29 September 2020), the project involved 26,347 operators and professionals, belonging to 642 emergency rooms in all Italian Regions reaching almost all the PSs in the national territory (around 97%).

The CCM 2021 project "Strategies for the prevention of violence against women and minors through the training of health and social-health workers with particular regard to the effects of COVID-19" - IPAZIA CCM2021 (2021-2024), led by the Region of Tuscany and involving various regions and authorities representing the national territory. The Ipazia project aimed to develop and test a training model based on the problem-based learning - competence-oriented methodology, articulated in a basic course (FAD course) addressed to operators of territorial health and social health services dealing with violence against women and minors, in the territorial areas of the operational units involved in the project, and in a specific course for "training of trainers" identified by each participating Local Health Authority, who will be able to disseminate the acquired skills to the social health personnel of the territories of competence. The objectives of the Ipazia project were to promote the systematic application of correct protocols so that every victim, even in cases of multiple discrimination, is given the same opportunity to be assisted in finding ways out of the cycle of violence, and to facilitate the exchange of good practices by creating a community of practice capable of pooling the knowledge and skills of health and social-health operators in the territorial services in order to provide training and combat violence against women and minors at local level, not only in the PS.

For this reason, since 2015, in close collaboration with the ISS and the Regions, a professional training course financed by the Ministry of Health has been running, involving first of all the emergency services of Italy and, with the latest Hypatia project that has just ended (May 2024), the operators and workers of the territories, for a correct, continuous and capillary training that must be considered one of the fundamental tools for the prevention of violence against women.

The new project on violence against women, funded by the National Centre for Disease Prevention

and Control (CCM), launched in January 2024 and carried out by the ISS, entitled "Violence against women: long-term health effects for precision prevention", has the overall objective of defining new strategies and models for the care of women who have suffered violence as well as of creating a territorial model that guarantees long-term care for women and minors, based on precision medicine. The project follows on from a previous ISS project called EpiWE (epigenetics of violence against women) and aims to increase knowledge of the epigenetic changes caused by the phenomenon of violence in order to prevent and establish early care pathways for violence-related diseases in the long term.

Article 11: Data collection and research

Since GREVIO's first baseline evaluation report, (2020) the **National Statistics Office (ISTAT)** has been continuously engaged in developing the collection of relevant data, fostering the involvement of the data producer from the law enforcement agencies, the justice sector, specialized services and the public health care sector. The activities carried out by Istat in this perspective have been supported by the agreement with the National Department of Equal Opportunity (signed in 2017 and renewed in 2024) that aims at building an integrated system of information related to the gender-based violence.

Istat enhanced the cooperation with the **Ministry of Health** with the renewal of a common agreement (signed in 2019 and renewed in 2023) assuring regular provision of data related to gender-based violence from the health care system. The new protocol is in line with the provisions of the law 53/2022, on measuring violence against women. Anyway, as a result of the collaboration, since 2020 it has been released information on the access of women to the Emergency Room of hospitals and the hospitalizations of women with reference to specific diagnosis, together with demographic information on the victims. The release of related analysis aims at developing the study of consequences on women in terms of health and monitoring such data distinguishing the effect due to the increasing use of specific measure to identify victims. More information are available here: <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-e-accesso-delle-donne-alle-strutture-ospedaliere>.

In 2021 Istat signed an agreement of cooperation with the **Ministry of Justice** in order to develop and assure the provision of data referred to gender-based violence. Based on the agreement a task force (tavolo tecnico) was established with the aim to identify cases related to gender-based violence, the information needed to identify related penal proceedings and all information needed to further analyse the phenomenon.

Since 2020 a milestone has been achieved towards improving data collection and research related to violence against women, the approval of a national law specifically dedicated to the collection of data on gender-based violence: the afore-mentioned **law n.53** of 5th of May 2022. The law binds the Ministry of Health (art.4), **the Ministry of Interior** and **the Ministry of Justice** (respectively art. 5 and 6) to provide data referred to violence against women with specific information, in coordination of the **Department for Equal Opportunities**. Moreover, it provides the collection of data about the specialized support services for survivors of violence to be carried out by Istat in cooperation with the Regions (art 7) and ask Istat to carry out the survey on violence against women every 3 years (art.2).

The Women's Safety Survey, financed by the **Department for Equal Opportunities**, is expected to go into the field in 2024, with dissemination of the results in 2025; the survey will have a sample of about 25,500 women aged 16-75, of whom 21,000 Italian, 4,000 foreigners and 500 refugees in Italy. It should be noted, however, that the timing of the start-up is still being fixed, due to a pending appeal concerning the awarding of the public tender called by Consip S.p.A. for the service of conducting the interviews.

With reference to the **Ministry of Health**, the law provides that data about the access to the Emergency Room of hospitals include as compulsory set of variables: the victim-perpetrator relationship; the type of violence suffered by the victim (physical, sexual, psychological or economic); whether the violence is committed in the presence of children of the perpetrators or victims; if the violence is committed together with persecutory acts (stalking); the indicators related to risk of revictimization of the Brief Risk Assessment for the Emergency Department (DA-5).

The **Ministry of Interior** and **the Ministry of Justice** are bound to record for a list of specific crimes the victim-perpetrator relationship, age and gender of the perpetrators and victims; information on the place where the violence occurred; the type of weapon possibly used; if the violence is committed in the presence of the perpetrators' or victims' children at the scene; if the violence is committed together with persecutory acts (stalking). The Ministry of Interior collects data on victim perpetrator relationship since January 2024, and assured to share data with Istat on September 2024. Data will be about the first semester 2024 and the data sharing to Istat will be twice a year. As of 2024 the Ministry of Interior data collection is in-line with the provisions set by law n.53 of 5th of May 2022.

Moreover, the **Ministry of Justice** should record if it is designed a Public Defender with regard to the suspects and the accused, as well as the injured party and the civil party.

The law includes the provision of multi-agency database involving the Ministry of Interior and the Ministry of Justice to record, among others, information, at every level of the judicial proceedings, on complaints, preventive measures applied by the police commissioner or by the judicial authority, precautionary measures, protection orders and security measures, dismissal measures and sentences.

Ministry of Justice collect data on the variable "victim-perpetrator relationship" and other important information since January 2023, but data are not yet available. Perhaps the use of

a “FLAG – gender-based violence”, enable the correct data collection.

Other data collection Istat is carrying on are about:

The second edition of survey on “Stereotypes on Gender Roles and the Social Image of Violence” among the adult population; and the module on gender roles aimed at 11-19 year olds.

Since 2020, Istat is studying the sentiment and emotion analysis to the issues of violence and gender stereotypes in social media, in order to understand how communication diversifies and changes even in the virtual dimension and what reactions (stimulation and propagation of violence, outrage...).

Furthermore, Istat is conducting, always in agreement with the Department of Equal Opportunity a study on territorial networks for the governance of violence against women. These are networks that arise from protocols or agreements between public and private entities entered into in order to prevent and combat violence.

The **Ministry of Health** highlights how in the implementation of Article 4 of Law No. 53 of 5 May 2022, the information flow related to the Emergency Room outline of the Information System for monitoring the services provided in the field of emergency health care (EMUR), as per the Decree of the Minister of Labor, Health and Social Policies of 17 December 2008, was supplemented with a set of information useful for the detection of gender-based violence against women. In particular, the aforementioned EMUR decree has been updated to provide an additional purpose to the system, i.e. to ensure the monitoring of the phenomenon of gender-based violence against women and to allow the processing of statistical data that will enable the planning of appropriate policies to prevent and combat gender-based violence against women, providing for the collection of further information useful for the detection of gender-based violence against women, including data on violence, including the victim-perpetrator relationship, the type of violence (physical, sexual, psychological or economic) and its frequency, as well as other details relating to violence to assess the risk of revictimization (e.g. the existence of any persecutory acts, constant jealousy and violence, aggression during pregnancy, use or threat of weapons or strangulation, increase in violence in the last 6 months, fear for one's life).

Currently, the draft decree amending the EMUR decree for the collection of the aforementioned information has received the positive opinion of the Conference of States and Regions at its last meeting on 30 May, already signed by the Minister for Equal Opportunities, will be signed by the Minister of Health in the next few days to continue the administrative procedure for publication in the Official Gazette.

With regards to the **Ministry for Disabilities**, Article 2 of Law No. 53/2022 on "Provisions on statistics on gender-based violence", given that statistics are used to analyze the phenomenon and intervene to provide prevention and contrast policies, provides in Article 2 that:

1. In order to support policies and actions to combat gender-based violence, the Presidency of the Council of Ministers - Department for Equal Opportunities for the conduct of sample surveys makes use of data and surveys carried out by the National Institute of Statistics (ISTAT) and the National Statistical System (SISTAN). Every three years, ISTAT and SISTAN carry out a sample survey entirely dedicated to violence against women, which also produces estimates on the hidden part of the different types of violence, i.e. physical, sexual, psychological, economic violence, including the presence of the perpetrators' or victims' children at the scene of the crime, and persecutory acts with reference to behavior that constitutes or contributes to constituting a crime, up to the regional level. ISTAT and SISTAN

publish the results of this survey and send them to the Presidency of the Council of Ministers - Department for Equal Opportunities, which coordinates the efforts in this field.

The **Minister with responsibility for Equal Opportunities** has the power to provide guidance on the identification of statistical survey needs for the prevention and combating of violence against women. The questions for the collection of data are those used in the most recent survey on women's safety carried out by ISTAT. If new information needs are identified for a better understanding and analysis of the phenomenon and for the identification of more effective measures to combat violence against women, the questions referred to in the previous period may be supplemented by ISTAT, also on the direction of the Presidency of the Council of Ministers - Department for Equal Opportunities, with specific measures. Questions on psychological and economic violence for women in a relationship must also be supplemented with questions relating to the presence of minor children or the presence of minor children in the home. With regard to the perpetrator-victim relationship, the list of the minimum set of modalities that must be provided for in the ISTAT surveys is as follows: 1. spouse/cohabitant; 2. boyfriend; 3. ex-spouse/ex-partner; 4. ex-boyfriend; 5. other relative; 6. colleague/employer; 7. acquaintance/friend; 8. Customer; 9. Neighbor; 10. schoolmate; 11. teacher or person who carries out a care and/or custodial activity; 12. doctor or health care professional; 13. person unknown to the victim; 14. Other; 15. Unidentified author.

This means that the legal foundations have been laid so that in the context of the perpetrator-victim relationship, it can also occur in the future when this relationship is part of a relationship of true caregiving with a woman with disabilities, especially in the case of cohabitation.

After all, ISTAT data from 2014 indicated that 36% of those in poor health and 36.6% of those with severe limitations had suffered physical or sexual violence, compared to the national average among all women, with and without disabilities, which was around 31.5%. In particular, Istat had also found that the risk of being subjected to attempted rape or rape was more than doubled for women with severe limitations, equal to 10.0% compared to 4.7% for women without limitations or health problems. Psychological intimate partner violence, current or past, was also higher among women with health problems or functional limitations.

The research and evaluation activities carried out by the **National Research Centre (CNR)** since 2017 are aimed at reconstructing the different contexts of action as well as the characteristics and intervention practices of the specialized and general services active in preventing and combating violence. Among the most recent activities are:

- Implementation of the LARA online archive, a web archive of regional legislation to prevent and combat male violence against women, using laws, regulations and administrative acts of various kinds as units. LARA is a tool to support researchers in their studies as well as practitioners involved in planning and implementing activities to combat male violence against women, including activities to support children and activities to support offenders. LARA is a public resource and its access and consultation are free of charge.

- The CNR has carried out the Second national survey on programs for perpetrators of violence. The survey provides an updated picture of perpetrator programs in Italy up to 31 December 2022. The study focuses on the characteristics of the managers of the programs, the structural characteristics of the centers, the personnel employed, the approaches and phases of intervention, the evaluation measures and the funding. With regard to the men in care, the methods of access to the programs and their personal data have been studied. The analyses allow us to analyze the changes observed in relation to the first national survey, carried out in 2018. The research also included a qualitative study to examine evaluation studies measuring the effectiveness of perpetrator programs.

- Based on the qualitative study of the practices of specialized services (namely, women anti-violence centers and shelters) and their interactions with general services conducted in the first phase of the ViVa Project (2017-2021), empowerment measures for women with experience of gender-based violence has also been analyzed. In particular, analyses have been carried out with the aim of reconstructing: the European legal framework on empowerment measures for women in situations of violence; national policies for women's employment and gender equality; empowerment measures adopted at regional level. These studies are preparatory to the implementation of a field study which is currently underway, the aim of which is to identify the strengths and critical points in the implementation of empowerment measures at local level.

The **Ministry of Justice** underlines the impact of the Permanent monitoring centre on the effectiveness of regulations on gender and domestic violence established at the Ministry of Justice

In order to provide an effective and structured contribution to the national bodies, based on the conviction that the degree of effectiveness of the regulations on combating gender-based violence is strictly dependent on their implementation, it was deemed necessary to set up a **permanent Observatory within the Ministry of Justice, the 'Permanent Monitoring Centre on the Effectiveness of Regulations on Gender and Domestic Violence'**. In the implementation of the monitoring center's objectives, working jointly with the CSM for the purpose of their preparation, questionnaires were forwarded to the ordinary public prosecutors' offices at the Juvenile Courts to detect good practices and critical issues in the implementation of the regulations on domestic and gender-based violence. For ease of reading, the results of the survey are attached to this document given the complexity and quantity of the information requested from the offices (see **Annexes 5,6**).

In addition, statistical data on civil and criminal proceedings of interest were acquired through the Superior Council of the Magistracy and the General Directorate for Statistics and Organizational Analysis of the Department, which can also be consulted in an annex to this document (**annexes 7,8**). The monitoring center has also compiled a collection of legislation covering domestic and supranational sources on gender-based and domestic violence (**Annex 9**). The collection has been compiled taking into account the complex succession of regulatory interventions that give women offended by violence a priority dimension of protection and constitutes a reconnaissance of the 'dedicated' regulatory sources, through an accurate reconstruction of the instruments and measures, both procedural and substantive, adopted also in response to the supranational obligations to free the victim from the reiteration of violent conducts and to emancipate her from dysfunctional relational dynamics. The activities carried out by the monitoring center can be communicated and made visible on the dedicated page of the Justice website www.ovg.giustizia.it. The anti-violence brochure (**Annex 10**) presented by the Minister of Justice and aimed at the information and prevention of domestic and gender-based violence phenomena was also published on the aforementioned page.

Civil Sector

A. Activities of extraction, collection and processing of judicial and statistical data in civil matters, aimed at the development of technical solutions and possible regulatory proposals with a view to improving the efficiency of the general regulatory system, with regard to:

- cases of violence in separation, divorce and child custody cases;
- adoption of protective measures against family abuse provided for in the civil code;

- economic protection measures for battered women, effectiveness of protection under the law;
 - disputes in which domestic violence was alleged, settled by mutual consent;
 - adequate communication between the judicial authorities involved civil, criminal, juvenile with mutual exchange of information and alerts;
 - impact of the application of precautionary measures on child custody decisions and meeting protocols.
- B.** Focusing on possible regulatory proposals in relation to:
- verification by civil judges of the criteria for choosing OTCs, in relation to their specialization, in cases involving allegations of family violence;
 - training courses for magistrates aimed at identifying the questions to be submitted to the auxiliaries;
 - provision of specific areas in the registers of technical advisers for the registration of auxiliaries specialised in gender-based violence; provision for periodic updating of the professionals concerned as a requirement for continued registration.

Criminal sector

A. Activities of extraction, collection and processing of judicial and statistical data in criminal matters, aimed at the development of technical solutions and possible regulatory proposals with a view to improving the efficiency of the general regulatory system, with regard to:

- outcomes of criminal proceedings: dismissals, acquittals, convictions;
- examination of the factors that statistically affected the determination of the sentence, with reference to the recognition of aggravating and mitigating circumstances;
- collection of data on applied personal security measures and preventive measures.
- monitoring of communications between the judicial authorities involved, civil, criminal, juvenile with mutual exchange of information and alerts.

B. Focusing on possible regulatory proposals in relation to:

- honorary judiciary: VPO - GOT - training; assessment of professionalism; verification of the limits of employment in the civil sector and in the criminal sector in both the investigation and trial phases; arrangements for periodic verification of professionalism in the performance of delegated functions.

With regards to Minors

Criminal sector

Collection and processing of data on:

- gender-based and domestic violence on minors, both as primary victims and as secondary victims (cases of so-called witnessing violence);
- type of protection adopted for the victim (removal from the family, community, etc.);
- extension to minors of the protection granted to the primary victim.

Civil sector

Relationship between the so-called right to co-parenting and child protection: collection of decisions aimed at verifying the incidence of the phenomenon of gender and domestic violence in the regulation of relations between the abuser and minor children, on visitation rights and their modalities, and on the adoption of measures to protect the victim during the execution of encounter protocols.

Gender and domestic violence among minors

- data collection aimed at verifying the incidence of the problem;
- statistical survey of court outcomes;

- inter-institutional involvement (judicial offices, social services, counselling centres, order of psychologists) aimed at prevention and treatment of cases;
- collection of statistical data on procedures under Article 403 of the Civil Code;
- elaboration of specific regulatory proposals and technical-organisational solutions.

In the framework of the collaboration agreement with the national **Department of Equal Opportunity**, since 2018 **ISTAT** has been building a system of data collections to gather information on the Protection System of survivors of violence, intended as the system of specialized support services mostly managed by specialized NGO's. In this framework in 2020 it was carried out the first edition of an annual data collection on women seeking for help in Anti-violence centers. For each woman who started a personalised pathway out of violence in the Anti-violence Center during the year is filled a form with relevant information. Among the information collected some are related to the perpetrator of violence.

Information on restraining order and perpetrator convictions on the basis of survey of women seeking for help in Antiviolence Centers

The worker of the Centers in charge of filling the questionnaire report whether the supported woman asked authorities for any barring/ restraining orders (to protect her / children) or a warning (by the police commissioner), whether such order was issued, the time to be issued, authority of issuance, whether the issued order was breached.

Moreover, it is reported if the perpetrator was charged and if was sentenced, if he had previous criminal records.

In the most recent edition of the data collection, are also gathered information about possible proceeding related to the children of the woman followed by the center: whether there is such proceeding, whether there are issued related provisions and if they take into account the violence disclosed by the woman and the eventual provisions issued against the perpetrator.

Besides, it is reported if the judicial authority provided for an evaluation of the parental ability (of the woman, of the perpetrator of violence, of both).

In 2022, this survey shows that the support of the Centers stimulates greater awareness on the part of the woman, which is expressed, among other things, in reporting the violent person to the authorities - although this information is not always available (7.3% of cases). In fact, it is found that 41.8% of women who have started the path of leaving violence with Centers have been reported to the police, at least once, the perpetrators (among them 9.7% reported more than once).

The proportion of reports is higher if the perpetrator is an ex-partner (49.4%): specifically, 33.9% were reported once and 15.5% more than once. In contrast, if the perpetrator is another family member or relative, the percentage of reports is lower (29.5% of cases, including 5.2% more than once). Among perpetrators of violence, current partners are reported in about 41% of cases, as are friends/acquaintances/colleagues. The propensity to report is also affected by the number of violent incidents and rises from 24.9 percent in the case of a single violence experienced to 56.9 percent in the case of more than five, while no major differences are observed as the type of violence varies (ranging from 48.9 percent in the case of physical violence, 46.7 percent in the case of sexual violence, and 41.9 percent for other types of violence).

About one in four (27.5%) perpetrators, a removal order or a ban on approaching and/or a warning, requests were met in 69.7% of cases. The time passed to obtain the measure was "within seven days" for 15.4% of cases and "between eight and 14 days" for 17.4%. In 23.5 percent of cases, however, the woman had to wait 15 to 30 days for the requested measure;

longer times occurred in 28.3 percent of cases (the measure was obtained between one and two months for 16.7 percent of perpetrators and in more than two months for 11.6 percent). Among reported perpetrators, 12% had no charges over time, 21.3% had charges in the past, and 32.7% are still under investigation, while for 29.5% of cases this information is missing. In 4.5% of cases, however, the complaint was withdrawn. 31% of the defendants have been convicted; for 64.2% the trial is still ongoing while 1.3% have been acquitted. Even after indictment, cases of withdrawal of the complaint continue to occur (1.5 percent).

DATA on WARNING FROM QUESTORE – data from Ministry of Interior

The warning from the Questore, as already mentioned, is part of the multiple tools to protect the victim of gender-based violence outside the criminal process, which is monitored by the Ministry of the Interior. This preventive measure - created for the purpose of securing the victim of persecutory acts, domestic violence, cyberbullying - was applied, according to ministerial data for the year 2022, on more than 3,600 occasions, thus far more frequently (+138%) than the approximately 1,500 in the year 2014, the year following the entry into force of the Law that introduced the extension of this institute to cases of domestic violence as well. Fifty-six percent (about 2,000) of these warnings in 2022 related precisely to facts deemed to be attributable to the offenses of battery or minor bodily injury in the context of domestic violence, a figure that shows a very strong increase (+46%) over the previous year. However, this significant increase was not reflected in the measure of emergency removal from the family home , which is applicable in cases of flagrante delicto where there are reasonable grounds to believe that the criminal conduct may be repeated, placing the life or physical or psychological integrity of the offended person in serious and present danger: removal from the family home was in fact ordered in 380 cases in the year 2022, a figure almost identical to the 377 in the previous year.

Part II: Information on the implementation of selected provisions in priority areas in the field of prevention, protection and prosecution

Article 12: General obligations

Within the Italian legal framework, the role of the **Equality Councilors** is regulated by Legislative Decree. n. 198/2006 and subsequent amendments, the so-called **Equal Opportunities Code** (hereinafter, Code) in particular, from articles 12-20, 25, 26, and 36-38. In fact, the Equality Councilors, in addition to having important functions of promotion and control of the implementation of the principles of equal opportunities and non-discrimination between men and women in the world of work, carry out delicate tasks of protecting workers who have suffered gender-based discrimination in the workplace, both at an extrajudicial level and before a court, based on the principles and procedures established by the articles 36, 37 and 38 of the Code. In the exercise of these functions, they are recognized as public officials, with the consequent obligation to report to the judicial authorities any crimes of which they become aware (art. 13, paragraph 2, of the Code). The presence of the Councilors throughout the whole territory (at national, regional, and local level) guarantees the full implementation of their dual function of a promotional nature and anti-discrimination protection. In fact, with reference to anti-discrimination tasks, they can resolve disputes on a territorial basis: in particular, at the national and regional level, Equality Councilors have an autonomous power of intervention in the event of a so-called collective discrimination, which occurs where the workers harmed by the discriminatory conduct cannot be immediately and directly identified, while at the provincial level the equality councilors deal with cases of individual discrimination.

In relation to the GREVIO questionnaire, the contribution provided concerns cases of discrimination relating exclusively to harassment and sexual harassment in the workplace dealt with by the Equality Councilors in the respective areas of concern. With reference to the case of harassment, they act under art. 26 of the Code, which, as is known, provides a definition of a behavior that constitutes harassment and harassment of a sexual nature in the workplace, and which is to be considered as discrimination. Moreover, under the same article, all less favorable treatments suffered by a worker for having refused harassment or having submitted to it, and all the measures adopted as a reaction to a complaint or to an action aimed at obtaining compliance with the principle of equal treatment between men and women, they are also considered harassment and therefore considered as discrimination. Finally, under this article, all provisions having a negative effect on the employment relationship due to the complaint are declared null and therefore not productive of legal effects. In addition, the employer has a responsibility in creating a work environment safe and is actively involved to prevent this kind of phenomenon (also through the adoption of a code of self-regulation and training course of the personnel on the issue). This, in short, is the legal framework in which Equality Councilors operate in these issues. Bearing all this in mind, in reference to the elements requested by GREVIO, the following are qualitative quantitative data relating to the cases of harassment and sexual harassment in the workplace received by the network of Councilors and actually taken care of, for which specific actions were carried out and whose outcomes are relevant. Equality Councilors have faced in the two-year period 2022-2023 a total of 44 cases of harassment and sexual harassment throughout the national territory of which 25 cases in 2022 and 19 in 2023. The analysis of the collected data allows us to focus attention on some important elements of the phenomenon (Tab. 1).

The complaints were detected especially in the North of Italy (84% nel 2022 e 78% nel 2023), and they concern medium-low qualifications female workers (56% nel 2022 e 46% nel 2023). In most cases it is the victim who in addition to suffering the harassment, also faces the economic damage

due to the measures taken from the employer to distance the victim from the harasser (demotions or sometimes dismissals or resignations): in 2022, 32% of the measures concerned the female worker while only 8% concerned the harasser and, similarly, in 2023 the trend appears confirmed (26% compared to 16%). The Equality Councilor direct action was decisive in most of the cases (40% In 2022 and 37% in 2023) but also pro-active in readdressing victims to other solutions (48% in 2002 and 63% in 2023). A minority of complainants are male (4% in 2022 and 26% in 2023). In some cases, these complaints have an intersectional nature, as harassment is related to both gender and sexual orientation. The almost absence of cases in the Centre and in the South of Italy which stands equally at 8% in 2022 and 11% in 2023 respectively, may be linked to the lower employment rate, especially in the regions of southern Italy compared with the whole territory, or the reticence of the victim to report what happened. However, from a more general point of view, the limited number of cases treated by Councilors could be interpreted as a widespread difficulty in highlighting discrimination in the workplace (so-called phenomenon of under-reporting) through notification or complaint. At this regard, this situation may be due also to a poor knowledge of the role of Equality Councilors, and to the fact that this matter can be treated by other subjects, depending on the severity of the situation e.g., trade unions, associations or bodies entitled to act, lawyers. Even where the case falls within the scope of application of the Penal Code, the Equality Councilor, however, has an autonomous power to act compared to the others. In fact, Equality Councilors can intervene in trials already underway (*ad adiuvandum*), based on the Code, but the jurisprudence of the Supreme Court of Cassation also recognized the legitimacy of the autonomy of the Equality Councilor for standing as a civil party in criminal trials for crimes that fall within the scope of its action. Any assessment in this regard must in any case also be carried out in agreement with the worker (Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 16/04/2009 n. 16031). Anyway, from the data analysis, emerges that in the legal treatment of cases (both before a court and with a conciliation) the role of the Equality Councilors has also proven to be essential. Even where there was no direct competence, the Equality Councilors played an Important role in mediating between the parties, (institutions, employers, workers), involving where appropriate also third parties. In fact, the role of Equality Councilors is fundamental especially where irregularities in employment contracts arose, and if there is a need to restore a situation of regularity. In most cases, the victims of harassment also experienced the loss of job, or a demotion, which also means an economic loss. This situation emerges in many of the annual reports drawn up by the Equality Councilors on the activities carried out, where we found many examples of collaborative relationship carried out by Equality Councilors and anti-violence centers (CAV)), unions, Labor Inspectorate, and Unified Guarantees Committees (CUG, for public administrations, art. 57 legislative decree n. 165/2001), collaboration which contributes to the emergence of the phenomenon. By way of example, the following is the case where the Equality Councilor Intervened under complaints of a victim in the public sector. Although not directly involved in the case, which fell under the Penal Code, the Equality Councilor was also consulted by the victim and was able to intervene on multiple fronts. As a first step, was checked the possibility of activating the leave for women victims of violence under art. 24 of legislative decree n. 80/2015, and the regularity of the documents related to safety at work. Then the Councilor dialogued with employers in order to adapt the Company's Risk Assessment and Prevention Document (DVR, a mandatory document under art. 28 legislative decree n. 81/2008) and collaborated with the criminal lawyer of the victim. Moreover, the Councilor reported the issue to the CUG which took steps to carry out training courses to raise awareness on the issue among its member and prepare prevention activities within the workplace (e.g., Listening Desk). Listed below, the summary table of the cases observed:

Tab. 1 HARASSMENT/SEXUAL HARASSMENT CASES DEALED BY EQUALITY COUNCILORS AND THEIR OUTCOMES - YEARS 2022-2023

YEARS		2022		2023	
TOTAL CASES OBSERVED		24	%	20	%
TERRITORIES	NORTH	20	84%	16	80%
	CENTER	2	8%	2	10%
	SOUTH	2	8%	2	10%
SEX	M	1	4%	5	25%
	F	23	96%	15	75%
RELATIONSHIP BETWEEN VICTIM AND HARASSER	COLLEAGUE	8	33%	11	55%
	DIRECTOR	16	67%	9	45%
PROFESSIONAL QUALIFICATION OF THE VICTIMS	WORKER/EMPLOYEE	13	54%	9	45%
	SUPERVISOR/EXECUTIVE	0	0%	3	15%
	TRAINING STAGE	3	13%	1	5%
	N.A.	8	33%	7	35%
OUTCOME OF THE EQUALITY COUNCILOR ACTION	CONCLUSIVE	10	42%	7	35%
	PRO-ACTIVE	11	46%	13	65%
	NOT RESOLVED	3	12%	0	0%
OUTCOME AS EFFECTS ON THE WORK RELATIONSHIP	Measures towards female worker (dismissal/disciplinary note/transfer)	8	34%	5	25%
	Measures against harasser (dismissal/disciplinary note/transfer)	2	8%	3	15%
	Female worker kept same place	2	8%	0	0%
	Court	6	25%	3	15%
	Cases not falling within the identified cases	6	25%	9	45%

In general terms, a recent report published on the 1st of July 2024 by ISTAT estimates that in the 2022-2023 timeframe 13.5 per cent of women aged 15-70, who work or worked, will have experienced sexual harassment at work in their lifetime (especially younger women 15-24 year olds, 21.2 per cent) compared to 2.4 per cent of men aged 15-70 (see full [report](#)).

The **Department for Equal Opportunities** implemented different initiatives in the field of prevention, detailed below.

Training of housewives: In order to encourage the acquisition of digital skills, which are also functional for job placement, the Department for Equal Opportunities promoted a Public Notice reserved for housewives and homemakers. The Notice for the selection of projects aimed at the personal training of housewives and homemakers was dedicated to the promotion of digital training activities, carried out by public and private entities. Participants carry out activities in the domestic sphere, with priority given to women, without subordination and free of charge, aimed at caring for people and the domestic environment, registered and enrolled in compulsory insurance. Both public and private training institutions in individual or associated form, as well as associations and organizations and social cooperatives, with particular reference to training aimed at housewives, participated in the selection. The Notice collected a total of 162 eligible projects throughout Italy with

a good response from public and private training institutions, associations and organizations and social cooperatives operating in the training sector. A total of 14 projects were funded for a total amount of about 3 million euros. It should be noted that this line of activity, although falling within the scope of gender equality policies, provides the strengthening of digital skills that can also be useful to acquire greater awareness in the use of the new tools of the digital world and social networks, from the perspective of potential “victim” of abuse by others. For this reason, it can be considered a concurrent measure to the implementation of the National Strategic Plan Against Violence.

Memorandum with the Italian broadcasting TV (RAI): on February 1, 2022, a Memorandum was signed with RAI S.p.A and other parties, aimed at promoting equal and balanced representation of the sexes in communication activities. The Department for Equal Opportunities is committed to enhancing and sharing with the other signatory parties good practices and experiences developed in its professional sphere. Specifically, the signatories have committed to promoting communication models and messages that:

- a) uphold the principle of equal representation of the sexes, ensuring equal access in the public space of communication;
- b) are respectful of the personal, cultural and professional dignity of women and their specificity, competence and identity;
- c) enhance a real and non-stereotypical representation of the multiplicity of roles assumed by women in society;
- d) promote the principle of equal representation between the sexes, ensuring equal access in information or communication spaces;
- e) use non-sexist and non-stereotypical but inclusive language in the development of texts and choice of images.

Memorandum of Understanding with Poste Italiane: A second initiative is represented by the Memorandum of Understanding between the Minister for Equal Opportunities and Family and Poste Italiane S.p.A., signed on April 13, 2022, with the aim of spreading an inclusive business culture aimed at ensuring respect for equal opportunities, reducing situations of individual fragility and valuing diversity of thought. In particular, the initiative - in continuity with the previous Protocol signed in 2016 - provides for mutual collaboration, each within the scope of its competencies, for the development of communication and awareness campaigns aimed at preventing and combating all forms of violence and discrimination, violation of human rights, the principle of equal treatment and equal opportunities. Poste Italiane, in particular, intend to contribute to the visibility of communication and public awareness campaigns promoted and implemented by the Minister for Equal Opportunities and Family and the Department for Equal Opportunities.

Memorandum of Understanding signed in November 2023 between the Minister for the Family, birth rate and equal opportunities, the Minister of Education and Merit and the Minister of Culture having as its object “ Prevention and combating male violence against women and domestic violence – initiatives aimed at the world of schools ”(more details are provided in reference to art. 14 below)

An Integrated Communication Plan was prepared in December 2023 to disseminate, through communication campaigns, the regulatory tools and operational interventions in support of women victims of male violence. Within the Communication Plan, foreign, migrant/asylum-seeking women are also identified as a target audience. In this communication context, strengthening multilingual information campaigns that take into consideration the different cultural backgrounds of migrant and refugee women and girls and that aim to promote awareness of and ways to access gender-based violence response services, including the national anti-violence and anti-stalking number 1522, with

a specific focus on the target audience of young foreign and migrant women, is considered a priority. In the Integrated Communication Plan, one line is dedicated to the revision of the 1522 website, including the part translated into other languages, in order to provide complete information on services dedicated to women victims of violence, including foreign women. It is also planned to enrich the content of the Department's institutional website. From 2024 will be implemented a new Integrated Communication Plan. In order to convey a positive message aimed at urging women to embark on a path out of the dimension of violence, especially domestic violence, the Minister thought it appropriate to renew the claim of the sign bearing the number 1522, which will be translated into 11 languages (English, Spanish, French, German, Arabic, Chinese, Russian, Portuguese, Romanian, Bengali, Slovenian).

Article 14: Education

The Ministry of Education and Merit (MIM) has promoted multiple initiatives aimed at schools, in compliance with the [National Guidelines](#) adopted with note 5515 of 10.27.2017, *Educate to respect: for equality between the sexes, the prevention of gender violence and all forms of discrimination*. Each of them is aimed at affirming the Culture of Respect. In this broad sector, gender discrimination has particular importance as a separate issue or as part of a broader framework of combating all forms of oppression (e.g. bullying, racial or religious discrimination, etc.).

Below, an account of the most significant actions:

Memorandum of understanding signed on November 2023 between the Minister for the Family, birth rate and equal opportunities, the Minister of Education and Merit and the Minister of Culture having as its object "[Prevention and combating male violence against women and domestic violence – initiatives aimed at the world of schools](#)".

With this agreement a series of actions will be implemented joint initiatives, aimed at students of first and second cycle schools on the topic of preventing and combating violence against women and domestic violence with the aim of spreading the values of mutual respect and gender equality, thus contributing to reducing discriminatory and violent attitudes and acquiring the necessary tools to recognize discrimination and violence against women and girls. A first initiative connected with the protocol is the competition notice "[From a glance: films by students on violence against women](#)" [DD n. 26 of 02/26/2024](#), currently in progress.

November 25 – International Day for the Elimination of Violence against Women

With resolution no. 54/134 of 17 December 1999, the United Nations General Assembly established 25 November as the International Day for the Elimination of Violence against Women. The 2030 Agenda for Sustainable Development, in Objective 5, recommends "Achieving gender equality and empowering all women and girls", in fact gender equality is not only a fundamental human right, but the necessary condition for a fair and sustainable world. In order for equality and the fight against all forms of violence to be primary elements for the creation of an inclusive school, the Ministry of Education and Merit is constantly committed to the promotion and implementation of activities aimed at fighting all forms of violence and discrimination with the aim of stimulating new generations to a culture of mutual respect by valuing individual personalities.

In this regard, every year the Ministry, in view of November 25th, promotes initiatives in order to raise awareness, prevent and combat all forms of violence and discrimination.

For November 25, 2023, the MIM lit up red, to represent adherence to the anniversary. Furthermore, on that day, at the MIM headquarters, the Minister celebrated the anniversary with a [video message](#)

In this regard, greater information may be provided by the General Directorate for organizational planning, innovation of administrative processes, communication and contracts.

Protocol between the MIM and the Ministry of Health renewed on 19/01/2022, prot. n. 0000001 "Protection of the right to health, study and inclusion" which includes among the areas of intervention identified the "prevention of communicable diseases [...] through structural training activities; the promotion of psycho-physical well-being, also through interventions on the issues of reproductive health, affectivity and global education on relationships; prevention activities of the phenomenon of cyberbullying, against all forms of violence and discrimination".

Observatory on the phenomenon of violence against women and domestic violence

The MIM participates in the Observatory established at the Department for Equal Opportunities of the Presidency of the Council of Ministers in implementation of the art. 5, paragraph 2bis of the Legislative Decree of 14 August 2013, n. 93, converted with amendments to the law of 15 October 2013, n. 119 and established with the Ministerial Decree of 12 April 2022: institutional initiatives and activities aimed at preventing and combating the phenomenon of violence against women and of domestic violence, also in implementation of the National Strategic Plan on male violence against women 2021.23 (articulated in 4 Axes: Prevention, Protection and support, Prosecute and punish, Assistance and Promotion).

Working group to combat violence against women with disabilities

The MIM, through the General Directorate for students, inclusion and school orientation, is included in the Group, established on 25 November 2025, which operates within the National Observatory on the condition of people with disabilities. The Group is currently engaged in defining actions along three lines:

- Accessibility of communication and information
- Minimum standards of anti-violence centers and shelters
- Guidelines on gender violence and training of operators.

MIM-Arma dei Carabinieri Memorandum of Understanding "Increasing the culture of legality and awareness of the importance of safety among young people, promoting knowledge and respect for the rules", renewed on 19/05/2022. Among the issues are gender violence, stalking and femicide.

Further actions for the affirmation of the culture of respect which, in a preventive way, aim to combat gender violence, in particular against women, and to affirm equality against every cultural stereotype are described below:

NOISIAMOPARI.IT" PORTAL (www.noisiamopari.it)

The portal was created to collect contributions, teaching materials and proposals for new training courses designed for male and female teachers, for students and for families, with the aim of starting activities to combat stereotypes and discrimination. The portal is also a useful tool for sharing good practices proposed by educational institutions and associations participating in the Forums and institutional observatories established at the MIM.

MARCH 8 - International Women's Day

The day, commonly referred to as Women's Day, occurs on 8th March each year to remember both the social, political and economic achievements of women, and the discrimination and violence to which they have been subjected and still are, in all parts of the world.

In addition to the initiative organized on "STEM Month", in view of March 8, schools of all levels, within their didactic and organizational autonomy, are invited to carry out an in-depth study of the issues related to gender equality and the fight against discrimination referred to in Article 3 of the Italian Constitution.

On the occasion of 8 March 2024, the Minister celebrated the anniversary with a [video message](#).

March – STEM Month

A field in which the Ministry has historically been involved is the breaking down of stereotypes according to which girls are better suited to social and humanistic subjects and boys to technical and scientific ones. A good gender mainstreaming process in this case ensures that all people can choose what to study regardless of gender, freeing this choice from the influences of gender stereotypes. This also and above all means preventing segregation in the job market and in the careers of tomorrow.

The MIM, in collaboration with the Department of Equal Opportunities of the Presidency of the Council of Ministers, launches the "STEM Month" initiative every year in March with the aim of promoting these disciplines in schools of all levels and grade.

On the occasion of 8 March, International Women's Day, the STEM [competition : feminine plural is therefore launched](#), which intends to encourage a reflection on the presence of women in STEM disciplines, in order to encourage students equally to develop a critical reading prejudices and gender stereotypes regarding these subjects, as well as encouraging female students to study these subjects. The objective of the competition therefore falls within the priority field of respect education. For the school year 2023/24, the fifth edition of the competition, which sees a motivated and growing participation of schools, has integrated the acronym into STEAM, including the field of art, in order to better give the opportunity to youth creativity to express itself.

The Department for Equal Opportunities, during 2020-2021, funded 279 projects aimed at promoting STEM culture among girls and young women for a total amount of 4 million euros.

MOU to promote the culture of health and well-being in upper secondary schools.

A Memorandum of understanding between the Ministry of Education and Merit and the National Council of the Order of Psychologists - CNOP, signed on 20 March 2024 to promote the culture of health and well-being in upper secondary schools.

The agreement is aimed at preventing students' psycho-behavioral problems, strengthening project paths for the acquisition of personal skills for life and promoting psycho-relational well-being for all school subjects, as well as promoting the culture of respect for the person.

Territorial presidia of expert psychologist will be designed on an experimental basis to support schools in carrying out activities aimed at encouraging the overcoming of developmental fragilities, with particular reference to situations of social and cultural disadvantage which hinder the processes of socialization and participation in the life of the school community, with the aim also of preventing and combating violence and bullying. The set of activities envisaged by the memorandum of understanding also find solid references in the field of transversal teaching of civic education (law n. 92/2019 and Ministerial Decree n. 35/2020 containing the "Guidelines for teaching of civic education"), in particular in the aspects concerning the principles of solidarity, equality and respect for diversity as fundamental elements that support civil coexistence, the value of the rules of democratic life , as well as the concepts of legality and solidarity of individual and social action.

Relationship education – paths for schools' project, financed with 15 million euros from the POC funds for schools – skills and learning environments, i.e. of the PN "Schools and skills" 2021-2027.

The project offers secondary schools the opportunity, within their autonomy, to activate 30 hours of student discussion groups in extracurricular hours with the advice of psychologists belonging to the Order of Psychologists and with a referring teacher. The National Parents' Association Forum has the role of harmonizing the project with improving comments from parents. The project, which was born in the wake of the 2017 " *Respect Education Guidelines*", has an experimental nature and is dedicated to upper secondary schools. At other school levels, education on respect in relationships is part of civic education which is transversal and compulsory teaching (law n. 92 of 20 August 2019), of which one of the objectives of the curriculum is: *the student is aware that the principles of solidarity, equality and respect for diversity are the pillars that they support civil coexistence and favor the construction of a fair and sustainable future.*

(Text of Directive [here](#))

Development of social and civic competence in matters of citizenship:

The Safer Internet Center (SIC) – Connected Generations

The Safer Internet Center (SIC) - Connected Generations is the national center for promoting the safe and positive use of the web. The SIC is aimed at the younger generations, pupils and students, also actively involving teachers, parents, bodies, associations and companies to make the Internet a better environment with activities that offer (in)formative tools useful for promoting a positive and critical use of network and to prevent possible uncomfortable situations.

The reference portal for the project is <https://www.generazioniconnesse.it/>. Support materials for teachers and teachers responsible for combating bullying and cyberbullying identified at individual educational institutions are also published on the site.

The Safer Internet Center- Connected Generations project is co-financed by the European Commission and has been coordinated by the Ministry of Education and Merit since 2012, furthermore it is carried out in partnership with some of the main Italian companies dealing with online security: Guarantor Authority for Childhood and Adolescence, State Police, the Universities of Florence and 'La Sapienza' of Rome, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, the EDI non-profit cooperative, Skuola.net, the Giffoni Experience Autonomous Body.

The Project includes listening and reporting lines for problems related to online activities. The Hotlines are directly connected to the Postal Police and it is also possible to make reports anonymously.

Online risks represent all those dangerous situations resulting from non-conscious and responsible use of digital technologies by users.

The Safer Internet Center includes 7 macro-actions, including awareness campaigns, *online training* for teachers, in-depth thematic meetings and seminars; it also provides support and help, online and by telephone, to students, parents and teachers who encounter difficulties in using digital technologies.

Among the most significant actions of the SIC it is worth mentioning the e-learning path aimed at teachers of all educational institutions for the creation of an internal institute ePolicy . This is a fundamental document for planning and/or updating digital citizenship activities (art.5 Law n. 92-2019), aimed at promoting online risk prevention skills, recognising, managing, reporting and monitoring episodes linked to incorrect use of digital technologies, as well as useful for identifying prevention actions for bullying and cyberbullying phenomena to be included in the PTOF (Three-Year Plan for Educational Offer) of schools.

Among the most common risks besides cyberbullying, we can mention hate speech, sexting, violation of privacy, gambling, internet addiction and the dangers associated with online video games (e.g. : improper contact with adults, violent and/or inappropriate content; uncontrolled purchases,

etc.).

The SIC - Generazioni Connesse project is also projected at the level of European cooperation in synergy with the other European *Safer Internet Centers* for the exchange of good practices, materials, educational and communication resources. The Italian *Safer Internet Center* was actively represented at all the meetings planned by the European Commission: *Safer Internet Forum* and *Insafe training meeting*, aimed at encouraging the exchange of good practices.

The Safer Internet Center has biennial editions.

As foreseen by [Commission Decision C\(2023\) 1862](#) with which the 2023 – 2024 work plan is adopted which aims to guarantee the continuity, evolution and sustainability of the actions launched within the Digital Europe programme, on 11 May 2023 the [Call for Proposals DIGITAL-2023-DEPLOY-04 - Accelerating the best use of technologies](#) was published on the *Funding & Tenders* website .

The EU's objectives in the field of digital transformation are defined in the communication ["2030 Digital Compass : The European way for the Digital Decade"](#) which establishes a governance framework and lists the digital objectives for 2030 based on four cardinal points: digital skills , digital infrastructures, digitalisation of businesses and public services. The EU is also committed to the journey towards digital economies and societies by accelerating the transition to digitalisation and the use of digital tools for work and life and to protecting the rights of children in the digital world through the *Better Internet strategy for Kids* as foreseen by communication [COM\(2012\) 196](#) .

The objective of the *Call for Proposals DIGITAL-2023-DEPLOY-04 - Accelerating the best use of technologies* is to continue to support the national Safer Internet Centers formed by government bodies and agencies, private third sector organizations, in providing information on online safety , educational resources, public awareness tools and consultancy and reporting services (through dedicated *helpline* and *hotline services*) for young people, teachers and parents.

Guidelines for preventing and combating bullying and cyberbullying

The Ministry of Education and Merit has been committed for years to the prevention of the phenomenon of bullying and cyberbullying (as provided for by law no. 71 of 29 May 2017 containing "Provisions for the protection of minors for the prevention and combating of the phenomenon of cyberbullying") and more generally, of any form of violence, activating various intervention strategies useful for curbing risky behavior determined, in many cases, by conditions of social hardship not attributable only to the school context.

In implementation of the law, the Ministry has adopted the "Guidelines for the prevention and combating of cyberbullying". The document aims to give continuity to the Guidelines already issued in April 2015, making the necessary additions and changes in line with recent regulatory interventions. With the issuing of the aforementioned guidelines and the "National Plan for the prevention of bullying and cyberbullying at school" presented in October 2016, the Ministry wanted to give a strong signal of resumption of activities for the prevention of the phenomenon of bullying and cyberbullying, making specific financial resources available to schools to implement national initiatives, with the aim of involving as many educational institutions as possible and creating a national network aimed at combating youth hardship.

[The Guidelines were further updated on 18 February 2021](#) for the following three years, incorporating the necessary additions and changes provided for by the regulatory interventions, with particular reference to the innovations introduced by the aforementioned law of 29 May 2017, n.17. The legislative provisions attribute very specific tasks and responsibilities to a plurality of subjects, reiterating the central role of the School which is called upon to carry out preventive actions which include: the training of school staff, the appointment and training of at least one contact person for the combating the phenomena of bullying and cyberbullying for any school autonomy, the promotion

of an active role for students, as well as former students who have already operated within the school in peer education activities, the provision of support and re-education of the minors involved.

Elisa Platform – Teacher training and monitoring of bullying and cyberbullying phenomena

Following the entry into force of Law no. 71 of 29 May 2017 and the issuing of the aforementioned guidelines for the prevention and combating of cyberbullying, the Ministry of Education and Merit has undertaken to implement a plan national training center for teachers responsible for combating bullying and cyberbullying. The MIM, in collaboration with the Department of Educational Sciences and Psychology of the University of Florence, has prepared, to starting from October 2018, the ELISA platform www.piattaforma Elisa.it (E-learning training for teachers on anti-bullying strategies), to equip schools with tools to intervene effectively on the issues of cyberbullying and bullying with two specific actions: an area dedicated to schools for online monitoring of bullying and cyberbullying and a section dedicated to teachers for training through e-learning modules aimed at teachers and school managers.

In addition to Action 1 - E-Learning training aimed at teachers and school managers, Action 2 - Monitoring of bullying and cyberbullying phenomena in Italian schools is implemented. The Ministry, through the scientific support of the University of Florence, has in fact prepared periodic national surveys to analyze the prevalence of bullying and cyberbullying phenomena in Italian schools. [Online](#) monitoring was launched for the first time in May [2021 and has also been proposed again for the 2021/20 22](#) and [2022/20 23](#) school years .

The monitoring, in addition to providing the Ministry of Education and Merit with a snapshot of the phenomena at a national level, for the first time under an internally coordinated action, offers the individual participating schools a personalized summary report that allows them to delve deeper into the situation with respect to the phenomena of bullying and cyberbullying.

Fund intended for the prevention and fight against the phenomenon of cyberbullying.

Through law 30 December 2021, n. 234 (article 1, paragraph 671) State budget forecast for the financial year 2022 and multi-year budget for the three-year period 2022-2024 , a specific fund has been established at the Ministry of Education and Merit for the prevention and combating the phenomenon of cyberbullying .

The resources allocated were used through an allocation to the Regional School Offices, using as criteria the number of pupils, the degree of school dropout and the number of total cases of bullying/cyberbullying deduced from the results of the monitoring carried out through the "Elisa Platform" in collaboration with the University of Florence.

The Regional School Offices provided the contributions, aimed at implementing the projects, through the issuing of specific notices to identify the beneficiary educational institutions.

The intent is to support local actions aimed at combating the phenomenon of cyberbullying and raising awareness of the conscious use of the internet, educating students to be aware, across the various curricular disciplines, of the rights and duties connected to cyberbullying. use of technologies With prot. Decree n. 1176 of 05/18/2022, the Administration has assigned to the Regional School Offices, to combat the phenomena of cyberbullying in schools, the sum of €2,000,000.00 following the provisions of art.1 paragraphs 671 and 672 of Law no. 234 of 30 December 2021.

With the law of 29 December 2022 n.197 refinancing of the aforementioned fund equal to 2 million euros for each of the years 2023 was envisaged State budget forecast for the financial year 2023 and multi-annual budget for the three-year period 2023-2025, the, 2024 and 2025.

We therefore proceeded to prepare a new departmental decree relating to the year 2023, issued with protocol. n. 513 of 26 April 2023 with which the overall financial resource, equal to € 2,000,000.00, was distributed to the Regional School Offices based on the following parameters:

- number of students, for 40% of the total amount;
- degree of dispersion for 20% of the total amount;
- of cyberbullying cases (at least one case in the last 2-3 months) reported to the Elisa platform for 40% of the total amount.

For the current year 2024, the [departmental decree](#) for the distribution of funds to the Regional School Offices was issued on 12.02.2024 prot.n.256. The criteria adopted for the distribution of resources are the same as the previous decrees.

Considering the structural nature of the financial intervention, it was deemed appropriate to prepare tools for collecting data and information at the conclusion of the activities, to allow a systematic reading and analysis of the main results of the actions undertaken.

MAY 17 - International Day Against Homophobia

With the resolution of the European Parliament of 26 April 2007, the European Union declared 17 May the International Day against homophobia and against any form of prejudicial attitude based on sexual orientation. The principles which inspire the day are those constitutive of both the European Union and the Italian Constitution: respect for human rights and fundamental freedoms , equality between all citizens and non-discrimination.

The school is constantly committed to achieving real inclusion within itself capable of enhancing individual personalities and has the task of educating the new generations to combat all forms of violence and discrimination.

In view of this day, schools of all levels, within the scope of their didactic and organizational autonomy, are invited to carry out an in-depth study on issues related to the fight against discrimination and respect for human rights and fundamental freedoms. For the school year 2022/2023 the Minister issued [note n. 74061 on 16 May 2023](#).

The **Department of Digital Transformation** of the Presidency of the Council of Ministers carried out different activities within the National Coalition for digital skills, which is part of the strategic and multi-stakeholder program Repubblica Digitale, including initiatives that promote concrete actions to challenge digital illiteracy and boost digital education. Among the initiatives included in the Coalition, many are those addressing women as main target, as the ones reported below. Moreover, in 2022 the National Award for Digital Skills was established. It takes place every two years and includes a specific section dedicated to the projects which aim at boosting women digital skills and closing the gender digital gap.

Coding Girls

In 2014, as part of the Italian Presidency of the EU Council and the EU Code Week, the Fondazione Mondo Digitale and the United States Embassy in Italy, in collaboration with the American Girls Who Code Association, launched the first edition of CodingGirls Rome-USA, which included eight days of events entirely dedicated to young women from primary to second-degree secondary school. The initiative was supported by the Italian Ministry of Education, University and Research, Roma Capitale, the Department of Computer Science at Sapienza University and Microsoft. The project has expanded over the various editions, becoming a year-long programme and giving rise to an association.

The objective of the Coding Girls Programme-Project is to accelerate the achievement of equal opportunities in the scientific and technological fields by acting on a range of fronts: (1) Fighting prejudice and stereotypes; (2) Peer training; (3) Positive models; (4) Transformative educational experiences.

Girls code it better

The initiative Girls Code It Better, carried on by Officina Futuro W-Group Foundation, is completely free and open to everyone. Its aims at boosting secondary school female students' interest towards digital and innovation related topics, encouraging them to choose educational paths which have always been mistakenly considered more suited to boys.

Girls Code It Better challenges and tackles gender disparities and stereotypes, through a course delivered during extracurricular afternoon classes, that takes between 35 and 45 hours in total. The programme involves 20 girls, trained by a teacher with ICT knowledge, and a coach with technical skills. Participants are free to pick a topic they would like to work on, and bring it to life by designing their own project.

Inspiring girls

It is an international project on social innovation for young generations, carried on in 30 countries. In Italy the initiative is managed by ValoreD, which brings to secondary schools the stories of female role models who work in different sectors of the job market, aiming at raising students' awareness of their talents. The goal is to overcome gender stereotypes which curb their ambitions, stressing the importance of gender equality and broadening their horizons. The project has already involved more than 550 schools and 60.000 students, allowing them to re-imagine their future.

Article 15: Training of professionals

With regards to the training of magistrates, it should be noted that **the Ministry of Justice**, on the occasion of the annual contribution to the drafting of the Programmatic Guidelines of the Scuola Superiore della Magistratura, proposed the expansion of training sessions on the topic of gender-based violence, enhancing the profile of sharing such moments with all those legal practitioners who, in various capacities, come into contact with the victim of violence.

There was a need for an experimental training model with particular reference to the provision of workshops with different experiences and knowledge being compared. It should be noted that the Strasbourg Workshops project, launched in 2022 by the SSM, is among the good practices mentioned in the Annual Report of the Committee of Ministers on the execution of judgments and decisions of the European Court of Human Rights.

The Scuola Superiore della Magistratura, the institution entrusted with the training of magistrates, is strongly committed to the topic of fundamental rights, which forms an integral part of the initial and ongoing training programs, representing the common thread of the School's course catalogue. In addition to lectures and in-depth studies included whenever the opportunity arises, specific courses are devoted to issues related to the protection of fundamental rights from a supranational perspective.

On the level of conventional law, the School is a member of the network of contact points of the European Human Rights Law Professionals Training Program (HELP) and has been using the Council of Europe's methodology and programs since 2012, continuing the work of the CSM. Specific initiatives have been taken and gradually enriched for the dissemination of the jurisprudence of the European Court of Human Rights.

Within the framework of the six-month Italian Presidency of the Committee of Ministers of the Council of Europe, after the course on judicial ethics broadcast by streaming to all countries in the Council of Europe with English interpretation and included in the official program, the School decided to

experiment with a new approach to the topic of training on fundamental rights.

In particular, the idea was to build permanent training opportunities where magistrates from every district of Italy (Appeal Courts and the Court of Cassation) could discuss simultaneously and in a targeted manner controversial issues on the application of the European Convention on Human Rights and the protection of fundamental rights, in order to reach all the judicial realities of the territory, something that has been experimented so far mainly with the courses dedicated to trainee magistrates, and, above all, magistrates specifically involved in the issues under discussion.

This organizational scheme constituted an innovation with respect to the usual training models, which, as a rule, provide for participation in the School's courses open to all magistrates interested in the topics covered by the scheduled courses, at their specific request and regardless of their subject matter, with the clarification that refresher training constitutes a parameter for assessing the professionalism of Italian magistrates.

Through the 'Strasbourg Workshops' project, carried out in dialogue with the Permanent Representation of Italy to the Council of Europe, it was intended to add a further format for magistrates to work together, proposing in-depth thematic seminars in relation to controversial issues on the application of the ECHR.

The intention is to create an osmosis between the national and international dimensions, bringing out from the discussion useful elements, good practices, guidelines and other operational tools to overcome critical issues on the topics covered by the seminar and improve the justice response to the protection of fundamental rights. The broadest representation of the judicial offices in the territory is intended to ensure that the outcomes of the seminar are then reported by the participants within each district.

At the end of the workshop, a summary sheet is drawn up with the most significant elements that emerged from the debate and, above all, possible solutions.

Again, and in conclusion on this point, in order to highlight the attention paid by the Scuola Superiore della Magistratura to the issue of domestic and gender-based violence in the training of magistrates, the following training courses, organized for the year 2024 and denoting a clear focus on the awareness and professional updating of magistrates on the issues mentioned, are also worth mentioning, by way of example but not exhaustive:

- Course P24037 - Femicide, sexual offences, stalking and family abuse;
- Course P24042 - Child protection between civil and criminal justice;
- Course P24044 - The reform of the civil process for persons, minors and families: focus on mediation and assisted negotiation;
- Course P24064 - Preventing and combating violence against women and domestic violence.

Several courses are in continuity with similar educational activities held in previous years, reflecting the persistent goal of dissemination and awareness-raising on the subject for practitioners in the judiciary, pursued by the institutional training body (SSM): in particular, course P23075 dedicated to Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (organized to coincide with the International Day for the Elimination of Violence against Women, to emphasize full adherence to the contents and objectives of the international instruments of the United Nations Convention on the Elimination of Discrimination against Women adopted by the General Assembly in December 1979 and of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence, the so-called Istanbul Convention, opened for signature in May 2011) and that T23004 focused on The new procedural law of persons, minors and the family (for the topics of which please refer to the above excursus on the changes introduced by the so-called Cartabia reform for the civil process).

Regarding the training of the police, and in particular of the judicial police, this measure is considered fundamental, since the operators in question are often the first to come into contact with the victim of violence and, as such, are called upon to establish the climate of trust and acceptance necessary in the delicate phase of listening to the victim before verifying the facts reported.

On this point, it should be emphasized that Article 5 of Law No. 69/2019 provides for the obligatory nature of specific training courses in order to avoid the lack of homogeneity in the preparation of the operators involved on the territory. In particular, the activation of dedicated training courses is aimed at State Police, Carabinieri and Prison Police personnel: exercises public security and judicial police functions in relation to the prevention and prosecution of crimes of domestic and gender-based violence; intervenes in the prison treatment of persons convicted of crimes of domestic and gender-based violence. The planned activation is to be carried out by the training institutes of the various corps, within 12 months of the law coming into force, and on the basis of homogeneous contents to be identified by Presidential Decree, in agreement with the Ministers for Public Administration, the Interior, Justice and Defense.

In this regard, the Department of Prison Administration of the Ministry of Justice, in addition to the training courses already independently activated on the subject, has initiated the necessary dialogue with the Police Force Training School of the Ministry of the Interior in order to benefit from training modules dedicated to the subject in question.

It should be noted, as far as the Ministry of Justice is concerned, that three cycles of in-depth seminars were organized in 2021, dealing with topics of legal and investigative psychology, according to a module realized in cooperation with the Central Directorate of the Health Psychology Service, the Inspectorate of State Police Schools and the Central Directorate for the Fight against Crime, in which 700 operators from the crime divisions and mobile police or police headquarters participated.

The topics covered included the psychological characteristics and factors of victims and perpetrators of crimes against the person, the cycle of violence in family abuse situations, communication and relationship strategies with victims of crimes against the person when taking testimony or making a complaint, and finally, contact with child victims.

In March 2023, the 'first qualification course for operators in the field of preventing and combating gender-based violence' was held at the School of Training Agents in Caserta. Sixty operators working in the crime control divisions or in the general offices of prevention and public rescue and in the criminal police services of the police headquarters participated in the course.

With regard to awareness-raising initiatives on the subject, it should be noted that the State Police's 'This is not love' campaign, launched in 2016, has been running annually since 2017: the campaign, which is available on the institutional website www.poliziadistato.it and can be accessed from the home screen of the site itself, or with links to relevant international conventions, prevention and control tools and State Police initiatives.

This initiative involves the presence of a team composed of a doctor/psychologist from the national police or anti-violence centers, experienced operators and a representative of the local anti-violence network in public squares or other places, and aims to promote the emergence of critical situations through a caring and proactive approach towards victims of violence.

It should be added that on the occasion of the last 'International Day for the Elimination of Violence against Women', 25 November 2022, the sixth edition of the booklet 'This is not love' was published, which contains information on the phenomenon of gender-based violence and related prevention and response measures. The brochure, which is distributed throughout the country and is also accompanied by local awareness-raising initiatives in cooperation with the police forces, can also be consulted on the above-mentioned website; in addition, the content of the information campaign on the subject has been periodically updated to coincide with International Women's Day (8 March).

The State Police website also features a box on 'Youpol', the app developed to facilitate, among other things, the reporting of incidents of domestic violence, which can be downloaded free of charge and is available for all iOS and Android devices.

On 12 May 2022, a memorandum of understanding was renewed between the FIPE-Confcommercio (trade association) Central Directorate for Combating Violence and Discrimination and the FIPE Women Entrepreneurs Group, through which the #Real Security campaign was launched with meetings, training and dissemination conferences in several Police Headquarters. On 3 November 2022, the aforementioned protocol was extended to EGP-FIPE (Esercente Giochi Pubblici).

Finally, in cooperation with the British Embassy in Rome, the Ministry of the Interior published the 'Guide for Victims of Sexual Violence 2022', thus ensuring continuity to the initiative launched during 2019; the guide was distributed on 23 December 2022 in a circular addressed to Prefectures and the Police Coordination and Planning Office.

It should be added that the National Strategic Plan on Male Violence against Women 2021-2023, in coherence and continuity with previous plans, recognizes training as a key value.

The planned actions also include:

- strengthening the knowledge and skills of the different figures contacting the victim for the recognition of revealing signs of violence against women and in the accompaniment towards exit paths (multidisciplinary classes with public workers/social workers, private and private, magistrates, law enforcement, criminal police, lawyers, psychologists, medical and health personnel, mediators/media);
- specific training actions for operators of the State Police, the Carabinieri Corps, organized in their respective training institutes, and the Penitentiary Police Corps, with particular reference to internal and external criminal execution operators, organized under the coordination of the competent Training Directorate;
- liaison with the Ministry of Education and measures in the field of education, which is also envisaged in the Gender Equality Strategy 2021-2026 in order to overcome the role vision and promote the internalization of social norms and the (overcoming) of gender stereotypes in the context of growth and education.

The **National Police**, through the Anti-Crime Central Directorate, is responsible for training personnel operating in the sector, organizing ad hoc cyclical training courses to keep investigators operating nationally up to date, including information on new legislation. Following the coming into force of Law no. 69/2019 (so-called "Red Code"), mandatory courses have been established to give specific training to criminal investigation officers. Since January 2020, in collaboration with the Schools Inspectorate, e-learning modules on gender-based violence have been created for refresher training for National Police personnel, available and usable on the SISFOR platform. In 2021 3 rounds of specialist seminars on the topics of juridical and investigative psychology were held for 700 members of staff of Police HQ (Questura) Specialist Offices - Anti-Crime Divisions and Mobile Units - looking among other things at the victimological and criminological approach to investigations and at the cycle of violence in situations of family ill-treatment. A Prime Ministerial Decree, pursuant to Article 5(2) of Law no. 69 of 19 July 2019, defines the macro-areas into which the contents of training courses for personnel exercising public security and criminal investigation functions for the prevention and prosecution of crimes pertaining to gender-based and domestic violence should be allotted, thanks in part to the contribution of the Anti-Crime Central Directorate. In March 2023 a level 2 training seminar will be held for the personnel of Police HQ Anti-Crime

Divisions and Mobile Units on "Gender-based violence in prevention and penal legislation and related procedures".

The **Carabinieri** (military police) force provides training courses and seminars on gender-based violence to Carabinieri officers of all ranks and positions, in particular:

- on all basic training courses, with ad hoc modules on the subject of gender-based violence and human rights;
- to Criminal Investigation Officers - Marshals and Brigadiers - that make up the "National Monitoring Network on the phenomenon of gender-based violence", working in territorial Commands at various levels, who have received specific training through a course on efforts to combat gender-based violence, lasting two weeks at the Higher Institute of Investigative Techniques (Istituto Superiore di Tecniche Investigative), which also provides other refresher courses. Since 2014 30 training courses have been given to approximately 635 Contact Persons;
- to the Commanders of Territorial Units at various levels (Commanders of Investigative Units, Companies, Operational Units and Stations) through meetings, congresses and conferences, in person and online. The Commanders are also responsible for providing regular training and instructions to personnel under their command.

The Carabinieri force, with the support of the Criminological Analysis Unit, has also provided training and information on the subject of gender-based violence, available to all personnel through the Leonardo Intranet site, in the form of special-theme Video Tutorials, Operational Handbook and reference instructions/circulars, as well as thematic FAQs on crimes related to gender-based violence, with self-assessment tests for escalation risk indicators ("Violenzometro" and "Bullizzometro"), which can be consulted by citizens via the Carabinieri.it website.

Women of all ranks and qualifications are deployed in all force branches, including operational bodies directly concerned with preventing and combating violence against women

The **National Research Council (CNR)**, the public research institution under the Research Ministry, carried out, with the cooperation of the National **Department of Equal Opportunity**, two editions of a data collection related to the Centres for men perpetrator of violence (with reference to 2017 and 2022) allowing the mapping of such centres and the analysis of their main characteristics.

The second national survey of perpetrator programs conducted by **CNR-IRPPS** in 2023 examined, among other things, the training activities carried out by perpetrator programs for their staff in 2022 (see **Annex 11**).

Table 1: Initial training (education or professional training) Professionals

Professionals	Number of professionals trained	Is this training mandatory?	Frequency	Training efforts supported by guidelines and protocols	Please describe the content and duration of the training
Perpetrators programs professionals (PPP)	251 PPP PPPs having received initial training	Mandatory in 57 out of 94 centers (61%)	Not available	Not available	Incoming training comprises an average

	/ Total PPPs = 251 out of 821 PPP (31%)	PPP having received mandatory initial training / PPPs attending initial training = 155 out of 251 (62%)			of 63 hours of theory and 58 hours of mentoring per centre
--	---	---	--	--	--

Table 2: In-service training

Professionals	Number of professionals trained	Is this training mandatory?	Frequency	Training efforts supported by guidelines and protocols	Please describe the content and duration of the training
Perpetrators programs professionals (PPP)	501 PPP PPPs having received in-service training / Total PPPs = 501 out of 821 PPP (61%)	This training is mandatory in 75 out of 94 centers (80%) PPP having received mandatory in-service training / PPP who attended in-service training = 464 out of 501 (93%)	Not available	Not available	On average, each centre provides 24 hours of in-service training

The **Ministry of Health** launched in January 2024 a new project on violence against women, funded by the National Centre for Disease Prevention and Control (CCM), carried out by the ISS, entitled "Violence against women: long-term health effects for precision prevention", with the overall objective of defining new strategies and models for the care of women who have suffered violence as well as of creating a territorial model that guarantees long-term care for women and minors, based on precision medicine. The project follows on from a previous ISS project called EpiWE (epigenetics of violence against women) and aims to increase knowledge of the epigenetic changes caused by the phenomenon of violence in order to prevent and establish early care pathways for violence-related diseases in the long term.

Article 16: Preventive intervention and treatment programmes

As already mentioned with reference to art. 7 Article 1 of Law no. 168/2023, entitled 'Strengthening

of measures on warning and information to victims', extended the scope of application of the prevention measure of the Questore's warning, both ex officio and at the request of the offended person.

The scope of applicability of the Questore's official warning has been expanded to include cases of commission of acts attributable to the crimes, consummated or attempted, of private violence (Article 610 of the Criminal Code), aggravated threat (Article 612, second paragraph, of the Criminal Code), persecutory acts (Article 612-bis of the Criminal Code), unlawful dissemination of sexually explicit images or videos (so-called "revenge porn," Article 612-ter of the Criminal Code), trespassing (Article 614 of the Criminal Code), and damage (Article 635 of the Criminal Code).

Penalties have been made more severe (increased by up to one third) for cases in which the act is committed, in the context of domestic violence, by a person who has already been cautioned, even if the offended person is different from the one for whose protection the caution was adopted, in relation to the aforementioned offences as well as to those of battery (Article 581 of the criminal code) and personal injury (Article 582 of the criminal code).

The definition of domestic violence has been extended to include 'witnessing violence', i.e. violence committed in the presence of minors, which can produce traumatic effects equal to those caused by direct violence.

In practice, the Questore warns the person involved against further engaging in harassment, threats, violence or interfering in other people's lives. The recipient of the warning is also **urged** to access counselling at specialized centres in order to become aware of his/her socially despicable and criminally punishable behaviour.

Provision has been made for the possibility of revoking the cautioning measure at the request of the cautioned person, not before three years have elapsed, after assessing his or her participation in **remedial courses and their outcomes**.

The minimum requirements for Centres for Men Perpetrators of Violence (CUAV) were defined by State-Regions Agreement of September 2022, taking as a parameter the Agreement on Minimum Requirements for Anti-Violence Centres and Shelter Homes. Moreover, in accordance with Article 18 of **Law No. 168/2023, the Minister of Justice and the Delegated Political Authority for Equal Opportunity will issue a joint decree**, defining the criteria and procedures for the recognition and accreditation of agencies and associations qualified to organize recovery paths for perpetrators of violence against women and domestic violence and adopt guidelines for the conduct of the activities of such agencies and associations.

In terms of funding, Decree-Law No. 104 of August 14, 2020, provided for resources of 1 million euros from 2020 onward, entirely by the department's budget. These resources were further increased by subsequent budget laws for a total of 9 million euros, which were allocated among the Regions. For the year 2023, the decree of November 23, 2023 allocated the sum of 1 million euros among the Regions, implementing Decree-Law 104/2020. Law No. 213 of December 30, 2023 (Budget Law 2024) increased resources by 4 million euros for each of the years 2024, 2025 and 2026. Therefore, the total resources for the Centres for men perpetrators of violence for the year 2024 were up to 5 million euros

The afore mentioned second national survey of programs for perpetrators, carried out by the **CNR** in 2023 (in **Annex 11**), shows that, five years after the first survey, the number of centers has increased from 54 to 94.

This development has been accompanied by an increase in the capacity to intercept and receive perpetrators: 1.214 men attended a center in 2017, while this number more than tripled to 4.174 in 2022. On average, this represents an increase from 26.4 to 45.9 men per center.

The data testify to a gradual improvement in the capacity of the perpetrators programs to intercept ale perpetrators or potential perpetrators of violence over all the years between the first and second national surveys. In this respect, Table 3 distinguishes between the total number of men attending the centers and those who entered them during the year.

Total number of men in programs and new entrants during the year.
Years 2017 - 2022.

<i>Year</i>	<i>Total men attending the Program during the year</i>	<i>Men who entered the centre during the year (new entries)</i>
<i>2017</i>	<i>1.214</i>	<i>573</i>
<i>2018</i>	<i>1.217</i>	<i>709</i>
<i>2019</i>	<i>1.848</i>	<i>907</i>
<i>2020</i>	<i>2.157</i>	<i>1.126</i>
<i>2021</i>	<i>2.874</i>	<i>1.748</i>
<i>2022</i>	<i>4.174</i>	<i>2.802</i>

The website viva.cnr.it publishes all the results of the second national survey on centers for perpetrators of violence.

On 14 September 2022, the Agreement between the Government, the Regions and the Autonomous Provinces on the minimum requirements for programs for perpetrators or potential perpetrators was signed. The agreement represents an important new step, as it defines the quality requirements that perpetrator programs must meet in order to receive public funding.

The **CNR** research group participated in this process with a double role:

- On the one hand, it informed the drafting process of the text, based on the desk studies carried out on the relevant international and national standards, as well as on the results of the quantitative-qualitative research on perpetrators programs carried out by the CNR since 2017;
- on the other hand, it played the role of observer, with the task of recording and analyzing the arguments underlying the choices made by the various actors involved in the iterative and incremental process by which the text was finalized.

The CNR has drawn up a report on the entire process of drafting the agreement between the State and the Regions, which is available on the website viva.cnr.it.

Among the requirements laid down in the Agreement between States and Regions, Article 6 refers to a number of procedures to be followed in order to guarantee the safety of victims. Some of these refer in particular to the contact phase with the partner, a procedure that is at the center of many reservations expressed by the national networks of specialized support services for victims of GBV. In the second national survey conducted on Perpetrators Programs by CNR-IRPPS in 2023, it was highlighted that 66% of the programs for perpetrators make use of this procedure.

Contacting the partner is mainly used when starting treatment and in situations where there is a particular risk to the woman's safety. Over half of centers that contact partners do so at the end of treatment, when treatment is interrupted or during treatment. Finally, just under half expect to contact partners during follow-up.

In 2022, partner contact is more often used to include the woman's voice in the risk assessment and to encourage more objective feedback about the man's behavior, whereas in the first national survey partner contact was mainly used to inform the woman about the features of the perpetrator program and to warn her about the risks of manipulation by the man.

men's safety can also be promoted on the basis of cooperation between perpetrator programs and specialist support services for victims. The second national survey showed that this cooperation is not rare, although it is not always constant: compared with 16% of perpetrator programs that do not cooperate, 36% usually cooperate and 47% occasionally or on the basis of specific needs. However, it should be noted that cooperation with specialized victim support services is mostly aimed at jointly developing primary prevention activities, i.e. raising awareness among the population or specific targets, while cooperation aimed at addressing the burden on men or other activities related to secondary and tertiary prevention is much less frequent.

At the national level, the CNR conducted the Second National Survey on Perpetrator Programs in 2023, 5 years after the First National Survey, highlighting the remarkable development of centers for perpetrators of violence and the increase in perpetrators served by the programs. Among the data collected in this survey, some allow us to verify the diffusion of some of the requirements required by the agreement between the State, the Regions and the Autonomous Provinces on centers for perpetrators of violence, and others allow us to reflect on some dimensions of fundamental importance for the evaluation of the effectiveness of the programs, such as the drop-out rate. However, it should be noted that the survey is designed to monitor and not to evaluate.

The same cognitive - and not evaluative - intention inspires the existing regional monitoring systems of centers for perpetrators of violence. The studies currently being carried out by the CNR reveal a picture that is still heterogeneous but dynamic. The development of the regional monitoring systems is influenced by the requirements contained in the 2022 Agreement between the State, the Region and the Autonomous Provinces on the programs for perpetrators, but also by the funds allocated for this purpose by the Prime Ministerial Decree of 26 September 2022. On the basis of current research activities, three situations can be distinguished:

- pioneer regions, such as Emilia Romagna, Tuscany, Piedmont and Veneto, which had already prepared specific tools for collecting data on perpetrators of violence before the Prime Ministerial Decree of 26 September 2022;
- the regions in the process of adaptation, such as Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Lombardy, Marche, Puglia, Sardinia and Valle D'Aosta, which, with their own programming tools, have approved expenditure commitments for the destination of the funds provided by the Prime Ministerial Decree /2022 for the creation of systems for monitoring the flow of information on violent perpetrators;
- the regions such as Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Molise, P. A. Bolzano, P.A. Trento and Sicily, which have not yet adapted to the ministerial regulations.

The evaluation of program results is much less common than the monitoring of experiences. The

CNR paid particular attention to this issue in the Second National Survey of Perpetrator Programs. In particular, the quantitative data showed that 60% of the Perpetrators Programs carry out an evaluation activity. However, this is rarely an evaluation carried out by experts (15%), while self-evaluations are much more common (45%).

Based on the data collected in the second national survey, the CNR has identified the programs that have taken part in evaluation projects in 2022 and has therefore carried out a qualitative study. The study is based on in-depth interviews with evaluators and center practitioners. It focuses on the process of co-construction of evaluation projects, the definition of success, the techniques used to detect it, the difficulties encountered in carrying out evaluation studies and the lessons learned.

The treatment of male perpetrators of violence by the Article 16 of the Istanbul Convention, is explicitly provided for with Law No. 69 of July 19, 2019 (so-called "Red Code"), which extended the scope of psychological treatment having the purpose of recovery and support, including for the purpose of granting prison benefits, to those convicted of the crimes of mistreatment against family members and cohabitants. However, Law No. 69/2019 did not provide regulations for the recognition and accreditation of institutions and associations that can provide such recovery paths. To this end, the minimum requirements of Centres for Men Perpetrators of Violence (CUAV) were defined by State-Regions Agreement of September 2022, taking as a parameter the Agreement on Minimum Requirements for Anti-Violence Centres and Shelter Homes. As stated above, article 18 of Law No. 168/2023, prescribes that the Minister of Justice and the Delegated Political Authority for Equal Opportunity shall establish, by their own decree, the criteria and procedures for the recognition and accreditation of agencies and associations qualified to organize recovery paths for perpetrators of violence against women and domestic violence and adopt guidelines for the conduct of the activities of such agencies and associations.

As far as the **Ministry of Health** is concerned, with the Prime Minister's Decree of 24 July 2017, "guidelines are established at national level for health and hospital authorities on the subject of rescue and social health care for women who are victims of violence, called PATH FOR WOMEN SUBJECTED TO VIOLENCE.

The aim of the National Guidelines is to provide an adequate and integrated intervention in the treatment of the physical and psychological consequences of male violence on women's health. The pathway for women who have suffered violence must guarantee a timely and adequate reception of women, from triage to accompaniment/counselling, if they agree, to the specialised public and private services present in the reference area, in order to work out with them a personalised project of support and listening to help them escape from the experience of violence they have suffered".

As part of the monitoring and evaluation of the results, the Ministry of Health carried out a survey throughout the national territory in order to verify the implementation of the processes related to the creation of a specific pathway for women victims of violence within the health facilities that deal with this issue.

Article 18: General obligations

As already mentioned, in order to provide an effective and structured contribution to the national bodies, based on the conviction that the degree of effectiveness of the regulations on combating gender-based violence is strictly dependent on their implementation, it was deemed necessary to set up a **permanent Observatory** within the **Ministry of Justice**, the Permanent Monitoring Centre on the Effectiveness of Regulations on Gender and Domestic Violence'.

The central objective of the monitoring centre, as stated in its founding decree (**in Annex 4**), is to set up a permanent working group for the purpose of constant dialogue with judicial offices and monitoring the phenomenon of gender-based violence, through the collection of good organisational measures.

In the preamble to the founding decree, reference is made, alongside the sources of European and international law, to national regulations, from the Istanbul Convention to the 'Cartabia Reforms' that have also affected civil justice, strengthening its effectiveness in a crucial sector, elected by our Constitutional Charter, in Article 24, as the primary place for the protection of personal rights. In addition, the statistical survey facilitates the collection of useful information to intervene with technical solutions or formulate possible regulatory proposals.

Inter-institutional dialogue with the Superior Council of the Magistracy is considered of paramount importance, both to assess lines of action within their respective competences and to collect shared monitoring data.

Real evidence of this intention has already been realised through the liaison between the working groups active on the subject at the SCM and the Ministry, which have formalised the willingness of continuous exchanges for comparison with the judicial offices.

Of particular interest is the establishment of sub-working groups with specific implementation tasks, which are explained below.

Good judicial practices

A. Identification and detection of organisational practices - in civil and criminal law - tested in judicial offices that have produced positive results in terms of effectiveness of judicial activity in the area of protection of victims of gender and domestic violence, also with reference to:

- organisational practices relating to prosecutor's offices, aimed at favouring specialisation, timeliness, uniformity of intervention, quality of work in relation to the burdensome nature in terms of number and quality of investigations related to gender crimes, customisation of the file;
- organisational practices relating to the GIP/GUP offices, which enhance specialisation and training, also within the same office, especially with reference to criteria for assessing the risk of escalation of violence and which allow an equalisation of the load of roles in order to ensure timeliness and quality of intervention;
- organisational practices relating to trial offices, aimed at favouring specialisation and equalising case-loads in relation to the subject matter, in order to ensure the quality and adequacy of the judicial response;
- organisational practices relating to probation offices aimed at favouring specialisation, completeness of investigation in the assessment of sentenced persons' applications and victim protection;
- organisational measures adopted at the General Prosecution Offices at the Courts of Appeal as well as at the territorial courts aimed at an efficient, timely and specialised management of proceedings;
- monitoring of the main issues that have arisen in the implementation of the legislation set out in Law No. 69 of 2019, the number and outcome of proceedings and any precautionary measures applied, with a view to the dissemination of good practices among the offices of the same district and common training;
- organisational practices in the civil sections of the Courts and the Courts of Appeal aimed at fostering specialisation and the timely handling of proceedings as well as coordination with the criminal justice authorities.

B. Formulation of proposals aimed at a better and more immediate circulation and knowledge of the virtuous practices experimented in the judicial offices, so as to make them a common heritage

in the individual districts and on the national territory, fostering the adoption of uniform organisational models geared to the size and resources of the offices;

- C. Meetings in the regions with representatives of the categories concerned, aimed at:
- to foster the emergence of gender-based violence and abuse against vulnerable offenders (e.g. minors, disabled, elderly);
 - promote proper case management (e.g. by providing for memoranda of understanding with ASLs, school departments, counselling centres, family doctors, social services, police forces in the area);
 - supporting victims by providing them with adequate information on their rights and by adequately managing the post-report phase to avoid secondary victimisation, underestimation, and subjecting the victim to risks resulting from the emergence of the case both in the family and in society;
 - specialised training of all professional categories involved in the management of the phenomenon;
 - the promotion in the school sector of pathways aimed at fostering: the creation of healthy relationships under the banner of respect for gender diversity; the management of power relations.

The Italian legislative framework has been reinforcing after Italy's ratification of the Council of Europe Istanbul Convention. The local anti-violence networks are fully operational and supported by the State. Notwithstanding this, the yearly number of women victims of violence is still high. As already mentioned in reference to art. 8 a territorial network of Anti-Violence Centres and Shelter Houses takes care of women victims of violence, providing specialized services based on a gender approach and the principles of the Istanbul Convention. A special Working Table, composed of representatives from the Department of Equal Opportunity and the regions, was established to define funding requirements.

The 10 largest NGOs are present in the Observatory on the Phenomenon of Violence directly participating in the work of this body. As mentioned above the Department of Equal Opportunity provides the funding allocated to Anti-Violence Centres and Shelter Houses through the regions: the services are managed by the associations operating locally.

The Italian Government is firmly convinced that an adequate knowledge of the violence against women is crucial and that this knowledge can be enhanced first and foremost through the collection and statistical elaboration of data. Therefore, in 2022 as already mentioned, Italy has adopted a specific law (Law No. 53/2022) aimed at ensuring a structured and steady information flow on violence against women, coordinated by the **Department for Equal Opportunities**, allowing decision-makers to devise adequate policies for the prevention and fight against violence and guarantee the concrete monitoring on their efficacy. In particular, the law establishes an integrated information system for the collection of data on crimes linked to violence against women, especially data allowing to discover the relationship between victims and perpetrators, as well as their age and sex, and the circumstances in which the crime was committed. Moreover, the law introduces the obligation for the public healthcare structures to provide data and information on violence against women.

As described in details, an important government bill was adopted by the Parliament on 22 November 2023. Law No. 168/2023 that establishes new measures to combat violence against women and domestic violence. The new law is aimed, inter alia, at strengthening the protection of victims while increasing the focus on preventive actions and provides for the specialized training of judges and a form of compensation for victims. The Italian Government significantly increased the

number of resources dedicated to combating violence against women while also introducing specific measures against economic violence. The so-called “freedom income” was therefore re-financed and finally adopted as a structural measure for the economic support to victims. Various forms of microcredit are also being promoted to help victims start their own business by valuing on their talents.

The Freedom income: this measure was established by the art. 105-bis of the Decree n. 34/2020, converted into the Law n. 77/2020. The definition of the criteria for the distribution of the resources from the Freedom Income, amounting to 3 million euros, with a monthly contribution, disbursed by INPS (the National Welfare Institute), in the maximum amount of 400 euros per capita for a maximum period of twelve months in favour of women victims of violence who have embarked on a path out of violence. The resources allocated to the “Freedom Income Fund for Women Victims of Violence” for the two-year period 2021-2022, amounted to a total of 9 million euros, allocated according to the criteria established by the Prime Minister's Decree of June 2022, confirming the measure as already determined by the Prime Minister's Decree of December 2020.

In addition, in the Budget Law 2023, the measure of Freedom Income has been refinanced with the amount of 1,850,000 euros for the year 2023. Budget Law 2024 provides for the Fund to be increased by 10 million euros for each of the years 2024, 2025 and 2026 and by 6 million euros annually from the year 2027.

The Freedom Microcredit project: In 2020, a Memorandum of Understanding was signed between the Presidency of the Council of Ministers - Minister for Equal Opportunities and Family, the Italian Banking Association (ABI), the Italian Federation of Cooperative Credit Banks and Rural Banks (Federcasse) the Ente nazionale per il microcredito (ENM) and Caritas, to launch the “Microcredito di libertà” project, a measure to support women victims of violence who intend to embark on a path of emancipation, including economic emancipation, by accessing business microcredit or social microcredit. For the intervention, the aforementioned Protocol provided for the creation of an ad hoc Fund of the consistency of 3 million euros from the budget of the Presidency of the Council of Ministers - Department for Equal Opportunities. The project is still ongoing.

Measures for the empowerment of women victims of violence entrusted to the regions

The Fund for policies related to rights and equal opportunities” provided, in line with the objectives of the PNRR, the National Strategy for Gender Equality 2021-2026, as well as the National Strategic Plan on Male Violence Against Women 2021-2023, the allocation of resources from the “Fund for policies related to rights and equal opportunities” - in the amount of 9.000,000.00 - to initiatives aimed at supporting women's empowerment, reintegration into employment, economic and social recovery of women in particular in their path out of violence and women at risk of expectation.

It is important to mention another instrument to support women victims of violence: with Law No. 213/2023 (Budget Law 2024), a social security exemption was introduced for the hiring of women victims of violence. Resources were allocated for the period 2024- 2028 (EUR 1.5 million for 2024, 4 million for 2025, 3.8 million for 2026, 2.5 million for 2027 and 0.7 million for 2028,) for private employers who, in the three-year period 2024-2026, will hire unemployed women victims of violence and beneficiaries of the Freedom Income measure (including women who benefited from the measure in the year 2023). A 100% exemption from the payment of social security contributions is envisaged. In case of the transformation of the employment contract into an open-ended contract, an extension of the exemption is established until the eighteenth month from the date of the fixed-term employment.

We can conclude this review on the Protection axis by mentioning the so called 'Decreto Lavoro 2023' (Decree-Law No. 48 of 4 May 2023, converted with amendments into Law No. 85 of 3 July 2023), which instituted, among other things, the 'Assegno di inclusione' (Inclusion Allowance), the recipients of which, under certain conditions, also include 'persons who are victims of gender-based violence in social or socio-sanitary services.

The regions are the competent bodies to develop and finance programmes on housing and economic support including the empowerment of women. As already mentioned, the Ministerial Decree of 16 November 2023 allocates the resources of the 'Fund for policies relating to rights and equal opportunities' provided, in line with the objectives of the PNRR, the National Strategy for Gender Equality 2021-2026, and the National Strategic Plan on Male Violence against Women 2021-2023 - in the amount of 9.000,000.00 - to initiatives aimed at supporting women's empowerment, work reintegration, economic and social recovery of women in particular in their path out of violence and of women at risk of leave (with reference to the compensated leave for women victims of gender-based violence), as well as for housing support interventions.

The minimum requirements for Anti-Violence Centers and Shelter Homes were defined by State-Regions Agreement of 2022 mentioned above.

Anti-violence centres together with the social services of their municipality are the reference points providing the relevant protection and support services to victims.

A first national mapping of territorial anti-violence networks was carried out by **CNR IRPPS** as part of the studies carried out under the cooperation agreement between the DPO and the CNR from 2017. Through this activity, it was possible to have a snapshot of the networks active on the national territory on 31 December 2017 and to describe: the territorial diffusion of the networks, the typology of the subjects involved and of the entities in charge, the typology of the specialized and general services that were part of them. The analyses highlighted the heterogeneity of the networks as regards composition and objectives. The critical nodes identified are made up of services in the field of justice (present in 65% of the networks mapped) and trade union organizations, professional associations and civil society (present in 62% of the networks mapped).

With regard to perpetrator programs, the second national survey carried out by the CNR (see **Annex 11**) highlighted their increasing tendency to work in an integrated way in the territory. In particular, both as part of a territorial network against violence and through other forms of cooperation, the majority of programs (58%) have activated relations with other territorial bodies. A significant proportion of programs have only activated bilateral cooperation with other territorial actors (30%), even though they are not part of a territorial anti-violence network, while the opposite is less common, i.e. programs that only cooperate within territorial anti-violence networks (10%). Only very few programs do not co-operate with other actors in the territory (2%). In terms of relationships within and outside the territorial anti-violence networks, perpetrator programs collaborate more frequently with specialist support services for victims (84%), police stations (77%), local health authorities (70%), municipalities (69%) and external law enforcement agencies (68%). As in the case of support services for victims, programs for perpetrators have developed a detailed knowledge of gender-based violence, which informs the awareness-raising and training activities carried out in this field. The role they can play in this respect is confirmed by the data collected:

- firstly, in 2022, 70% of Perpetrators' Programs participated in tables aimed at contributing to the planning of policies against male violence against women: 42% participated in technical tables at local level, 53% at regional level and 11% at national level;
- moreover, the majority of perpetrators programs (71%) organized training activities on male

violence against women during the year, mainly for social workers, health workers and lawyers.

Article 20: General support services

Economic independence plays a fundamental role both in the prevention of gender-based violence and as a tool to escape the circle of violence, which too often continues to feed on relationships of economic dependence on the violent partner. Therefore, within the framework of the initiatives foreseen under the Memorandum of Understanding for preventing and combating gender-based violence against women, signed by the **Minister for Family, Birth and Equal Opportunities** with the Italian Banking Association (Abi) and the Foundation for Financial and Savings Education (FEduF), a guidebook was issued and presented on 7th of March 2024 in Milan. The guidebook explores the main aspects of economic violence in order to help women who suffer from it and also to support citizens in understanding and recognizing the phenomenon. As mentioned above, with reference to art.18, the same MoU established the "Microcredito di libertà" project, starting in 2020, in order to support women victims of violence who intend to embark on a path of emancipation, including economic emancipation, by accessing business microcredit or social microcredit. Moreover, in this field the Freedom Income, amounting to 3 million euros, provides a monthly contribution, disbursed by INPS (the National Welfare Institute), in the maximum amount of 400 euros per capita for a maximum period of twelve months in favour of women victims of violence who have embarked on a path out of violence.

With reference to the **Ministry of Health**, as already mentioned, the Prime Minister's Decree of 24 July 2017 adopted the "National Guidelines for Health Authorities and Hospital Authorities on the subject of relief and social health care for women victims of violence" ([Trova Norme & Concorsi - Normativa Sanitaria \(salute.gov.it\)](#)), with the name "Path for women suffering violence", in accordance with Article 1, paragraphs 790 and 791 of Law No. 208 of 28 December 2015, containing "Dispositions for the formation of the annual and multiannual State budget" (the so-called 2016 Stability Law)".

The survey carried out by the Ministry of Health showed that almost all hospital institutions have established a path dedicated to the care of women victims of violence.

One initiative that should certainly be recalled is the Survey on the state of implementation of the National Guidelines for Health Authorities and Hospital Authorities on the subject of assistance and social health care for women victims of violence, annexed to the Decree of the President of the Council of Ministers of 24 November 2017 (GU n.24 of 30-1-2018). These national guidelines provide guidance on the theme of appropriate and integrated intervention in the treatment of the physical and psychological consequences of male violence on women's health. The path for women who have suffered violence, outlined in these guidelines, is aimed to ensure "a timely and appropriate consideration of women, from triage to their accompaniment/guidance, if they agree, with public and private specialised services present in the reference area, in order to elaborate with them a personalised project of support and listening to escape the experience of violence suffered". The Prime Ministerial Decree of 24 November 2017 stipulates that these national guidelines "shall be implemented by the health authorities and the hospital authorities that have an emergency room within them, without prejudice to primary legislation and special and regional legislation in force". Specifically, the survey was carried out as part of the activities of the Working Group to Combat Violence against Women, established at the Cabinet Office in March 2023, with the collaboration, for some specific activities, of the Network of and Regional Focal Points on Gender Violence.

The survey involved the General Directorates of Health of the Regions and Autonomous Provinces. In the course of the survey, constant reference was made to the regional Focal Points in order to obtain the greatest possible response from all the health institutions involved throughout the national territory.

The results of the Survey collected the responses of 80% of the Emergency Rooms, level I and II The Emergency Urgency and Acceptance Department and paediatric ER in Italy, with an extraordinary and capillary collection of data from all the regions and autonomous provinces. The survey has therefore provided a highly representative snapshot of the current state of application of the Guidelines i.e. a specific knowledge of how each reality on the Italian territory, from the big cities to the peripheral hospitals, has been able to comply with the indications contained therein, but above all, has been able to concretely implement the accompanying path for women suffering violence.

Among the most significant results, about 4/5 of the (Italian) PSs (Emergency Rooms) apply the Guidelines, through an official act or local implementation protocols. Furthermore, the survey showed that in most of the ERs there is a multidisciplinary team with the support of cultural mediators. In almost all facilities, the woman is informed of the existence of anti-violence centres, of specific public and private services in the area, and of the possibility of lodging a complaint and the timeframe for doing so, including by contacting the Law Enforcement (FFOO) directly. However, only a little more than half have a system in place to accompany the woman and any children to an external shelter, with numerous difficulties that were explicitly mentioned during the meeting with the contact persons. Critical issues remain in relation to 24-hour social care and the modalities of protected discharge.

The "National Guidelines for Health Authorities and Hospital Authorities on the subject of relief and social health care for women victims of violence set out all the activities envisaged in the context of taking charge of women who are victims of violence within the health facility, in particular:

The nursing personnel responsible for triage, with appropriate professional training, shall promptly acknowledge any sign of violence, even when not declared. The woman in charge must be guaranteed the assistance and protection required by the specific case.

The operator/operator in charge of the woman shall:

- Use a correct communication with a simple language, understandable and accessible also to the women affected by sensory, cognitive or relational disabilities;
- Ensure an empathetic and non-judgmental approach and listening;
- Establish a relationship with women based on trust, so as to facilitate the possible transition to the next stage of taking charge, in full respect of freedom of choice and self-determination of the same;
- The operator/health worker/male or female has always the obligation to inform the woman about the possibility of contacting the local anti-violence centres, the public and private services of the local network and, whenever the woman consents, activates the territorial anti-violence network, alerting the actors involved in formalized protocols.

In the so-called "Path" might be involved also the possible minor daughters/sons of the woman, witnesses or victims of violence, taking into account the legislation concerning minors and the current procedures for taking over the social and health care of minors.

As regards the collection of evidence and forensic documentation, the DPCM of 24 July 2017, within the guidelines, makes specific reference to Annex C) Guidelines for the detection of biological traces for forensic genetic analysis in the care path of victims of sexual violence and/ or abuse, by the Scientific Association of Italian Forensic Geneticists (Ge.F.I.), which forms an integral part of the decree.

In Annex C) of the Guidelines for the detection of biological traces for the analysis of forensic genetics in the care of victims of sexual violence and/ or mistreatment, by the Italian Scientific Association of Forensic Geneticists (Ge.F.I.) as an integral part of the decree, all the measures and indications that operators must follow during the reporting phase are explained.

The objectives and scope of application to be followed by operators and the material to be found and the methods of detection are set out in the cited Annex.

According to Article 4 of Law No. 7 of 9 January 2006 on "Provisions for the prevention and prohibition of the practice of female genital mutilation", which concerns the training of health personnel, the Ministry of Health, by Ministerial Decree of 17 December 2007, issued guidelines for professionals working with immigrant communities from countries where female genital mutilation is practised, in order to carry out prevention, assistance and rehabilitation activities for women and girls who have already been subjected to this practice.

In fact, an important element of the law is the provision (article 4, paragraph 2) of financial resources dedicated to the training of health personnel, in order to increase knowledge of the right to health and of transcultural medicine, as well as the sensitivity of the approach to the sexuality of foreign women, their bodies, maternity and health in general. These funds are allocated annually by the Ministry of Health to the regions on the basis of a mixed criterion defined by the Conference of States and Regions (agreement of 29 November 2009), which provides for the allocation of 70% of the funds in relation to the resident population and 30% in relation to the number of immigrant women with a residence permit who are entitled to health insurance in the region and from countries with a tradition of excision.

The regions will thus have more resources at their disposal to deal adequately with the several problems posed by the issue of FGM in its various aspects, with the main objective of maintaining an adequate standard of intervention, overcoming the critical problems identified and increasing the capacity of Italian health professionals to interact with women who have undergone this practice and to promote their rehabilitation.

The Ministry of Health periodically reviews the use of the funds in question and the activities carried out by the Regions and the Autonomous Provinces to implement Law No. 7 of 2006.

In 2023, the Monitoring of Regions and Autonomous Provinces of the activities related to preventing and combating the phenomenon of female genital mutilation (Law No. 7 of 9 January 2006) was launched. It considered the activities carried out in the period from 1 January 2018 to 31 December 2022 by the Regions and Autonomous Provinces, both with the funds received annually from the Ministry of Health and with other funds. This analysis shows, as in previous ones, a mixed picture in the description of actions to prevent and combat FGM, with a particular focus on training activities for health personnel and communication with communities at risk.

Despite the absence of the three regions of Lombardy, Apulia and Sicily, which are very representative and have a large number of realities, which means that the data is not evenly distributed, the participation of 18 of the 21 realities shows a significant level of participation, highlighting an evolving and orientated framework of action, knowledge and ownership of the phenomenon. The collected forms show that some realities are very active, while in others there is room for improvement. It is hoped that the various local realities will develop in a coherent way, also encouraging cooperation and exchanges within the network of contacts at national level.

Finally, in this monitoring exercise, as in the previous one, in order to standardise the methods of coding the clinical information obtained during episodes of care in the presence of FGM, the regions were given instructions on the use of the ICD9-CM diagnosis and procedure codes, in particular on the hospital discharge forms (SDO) in the case of hospitalisation. The correct and uniform use of these codes throughout the country, especially in the regional centres of reference for FGM, is

considered essential for the correct detection of the phenomenon.

Below there are links to the Ministry of Health's website to refer to on the phenomenon of FGM.

https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1925&area=saluteBambino&menu=nascita

<https://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?lingua=italiano&id=4499&area=Salute%20donna&menu=societa>

Within the abovementioned Guidelines there are references to the specific categories mentioned in this point. In particular, the Guidelines refer to the need to adopt a multidisciplinary intervention that includes the help of intercultural mediation.

Furthermore, in relation to this point, we report the intensive work of the Ministry of Health, in drafting and supporting two important documents aimed at reducing the gap in access to services by the above-mentioned categories:

- **The NIP 2022-2024**

The National Integration Plan (NIP) for beneficiaries of international protection 2022-2024 is a key document drawn up by the Ministry of the Interior in close collaboration with all the administrations, organisations and associations involved in its implementation and maximum dissemination. The Directorate General of the Ministry of Health was involved from the early brainstorming stages to the official presentation. In particular, the Ministry of Health contributed to the drafting of 3 paragraphs on mental health, other vulnerabilities and specific needs, on victims of torture and to the right to health and access to health care.

- **The Vademecum of Vulnerabilities**

The Vademecum for the identification, referral and taking charge of vulnerable persons arriving on the territory and included in the protection and reception system is an operational guideline document drawn up by all the administrations involved by competence, under the leadership of the Ministry of the Interior, Central Directorate of Civil Services for Immigration and Asylum of the Department of Civil Liberties and Immigration (DLCI), with the important collaboration of UNHCR. The document required a long drafting process (over 2 years) by the Ad Hoc Working Group on the Vulnerability of Migrants. Since its publication and wide dissemination through prefectural channels in June 2023, it has continued as a working group for the application of the training course, remote dissemination (webinars) and pilot actions in some particularly exemplary areas of the national territory, for implementation and compliance on the ground and at local level. These activities had significant programme value at central level and good recognition at local level.

The **Department for Equal Opportunities** underlined the importance of coordinated work, such as in the case of the Pink Code established in 2010 in the Grosseto Local Health Unit 9 as a pilot project with the aim of ensuring more effective coordination between the various institutions and competences to provide an effective response as soon as the victim of violence arrives at the emergency room. The Pink Code is a privileged access to First Aid Station reserved to women, children and vulnerable people. When it is addressed to women who suffer gender-based violence, it is called the "Pathway for women who suffer violence", the so-called 'Percorso Donna', while for victims of violence caused by vulnerability or discrimination it is the so-called "Pathway for Victims of Hate Crimes". It works in synergy with agencies, institutions and with the local network of Anti-Violence Centres, in line with national and international directives.

In 2011, with the signing of the memorandum of understanding between the Region of Tuscany and the Florence Public Prosecutor's Office, it became a regional project. The "Codice Rosa" regional

project provides gender-sensitive paths of reception, care and protection for victims of violence and abuse.

Later, in 2016 it was established the Pink Code Regional Network for interventions in favour of adults and minors who are victims of violence and/or abuse. The Pink Code regional network is characterised as a time-dependent network, i.e. a system capable of activating timely and effective connections to provide immediate answers to the needs of people. The objectives of the network are:

- promote the early recognition of cases of violence by ensuring effective dedicated pathways;
- coordinate and network the different institutions and skills, to provide an effective response as soon as the victim arrives at the first aid station;
- give continuity to the actions following the moment of treatment provided in the first-aid facilities, on the basis of the assessment of the victims' protection and safeguard needs;
- ensure homogeneity of intervention throughout the regional territory.

The training activity must be multi-professional, interdisciplinary and continuous and designed on specific topics, consistent with the organisational and planning aspects, it is ensured with continuity at a regional and corporate level and is addressed to the staff of the operational groups and to the sentinels present at the facilities and is carried out in cooperation with Bodies, Institutions and Anti-Violence Centres of the territorial network.

In addition, it is essential to ensure a constant relationship with educators and students on the topic of violence and the multiple implications of gender relations.

In accordance to the quote by the **Minister for Disabilities** of July 2023 "It is therefore essential to also focus on the issue of training professionals and law enforcement officers who find themselves listening to people with modes of communication that are often more difficult to interpret, but who need to be understood and reassured." the Istat survey "The protection system for women victims of violence" of August 2023 indicates (on page 11) that during 2021 30.9% of CAVs carried out a training/refresher course on the reception of women with disabilities; while in the same Istat survey there are no courses by the Shelter Houses.

With regard to the accessibility of CAVs and Shelter Houses, the following should be noted.

The criteria for authorization to operate and accreditation follow the regional regulations, also considering that the Regions have exclusive legislative competence in social matters.

However, with Legislative Decree No. 222/2023 (in force since 13 January 2024) it was established that:

"Public administrations that provide services and concessionaires of public services (such as CAVs and Shelter Houses) are required to indicate in the service charter the levels of quality of the service provided in relation to the effective accessibility of services for people with disabilities, highlighting the provisions of the legislation in force in the specific sector of reference, clearly indicating and in an accessible manner for the various disabilities the rights, including those of a compensatory nature, that users can claim from the managers of the service and the infrastructure and the ways in which to claim them, including through the bodies or supervisory authorities in charge."

Among other things, "accessibility" in this legislative decree means "access to and usability, on an equal basis with others, of the physical environment, public services, including electronic and emergency services, information and communication, including information systems and information technologies in Braille and in easily readable and comprehensible formats, including through the adoption of disability-specific measures or assistance mechanisms or reasonable accommodations."

This is also in compliance with the provisions of the "Protection and Support" Axis of the National Strategic Plan on male violence against women 2021-2023, Priority 2.4 "Strengthening of the 24-

hour national anti-violence hotline 1522, through the implementation of collaboration between 1522, Cav, CR, territorial networks, law enforcement and the judicial system", where "targeted and specific communication campaigns for 1522, e.g. for: regular and irregular migrant women, women with disabilities, older women, young people, men, on economic violence, cyber violence;"

In this sense, the provisions of point 27.e of the Basic Evaluation Report conducted by GREVIO are being progressively responded to

The National Office against Discrimination (UNAR) has drafted the National LGBT+ Strategy 2022-2025, in coherence with the European Strategy for LGBTIQ Equality 2020-2025, envisaged a stable confrontation with LGBT associations, through the establishment of the Permanent Consultation Table for the Protection of LGBT Rights established by the Political Authority's decree of 13 May 2020, made up of 66 sector associations. Article 105-quater of Decree-Law No. 34 of 12 May 2020, converted with amendments by Law No. 77 of 17 July 2020, as amended by Article 38-bis, paragraph 1, of Decree-Law No. 104 of 14 August 2020,

No. 104 converted by Law No. 126 of 13 October 2020, provides for the establishment throughout the country of centres against discrimination motivated by sexual orientation and gender identity. The Centres guarantee adequate legal, health, psychological and social mediation assistance and, where necessary, adequate accommodation and food to victims of discrimination or violence based on sexual orientation and gender identity or who are in a vulnerable condition, due to the social and family context of reference, operating in an integrated manner with the relevant territorial services. They can be managed by local authorities, in individual or associated form, as well as by sectoral associations. The law provides annual resources of 4 million euro, starting in 2020, to finance policies to prevent and combat violence on grounds of sexual orientation and gender identity and to support victims. Following the publication in 2021 of a public notice aimed at selecting projects to set up and run Anti-Discrimination Centres/Houses for LGBT victims of discrimination or violence, 37 Centres were financed with ordinary funds; a further 9 projects were financed with NOP Inclusion resources. This is a far-reaching intervention that may lead to the creation of a national network of LGBT centres and homes. In consideration of the need to ensure the continuity of the centres already established and operational, without dispersing the experience gained to date in providing assistance to victims of discrimination or violence and to acquire, at the same time, further useful data to constitute a consolidated statistical base on the needs that have emerged and the interventions implemented, the Decree of the Minister for the Family, Birth and Equal Opportunities of 23 May 2023 provides for the refinancing of the 46 Centres against Discrimination for a further 12 months through the renewal of the previous agreements.

Moreover, in cooperation with the National Institute of Health has been realised the first institutional information portal dedicated to the issue of gender identity www.infotrans.it, also available in English, financed with the resources of the 2014-2020 PON Inclusion, aimed at both transgender people and all citizens. The portal contains information including service mapping, glossary and good practices. The project also included a study on the health status of transgender people.

With regards to the **Ministry of Health**, the effectiveness of public health interventions against violence requires a multidisciplinary approach, which is all the more essential when the issue of multiple vulnerabilities is introduced (as may be the case when a woman is a survivor of violence, a minor, a foreigner or has a disability).

The Istanbul Convention refers to practices that reflect specific forms of violence faced by women with disabilities (e.g. forced sterilisation or abortion against their will) and provides tools to combat such practices and ways to support victims with disabilities. Persons with psychosocial disabilities are particularly vulnerable, especially when they are detained and/or segregated in institutions.

According to the European Disability Forum (EDF), "women and girls with disabilities are on average 2 to 5 times more likely to experience violence". The EDF points to a very important related issue, which is access to justice, due to the existence of legal and/or bureaucratic barriers for those providing support and protection services to women and girls with disabilities, as they may, for example, be deprived of their legal capacity (institutionalised) or not receive assistance from available victim support services because they are not accessible to them.

In the National Guidelines for Health and Hospital Authorities on Rescue and Social Health Care for Women Victims of Violence, annexed to the Decree of the President of the Council of Ministers of 24 November 2017, the issue of disability is mentioned six times.

In the instructions in PART SECOND, Access to the Emergency Department and Triage, we read:

- The worker/operator in charge of the woman should: Use correct communication in simple language that is understandable and accessible also to women with sensory, cognitive or relational disabilities [...].
- And below: Activate, where necessary, the presence of support figures for women with disabilities.

The above-mentioned Survey on the state of implementation of the National Guidelines, carried out by the Ministry of Health among the structures of Level I The Emergency Urgency and Acceptance Departments, Level II, Accident and Emergency Departments and Paediatric Accident and Emergency Departments [first and second level Emergency and Admission Departments] belonging to the National Health Service, also investigated this point.

In this respect, one question in particular explored the organisation of the facilities in terms of 'support staff' and showed that 39% of the facilities provided such support staff for women with disabilities. This element shows that women with disabilities who are victims of violence need more protection, especially in social and health care.

As far the **Ministry of Disabilities** is concerned, the legislative Decree No. 20/2024 established the "National Authority for the Rights of Persons with Disabilities" to combat the phenomena of direct or indirect discrimination or harassment on the basis of their disability, including through visits to places that welcome, even but not exclusively, people with disabilities. In fact, the Garante (Independent Authority), pursuant to Article 4, paragraph 1, "... (n) visit, with unrestricted access to the premises, without prejudice to the exclusive application of the rules referred to in letter o) for the establishments referred to in Law No 354 of 26 July 1975, availing themselves, where necessary, of the collaboration of other State bodies, the structures providing essential public services referred to in Law No 146 of 12 June 1990 and Article 89, Paragraph 2-bis, of Decree-Law No. 34 of 19 May 2020, converted, with amendments, by Law No. 77 of 17 July 2020. During the visits, the Garante may have confidential interviews, without witnesses, with persons with disabilities and with any other person who may provide information relevant to the exercise of the functions referred to in this article; authorization is also not required for those who accompany the Garante for reasons of their office, as experts (editor's note: with a paid assignment) pursuant to Article 3, paragraph 5, or as consultants free of charge; o) carries out visits pursuant to articles 67 and 67-bis of Law no. 354 of 1975 (editor's note: therefore also in penitentiary institutions and security rooms).

It should be noted that the Garante is absolutely independent, thus overcoming the remarks expressed by GREVIO in paragraph 24 of the Basic Evaluation Report.

The **Ministry of Education and Merit** signed a specific [Protocol between the MIM and the Ministry of Health renewed on 19/01/2022, prot. n. 0000001 "Protection of the right to health, study and inclusion"](#) which includes among the areas of intervention identified the "prevention of communicable diseases [...] through structural training activities; the promotion of psycho-physical

well-being, also through interventions on the issues of reproductive health, affectivity and global education on relationships; prevention activities of the phenomenon of cyberbullying, against all forms of violence and discrimination”.

The **national Office against Discrimination (UNAR)** is the National Focal Point for the implementation of the National Strategy for Equality, Inclusion and Participation of Roma and Sinti 2021- 2030, approved on 23 May 2022, in implementation of the Recommendation of the Council of the European Union of 12 March 2021 (2021/C 93/01) on equality, inclusion and participation of Roma and Sinti. In the new Strategy 2021-2030, gender issues are included in the introduction with a particular consideration of the phenomenon of intersectional discrimination and the needs of certain groups and targets (e.g. women, minors, LGBTI+ persons, persons with disabilities, persons at risk of statelessness), strengthening victim support measures. In the two-year period 2022-2023, following the approval of the Strategy, UNAR promoted specific projects with elements of interest on Roma and Sinti women's participation and anti-discrimination paying special attention to the social and health issues of the most marginalized segments of the minority. In the period 2021-2023 UNAR implemented with the resources of the PON Inclusion 2014-2020 a health promotion project in cooperation with the Università Cattolica del Sacro Cuore. This project envisaged the publication of a Portal ([infosaluteromesinti.it](https://www.infosaluteromesinti.it)) and Social Media dedicated to them, as useful information tools to safeguard the health of Roma and Sinti, to improve the wellbeing of the people in the community who live in conditions of health, housing, economic and social fragility. Within the Portal, there is a specific section on pregnancy <https://www.infosaluteromesinti.it>

Article 22: Specialist support services

With regards to the **Ministry of Health**, an integral part of the guidelines established by the DPCM of 24 July 2017 is Annex A relating to diagnostic and therapeutic treatment. The document describes the specific procedures to be followed in some specific cases, such as sexual violence, as well as the stages of the medical examination of the victim of violence.

The medical examination is carried out according to a predetermined procedure that provides for the reception, the acquisition of informed consent to data processing and the acquisition of judicial evidence, the history, the execution of instrumental and laboratory investigations. In this context *"The medical examination is a unique opportunity to ensure adequate assistance to the psychological and health needs of women. At the same time, a subsequent psychological assistance will be provided, if the woman wishes, which can be carried out by the hospital psychologist, if present, or by a professional of the territorial anti-violence network"*. The health operator has always the obligation to inform the woman of the possibility of contacting the anti-violence centres on the territory, public and private services of the local network and, whenever the woman agrees, activates the territorial anti-violence network, alerting the actors involved in formalized protocols.

Among the public and private actors working in various ways to prevent and combat violence against women, in addition to the anti-violence centres, there are also Shelter Homes, which provide protection for women and children who are victims of violence, ensuring complete anonymity and making use of psychologists and other support figures present on site. In addition, the woman is always informed about the *"possibility of lodging a complaint or complaint, also by contacting the Law Enforcement directly if required by law"*.

In the case of sexual violence, the procedure provided for shall pay particular attention to the collection of data and information relating to the event, the objective examination, the photographic collection and the research and retrieval of biological material.

Women victims of violence can also avail themselves of telephone assistance through a dedicated public utility number (1522), a 24-hour telephone line with specialized operators to receive requests for help and support from victims.

With regard to possible minor children of the woman, witnesses or victims of violence, a preliminary processing of the results the above-mentioned Survey by the Ministry of Health on the state of implementation of the National Guidelines (in reference to art.20) showed that:

- in 94% of the responding structures, if there are minor children, they can stay with the mother and be involved in the same process as her;
- in 72% of the responding structures, the operational protocols of the territorial anti-violence network (if they exist and are signed by the structure) take into account the possible need to manage the presence of minors
- in 62% of the responding structures, in case of access by minors, there is a way to take charge of domestic violence, either directly or with assistance.

The treatment of minors, witnesses of the violence inflicted on mothers and therefore indirect victims, is included in the context of taking charge of the mother. In particular, the guidelines specify that, during take-over which must be guaranteed H24, the actions taken must be "to ensure the continuity of the protection of the Emergency Room for women and children until the activation of the territorial services".

It is worth recalling to the intensive work of the Ministry of Health described previously, in drafting and supporting two important documents aimed at reducing the gap in access to services by the above-mentioned categories:

- The NIP 2022-2024
- The Vademecum of Vulnerabilities

In the guidelines provided for by the DPCM of 24 July 2017, in the field of therapeutic/ diagnostic treatment the actions of operators against women victims of violence are explained; the operator who takes charge of the victim of violence must follow a series of procedures that, in the case of foreign women, ethnic minorities, women with disabilities, provide specific indications such as:

Use correct communication with a simple language, understandable and accessible even to women with sensory, cognitive or relational disabilities; Ensure an empathic and non-judgmental approach and listening; Establish a relationship with women based on trust, so as to facilitate the possible transition to the next stage of taking charge, in full respect of the freedom' of choice and self-determination thereof; Activate for foreign women, where necessary, the presence of cultural and linguistic mediators; Enable for women affected by disabling, where necessary, the presence of supporting figures.

The national helpline 1522 against violence and stalking, made available by the **Department for Equal Opportunities** of the Presidency of the Council of Ministers, represents a great support tool for victims of violence. In the national discipline, the reference regulation is Article 12 of Decree-Law no. 11 of 23 February 2009, converted with amendments into Law no. 38 of 23 April 2009. The 1522 also responds to the provisions of the Istanbul Convention, which, in Article 24, provides for the establishment 'at the national level of free continuous assistance telephone lines, operating 24 hours a day, seven days a week, intended to provide telephone callers, confidentially or anonymously, with advice on all forms of violence covered by this Convention'. In the new call for tenders, currently under way for the awarding of the management service, has been envisaged, a significant strengthening of both the service and the activities for the promotion and dissemination

of knowledge of the service itself. The Department for Equal Opportunities is about to implement a Communication Plan for the dissemination, through communication campaigns, of the regulatory tools and operational interventions in support of women victims of male violence. We would like to recall the Prime Ministerial Decree of 30 October 2020 on 'Models of signs, contents, languages to be used, as well as modalities and timeframes for the display of the toll-free number', which implemented the provisions of the 2020 Budget Law on the obligation to display a sign with the public utility toll-free number 1522 on the premises of public administrations where services are provided to users. A new model of the sign, approved by a Prime Ministerial Decree currently in the process of being registered, will be published in the coming weeks.

As of 2022 in Italy there are 385 Anti-violence centers and 450 Shelter homes.

As afore-mentioned, Law No. 168/2023 establishes new measures to combat violence against women and domestic violence. The Italian Government significantly increased the number of resources dedicated to combating violence against women while also introducing specific measures against economic violence. The so-called "freedom income" was therefore re-financed and finally adopted as a structural measure for the economic support to victims. Various forms of microcredit are also being promoted to help victims start their own business by valuing on their talents, as detailed in reference to art.18.

A Communication Plan was prepared in December 2023 to disseminate, through communication campaigns, the regulatory tools and operational interventions in support of women victims of male violence. Within the Communication Plan, foreign, migrant/asylum-seeking women are also identified as a target audience. In this communication context, strengthening multilingual information campaigns that take into consideration the different cultural backgrounds of migrant and refugee women and girls and that aim to promote awareness of and ways to access gender-based violence response services, including the national anti-violence and anti-stalking number 1522, with a specific focus on the target audience of young foreign and migrant women, is considered a priority. In the Integrated Communication Plan, one line is dedicated to the revision of the 1522 website, including the part translated into other languages, in order to provide complete information on services dedicated to women victims of violence, including foreign women.

Article 25: Support to victims of sexual violence

In Italy the specialized support services for women survivors of violence welcome women and girls victim of all forms of violence, including rape. According to **ISTAT** data collection, such services count for 385 Anti-violence centers and 450 Shelter homes in 2022, accounting for 0.13 Centers and 0.15 Shelters for every 10 thousand women. Over the years, the number of both services has grown: compared to 2017, the first year of the survey, there is a 37 percent increase for Centers and a 97 percent increase for Shelters. However, the territorial distribution of services to combat gender-based violence is uneven. There are 121 Centers in the South, with an above-average rate of 0.18 per 10 thousand women. The rates are lower in the North, 0.11 for the Northwest and 0.10 in the Northeast, respectively. Shelters are more in the Northwest where they are 0.21 per 10 thousand women, followed by the Northeast and Islands with 0.18. South and Center are at a lower level of 0.10 and 0.09 per 10 thousand women, respectively.

There were 60,751 women who contacted Centers at least once in 2022, up 7.8 percent from 2021.

Women hosted by Shelters were 2,698, about 11.3 percent more than the previous year (2,423); in more than half of the cases (64.1 percent, or 1,730 women) they are foreigners.

In the field of support for victims of crime, the **Ministry of Justice** through the Department for Justice Affairs promotes the implementation of generalist assistance instruments in favor of all victims of crime, within the framework of rights and protections enshrined in Directive (EU) 2012/29/EU (of the European Parliament and of the Council, establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime and replacing Framework Decision 2001/220/JHA), in coherence with the Strategy for Victims' Rights 2020-2025, presented on 24.6.2020 by the European Commission.

The aim is to disseminate nationwide targeted and capillary forms of assistance in favor of victims, also to ensure their rights to information and emotional-psychological support, and to prevent secondary victimization, through the annual publication, on the basis of permanent resources (allocated by the budget law), of public funding notices addressed to the Regions (in the framework of non-competitive open procedures aimed at maximum coverage and homogeneity of the initiative): the aim is to create a national network of support services that is independent of the type of crime or the type of victim (as opposed to the specialist services already operating in Italy) and provides multidisciplinary and comprehensive support to victims from the stage of their first contact with the authorities (except for subsequent redirection to specialist services e.g. legal, psychological, health), as well as during criminal proceedings and after their conclusion. of a legal, psychological, health nature), as well as during the criminal trial and after its conclusion; the DAG initiative started in 2021 pursues, in particular, the implementation of regional projects aimed at building on their territories assistance interventions that, despite the 'generalist' mould enshrined in Directive 2012/29/EU, are well suited to also accommodate support measures for women victims of violence, and (starting from the 2022 edition), programmes or experiences of restorative justice. Interventions supported under the above-mentioned public notices must provide for a network service configuration structured in such a way as to:

A. provide assistance and support to victims of any type of crime prosecuted by the Italian legal system, without distinction of gender, age, nationality, ethnicity, religion, socio-economic and health status, or in any case based on the subjective quality of the victim, the nature of the crime or other personal or objective characteristics, in line with the relevant EU and international legislation;

B. to promote and develop restorative justice programmes through expert mediators and/or organizations operating in the third sector, who have at least three years' experience in the field and have previously practiced in this area under protocols of understanding with judicial offices or other public bodies, also in order to guarantee the provision of services according to homogeneous criteria (omissis).

In the framework of the first edition (2021), EUR 1,914,969.90 were disbursed to the 11 participating regions (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardy, Piedmont, Apulia, Tuscany, Veneto), for whose projects specific monitoring and reporting obligations are foreseen for the successful progress of the interventions and facilities planned on the territory for the benefit of crime victims.

Within the framework of the second public notice (2022) - also aimed at building or strengthening the assistance network for victims of any type of crime and at fostering restorative justice programmes or experiences, also in a complementary and/or integrated form with what is already deployed in the sector, the agreements were finalized with 14 Regions that expressed interest (Abruzzo, Campania, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Lombardy, Marche, Piedmont, Apulia, Veneto, Tuscany, Sicily, Umbria), for a total subsidized amount of EUR 1,508,503.01.

Similarly, it was a matter of implementing assistance projects of a 'generalist' nature, regardless of the type of crime or the type of victim (as opposed to the specialized protection services already operating in Italy), within a procedure that was neither competitive nor implying any obligation for the beneficiary organizations to participate.

Among the peculiarities of the second 'edition', also to account for the strong territorial rootedness of the assistance objectives, the transversal nature of the interventions and the projection on all the services functional to the informative protection and specialized support to the victim (also on the legal/judicial front and access to justice), we would like to point out the focus on the restorative justice experiences in implementation of the 2012 Directive, in the wake of the recent systematization of the institute, brought by the legislative decree 150/2022, as well as the enhancement of the involvement of judicial offices, external penal enforcement offices, Regional Penitentiary Administration Offices, Juvenile Justice Centers, Police Forces, Health Authorities as 'partner' entities for the implementation of regional projects. On the questions at hand, we would like to specifically point out that:

- the interventions subsidized within the framework of these public notices aim to create a synergy between the public and the private social sector, in which training, dissemination and awareness-raising interventions aimed at the many operators in the social-welfare sector, but also at all the institutional actors, already engaged in the front line in the prevention of and fight against offences, including the fight against the phenomena of violence highlighted here, can find a place: the project proposals of the Regions take the form, in several cases, also of seminars/workshops aimed at law enforcement authorities, health professionals, the various specialist figures in charge at local authorities, as well as third-sector figures operating at the assistance structures created or strengthened in the beneficiary Regions, with a view to an effective dialogue between all the stakeholders involved in supporting victims and the further dissemination and projection of the generalist support network throughout the territory a key concept of Directive 2012/29/EU is, indeed, the professional, but also free and confidential nature of the services to be provided to the victim of (any type of) crime, before, during and for an appropriate period of time after criminal proceedings, with an appropriate focus on information functional to the exercise of the victim's defense rights;
- many regional projects pursue structured collaborations between territorial services with a view to a virtuous connection between law enforcement agencies, judicial offices, the health area and other relevant operators, to foster an integrated approach to the problem and homogeneous and effective intervention procedures at every stage, throughout the entire regional territory, while respecting reciprocal competences; where they exist, there are also appropriate actions of connection with the local Anti-Violence Centers in view of more incisive and calibrated collaboration procedures and, in general, of an effective coordination with multidisciplinary teams, in a constant dialogue leading to good practices and growth of skills, thanks also to the monitoring of the taking charge paths: in this sense, the assistance paths (which emerge from the periodic 'monitoring' that the Regions receiving funding must comply with) support paths for victims falling into 'vulnerable' groups with professional and targeted reception activities and the activation, in parallel, of training activities dedicated to professionals, since - despite the 'generalist' matrix that permeates the objectives of Directive 2012/29/EU, the same EU source makes it clear that 'persons who are particularly vulnerable or in situations which expose them to a high risk of harm, such as victims of repeated violence in close relationships, victims of gender-based violence or victims of other forms of crime in a Member State of which they are not nationals or in which they do not reside should be provided with specialist assistance and legal protection. Specialized

support services should be based on an integrated and targeted approach that takes into account, in particular, the specific needs of victims, the severity of the harm suffered as a result of the crime, and the relationship between victims, offenders, children and their extended social environment (see recital No. 38, *ibid.* and recital no. 58 on appropriate preventive measures during criminal proceedings, for victims identified as 'vulnerable').

The promotion of similar forms of projects (subsidized with budget resources, allocated to an expenditure chapter of the DAG), in compliance with the provisions of Directive 2012/29/EU, continued during 2023 by means of public invitations, addressed to the Italian Regions for the development of information and generalist assistance paths for victims, in the wake of the previous interventions, also to enhance the activities already undertaken in the sector, taking into account the priority of the information and multidisciplinary support aspects in the framework of the aforementioned Directive (see recital 21). In this edition, the focus on the crime victim's rights to information and to be listened to appears to be a fundamental junction for access to justice, as information itself is a primary form of assistance, to be ensured within the framework of the Euro-EU protections. Specifically, 16 financing agreements were signed with as many adhering Regions, for a total disbursed of EUR 1,553,600.00 (Puglia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria Campania, Sicily, Lombardy, Basilicata, Piedmont, Emilia-Romagna, Lazio, Calabria, Tuscany Abruzzo, Valle d'Aosta, Marche).

The objectives pursued in the last edition tend towards the realization of a widespread and integrated network (also in terms of cooperation between public and third sector/social private actors) as homogeneous as possible on a national scale, of services, including the creation and/or strengthening (where already existing) of information desks composed of multidisciplinary staff to help users/victims, according to their 'right to understand and be understood' (see Article 3, Directive mentioned above).

Central appears to be the establishment or strengthening of first access points on the territory - understood as a free, confidential, professional listening and reception space (according to the requirements of Directive 2012/29/EU) in order to provide information, assistance and support to the victims of any type of crime prosecuted by the Italian legal system, without distinction of gender, age, nationality, ethnicity, religion, socio-economic condition or health, or in any case based on the subjective quality of the victim, the nature of the crime or other personal or objective characteristics, also in partnership with other institutional subjects (judicial offices, other public bodies or the third sector) and to supplement or support what has already been implemented in the same area.

Also in this scenario, the importance is reaffirmed - throughout the period preceding but also contextual and subsequent to the criminal proceedings, for an adequate period of time - of listening to and understanding the needs of the victim as they are also functional to the exercise of his or her rights of defense, including access to forms of judicial protection, and the appropriate attention paid to the fight against secondary victimization, in the spirit of Article 9 of the directive. It is also evident that, despite the 'generalist' nature of the protection, people who are particularly vulnerable or exposed to high risk of harm, such as victims of gender-based violence or repeated violence 'in close relationships', can also benefit from the initiatives.

Lastly, it should be noted that in the implementation of regional projects subsidized by the Ministry, the training of personnel in charge of assisting and interacting with crime victims and initiatives to raise the awareness of the entire community on the issue also play a primary role, as a further driver for individual and collective empowerment and the sharing of socially significant issues such as the prevention of violence and the reduction of victim isolation.

Work is also underway to develop the construction phases of the First Institutional Portal for Victims of Crime with the objective of supporting victims in building awareness of their rights and identifying the most appropriate ways to access justice and related services.

The project just described started with the preliminary activities identifiable in the naming, logo and visual identity of the portal jointly carried out by the Departmental Portal Editorial Committee.

The Portal in question (which will be available from the first year in Italian and English, and later on, also in French, Spanish and, if possible, Arabic), intends to offer Italian and foreign crime victims a quick reference for emergency situations, clear and punctual paths on the current assistance system operating in Italy and clear and facilitated information sheets on the subject, in order to improve their awareness of their rights and identify the most appropriate ways to access justice and related services.

Within this framework, the Ministry pursues correct, transparent, reliable and accessible information on victims' rights and support services that make up the territorial victim support networks. This is a site outside the justice domain but with an institutional value, aimed at reassuring the user of the reliability and certainty of the information provided.

The information paths for victims will be differentiated and based on the user's level of awareness of their victimization experience, with sections on: a) emergency (user needing immediate contact with authorities and services) b) assistance and support (user needing information on the network of support organizations in the area) 3) information (less aware user needing initial guidance and support in understanding their situation).

Article 31: Custody, visitation rights and safety

In the framework of the Cartabia reform, in force since 28 February 2023 (see Legislative Decree No. 149 of 10 October 2022, the new Title IV-bis Book II of the Code of Civil Procedure: single Procedure in matters of persons, minors and family), implementing precise delegation principles, the **Ministry of Justice** highlights how the new Article 473-bis.25 of the Code of Civil Procedure has regulated the subject matter of technical consultancy by specifying its areas of application and setting the framework within which the consultant's investigations must be conducted: the judge, in the decision instructing the consultancy, indicates the subject matter of the assignment and the consultant, in drawing up the report, shall distinguish each segment of the investigation by specifying the facts directly observed and the statements made by the parties and third parties, in order to arrive at the assessments by supporting them with scientific evidence or in any event by indicating the parameters on which they are based. The report must then conclude with concrete proposals for intervention to support the family unit and children. A specific space is devoted by the rule to the assessments on parental competence that, in the light of the critical remarks highlighted by the recent jurisprudence of legitimacy (see in this regard the remarks formulated in the Order of the Supreme Court of Cassation No. 9691/2022), must always be referred to the court expert by means of a reasoned decision, who shall express an assessment of the personality of the parents only if this is relevant for the purposes of verifying their parental capacity, and shall support the technical judgments expressed with a precise indication of both the methodologies followed and the parameters recognized by the scientific community. The aim pursued by the delegated legislature is to define the perimeter and the purposes of the investigative means, aimed exclusively at providing the judge with technical and scientific instruments and information that enable him, together with further investigative elements, to formulate assessments and adopt solutions that are as appropriate as possible to satisfy and protect the rights of the parties and the minors (see Court of Cassation, 23804/2021 as well as the explanatory report to the text of the law of the so-called Cartabia Reform on Civil Procedure).

In the same vein is the new Article 473-bis.26 of the Code of Civil Procedure. (implementing the delegation criterion contained in Article 1(23)(ee), l. 206/2021): inspired by good practices present in some courts, the rule empowers the judge to appoint under Article 68 of the Code of Civil

Procedure as an auxiliary a professional, chosen from among those registered in the register of OTCs (or even outside the register if the parties so request) also to carry out specific activities, expressly entrusted to him, where necessary for the resolution of the family conflict or for the purpose of aiding or supporting the parent-child relationship.

Furthermore, with reference to the attention paid to the role, in the abstract, that can be played by social services, again in the framework of the reform under legislative decree 149/2022 there is room for rules aimed at regulating the intervention of the social welfare or health services, in the function of monitoring, control and ascertainment with specific indications of connection with the adjudicating body (which has decided to have these services intervene in the family conflict, whose task - as pointed out in the illustrative report on the legislative decree - is destined to unfold over a period of time that often cannot be defined *ex ante* and in any case beyond the final moment of the judgment): In particular, Article 473-bis.27 of the Code of Civil Procedure provides, from an organizational point of view, that whenever the judge orders the intervention of the social or health services, he must delimit the activity entrusted to them (i.e. the boundaries of the services, in order to avoid undue interest and failures to perform the tasks entrusted to them), setting the deadlines within which the said services must file a periodic report on the activity carried out and those within which the parties may file pleadings.

Lastly, the new Article 473-bis.44 of the Code of Civil Procedure regulating the preliminary investigation in the presence of allegations of domestic violence or abuse, whose declared rationale is to anticipate the ascertainment of the validity or otherwise of the allegations of violence to the preliminary stages of the proceedings, in order to ensure that the adoption of measures, even provisional ones, takes place on the basis of findings, albeit summary. The second paragraph of the provision then lays down specific rules in the case of the appointment of the OTC or of the assignment to the social-welfare or health services in proceedings involving allegations of violence or abuse, expressly providing that when the judge appoints the OTC (to be chosen from among those with specific competence in the matter) or the assignment to the services, he must indicate in the order the presence of allegations of violence or abuse. This clarification is necessary because of the nature of the investigations that can be entrusted to the technical advisor or to the heads of the service must be made aware of any allegations of violence, in order to prevent these proceedings, characterized by elements of specialty, from being treated in the same way as those characterized by mere conflict. In accordance with the well-established orientation of the Court of Cassation according to which methodologies that are not approved by the international scientific community cannot be used as a basis for the OTC's evaluations, the OTC must expressly indicate which of these he intends to refer to, with the clarification that evaluations on personality characteristics and profiles must be based on the parameters taken as reference.

Article 48: Prohibition of mandatory alternative dispute resolution processes or sentencing

In relation to the above-mentioned issue, the **Ministry of Justice** refers to what has been described above in terms of the regulatory interventions in criminal and civil matters.

With specific regard to civil proceedings, it should be noted here that, pursuant to Article 473-bis.43 of the Code of Civil Procedure (as amended by Legislative Decree no. 149/2022 implementing the delegated principles of law no. 206 of 26 November 2021) - entitled 'family mediation', in force as from 28 February 2023 - it is forbidden to start the family mediation process when a conviction or sentence has been pronounced, even at first instance, or when criminal proceedings are pending at a stage subsequent to the terms set out in Article 415 bis of the Code of Criminal Procedure for

the conduct referred to in Article 473 bis 40, as well as when such conduct is alleged or in any case emerges in the course of the proceedings. The mediator will immediately discontinue the family mediation process undertaken if there are reports of abuse or violence during the process. The term refers to cases of proceedings in which there are allegations of family abuse or conduct of domestic or gender-based violence by one party against the other or their minor children, and its genesis is also and specifically to be found in Article 48 of the Istanbul Convention.

Articles 49 and 50: General obligations and immediate response, prevention and protection

Within the **Ministry of Justice**, is carried out the collection of civil and criminal court decisions, with particular regard to those already the subject of public debate, as well as press articles on gender-based and domestic violence, aimed at examining the language used, both because of its impact on cultural education in the field of combating gender-based violence and because of its potential to create situations of secondary victimization. Evaluation and analysis of the ECHR judgments on this issue.

With regard to gender-based violence, harmful and violent conduct is often the result of an escalation of the risk situation. Being duly aware that protection of the victim is not limited to law enforcement, the Italian Legislator has introduced a legal-administrative instrument centering on prompt protection against the risk of victimization: a warning from the Chief of Police, pursuant to Article 8 of Legislative Decree no. 11/2009 (converted into Law no. 38/2009), against those responsible for stalking. This instrument of protection is available to the victim as an alternative to legal action.

Article 3 of Law no. 119 of 15 October 2013 (Measures to combat gender-based violence) introduces the warning instrument for perpetrators of acts of domestic violence in order to strengthen the tools in place to discourage harassment perpetrated in the family setting or in emotional relationships, and encourage the reporting to the competent authority of acts of violence that are not legally punishable (e.g. beatings and minor injuries), but can become a regular occurrence or be a precursor to more serious events. Unlike the warning for stalking, in which only the party undergoing harassment can file a complaint, in the case of a warning pursuant to Article 3 of Law no. 119/2013, anyone - a friend, relative, neighbor, family doctor, etc. - can report to the law enforcement authority so-called "sentinel crimes", an alarm call in a situation of likely domestic violence.

As well as informing the victim about the presence of anti-violence centers and putting them in touch with them, in the case of both stalking and domestic violence the Chief of Police must inform the person that has received the warning that he may be put on a prevention/treatment programme organized by local social/welfare services.

Following the coming into force of Law no. 69/2019, additional protection measures such as tags are now available. Another legislative change came with Law no. 134/2021 and the relative amendment of the code of criminal procedure, meaning that the perpetrator can be arrested for breaching precautionary measures ordered by legal authorities.

Within the **Ministry of Interior**, so-called particularly vulnerable persons receive ad hoc forms of protection, provided by the legal system. Reporting must be carried out in a protected manner, with the help of an expert in child psychology or psychiatry, or in a suitable setting, with audio and video recording of statements, in order to avoid so-called "secondary victimization".

For the **National Police** in 1988 the Public Security Department recommended, in a circular to Police HQs, that teams of qualified personnel and suitable premises be dedicated to receiving reports from alleged victims of sexual violence, in order to prevent the possibility of secondary victimization.

Over time, several rooms for protected listening were created at Police HQs, working in collaboration with Associations such as "Soroptimist Italia", with which the Chief of Police, the Public Security Director General, signed a Memorandum of Understanding for the Project "A room all to oneself" (Una stanza tutta per sé). A total of 92 rooms are currently available in 72 HQ stations and in some local police stations.

The **Carabinieri** force pays greater attention to the needs of particularly vulnerable victims, adopting an approach, right from the first contact, that takes into account the traits of single victim categories and their personal experiences. This has resulted in "fast lanes" being created in police stations for the reception of reports/complaints, leading to ad hoc "neutral" rooms, helping to create a relationship of trust between the victim and the officer in the protected listening phase, with audio and video recording serving to protect the victim.

In recent years legislation has evolved considerably in the sphere of "gender-based violence". A growing role has been given to the methods used to interview victims, in order to ensure the reliability of statements made and preserve the psychological integrity of the persons reporting the violence, thus avoiding secondary victimization. Of relevance in this regard is the amendment to Article 351(1 ter) of the Code of Criminal Procedure, requiring the so-called "protected interview" (with the aid of an expert in psychology or child psychiatry, appointed by the public prosecutor) of victims deemed to be in a vulnerable condition. Finally, the same provision requires the reporting party not to have contact with the person under investigation, and not to be asked to make further statements.

In addition, in order to avoid delays in the procedural phase, ensure the immediate gathering of evidence and speed up the adoption of precautionary measures, Law no. 69/2019, known as "Red Code", has brought changes to the code of criminal procedure, speeding up both the communication of reported offences to legal authorities (this must be immediate), and the performance of subsequent delegated activities, with specific reference to the interview with the victim (within three days of the communication). The court may order, in addition to a ban on going near to places frequented by the victim, the use of electronic means, such as a tag. The abuse of family members and cohabitants is one of the offences for which preventive measures can be applied. Changes have also been introduced by the so-called "Cartabia reform", which has modified admissibility conditions for some offences relating to gender-based violence (personal injury, private violence and threat). This now makes it possible to automatically prosecute if the victim is a minor, incapacitated or infirm. With regard to the interview, it is now possible to audio-video record the statements of informed witnesses, and is mandatory in the case of specific crimes, including sexual violence. Finally, if the reporting victim is a minor, mentally ill or in a particularly vulnerable condition, audiovisual or phonographic recording is mandatory.

Within the **National Police** In compliance with current provisions in force, the interview must take place in specific rooms set up for this purpose in all Police HQs, a comfortable setting that is equipped with an audio-video recording system.

As part of the agreement with the Department for Equal Opportunities of the Prime Minister's Office in efforts to combat gender-based violence, in 2020 the **Carabinieri** force provided a specific kit for

audio and video recording to all Provincial Commands/Territorial Units/Groups around the country, and to Units endowed with "A room all to oneself" or an ad hoc protected room not endowed with a recording system, to be used in the initial delicate contact phase when receiving the reports of particularly vulnerable victims of gender-based/domestic violence.

Memorandum of understanding have also been entered into all over the country among representatives of the various professions competent in this specific sphere (law enforcement agencies, magistrates, physicians and healthcare professionals, anti-violence centers, lawyers, associations) to protect and support victims, defining approaches and operational methods in single areas of competence, constructing an action plan and appointing qualified contact persons that can handle any circumstance, uncover hidden cases and minimize the risk of error that may have an effect on the need to protect the victim, also from a legal perspective.

For the **National Police**, the circulars issued, in particular by the Anti-Crime Central Directorate, have invited officials looking into cases of domestic violence to focus on some aspects that are crucial for the future adoption of additional measures, be they criminal law or administrative. In all cases of domestic violence, an investigative approach should take into account those circumstances in which women require support, even when, after reporting abuses to law enforcement Forces, they decide to withdraw the complaint.

The basic aim of new directives is to focus on the ill-treated woman, providing her with everything she needs to exit the state of isolation and relational void that this type of victim often suffers from, and to make the best use of enforcement tools provided by the legal system. In the medium to long term, it is hoped that these measures will be more effective in avoiding repeated abusive behavior and giving women greater confidence to contact police forces and report incidents of violence, as well as allowing the monitoring of "grey areas", those situations in which the victim is still undecided as to whether or not to bring a legal or administrative action.

The aforementioned Anti-Crime Central Directorate of the National Police has also looked more deeply at operational tools that can uncover situations of violence through so-called "Initial Intervention" activities. These can be useful in giving impetus to subsequent investigations, aimed at preventing the escalation of violence. Since 2018 initial intervention procedures have been put in place for episodes of gender-based violence, described in a "processing card" disseminated throughout the country and updated in 2019 in light of changes made by Law no. 69/2019 ("Red Code").

On 27 March 2020 the YOUPOL APP - already in existence since 2017 for reports of bullying and drug dealing - was updated to allow a direct request for assistance from Police HQs in cases of gender-based violence. The app can be used on smartphones, tablets and computers, and allows messages (including multimedia) to be sent to the Operations Room. Reports are automatically georeferenced and, those not wishing to register and provide their data can file anonymous reports.

The protection of victims of gender-based violence is a strategic issue for prevention and law enforcement policies implemented by the **Carabinieri** force, whose daily activities follow the so-called "4 Ps" of the Istanbul Convention, aimed at: 1) preventing crime through community awareness, information provided to victims and continuous training of personnel; 2) prosecuting the perpetrators of crimes by bringing them to justice; 3) protecting victims and taking appropriate steps for their safety; 4) contributing to Integrated Policies by networking at central and local levels. Over time, the Carabinieri force has equipped itself with tools to support the Territorial Units operating all over the country in order to improve responses, provide prompt and adequate action and strengthen strategies to prevent and combat gender-based violence. In greater detail:

- the Stalking Section, established in 2009, with national competence for gender-based and

domestic violence offences against particularly vulnerable victims, made up of psychology, criminology and computer science experts, carries out at a national level the following activities: 1) analysis and monitoring of information received on cases of gender-based violence; 2) specialist operational support to local forces and competent legal authorities; 3) training in the specific sector for Carabinieri personnel; 4) cooperation on several projects with the Equal Opportunities Department ; 5) awareness-building within civil society.

- the national network monitoring the phenomenon of gender-based violence, established in 2014, made up of criminal investigation officers of both sexes, namely Marshals and Brigadiers, distributed over territorial Commands at various levels, specially trained at the Carabinieri Institute of Investigative Techniques. Military officials forming part of the Investigative Units of Provincial Commands have the role of "Contact persons" on the question of gender-based violence, and act as: gender-based violence experts for Commanders; facilitators in forging relationships with other local actors; receptors of developing trends or worsening of phenomena under observation, subsequently reported to analyze cases more precisely; promoters of calls for specialist help in more serious cases.
- the Operational Handbook for crimes relating to gender-based violence and vulnerable victims provides all officers with operational guidelines, summarizing best practices in the specific sphere, and a single protocol for all Carabinieri who, in their various capacities, come into direct contact with victims of gender-based violence.

Many **National Police** HQs have taken steps to guide the cautioned person towards re-education paths, with specialist centers "taking on" the admonished person. The protocols require a special synergy between Police HQ officers and Specialist Centers performing the prevention action. The Chief of Police will "formally invite" the admonished person to contact one of the Centers in question to attend a free course reflecting on his behavior, for example learning to control anger.

68 police HQs have already signed agreements, started committee work, and renewed previous agreements or prepared draft agreements to be sent by specialist centers to admonished persons. Police HQs will monitor the behavior of persons who, despite being warned and even interviewed, continue to exhibit violent behavior. More stringent prevention measures can be taken against them, such as Special Surveillance.

A number of Circulars addressed to Chiefs of Police have recently been sent out, containing pointers in this regard. In 2022 and January 2023, further circulars were issued underlining the importance of the warning as an instrument that aims to prevent conduct that might degenerate and lead to serious offences in family and sentimental contexts.

The notification of the measure by the Chief of Police or the delegated National Police Officer is a key phase, and not a formality, since it is aimed at making the admonished person aware of the negative social value of his conduct, inviting him to cease harassment or violent conduct and informing him about the possibility of undergoing a personalized "treatment path".

Chiefs of Police have been invited to look into the possibility of organizing training, including inter-force training, in concert with the Offices/Commands of other Police Forces, on this specific subject, and to promote Memoranda of Understanding with Local Administrations, Local Health Authorities, Anti-Violence Centers and Associations dealing with the protection of women and treatment of the abuser, also reporting any needs in the Provincial Public Order and Security Committee.

To make the protection network more effective for the victim, the warning notification will also be communicated to all the police forces present in the territories where both the admonished person and the victim to be protected reside. Further indications have been given so that, in the ways

deemed most appropriate for individual cases, contact is maintained with the complainant or with the victim of domestic violence even after the warning is served, in order to prevent any repetition of harassment.

In the **Carabinieri force**, tools such as the Operational Handbook for crimes related to gender-based violence against particularly vulnerable victims have been created, describing action protocols designed to standardize operational procedures, avoid secondary victimization, detect and report to legal authorities the presence of risk factors in individual cases, ensure prompt action and implement the preventive protection of the victim, possibly through General Surveillance using a radio network, in cases where there is an obvious risk of escalation.

As part of **inter-force** (Carabinieri and National Police) coordination activities, the Criminal Police Central Directorate of the National Police Department has created an investigation system called SCUDO, a database used to record, search for and use information about persons involved in cases of gender-based and domestic violence. This tool is available to personnel operating throughout the country, and can be installed on mobile devices. In cases of episodes of violence or threats of violence, the data relating to the persons present - alleged perpetrator, victim or witness, victim-perpetrator relationship, type of violence, possession of weapons, etc. - are uploaded to the system. This information is useful for planning subsequent actions, in order to better protect the victim as well as police officers.

The afore-mentioned Criminal Police Central Directorate also publishes some of the drafted analysis reports or makes them available to the general public through publication on the website of the Ministry of the Interior. Just as for other crime-related phenomena, this helps to raise the level of knowledge and awareness within civil society.

Article 51: Risk assessment and risk management

As far as the **Ministry of Health** is concerned most of the items indicated (i.e. possession of or access to firearms by the perpetrator; filing for separation/divorce by the victim or the break-up of the relationship; pregnancy; previous acts of violence; the prior issue of a restrictive measure; threats made by the perpetrator to take away common children; acts of sexual violence; threats to kill the victim and her children; threat of suicide; coercive and controlling behavior) constitute information indicating a risk of revictimization, in accordance with Annex B of the Prime Minister Decree of 24 November 2017, and are detected in the emergency room flow of the EMUR system, whose founding decree is being updated for the detection of information on violence against women, in implementation of Article 4 of Law No. 53 of 5 May 2022.

With regards to **Article 52 Emergency barring orders**, **Article 53 Restraining or protection orders**, **Article 56: Measures of protection**, reference is made to what has been stated above by the Ministry of Justice in terms of the regulatory interventions in criminal and civil matters, as well as to the statistical data provided in the above annexes.

Part III: Emerging trends on violence against women and domestic violence

The following is based on **ISTAT** data collection.

From the *Anti-Violence Center (CAV) User Survey*, there are 26,131 women in 2022 who have started a pathway out of violence with the help of the centers. They are increased over the years. Women who started their pathways out of violence together with an Anti-violence center during the year: 15,837 (2020); 19,592 (2021); 26,131 (2022).

For these women, the decision to embark on a pathway out of violence seems to come years after the beginning of the violence itself: for 41.3 percent of the women, more than five years have passed since the first episodes of violence suffered, for 33.5 percent from one to five years, for 13.5 percent from six months to one year, and only for 7.1 percent of the women the time elapsed between the violence suffered and the beginning of the pathway at the Centers is less than six months. Before starting the pathway with Centers, 43.5 percent of women turned to relatives for help, 31.9 percent to the Police and 28.4 percent went to the PS or hospital.

17.7% of women started the path out of violence in emergency situations, that is, a situation of danger or risk to their safety. Of these, 75% had been experiencing violence for more than one year and 38.3% for more than five years.

Data from the 1522 helpline

An important source of information about trends are data from the 1522, the Anti Violence and Anti Stalking Helpline. The national helpline 1522 against violence and stalking, made available by the Department for Equal Opportunities of the Presidency of the Council of Ministers, represents a great support tool for victims of violence. In 2023, there were 51,713 valid calls, a significant increase compared to previous years (+59.5% compared to 2022). In 2020 there was a strong increase in valid calls (an increase of 48.8% compared to 2019) and in the following years the number of calls continued to rise compared to the same months of 2020, except for the lockdown period. The growth in calls in 2020 cannot unequivocally be attributed to the increase in violence due to the restrictive social and mobility measures imposed during the pandemic, given that at the same time extensive awareness campaigns against violence and stalking were carried out by the Department for Equal Opportunities of the Presidency of the Council of Ministers. The increase in contacts in 2023 compared to 2022 characterizes all quarters and is particularly accentuated, as every year, in correspondence with the last one, probably due to the great resonance of the International Day against Violence against Women on 25 November, when, under the push of the mass media and social media, citizens are more encouraged to turn to the service. In the fourth quarter of 2023, the increase was particularly evident, probably also due to the effects of the news events of the period on public opinion. People contact 1522 for requests for help as victims of violence or stalking (31.3% of requests), but also to ask for information on the service provided by the public utility number (33.5%) and to obtain information on the Centers Anti-violence (11.6%). Among 1522 users, the percentage of female callers is 79.7%. The violence reported to the 1522 operators is mainly violence within the couple: 52.6% from current partners (cohabiting or not), 22.1% from ex-partners and 0.6% from occasional partners.

DATA from Emergency room and Hospitalization

In 2022, women's accesses to the emergency room (ED) with an indication of violence totaled

14,448, up from the accesses recorded in 2021 (12,780, +13%). In 2020, while there was a sharp decline in emergency department (ED) accesses due to medical emergency (-39.8%), those with an indication of violence decreased with less intensity (-25.2%).

In 2022, accesses with an indication of violence are 4.9 accesses per 10,000 women, a figure that peaks among young women aged 18-34 (9.7 per 10,000), followed by adult women aged 35-49 (8.0 per 10,000).

In 2021, 60.3 percent of women with access to the Emergency Room for violence received a green code and 27.7 percent received a yellow code (indicating urgency and deferrable urgency). Compared to previous years, the share of yellow codes has increased significantly: in 2017 it was 12.8% and in 2020 25.1%. This is a result that is consistent with the provisions of the “National Guidelines for Health and Hospital Companies on Relief and Socio-Health Care for Women Subjected to Violence,” according to which, in cases of violence to women, at least a relative urgency coding (yellow code or equivalent) must be recognized so as to ensure a timely medical examination (usually within a maximum waiting time of 20 minutes) and minimize the risk of second thoughts or voluntary departure. In fact, not a few women leave the emergency room: in 4% of cases this happens before the medical examination or during the examination, while 3% leave the emergency room after the examination refusing admission to the hospital.

Regarding hospitalizations, data compiled from the analysis of hospital discharge records (SDOs) show an improvement in the ability to identify cases of violence by physicians and health care workers, as well as better quality in the data. This can be seen by the increased presence of violence-related information on primary and secondary diagnoses and “external cause” that allow the origin of hospitalization to be identified. In 2022, there were 1,196 routine hospitalizations of women with an indication of violence, 19.6 percent less than in 2019, referred to 1,093 women (0.4 per 10 thousand women): over a 12-month period, these women had more than one hospitalization attributable to the violence they experienced (on average 1.1). Female hospitalization attributable to violence is highest for minors and 18-34 year olds (0.59 and 0.65 routine hospitalizations per 10 thousand residents, respectively, compared with 0.40 for the total), is close to the average for adult women aged 35-49 years and is lowest after age 50.

The average stay in the hospital for hospitalizations, again with an indication of violence, is more prolonged for Italian women (6.9 days in the three-year period) than for foreign women (5.5 days), particularly from age 50 onward.

Analysis of the types of diagnoses of violence reported in the SDOs shows that, among female minors, the most frequent diagnoses of violence correspond to mistreatment (battered child syndrome, 36.6 percent in the three-year period 2020-2022), injuries inflicted by others (assault, rape, etc.) and parent-child problems (reported in 26.7 percent and 16.7 percent of the forms, respectively); among adults women, injuries inflicted by other people emerge (66.1 percent in the 2020-2022 three-year period), followed by maltreatment (physical, mental, sexual abuse and neglect).

d. Gender stereotypes and the social image of violence

Articles 12 and 14 of the Istanbul Convention focus attention on the essential role of gender stereotypes in reproducing the cultural matrix of violence. Istat conducted the first survey collecting stereotypes in 2018; the second edition is now underway, of which provisional data can be analysed. The first results show positive signs: stereotypes have decreased and, above all, greater awareness about violence is emerging, although there is still a long way to go to defeat prejudice, especially among younger people.

The 2023 data show less tolerance of physical violence in couples (2.3% of people think it is acceptable always or in some circumstances that “a guy slaps his girlfriend because she has

flirted/flirted with another man,” 4.3% that “in a couple a slap happens once in a while”). However, 10.2% of respondents, mostly young people (16.1%), say they still accept the man's control over their wife/partner's communication (cell phone and social).

53.6 percent of the population between the ages of 18 and 74 has at least one stereotype about gender roles; the value is higher for men and, compared to the first survey, decreasing especially among women. Stereotypes about sexual violence are also widespread, with 48.7 percent of the population adhering to at least one stereotype on this issue. 39.3 percent of men strongly or fairly agree that a woman can evade sexual intercourse if she really does not want to, and nearly 20 percent of men think violence is caused by the way women dress, percentages that among women stand at 29.7 percent and 14.6 percent, respectively. On the other hand, no differences in opinion between males and females emerge with regard to some situations: about 11 percent believe that a female victim of sexual violence when she is drunk or under the influence of drugs is at least partly responsible, and about 10 percent believe that if a woman after a party accepts an invitation from a man and is raped, it is also her fault.

Part IV: Administrative data and statistics

In relation to administrative data and statistics, reference is made to what already described in connection with the collection of data in the statistical findings.

LIST OF ANNEXES

1. Agreement to feed the gender-based violence database with judicial information flows
2. Decree of 22 February 2022 establishing the National Monitoring Centre for the Integration of Gender Equality Policies
3. Decree of 12 April 2022 establishing the National Monitoring Centre on the phenomenon of violence against women and domestic violence
4. Ministerial Decree 4 October 2022 establishing the permanent monitoring center on the effectiveness of gender and domestic violence legislation
5. Questionnaire Good Practices on Gender and Domestic Violence Juvenile Prosecution,
6. Questionnaire Good Practices on Gender and Domestic Violence Ordinary Prosecution Offices
7. CSM Statistical data civil proceedings on gender and domestic violence
8. Statistics duration and outcome code protection measures
9. Regulatory Observatory Sources Collection
10. Monitoring Centre anti-violence brochure
11. Second national survey on CUAV
12. National-Strategic-Plan-on-male-violence-against-women-2021-2023
13. DECRETO 29 marzo 2022 & DECRETO 12 aprile 2022 (Decrees of the Minister for Equal Opportunities and Family Affairs pro tempore: on the Steering Committee, March 29, 2022, and on the Observatory, April 12, 2022)
14. INTESA 14 SETTEMBRE 2022 CAV-CR (Agreement State – Regions on Anti-violence Centers & Shelters)
15. INTESA 14 SETTEMBRE 2022 CUAV (Agreement State – Regions on Centers for perpetrators)

ACCORDO PER L'ALIMENTAZIONE DELLA BANCA DATI SULLA VIOLENZA DI GENERE CON I FLUSSI INFORMATIVI GIUDIZIARI

TRA

Il Ministero della Giustizia, di seguito Ministero, con sede in Roma, Via Arenula, n. 70, nella persona del Capo di Gabinetto dott. Raffaele Piccirillo, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero;

da una parte

E

l'Istituto nazionale di statistica, di seguito Istat, con sede in Roma, via Cesare Balbo, n.16, nella persona del Direttore Centrale della Direzione centrale per le statistiche sociali e il censimento della popolazione, dott. Saverio Gazzelloni, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istat;

dall'altra parte

(di seguito anche congiuntamente indicate come "Parti").

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2016, che delega la Ministra per le Pari Opportunità a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche concernenti la materia dei diritti e delle pari opportunità in materia di tratta e sfruttamento delle persone e di violenza contro le donne e i minori;

VISTO il Protocollo d'intesa, siglato il 25 novembre 2016, tra la Ministra con delega alle Pari Opportunità e l'Istat, finalizzato a "rafforzare la conoscenza del fenomeno della violenza di genere mediante lo sviluppo e l'attuazione di un sistema informativo statistico definito "Banca dati sulla violenza di genere", previsto dal *Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2015, nel rispetto delle disposizioni del decreto legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013;

VISTO l'Accordo istituzionale (di seguito denominato Accordo Istat-DPO) firmato il 24 marzo 2017 (Rep. 41/2017 - NB2017009 - id 19), in cui l'Istat e il Dipartimento per le pari opportunità, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, dichiarano di voler sviluppare un rapporto di collaborazione finalizzato a costruire il sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati sulla violenza di genere;

VISTO l'articolo 2, "*Impegni delle parti*", dell'Accordo Istat-DPO, in cui l'Istat provvede alla costruzione e alimentazione del sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati nel rispetto delle disposizioni contenute nel menzionato *Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere* di cui all'art. 1, comma 2; e in cui il Dipartimento per le pari opportunità garantisce il coordinamento e la programmazione delle attività e favorisce il raccordo tra le attività oggetto dell'Accordo Istat-DPO e le Amministrazioni centrali interessate, il sistema delle Regioni e delle

autonomie locali nonché l'associazionismo di riferimento;

VISTO l'articolo 3, "Attuazione dell'Accordo", che prevede che gli obiettivi, le modalità, i tempi di realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 dell'Accordo Istat-DPO siano disciplinati dal progetto di massima di attività e dal correlato piano finanziario;

VISTO che al comma 4 dell'articolo 3, si prevede che l'Istat, per l'attuazione delle attività previste dall'Accordo Istat-DPO, si possa avvalere, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, di specifiche forme di collaborazione con enti pubblici e privati;

VISTO il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2015, prevede la realizzazione di un sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati, destinando allo scopo risorse pari a euro 2.000.000, attraverso la attuazione di: a) un sistema informativo per la raccolta delle informazioni e dei dati provenienti da banche dati esterne sia istituzionali che private dedicate; b) un sistema di analisi ed elaborazione dei dati volto alla formulazione di statistiche allo scopo di monitorare e analizzare il fenomeno e l'incidenza degli interventi normativi ed amministrativi; c) un servizio di supporto alla gestione, basato in particolare sulla raccolta dei dati sui servizi erogati dalle reti dei centri antiviolenza;

VISTO che nel "Progetto di massima per la realizzazione di un sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati previsto dal Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2015 e correlato piano finanziario" allegato all'Accordo di collaborazione tra il Dipartimento per le pari opportunità e l'Istat del 24 marzo 2017, vengono definiti ai paragrafi 3.1 e seguenti i gap informativi, gli obiettivi da raggiungere e le modalità attuative finalizzate al popolamento del sistema informativo con i dati di fonte amministrativa sulla violenza di genere;

VISTO il predetto Progetto di massima ed il correlato piano finanziario stabiliscono inoltre che il sistema informat

ivo si fonderà su un coordinamento permanente e costante tra le diverse istituzioni e soggetti coinvolti, garantito dal DPO e dall'Istat, ed in particolare i Ministeri di Giustizia, Interno e Salute, il sistema della ricerca pubblica, nonché il sistema delle Regioni e delle autonomie locali e il mondo dell'associazionismo di riferimento. Il Sistema dovrà essere alimentato attraverso tutte le fonti di dati disponibili e gli ulteriori flussi di dati da implementare, come specificato nel piano delle attività: dai dati di fonte amministrativa provenienti da tutti i Ministeri competenti sull'argomento, in particolare il Ministero della Salute, il Ministero dell'Interno e il Ministero di Giustizia; dai dati raccolti dal numero nazionale antiviolenza 1522; dai dati dei centri antiviolenza e delle case rifugio, finanziati ai sensi dell'art.5bis del Dpcm del 25 novembre 2016, riguardante la "Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 2015-2016 e dall'articolo 5 del "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", che si avvale del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014; **VISTI** i resoconti dei lavori svolti dal gruppo di esperti (PROPOSTA ARCHITETTURA BANCA DATI VIOLENZA DI GENERE) e dalla Task Force sulla violenza, sottogruppo dati, in cui venivano segnalati i gap informativi e le soluzioni da adottare;

VISTO il "Piano strategico nazionale contro la violenza maschile sulle donne (2017-2020)"

approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2017, previa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, che definisce la strategia complessiva per dare attuazione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul);

VISTE le indicazioni provenienti dal “Questionario sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)” al capitolo II. Politiche integrate e raccolta dei dati (Capitolo II della Convenzione, articoli 7-11), elaborato dal GREVIO e finalizzato al raggiungimento del monitoraggio della conoscenza del fenomeno e della protezione della vittima rispetto anche al rischio di vittimizzazione secondaria;

VISTA l'esigenza di costituire un sistema nazionale integrato di raccolta ed elaborazione dati evidenziata dai rappresentanti del GREVIO, l'organismo del Consiglio d'Europa incaricato del monitoraggio della Convenzione di Istanbul, nel corso della visita in Italia effettuata nel mese di marzo 2019;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, affida al Sistema statistico nazionale il compito di fornire l'informazione statistica ufficiale al Paese e agli organismi internazionali, e che l'Istat e l'Ufficio di statistica del Ministero, istituito con d.m. 17 giugno 1991, fanno parte del SISTAN (art. 2, d.lgs. n. 322/1989 cit.);
- che l'Istat è l'ente preposto all'indirizzo e coordinamento delle attività statistiche degli enti e degli uffici facenti parte del SISTAN (art. 15, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 322/1989 cit.);
- che ai sensi del D.M. 102/2012, dell'art. 5 del D.P.C.M. 84/2015 e del D.L.vo 322/1989, il Direttore Generale di Statistica svolge i compiti di cui all'articolo 5, lett. f), del suddetto D.P.C.M. 84/2015;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta “*Convenzione di Istanbul*”, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013 n.77, entrata in vigore il 1 agosto 2014, sostiene ed assiste le organizzazioni e le autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica;
- l'art.5 del Decreto Legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni nella Legge del 15 ottobre 2013 n.119, prevede l'adozione di un “*Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015, registrato dalla Corte dei Conti il 25 agosto 2015, che ha adottato il “*Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*”;
- il “Piano strategico nazionale contro la violenza maschile sulle donne (2017-2020)” nell'asse di intervento denominato “assistenza e promozione”, richiamando il sistema informativo integrato di cui al citato Accordo tra Dipartimento delle Pari Opportunità e Istat, prevede la costruzione di un sistema integrato di raccolta dati;

CONSIDERATO

- il crescente impegno delle Parti nei confronti del fenomeno della violenza di genere, che comporta l'esigenza di adottare una linea di intervento tempestiva ed efficace da parte delle Istituzioni coinvolte;
- l'opportunità di consolidare ulteriormente la collaborazione tra il Ministero della Giustizia e l'Istat, per rendere più efficace l'azione di prevenzione secondaria, ovvero successiva alla commissione dei crimini e contrasto alla violenza anche a sostegno dei soggetti vulnerabili, specialmente delle donne;
- l'esigenza di costruire un percorso strategico e finanziario condiviso che garantisca l'uniformità delle azioni programmate a tutela delle donne vittime di violenza sull'intero territorio nazionale;
- che un sistema informativo alimentato da flussi di dati di tipo amministrativo provenienti dalle Istituzioni coinvolte e dai servizi che, a livello territoriale, accolgono le richieste di supporto alle vittime, consentirà di rilevare, analizzare e interpretare i diversi aspetti della violenza, e quindi fornirà agli operatori e ai decisori politici dati e informazioni indispensabili per una puntuale e aggiornata conoscenza del fenomeno e per elaborare una più efficace strategia di intervento;
- la collaborazione tra il Ministero della Giustizia e l'Istat risulta essere, in ragione di tutto quanto sopra, lo strumento maggiormente idoneo per la realizzazione dei reciproci fini istituzionali sopradescritti;

le Parti convengono, con il presente Accordo, quanto di seguito riportato.

Art. 1

Oggetto e finalità dell'Accordo

1. Con il presente Accordo il Ministero della giustizia e l'Istat, nell'ambito delle rispettive competenze tecniche e istituzionali, manifestano la volontà di sviluppare il rapporto di collaborazione finalizzato:
 - a) ad alimentare con i dati statistici di proprietà del Ministero il sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati previsto dal Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2015, secondo le specifiche e le modalità ivi previste. Tale sistema integrato, definito "Banca-Dati sulla Violenza di Genere", è volto a fornire informazioni statistiche validate e continuative agli organi di governo e a tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel contrasto alla violenza di genere, nel rispetto delle disposizioni del decreto legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2013;
 - b) a migliorare i flussi esistenti (sui reati, procedimenti, condanne, autori e vittime) al fine di monitorare il fenomeno della violenza di genere, mediante l'individuazione della relazione tra vittima e autore e la tipologia di violenza (violenza fisica, violenza sessuale, violenza economica, violenza psicologica e stalking);
 - c) ad effettuare analisi congiunte finalizzate ad accrescere la conoscenza del fenomeno.
2. La collaborazione tra il Ministero della Giustizia e l'Istat risulta essere, in ragione di tutto quanto sopra, lo strumento maggiormente idoneo per la realizzazione dei reciproci fini istituzionali

sopradescritti.

Art. 2 **Costituzione Tavolo Tecnico**

1. Le parti concordano nella costituzione di un Tavolo tecnico Ministero della giustizia – Istat, avente le seguenti finalità:
 - a) individuazione dei casi riconducibili alla violenza di genere e delle informazioni necessarie per la identificazione dei procedimenti penali di interesse, distinguendo tra informazioni ricavabili dai registri e informazioni acquisibili dagli uffici giudiziari;
 - b) individuazione di ulteriori informazioni utili alla conoscenza e all'analisi del fenomeno;
 - c) individuazione di modalità di acquisizione presso gli uffici giudiziari - nell'ambito delle consuete forme di collaborazione e delle previsioni normative in materia - di informazioni non ricavabili dai registri relative al reato, all'autore e alla vittima e alla loro relazione, in tutti i gradi di giudizio;
 - d) definizione del contenuto, della struttura, delle modalità e della periodicità di trasmissione dei dati statistici dal Ministero della Giustizia all'Istat ai fini dell'alimentazione del sistema informativo statistico denominato "Banca dati sulla violenza di genere" in corso di realizzazione presso l'Istat;
 - e) definizione di modalità di formazione degli operatori territoriali, ove necessarie.

2. Il Ministero della Giustizia rappresenta che i registri attualmente già consentono l'estrazione delle seguenti informazioni:
 - qualificazione giuridica del fatto (titolo di reato, combinazione di più titoli di reato e delle circostanze aggravanti contestate);
 - caratteristiche della vittima del reato: sesso, data di nascita;
 - caratteristiche dell'autore del reato: sesso, data di nascita, cittadinanza;
 - caratteristiche del delitto: data e localizzazione geografica (Comune);
 - caratteristiche del procedimento: rito, esito e data della sentenza, ufficio che ha emesso la sentenza, eventuali misure cautelari disposte dall'Autorità;

3. Il Ministero della Giustizia trasmette i dati aggregati all'Istat, con le modalità definite dal Tavolo. Il dato elementare resta nell'esclusiva proprietà del Ministero.

4. Le modalità di trasmissione, dal Ministero all'Istat, dei file di dati anonimi/aggregati saranno descritte in un apposito documento sottoscritto dalle parti".

5. L'Istat si impegna ad analizzare i dati ricevuti e a pubblicarli sul sistema informativo sulla violenza contro le donne, sempre citando la fonte dei dati.

6. I componenti del Tavolo Tecnico, in rappresentanza delle Parti saranno individuati con successivi atti entro 30 giorni dalla firma del presente.

Art. 3

Oneri economici e modalità di erogazione del contributo

1. Il valore complessivo dell'Accordo è determinato nel limite di 100.000,00 euro, a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Ministero della Giustizia per specifiche esigenze connesse all'attuazione del presente Accordo, che saranno corrisposti dall'Istat al Ministero della Giustizia in un'unica *tranche* sulla base della rendicontazione di cui al successivo articolo 5, in conformità alle vigenti norme di contabilità generale dello Stato.
2. Il Ministero della Giustizia assicura che, fatto salvo il rimborso delle spese di cui al comma 1, svolgerà le attività previste dal presente Accordo a titolo gratuito.

Art. 4 Durata

Il presente Accordo avrà decorrenza dal giorno successivo a quello di sottoscrizione da ambo le Parti e terminerà improrogabilmente alla decorrenza dei ventiquattro mesi, salvo proroghe e senza ulteriori oneri.

Art. 5 Rendicontazione e verifiche

1. Il Ministero della Giustizia allo scadere del presente accordo provvederà alla rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 3, producendo la seguente documentazione amministrativo-contabile:
 - a. rendiconto delle spese sostenute dalle competenti articolazioni ministeriali;
 - b. relazione circa lo stato di attuazione del progetto;
2. In ogni caso, le spese sostenute dovranno essere:
 - necessarie alla realizzazione del progetto;
 - temporalmente riferite al periodo decorrente dalla data del presente Accordo e la data di conclusione delle attività.

Art. 6 Pubblicità

In ogni atto, documento e iniziativa realizzate in esecuzione del presente Accordo, dovrà essere evidenziato che il progetto è stato cofinanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

Art. 7 Proprietà dei risultati

1. I risultati delle attività svolte in esecuzione del presente Accordo saranno di proprietà dell'Istat e del Ministero, che potranno utilizzarli nell'ambito delle proprie finalità istituzionali fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.

Art. 8

Trattamento dei dati

1. L'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo non prevede lo scambio di dati personali fra le parti.
2. Nella predisposizione dei file di dati anonimi/aggregati di cui all'art.2 il Ministero si impegna a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, d.lgs. n. 196/2003 e d.lgs. n. 101/2018).
3. I file di dati trasmessi all'Istat, ai sensi dell'art. 2 sono costruiti dal Ministero con modalità che non consentono, neppure indirettamente, l'identificabilità delle persone fisiche a cui si riferiscono.

Art. 9

Risoluzione e recesso

1. Il presente Accordo, può essere risolto, su richiesta di ciascuna Parte, per cause documentate di forza maggiore e per le altre cause previste dall'ordinamento giuridico.
2. Resta salva la facoltà della Parti di recedere in qualunque momento, mediante comunicazione scritta da inviare tramite posta elettronica certificata (PEC), dagli impegni assunti con il presente Accordo qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del Accordo e rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

Art. 10

Risoluzione delle controversie

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, per la soluzione della controversia, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, resta individuata la competenza TAR del Lazio.

* * *

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Per il Ministero della Giustizia

Per l'Istat

c. esamina, previa istruttoria del predetto Osservatorio, le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dai Ministeri competenti per materia;

d. garantisce la programmazione coordinata e sinergica dell'uso delle risorse previste al comma 148 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinate al finanziamento del Piano strategico nazionale per la parità di genere di cui al comma 139.

3. In relazione ai temi oggetto delle riunioni, la Cabina di regia ha facoltà di richiedere contributi e proposte al predetto Osservatorio.

Art. 3.

Composizione della Cabina di regia

1. La Cabina di regia interistituzionale è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità.

2. La Cabina di regia è composta da:

- a) il Ministro dell'innovazione tecnologica e la transizione digitale;
- b) il Ministro della pubblica amministrazione;
- c) il Ministro degli affari regionali e le autonomie;
- d) il Ministro per il sud e la coesione territoriale;
- e) il Ministro per le politiche giovanili;
- f) il Ministro per le disabilità;
- g) il Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale;
- h) il Ministro dell'interno, della giustizia;
- i) il Ministro dell'economia e delle finanze;
- j) il Ministro della difesa;
- k) il Ministro dello sviluppo economico;
- l) il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
- m) il Ministro della transizione ecologica;
- n) il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- o) il Ministro del lavoro e politiche sociali;
- p) il Ministro dell'istruzione;
- q) il Ministro dell'università e ricerca;
- r) il Ministro della cultura;
- s) il Ministro della salute;
- t) il Ministro del turismo;
- u) da tre componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 4.

Organizzazione ed oneri

1. Il Dipartimento per le pari opportunità garantisce il supporto organizzativo e tecnico al funzionamento della Cabina di regia.

2. La partecipazione alle attività della Cabina di regia è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun emolumento, indennità, gettone di presenza, o compenso comunque denominato o rimborso spese.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma 27 gennaio 2022

Il Ministro: BONETTI

22A01987

DECRETO 22 febbraio 2022.

Istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere.

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, comma 1, che stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle pratiche dannose;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità dell'8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti è stato conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, professoressa Elena Bo-



netti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità, famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza, e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a) ai sensi del quale il Ministro Bonetti, nelle materie oggetto di predetto decreto, è delegato a nominare esperti e consulenti; a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro;

Vista la Dichiarazione di Pechino e la piattaforma di azione adottata a Pechino, il 15 settembre del 1995 dalla Quarta Conferenza mondiale sulla donna che ha indicato come obiettivo mondiale l'empowerment femminile attraverso la presenza più visibile delle donne in posizioni di potere e di una loro piena partecipazione ai processi decisionali;

Vista la comunicazione del 5 marzo 2020 della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025»;

Considerato che il 5 agosto 2021 il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa informativa in sede di Conferenza unificata ha presentato al Consiglio dei ministri la «Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026», che costituisce una delle linee di impegno del Governo, anche per l'attuazione del PNRR;

Considerato che la Strategia nazionale presenta cinque priorità (lavoro, reddito, competenze, tempo, potere) e punta, tra l'altro, alla risalita di cinque punti entro il 2026 nella classifica del *Gender Equality Index* dello *European Institute for Gender Equality*;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, che inserisce tra le priorità trasversali la dimensione della parità di genere;

Considerato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sviluppa attraverso le sue missioni le priorità della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026;

Considerate le indicazioni della Strategia nazionale per la parità di genere sul rafforzamento della *governance* a presidio delle politiche sulla parità di genere e le funzioni di monitoraggio dei risultati e *target* prefissati;

Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e in particolare l'art. 4, che istituisce la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022), e in particolare l'art. 1, commi da 139 a 148, che prevedono:

che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate e delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parità di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne, e adotta un Piano strategico nazionale per la parità di genere, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025, e che il Piano ha l'obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico, nonché colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale (commi 139 e 140);

l'istituzione, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia interistituzionale e di un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere (comma 141);

che l'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere è costituito da esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica dallo stesso delegata, anche su designazione delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ne fanno parte i rappresentanti delle associazioni impegnate sul tema della parità di genere e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale. Ne fanno altresì parte un rappresentante della Rete nazionale dei comitati unici di garanzia, uno dell'Istituto nazionale di statistica, uno dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche, uno del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e uno della Conferenza dei rettori delle università italiane (comma 142);

che competono all'Osservatorio le funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 139, valutandone l'impatto al fine di migliorarne l'efficacia e integrarne gli strumenti. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 143);

che al fine di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità, l'Osservatorio si avvale di un tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese. Ai componenti del tavolo di lavoro permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 145);

che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere (comma 147);



Ritenuto pertanto necessario provvedere, ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 147 della legge n. 234/2022, a disciplinare la composizione, il funzionamento e i compiti dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere

1. È costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, l'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere (di seguito «Osservatorio»).

Art. 2.

Funzioni dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per la definizione e l'attuazione del Piano strategico nazionale per la parità di genere di cui all'art. 1, comma 139 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025, valutandone l'impatto al fine di migliorarne l'efficacia e integrarne gli strumenti.

2. Oltre alle funzioni previste al comma 1, l'Osservatorio svolge, altresì, funzioni di supporto al Dipartimento per le pari opportunità ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale per la parità di genere di cui all'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché dell'aggiornamento di quello vigente.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Osservatorio:

a) assicura lo sviluppo delle funzioni di analisi e studio della condizione e delle problematiche in tema di pari opportunità e di parità di genere, anche attraverso la realizzazione di un rapporto biennale finalizzato ad aggiornare le conoscenze sulle principali dinamiche demografiche, sociologiche, economiche in Italia;

b) promuove iniziative ed incontri seminariali per favorire la conoscenza dei risultati delle ricerche e indagini e la diffusione delle buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze;

c) coordina le proprie attività di ricerca, studio e documentazione con quelle relative al Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, come previsto al comma 149 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 3.

Organi dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità.

2. Sono organi dell'Osservatorio:

- a) il Presidente;
- b) l'Assemblea;
- c) il Comitato tecnico-scientifico.

3. L'Assemblea e il Comitato tecnico-scientifico durano in carica tre anni.

4. L'Assemblea e il Comitato tecnico-scientifico sono costituiti con separato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità sulla base delle designazioni di cui ai successivi articoli 4 e 5.

Art. 4.

Composizione e funzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità ed è composta come segue:

a) da ventiquattro componenti, dei quali due designati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro o dall'Autorità delegata alle pari opportunità, due designati dal Ministro per l'economia e le finanze, uno dei quali in rappresentanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e uno rispettivamente dai Ministri dell'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della pubblica amministrazione, degli affari regionali e le autonomie, per il sud e la coesione territoriale, per le politiche giovanili, per le disabilità, degli affari esteri e cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e ricerca, della cultura, della salute, turismo;

b) due componenti designati dalla Conferenza delle regioni;

c) due componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

d) un componente designato dall'Unione delle province d'Italia;

e) cinque componenti individuati nell'ambito delle associazioni impegnate sul tema della parità di genere;

f) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale;

g) tre componenti designati dalle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative su scala nazionale;

h) un componente designato in rappresentanza della Rete nazionale dei comitati unici di garanzia;

i) un componente designato dall'Istituto nazionale di statistica;

j) un componente designato dall'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche;

k) un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane.



2. L'Assemblea stabilisce gli orientamenti generali delle attività dell'Osservatorio, e demanda al Comitato tecnico, di cui al successivo art. 5, l'individuazione della linea di attuazione.

3. L'Assemblea organizza la propria attività affidando la fase istruttoria a gruppi di lavoro interni rappresentativi delle diverse sue componenti.

Art. 5.

Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio è presieduto da un Coordinatore tecnico-scientifico, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità, ed è composto dal Capo del Dipartimento per le pari opportunità o da un suo delegato e da cinque esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità, tra soggetti di elevata e comprovata professionalità nel campo delle politiche per le pari opportunità e la parità di genere.

2. Il Comitato tecnico-scientifico, nell'ambito degli orientamenti generali stabiliti dall'Assemblea, ha funzioni di individuazione delle linee di attuazione del program-

ma delle attività dell'Osservatorio, sulla base degli indirizzi formulati dall'Assemblea, nonché di coordinamento tecnico-operativo dei gruppi di lavoro di cui al precedente art. 4, comma 3.

Art. 6.

Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio

1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali l'Osservatorio si avvale del supporto di una Segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Ai componenti dell'Osservatorio non competono compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 22 febbraio 2022

Il Ministro: BONETTI

22A01988

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 28 marzo 2022.

Revoca e decadenza dell'autorizzazione al rimborso dei trattamenti a valere sul Fondo 5%. (Determina n. DG/131/2022).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (legge istitutiva Aifa);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 con decorrenza in pari data;

Visti, in particolare, i commi 18 e 19 dell'art. 48 sopra citato, i quali prevedono, rispettivamente che «le Aziende farmaceutiche versano, su apposito Fondo istituito presso l'Agenzia, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate decurtate delle spese per il personale addetto», e che «le risorse confluite nel Fondo di cui al comma 18 sono destinate dall'Agenzia, per il 50 per cento, alla costituzione di un Fondo nazionale per l'impiego, a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), di farmaci

orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie (cd. Fondo 5%)»;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 20 settembre 2004, n. 245 concernente il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, della legge istitutiva Aifa, come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012, n. 53;

Visto, in particolare, l'art. 6 comma 2, lettera *f*), del sopra citato decreto ministeriale n. 245/2004, ai sensi del quale il consiglio di amministrazione dell'AIFA provvede alla ripartizione del Fondo 5%, adottando le opportune direttive per il suo utilizzo;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il regolamento di contabilità dell'Agenzia italiana del farmaco, approvato con delibera del C.d.a. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre 2021;



p) da 6 componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 4.

Organizzazione ed oneri

1. Il Dipartimento per le pari opportunità garantisce il supporto organizzativo e tecnico al funzionamento della Cabina di regia.

2. La partecipazione alle attività della Cabina di regia è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun emolumento, indennità, gettone di presenza, o compenso comunque denominato o rimborso spese.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 29 marzo 2022

Il Ministro: BONETTI

22A02861

DECRETO 12 aprile 2022.

Costituzione dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica.

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento delle Presidenze del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» ed, in particolare, l'art. 16, comma 1, che stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle pratiche dannose;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità dell'8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti è stato conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità, famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza, ed, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a), ai sensi del quale il Ministro Bonetti, nelle materie oggetto del predetto decreto, è delegato a nominare esperti e consulenti; a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro;

Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 e, in particolare, l'art. 5 concernente «Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica»;

Visto la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022) ed in particolare l'art. 1, comma 149 che introduce modifiche all'art. 5 del citato decreto-legge n. 93/2013;

Visto l'art. 5, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 93/2013 che prevede che l'Autorità politica delegata per le pari opportunità elabori, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri anti-violenza, e adotti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77;

Visto altresì l'art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 93/2013 che prevede che al fine di definire un sistema strutturato di *governance* del Piano tra tutti i livelli di Governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia interistituzionale ed un osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla



violenza domestica, la cui composizione, il funzionamento e i compiti sono disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 93/2013 che prevede che per il finanziamento del piano di cui al comma 1, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

Vista la «Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026», presentata in data 5 agosto 2021 al Consiglio dei ministri dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa informativa in sede di Conferenza unificata in data 29 luglio 2021, che costituisce una delle linee di impegno del Governo, anche ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, presentato al Consiglio dei ministri in data 18 novembre 2021 dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza unificata in data 3 novembre 2021;

Visto il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 marzo 2022, con il quale si è provveduto a disciplinare la composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di regia interistituzionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 93/2013;

Ritenuto pertanto necessario provvedere, ai sensi del sopra richiamato art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 93/2013, a disciplinare la composizione, il funzionamento e i compiti dell'osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica

1. È costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, l'osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica (di seguito «Osservatorio»), ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Art. 2.

Compiti dell'osservatorio

1. L'Osservatorio svolge funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta, anche ai fini dell'elaborazione e attuazione del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito «Piano») di cui all'art. 5, comma 1, del ci-

tato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. L'Osservatorio svolge, altresì, funzioni di supporto al Dipartimento per le pari opportunità nella predisposizione di tale Piano.

2. L'Osservatorio:

a) assicura le attività di analisi e studio delle problematiche in tema di violenza nei confronti delle donne e violenza domestica, anche attraverso la realizzazione di un rapporto biennale finalizzato ad aggiornare le conoscenze sulle principali dinamiche riguardanti tale fenomeno in Italia, formulando proposte di intervento;

b) svolge funzioni di monitoraggio dell'attuazione del Piano di cui all'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche ai fini delle eventuali proposte di aggiornamento degli interventi ivi previsti, nonché di valutazione dell'impatto delle politiche in tema di contrasto alla violenza maschile nei confronti delle donne, anche mediante l'individuazione delle buone pratiche realizzate;

c) coordina le proprie attività di ricerca, studio e documentazione con quelle relative al Piano strategico nazionale per la parità di genere di cui all'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 3.

Organi dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità.

2. Sono organi dell'Osservatorio:

a) il Presidente;

b) l'assemblea;

c) il Comitato tecnico-scientifico.

3. L'assemblea e il Comitato tecnico-scientifico durano in carica tre anni.

4. L'assemblea e il Comitato tecnico-scientifico sono costituiti con separato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata alle pari opportunità sulla base delle designazioni di cui ai successivi articoli 4 e 5.

Art. 4.

Composizione e funzioni dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità ed è composta come segue:

a) da due componenti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità e da un rappresentante designato da ciascuna Autorità politica componente la Cabina di regia interistituzionale di cui all'art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

b) da due componenti designati dalla Conferenza delle regioni;

c) da due componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;



d) da un componente designato dall'Unione delle province d'Italia;

e) dalla consigliera nazionale di parità;

f) da un componente designato dall'Istituto nazionale di statistica;

g) da un componente designato dall'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche;

h) da un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;

i) da dieci componenti in rappresentanza delle associazioni nazionali operanti a livello nazionale nel settore della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica;

j) da tre componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale;

k) da tre componenti in rappresentanza delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative su scala nazionale.

2. L'Assemblea stabilisce gli orientamenti generali dell'attività dell'Osservatorio e demanda al Comitato tecnico-scientifico di cui al successivo art. 5 l'individuazione delle linee di attuazione.

3. L'assemblea organizza la propria attività anche affidando la fase istruttoria a gruppi di lavoro interni rappresentativi delle sue diverse componenti.

Art. 5.

Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico dell'osservatorio è presieduto da un coordinatore tecnico-scientifico, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità ed è composto dal Capo del Dipartimento per le pari opportunità o da un suo delegato e da cinque esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità, tra soggetti di elevata e comprovata professionalità negli ambiti tematici di interesse dell'Osservatorio.

2. Il Comitato tecnico-scientifico, nell'ambito degli orientamenti generali e degli indirizzi formulati dall'assemblea, ha funzioni di individuazione delle linee di attuazione del programma delle attività dell'Osservatorio.

Art. 6.

Funzionamento dell'osservatorio

1. Il Dipartimento per le pari opportunità assicura all'osservatorio il supporto per le attività di segreteria.

2. Ai componenti dell'Osservatorio non competono compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2022

Il Ministro: BONETTI

22A02862

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 maggio 2022.

Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano a base di somatrogon «Ngenla». (Determina n. 59/2022).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);


Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia

italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO



m_dg.GAB.18/10/2022.0032375.U

*Alla Dott.ssa Maria Rosaria Covelli
Capo dell'Ispettorato Generale*

*All'Avv. Silvia Belloni
Avvocato - Foro di Milano*

*Alla Dott.ssa Raffaella Calandra
Giornalista - Radio 24 - Il Sole 24 ore*

*Alla Dott.ssa Margherita Cardona Albini
Vice Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia*

*All'Ing. Vincenzo De Lisi
Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati*

*Alla Prof.ssa Francesca Giardina
Università degli Studi di Pisa*

*Alla Prof.ssa Anna Lorenzetti
Università degli Studi di Bergamo*

*All'Avv. Teresa Manente
Avvocato - Foro di Roma*

*Alla Dott.ssa Franca Mangano
Capo dell'Ufficio Legislativo*

*Alla Dott.ssa Roberta Mastropietro
Magistrato addetto al Gabinetto*

*Alla Dott.ssa Silvia Mattei
Ispettore Generale presso il Ministero della Giustizia*

*Al Dott. Francesco Menditto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli*

*Alla Dott.ssa Maria Monteleone
già Consigliere di Cassazione*

*Al Prof. Avv. Mauro Paladini
Università degli Studi di Milano Bicocca*

*Al Dott. Fabio Roia
Presidente f.f. del Tribunale di Milano*



Il Ministro della Giustizia

- VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/29/UE recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;
- VISTA la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011, è entrata in vigore il 1° agosto 2014 ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77;
- VISTA la legge n.69 del 2019;
- VISTA la legge 26 novembre 2021, n. 206, nonché lo schema di decreto legislativo recante *“attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”*, attualmente all'esame delle commissioni parlamentari;
- CONSIDERATA la partecipazione del Ministero della Giustizia al Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023;
- CONSIDERATA la partecipazione del Ministero della Giustizia alla Cabina di regia interistituzionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica istituita con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità in data 29.03.2022;
- CONSIDERATA la partecipazione del Ministero della Giustizia all'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica istituita con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità in data 12.04.2022;
- CONSIDERATO che nell'atto di indirizzo della Signora Ministra per l'anno 2022 è stato previsto tra gli obiettivi il consolidamento della collaborazione interministeriale, in particolare con il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia, nell'ambito della Cabina di regia sulla violenza maschile contro le donne, per un approfondimento

- sugli aspetti giudiziari del contrasto alla violenza, a partire dai risultati ottenuti in seguito all'applicazione della legge sul c.d. "Codice Rosso";
- RILEVATO che la piena attuazione delle fonti normative sopra indicate e la collaborazione interministeriale predetta postula un costante monitoraggio per la valutazione dell'efficacia dell'attività giudiziaria nel settore e dell'adeguatezza della risposta da parte dello Stato al fenomeno della violenza contro le donne;
- RITENUTO che l'analisi condotta sull'impatto di tali discipline normative debba riguardare anche le modalità organizzative degli uffici e le *best practices* sviluppatesi a livello territoriale;
- RITENUTO inoltre, che dopo il primo report sull'applicazione della legge cd. "Codice Rosso" occorre continuare a monitorare gli effetti dell'entrata in vigore della richiamata disciplina al fine di far emergere eventuali criticità tali da necessitare proposte o interventi normativi mirati ad innalzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere;
- RITENUTO pertanto, necessario costituire a tal fine un gruppo di lavoro permanente per creare una interlocuzione costante con gli uffici giudiziari al fine di monitorare il fenomeno della violenza di genere attraverso la raccolta di buone prassi, l'estrazione dei dati giudiziari e statistici di interesse, per proporre soluzioni tecniche e formulare eventuali proposte normative in funzione della sempre maggiore efficienza dell'impianto normativo vigente;

DISPONE

Art. 1

(Istituzione gruppo di lavoro permanente)

È istituito un gruppo di lavoro denominato "*Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica*" che, attraverso l'interlocuzione diretta con gli uffici disporrà anche la raccolta delle prassi organizzative esistenti e svolgerà ogni attività di analisi, estrazione ed elaborazione dei dati statistici e giudiziari di interesse.

In relazione alle attività indicate al comma precedente l'Osservatorio potrà interloquire con gli uffici giudiziari, acquisire pareri, disporre audizioni e richiedere contributi anche di soggetti esterni al Ministero, presentare relazioni ricognitive e proposte normative ed organizzative.

Art.4
(Svolgimento dei lavori)

L'Osservatorio Permanente si riunisce mediante collegamento in presenza o da remoto, con cadenza trimestrale e in ogni caso quando ritenuto necessario dal Presidente o dai componenti che possono sollecitarne la convocazione.

Art. 5
(Segreteria scientifica e tecnica)

L'Osservatorio, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 si avvale di una Segreteria scientifica composta da:

Dott.ssa Camilla Cognetti	Giudice del Tribunale di Avezzano
Dott.ssa Isabella Confortini	Magistrato addetto del Dipartimento per gli affari di giustizia
Dott.ssa Mirella Delia	Giudice del Tribunale di Bari

e di una Segreteria organizzativa composta come da separato provvedimento.

Art. 6
(Oneri)

Ai componenti dell'Osservatorio ed ai partecipanti alla stessa non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Agli stessi componenti e partecipanti è attribuito, ove spettante, il rimborso delle spese di trasferta per la partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla vigente legislazione in materia. La relativa spesa graverà sul bilancio del Ministero della Giustizia - Missione 32 - U.d.V. 2.1 - Indirizzo politico - Centro di responsabilità Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - Azione Indirizzo politico-amministrativo - Capitolo 1081, piano gestionale 3 "Missioni all'interno del personale civile", piano gestionale 23 "Missioni all'interno dei magistrati" e piano gestionale 27 "Spese di trasporto e di soggiorno ai componenti di commissioni, comitati e tavoli di lavoro, estranei all'amministrazione", per l'anno 2022, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti dalla legislazione vigente.

Roma,
- 4 OTT. 2022

LA MINISTRA
Marta Cartabia





Questionario Buone Prassi sulla Violenza di Genere e Domestica

Analisi coordinata – tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura - del fenomeno della violenza di genere e domestica per monitorare i flussi giudiziari e l'esistenza di buone prassi organizzative nelle **Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni**.

Termine per la compilazione del questionario: **22 aprile 2024**

Per assistenza scrivere a: ovg.info@giustizia.it

* Obbligatoria

* Questo modulo registrerà il tuo nome, inserire il nome.

Definizione dell'ambito di analisi

1

Definizione dell'ambito di analisi

Ai fini della presente rilevazione con l'espressione "violenza di genere e domestica" ci si riferisce ai delitti seguenti: *

Articoli del codice penale	
art. 575 nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma	<i>Uccisione di una donna per motivi di genere</i>
art. 558-bis	<i>Costrizione o induzione al matrimonio</i>
art. 572	<i>Maltrattamenti contro familiari e conviventi</i>
art. 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma	<i>Lesioni aggravate</i>
art. 583-bis	<i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i>
art. 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma	<i>Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso nelle forme aggravate</i>
art. 570	<i>Violazione degli obblighi di assistenza familiare</i>
art. 570 bis	<i>Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio</i>
art. 609-bis	<i>Violenza sessuale</i>
art. 609-ter	<i>Violenza sessuale aggravata</i>
art. 609-quater	<i>Atti sessuali con minorenne</i>
art. 609-quinquies	<i>Corruzione di minorenne</i>
art. 609-octies	<i>Violenza sessuale di gruppo</i>
art. 612-bis	<i>Atti persecutori</i>
art. 612-ter	<i>Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti</i>
art. 600 bis	<i>Prostituzione minorile</i>
art. 600 ter	<i>Pornografia minorile</i>
art. 600 quater	<i>Detenzione di materiale pedopornografico</i>
art. 600 quater 1	<i>Pedopornografia virtuale</i>
art. 609 undecies	<i>Adescamento di minorenni</i>
art. 605 comma 2 n. 1, 3 e 4	<i>Sequestro di persona ai danni di un minore. Morte del minore sequestrato</i>

Proseguire

Anagrafica Ufficio

2

[A01] Indicare la denominazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. *

Seleziona la risposta



3

[A02] Indicare il Distretto della Corte di Appello di appartenenza *

Seleziona la risposta



Compilabile solo online

SEZIONE 1 – Formazione, Specializzazione e Tempestività

4

[BP01] Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative per assicurare la specializzazione, la formazione permanente e l'aggiornamento legislativo e giurisprudenziale dei PP. MM. in materia di violenza di genere e domestica? *

Sì

No

5

[BP01a] Quali delle seguenti prassi organizzative sono attuate nel Suo Ufficio? *

possibili una o più opzioni di risposta

- riunioni periodiche tra i PP. MM.
- riunioni con i giudici del Tribunale per i Minorenni
- riunioni periodiche con altri organi (PG, Servizi minorili della Giustizia, Servizi Sociosanitari e consulenti) per la condivisione di problematiche comuni
- strutturazione di percorsi di formazione/specializzazione condivisi con i Servizi minorili della Giustizia
- strutturazione di sistemi informativi (es. mailing list, cartelle condivise) per la condivisione degli aggiornamenti tematici
- approfondimenti sulle dinamiche emergenti da fattispecie di reato diffuse
- riunioni periodiche sugli aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali
- riunioni periodiche per la predisposizione di moduli condivisi
- frequentazione dei corsi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura anche in sede decentrata
- riunioni periodiche con altri organi (PG, Servizi Sociosanitari e consulenti) per la condivisione di problematiche comuni
- partecipazione a tavoli interistituzionali con altre autorità giudiziarie
- partecipazione a tavoli interistituzionali, con altri organi istituzionali e non, competenti nel contrasto alla violenza di genere e domestica (es. centri anti violenza, enti ed istituzioni pubbliche e/o privati territoriali, Servizi della Giustizia minorile, Istituzioni Sanitarie, Istituzioni scolastiche, consulenti, etc.)
- strutturazione di percorsi di formazione/specializzazione condivisi con l'Avvocatura
- Altro

6

[BP01b] La formazione dei magistrati ha ad oggetto anche la lettura dei delitti di violenza di genere e domestica alla luce del movente di genere? *

Sì

No

7

[BP01ba] Indicare sinteticamente con quali modalità? *

8

[BP01c] Nell'ambito della formazione dei magistrati è previsto un confronto sull'uso di pregiudizi o di stereotipi di genere e un monitoraggio per implementare strategie finalizzate al loro superamento? *

Sì

No

9

[BP01ca] Indicare sinteticamente con quali modalità? *

10

[BP01d] Oltre a quelle segnalate, indicare sinteticamente eventuali altre prassi organizzative finalizzate alla specializzazione, alla formazione permanente, e all'aggiornamento legislativo e giurisprudenziale dei PP. MM che potrebbero essere segnalate come buone pratiche precisando da quanto tempo sono applicate.

11

[BP02] Nel Suo Ufficio gli esperti nominati per prestare ausilio nei casi di cui agli artt. 351 e 362 c.p.p. sono scelti sulla base di una accertata competenza specifica e specialistica nell'ascolto di minori e nella materia della violenza di genere e domestica? *

Sì

No

12

[BP02a] È stato predisposto un elenco di esperti in possesso di competenze specifiche? *

Sì

No

13

[BP03] Nel Suo Ufficio, per assicurare la c.d. "personalizzazione del procedimento" in materia di violenza di genere e domestica il P.M. titolare del procedimento... *

possibili una o più opzioni di risposta

...partecipa alle udienze davanti al G.I.P. (udienza di convalida o interrogatorio di garanzia)

...procede personalmente alla audizione della p.o.

...procede personalmente all'interrogatorio dell'indagato

...è assegnatario anche del procedimento civile a tutela della vittima minorenni

...prende anche parte alle udienze davanti al Tribunale del Riesame

...partecipa anche agli incidenti probatori

...partecipa anche all'udienza preliminare

...partecipa anche al dibattimento

Altro

14

[BP03a] Oltre a quelle segnalate, indicare sinteticamente eventuali altre prassi organizzative attuate nel Suo Ufficio per la personalizzazione del procedimento nella materia della violenza di genere e domestica che potrebbero essere segnalate come buone pratiche precisando da quanto tempo sono applicate.

15

[BP04] Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative che assicurano la tempestività dell'azione giudiziaria nei casi di indagato minorenni ove sia allegata violenza di genere e domestica? *

Sì

No

16

[BP04a] Indicare sinteticamente le prassi organizzative attuate nel Suo Ufficio per assicurare la tempestività dell'azione giudiziaria nei casi di indagato minorenni ove sia allegata violenza di genere e domestica. *

17

[BP05] Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative per assicurare l'applicazione dell'art. 362 comma 1 ter c.p.p.? *

Sì

No

18

[BP05a] Indicare sinteticamente quali prassi organizzative sono attuate nel Suo Ufficio per assicurare l'applicazione dell'art. 362 comma 1 ter c.p.p. *

19

[BP06] Nelle ipotesi di cui all'art. 362 comma 1 ter c.p.p., qualora il P.M. ritenga che sussistano le ragioni di deroga adotta una motivata determinazione al riguardo? *

Sì, sempre

Sì, nella maggior parte dei casi

Sì, ma raramente

20

[BP07] A seguito dell'entrata in vigore della Legge 8 settembre 2023, n. 122, nel Suo Ufficio sono state adottate nuove determinazioni organizzative finalizzate al tempestivo ascolto della parte offesa nei termini di cui all'art. 362, comma 1 ter c.p.p.? *

- Sì
- No

21

[BP07a] Descrivere sinteticamente le nuove determinazioni organizzative adottate nel Suo Ufficio *

Compilabile Solo online

22

[BP08] A seguito dell'entrata in vigore della legge 8 settembre 2023 n. 122 con quali modalità il Suo Ufficio comunica al Procuratore Generale i dati sul rispetto dei termini di cui all'art. 362 comma 1 ter c.p.p.? *

- inviando solo l'elenco dei procedimenti in cui non sia stato rispettato il termine di escussione della persona offesa o di quelle indicate nell'art. 362 comma 1 ter c.p.p.
- inviando anche l'elenco dei procedimenti in cui sia stato disposto di non procedere all'ascolto della persona offesa per motivate ragioni investigative o di tutela della persona offesa o di quelle indicate nell'art. 362 comma 1 ter c.p.p.
- inviando l'elenco dei soli procedimenti in cui, a seguito del mancato rispetto dei termini per l'acquisizione delle informazioni, sia stata disposta dal Procuratore della Repubblica la revoca dell'assegnazione
- Altro

23

[BP09] Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative per assicurare l'applicazione dell'art. 362 bis c.p.p.? *

- Sì
- No

24

[BP09a] Indicare sinteticamente quali prassi organizzative sono attuate nel Suo Ufficio per assicurare l'applicazione dell'art. 362 bis c.p.p. *

25

[BP10] Nelle ipotesi di cui all'art. 362 bis comma 1 c.p.p., qualora il P.M. ritenga che sussistano le ragioni di deroga adotta una motivata determinazione al riguardo? *

- Sì, sempre
- Sì, nella maggior parte dei casi
- Sì, ma raramente
- No

26

[BP11] Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative per la corretta e tempestiva trattazione delle situazioni che potrebbero legittimare l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 403 c.c. nei casi di violenza di genere e domestica? *

- Sì
- No

27

[BP11a] Quali delle seguenti prassi organizzative sono attuate nel Suo Ufficio? *

possibili una o più opzioni di risposta

- direttive, accordi, disposizioni alle "pubbliche autorità" competenti all'adozione del provvedimento riguardo ai presupposti, le ragioni ed i termini per l'adozione del provvedimento
- accordi, disposizioni alle strutture sanitarie di competenza per la immediata comunicazione al P.M. di situazioni che richiedono la protezione del minore che si ritenga coinvolto in contesti di violenza di genere e domestica
- direttive, accordi, disposizioni alle "pubbliche autorità" competenti all'adozione del provvedimento circa le modalità esecutive del provvedimento ex art. 403 c.c.
- richiesta in via di urgenza della sospensione della responsabilità genitoriale del genitore indicato come violento/maltrattante
- richiesta al Tribunale di regolamentare con urgenza gli eventuali incontri con i genitori e le modalità protette per il loro svolgimento
- richiesta al Tribunale di regolamentare eventuali specifiche esigenze sanitarie
- richiesta del Tribunale di regolamentare le attività scolastiche ed extrascolastiche del minore
- richiesta di disposizioni necessarie a garantire anche le necessità economiche del minore prevedendo, ove possibile, la corresponsione di un assegno periodico
- richiesta di nomina di consulenti formati e specializzati nella materia della violenza di genere e domestica in danno di minorenni
- richiesta di nomina di curatori speciali formati e specializzati nella materia della violenza di genere e domestica in danno di minorenni
-

28

[BP11b] Oltre a quelle segnalate, indicare sinteticamente eventuali altre prassi organizzative attuate nel Suo Ufficio per la corretta e tempestiva trattazione delle situazioni che potrebbero legittimare l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 403 c.c. in contesti di violenza di genere e domestica che potrebbero essere segnalate come buone pratiche precisando da quanto tempo sono applicate

29

[BP12] Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative per la corretta e tempestiva trattazione delle situazioni che potrebbero legittimare l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 403 c.c. nei procedimenti penali a carico di indagati minorenni per delitti di violenza di genere e domestica? *

- Sì
- No

30

[BP12a] Quali delle seguenti prassi organizzative sono attuate nel Suo Ufficio? *

possibili una o più opzioni di risposta

- direttive, accordi, disposizioni alle "pubbliche autorità" competenti all'adozione del provvedimento circa le modalità esecutive del provvedimento ex art. 403 c.c.
- proposizione urgente al Tribunale per i Minorenni di ricorso ex art. ex art. 473 bis n. 15 c.p.c. nel caso di omessa tempestiva adozione del provvedimento da parte delle pubbliche autorità
- ricorso alle misure rieducative
- Altro

31

[BP12b] Oltre a quelle segnalate, indicare sinteticamente eventuali altre prassi organizzative attuate nel Suo Ufficio per la corretta e tempestiva trattazione delle situazioni che potrebbero legittimare l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 403 c.c. nei procedimenti penali a carico di indagati minorenni per delitti di violenza di genere e domestica che potrebbero essere segnalate come buone pratiche precisando da quanto tempo sono applicate

32

[BP13] Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative per la corretta e tempestiva trattazione delle situazioni che potrebbero legittimare l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 403 c.c. nei procedimenti penali a carico di indagati maggiorenni per delitti di violenza di genere e domestica? *

- Sì
- No

33

[BP13a] Quali delle seguenti prassi organizzative sono attuate nel Suo Ufficio? *

possibili una o più opzioni di risposta

- direttive, accordi, disposizioni alle "pubbliche autorità" competenti all'adozione del provvedimento circa le modalità esecutive del provvedimento ex art. 403 c.c.
- urgente coordinamento con il P.M. ordinario ai sensi dell'art. 609 decies c.p.
- Valutazione della necessità di richiedere in via di urgenza di un ordine di protezione ai sensi dell'art. 473bis.69 c.p.c.
- Altro

34

[BP13b] Oltre a quelle segnalate, indicare sinteticamente eventuali altre prassi organizzative attuate nel Suo Ufficio per la corretta e tempestiva trattazione delle situazioni che potrebbero legittimare l'adozione del provvedimento previsto dall'art. 403 c.c. nei procedimenti penali a carico di indagati maggiorenni per delitti di violenza di genere e domestica che potrebbero essere segnalate come buone pratiche precisando da quanto tempo sono applicate

SEZIONE 2 – Valutazione del rischio e protezione della vittima

35

[BP14] Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative per assicurare la tempestiva valutazione del rischio e l'adozione di efficaci misure di protezione della vittima minorenni di violenza di genere e domestica? *

Sì

No

36

[BP14a] Nel Suo Ufficio quali delle seguenti iniziative sono attuate per assicurare la tempestiva valutazione del rischio e l'adozione di efficaci misure di protezione della vittima minorenni di violenza di genere e domestica? *

possibili una o più opzioni di risposta

- adozione di protocolli e/o ulteriori forme di interlocuzione tempestiva con la Procura ordinaria
- adozione di specifici protocolli con i Servizi Sociali se manca una famiglia tutelante per la vittima
- adozione di specifici protocolli per assicurare l'accompagnamento da parte di personale specializzato (es. assistenti sociali) in ogni circostanza in cui la persona offesa entra in contatto con organi giudiziari
- adozione di modalità protette – anche mediante il ricorso a strumenti telematici - per l'assunzione delle dichiarazioni del minore vittima
- adozione di protocolli per l'individuazione immediata del rischio cui è esposto il minore
- approfondita valutazione dell'assunzione di responsabilità da parte dell'indagato, della rivisitazione critica rispetto al danno prodotto alla vittima e della disponibilità a rimediare e porre riparo al danno cagionato
- Altro

37

[BP15] Descrivere sinteticamente quali sono i criteri utilizzati nel Suo Ufficio per la scelta delle misure a protezione delle vittime minorenni di violenza di genere e domestica. *

38

[BP16] Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative per assicurare la tempestiva valutazione del rischio e l'adozione di efficaci misure di protezione della vittima minorenni di violenza di genere e domestica nei casi di procedimenti penali a carico di indagati minorenni?

*

Sì

No

39

[BP16a] Quali delle seguenti iniziative sono attuate nel Suo Ufficio per assicurare la tempestiva valutazione del rischio e l'adozione di efficaci misure di protezione della vittima? *

possibili una o più opzioni di risposta

immediata valutazione da parte del P.M. titolare del procedimento, dei presupposti che legittimano la richiesta di idonea misura cautelare nei confronti dell'indagato

sollecita integrazione istruttoria

adozione di modalità protette – anche mediante il ricorso a strumenti telematici – per l'assunzione delle dichiarazioni del minore vittima, anche se assunte in incidente probatorio

adozione di specifici protocolli con i Servizi Sociali se manca una famiglia tutelante per la vittima

adozione di specifici protocolli per assicurare l'accompagnamento da parte di personale specializzato (es. assistenti sociali) in ogni circostanza in cui la persona offesa entra in contatto con organi giudiziari

segnalazione al GIP delle ragioni di urgenza della valutazione nel caso di richiesta di misura cautelare

Altro

40

[BP17] Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative per assicurare la tempestiva valutazione del rischio e l'adozione di efficaci misure di protezione della vittima minorenni di violenza di genere e domestica nei casi di procedimenti penali a carico di indagati maggiorenni?

*

Sì

No

41

[BP17a] Nel Suo Ufficio quali delle seguenti iniziative sono attuate per assicurare la tempestiva valutazione del rischio e l'adozione di efficaci misure di protezione della vittima minorenni di violenza di genere e domestica? *

possibili una o più opzioni di risposta

- coordinamento urgente con il P.M. ordinario titolare indagini anche al fine di verificare la necessità di richiedere in via indifferibile ed urgente, un ordine di protezione ai sensi dell'art. 473 bis.69 c.p.c.
- coordinamento con la Procura Ordinaria per l'adozione di modalità protette – anche mediante il ricorso a strumenti telematici – per l'assunzione delle dichiarazioni del minore vittima, anche se assunte in incidente probatorio
- adozione di specifici protocolli per assicurare l'accompagnamento da parte di personale specializzato (es. assistenti sociali) in ogni circostanza in cui la persona offesa entra in contatto con organi giudiziari
- coordinamento con il P.M. ordinario per assicurare contestualmente alla vittima un percorso di sostegno anche psicologico
- Altro

42

[BP18] Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative per l'assunzione delle dichiarazioni da minori ed altri soggetti in condizione di particolare vulnerabilità? *

- Sì
- No

43

[BP18a] Descrivere sinteticamente le eventuali prassi organizzative che potrebbero essere segnalate come buone pratiche precisando da quanto tempo sono applicate. *

44

[BP19] Per una efficace ed idonea azione di contrasto alla violenza di genere e domestica subita dalle donne e dai minori migranti nel Suo Ufficio esistono protocolli investigativi condivisi? *

- Sì
- No

45

[BP19a] Nel Suo Ufficio i protocolli investigativi condivisi tengono adeguatamente conto delle peculiarità della vittima migrante in funzione di una tutela efficace? *

- Sì
- No

46

[BP19b] Con quale frequenza nel Suo Ufficio i protocolli investigativi condivisi trovano applicazione nei procedimenti relativi ai delitti di violenza domestica ed abusi sessuali in danno di vittime migranti? *

- sempre
- nella maggior parte dei procedimenti
- raramente
- mai

47

[BP20] Per l'assistenza e la protezione dei minori migranti nel Suo Ufficio sono operativi specifici protocolli/accordi con strutture specializzate? *

- Sì
- No

48

[BP20a] Per l'assistenza e la protezione dei minori migranti con quali strutture specializzate sono operativi specifici protocolli/accordi? *

possibili una o più opzioni di risposta

- pubbliche
- private
- Altro

49

[BP20b] Descrivere sinteticamente i principali contenuti organizzativi dei protocolli/accordi che potrebbero essere segnalati come buone pratiche.

50

[BP21] Nei procedimenti relativi ai delitti di violenza domestica ed abusi sessuali in danno di vittime migranti con quale frequenza nel Suo Ufficio si ricorre alla assistenza di mediatori culturali? *

- sempre
- nella maggior parte dei procedimenti
- raramente

51

[BP22] Considerato il disposto dell'art. 5 del D.Lgs. n. 106/2006, in relazione alle attività di indagine e ai relativi sviluppi processuali riguardo alla materia della violenza di genere e domestica, nel Suo Ufficio attraverso quali delle seguenti modalità si svolgono i rapporti con gli organi di informazione? *

possibili una o più opzioni di risposta

- tramite comunicati ufficiali
- tramite conferenze stampa
- Altro

52

[BP23] Nella materia della violenza di genere e domestica i rapporti con gli organi di informazione nel Suo Ufficio sono mantenuti... *

- ...dal Procuratore della Repubblica personalmente
- ...da un magistrato dell'Ufficio appositamente delegato dal Procuratore della Repubblica
- raramente

53

[BP24] Relativamente al linguaggio utilizzato nella redazione e divulgazione dei comunicati stampa, nel Suo Ufficio sono state adottate particolari prassi che tengano conto della dignità personale delle vittime di violenza? *

- Sì, si tiene prevalentemente conto delle buone prassi elaborate dagli organismi internazionali e nazionali in materia
- Sì, sono state elaborate buone prassi ad hoc
- No, non sono state elaborate buone prassi ma il tema è oggetto di attenzione
- No, la questione non è stata affrontata
-

SEZIONE 3 – Coordinamento tra gli Uffici Giudiziari

54

[BP25] Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative in ordine ai rapporti con altre Autorità nella materia della violenza di genere e domestica? *

- Sì
- No

55

[BP25a] Quali delle seguenti prassi organizzative sono attuate nel Suo Ufficio? *

possibili una o più opzioni di risposta

- direttive riguardanti le notizie di reato per i delitti di cui all'art. 609 decies c.p. a carico di indagati maggiorenni
- protocolli con le Procure ordinarie per lo scambio di atti e di informazioni in relazione alle notizie di reato a carico di soggetti maggiorenni per i delitti indicati all'art.609 decies c.p.
- individuazione di un referente in ciascuno Ufficio che assicura la tempestività e l'adeguatezza delle informazioni tra Procura ordinaria e Procura per i Minorenni
- rapporti diretti tra i magistrati titolari dei procedimenti tra Procura ordinaria e Procura per i Minorenni)
- utilizzo di sistemi condivisi di comunicazione anche telematica per l'interscambio informativo e degli atti tra gli Uffici Minorili e le Procure ed i Tribunali ordinari
- scambio di informazioni tra Procura ordinaria e Procura per i Minorenni di atti anche coperti da segreto investigativo segnalando l'esistenza del segreto
- congiunta assunzione di informazioni da persona minorenni in forma protetta
- congiunta assunzione della testimonianza da persona minorenni in incidente probatorio
- svolgimento di CT congiunta riguardo alla idoneità a testimoniare del minore
- compimento di atti di indagine congiunti
- coordinamento preventivo tra magistrati competenti qualora debbano essere eseguite misure cautelari a carico di maggiorenni affidatari di persone minorenni
- coordinamento tra magistrati competenti ai fini delle iniziative per l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 155 e ss., nonché 330 e 333 del Codice Civile
- coordinamento tra magistrati ordinari, minorili, centri antiviolenza, case rifugio e servizi sociali per assicurare la protezione della vittima maggiorenne e del minore in sua custodia, già accolti nelle strutture indicate al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno e del percorso di uscita dalla violenza posti in essere in loro favore
- coordinamento urgente tra magistrati competenti a seguito dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 403 cod. civ. ove ricorra la competenza del giudice civile ordinario
- Altro

56

[BP26] Nel Suo Ufficio sono stati adottati protocolli per il coordinamento fra diverse Autorità Giudiziarie (Procura Ordinaria, Tribunale Ordinario Penale/Civile, Tribunale per i Minorenni) nella materia della violenza di genere e domestica? *

Sì

No

57

[BP26a] Indicare sinteticamente le aree tematiche oggetto dei protocolli di coordinamento. *

58

[BP27] Sono utilizzati strumenti organizzativi condivisi fra Uffici? *

Sì

No

59

[BP27a] Indicare sinteticamente quali sono gli strumenti condivisi. *

60

[BP28] Nel Suo Ufficio sono stati sottoscritti protocolli/accordi per l'attuazione del disposto dell'art. 609 decies c.p.? *

Sì

No

61

[BP28a] Indicare con quali Autorità Giudiziarie sono stati sottoscritti protocolli/accordi per l'attuazione del disposto dell'art. 609 decies c.p. *

62

[BP28b] Indicare sinteticamente i principali contenuti dei protocolli/accordi sottoscritti per l'attuazione del disposto dell'art. 609 decies c.p. *

63

[BP29] Nel Suo Ufficio sono attuate disposizioni organizzative in ordine all'applicazione del disposto di cui all'art. 38 disp. att. c.c.? *

 Sì No

64

[BP29a] Descrivere sinteticamente le disposizioni adottate. *

Compilabile solo online

SEZIONE 4 – Coordinamento con il Tribunale per i Minorenni

65

[BP30] Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative per il coordinamento con il Tribunale per i Minorenni per la trattazione tempestiva e specializzata della materia della violenza di genere e domestica, sia in ambito penale (autore minorenni) che in ambito civile *

Sì

No

66

[BP30a] Quali delle seguenti prassi organizzative sono attuate nel Suo Ufficio per il coordinamento con il Tribunale per i Minorenni? *

possibili una o più opzioni di risposta

- accordi finalizzati a consentire /favorire la partecipazione del P.M. titolare alle udienze davanti al GIP/GUP e al dibattimento
- accordi finalizzati a consentire /favorire la concentrazione nella medesima udienza dei procedimenti assegnati allo stesso P.M.
- accordi per favorire la priorità della trattazione dei procedimenti per i reati previsti dall'art. 132 bis comma 1 lett. a-bis) disp. di att. c.p.p.
- accordi per favorire la priorità della trattazione anche dei procedimenti per i reati previsti dall'art. 392 comma 1 bis c.p.p.
- Altro

67

[BP30b] Oltre a quelle segnalate, indicare sinteticamente eventuali altre prassi organizzative per il coordinamento con il Tribunale per la trattazione tempestiva e specializzata della materia della violenza di genere e domestica che potrebbero essere segnalate come buone pratiche precisando da quanto tempo sono applicate

SEZIONE 5 – Valutazione della pericolosità dell'indagato minorenni

68

[BP31] Nella materia della violenza di genere e domestica, nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative per assicurare la tempestiva ed adeguata valutazione del rischio per la vittima minorenni? *

Sì

No

69

[BP31a] Quali delle seguenti iniziative sono attuate nel Suo Ufficio? *

possibili una o più opzioni di risposta

- valutazione delle dichiarazioni della vittima ed in particolare delle esplicite dichiarazioni di motivata "paura" per le condotte del denunciato e di temere per la propria incolumità e/o per quella dei suoi figli minorenni
- valutazione delle condotte violente denunciate e delle modalità delle stesse, ivi compreso l'eventuale utilizzo di armi
- valutazione delle condizioni del denunciato in ragione dell'abuso di sostanze stupefacenti e/o di bevande alcoliche
- valutazione dei precedenti penali e giudiziari del denunciato e della pendenza di altri procedimenti per delitti di violenza di genere e/o domestica
- valutazione degli eventuali procedimenti civili e amministrativi (misure rieducative) nei confronti del minore autore di reato
- Altro

70

[BP31b] Oltre a quelle segnalate, indicare sinteticamente eventuali altre prassi organizzative attuate nel Suo Ufficio per assicurare la tempestività ed adeguata valutazione del rischio per la vittima minorenni che potrebbero essere segnalate come buone pratiche precisando da quanto tempo sono applicate

Monitoraggio

71

[BP32] Indicare il numero di misure cautelari richieste nella materia della violenza di genere e domestica (come individuata nella specifica sezione del questionario "Definizione dell'ambito di analisi") nel triennio 2020-2022.

Proseguire

72

[BP32a1] Custodia cautelare in carcere (art. 23 DPR 448/88), nell'anno solare 2020

Il valore deve essere un numero

73

[BP32a2] Custodia cautelare in carcere (art. 23 DPR 448/88), nell'anno solare 2021

Il valore deve essere un numero

74

[BP32a1] Custodia cautelare in carcere (art. 23 DPR 448/88), nell'anno solare 2022

Il valore deve essere un numero

75

[BP32b1] Collocamento in comunità (art. 22 DPR 448/88), nell'anno solare 2020

Il valore deve essere un numero

76

[BP32b2] Collocamento in comunità (art. 22 DPR 448/88), nell'anno solare 2021

77

[BP32b3] Collocamento in comunità (art. 22 DPR 448/88) nell'anno solare 2022

Il valore deve essere un numero

78

[BP32c1] Permanenza in casa (art. 21 DPR 448/88) nell'anno solare 2020

Il valore deve essere un numero

79

[BP32c2] Permanenza in casa (art. 21 DPR 448/88) nell'anno solare 2021

Il valore deve essere un numero

80

[BP32c3] Permanenza in casa (art. 21 DPR 448/88) nell'anno solare 2022

Il valore deve essere un numero

81

[BP32d1] "Prescrizioni" previste dall'art. 20 del DPR 448/88 (art. 22 DPR 448/88) nell'anno solare 2020

Il valore deve essere un numero

82

[BP32d2] "Prescrizioni" previste dall'art. 20 del DPR 448/88 (art. 22 DPR 448/88) nell'anno solare 2021

Il valore deve essere un numero

83

[BP32d3] "Prescrizioni" previste dall'art. 20 del DPR 448/88 (art. 22 DPR 448/88) nell'anno solare 2022

Il valore deve essere un numero

84

[BP33] Indicare il numero delle misure cautelari richieste dall'Ufficio per reati diversi da quelli compresi nella materia della violenza di genere e domestica (come individuata nella specifica sezione del questionario "Definizione dell'ambito di analisi") nel triennio 2020-2022.

Proseguire

85

[BP33a1] Custodia cautelare in carcere (art. 23 DPR 448/88) nell'anno solare 2020

Il valore deve essere un numero

86

[BP33a2] Custodia cautelare in carcere (art. 23 DPR 448/88) nell'anno solare 2021

Il valore deve essere un numero

87

[BP33a3] Custodia cautelare in carcere (art. 23 DPR 448/88) nell'anno solare 2022

Il valore deve essere un numero

88

[BP33b1] Collocamento in comunità (art. 22 DPR 448/88) nell'anno solare 2020

Il valore deve essere un numero

89

[BP33b2] Collocamento in comunità (art. 22 DPR 448/88) nell'anno solare 2021

Il valore deve essere un numero

90

[BP33b3] Collocamento in comunità (art. 22 DPR 448/88) nell'anno solare 2022

Il valore deve essere un numero

91

[BP33c1] Permanenza in casa (art. 21 DPR 448/88) nell'anno solare 2020

Il valore deve essere un numero

92

[BP33c2] Permanenza in casa (art. 21 DPR 448/88) nell'anno solare 2021

Il valore deve essere un numero

93

[BP33c3] Permanenza in casa (art. 21 DPR 448/88) nell'anno solare 2022

Il valore deve essere un numero

94

[BP33d1] "Prescrizioni" previste dall'art. 20 del DPR 448/88 (art. 22 DPR 448/88) nell'anno solare 2020

Il valore deve essere un numero



95

[BP33d2] “Prescrizioni” previste dall’art. 20 del DPR 448/88 (art. 22 DPR 448/88) nell’anno solare 2021

Il valore deve essere un numero

96

[BP33d3] “Prescrizioni” previste dall’art. 20 del DPR 448/88 (art. 22 DPR 448/88) nell’anno solare 2022

Il valore deve essere un numero

97

[BP34] Indicare in quanti procedimenti relativi alla materia della violenza di genere e domestica (come individuata nella specifica sezione del questionario “Definizione dell’ambito di analisi”) sono state proposte le seguenti richieste nel triennio 2020-2022.

Proseguire

98

[BP34a1] Richieste dell’Ufficio di “perdono giudiziale” nell’anno solare 2020

Il valore deve essere un numero

99

[BP34a2] Richieste dell’Ufficio di “perdono giudiziale” nell’anno solare 2021

Il valore deve essere un numero

100

[BP34a3] Richieste dell’Ufficio di “perdono giudiziale” nell’anno solare 2022

Il valore deve essere un numero

101

[BP34b1] Richieste di pronuncia di "irrelevanza del fatto" nell'anno solare 2020

Il valore deve essere un numero

102

[BP34b2] Richieste di pronuncia di "irrelevanza del fatto" nell'anno solare 2021

Il valore deve essere un numero

103

[BP34b3] Richieste di pronuncia di "irrelevanza del fatto" nell'anno solare 2022

Il valore deve essere un numero

104

[BP34c1] Richieste di misure di tutela civile nei confronti dell'imputato (art. 32 DPR 448/88) nell'anno solare 2020

Il valore deve essere un numero

105

[BP34c2] Richieste di misure di tutela civile nei confronti dell'imputato (art. 32 DPR 448/88) nell'anno solare 2021

Il valore deve essere un numero

106

[BP34c3] Richieste di misure di tutela civile nei confronti dell'imputato (art. 32 DPR 448/88) nell'anno solare 2022

Il valore deve essere un numero

Compilabile solo online

107

[BP34d1] Richieste di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova nell'anno solare 2020

Il valore deve essere un numero

108

[BP34d2] Richieste di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova nell'anno solare 2021

Il valore deve essere un numero

109

[BP34d3] Richieste di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova nell'anno solare 2022

Il valore deve essere un numero

110

[BP34e1] Richieste di revoche di messa alla prova per andamento negativo della stessa nell'anno solare 2020

Il valore deve essere un numero

111

[BP34e2] Richieste di revoche di messa alla prova per andamento negativo della stessa nell'anno solare 2021

Il valore deve essere un numero

112

[BP34e3] Richieste di revoche di messa alla prova per andamento negativo della stessa nell'anno solare 2022

Il valore deve essere un numero

Compilabile solo online

113

[BP34f1] Pronunce di estinzione del reato per esito positivo di messa alla prova con il medesimo minorene recidivo agli stessi delitti nell'anno solare 2020

Il valore deve essere un numero

114

[BP34f2] Pronunce di estinzione del reato per esito positivo di messa alla prova con il medesimo minorene recidivo agli stessi delitti nell'anno solare 2021

Il valore deve essere un numero

115

[BP34f3] Pronunce di estinzione del reato per esito positivo di messa alla prova con il medesimo minorene recidivo agli stessi delitti nell'anno solare 2022

Il valore deve essere un numero

116

[BP35] Indicare in quanti procedimenti per reati diversi da quelli compresi nella materia della violenza di genere e domestica (come individuata nella specifica sezione del questionario "Definizione dell'ambito di analisi") sono state proposte le seguenti richieste nel triennio 2020-2022.

Proseguire

117

[BP35a1] Richieste dell'Ufficio di "perdono giudiziale" nell'anno solare 2020

Il valore deve essere un numero

118

[BP35a2] Richieste dell'Ufficio di "perdono giudiziale" nell'anno solare 2021

Il valore deve essere un numero

119

[BP35a3] Richieste dell'Ufficio di "perdono giudiziale" nell'anno solare 2022

Il valore deve essere un numero

120

[BP35b1] Richieste di pronuncia di "irrelevanza del fatto" nell'anno solare 2020

Il valore deve essere un numero

121

[BP35b2] Richieste di pronuncia di "irrelevanza del fatto" nell'anno solare 2021

Il valore deve essere un numero

122

[BP35b3] Richieste di pronuncia di "irrelevanza del fatto" nell'anno solare 2022

Il valore deve essere un numero

123

[BP35c1] Richieste di misure di tutela civile nei confronti dell'imputato (art. 32 DPR 448/88) nell'anno solare 2020

Il valore deve essere un numero

124

[BP35c2] Richieste di misure di tutela civile nei confronti dell'imputato (art. 32 DPR 448/88) nell'anno solare 2021

Il valore deve essere un numero

Compilabile solo online

125

[BP35c3] Richieste di misure di tutela civile nei confronti dell'imputato (art. 32 DPR 448/88) nell'anno solare 2022

Il valore deve essere un numero

126

[BP35d1] Richieste di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova nell'anno solare 2020

Il valore deve essere un numero

127

[BP35d2] Richieste di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova nell'anno solare 2021

Il valore deve essere un numero

128

[BP35d3] Richieste di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova nell'anno solare 2022

Il valore deve essere un numero

129

[BP35e1] Richieste di revoche di messa alla prova per andamento negativo della stessa nell'anno solare 2020

Il valore deve essere un numero

130

[BP35e2] Richieste di revoche di messa alla prova per andamento negativo della stessa nell'anno solare 2021

131

[BP35e3] Richieste di revoche di messa alla prova per andamento negativo della stessa nell'anno solare 2022

Il valore deve essere un numero

132

[BP35f1] Pronunce di estinzione del reato per esito positivo di messa alla prova con il medesimo minorente recidivo agli stessi delitti nell'anno solare 2020

Il valore deve essere un numero

133

[BP35f2] Pronunce di estinzione del reato per esito positivo di messa alla prova con il medesimo minorente recidivo agli stessi delitti nell'anno solare 2021

Il valore deve essere un numero

134

[BP35f3] Pronunce di estinzione del reato per esito positivo di messa alla prova con il medesimo minorente recidivo agli stessi delitti nell'anno solare 2022

Il valore deve essere un numero

135

[BP36] Nella materia della violenza di genere e domestica (come individuata nella specifica sezione del questionario "Definizione dell'ambito di analisi") in quanti casi è stata chiesta la convalida del provvedimento previsto dall'art. 403 c.c. nell'anno solare 2023?

Il valore deve essere un numero

SEZIONE 7 – Giustizia riparativa

136

[BP37] Nella materia della violenza di genere e domestica, nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative riguardo all'applicazione della normativa sulla giustizia riparativa? *

- Sì
- No

137

[BP37a] Quali delle seguenti iniziative sono attuate nel Suo Ufficio? *

- mediazione penale e programmi di giustizia riparativa con minorenni
- programmi di giustizia riparativa all'interno degli istituti penali per minorenni
- mediazione scolastica/gestione dei conflitti
- mediazione sociale e comunitaria
- attività di informazione, sensibilizzazione e formazione
- Altro

138

[BP37b] Oltre a quelle segnalate, indicare sinteticamente eventuali altre prassi organizzative attuate nel Suo Ufficio riguardo all'applicazione della normativa sulla giustizia riparativa che potrebbero essere segnalate come buone pratiche precisando da quanto tempo sono applicate

139

[BP38] Nei casi di cui all'art. 28 DPR 448/88, nel Suo Ufficio il P.M. formula il parere assicurandosi che le prescrizioni del programma siano predisposte sulla base di una verifica di fattibilità inerente al caso specifico in valutazione, tenendo conto della personalità di tutti i minori coinvolti assicurando il best interest anche della vittima minorene? *

- Sì, sempre
- Sì nella maggior parte dei casi
- Sì, raramente
- No

Compilabile solo online

SEZIONE 8 – Reti interistituzionali

140

[BP39] Il Suo Ufficio partecipa a tavoli di lavoro interistituzionali? *

- Sì
- No

141

[BP39a] Quali sono le istituzioni che ne fanno parte? *

142

[BP39b] Nei tavoli interistituzionali sono stati adottati accordi o protocolli? *

- Sì
- No

143

[BP39ba] Descrivere sinteticamente l'oggetto degli accordi o protocolli stipulati. *

144

[BP39bb] A seguito degli accordi o protocolli adottati nei tavoli interistituzionali, è stata definita una metodologia operativa condivisa per la realizzazione della filiera degli interventi? *

- Sì
- No

145

[BP39bba] Descrivere sinteticamente la metodologia messa a punto. *

Compilabile solo online

SEZIONE 9 – Considerazione finali

146

[BP40] Nel Suo Ufficio quali sono le principali criticità/difficoltà riscontrate nella trattazione della materia di violenza di genere e domestica? *

possibili una o più opzioni di risposta

- eccessivo carico di lavoro
- grave carenza di personale
- mancanza di adeguate dotazioni strumentali
- elevata esposizione a responsabilità del magistrato in ragione anche della complessa valutazione dei rischi cui è esposta la persona offesa
- difficoltà a conciliare i tempi richiesti per l'acquisizione dei dati investigativi indispensabili per l'adozione di misure cautelari e la tempestiva protezione delle vittime
- Altro

147

[BP41] Prima dell'invio del questionario, qualora lo ritenga opportuno, può riportare di seguito eventuale note/osservazioni ritenute utili agli obiettivi di analisi

Questo contenuto non è stato creato né approvato da Microsoft. I dati che invii verranno recapitati al proprietario del modulo.

 Microsoft Forms



Questionario Buone Prassi sulla Violenza di Genere e Domestica

Analisi coordinata – tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura - del fenomeno della violenza di genere e domestica per monitorare i flussi giudiziari e l'esistenza di buone prassi organizzative nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali Ordinari

Termine per la compilazione del questionario: **31 gennaio 2024**

Per assistenza scrivere a: ovg.info@giustizia.it

* Obbligatoria

Anagrafica Ufficio

1

Indicare la denominazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario *

2

Indicare il Distretto della Corte di Appello di appartenenza *

Compilabile solo online

3

Definizione dell'ambito di analisi

Ai fini della presente rilevazione con l'espressione "violenza di genere e domestica" ci si riferisce ai delitti seguenti: *

Articoli del codice penale	
art. 575 nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma	<i>Uccisione di una donna per motivi di genere</i>
art. 558-bis	<i>Costrizione o induzione al matrimonio</i>
art. 572	<i>Maltrattamenti contro familiari e conviventi</i>
art. 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma	<i>Lesioni aggravate</i>
art. 583-bis	<i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i>
art. 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma	<i>Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso nelle forme aggravate</i>
art. 570	<i>Violazione degli obblighi di assistenza familiare</i>
art. 570 bis	<i>Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio</i>
art. 609-bis	<i>Violenza sessuale</i>
art. 609-ter	<i>Violenza sessuale aggravata</i>
art. 609-quater	<i>Atti sessuali con minorenne</i>
art. 609-quinquies	<i>Corruzione di minorenne</i>
art. 609-octies	<i>Violenza sessuale di gruppo</i>
art. 612-bis	<i>Atti persecutori</i>
art. 612 ter	<i>Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti</i>
art. 600 bis	<i>Prostituzione minorile</i>
art. 600 ter	<i>Pornografia minorile</i>
art. 600 quater	<i>Detenzione di materiale pedopornografico</i>
art. 600 quater 1	<i>Pedopornografia virtuale</i>
art. 609 undecies	<i>Adescamento di minorenni</i>
art. 605 comma 2 n. 1, 3 e 4	<i>Sequestro di persona ai danni di un minore. Morte del minore sequestrato</i>

Proseguire

Specializzazione e formazione

4

[BP01] Nel Suo Ufficio è previsto un gruppo specializzato per la trattazione della materia della violenza di genere e domestica? *

- Sì
- No

5

[BP01a] [Se Sì a BP01] Qual è la denominazione del gruppo specializzato per la trattazione della materia della violenza di genere e domestica? *

6

[BP01b] [Se Sì a BP01] Quanti sono i magistrati del gruppo specializzato previsti dal progetto organizzativo alla data di rilevazione? *

Il valore deve essere un numero

7

[BP01c] [Se Sì a BP01] Da quanti magistrati è composto effettivamente il gruppo specializzato alla data di rilevazione? *

Il valore deve essere un numero

8

[BP01d] [Se Sì a BP01] Chi svolge la funzione di coordinatore? *

- il Procuratore della Repubblica
- un Procuratore aggiunto
- un Magistrato esperto
- non è prevista la funzione di coordinatore
- Altro

Compilabile solo online

9

[BP01da] [Se "un Procuratore aggiunto" – "un Magistrato esperto" – "altro" a BP01d] Secondo quali delle seguenti modalità è stato individuato il coordinatore del gruppo specializzato? *

- interpello tra gli aggiunti
- interpello tra i sostituti
- Altro

10

[BP01e] [Se Sì a BP01] Come sono stati assegnati i magistrati al gruppo specializzato? *

- su adesione volontaria, a seguito di interpello
- d'ufficio, in assenza di disponibilità
- entrambe le modalità

11

[BP01ea] [Se "su adesione volontaria" o "entrambe" a BP01e] Quanti magistrati sono stati assegnati su adesione volontaria, a seguito di interpello? *

Il valore deve essere un numero

12

[BP01eb] [Se "d'ufficio" o "entrambe" a BP01e] Quanti magistrati sono stati assegnati d'ufficio in assenza di disponibilità? *

Il valore deve essere un numero

13

[BP01f] [Se Sì a BP01] Indicare di seguito il tempo medio di permanenza dei magistrati nel gruppo specializzato dal momento di assegnazione *

- meno di un anno
- tra 1 e 3 anni
- tra 3 e 5 anni
- oltre 5 anni

14

[BP01g] [Se Sì a BP01] I componenti del gruppo specializzato trattano soltanto la materia della violenza di genere e domestica? *

- Sì
- No

15

[BP01h] [Se Sì a BP01] Indicare, sulla base dei dati estratti dal RGNR modello 21 e modello 44 nel triennio 2020-2022, la percentuale media di assegnazioni a ciascun componente del gruppo di procedimenti specializzati sul totale delle assegnazioni *

- fino al 25%
- tra il 26% e il 50%
- tra il 51% e il 75%
- oltre il 75%

16

[BP01i] [Se Sì a BP01] Quanto alla assegnazione di altri procedimenti, i componenti del gruppo specializzato tendenzialmente... *

- ...hanno un carico maggiore di assegnazioni rispetto ai non componenti del gruppo specializzato
- ...hanno un carico di assegnazioni equivalente ai non componenti del gruppo specializzato
- ...hanno un carico di assegnazioni minore rispetto ai non componenti del gruppo specializzato

17

[BP01] [Se Sì a BP01] Quali sono i reati attribuiti alla competenza del gruppo specializzato? *

18

[BP01m] [Se Sì a BP01] Al gruppo specializzato è attribuita anche la competenza nella materia civile specializzata (persone, minorenni e famiglia)? *

- Sì
- No

19

[BP01ma] [Se Sì a BP01m] Gli affari civili sono trattati... *

- ...da tutti i componenti del gruppo specializzato
- ...dalla maggior parte dei componenti del gruppo specializzato
- ...solo da alcuni dei componenti del gruppo specializzato

20

[BP01mb] [Se Sì a BP01m] Indicare sinteticamente le materie trattate nell'ambito degli affari civili (es. ricorsi per amministrazione di sostegno, ricorsi per interdizione/inabilitazione, negoziazioni assistite, etc.) *

21

[BP01mc] [Se Sì a BP01m] Per la trattazione degli affari civili, nel Suo Ufficio è assegnato personale dedicato all'istruttoria necessaria (es. amministrazione di sostegno, interdizione/inabilitazione, negoziazioni assistite, etc.)? *

- Sì
- No

22

[BP01n] [Se No a BP01] Quali sono le principali ragioni per le quali non è stato previsto un gruppo specializzato per la trattazione in via esclusiva della materia della violenza di genere e domestica? *

23

[BP01o] [Se No a BP01] Come è assicurata la specializzazione e la formazione permanente dei magistrati nella materia della violenza di genere e domestica? *

24

[BP02] Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative per assicurare la specializzazione, la formazione permanente e l'aggiornamento legislativo e giurisprudenziale dei PP. MM. in materia di violenza di genere e domestica? *

- Sì
- No

Completabile solo online

25

[BP02a] [Se Sì a BP02] Quali delle seguenti prassi organizzative sono attuate nel Suo Ufficio? *

possibili una o più opzioni di risposta

- riunioni periodiche tra i PP. MM.
- strutturazione di sistemi informativi (es. mailing list, cartelle condivise) per la condivisione degli aggiornamenti tematici
- approfondimenti sulle dinamiche emergenti da fattispecie di reato diffuse
- riunioni periodiche sugli aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali
- riunioni periodiche per la predisposizione di moduli condivisi
- frequentazione dei corsi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura anche in sede decentrata
- riunioni periodiche con altri organi (PG e consulenti) per la condivisione di problematiche comuni
- partecipazione a tavoli interistituzionali con altre autorità giudiziarie
- partecipazione a tavoli interistituzionali con altri organi istituzionali competenti nel contrasto alla violenza di genere e domestica (es. centri antiviolenza, enti ed istituzioni pubbliche e/o privati territoriali, Istituzioni Sanitarie, Istituzioni scolastiche, consulenti, etc.)
- strutturazione di percorsi di formazione/specializzazione condivisi con l'Avvocatura
- Altro

26

[BP03] [Se Sì a BP02] La formazione dei magistrati ha ad oggetto anche la lettura dei fenomeni di cui ci si occupa alla luce del movente di genere? *

Sì

No

27

[BP03a] [Se Sì a BP03] Con quali modalità? *

28

[BP04] [Se Sì a BP02] Nell'ambito della formazione dei magistrati è previsto un confronto sull'uso di pregiudizi o di stereotipi di genere e un monitoraggio per implementare strategie finalizzate al loro superamento? *

Sì

No

29

[BP04a] [Se Sì a BP04] Con quali modalità? *

30

[BP05] [Se Sì a BP02] Oltre a quelle segnalate, indicare sinteticamente eventuali altre prassi organizzative finalizzate alla specializzazione, alla formazione permanente, e all'aggiornamento legislativo e giurisprudenziale dei PP. MM. che potrebbero essere segnalate come buone pratiche precisando da quanto tempo sono applicate

31

[BP06] Nell'ambito dello svolgimento delle funzioni previste per i Vice Procuratori Onorari dagli artt. 15, 16 e 17 del D.L.vo n.116/2017, è contemplato il loro impiego anche nella materia della violenza di genere e domestica? *

- Sì
- No

32

[BP06a1] [Se Sì a BP06] Nella materia della violenza di genere e domestica i V.P.O. sono impiegati nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica (art. 15 D.L.vo n.116/2017)? *

Sì

No

33

[BP06a2] [Se Sì a BP06] Nella materia della violenza di genere e domestica i V.P.O. sono impiegati nel dibattimento? *

Sì

No

Completabile solo online

34

[BP06a2a] [Se "dibattimento" a BP06a2] In quale percentuale i Vice Procuratori Onorari sono delegati a svolgere le funzioni di P.M. nel dibattimento davanti al tribunale monocratico nella materia della violenza di genere e domestica?

- superiore al 90% dei processi
- tra il 75% e l'89% dei processi
- tra il 50% e il 74% dei processi
- tra il 25% e il 49% dei processi
- inferiore al 25% dei processi

35

[BP06a2b] [Se "dibattimento" a BP06a2] Viene garantita la personalizzazione del fascicolo per tutta la durata del dibattimento?

- mai
- raramente
- nella maggior parte dei casi
- sempre

36

[BP06a3] [Se Sì a BP06] Nella materia della violenza di genere e domestica i V.P.O. sono impiegati in altre attività? *

Sì

No

37

[BP06a3a] [Se Sì a BP06a3] Indicare quali *

38

[BP06b] [Se Sì a BP06] Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative per assicurare la specializzazione, la formazione permanente e l'aggiornamento legislativo e giurisprudenziale dei VPO in materia di violenza di genere e domestica? *

Sì

No

39

[BP06ba] [Se Sì a BP06b] Quali delle seguenti prassi organizzative sono attuate nel Suo Ufficio? *

possibili una o più opzioni di risposta

- riunioni periodiche (almeno trimestrali) riservate ai soli VPO
- riunioni periodiche con i PP. MM. specializzati
- strutturazione di sistemi informativi (es. mailing list, cartelle condivise) per la condivisione degli aggiornamenti tematici
- approfondimenti sulle dinamiche emergenti da fattispecie di reato diffuse
- riunioni periodiche sugli aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali
- frequenza di corsi svolti dalla Scuola Superiore della Magistratura
- Altro

40

[BP06c] [Se Sì a BP06] Oltre quelle segnalate, indicare sinteticamente eventuali altre prassi organizzative attuate nel Suo Ufficio per assicurare la specializzazione, la formazione permanente e l'aggiornamento legislativo e giurisprudenziale dei VPO in materia di violenza di genere e domestica che potrebbero essere segnalate come buone pratiche precisando da quanto tempo sono applicate

41

[BP07] Al Suo Ufficio sono attribuite le funzioni di cui all'art. 51 comma 3 quinquies c.p.p. (competenza distrettuale)? *

- Sì
- No

42

[BP07a] [Se Sì a BP07] I componenti del gruppo sono co-assegnatari di procedimenti di competenza della DDA per i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) e tratta di persone (art. 601 c.p.)? *

- Sì
- No

43

[BP07b] [Se Sì a BP07] Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative per assicurare la specializzazione dei magistrati per la trattazione dei reati consumati attraverso strumenti informatici o telematici in danno di soggetti vulnerabili? *

- Sì
- No

Unitarietà, personalizzazione e perequazione dei carichi di lavoro

44

[BP08] Secondo quali prassi organizzative avviene l'assegnazione dei procedimenti nella materia della violenza di genere e domestica in caso di procedimenti iscritti a carico del medesimo indagato? *

possibili una o più opzioni di risposta

- regola del precedente per i procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari
- regola del precedente anche per i procedimenti definiti con richiesta-decreto di archiviazione
- regola del precedente anche per i procedimenti definiti con l'esercizio dell'azione penale
- regola del precedente anche per i procedimenti definiti con sentenza di primo grado
- regola del precedente anche per i procedimenti definiti con sentenza definitiva
- Altro

45

[BP09] Secondo quali prassi organizzative avviene l'assegnazione dei procedimenti (anche contro ignoti) nella materia della violenza di genere e domestica in caso di procedimenti aventi la medesima persona offesa? *

possibili una o più opzioni di risposta

- regola del precedente per i procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari
- regola del precedente anche per i procedimenti definiti con richiesta-decreto di archiviazione
- regola del precedente anche per i procedimenti definiti con l'esercizio dell'azione penale
- regola del precedente anche per i procedimenti definiti con sentenza di primo grado
- regola del precedente anche per i procedimenti definiti con sentenza definitiva
- Altro

Compilabile solo online

46

[BP10] Nel Suo Ufficio, per assicurare la c.d. "personalizzazione del procedimento" in materia di violenza di genere e domestica il P.M. titolare del procedimento... *

possibili una o più opzioni di risposta

- ... prende anche parte alle udienze davanti al Tribunale del Riesame
- ... partecipa anche agli incidenti probatori
- ... partecipa anche all'udienza preliminare
- ... partecipa anche al dibattimento
- ...richiede di partecipare, ai sensi dell'art. 570 comma 3 c.p.p., al successivo grado di giudizio quale sostituto del Procuratore Generale presso la Corte di Appello
- Altro

47

[BP11] Oltre a quelle segnalate, indicare sinteticamente eventuali altre prassi organizzative attuate nel Suo Ufficio per la personalizzazione del procedimento nella materia della violenza di genere e domestica che potrebbero essere segnalate come buone pratiche precisando da quanto tempo sono applicate

48

[BP12] Nel Suo Ufficio come è assicurata la perequazione dei carichi di lavoro tra tutti i magistrati? *

- assegnando a tutti lo stesso numero di procedimenti
- tenendo conto della diversa complessità delle materie
- Altro

49

[BP12a] [Se "assegnando a tutti lo stesso numero di procedimenti" a BP12] Come viene assicurata l'assegnazione a tutti i magistrati dello stesso numero di procedimenti? *

- attraverso la verifica periodica (trimestrale/semestrale) dei ruoli dei singoli magistrati con la contestuale perequazione numerica
- Altro

50

[BP12b] [Se "tenendo conto della diversa complessità delle materie" o "Altro" a BP12] Quali dei seguenti criteri sono utilizzati per assicurare la perequazione del carico di lavoro del P.M. assegnatario della materia della violenza di genere e domestica rispetto agli altri magistrati dell'ufficio? *

possibili una o più opzioni di risposta

- verifica periodica (almeno trimestrale) del numero dei procedimenti assegnati a ciascun magistrato dell'ufficio e contestuali interventi di perequazione;
- valutazione del "peso" dei procedimenti nella materia specializzata e conseguente perequazione con le assegnazioni agli altri magistrati
- Altro

51

[BP12c] [Se "assegnando a tutti lo stesso numero di procedimenti" o "tenendo conto della diversa complessità delle materie" o "Altro" a BP12] Oltre a quelle segnalate, indicare sinteticamente eventuali altre prassi organizzative attuate nel Suo Ufficio per la perequazione dei carichi di lavoro del P.M. nella materia della violenza di genere e domestica che potrebbero essere segnalate come buone pratiche precisando da quanto tempo sono applicate

Tempestività

52

[BP13] Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative che assicurano la tempestività dell'azione giudiziaria in materia di violenza di genere e domestica? *

- Sì
- No

53

[BP13a] [Se Sì a BP13] Quali delle seguenti prassi organizzative sono attuate nel Suo Ufficio? *

possibili una o più opzioni di risposta

- composizione del gruppo specializzato con un numero di magistrati proporzionato alla quantità dei procedimenti specializzati così da assicurare anche la tempestività degli interventi necessari
- dotazione a supporto dei PP. MM. specializzati di sufficiente personale amministrativo formato
- dotazione a supporto dei PP. MM. specializzati di appartenenti alla Polizia Giudiziaria formati e specializzati
- dotazione a supporto dei PP. MM. specializzati di idonei strumenti informatici e telematici
- Altro

54

[BP13b] [Se Sì a BP13] Oltre a quelle segnalate, indicare sinteticamente eventuali altre prassi organizzative attuate nel Suo Ufficio per assicurare la tempestività dell'azione giudiziaria nella materia della violenza di genere e domestica che potrebbero essere segnalate come buone pratiche precisando da quanto tempo sono applicate

55

[BP14] Nel Suo Ufficio è previsto un turno atti urgenti - c.d. "esterno" - di reperibilità del magistrato specializzato nella materia della violenza di genere e domestica? *

- Sì
- No

56

[BP15] Quali prassi organizzative sono state adottate nel Suo Ufficio per dare attuazione al disposto dell'art. 362 comma 1 ter c.p.p.? *

57

[BP16] Nelle ipotesi di cui all'art. 362 comma 1 ter c.p.p., qualora il P.M. ritenga che sussistano le ragioni di deroga adotta una motivata determinazione al riguardo? *

- Sì, sempre
- Sì, nella maggior parte dei casi
- Sì, ma raramente
- No

58

[BP17] A seguito dell'entrata in vigore della Legge 8 settembre 2023, n. 122, nel Suo Ufficio sono state adottate nuove determinazioni organizzative finalizzate al tempestivo ascolto della parte offesa nei termini di cui all'art. 362, comma 1-ter cpp? *

- Sì
- No

59

[BP17a] [Se Sì a BP17] Descrivere sinteticamente le nuove determinazioni organizzative adottate nel Suo Ufficio *

60

[BP18] A seguito dell'entrata in vigore della legge 8 settembre 2023 n. 122 con quali modalità il Suo Ufficio comunica al Procuratore Generale i dati sul rispetto dei termini di cui all'art. 362 comma 1 ter c.p.p.? *

- inviando solo l'elenco dei procedimenti in cui non sia stato rispettato il termine per l'assunzione di informazioni dalla persona offesa o di quelle indicate nell'art. 362 comma 1 ter c.p.p.
- inviando anche l'elenco dei procedimenti in cui sia stato disposto di non procedere all'ascolto della persona offesa per motivate ragioni investigative o di tutela della persona offesa o di quelle indicate nell'art. 362 comma 1 ter c.p.p.
- inviando l'elenco dei soli procedimenti in cui, a seguito del mancato rispetto dei termini per l'acquisizione delle informazioni, sia stata disposta dal Procuratore della Repubblica la revoca dell'assegnazione
- Altro

Valutazione del rischio e protezione della vittima

61

[BP19] Nel Suo Ufficio quali delle seguenti iniziative sono attuate per assicurare la tempestiva valutazione del rischio e l'adozione di efficaci misure di protezione della vittima di violenza di genere e domestica? *

possibili una o più opzioni di risposta

- immediata valutazione da parte del P.M. titolare della sussistenza delle condizioni per richiedere idonea misura cautelare nei confronti dell'indagato, sollecita integrazione istruttoria e richiesta di idonea misura, con segnalazione dell'urgenza della valutazione al GIP
- tempestiva segnalazione della situazione di rischio alla P.G. per le opportune valutazioni ed eventuali interventi di competenza
- richiesta di interventi ai Centri Antiviolenza e Case Rifugio operanti sul territorio ed anche attraverso il contatto con il numero di emergenza 1522, al fine della accoglienza della donna e dei figli minorenni, in struttura protetta
- segretazione delle iscrizioni ai sensi dell'art. 335 comma 3 bis c.p.p.
- segretazione degli atti del fascicolo sui dati personali relativi al domicilio della persona offesa e/o alla collocazione in struttura protetta
- adozione di modalità protette – anche mediante il ricorso a strumenti telematici - per l'assunzione delle dichiarazioni dalla vittima, anche se assunte in incidente probatorio
- adozione di protocolli per l'individuazione del rischio
- redazione di protocolli investigativi e di ascolto condivisi con la Polizia Giudiziaria
- Altro

62

[BP20] Descrivere sinteticamente quali sono i criteri utilizzati nel Suo Ufficio per la scelta delle misure cautelari/di sicurezza previste a protezione delle vittime di violenza di genere e domestica *

63

[BP21] Nel Suo Ufficio sono stati adottati criteri condivisi per individuare quali soggetti si trovino in condizione di particolare vulnerabilità secondo il disposto dell'art. 90 quater c.p.p.? *

- Sì
- No

64

[BP21a] [Se Sì a BP21] Descrivere sinteticamente i criteri adottati nel Suo Ufficio per individuare la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa di cui all'art. 90 quater c.p.p. *

65

[BP22] Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative per l'assunzione delle dichiarazioni da minori ed altri soggetti in condizione di particolare vulnerabilità? *

Sì

No

66

[BP22a] [Se Sì a BP22] Descrivere sinteticamente le eventuali prassi organizzative che potrebbero essere segnalate come buone pratiche precisando da quanto tempo sono applicate

Completabile solo online

67

[BP23] Nel Suo Ufficio sono stati adottati direttive e/o criteri condivisi per l'eventuale tutela dei cd. "Orfani Speciali" (anche in ordine all'eventuale applicazione del sequestro conservativo ai sensi dell'art. 3 L. Nr. 4/2018)? *

Sì

No

68

[BP24] Nel Suo Ufficio sono operativi protocolli/accordi con i Centri Antiviolenza e/o Case Rifugio specializzati nella accoglienza e sostegno alle vittime di violenza di genere e domestica? *

Sì

No

69

[BP24a] [Se Sì a BP24] Descrivere sinteticamente i principali contenuti organizzativi dei protocolli/accordi che potrebbero essere segnalati come buone pratiche

70

[BP25] Per una efficace e idonea azione di contrasto alla violenza di genere e domestica subita dalle donne e dai minori migranti esistono protocolli investigativi condivisi? *

Sì

No

71

[BP25a] [Se Sì a BP25] Con quale frequenza trovano applicazione nei procedimenti relativi ai seguenti delitti? *

indicare una risposta per ciascuna riga

	Sempre	Abbastanza spesso	Quasi mai	Mai
Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis c.p.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Violenza domestica ed abusi sessuali in danno di vittime migranti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

72

[BP25aa] [Se Sì a BP25] Oltre ai delitti indicati in precedenza i protocolli investigativi trovano applicazione anche in altre fattispecie di reato? *

- Sì
- No

73

[BP25aa1] [Se Sì a BP25aa] Indicare quali *

74

[BP26] Per l'assistenza e la protezione delle donne e dei minori migranti sono operativi specifici protocolli/accordi con Centri Antiviolenza specializzati in materia, mediatori culturali e strutture sul territorio dedicate? *

- Sì
- No

75

[BP26a] [Se Sì a BP26] Descrivere sinteticamente i principali contenuti organizzativi dei protocolli/accordi che potrebbero essere segnalati come buone pratiche

76

[BP27] Nel Suo Ufficio sono attuate particolari prassi organizzative finalizzate alla tempestiva e corretta applicazione del disposto dell'art. 18 bis D. L.vo n. 286 del 1998 che potrebbero essere segnalate come buone pratiche? *

- Sì
- No

77

[BP27a] [Se Sì a BP27] Descrivere sinteticamente le eventuali prassi organizzative che potrebbero essere segnalate come buone pratiche precisando da quanto tempo sono applicate

78

[BP28] Nel Suo Ufficio vengono avanzate richieste di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. per i soggetti indiziati dei delitti di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p. come previsto dall'art. 4 comma 1, lett. i ter D.L.vo n.159/2011? *

- Sì
- No

79

[BP28a] [Se Sì a BP28] Le richieste nei confronti di quali soggetti sono proposte? *

- solo indiziati
- solo condannati, anche in primo grado
- sia indiziati sia condannati

80

[BP28b] [Se Sì a BP28] A chi è attribuita la competenza a predisporre la richiesta di applicazione della misura di prevenzione ove si proceda per i delitti di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p.? *

- ai magistrati del gruppo specializzato
- al P. M. titolare del procedimento a carico del soggetto proposto
- Altro

81

[BP29] Considerato il disposto dell'art. 5 del D.Lgs. n. 106/2006, in relazione alle attività di indagine e ai relativi sviluppi processuali riguardo alla materia della violenza di genere e domestica, nel Suo Ufficio attraverso quali delle seguenti modalità si sviluppano i rapporti con gli organi di informazione? *

possibili una o più opzioni di risposta

- tramite comunicati ufficiali
- tramite conferenze stampa
- Altro

82

[BP30] Nella materia della violenza di genere e domestica i rapporti con gli organi di informazione nel Suo Ufficio sono mantenuti... *

- ...dal Procuratore della Repubblica personalmente
- ...da un magistrato dell'ufficio appositamente delegato dal Procuratore della Repubblica
- Altro

83

[BP31] Relativamente al linguaggio utilizzato nella redazione e divulgazione dei comunicati stampa, nel Suo Ufficio sono state adottate particolari prassi che tengano conto della dignità personale delle vittime di violenza? *

- Sì, si tiene prevalentemente conto delle buone prassi elaborate dagli organismi internazionali e nazionali in materia
- Sì, sono state elaborate buone prassi ad hoc
- No, non sono state elaborate buone prassi ma il tema è oggetto di attenzione
- No, la questione non è stata affrontata
- Altro

Compilabile solo online

Coordinamento tra Uffici Giudiziari

84

[BP32] Nel Suo Ufficio sono stati adottati protocolli di coordinamento fra diverse Autorità Giudiziarie (Procura Ordinaria, Tribunale ordinario penale/civile, Procura Minorenni, Tribunale Minorenni,)? *

- Sì
- No

85

[BP32a] [Se Sì a BP32] Indicare sinteticamente le aree tematiche oggetto dei protocolli di coordinamento *

86

[BP33] Sono utilizzati strumenti/piattaforme informatiche e/o telematiche condivisi/e fra Uffici? *

- Sì
- No

87

[BP33a] [Se Sì a BP33] Indicare sinteticamente quali *

Compilabile solo online

Coordinamento con la Procura ed il Tribunale per i minorenni

88

[BP34] Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative (protocolli/accordi) finalizzate all'attuazione del disposto dell'art. 609 decies c.p.? *

- Sì
- No

Compilabile solo online

89

[BP34a] [Se Sì a BP34] Quali delle seguenti prassi organizzative sono attuate nel Suo Ufficio? *

possibili una o più opzioni di risposta

- individuazione di un referente in ciascuno ufficio (Procura Ordinaria, Procura Minori e Tribunale Minori) che assicura la tempestività e l'adeguatezza delle informazioni reciproche
- rapporti diretti tra i magistrati titolari dei procedimenti
- utilizzo di sistemi condivisi di comunicazione telematica per l'interscambio informativo e degli atti tra gli Uffici;
- coordinamento preventivo tra magistrati competenti qualora debbano essere eseguite misure cautelari a carico di maggiorenni affidatari di persone minorenni
- coordinamento tra magistrati competenti ai fini delle iniziative per l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 155 e ss., nonché 330 e 333 del Codice Civile
- coordinamento urgente tra magistrati competenti a seguito dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 403 cod. civ. ove ricorra la competenza del giudice civile ordinario
- Altro

90

[BP34b] [Se Sì a BP34] Oltre a quelle segnalate, indicare sinteticamente eventuali altre prassi organizzative finalizzate alla tempestiva e corretta applicazione del disposto di cui all'art. 609 decies c.p. che potrebbero essere segnalate come buone pratiche precisando da quanto tempo sono applicate

91

[BP35] Se ricorrono ragioni urgenti di cooperazione con i giudici minorili nel Suo Ufficio vi è la prassi di uno scambio di informazioni e di atti anche coperti da segreto investigativo con la Procura per i Minorenni segnalando l'esistenza del segreto? *

- Sì
- No

92

[BP36] Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative riguardo al compimento di atti di indagine congiunti? *

- Sì
- No

93

[BP36a] [Se Sì a BP36] Quali atti riguardano? *

possibili una o più opzioni di risposta

- assunzione di informazioni da persona minorenni in forma protetta
- assunzione della testimonianza da persona minorenni in incidente probatorio
- svolgimento di CT riguardo alla idoneità a testimoniare del minore
- Altro

94

[BP37] Nel Suo Ufficio sono attuate disposizioni organizzative in ordine all'applicazione del disposto di cui all'art. 38 disp. att. c.c.? *

- Sì
- No

95

[BP37a] [Se Sì a BP37] Descrivere sinteticamente le disposizioni adottate *

Compilabile solo Online

96

[BP38] Nel Suo Ufficio sono stati realizzati (protocolli/accordi) con il Tribunale per i Minorenni per la tempestiva e corretta applicazione del disposto di cui all'art. 64 bis disp. att. c.p.p.? *

- Sì
- No

97

[BP38a] [Se Sì a BP38] Descrivere sinteticamente i principali contenuti dei protocolli/accordi *

Compilabile solo online

Coordinamento con il Tribunale Ordinario Penale

98

[BP39] Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative per il coordinamento con l'Ufficio GIP del Tribunale perché le richieste di applicazione delle misure cautelari nella materia della violenza di genere e domestica, siano trasmesse, assegnate ed esaminate con urgenza? *

Sì

No

99

[BP39a] [Se Sì a BP39] Descrivere sinteticamente le eventuali prassi organizzative che potrebbero essere segnalate come buone pratiche precisando da quanto tempo sono applicate

100

[BP40] Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative per il coordinamento con l'Ufficio GIP del Tribunale perché siano fissate udienze preliminari dedicate ai procedimenti della materia specializzata così da favorire la partecipazione del P.M. assegnatario dei procedimenti? *

- Sì
- No

101

[BP41] Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative per il coordinamento con il Tribunale Penale per la trattazione tempestiva e specializzata della materia della violenza di genere e domestica? *

- Sì
- No

102

[BP41a] [Se Sì a BP41] Quali delle seguenti prassi organizzative sono attuate nel Suo Ufficio? *

possibili una o più opzioni di risposta

- accordi finalizzati a favorire/consentire la partecipazione del P.M. titolare alle udienze davanti al GIP/GUP e al dibattimento
- accordi finalizzati a favorire/consentire la concentrazione nella medesima udienza dei procedimenti assegnati allo stesso P.M.
- accordi per favorire/consentire la concentrazione nella stessa udienza monocratica dei procedimenti delegati al medesimo VPO
- accordi per favorire la priorità della trattazione dei procedimenti per i reati previsti dall'art. 132 bis comma 1 lett. a-bis) c.p.p.
- accordi per favorire la priorità della trattazione anche dei procedimenti per i reati previsti dall'art. 392 comma 1 bis c.p.p.
- accordi per favorire la priorità della trattazione anche per altri reati nella materia specializzata (es. art. 570-570 bis-388 comma 2 c.p.)
- Altro

Solo online

Coordinamento con il Tribunale Ordinario Civile

103

[BP42] Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative (protocolli/accordi) finalizzate alla tempestiva e corretta applicazione del disposto di cui all'art. 64 bis disp. att. c.p.p.? *

- Sì
- No

104

[BP42a] [Se Sì a BP42] Quali delle seguenti prassi organizzative (protocolli/accordi) sono attuate nel Suo Ufficio? *

possibili una o più opzioni di risposta

- tempestivo accertamento circa la pendenza dei procedimenti indicati dall'art. 64 bis disp. att. c.p.p. con il ricorso a sistemi condivisi di comunicazione telematica con il Tribunale Civile e con il Tribunale per i Minorenni e scambio delle informazioni e degli atti necessari;
- protocolli/accordi con il Tribunale Civile per definire tempi e modalità per gli adempimenti previsti dall'art. 64 bis disp. att. c.p.p.
- utilizzazione condivisa di strumenti/piattaforme informatiche e/o telematiche
- Altro

105

[BP42b] [Se Sì a BP42] Oltre a quelle segnalate, indicare sinteticamente eventuali altre prassi organizzative finalizzate alla tempestiva applicazione del disposto di cui all'art. 64 bis disp. att. c.p.p., che potrebbero essere segnalate come buone pratiche precisando da quanto tempo sono applicate

106

[BP43] Nel Suo Ufficio sono state adottate prassi organizzative ai fini delle iniziative del P.M. ai sensi dell'art 473 bis.13 Codice Procedura Civile? *

- Sì
- No

107

[BP43a] [Se Sì a BP43] Descrivere sinteticamente le prassi organizzative adottate *

Valutazione della pericolosità dell'indagato per delitti di violenza di ge- nere e domestica

Misure

108

[BP44] Nel Suo Ufficio, nella materia della violenza di genere e domestica, sono attuate prassi organizzative per assicurare la tempestiva ed adeguata valutazione del rischio per la vittima? *

- Sì
- No

Compilabile solo online

109

[BP44a] [Se Sì a BP44] Quali delle seguenti iniziative sono attuate nel Suo Ufficio? *

possibili una o più opzioni di risposta

- approfondita e specialistica valutazione delle dichiarazioni della vittima ed in particolare delle sue esplicite affermazioni di avere motivata "paura" per i comportamenti del denunciato e di temere per la propria incolumità e/o per quella dei suoi figli
- approfondita valutazione delle condotte violente denunciate, delle modalità delle stesse, dell'eventuale utilizzo di armi, dei precedenti penali e giudiziari del denunciato, e della pendenza di procedimenti a suo carico
- assicurazione del diritto della persona offesa e del suo difensore a ricevere in tempo reale le informazioni riguardanti l'iscrizione del procedimento, il PM assegnatario ed i recapiti - anche telematici - dell'ufficio del P.M. e della P.G. delegata alle indagini, anche al fine di consentire loro l'invio -in tempo reale- di eventuali sopravvenute esigenze di protezione della vittima;
- predisposizione di direttive/circolari contenenti i criteri di massima da considerare ai fini di una tempestiva e corretta valutazione del rischio cui è esposta la vittima nella materia della violenza di genere e domestica;
- Altro

110

[BP44b] [Se Sì a BP44] Oltre a quelle segnalate, indicare sinteticamente eventuali altre prassi organizzative attuate nel Suo Ufficio per assicurare la tempestività ed adeguata valutazione del rischio per la vittima che potrebbero essere segnalate come buone pratiche precisando da quanto tempo sono applicate

Monitoraggio

111

[BP45] Di seguito indicare il numero di misure coercitive applicate nella materia della violenza di genere e domestica (come individuata nella specifica sezione del questionario "Definizione dell'ambito di analisi") nel triennio 2020-2022, tra quelle previste dagli artt. 281-286 c.p.p. *

Proseguire

112

[45a1] Obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria (art. 282), nell'anno solare 2020 *

Il valore deve essere un numero

113

[BP45a2] Obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria (art. 282), nell'anno solare 2021 *

Il valore deve essere un numero

114

[BP45a3] Obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria (art. 282), nell'anno solare 2022 *

Il valore deve essere un numero

115

[BP45b1] Allontanamento dalla casa familiare (282 bis), nell'anno solare 2020 *

Il valore deve essere un numero

116

[BP45b2] Allontanamento dalla casa familiare (282 bis), nell'anno solare 2021 *

Il valore deve essere un numero

117

[BP45b3] Allontanamento dalla casa familiare (282 bis), nell'anno solare 2022 *

Il valore deve essere un numero

118

[BP45c1] Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter) nell'anno solare 2020 *

Il valore deve essere un numero

119

[BP45c2] Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter) nell'anno solare 2021 *

Il valore deve essere un numero

120

[BP45c3] Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter) nell'anno solare 2022 *

Il valore deve essere un numero

121

[BP45d1] Divieto e obbligo di dimora (art. 283) nell'anno solare 2020 *

Il valore deve essere un numero

122

[BP45d2] Divieto e obbligo di dimora (art. 283) nell'anno solare 2021 *

Il valore deve essere un numero

123

[BP45d3] Divieto e obbligo di dimora (art. 283) nell'anno solare 2022 *

Il valore deve essere un numero

124

[BP45e1] Arresti domiciliari (art. 284) nell'anno solare 2020 *

Il valore deve essere un numero

125

[BP45e2] Arresti domiciliari (art. 284) nell'anno solare 2021 *

Il valore deve essere un numero

126

[BP45e3] Arresti domiciliari (art. 284) nell'anno solare 2022 *

Il valore deve essere un numero

127

[BP45f1] Custodia cautelare in carcere (art. 285) nell'anno solare 2020 *

Il valore deve essere un numero

128

[BP45f2] Custodia cautelare in carcere (art. 285) nell'anno solare 2021 *

Il valore deve essere un numero

129

[BP45f3] Custodia cautelare in carcere (art. 285) nell'anno solare 2022 *

Il valore deve essere un numero

130

[BP45g1] Custodia cautelare in luogo di cura (art. 286) nell'anno solare 2020 *

Il valore deve essere un numero

131

[BP45g2] Custodia cautelare in luogo di cura (art. 286) nell'anno solare 2021 *

Il valore deve essere un numero

132

[BP45g3] Custodia cautelare in luogo di cura (art. 286) nell'anno solare 2022 *

Il valore deve essere un numero

133

[BP46] Di seguito indicare, qualora rilevabile, il numero delle misure coercitive applicate nella materia della violenza di genere e domestica (come individuata nella specifica sezione del questionario "Definizione dell'ambito di analisi") nel triennio 2020-2022, nelle quali sono state applicate le modalità di controllo di cui art. 275 bis (c.d. braccialetto elettronico) *

Proseguire

134

[BP46a1] Allontanamento dalla casa familiare (282 bis), nell'anno solare 2020 *

Il valore deve essere un numero

135

[BP46a2] Allontanamento dalla casa familiare (282 bis), nell'anno solare 2021 *

Il valore deve essere un numero

136

[BP46a3] Allontanamento dalla casa familiare (282 bis), nell'anno solare 2022 *

Il valore deve essere un numero

137

[BP46b1] Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter), nell'anno solare 2020 *

Il valore deve essere un numero

138

[BP46b2] Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter), nell'anno solare 2021 *

Il valore deve essere un numero

139

[BP46b3] Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter), nell'anno solare 2022 *

Il valore deve essere un numero

140

[BP46c1] Arresti domiciliari (art. 284) nell'anno solare 2020 *

Il valore deve essere un numero

141

[BP46c2] Arresti domiciliari (art. 284) nell'anno solare 2021 *

Il valore deve essere un numero

142

[BP46c3] Arresti domiciliari (art. 284) nell'anno solare 2022 *

Il valore deve essere un numero

143

[BP47a] Indicare il numero complessivo di misure coercitive applicate dall'Ufficio per reati diversi da quelli compresi nella materia della violenza di genere e domestica (indicati nella specifica sezione del questionario "Definizione dell'ambito di analisi") nell'anno solare 2020 *

Il valore deve essere un numero

144

[BP47b] Indicare il numero complessivo di misure coercitive applicate dall'Ufficio per reati diversi da quelli compresi nella materia della violenza di genere e domestica (indicati nella specifica sezione del questionario "Definizione dell'ambito di analisi") nell'anno solare 2021

*

Il valore deve essere un numero

145

[BP47c] Indicare il numero complessivo di misure coercitive applicate dall'Ufficio per reati diversi da quelli compresi nella materia della violenza di genere e domestica (indicati nella specifica sezione del questionario "Definizione dell'ambito di analisi") nell'anno solare 2022

*

Il valore deve essere un numero

146

[BP48] Sono state rilevate difficoltà tecniche e/o operative per l'applicazione delle modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico) di cui all'art. 275 bis? *

- Sì
- No

147

[BP48a] [Se Sì a BP48] Indicare sinteticamente le difficoltà tecniche e/o operative riscontrate *

Compilabile solo online

Reti interistituzionali

148

[BP49] Il Suo Ufficio partecipa a tavoli di lavoro interistituzionali? *

- Sì
- No

149

[BP49a] [Se Sì a BP49] Quali sono le istituzioni che ne fanno parte? *

150

[BP49b] [Se Sì a BP49] Nei tavoli interistituzionali sono stati adottati accordi o protocolli? *

- Sì
- No

151

[BP49ba] [Se Sì a BP49b] Descrivere brevemente l'oggetto degli accordi o protocolli stipulati *

Compilabile solo online

Considerazione finali

152

[BP50] Nel Suo Ufficio quali sono le principali criticità/difficoltà riscontrate nella trattazione della materia di violenza di genere e domestica? *

possibili una o più opzioni di risposta

- eccessivo carico di lavoro unitamente a grave carenza di personale e di adeguate dotazioni strumentali
- elevata esposizione a responsabilità del magistrato in ragione anche della complessa valutazione dei rischi cui è esposta la persona offesa
- difficoltà a conciliare i tempi richiesti per l'acquisizione dei dati investigativi indispensabili per l'adozione di misure cautelari e la tempestiva protezione delle vittime
- Altro

153

[BP51] Prima dell'invio del questionario, qualora lo ritenga opportuno, può riportare di seguito eventuali note/osservazioni ritenute utili.

Questo contenuto non è stato creato né approvato da Microsoft. I dati che invii verranno recapitati al proprietario del modulo.

Compilabile solo online



Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Roma, 28 marzo 2024

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari di Giustizia
Ministero della Giustizia
ROMA

OGGETTO: 37/VV/2022 - Trasmissione dei dati statistici in relazione ai procedimenti civili sul tema della violenza di genere e domestica. (Vs riferimento nota prot. m_dg.DAG.27/3/2024.0067995.U)

In relazione alla pratica in oggetto, trasmetto la nota a firma del Presidente della Settima Commissione, Cons. Marco Bisogni,

per il Segretario Generale f.f.
(Gabriele Fiorentino)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gabriele Fiorentino', written over a horizontal line.



Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari di Giustizia
Ministero della Giustizia
ROMA

OGGETTO: Trasmissione dei dati statistici in relazione ai procedimenti civili sul tema della violenza di genere e domestica. (Vs riferimento nota prot. m_dg.DAG.27/3/2024.0067995.U)

Come convenuto per le vie brevi, nell'ottica della collaborazione già in atto al fine di coordinare le attività del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia in materia di violenza di genere e domestica, si trasmette copia dei dati statistici richiesti nella nota indicata in oggetto, così come elaborati dall'Ufficio Statistico del CSM.

Colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Presidente
(Marco Bisogni)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Marco Bisogni', written over the typed name.



Analisi delle risposte al questionario sulla violenza di genere COMPLETO

Corte-Civile

Data aggiornamento: 2024-03-21

SOMMARIO

SPECIALIZZAZIONE.....	5
1. C'è una sezione specializzata per il settore famiglia o un gruppo di magistrati cui vengono assegnati i procedimenti con allegazione di violenza domestica o relativi a minori oggetto di violenza?.....	5
1.1. Se no, è generalmente programmata una formazione specifica per i magistrati che si occupano di procedimenti in cui sia allegata violenza domestica o relativi a minori oggetto di violenza?.....	7
2. L'aggiornamento dei magistrati che si occupano di procedimenti in cui sia allegata violenza domestica o relativi a minori oggetto di violenza è assicurato:.....	8
3. Ci sono meccanismi di rilevazione dell'assegnazione di procedimenti in cui sia allegata violenza domestica o relativi a minori oggetto di violenza?.....	10
3.1. Se sì, viene verificata l'equa distribuzione (tramite meccanismi di assegnazione specifica o perequazione dei ruoli)?.....	11
4. Nell'attuale assetto tabellare, i procedimenti in cui siano allegati violenze domestiche sono trattati dai Giudici onorari?.....	12
4.1. Se sì, che compiti hanno i giudici onorari?.....	13
4.2. Se sì, è prevista una formazione specifica e l'aggiornamento per i magistrati onorari addetti alla materia?.....	15
PROCEDURA.....	16
1. Chi assume solitamente i provvedimenti indifferibili ed urgenti nei procedimenti in cui vi siano violenze domestiche o relativi a minori oggetto di violenza?.....	16
2. La riduzione dei tempi per l'adozione dei provvedimenti in procedimenti in cui sia allegata violenza domestica e/o violenza su minori viene assicurata:.....	17
MODALITÀ AUDIZIONE MINORE E GENITORI.....	18
1. Quali sono i casi in cui viene disposto l'ascolto del minore?.....	18
2. L'ascolto del minore viene effettuato:.....	20
3. È presente una prassi per l'ascolto del minore che preveda accorgimenti per garantire la genuinità del racconto e la sua serenità (es: limitando il tempo di attesa, predisponendo un ambiente accogliente, illustrando le finalità dell'ascolto)?.....	22
4. Ci sono aule attrezzate per l'ascolto dei minori con sistema di videoregistrazione all'interno dell'ufficio giudiziario?.....	23
CTU, ESPERTI E CURATORI SPECIALI.....	24
1. Che tipo di indagine viene effettuata nei procedimenti in cui sono allegati violenze domestiche o su minori?.....	24
2. Esiste un elenco di ctu con competenze specifiche in materia di vittime di violenza domestica?.....	26
3. Esiste un elenco di esperti di cui all'art. 473 bis.26?.....	27
4. Come viene scelto il ctu o l'esperto nei procedimenti in cui sono allegati violenze domestiche o su minori?.....	28
5. Esiste un albo per i curatori speciali dei minori?.....	30
6. Il curatore speciale del minore viene individuato:.....	31
7. Quando viene nominato il curatore speciale del minore, i suoi compiti e l'estensione dei poteri vengono indicati:.....	33
AFFIDO DEI MINORI NEI CASI DI VIOLENZA DOMESTICA E/O VIOLENZA SU MINORI.....	34
1. Nei procedimenti in materia di famiglia, in cui vi sia violenza domestica, i figli minori sono prevalentemente affidati:.....	34

2. Nel caso in cui vi sia in affido condiviso nel procedimento con violenza domestica, come viene garantita la necessaria comunicazione tra genitori e salvaguardata la vittima?..... 36

PROGETTI, PRASSI E PROTOCOLLI 38

1. Sono attualmente in vigore protocolli per il coordinamento tra TO e TM?..... 38

2. Sono attualmente in vigore protocolli per il coordinamento con la procura (ordinaria e minorenni)?..... 39

2.1. Se sì, come viene realizzato il coordinamento nei singoli casi in cui si rende necessario?..... 40

3. Come avviene l'acquisizione di informazioni ex art. 473 bis.42 c.p.c.?..... 42

4. Ci sono buone prassi attualmente in vigore in materia di procedimenti con allegazione di violenza domestica? 43

4.1. Se sì, le prassi sono state inviate al CSM per l'archiviazione nell'apposita sezione?..... 44

5. Esiste un protocollo o una prassi attuale per l'ascolto dei minori nei procedimenti civili? 45

6. L'ufficio ha stipulato protocolli attualmente in vigore con enti pubblici e strutture sanitarie per la tutela delle vittime di violenza domestica? 46

7. L'ufficio ha stipulato protocolli attualmente in vigore con fondazioni e enti privati per la tutela delle vittime di violenza domestica?..... 47

8. Ci sono progetti attuali di prevenzione della violenza domestica rivolti alla cittadinanza, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati (ad esempio colloqui nelle scuole)? 48

9. L'ufficio ha stipulato protocolli attualmente in vigore per la rieducazione dell'autore di violenza domestica?..... 49

10. Sono previste attività di formazione/coordinamento fra la Corte d'Appello e gli enti che si occupano del supporto alle vittime di violenza e di indirizzo al maltrattante, in maniera tale da orientare le azioni? 50

10.1. Se sì, specificare quali:..... 51

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI GIUDIZIARI 52

Scrivere qui: 52

Uffici non rispondenti

Non hanno risposto al questionario i seguenti uffici:

Sede	Tipo Ufficio	Questionario
Ancona	Corte	Civile
Bologna	Corte	Civile
Perugia	Corte	Civile
Potenza	Corte	Civile


Il totale degli uffici rispondenti è pari a **25/29**.

Guida alla lettura dei grafici

Nei grafici che seguono, i quesiti vengono analizzati secondo la dimensione dell'ufficio. Per ogni opzione di risposta sono indicati rispettivamente sia il valore percentuale che quello assoluto (tra parentesi - numero di uffici).

SPECIALIZZAZIONE

1. C'è una sezione specializzata per il settore famiglia o un gruppo di magistrati cui vengono assegnati i procedimenti con allegazione di violenza domestica o relativi a minori oggetto di violenza?




L'opzione "No" è stata scelta dal 32% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Si" è stata scelta dal 68% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

I seguenti uffici hanno fornito risposta: No.

sede	dimensione
BARI	Nazionale
BOLZANO	Nazionale
CAGLIARI	Nazionale
CALTANISSETTA	Nazionale
CAMPOBASSO	Nazionale
REGGIO DI CALABRIA	Nazionale


sede	dimensione
TARANTO	Nazionale
VENEZIA	Nazionale

1.1. Se no, è generalmente programmata una formazione specifica per i magistrati che si occupano di procedimenti in cui sia allegata violenza domestica o relativi a minori oggetto di violenza?



L'opzione "No" è stata scelta dal 100% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

2. L'aggiornamento dei magistrati che si occupano di procedimenti in cui sia allegata violenza domestica o relativi a minori oggetto di violenza è assicurato:




L'opzione "Tramite corsi di formazione internazionale" è stata scelta dal 4% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Tramite riunioni ex art. 47quater O.G" è stata scelta dal 44% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Tramite specifici corsi di formazione, anche a livello locale" è stata scelta dal 72% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 16% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

Attenzione: la somma delle percentuali risulta in generale diversa da 100 perché il quesito ammette risposte multiple.

Gli uffici che hanno risposto "Altro" specificano quanto segue:

sede	risposta	dimensione
BOLZANO	con confronto diretto tra i consiglieri del primo collegio sulle novità normative, giurisprudenziali, al fine di valutare l'organizzazione del lavoro gli or collegio	Nazionale
CAGLIARI	non è previsto aggiornamento	Nazionale
PALERMO	non è previsto dall'ufficio	Nazionale
TRIESTE	csm	Nazionale

3. Ci sono meccanismi di rilevazione dell'assegnazione di procedimenti in cui sia allegata violenza domestica o relativi a minori oggetto di violenza?




L'opzione "No" è stata scelta dal 92% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Si" è stata scelta dal 8% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

I seguenti uffici hanno fornito risposta: Sì.

sede	dimensione
L'AQUILA	Nazionale
TARANTO	Nazionale


3.1. Se sì, viene verificata l'equa distribuzione (tramite meccanismi di assegnazione specifica o perequazione dei ruoli)?

Nazionale



L'opzione "Si, tramite assegnazione specifica" è stata scelta dal 50% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Si, tramite perequazione periodica" è stata scelta dal 50% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

4. Nell'attuale assetto tabellare, i procedimenti in cui siano allegate violenze domestiche sono trattati dai Giudici onorari?




L'opzione "No" è stata scelta dal 96% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Si" è stata scelta dal 4% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

I seguenti uffici hanno fornito risposta: Sì.

sede	dimensione
CATANIA	Nazionale

4.1. Se sì, che compiti hanno i giudici onorari?



L'opzione "Ascolto del minore" è stata scelta dal 100% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Studio del fascicolo e collaborazione con il magistrato per la trattazione" è stata scelta dal 100% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 100% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).


Attenzione: la somma delle percentuali risulta in generale diversa da 100 perché il quesito ammette risposte multiple.

Gli uffici che hanno risposto "Altro" specificano quanto segue:

sede	risposta	dimensione
CATANIA	l'ascolto del minore viene fatto unitamente a magistrati togati	Nazionale

4.2. Se sì, è prevista una formazione specifica e l'aggiornamento per i magistrati onorari addetti alla materia?

Nazionale




No

L'opzione "No" è stata scelta dal 100% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

PROCEDURA


1. Chi assume solitamente i provvedimenti indifferibili ed urgenti nei procedimenti in cui vi siano violenze domestiche o relativi a minori oggetto di violenza?



L'opzione "Il giudice delegato dal Presidente" è stata scelta dal 12% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Il presidente" è stata scelta dal 32% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Non c'è un sistema prestabilito" è stata scelta dal 56% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

2. La riduzione dei tempi per l'adozione dei provvedimenti in procedimenti in cui sia allegata violenza domestica e/o violenza su minori viene assicurata:


Nazionale



L'opzione "Non viene attuata" è stata scelta dal 20% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Tramite abbreviazione dei termini" è stata scelta dal 44% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Tramite adozione di provvedimenti indifferibili e urgenti" è stata scelta dal 36% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

MODALITÀ AUDIZIONE MINORE E GENITORI

1. Quali sono i casi in cui viene disposto l'ascolto del minore?



L'opzione "Quando viene ritenuto opportuno dal Giudice, su aspetti diversi da quelli relativamente ai quali il minore è già stato sentito" è stata scelta dal 92% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Quando è richiesta una modifica della collocazione" è stata scelta dal 44% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Quando è richiesto affido esclusivo" è stata scelta dal 28% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Quando è richiesto dalle parti" è stata scelta dal 32% degli uffici rispondenti al quesito


(a livello complessivo). L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 32% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

Attenzione: la somma delle percentuali risulta in generale diversa da 100 perché il quesito ammette risposte multiple.

Gli uffici che hanno risposto "Altro" specificano quanto segue:

sede	risposta	dimensione
BARI	qualora su richiesta delle parti se ne ravvisi la necessità	Nazionale
CAGLIARI	con riguardo alle prime tre opzioni, previo vaglio dell'assenza di un potenziale pregiudizio per il minore	Nazionale
CALTANISSETTA	quando non è stato sentito in primo grado ed è ultradodicesimo o capace di discernimento	Nazionale
MILANO	ogni volta che risulti opportuno e non dannoso per il minore	Nazionale
REGGIO DI CALABRIA	trattandosi di appello, non risulta essere stato necessario	Nazionale
ROMA	minore sopra i dodici anni e se c'è un contenzioso sul minore	Nazionale
SASSARI	per i minori ultradodicesimi	Nazionale
VENEZIA	quando si ritiene di doverlo risentire anche su aspetti per i quali e' già stato sentito in 1° grado	Nazionale

2. L'ascolto del minore viene effettuato:




L'opzione "Con ausilio di esperto" è stata scelta dal 48% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Dal giudice relatore" è stata scelta dal 40% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Dentro l'ufficio giudiziario" è stata scelta dal 80% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Fuori dall'ufficio giudiziario" è stata scelta dal 8% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 20% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

Attenzione: la somma delle percentuali risulta in generale diversa da 100 perché il quesito ammette risposte multiple.

Gli uffici che hanno risposto "Altro" specificano quanto segue:

sede	risposta	dimensione
CALTANISSETTA	l'ascolto avviene in un setting protetto, nella stanza del consigliere relatore e in assenza dei difensori e delle parti	Nazionale
GENOVA	dal collegio	Nazionale
LECCE	di solito collegialmente, con l'ausilio di esperto se nominato	Nazionale
REGGIO DI CALABRIA	v. risposta precedente	Nazionale
VENEZIA	dal collegio	Nazionale

3. È presente una prassi per l'ascolto del minore che preveda accorgimenti per garantire la genuinità del racconto e la sua serenità (es: limitando il tempo di attesa, predisponendo un ambiente accogliente, illustrando le finalità dell'ascolto)?




L'opzione "No" è stata scelta dal 28% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Si" è stata scelta dal 72% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

I seguenti uffici hanno fornito risposta: No.

sede	dimensione
CATANZARO	Nazionale
MESSINA	Nazionale
PALERMO	Nazionale
REGGIO DI CALABRIA	Nazionale
SALERNO	Nazionale
TARANTO	Nazionale
TRIESTE	Nazionale

4. Ci sono aule attrezzate per l'ascolto dei minori con sistema di videoregistrazione all'interno dell'ufficio giudiziario?




L'opzione "No" è stata scelta dal 80% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Si" è stata scelta dal 20% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

I seguenti uffici hanno fornito risposta: Sì.

sede	dimensione
BRESCIA	Nazionale
FIRENZE	Nazionale
NAPOLI	Nazionale
PALERMO	Nazionale
ROMA	Nazionale

CTU, ESPERTI E CURATORI SPECIALI

1. Che tipo di indagine viene effettuata nei procedimenti in cui sono allegate violenze domestiche o su minori?



L'opzione "Ascolto di familiari" è stata scelta dal 28% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Nomina di consulente" è stata scelta dal 88% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Nomina di esperto" è stata scelta dal 12% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Richiesta di intervento dei servizi sociali"


è stata scelta dal 96% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 8% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
Attenzione: la somma delle percentuali risulta in generale diversa da 100 perché il quesito ammette risposte multiple.

Gli uffici che hanno risposto "Altro" specificano quanto segue:

sede	risposta	dimensione
REGGIO DI CALABRIA	v. risposte precedenti	Nazionale
TORINO	informativa da organi p.s., insegnanti	Nazionale

2. Esiste un elenco di ctu con competenze specifiche in materia di vittime di violenza domestica?

Nazionale




No

L'opzione "No" è stata scelta dal 100% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

3. Esiste un elenco di esperti di cui all'art. 473 bis.26?

Nazionale




L'opzione "No" è stata scelta dal 92% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Si" è stata scelta dal 8% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

I seguenti uffici hanno fornito risposta: Si.

sede	dimensione
GENOVA	Nazionale
TARANTO	Nazionale

4. Come viene scelto il ctu o l'esperto nei procedimenti in cui sono allegati violenze domestiche o su minori?



L'opzione "Conoscenza acquisita per motivi d'ufficio in altri procedimenti" è stata scelta dal 68% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Consultando albo o elenco del tribunale" è stata scelta dal 60% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 16% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).


Attenzione: la somma delle percentuali risulta in generale diversa da 100 perché il quesito ammette risposte multiple.

Gli uffici che hanno risposto "Altro" specificano quanto segue:

sede	risposta	dimensione
BARI	la corte non ha istituito un albo di esperti in materia di violenza domestica	Nazionale
CALTANISSETTA	consultando l'albo generale di ctu e periti	Nazionale
REGGIO DI CALABRIA	non risultano nomine	Nazionale
VENEZIA	informazioni acquisite dai colleghi di 1 [^] grado	Nazionale


5. Esiste un albo per i curatori speciali dei minori?

Nazionale



L'opzione "No" è stata scelta dal 44% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Si" è stata scelta dal 56% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

6. Il curatore speciale del minore viene individuato:




L'opzione "Conoscenza acquisita per motivi d'ufficio in altri procedimenti" è stata scelta dal 68% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Consultando l'apposito albo o elenco del tribunale" è stata scelta dal 56% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Nella persona del sindaco o responsabile servizi sociali competente per territorio" è stata scelta dal 4% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 20% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

Attenzione: la somma delle percentuali risulta in generale diversa da 100 perché il quesito ammette risposte multiple.

Gli uffici che hanno risposto "Altro" specificano quanto segue:

sede	risposta	dimensione
MESSINA	si	Nazionale
REGGIO DI CALABRIA	si	Nazionale
TORINO	si	Nazionale
TRIESTE	si	Nazionale
VENEZIA	si	Nazionale

7. Quando viene nominato il curatore speciale del minore, i suoi compiti e l'estensione dei poteri vengono indicati:




L'opzione "Con riferimento generico alle attività legate al procedimento giudiziario" è stata scelta dal 76% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Nel dettaglio" è stata scelta dal 24% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

I seguenti uffici hanno fornito risposta: Nel dettaglio.

sede	dimensione
BARI	Nazionale
BRESCIA	Nazionale
CATANIA	Nazionale
L'AQUILA	Nazionale
MESSINA	Nazionale
TRENTO	Nazionale

AFFIDO DEI MINORI NEI CASI DI VIOLENZA DOMESTICA E/O VIOLENZA SU MINORI

1. Nei procedimenti in materia di famiglia, in cui vi sia violenza domestica, i figli minori sono prevalentemente affidati:




L'opzione "Ai servizi sociali" è stata scelta dal 64% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Esclusivamente al genitore vittima di violenza" è stata scelta dal 8% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 28% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

Gli uffici che hanno risposto "Altro" specificano quanto segue:

sede	risposta	dimensione
MESSINA	dipende dai casi	Nazionale
MILANO	a seconda del tipo di violenza e del soggetto passivo nell'interesse esclusivo dei minori	Nazionale
NAPOLI	non c'è una regola	Nazionale

sede	risposta	dimensione
PALERMO	non vi è una prassi prevalente, dipende dalle emergenze istruttorie	Nazionale
REGGIO DI CALABRIA	non risultano tali procedimenti	Nazionale
TORINO	a seconda delle peculiarità del caso	Nazionale
VENEZIA	si valuta caso per caso con esclusione affidamento al genitore violento	Nazionale

2. Nel caso in cui vi sia in affido condiviso nel procedimento con violenza domestica, come viene garantita la necessaria comunicazione tra genitori e salvaguardata la vittima?



L'opzione "Le comunicazioni avvengono tramite i familiari delle parti" è stata scelta dal 4% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Le comunicazioni avvengono tramite mail/messaggi" è stata scelta dal 36% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 68% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).


Attenzione: la somma delle percentuali risulta in generale diversa da 100 perché il quesito ammette risposte multiple.

Gli uffici che hanno risposto "Altro" specificano quanto segue:

sede	risposta	dimensione
BOLZANO	viene richiesto l'intervento dei servizi sociali affinché assicurino la comunicazione tra i genitori monitorando nel contempo la situazione	Nazionale
BRESCIA	tramite servizi sociali	Nazionale
CALTANISSETTA	tramite i servizi incaricati	Nazionale
CAMPOBASSO	non necessario in quando non viene disposto l'affido condiviso	Nazionale
FIRENZE	avvocati/servizi sociali	Nazionale
GENOVA	tramite servizi sociali	Nazionale
LECCE	le comunicazioni avvengono con la mediazione dei servizi sociali o del curatore/tutore	Nazionale
MESSINA	dipende dai casi	Nazionale
MILANO	ovvero attraverso curatore speciale per il minore o altri soggetti	Nazionale
NAPOLI	non vi è affido condiviso	Nazionale
PALERMO	non sono ancora pervenuti procedimenti rientranti nella specifica categoria	Nazionale
REGGIO DI CALABRIA	non risultano tali procedimenti	Nazionale
SASSARI	tramite intermediazione dei servizi sociali	Nazionale
TORINO	con le cautele che richiede il caso	Nazionale
TRENTO	curatore speciale-servizi sociali	Nazionale
TRIESTE	non ci sono stati casi	Nazionale
VENEZIA	e' escluso l'affidamento condiviso	Nazionale

PROGETTI, PRASSI E PROTOCOLLI

1. Sono attualmente in vigore protocolli per il coordinamento tra TO e TM?




L'opzione "No" è stata scelta dal 92% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Si" è stata scelta dal 8% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

I seguenti uffici hanno fornito risposta: Sì.

sede	dimensione
CATANIA	Nazionale
LECCE	Nazionale

2. Sono attualmente in vigore protocolli per il coordinamento con la procura (ordinaria e minorenni)?




L'opzione "No" è stata scelta dal 88% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
 L'opzione "Si" è stata scelta dal 12% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

I seguenti uffici hanno fornito risposta: Sì.

<u>sede</u>	<u>dimensione</u>
CATANIA	Nazionale
L'AQUILA	Nazionale
TRENTO	Nazionale

2.1. Se sì, come viene realizzato il coordinamento nei singoli casi in cui si rende necessario?



L'opzione "Richiesta informazioni tramite cancelleria" è stata scelta dal 82% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 36% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).


Attenzione: la somma delle percentuali risulta in generale diversa da 100 perché il quesito ammette risposte multiple.



Gli uffici che hanno risposto "Altro" specificano quanto segue:

sede	risposta	dimensione
BARI	quesito che non riguarda la corte	Nazionale
BRESCIA	si cerca di parlare direttamente con i colleghi telefonicamente o per mail	Nazionale
CAGLIARI	interlocuzione diretta con il magistrato	Nazionale
CAMPOBASSO	acquisendo i pareri motivati del pm e del pg	Nazionale
FIRENZE	colloqui tra dirigenti degli uffici	Nazionale
PALERMO	allo stato non si è verificata alcuna ipotesi	Nazionale
REGGIO DI CALABRIA	si tratta di domande, come le precedenti, non riguardante la corte d'appello	Nazionale
TORINO	per telefono	Nazionale

3. Come avviene l'acquisizione di informazioni ex art. 473 bis.42 c.p.c.?


Nazionale



-  D'ufficio, sulla base della allegazione di violenza domestica ricavata dalla lettura degli atti
-  Su indicazione dell'esistenza di procedimenti penali a cura di una delle parti (anche P.M.)

L'opzione "D'ufficio, sulla base della allegazione di violenza domestica ricavata dalla lettura degli atti" è stata scelta dal 52% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Su indicazione dell'esistenza di procedimenti penali a cura di una delle parti (anche P.M.)" è stata scelta dal 48% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

4. Ci sono buone prassi attualmente in vigore in materia di procedimenti con allegazione di violenza domestica?




L'opzione "No" è stata scelta dal 96% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
 L'opzione "Si" è stata scelta dal 4% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

I seguenti uffici hanno fornito risposta: Sì.

sede	dimensione
TRENTO	Nazionale

4.1. Se sì, le prassi sono state inviate al CSM per l'archiviazione nell'apposita sezione?


Nazionale



L'opzione "Si" è stata scelta dal 100% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

5. Esiste un protocollo o una prassi attuale per l'ascolto dei minori nei procedimenti civili?


Nazionale



L'opzione "No" è stata scelta dal 52% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Si" è stata scelta dal 48% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

6. L'ufficio ha stipulato protocolli attualmente in vigore con enti pubblici e strutture sanitarie per la tutela delle vittime di violenza domestica?

Nazionale




No

L'opzione "No" è stata scelta dal 100% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

7. L'ufficio ha stipulato protocolli attualmente in vigore con fondazioni e enti privati per la tutela delle vittime di violenza domestica?


Nazionale



No

L'opzione "No" è stata scelta dal 100% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

8. Ci sono progetti attuali di prevenzione della violenza domestica rivolti alla cittadinanza, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati (ad esempio colloqui nelle scuole)?




L'opzione "No" è stata scelta dal 96% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Si" è stata scelta dal 4% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

I seguenti uffici hanno fornito risposta: Sì.

sede	dimensione
ROMA	Nazionale

9. L'ufficio ha stipulato protocolli attualmente in vigore per la rieducazione dell'autore di violenza domestica?




L'opzione "No" è stata scelta dal 96% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Si" è stata scelta dal 4% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

I seguenti uffici hanno fornito risposta: Sì.

sede	dimensione
BRESCIA	Nazionale

10. Sono previste attività di formazione/coordinamento fra la Corte d'Appello e gli enti che si occupano del supporto alle vittime di violenza e di indirizzo al maltrattante, in maniera tale da orientare le azioni?



L'opzione "No" è stata scelta dal 88% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Si" è stata scelta dal 12% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

10.1. Se sì, specificare quali:

sede	risposta	dimensione
BARI	corsi di formazione decentrata con il coinvolgimento dei centri antiviolenza	Nazionale
GENOVA	sono attività di coordinamento tra la corte d'appello ed i servizi sociali sull'attuazione dei provvedimenti adottati nelle materie in oggetto	Nazionale
TRENTO	tavolo interistituzionale in avvio	Nazionale

SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI GIUDIZIARI

Scrivere qui:

sede	risposta	dimensione
FIRENZE	deve rilevarsi la scarsità di procedimenti aventi ad oggetto diretto violenza domestica, in corte di appello sezione civile e minorenni trattati in i grado e impugnazione dal tribunale. inoltre si segnala che alcuni dei quesiti non tengono conto della competenza solo collegiale della corte in materia di famiglia per cui risultano residuali o assenti i poteri del presidente quale organo monocratico.	Nazionale
LECCE	e' in fase di sottoscrizione un nuovo protocollo tra gli uffici circondariali e la corte di appello per i criteri di nomina e l'esplicitazione dei compiti del curatore speciale dei minori ai cui lavori hanno partecipato i consigli degli ordini del circondario e le associazioni di famiglia maggiormente rappresentative. le dimensioni dell'ufficio consentono un monitoraggio puntuale della casistica con modalità operative consolidate nel tempo. la natura promiscua della sezione consente una visione di insieme e la valutazione delle esigenze di tutela dei minori ad ampio spettro.	Nazionale
REGGIO DI CALABRIA	si segnala che sono state formulate domande a risposta obbligatoria, che non riguardano l'ufficio di corte d'appello (v. protocolli tra uffici di primo grado - modalità di nomina del curatore, mentre si è precisato che tale nomina non risulta essere avvenuta in procedimenti di appello	Nazionale
SALERNO	molte domande alle quali si è data risposta negativa riguardano attività che sono prevalentemente degli uffici giudiziari di primo grado, analogamente per i protocolli con altre istituzioni o enti. in corte di appello non si adottano provvedimenti urgenti, raramente si dispone l'audizione del minore già ascoltato in primo grado ovvero il rinnovo di ctu e non v'è motivo di articolare protocolli operativi, che sono strumenti tipicamente adoperati nei tribunali.	Nazionale
TORINO	questionario non specifico o pertinente alle competenze della corte d'appello	Nazionale



Analisi delle risposte al questionario sulla violenza di genere COMPLETO

Tribunale-Civile

Data aggiornamento: 2024-03-21

SOMMARIO

SPECIALIZZAZIONE.....	5
1. C'è una sezione specializzata per il settore famiglia o un gruppo di magistrati cui vengono assegnati i procedimenti con allegazione di violenza domestica o relativi a minori oggetto di violenza?.....	5
1.1. Se no, è generalmente programmata una formazione specifica per i magistrati che si occupano di procedimenti in cui sia allegata violenza domestica o relativa ai minori oggetto di violenza?.....	7
2. L'aggiornamento dei magistrati che si occupano di procedimenti in cui sia allegata violenza domestica o relativi a minori oggetto di violenza è assicurato:.....	8
3. Ci sono meccanismi di rilevazione dell'assegnazione di procedimenti in cui sia allegata violenza domestica o relativi a minori oggetto di violenza?.....	11
3.1. Se sì, viene verificata l'equa distribuzione (tramite meccanismi di assegnazione specifica o perequazione dei ruoli)?.....	13
4. Nell'attuale assetto tabellare, i procedimenti in cui sono allegate violenze domestiche, sono trattate dai Giudici onorari?.....	14
4.1. Se sì, che compiti hanno i giudici onorari?.....	15
4.2. Se sì, è prevista una formazione specifica e l'aggiornamento per i magistrati onorari addetti alla materia?.....	17
PROCEDURA.....	18
1. Come vengono solitamente trattati i procedimenti con allegazione di violenze domestiche o relativi a minori oggetto di violenza?.....	18
2. Chi assume solitamente i provvedimenti indifferibili ed urgenti nei procedimenti in cui vi siano violenze domestiche o relativi a minori oggetto di violenza:.....	19
3. Nel caso in cui venga autorizzato l'intervento della forza pubblica, nel provvedimento vengono indicate specificamente le finalità e i limiti di tale intervento?.....	20
4. Nella fase esecutiva delle decisioni del Tribunale Ordinario, quando è previsto l'intervento delle Forze dell'Ordine, è sempre garantita anche la presenza di un operatore del servizio sociosanitario (non obbligatorio)?.....	22
5. La riduzione dei tempi per l'adozione dei provvedimenti in procedimenti in cui sia allegata violenza domestica e/o violenza su minori viene assicurata:.....	23
MODALITÀ AUDIZIONE MINORE E GENITORI.....	24
1. Come viene assicurata l'audizione separata delle parti nel caso di procedimenti con allegazione di violenze domestiche o relativi a minori oggetto di violenza?.....	24
2. L'audizione della vittima di violenza avviene con ausilio di esperto o mediatore culturale (nel caso di stranieri)?.....	27
3. L'ascolto del minore viene effettuato:.....	29
4. È presente una prassi per l'ascolto del minore che preveda accorgimenti per garantire la genuinità del racconto e la sua serenità (es: limitando il tempo di attesa, predisponendo un ambiente accogliente, illustrando le finalità dell'ascolto)?.....	31
5. Quando il minore è già stato sentito nell'ambito di altro procedimento, quali sono i casi in cui viene disposto un nuovo ascolto?.....	33
6. Ci sono aule attrezzate per l'ascolto dei minori con sistema di videoregistrazione all'interno dell'ufficio giudiziario?.....	35
CTU, ESPERTI E CURATORI SPECIALI.....	36
1. Che tipo di indagine viene effettuata nei procedimenti in cui sono allegate violenze domestiche o su minori?.....	36
2. Esiste un elenco di ctu con competenze specifiche in materia di vittime di violenza domestica?.....	39

3. Esiste un elenco di esperti di cui all'art. 473 bis.26?	41
4. Come viene scelto il ctu o l'esperto nei procedimenti in cui sono allegati violenze domestiche o su minori?	42
5. Esiste un albo per i curatori speciali dei minori?	44
6. Il curatore speciale del minore viene individuato:.....	45
7. Quando viene nominato il curatore speciale del minore, i suoi compiti e l'estensione dei poteri vengono indicati:	47

AFFIDO DEI MINORI NEI CASI DI VIOLENZA DOMESTICA E/O VIOLENZA SU MINORI..... 48

1. Nei procedimenti in materia di famiglia, in cui vi sia violenza domestica, i figli minori sono prevalentemente affidati:.....	48
2. Quando viene allegata violenza familiare, come vengono regolamentati i rapporti fra il maltrattante ed i figli minori?.....	52
3. Nel caso in cui vi sia in affidamento condiviso nel procedimento con violenza domestica, come viene garantita la necessaria comunicazione tra genitori e salvaguardata la vittima?.....	56
4. Con quale frequenza nei procedimenti, in cui vi sia violenza domestica, viene disposto l'affido dei minori ai servizi sociali?.....	60
5. Nel caso in cui i minori siano affidati ai servizi sociali, e ricorra violenza domestica, viene richiesta dal giudice la predisposizione di progetto per il sostegno della genitorialità per la vittima di violenza?.....	61
6. Nel caso in cui ricorra violenza domestica, viene richiesto dal giudice ai servizi sociali la predisposizione di un progetto per il genitore/coniuge maltrattante?	63

PROGETTI, PRASSI E PROTOCOLLI 65

1. Sono attualmente in vigore protocolli per il coordinamento tra TO e TM?.....	65
2. Sono attualmente in vigore protocolli per il coordinamento con la procura (ordinaria e minorenni)?.....	67
2.1. Se no, come viene realizzato il coordinamento nei singoli casi in cui si renda necessario?.....	68
3. Come avviene l'acquisizione di informazioni ex art. 473 bis.42 c.p.c.?.....	70
4. Ci sono buone prassi attualmente in vigore in materia di procedimenti con allegazione di violenza domestica?	71
4.1. Se sì, le prassi sono state inviate al CSM per l'archiviazione nell'apposita sezione?.....	73
5. Esiste un protocollo o una prassi attuale per l'ascolto dei minori nei procedimenti civili?	74
6. L'ufficio ha stipulato protocolli attualmente in vigore con enti pubblici e strutture sanitarie per la tutela delle vittime di violenza domestica?	75
7. L'ufficio ha stipulato protocolli attualmente in vigore con fondazioni e enti privati per la tutela delle vittime di violenza domestica?.....	77
8. Ci sono progetti attuali di prevenzione della violenza domestica rivolti alla cittadinanza, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati (ad esempio colloqui nelle scuole)?.....	78
9. L'ufficio ha stipulato protocolli attualmente in vigore per la rieducazione dell'autore di violenza domestica?.....	80
10. Sono previste attività di formazione/coordinamento fra il Tribunale Ordinario e gli enti che si occupano del supporto alle vittime di violenza e di indirizzo al maltrattante, in maniera tale da orientare le azioni?.....	81
10.1. Se sì, specificare quali:.....	82

Uffici non rispondenti

Non hanno risposto al questionario i seguenti uffici:

Sede	Tipo Ufficio	Questionario
Enna	Tribunale	Civile
Lagonegro	Tribunale	Civile
Lanciano	Tribunale	Civile
Lanusei	Tribunale	Civile
Potenza	Tribunale	Civile
Urbino	Tribunale	Civile

Il totale degli uffici rispondenti è pari a **134/140**.

Legenda dimensione degli uffici

Questa è la legenda della dimensione degli uffici utilizzata nel documento:


uffici piccoli: i Tribunali con organico sino a 20 unità e le Procure della Repubblica senza in organico la funzione del sostituto procuratore aggiunto; uffici medio-piccoli: i Tribunali con organico da 21 a 50 unità e le Procure della Repubblica con un sostituto procuratore aggiunto; uffici medio-grandi: i Tribunali con organico da 51 a 100 unità e le Procure della Repubblica con 2 sostituti procuratori aggiunti; uffici grandi: i Tribunali con organico da 101 a 200 unità e le Procure della Repubblica con più di 2 sostituti procuratori aggiunti; uffici metropolitani: le sedi di Milano, Roma e Napoli.

Guida alla lettura dei grafici

Nei grafici che seguono, i quesiti vengono analizzati secondo la dimensione dell'ufficio. Per ogni opzione di risposta sono indicati rispettivamente sia il valore percentuale che quello assoluto (tra parentesi - numero di uffici).

SPECIALIZZAZIONE

1. C'è una sezione specializzata per il settore famiglia o un gruppo di magistrati cui vengono assegnati i procedimenti con allegazione di violenza domestica o relativi a minori oggetto di violenza?




L'opzione "No" è stata scelta dal 39% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Si" è stata scelta dal 61% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

I seguenti uffici hanno fornito risposta: No.

sede	dimensione
CATANIA	a) Grandi e metropolitani
BARI	b) Medio grandi
CAGLIARI	b) Medio grandi
CATANZARO	b) Medio grandi
TORRE ANNUNZIATA	b) Medio grandi
AGRIGENTO	c) Medio piccoli

sede	dimensione
BENEVENTO	c) Medio piccoli
BRINDISI	c) Medio piccoli
BUSTO ARSIZIO	c) Medio piccoli
CALTANISSETTA	c) Medio piccoli
CASSINO	c) Medio piccoli
COSENZA	c) Medio piccoli
FORLI'	c) Medio piccoli
IMPERIA	c) Medio piccoli
LOCRI	c) Medio piccoli
MARSALA	c) Medio piccoli
PARMA	c) Medio piccoli
PESCARA	c) Medio piccoli
RAVENNA	c) Medio piccoli
TERAMO	c) Medio piccoli
TERMINI IMERESE	c) Medio piccoli
TRANI	c) Medio piccoli
VARESE	c) Medio piccoli
VELLETRI	c) Medio piccoli
VIBO VALENTIA	c) Medio piccoli
VITERBO	c) Medio piccoli
AVEZZANO	d) Piccoli
BELLUNO	d) Piccoli
BIELLA	d) Piccoli
CALTAGIRONE	d) Piccoli
CAMPOBASSO	d) Piccoli
CHIETI	d) Piccoli
FERMO	d) Piccoli
GROSSETO	d) Piccoli
ISERNIA	d) Piccoli
L'AQUILA	d) Piccoli
LAMEZIA TERME	d) Piccoli
LARINO	d) Piccoli
LECCO	d) Piccoli
LODI	d) Piccoli
NOVARA	d) Piccoli
NUORO	d) Piccoli
ORISTANO	d) Piccoli
PATTI	d) Piccoli
ROVERETO	d) Piccoli
SCIACCA	d) Piccoli
SIENA	d) Piccoli
SONDRIO	d) Piccoli
SULMONA	d) Piccoli
TEMPIO PAUSANIA	d) Piccoli
VALLO DELLA LUCANIA	d) Piccoli
VASTO	d) Piccoli

1.1. Se no, è generalmente programmata una formazione specifica per i magistrati che si occupano di procedimenti in cui sia allegata violenza domestica o relativa ai minori oggetto di violenza?




L'opzione "No" è stata scelta dal 92% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Sì, periodicamente" è stata scelta dal 6% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Sì, sempre" è stata scelta dal 2% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

I seguenti uffici hanno fornito risposta: Sì, periodicamente, Sì, sempre.

sede	risposta	dimensione
CATANIA	Sì, sempre	a) Grandi e metropolitani
TORRE ANNUNZIATA	Sì, periodicamente	b) Medio grandi
MARSALA	Sì, periodicamente	c) Medio piccoli
TERMINI IMERESE	Sì, periodicamente	c) Medio piccoli

2. L'aggiornamento dei magistrati che si occupano di procedimenti in cui sia allegata violenza domestica o relativi a minori oggetto di violenza è assicurato:



L'opzione "Tramite corsi di formazione internazionale" è stata scelta dal 3% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Tramite riunioni ex art. 47quater O.G." è stata scelta dal 50% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Tramite specifici corsi di formazione, anche a livello locale" è stata scelta dal 60% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 31% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

Attenzione: la somma delle percentuali risulta in generale diversa da 100 perché il quesito ammette risposte multiple.


Gli uffici che hanno risposto "Altro" specificano quanto segue:

sede	risposta	dimensione
CATANIA	riunioni informali	a) Grandi e metropolitani
PALERMO	incontri con i sostituti procuratori	a) Grandi e metropolitani
BERGAMO	corsi ssm o locali	b) Medio grandi
CAGLIARI	le condizioni critiche nel rapporto tra l'organico a disposizione (3,5 giudici) per tutto il contenzioso famiglia, oltre ad altre materie, implica che non si riesce ad adottare forme di aggiornamento che non siano rimesse alla buona volontà del singolo.	b) Medio grandi
CATANZARO	presso la ssm	b) Medio grandi
FIRENZE	incontri con ordine degli avvocati	b) Medio grandi
BENEVENTO	tramite corsi ssm	c) Medio piccoli
BOLZANO	tramite corsi, ove organizzati	c) Medio piccoli
COMO	in nessun modo	c) Medio piccoli
FERRARA	posto che la materia viene trattata solo da tre magistrati l'aggiornamento avviene mediante il continuo confronto dei casi esaminati	c) Medio piccoli
FORLI'	non è previsto alcuno specifico aggiornamento	c) Medio piccoli
IVREA	riunioni area famiglia/camere di consiglio	c) Medio piccoli
LIVORNO	condivisione materiale aggiornamento	c) Medio piccoli
LOCRI	tramite il quotidiano confronto e scambio di esperienze tra i giudici della sezione civile	c) Medio piccoli
LUCCA	corsi coa_corsi associazioni es. ondif, aiaf	c) Medio piccoli
MANTOVA	riunione tra i magistrati che si occupano di tali procedimenti	c) Medio piccoli
MARSALA	tramite convegni organizzati con il patrocinio del tribunale e del comitato pari opportunità presso il coa di marsala	c) Medio piccoli
NOCERA INFERIORE	tramite formazione obbligatoria	c) Medio piccoli
PADOVA	se ne parla spesso in camera di consiglio. anche il consiglio dell'ordine degli avvocati e le associazioni di avvocati familiaristi sono attive nella formazione.	c) Medio piccoli
PESCARA	tramite autoformazione e scambio tra i magistrati che si occupano di tali procedimenti	c) Medio piccoli
PRATO	ognuno provvede ad aggiornarci e settimanalmente, durante le camere di consiglio, ci confrontiamo sulle varie questioni e discutiamo anche dell'adozione di eventuali protocolli	c) Medio piccoli
RIMINI	tramite corsi organizzati dalla scuola superiore della magistratura	c) Medio piccoli
SASSARI	corsi ssm	c) Medio piccoli
TIVOLI	partecipazione corsi scuola superiore della magistratura	c) Medio piccoli
TRANI	si è in costante e capillare confronto tra tutti i colleghi dell'"area famiglia"	c) Medio


sede	risposta	dimensione
	e con il presidente del collegio su ogni singola questione particolarmente delicata	piccoli
VARESE	eventuali corsi ssm scelti da ogni singolo magistrato	c) Medio piccoli
VELLETRI	la frequenza non è obbligatoria ma rimessa alla diligenza del magistrato	c) Medio piccoli
AOSTA	sono in corso contatti con l'ordine degli avvocati per una formazione comune	d) Piccoli
ASCOLI PICENO	nulla	d) Piccoli
BELLUNO	corsi accreditati ssm	d) Piccoli
CHIETI	tramite aggiornamento individuale	d) Piccoli
GELA	studio individuale	d) Piccoli
LAMEZIA TERME	riunioni periodiche di sezione	d) Piccoli
ORISTANO	su iniziativa del singolo magistrato	d) Piccoli
PESARO	confronto e scambio durante le camere di consiglio settimanali	d) Piccoli
PIACENZA	l'aggiornamento è assicurato sia attraverso le riunioni ex art. 47 quater o.g. , sia, in particolare, attraverso il confronto, più volte alla settimana, tra i giudici che si occupano di famiglia e minori, con condivisione delle competenze maturate	d) Piccoli
PISTOIA	studio personale, partecipazione a convegni ed eventi formativi sul tema	d) Piccoli
ROVERETO	tramite specifici corsi di formazione, anche a livello locale (10380)tramite corsi di formazione internazionale (10381),tramite riunioni ex art. 47quater o.g. (10382	d) Piccoli
SONDRIO	riunioni periodiche	d) Piccoli
TERNI	con continui confronti e scambio di dottrina e giurisprudenza	d) Piccoli
VASTO	nessuna formazione specifica	d) Piccoli

3. Ci sono meccanismi di rilevazione dell'assegnazione di procedimenti in cui sia allegata violenza domestica o relativi a minori oggetto di violenza?


a) Grandi e metropolitani




b) Medio grandi



c) Medio piccoli



d) Piccoli



L'opzione "No" è stata scelta dal 74% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Si" è stata scelta dal 26% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).


I seguenti uffici hanno fornito risposta: Sì.

sede	dimensione
MILANO	a) Grandi e metropolitani
NAPOLI	a) Grandi e metropolitani
TORINO	a) Grandi e metropolitani
FIRENZE	b) Medio grandi
NOLA	b) Medio grandi
SALERNO	b) Medio grandi
TARANTO	b) Medio grandi
VENEZIA	b) Medio grandi
VERONA	b) Medio grandi
ANCONA	c) Medio piccoli


sede	dimensione
BUSTO ARSIZIO	c) Medio piccoli
CALTANISSETTA	c) Medio piccoli
CREMONA	c) Medio piccoli
FERRARA	c) Medio piccoli
FORLI'	c) Medio piccoli
LA SPEZIA	c) Medio piccoli
LIVORNO	c) Medio piccoli
LUCCA	c) Medio piccoli
MANTOVA	c) Medio piccoli
MODENA	c) Medio piccoli
PADOVA	c) Medio piccoli
PARMA	c) Medio piccoli
PAVIA	c) Medio piccoli
RAGUSA	c) Medio piccoli
RIMINI	c) Medio piccoli
TIVOLI	c) Medio piccoli
TRENTO	c) Medio piccoli
VICENZA	c) Medio piccoli
BARCELLONA POZZO DI GOTTO	d) Piccoli
CAMPOBASSO	d) Piccoli
ISERNIA	d) Piccoli
LARINO	d) Piccoli
MASSA	d) Piccoli
SIENA	d) Piccoli
TERNI	d) Piccoli

3.1. Se sì, viene verificata l'equa distribuzione (tramite meccanismi di assegnazione specifica o perequazione dei ruoli)?


a) Grandi e metropolitani





b) Medio grandi



c) Medio piccoli




d) Piccoli




L'opzione "No" è stata scelta dal 31% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Si, tramite assegnazione specifica" è stata scelta dal 46% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Si, tramite perequazione periodica" è stata scelta dal 11% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 11% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

4. Nell'attuale assetto tabellare, i procedimenti in cui sono allegate violenze domestiche, sono trattate dai Giudici onorari?


a) Grandi e metropolitani





b) Medio grandi



c) Medio piccoli



d) Piccoli




L'opzione "No" è stata scelta dal 99% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Si" è stata scelta dal 1% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

I seguenti uffici hanno fornito risposta: Sì.

sede	dimensione
CASSINO	c) Medio piccoli
LUCCA	c) Medio piccoli

4.1. Se sì, che compiti hanno i giudici onorari?



L'opzione "Assunzione di prove su delega del giudice titolare del procedimento" è stata scelta dal 50% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 50% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

Attenzione: la somma delle percentuali risulta in generale diversa da 100 perché il quesito ammette risposte multiple.


Gli uffici che hanno risposto "Altro" specificano quanto segue:

sede	risposta	dimensione
------	----------	------------

sede	risposta	dimensione
LUCCA	membri a latere collegio famiglia	c) Medio piccoli

4.2. Se sì, è prevista una formazione specifica e l'aggiornamento per i magistrati onorari addetti alla materia?

c) Medio piccoli




L'opzione "No" è stata scelta dal 50% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Si" è stata scelta dal 50% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).


PROCEDURA

1. Come vengono solitamente trattati i procedimenti con allegazione di violenze domestiche o relativi a minori oggetto di violenza?


a) Grandi e metropolitani





b) Medio grandi



c) Medio piccoli




d) Piccoli



L'opzione "Delegati al relatore fino alla decisione collegiale" è stata scelta dal 88% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Delegati al relatore solo per audizione parti e minore/istruzione" è stata scelta dal 2% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Non c'è un sistema prestabilito" è stata scelta dal 7% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Trattati collegialmente" è stata scelta dal 3% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).


2. Chi assume solitamente i provvedimenti indifferibili ed urgenti nei procedimenti in cui vi siano violenze domestiche o relativi a minori oggetto di violenza:




L'opzione "Il giudice delegato dal Presidente" è stata scelta dal 91% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Il presidente" è stata scelta dal 4% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Non c'è un sistema prestabilito" è stata scelta dal 4% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

3. Nel caso in cui venga autorizzato l'intervento della forza pubblica, nel provvedimento vengono indicate specificamente le finalità e i limiti di tale intervento?


a) Grandi e metropolitani




b) Medio grandi



c) Medio piccoli



d) Piccoli



No
Si


L'opzione "No" è stata scelta dal 13% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Si" è stata scelta dal 87% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

I seguenti uffici hanno fornito risposta: No.

sede	dimensione
AGRIGENTO	c) Medio piccoli
BUSTO ARSIZIO	c) Medio piccoli
PESCARA	c) Medio piccoli
RAVENNA	c) Medio piccoli
REGGIO EMILIA	c) Medio piccoli
SAVONA	c) Medio piccoli
SIRACUSA	c) Medio piccoli
TERMINI IMERESE	c) Medio piccoli
VELLETRI	c) Medio piccoli
AVEZZANO	d) Piccoli

sede	dimensione
CALTAGIRONE	d) Piccoli
CAMPOBASSO	d) Piccoli
LECCO	d) Piccoli
PAOLA	d) Piccoli
SONDRIO	d) Piccoli
SPOLETO	d) Piccoli
TEMPIO PAUSANIA	d) Piccoli
VASTO	d) Piccoli


4. Nella fase esecutiva delle decisioni del Tribunale Ordinario, quando è previsto l'intervento delle Forze dell'Ordine, è sempre garantita anche la presenza di un operatore del servizio sociosanitario (non obbligatorio)?




L'opzione "Non necessariamente" è stata scelta dal 68% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Si" è stata scelta dal 32% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

5. La riduzione dei tempi per l'adozione dei provvedimenti in procedimenti in cui sia allegata violenza domestica e/o violenza su minori viene assicurata:


a) Grandi e metropolitani





b) Medio grandi



c) Medio piccoli




d) Piccoli



L'opzione "Tramite abbreviazione dei termini" è stata scelta dal 42% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Tramite adozione di provvedimenti indifferibili e urgenti" è stata scelta dal 58% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

MODALITÀ AUDIZIONE MINORE E GENITORI

1. Come viene assicurata l'audizione separata delle parti nel caso di procedimenti con allegazione di violenze domestiche o relativi a minori oggetto di violenza?



L'opzione "Indicando nel decreto di fissazione di udienza che le parti non debbano comparire" è stata scelta dal 20% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Mediante indicazione di orari/udienze diversificate" è stata scelta dal 84% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Non viene assicurata" è stata scelta dal 3% degli uffici

rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 22% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

Attenzione: la somma delle percentuali risulta in generale diversa da 100 perché il quesito ammette risposte multiple.


Gli uffici che hanno risposto "Altro" specificano quanto segue:

sede	risposta	dimensione
PALERMO	udienza in videoconferenza - avviso carabiniere che staziona in corridoio	a) Grandi e metropolitani
LECCE	comunque se necessario non ascoltando le parti in compresenza	b) Medio grandi
NAPOLI NORD	fino ad ora non è mai capitato di indicare alle parti di non comparire, avendo deciso di stabilirlo solo nei casi di particolare gravità della violenza allegata	b) Medio grandi
REGGIO CALABRIA	le parti sono sentite separatamente ad orari differiti l'audizione di minori avviene senza la presenza delle parti e dei loro difensori	b) Medio grandi
BOLZANO	mediante allontanamento tra le parti previo avvertimento dei rispettivi difensori	c) Medio piccoli
BUSTO ARSIZIO	teams	c) Medio piccoli
FERRARA	l'audizione separata avviene, se richiesta in ricorso oppure in udienza, mediante orari diversi	c) Medio piccoli
IVREA	indicando nel decreto di fissazione udienza che le parti possono anche non comparire	c) Medio piccoli
LOCRI	avviso di assenza di obbligo per le parti a comparire in udienza	c) Medio piccoli
LUCCA	stabilendo specifiche modalità a tutela (es. personale addetto alla sicurezza)	c) Medio piccoli
MESSINA	accesso separato e riservato ai locali d'udienza	c) Medio piccoli
MODENA	udienza da remoto	c) Medio piccoli
NOCERA INFERIORE	solo ove in concreto necessario	c) Medio piccoli
PADOVA	qualche volta si procede all'audizione via teams	c) Medio piccoli
PESCARA	impedendo comunque la contemporanea permanenza personale delle parti in udienza	c) Medio piccoli
RAVENNA	indicando nel decreto fissazione udienza che le parti possono non comparire e, in caso di comparizione, sentendo separatamente le parti all'interno dell'aula	c) Medio piccoli
TIVOLI	le parti sono convocate alla stessa udienza (medesimo orario) e, dopo la verifica del contraddittorio, ascoltate separatamente alla presenza del rispettivo difensore	c) Medio piccoli
VARESE	anche mediante fissazione via teams	c) Medio piccoli
VELLETRI	l'adozione di una delle due modalità è rimessa al singolo giudice.	c) Medio piccoli
AOSTA	a seconda della gravità delle violenze. possono stabilirsi orari di comparizione diversificati, o anche altro	d) Piccoli
AVEZZANO	la valutazione delle modalità è rimessa al singolo giudice. non c'è una modalità prestabilita.	d) Piccoli
BIELLA	la decisione in ordine a ciò è adottata dopo una verifica preliminare nel contraddittorio delle parti	d) Piccoli
CHIETI	svolgendo l'audizione in aule dedicate	d) Piccoli
GROSSETO	ascoltando le parti separatamente, se del caso con la presenza fuori aula di agenti di sicurezza, ove gli avvocati non indichino preventivamente l'assoluta inopportunità della compresenza delle parti	d) Piccoli
PIACENZA	viene indicato nel decreto che le parti non hanno l'obbligo di comparire	d) Piccoli
ROVERETO	indicando nel decreto di fissazione di udienza che le parti non debbano comparire (10039) ebrazione dell'udienza in modalità mista, da remoto e in presenza	d) Piccoli


sede	risposta	dimensione
SCIACCA	celebrando l'udienza da remoto	d) Piccoli
SULMONA	mendante ascolto di ciascuna parte in tempi diversi nell'ambito della stessa udienza	d) Piccoli
TERNI	nel decreto di fissazione dell'udienza che prevede la comparizione a orari diversificati viene indicata la possibilità per chi afferma di essere vittima di violenza di chiedere udienza telematica	d) Piccoli

2. L'audizione della vittima di violenza avviene con ausilio di esperto o mediatore culturale (nel caso di stranieri)?


a) Grandi e metropolitani




b) Medio grandi



c) Medio piccoli



d) Piccoli



No
Si


L'opzione "No" è stata scelta dal 70% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Si" è stata scelta dal 30% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

I seguenti uffici hanno fornito risposta: Sì.

sede	dimensione
BOLOGNA	b) Medio grandi
BRESCIA	b) Medio grandi
CATANZARO	b) Medio grandi
MONZA	b) Medio grandi
NOLA	b) Medio grandi
SANTA MARIA CAPUA VETERE	b) Medio grandi
TARANTO	b) Medio grandi
VENEZIA	b) Medio grandi
AREZZO	c) Medio piccoli
ASTI	c) Medio piccoli

sede	dimensione
BENEVENTO	c) Medio piccoli
BRINDISI	c) Medio piccoli
CREMONA	c) Medio piccoli
CROTONE	c) Medio piccoli
IMPERIA	c) Medio piccoli
LATINA	c) Medio piccoli
LIVORNO	c) Medio piccoli
LUCCA	c) Medio piccoli
MESSINA	c) Medio piccoli
PALMI	c) Medio piccoli
RIMINI	c) Medio piccoli
SASSARI	c) Medio piccoli
SIRACUSA	c) Medio piccoli
TERAMO	c) Medio piccoli
TRANI	c) Medio piccoli
TRAPANI	c) Medio piccoli
TRENTO	c) Medio piccoli
TRIESTE	c) Medio piccoli
VIBO VALENTIA	c) Medio piccoli
BELLUNO	d) Piccoli
CALTAGIRONE	d) Piccoli
GORIZIA	d) Piccoli
ISERNIA	d) Piccoli
L'AQUILA	d) Piccoli
MATERA	d) Piccoli
RIETI	d) Piccoli
SCIACCA	d) Piccoli
SIENA	d) Piccoli
SULMONA	d) Piccoli
VASTO	d) Piccoli

3. L'ascolto del minore viene effettuato:



L'opzione "Con ausilio di esperto" è stata scelta dal 46% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Dal giudice relatore" è stata scelta dal 83% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Dentro l'ufficio giudiziario" è stata scelta dal 87% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Fuori dall'ufficio giudiziario" è stata scelta dal 4% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 23% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).


Attenzione: la somma delle percentuali risulta in generale diversa da 100 perché il quesito ammette risposte multiple.

Gli uffici che hanno risposto "Altro" specificano quanto segue:


sede	risposta	dimensione
MILANO	con l'ausilio di un esperto solo in caso di necessità	a) Grandi e metropolitani
PALERMO	un appp che ne cura l'accoglienza in tribunale	a) Grandi e metropolitani
TORINO	alla presenza dell'assistente sociale	a) Grandi e metropolitani
BERGAMO	con ausilio di esperto se necessario	b) Medio grandi
CAGLIARI	talvolta, quando necessario, anche con l'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio	b) Medio grandi
NAPOLI NORD	non essendovi ancora una stanza adibita per l'ascolto dei minori essi vengono sentiti dal giudice relatore ad orari prestabiliti e compatibili con le esigenze scolastiche dei minori	b) Medio grandi
NOLA	in locale deputato all'audizione	b) Medio grandi
VENEZIA	dal giudice relatore nel pomeriggio per tutelare la riservatezza del minore.	b) Medio grandi
ASTI	si allega nota	c) Medio piccoli
BOLZANO	con richiesta di videoregistrazione	c) Medio piccoli
BUSTO ARSIZIO	teams	c) Medio piccoli
LOCRI	dal giudice relatore dentro l'ufficio giudiziario	c) Medio piccoli
LUCCA	nell'aula dedicata	c) Medio piccoli
MANTOVA	a volte con ausilio di esperto (psicologo)	c) Medio piccoli
NOCERA INFERIORE	l'esperto, talvolta, non è sempre nominato	c) Medio piccoli
PERUGIA	a volte con ausilio di esperto	c) Medio piccoli
PISA	talvolta viene previsto l'ausilio di psicologo se c'è necessità	c) Medio piccoli
PRATO	nell'aula di ascolto presente nel tribunale con schermo protettivo e videoregistrazione	c) Medio piccoli
RAVENNA	l'esperto viene nominato solo se viene ritenuto opportuno	c) Medio piccoli
REGGIO EMILIA	ausilio se necessario	c) Medio piccoli
SIRACUSA	in orario diversificato (pomeridiano); con ausilio di esperto se se ne ravvisa l'opportunità in presenza di cancelliere/upp	c) Medio piccoli
TERAMO	in aula dedicata all'accoglienza	c) Medio piccoli
TRANI	dipende dalla peculiarità dei singoli casi: a volte viene delegato ai s.s./consultorio o effettuato dal giudice con l'ausilio di un esperto o per il tramite di ctu	c) Medio piccoli
TRAPANI	esiste un protocollo che prevede anche la disponibilità di una stanza opportunamente arredata e attrezzata al di fuori dell'ufficio giudiziario offerta dalla curia vescovile e sita in prossimità del pronto soccorso	c) Medio piccoli
AOSTA	con l'ausilio di un esperto quando opportuno anche in relazione all'età del minore	d) Piccoli
BARCELLONA POZZO DI GOTTO	o da gop	d) Piccoli
BELLUNO	l'ufficio è in grado di attuare tutte le precedenti a seconda delle necessità del caso concreto.	d) Piccoli
GROSSETO	talvolta con l'ausilio di esperto	d) Piccoli
L'AQUILA	si intende procedere alla realizzazione di un'aula dedicata alle audizioni del minore	d) Piccoli
PISTOIA	dipende dalle specificità del caso concreto	d) Piccoli
TERNI	nei casi più delicati nei quali è disposta ctu viene prevista la presenza del giudice delegato e del ctu per ascolto diretto del minore	d) Piccoli

4. È presente una prassi per l'ascolto del minore che preveda accorgimenti per garantire la genuinità del racconto e la sua serenità (es: limitando il tempo di attesa, predisponendo un ambiente accogliente, illustrando le finalità dell'ascolto)?


a) Grandi e metropolitani




b) Medio grandi



c) Medio piccoli



d) Piccoli



No
Si


L'opzione "No" è stata scelta dal 10% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Si" è stata scelta dal 90% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

I seguenti uffici hanno fornito risposta: No.

sede	dimensione
GENOVA	b) Medio grandi
ANCONA	c) Medio piccoli
LOCRI	c) Medio piccoli
PALMI	c) Medio piccoli
REGGIO EMILIA	c) Medio piccoli
VELLETRI	c) Medio piccoli
BELLUNO	d) Piccoli
CAMPOBASSO	d) Piccoli
L'AQUILA	d) Piccoli

sede	dimensione
LAMEZIA TERME	d) Piccoli
MASSA	d) Piccoli
PATTI	d) Piccoli
PESARO	d) Piccoli

5. Quando il minore è già stato sentito nell'ambito di altro procedimento, quali sono i casi in cui viene disposto un nuovo ascolto?



L'opzione "Mai" è stata scelta dal 1% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Quando viene ritenuto opportuno dal Giudice, su aspetti diversi da quelli relativamente ai quali il minore è già stato sentito" è stata scelta dal 93% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Quando è richiesta una modifica della collocazione" è stata scelta dal 28% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Quando è richiesto affido esclusivo" è stata scelta dal 20% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Quando è richiesto dalle parti" è stata scelta dal 10% degli uffici rispondenti al quesito

(a livello complessivo). L'opzione "Sempre" è stata scelta dal 2% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 9% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).


Attenzione: la somma delle percentuali risulta in generale diversa da 100 perché il quesito ammette risposte multiple.

Gli uffici che hanno risposto "Altro" specificano quanto segue:


sede	risposta	dimensione
PALERMO	dipende dalle sue condizioni psicofisiche, dal tempo trascorso, dai suoi trascorsi	a) Grandi e metropolitani
LECCE	quando viene ritenuto necessario dal giudice per il tempo decorso dal precedente ascolto	b) Medio grandi
LUCCA	se l'ascolto non risulta superfluo occorre approfondire uno o più temi di indagine	c) Medio piccoli
MARSALA	quando viene ritenuto opportuno dal giudice	c) Medio piccoli
SIRACUSA	se cambiano le situazioni rispetto al momento in cui il minore è stato già sentito	c) Medio piccoli
TRANI	dipende molto dalle peculiarità del caso e dalle allegazioni di parte e/o da altri elementi emersi	c) Medio piccoli
TRAPANI	viene sentito avendo cura di evitare la vittimizzazione secondaria	c) Medio piccoli
VELLETRI	non vi sono prassi condivise	c) Medio piccoli
AVEZZANO	quando è necessario verificare la volontà del minore rispetto a domande diverse o circostanze mutate nel tempo, anche tenuto conto dell'età del minore.	d) Piccoli
LODI	quasi sempre il minore viene riascoltato	d) Piccoli
PISTOIA	se è richiesto dal minore	d) Piccoli
ROVERETO	viene sentito quasi sempre, salva manifesta superfluità o allorché l'ascolto possa nuocere al benessere psicofisico del minore	d) Piccoli

6. Ci sono aule attrezzate per l'ascolto dei minori con sistema di videoregistrazione all'interno dell'ufficio giudiziario?


a) Grandi e metropolitani





b) Medio grandi



c) Medio piccoli




d) Piccoli



L'opzione "No" è stata scelta dal 55% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Si" è stata scelta dal 45% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

CTU, ESPERTI E CURATORI SPECIALI

1. Che tipo di indagine viene effettuata nei procedimenti in cui sono allegate violenze domestiche o su minori?



L'opzione "Ascolto di familiari" è stata scelta dal 51% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Nomina di consulente" è stata scelta dal 75% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Nomina di esperto" è stata scelta dal 16% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Richiesta di intervento dei servizi sociali"

è stata scelta dal 98% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 17% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

Attenzione: la somma delle percentuali risulta in generale diversa da 100 perché il quesito ammette risposte multiple.


Gli uffici che hanno risposto "Altro" specificano quanto segue:

sede	risposta	dimensione
MILANO	acquisizione atti dal pm/tribunale penale e dalle forze dell'ordine. ascolto di persone informate dei fatti	a) Grandi e metropolitani
ROMA	vengono sentiti degli informatori	a) Grandi e metropolitani
CAGLIARI	non vi è prevalenza tra i tre tipi di indagine indicati, tutto dipende dalle caratteristiche del caso di specie.	b) Medio grandi
NAPOLI NORD	l'istruttoria sommaria per accertare la veridicità delle allegazioni di violenza domestica, qualora essa non sia supportata da idonea documentazione probante, è graduata a seconda dell'entità e della tipologia di violenza che viene dedotta; l'intervento dei ss è in genere disposto nei casi di particolare gravità delle deduzioni di violenza e l'istruttoria può prevedere anche l'ascolto delle parti, dei familiari e le nomine dei ctu , mai nominato finora un esperto ma in genere la nomina dell'esoerto viene riservata ai casi di altissima conflittualità familiare non ancora sfociata in violenza	b) Medio grandi
ASTI	si allega nota	c) Medio piccoli
CASSINO	acquisizione atti procedimento penale	c) Medio piccoli
COMO	dipende dalla situazione rappresentata e del soggetto vittima della violenza e della necessità o meno di provare i fatti dedotti.	c) Medio piccoli
LUCCA	acquisizione atti processo penale, acquisizione relazioni centri antiviolenza e/o specialisti	c) Medio piccoli
PADOVA	nomina di curatore speciale	c) Medio piccoli
PESCARA	richiesta al p.m. di atti di procedimenti penali	c) Medio piccoli
PORDENONE	informazioni dal p.m., dalla questura, intervento dei servizi sanitari (consultorio familiare)	c) Medio piccoli
TRANI	acquisizione di informative di vario genere: carichi pendenti; casellario; servizi sociali, consultorio; informative di polizia/questura; presso il ser.d.; ctu	c) Medio piccoli
TRAPANI	intervento del coordinamento psico giuridico appositamente costituito in esito a protocollo con l'asp di trapani, la procura minorile e ordinaria , i distretti socio sanitari e l'azienda sanitaria locale	c) Medio piccoli
VELLETRI	è rimesso al singolo magistrato, non vi sono prassi condivise	c) Medio piccoli
VICENZA	richiesta atti al pm ex art.473 bis 42c.p.c	c) Medio piccoli
AOSTA	acquisizione di eventuali atti penali	d) Piccoli
BELLUNO	consulenti ed esperti ascoltano anche i famigliari e valutano l'ambiente in cui è inserito il minore.	d) Piccoli
LECCO	prevalentemente si tratta di indagine demandata ai servizi sociali, in alcuni casi viene disposta ctu	d) Piccoli
PATTI	servizi sociali e ctu	d) Piccoli
PISTOIA	sommario informazioni. acquisizione atti da procura, gip/gup, dibattimento, tm	d) Piccoli
ROVERETO	interrogatorio libero delle parti, esame testimoniale, acquisizione degli atti di eventuali procedimenti/giudizi penali relativi al medesimi fatti	d) Piccoli
SCIACCA	intervento dei servizi di npia e consultorio familiare	d) Piccoli


sede	risposta	dimensione
TERNI	viene disposta escussione d'ufficio di informatori nella maggior parte dei procedimenti prima dell'adozione dei provvedimenti provvisori per verificare la sussistenza del fumus quanto alle allegazioni di violenza	d) Piccoli

2. Esiste un elenco di ctu con competenze specifiche in materia di vittime di violenza domestica?


a) Grandi e metropolitani




b) Medio grandi



c) Medio piccoli



d) Piccoli



No
Si

L'opzione "No" è stata scelta dal 90% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Si" è stata scelta dal 10% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).


I seguenti uffici hanno fornito risposta: Sì.

sede	dimensione
NAPOLI	a) Grandi e metropolitani
ROMA	a) Grandi e metropolitani
BRESCIA	b) Medio grandi
NAPOLI NORD	b) Medio grandi
NOLA	b) Medio grandi
VERONA	b) Medio grandi
ASTI	c) Medio piccoli
CIVITAVECCHIA	c) Medio piccoli
CREMONA	c) Medio piccoli
TERMINI IMERESE	c) Medio piccoli


sede	dimensione
TRAPANI	c) Medio piccoli
TERNI	d) Piccoli
VALLO DELLA LUCANIA	d) Piccoli

3. Esiste un elenco di esperti di cui all'art. 473 bis.26?


a) Grandi e metropolitani





b) Medio grandi



c) Medio piccoli



d) Piccoli




L'opzione "No" è stata scelta dal 93% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Si" è stata scelta dal 7% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

I seguenti uffici hanno fornito risposta: Sì.

sede	dimensione
MILANO	a) Grandi e metropolitani
ROMA	a) Grandi e metropolitani
MONZA	b) Medio grandi
TARANTO	b) Medio grandi
VENEZIA	b) Medio grandi
CREMONA	c) Medio piccoli
PORDENONE	c) Medio piccoli
SIRACUSA	c) Medio piccoli
GORIZIA	d) Piccoli
TERNI	d) Piccoli

4. Come viene scelto il ctu o l'esperto nei procedimenti in cui sono allegati violenze domestiche o su minori?




L'opzione "Conoscenza acquisita per motivi d'ufficio in altri procedimenti" è stata scelta dal 66% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Consultando albo o elenco del tribunale" è stata scelta dal 72% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 3% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). Attenzione: la somma delle percentuali risulta in generale diversa da 100 perché il quesito ammette risposte multiple.

Gli uffici che hanno risposto "Altro" specificano quanto segue:


sede	risposta	dimensione
REGGIO CALABRIA	prassi non attuata	b) Medio grandi
CASTROVILLARI	consultazione albo generico ctu del tribunale o di altri tribunali	c) Medio piccoli
MESSINA	quanto all'esperto viene individuato tra persone di fiducia dei genitori purchè dotato di specifiche competenze;	c) Medio piccoli
AOSTA	pur non esistendo un elenco separato, nell'albo ctu vengono indicate le specifiche competenze di ciascuno	d) Piccoli

5. Esiste un albo per i curatori speciali dei minori?


a) Grandi e metropolitani





b) Medio grandi



c) Medio piccoli




d) Piccoli



L'opzione "No" è stata scelta dal 37% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Sì" è stata scelta dal 63% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

6. Il curatore speciale del minore viene individuato:



L'opzione "Conoscenza acquisita per motivi d'ufficio in altri procedimenti" è stata scelta dal 51% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Consultando l'apposito albo o elenco del tribunale" è stata scelta dal 67% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Nella persona del sindaco o responsabile servizi sociali competente per territorio" è stata scelta dal 2% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 7% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).


Attenzione: la somma delle percentuali risulta in generale diversa da 100 perché il quesito ammette risposte multiple.

Gli uffici che hanno risposto "Altro" specificano quanto segue:


sede	risposta	dimensione
LECCE	sì	b) Medio grandi
NOLA	sì	b) Medio grandi
BENEVENTO	sì	c) Medio piccoli
CASTROVILLARI	sì	c) Medio piccoli
REGGIO EMILIA	sì	c) Medio piccoli
TREVISO	sì	c) Medio piccoli
NOVARA	sì	d) Piccoli
NUORO	sì	d) Piccoli
VASTO	sì	d) Piccoli

7. Quando viene nominato il curatore speciale del minore, i suoi compiti e l'estensione dei poteri vengono indicati:


a) Grandi e metropolitani





b) Medio grandi



c) Medio piccoli



d) Piccoli




L'opzione "Con riferimento generico alle attività legate al procedimento giudiziario" è stata scelta dal 54% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Nel dettaglio" è stata scelta dal 46% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).


AFFIDO DEI MINORI NEI CASI DI VIOLENZA DOMESTICA E/O VIOLENZA SU MINORI

1. Nei procedimenti in materia di famiglia, in cui vi sia violenza domestica, i figli minori sono prevalentemente affidati:


a) Grandi e metropolitani





b) Medio grandi



c) Medio piccoli



d) Piccoli



L'opzione "Ai familiari" è stata scelta dal 4% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Ai servizi sociali" è stata scelta dal 11% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Esclusivamente al genitore vittima di violenza" è stata scelta dal 43% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "In modo condiviso" è stata scelta dal 1% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 41% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

Gli uffici che hanno risposto "Altro" specificano quanto segue:

sede	risposta	dimensione
MILANO	al genitore vittima di violenza o ai servizi sociali	a) Grandi e metropolitani


sede	risposta	dimensione
ROMA	secondo i casi al genitore vittima di violenza, o ai familiari o ai servizi sociali	a) Grandi e metropolitani
TORINO	dipende dal caso concreto	a) Grandi e metropolitani
CAGLIARI	al genitore, escluso quello autore della violenza, quando adeguato in base alle indagini compiute dal tribunale, ed ove non adeguato si ricorre gradatamente all'affidamento extra-genitoriale o extra-parentale.	b) Medio grandi
NAPOLI NORD	in genere e non in via esclusiva, al genitore vittima della violenza, ma nei casi particolarmente gravi non può essere escluso, e si procede in tal senso, all'affidamento ai ss	b) Medio grandi
SALERNO	in via esclusiva al genitore vittima di violenza, se emerge all'esito della prima udienza prova del fumus delle allegazioni; in caso contrario congiuntamente ad entrambi i genitori.	b) Medio grandi
ALESSANDRIA	dipende, ovviamente, dai casi. al genitore idoneo, se esiste. oppure, al servizio sociale.	c) Medio piccoli
ANCONA	la valutazione è fatta caso per caso	c) Medio piccoli
ASTI	prevalentemente, salvo riscontri di patologia della capacità genitoriale, disposto collocamento presso genitore che ha subito violenza - frequentemente in comunità/indirizzo secretato-; affido esclusivo/ai servizi nel caso di evidenze gravi (es.penali) di disfunzionalità genitoriale e assenza risorse familiari	c) Medio piccoli
AVELLINO	l'affido dipende da chi sia la vittima e dalla gravità della violenza, nonchè dal contesto probatorio emerso, dando prevalenza sempre al superiore interesse del minore	c) Medio piccoli
BENEVENTO	dipende dal caso concreto	c) Medio piccoli
BOLZANO	supporto dei servizi sociali	c) Medio piccoli
CALTANISSETTA	valutazione caso per caso	c) Medio piccoli
CASSINO	all'esito di valutazione caso per caso	c) Medio piccoli
COSENZA	condiviso ameno che non ricorra ipotesi di violenza in danno del minore	c) Medio piccoli
CROTONE	a seconda delle circostanze, all'altro genitore o ai servizi sociali o a parenti disponibili	c) Medio piccoli
FERRARA	ove venga allegata e sommariamente comprovata violenza domestica i figli minori vengono, in via provvisoria ed urgente, affidati al genitore vittima di violenza. viene generalmente disposta un'indagine a mezzo dei servizi sociali all'esito della quale e all'esito dell'eventuale procedimento penale pendente, il provvedimento di affido esclusivo può essere modificato in quello di affido condiviso	c) Medio piccoli
FROSINONE	il campione statistico è talmente ridotto da non consentire l'individuazione di una modalità prevalente	c) Medio piccoli
LOCRI	dipende dal caso concreto	c) Medio piccoli
LUCCA	dipende dal caso concreto	c) Medio piccoli
MARSALA	a seconda dei casi, esclusa la condivisione	c) Medio piccoli
MESSINA	viene comunque valutata la capacità genitoriale dei genitori ed affidati ad uno di essi, a persona di fiducia dei genitori e/o del minore; ai servizi sociali	c) Medio piccoli
PADOVA	a seconda della specificità del caso, alle persone sopra indicate	c) Medio

sede	risposta	dimensione
		piccoli
PALMI	valutazione caso per caso	c) Medio piccoli
PERUGIA	dipende dai casi	c) Medio piccoli
PISA	prevalentemente alla vittima di violenza a meno che non si inidonea anch'essa in questo caso ai servizi	c) Medio piccoli
PRATO	a seguito di una valutazione, caso per caso, o ai servizi sociali o al genitore vittima di violenza	c) Medio piccoli
SAVONA	esclusivamente al genitore vittima di violenza o ai servizi sociali	c) Medio piccoli
SIRACUSA	in genere al genitore non autore di violenza, ma può disporsi l'affidamento ai servizi sociali, se necessario	c) Medio piccoli
TERAMO	al genitore vittima della violenza con il supporto dei servizi sociali	c) Medio piccoli
TIVOLI	viene valutata la situazione specifica. perlopiù si esclude l'affido condiviso	c) Medio piccoli
TRANI	bisogna valutare chi sia la vittima primaria/secondaria della violenza. se la violenza è diretta esclusivamente al genitore ed è assistita, il minore è affidato prevalentemente al genitore vittima di violenza. diversamente se la violenza promana da entrambi i genitori occorre valutare caso per caso altre soluzioni	c) Medio piccoli
TRAPANI	prevalentemente ai servizi sociali ovvero tendenzialmente in affido esclusivo al genitore vittima ma all'esito di una prima istruttoria anche con servizi specialistici	c) Medio piccoli
TRENTO	al servizio sociale solo nel caso di inidoneità dell'altro genitore	c) Medio piccoli
TREVISO	dipende dagli esiti dell'eventuale c.t.u. o dal contenuto delle relazioni dei servizi sociali	c) Medio piccoli
VELLETRI	solitamente al genitore vittima di abusi se ritenuto idoneo	c) Medio piccoli
VIBO VALENTIA	a seconda delle circostanze	c) Medio piccoli
VICENZA	dipende dal caso specifico	c) Medio piccoli
AVEZZANO	dipende se vittima di violenza sia esclusivamente il genitore o anche i minori.	d) Piccoli
BARCELLONA POZZO DI GOTTO	dipende dal caso specifico	d) Piccoli
BELLUNO	al genitore vittima di violenza o ai servizi sociali a seconda delle situazione e dell'interesse del minore; ferma restando, nel caso di affido ai servizi, del collocamento presso il genitore vittima di violenza.	d) Piccoli
BIELLA	dipende dalla valutazione delle circostanze relative alla fattispecie concreta	d) Piccoli
FERMO	ai servizi sociali o al genitore vittima di violenza	d) Piccoli
GELA	soluzioni diversificate on base al caso	d) Piccoli
GORIZIA	dipende dalla situazione contingente	d) Piccoli
GROSSETO	non vi è un criterio prestabilito	d) Piccoli
LAMEZIA TERME	valutazione caso per caso	d) Piccoli
LARINO	affidamento esclusivo solo se violenza accertata	d) Piccoli
LODI	se non ci sono motivi ostativi al genitore vittima di violenza con affido esclusivo o super esclusivo	d) Piccoli
NOVARA	a seconda del caso concreto al genitore vittima di violenza o ai servizi sociali	d) Piccoli
PESARO	dipende dal singolo caso	d) Piccoli


sede	risposta	dimensione
SPOLETO	dipende in base alla capacità genitoriale della vittima	d) Piccoli
TERNI	prevalentemente al genitore vittima di violenza a meno che non abbia specifiche carenze genitoriali (per patologie psichiatriche o dipendenze) nel qual caso l'affidamento e' al servizio sociale o a familiari	d) Piccoli
VALLO DELLA LUCANIA	alternativamente le risposte precedenti, dipende dal caso specifico	d) Piccoli
VERBANIA	non c'è una regola, viene valutato caso per caso	d) Piccoli

2. Quando viene allegata violenza familiare, come vengono regolamentati i rapporti fra il maltrattante ed i figli minori?


a) Grandi e metropolitani




b) Medio grandi






c) Medio piccoli



d) Piccoli



-  Fin da subito, in via d'urgenza si prevedono dei percorsi di riavvicinamento alla necessaria presenza di un operatore
-  In via d'urgenza vengono sempre inibiti
-  z) Altro

L'opzione "Fin da subito, in via d'urgenza si prevedono dei percorsi di riavvicinamento alla necessaria presenza di un operatore" è stata scelta dal 36% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "In via d'urgenza vengono sempre inibiti" è stata scelta dal 21% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 43% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

Gli uffici che hanno risposto "Altro" specificano quanto segue:


sede	risposta	dimensione
MILANO	nei casi più gravi in via d'urgenza vengono inibiti, altrimenti vengono previsti incontri osservati e protetti in spazio neutro	a) Grandi e metropolitani
PALERMO	dipende dalla natura ed intensita' della violenza allegata	a) Grandi e metropolitani
TORINO	dipende dal caso concreto	a) Grandi e metropolitani
BRESCIA	in alcuni casi vengono inibiti in via d'urgenza, in altri casi si prevedono	b) Medio

sede	risposta	dimensione
	incontri informa protetta	grandi
FOGGIA	vengono inibiti se il minore, in sede di audizione, ha manifestato tale volontà, altrimenti vengono disposti incontri protetti presso il servizio sociale	b) Medio grandi
LECCE	i provvedimenti sono diversi in relazione al caso specifico e all'epoca delle violenze	b) Medio grandi
NAPOLI NORD	anche per questa risposta le possibili opzioni dipendono dalla gravità delle violenze allegatae, se particolarmente gravi, sempre inibiti, con attivazione dei ss, e all'esito del monitoraggio vanno valutati gli eventuali percorsi di riavvicinamento	b) Medio grandi
REGGIO CALABRIA	dipende dal caso concreto, molto spesso è disposto incontro in spazio neutro	b) Medio grandi
SANTA MARIA CAPUA VETERE	dipende dalla gravità dei fatti emersi dopo l'ascolto del minore: e solo in casi particolari nei quali emerge una personalità pericolosa vengono del tutto inibiti. in altri casi ci si avvale degli operatori dei servizi sociale per avviare un percorso di recupero	b) Medio grandi
VENEZIA	se non vi sono specifiche criticità riguardo al rapporto genitore/figlio si prevede l'intervento del servizio sociale per far luogo ad incontri, se necessario in forma protetta.	b) Medio grandi
AGRIGENTO	vengono inibiti nei casi più gravi.	c) Medio piccoli
ANCONA	in via d'urgenza inibiti o con modalità protetta	c) Medio piccoli
ASTI	previo approfondimento, di regola, incarico servizi sociali per graduare interventi di protezione del minore/ove possibile misure di garanzia dei legami; con delega a declinazione flessibile misure (es. frequentazioni, luoghi neutri, spazio ascolto ecc.)	c) Medio piccoli
BENEVENTO	eventuali incontri protetti tramite servizi sociali	c) Medio piccoli
BOLZANO	se vittime sono anche i minori e inibiti e se la vittima è anche l'altro genitore visite protette	c) Medio piccoli
CASSINO	si dispone regolamentazione in via di urgenza caso per caso	c) Medio piccoli
CIVITA VECCHIA	dipende dalla fattispecie	c) Medio piccoli
FROSINONE	dipende dal grado di attendibilità dell'allegazione	c) Medio piccoli
LIVORNO	inibizione d'urgenza. ascolto minore. rivalutazione all'esito	c) Medio piccoli
LOCRI	dipende dal caso concreto	c) Medio piccoli
LUCCA	dipende dal caso concreto	c) Medio piccoli
MARSALA	entrambi a seconda dei casi	c) Medio piccoli
MESSINA	fatta salva l'ipotesi in cui i minori siano vittime di violenza assistita	c) Medio piccoli
PADOVA	rimettiamo ai servizi sociali di calendarizzare le visite in modalità protetta, con facoltà di sospenderle se disturbanti	c) Medio piccoli
PERUGIA	dipende dai casi concreti	c) Medio piccoli
PESCARA	si effettua una verifica sommaria sulla sussistenza della violenza e, in caso di esito positivo, si dispone l'inibizione ove la violenza sia diretta verso i minori o grave e assistita, mentre in caso diverso di dispongono incontri protetti	c) Medio piccoli
PISA	dipende dal caso: intanto non basta che sia allegata, ma occorrono	c) Medio

sede	risposta	dimensione
	anche dei minimi riscontri, poi bisogna vedere se c'e' stata violenza assistita e se si trattava di episodi gravi. in tali ultimi casi, gli incontri sono sempre inibiti	piccoli
PRATO	dipende dalla tipologia dei casi e dalle specificità allegate e dai riscontri qualificati, tanto più se qualificati	c) Medio piccoli
REGGIO EMILIA	dipende dai singoli casi	c) Medio piccoli
SIRACUSA	a seconda dei casi	c) Medio piccoli
TRANI	dipende molto dal caso concreto. in linea generale, in carenza di immediati elementi conoscitivi si prediligono gli incontri protetti in attesa di maggiori tempestivi approfondimenti.	c) Medio piccoli
TRAPANI	vengono effettuati approfondimenti socio personali e vengono assunte decisioni nell'esclusivo superiore interesse del minore	c) Medio piccoli
TREVISO	ove ciò non arrechi pregiudizio al minore, vengono predisposti incontri in spazio neutro e in presenza di un operatore. se possibile, viene tutelato il maltrattato disponendo che agli incontri in spazio neutro i minori siano accompagnati da familiari di fiducia per scongiurare il rischio di incontri tra maltrattato e maltrattante (se ci sono misure di protezione civili o penali)	c) Medio piccoli
VELLETRI	se vi sono situazioni di violenza assistita gli incontri vengono inibiti diversamente si valuta la possibilità di incontri protetti in luogo neutro alla presenza di un educatore	c) Medio piccoli
VICENZA	incontro solo ed esclusivamente in modalità protetta presso i servizi sociali	c) Medio piccoli
AOSTA	si praticano entrambe le alternative, a seconda della situazione concreta	d) Piccoli
AVEZZANO	dipende se la vittima di violenza sia esclusivamente il genitore o anche i minori. si prevedono incontri protetti tramite il servizio sociale.	d) Piccoli
BARCELLONA POZZO DI GOTTO	in base al caso concreto, se ci sono i presupposti, si prevedono incontri di riavvicinamento con l'ausilio di operatori	d) Piccoli
BELLUNO	salvo che non siano in atto provvedimenti inibitori.	d) Piccoli
BIELLA	dipende dalle prove fornite a supporto degli elementi allegati	d) Piccoli
FERMO	fin da subito, in via d'urgenza si prevedono dei percorsi di riavvicinamento alla necessaria presenza di un operatore. in casi estremi vengono inibiti	d) Piccoli
GORIZIA	dipende dalla situazione concreta	d) Piccoli
GROSSETO	assunte sommarie informazioni in riscontro alle allegazioni della parte, si valuta la necessità od opportunità di inibire in via di urgenza i contatti ovvero di consentirli alla presenza esclusiva di un operatore	d) Piccoli
LARINO	adozione cautele al caso concreto	d) Piccoli
LECCO	dipende dal singolo caso	d) Piccoli
LODI	le soluzioni variano a seconda delle concrete fattispecie	d) Piccoli
MASSA	decisione a seconda del caso specifico	d) Piccoli
MATERA	vengono inibiti con provvedimento indifferibile e avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità nel tentativo di recupero di consapevolezza della illegittimità della violenza (cam)	d) Piccoli
NOVARA	a seconda del caso concreto inibizione incontri o incontri in luogo neutro e alla presenza di un operatore	d) Piccoli
PESARO	incarico al consultorio familiare e ai servizi sociali per verificare l'opportunità di introdurre incontri, il luogo, la frequenza e la necessità di supporto psicologico preparatorio	d) Piccoli
PIACENZA	viene dato incarico al servizio sociale di avviare percorsi di sostegno genitoriale o di recupero del genitore maltrattante, verificando la sussistenza delle condizioni per la predisposizione di incontri protetti non disturbanti per i minori	d) Piccoli
PISTOIA	dipende dai casi: inibiti fino a quando il maltrattante non intraprende	d) Piccoli

sede	risposta	dimensione
ROVIGO	percorsi di recupero; oppure con incontri protetti o osservati temporanea sospensione delle visite; delega ai servizi sociali di compiere un'indagine per verificare l'opportunità di un percorso di riavvicinamento padre-figli e la migliore forma di esecuzione degli incontri.	d) Piccoli
SONDRIO	valutazione caso per caso con ausilio dei servizi sociali	d) Piccoli
SPOLETO	incontri protetti in spazio neutro	d) Piccoli
TERNI	dipende dalle gravità delle condotte di violenza: se gravi i rapporti vengono inibiti; se meno gravi si prevedono incontri "protetti" alla presenza di operatori del servizio; se lievi incontri alla presenza di familiari di fiducia di entrambi i genitori o in mancanza di ausiliario ex art. 473.bis.26	d) Piccoli
VALLO DELLA LUCANIA	alternativamente entrambe le risposte precedenti, dipende dalla situazione	d) Piccoli
VERBANIA	dipende dalla situazione	d) Piccoli

3. Nel caso in cui vi sia in affido condiviso nel procedimento con violenza domestica, come viene garantita la necessaria comunicazione tra genitori e salvaguardata la vittima?



L'opzione "Le comunicazioni avvengono tramite familiari delle parti" è stata scelta dal 24% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Le comunicazioni avvengono tramite i minori stessi" è stata scelta dal 1% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Le comunicazioni avvengono tramite mail/messaggi" è stata scelta dal 46% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 59% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

Attenzione: la somma delle percentuali risulta in generale diversa da 100 perché il quesito ammette risposte multiple.


Gli uffici che hanno risposto "Altro" specificano quanto segue:

sede	risposta	dimensione
CATANIA	tramite il curatore speciale	a) Grandi e metropolitani
MILANO	nel caso di accertata violenza domestica è del tutto residuale l'ipotesi di affidamento condiviso	a) Grandi e metropolitani
PALERMO	con la nomina di un curatore	a) Grandi e metropolitani
ROMA	si cerca di non dare l'affidamento condiviso per evitare contatti tra i genitori	a) Grandi e metropolitani
TORINO	dipende dal caso concreto	a) Grandi e metropolitani
BERGAMO	tramite il monitoraggio de s.s. e con ausilio dei familiari se entrambi d'accordo	b) Medio grandi
CAGLIARI	non viene disposto l'affido condiviso. le comunicazioni avvengono tra i genitori laddove la conflittualità è attenuata o attraverso l'intermediazione di familiari o servizi.	b) Medio grandi
LECCE	le comunicazioni avvengono con il supporto dei servizi delegati	b) Medio grandi
NAPOLI NORD	in genere con le modalità indicate dalle parti e dai difensori ed adeguate all'entità ed il tipo di violenza	b) Medio grandi
REGGIO CALABRIA	spesso attraverso curatore speciale, avvocati, operatori sociali	b) Medio grandi
SALERNO	poiché viene disposto affido congiunto solo in caso di assenza di prova del fumusu delle allegazioni di violenza. nulla viene previsto sulle modalità di comunicazione tra i genitori.	b) Medio grandi
SANTA MARIA CAPUA VETERE	attraverso curatore speciale qualora si disponesse	b) Medio grandi
TARANTO	il tribunale non disciplina la comunicazione tra l'autore della violenza e la vittima	b) Medio grandi
TORRE ANNUNZIATA	tramite i difensori	b) Medio grandi
VENEZIA	tramite il servizio sociale.	b) Medio grandi
ANCONA	tramite difensori o servizio sociale	c) Medio piccoli
ASTI	tramite nomina servizi sociali/esperti con professionalità declinabili a seconda del tipo di disfunzionalità del nucleo	c) Medio piccoli
AVELLINO	tramite servizi sociali e forze dell'ordine	c) Medio piccoli
BOLZANO	mediante i servizi sociali o mediante i legali	c) Medio piccoli
BRINDISI	tramite i legali e/o i servizi sociali	c) Medio piccoli
COMO	e' molto difficile che venga mantenuto l'affido condiviso in queste ipotesi. le comunicazioni sono rimesse ai servizi sociali.	c) Medio piccoli
CROTONE	tramite i difensori o i servizi sociali	c) Medio piccoli
CUNEO	tramite servizi sociali	c) Medio piccoli
FERRARA	tramite l'intervento e l'intermediazione dei servizi sociali	c) Medio piccoli
FROSINONE	tramite i rispettivi difensori	c) Medio piccoli

sede	risposta	dimensione
IVREA	comunicazione a mezzo servizi sociali	c) Medio piccoli
LOCRI	di solito nulla si dispone in merito	c) Medio piccoli
LUCCA	sono stabilite con le parti e i difensori modalità in concreto idonee a garantire le necessarie comunicazioni fra le parti	c) Medio piccoli
MACERATA	tramite intervento dei servizi sociali	c) Medio piccoli
MANTOVA	mediante ausilio dei servizi sociali	c) Medio piccoli
MESSINA	le comunicazioni avvengono con modalità che non richiedano la vicinanza tra i genitori	c) Medio piccoli
MODENA	tramite il servizio sociale	c) Medio piccoli
NOCERA INFERIORE	anche con l'intervento dei servizi sociali (incontri protetti)	c) Medio piccoli
PADOVA	le comunicazioni avvengono tramite servizi sociali	c) Medio piccoli
PAVIA	tramite i servizi sociali	c) Medio piccoli
PERUGIA	regolamentazione in base ai casi concreti	c) Medio piccoli
PISA	non e' mai capitato di dare un affido condiviso se c'e' violenza domestica: il violento di per se' non e' idoneo a esercitare la responsabilita' genitoriale salvo all'esito di percorso riabilitativo	c) Medio piccoli
PORDENONE	non viene disposto affido condiviso	c) Medio piccoli
PRATO	tramite i legali di parte	c) Medio piccoli
RAVENNA	non ci risulta simile casistica	c) Medio piccoli
REGGIO EMILIA	o anche in presenza	c) Medio piccoli
RIMINI	le comunicazioni avvengono tramite il servizio sociale	c) Medio piccoli
SASSARI	non viene disciplinata	c) Medio piccoli
SAVONA	nei casi di violenza domestica non si prevede l'affido condiviso, essendo la violenza comunque diretta, indice di inidoneità genitoriale	c) Medio piccoli
SIRACUSA	con le modalità opportune a seconda dei casi. mai attraverso i minori	c) Medio piccoli
TERAMO	le comunicazioni vengono mediate dagli operatori dei servizi sociali	c) Medio piccoli
TIVOLI	la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è molto dettagliato. vengono sempre coinvolti i servizi sociali	c) Medio piccoli
TRAPANI	tramite coordinatore genitoriale o curatore speciale	c) Medio piccoli
TRENTO	tramite servizi sociali	c) Medio piccoli
TRIESTE	dipende dalla situazione concreta	c) Medio piccoli
VARESE	la comunicazione è filtrata dal servizio sociale incaricato	c) Medio piccoli
VELLETRI	raramente disponiamo un regime di affido condiviso in situazioni di violenza domestica	c) Medio piccoli
VIBO VALENTIA	dipende dal caso concreto	c) Medio

sede	risposta	dimensione
		piccoli
VICENZA	non compete al giudice regolamentare le comunicazioni tra le parti	c) Medio piccoli
VITERBO	non si registrano casi di violenza e affidamento condiviso	c) Medio piccoli
AVEZZANO	oppure tramite il servizio sociale	d) Piccoli
BARCELLONA POZZO DI GOTTO	in base al caso concreto	d) Piccoli
BELLUNO	incarico ai servizi o tramite i legali delle parti.	d) Piccoli
BIELLA	dipende dalle circostanze delle singole fattispecie	d) Piccoli
CAMPOBASSO	non vengono concessi	d) Piccoli
FERMO	nella maggior parte dei casi, con la collaborazione dei servizi sociali	d) Piccoli
GROSSETO	non c'è un criterio prestabilito	d) Piccoli
L'AQUILA	in genere in tali casi non si procede ad affido condiviso	d) Piccoli
LAMEZIA TERME	si valuta il caso concreto e si dispone in base alle necessità	d) Piccoli
LECCO	dipende dal singolo caso	d) Piccoli
LODI	molto spesso -quasi sempre- tramite i servizi	d) Piccoli
MASSA	decisione a seconda del caso specifico	d) Piccoli
MATERA	vengono coinvolti i servizi sociali	d) Piccoli
NOVARA	con il supporto dei servizi sociali	d) Piccoli
PATTI	tramite i propri legali	d) Piccoli
PESARO	dipende dalle caratteristiche del singolo caso	d) Piccoli
PIACENZA	si tratta di caso non frequente; solitamente viene investito il servizio sociale che, nell'ambito della attività di vigilanza e monitoraggio, veicola anche le comunicazioni relative ai minori	d) Piccoli
PISTOIA	di regola non si prevede il condiviso se vi è violenza	d) Piccoli
ROVERETO	nulla viene specificato	d) Piccoli
SONDRIO	tramite servizi sociali	d) Piccoli
TERNI	tendenzialmente non viene disposto affidamento condiviso, solo in presenza di seri percorsi di recupero del genitore autore della violenza con esito positivo può essere previsto affidamento condiviso con comunicazioni tramite mail o messaggi	d) Piccoli
VALLO DELLA LUCANIA	con l'ausilio di intermediari	d) Piccoli
VASTO	tramite i difensori e i servizi sociali	d) Piccoli
VERBANIA	non c'è una regola	d) Piccoli

4. Con quale frequenza nei procedimenti, in cui vi sia violenza domestica, viene disposto l'affido dei minori ai servizi sociali?




L'opzione "Mai" è stata scelta dal 2% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Quasi mai" è stata scelta dal 54% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Spesso" è stata scelta dal 43% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

I seguenti uffici hanno fornito risposta: Mai.

sede	dimensione
TORRE ANNUNZIATA	b) Medio grandi
AVEZZANO	d) Piccoli
LARINO	d) Piccoli

5. Nel caso in cui i minori siano affidati ai servizi sociali, e ricorra violenza domestica, viene richiesta dal giudice la predisposizione di progetto per il sostegno della genitorialità per la vittima di violenza?



L'opzione "No" è stata scelta dal 19% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Si" è stata scelta dal 81% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).


I seguenti uffici hanno fornito risposta: No.

sede	dimensione
CATANIA	a) Grandi e metropolitani
NAPOLI	a) Grandi e metropolitani
FOGGIA	b) Medio grandi
AVELLINO	c) Medio piccoli
CALTANISSETTA	c) Medio piccoli
CASSINO	c) Medio piccoli
CASTROVILLARI	c) Medio piccoli
COMO	c) Medio piccoli
CUNEO	c) Medio piccoli


sede	dimensione
LOCRI	c) Medio piccoli
MESSINA	c) Medio piccoli
PARMA	c) Medio piccoli
PESCARA	c) Medio piccoli
PRATO	c) Medio piccoli
RAGUSA	c) Medio piccoli
RAVENNA	c) Medio piccoli
TERMINI IMERESE	c) Medio piccoli
VARESE	c) Medio piccoli
VICENZA	c) Medio piccoli
VITERBO	c) Medio piccoli
AVEZZANO	d) Piccoli
CALTAGIRONE	d) Piccoli
CAMPOBASSO	d) Piccoli
LODI	d) Piccoli
ROVERETO	d) Piccoli
VERCELLI	d) Piccoli

6. Nel caso in cui ricorra violenza domestica, viene richiesto dal giudice ai servizi sociali la predisposizione di un progetto per il genitore/coniuge maltrattante?


a) Grandi e metropolitani




b) Medio grandi



c) Medio piccoli



d) Piccoli



No
Si

L'opzione "No" è stata scelta dal 27% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Si" è stata scelta dal 73% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

I seguenti uffici hanno fornito risposta: No.


sede	dimensione
CATANIA	a) Grandi e metropolitani
PALERMO	a) Grandi e metropolitani
FOGGIA	b) Medio grandi
NAPOLI NORD	b) Medio grandi
SALERNO	b) Medio grandi
TARANTO	b) Medio grandi
ANCONA	c) Medio piccoli
AREZZO	c) Medio piccoli
AVELLINO	c) Medio piccoli
CASSINO	c) Medio piccoli

sede	dimensione
CASTROVILLARI	c) Medio piccoli
COMO	c) Medio piccoli
COSENZA	c) Medio piccoli
CUNEO	c) Medio piccoli
FERRARA	c) Medio piccoli
IMPERIA	c) Medio piccoli
IVREA	c) Medio piccoli
MESSINA	c) Medio piccoli
NOCERA INFERIORE	c) Medio piccoli
PARMA	c) Medio piccoli
PERUGIA	c) Medio piccoli
PESCARA	c) Medio piccoli
PORDENONE	c) Medio piccoli
RAGUSA	c) Medio piccoli
TERMINI IMERESE	c) Medio piccoli
TRENTO	c) Medio piccoli
VICENZA	c) Medio piccoli
VITERBO	c) Medio piccoli
ASCOLI PICENO	d) Piccoli
CALTAGIRONE	d) Piccoli
CAMPOBASSO	d) Piccoli
LODI	d) Piccoli
MASSA	d) Piccoli
ROVERETO	d) Piccoli
ROVIGO	d) Piccoli
VERBANIA	d) Piccoli


PROGETTI, PRASSI E PROTOCOLLI

1. Sono attualmente in vigore protocolli per il coordinamento tra TO e TM?


a) Grandi e metropolitani




b) Medio grandi



c) Medio piccoli



d) Piccoli



No
Si

L'opzione "No" è stata scelta dal 83% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Si" è stata scelta dal 17% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).


I seguenti uffici hanno fornito risposta: Sì.

sede	dimensione
CATANIA	a) Grandi e metropolitani
MILANO	a) Grandi e metropolitani
PALERMO	a) Grandi e metropolitani
ROMA	a) Grandi e metropolitani
BRESCIA	b) Medio grandi
CAGLIARI	b) Medio grandi
GENOVA	b) Medio grandi
MONZA	b) Medio grandi
TARANTO	b) Medio grandi


sede	dimensione
VERONA	b) Medio grandi
BRINDISI	c) Medio piccoli
CALTANISSETTA	c) Medio piccoli
CASSINO	c) Medio piccoli
COMO	c) Medio piccoli
LOCRI	c) Medio piccoli
PALMI	c) Medio piccoli
PAVIA	c) Medio piccoli
RAGUSA	c) Medio piccoli
SAVONA	c) Medio piccoli
TRAPANI	c) Medio piccoli
VITERBO	c) Medio piccoli
RIETI	d) Piccoli
ROVIGO	d) Piccoli

2. Sono attualmente in vigore protocolli per il coordinamento con la procura (ordinaria e minorenni)?


a) Grandi e metropolitani





b) Medio grandi



c) Medio piccoli




d) Piccoli



L'opzione "No" è stata scelta dal 71% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Si" è stata scelta dal 29% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

2.1. Se no, come viene realizzato il coordinamento nei singoli casi in cui si renda necessario?



L'opzione "Richiesta informazioni tramite cancelleria" è stata scelta dal 94% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 13% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).


Attenzione: la somma delle percentuali risulta in generale diversa da 100 perché il quesito ammette risposte multiple.

Gli uffici che hanno risposto "Altro" specificano quanto segue:


sede	risposta	dimensione
CAGLIARI	inteloquazione diretta con il procuratore aggiunto che coordina il gruppo famiglia in procura.	b) Medio grandi
FIRENZE	contatti diretti con magistrati procura e tribunale minori	b) Medio grandi
LECCE	contatti diretti tra colleghi	b) Medio grandi
ASTI	si allega nota	c) Medio piccoli
MESSINA	contatti tra i magistrati addetti al settore, tra giudici e pm etc.	c) Medio piccoli
PARMA	comunicazioni dirette tra magistrati	c) Medio piccoli
PESCARA	richiesta del giudice relatore di informazioni e trasmissione atti	c) Medio piccoli
SASSARI	contatto diretto con il procuratore	c) Medio piccoli
TIVOLI	con il decreto di fissazione udienza si invita la procura a fornire informazioni. la specifica richiesta è evidenziata in grassetto e con caratteri diversi in modo che , tramite cancelleria, la richiesta sia tempestivamente attenzionata dalla procura	c) Medio piccoli
AVEZZANO	acquisizione documentazione	d) Piccoli
PISTOIA	all'occorrenza, sollecitazione diretta del pm titolare del fascicolo	d) Piccoli
TERNI	sollecitazione all'intervento del pubblico ministero e alla presentazione di memorie ex art. 72 cpc contenuta nel decreto di fissazione dell'udienza e nei successivi provvedimenti	d) Piccoli

3. Come avviene l'acquisizione di informazioni ex art. 473 bis.42 c.p.c.?


a) Grandi e metropolitani




b) Medio grandi





c) Medio piccoli



d) Piccoli




 D'ufficio, sulla base della allegazione di violenza domestica ricavata dalla lettura degli atti
 Su indicazione dell'esistenza di procedimenti penali a cura di una delle parti (anche P.M.)


L'opzione "D'ufficio, sulla base della allegazione di violenza domestica ricavata dalla lettura degli atti" è stata scelta dal 73% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Su indicazione dell'esistenza di procedimenti penali a cura di una delle parti (anche P.M.)" è stata scelta dal 27% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

4. Ci sono buone prassi attualmente in vigore in materia di procedimenti con allegazione di violenza domestica?


a) Grandi e metropolitani




b) Medio grandi



c) Medio piccoli



d) Piccoli



No
Si

L'opzione "No" è stata scelta dal 81% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Si" è stata scelta dal 19% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).


I seguenti uffici hanno fornito risposta: Sì.

sede	dimensione
MILANO	a) Grandi e metropolitani
NAPOLI	a) Grandi e metropolitani
TORINO	a) Grandi e metropolitani
BRESCIA	b) Medio grandi
NOLA	b) Medio grandi
SANTA MARIA CAPUA VETERE	b) Medio grandi
VERONA	b) Medio grandi
CIVITAVECCHIA	c) Medio piccoli
CREMONA	c) Medio piccoli
LIVORNO	c) Medio piccoli


sede	dimensione
LUCCA	c) Medio piccoli
MARSALA	c) Medio piccoli
MODENA	c) Medio piccoli
PORDENONE	c) Medio piccoli
SIRACUSA	c) Medio piccoli
TIVOLI	c) Medio piccoli
TRAPANI	c) Medio piccoli
TREVISO	c) Medio piccoli
BIELLA	d) Piccoli
CHIETI	d) Piccoli
FERMO	d) Piccoli
ISERNIA	d) Piccoli
PIACENZA	d) Piccoli
TERNI	d) Piccoli
VASTO	d) Piccoli

4.1. Se sì, le prassi sono state inviate al CSM per l'archiviazione nell'apposita sezione?


a) Grandi e metropolitani





b) Medio grandi



c) Medio piccoli



d) Piccoli




L'opzione "No" è stata scelta dal 92% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Sì" è stata scelta dal 8% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

I seguenti uffici hanno fornito risposta: Sì.


sede	dimensione
MILANO	a) Grandi e metropolitani
ISERNIA	d) Piccoli

5. Esiste un protocollo o una prassi attuale per l'ascolto dei minori nei procedimenti civili?


a) Grandi e metropolitani





b) Medio grandi



c) Medio piccoli




d) Piccoli




L'opzione "No" è stata scelta dal 62% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Si" è stata scelta dal 38% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

6. L'ufficio ha stipulato protocolli attualmente in vigore con enti pubblici e strutture sanitarie per la tutela delle vittime di violenza domestica?


a) Grandi e metropolitani




b) Medio grandi



c) Medio piccoli



d) Piccoli




L'opzione "No" è stata scelta dal 84% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Si" è stata scelta dal 16% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

I seguenti uffici hanno fornito risposta: Sì.

sede	dimensione
MILANO	a) Grandi e metropolitani
PALERMO	a) Grandi e metropolitani
BOLOGNA	b) Medio grandi
BRESCIA	b) Medio grandi
NOLA	b) Medio grandi
TARANTO	b) Medio grandi
VERONA	b) Medio grandi
ALESSANDRIA	c) Medio piccoli
ANCONA	c) Medio piccoli
CIVITAVECCHIA	c) Medio piccoli

sede	dimensione
FROSINONE	c) Medio piccoli
MARSALA	c) Medio piccoli
PALMI	c) Medio piccoli
PORDENONE	c) Medio piccoli
RAGUSA	c) Medio piccoli
RIMINI	c) Medio piccoli
TRAPANI	c) Medio piccoli
AOSTA	d) Piccoli
ISERNIA	d) Piccoli
RIETI	d) Piccoli
SIENA	d) Piccoli
VERCELLI	d) Piccoli

7. L'ufficio ha stipulato protocolli attualmente in vigore con fondazioni e enti privati per la tutela delle vittime di violenza domestica?




L'opzione "No" è stata scelta dal 96% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Si" è stata scelta dal 4% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

I seguenti uffici hanno fornito risposta: Sì.

sede	dimensione
PALERMO	a) Grandi e metropolitani
ANCONA	c) Medio piccoli
ISERNIA	d) Piccoli
PISTOIA	d) Piccoli
SIENA	d) Piccoli

8. Ci sono progetti attuali di prevenzione della violenza domestica rivolti alla cittadinanza, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati (ad esempio colloqui nelle scuole)?



L'opzione "No" è stata scelta dal 81% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Si" è stata scelta dal 19% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).


I seguenti uffici hanno fornito risposta: Sì.

sede	dimensione
CATANIA	a) Grandi e metropolitani
MILANO	a) Grandi e metropolitani
TORINO	a) Grandi e metropolitani
BERGAMO	b) Medio grandi
BOLOGNA	b) Medio grandi
NOLA	b) Medio grandi
TARANTO	b) Medio grandi
VERONA	b) Medio grandi
BENEVENTO	c) Medio piccoli


sede	dimensione
CALTANISSETTA	c) Medio piccoli
CROTONE	c) Medio piccoli
PALMI	c) Medio piccoli
SIRACUSA	c) Medio piccoli
TERMINI IMERESE	c) Medio piccoli
TRAPANI	c) Medio piccoli
TRENTO	c) Medio piccoli
VITERBO	c) Medio piccoli
AOSTA	d) Piccoli
ISERNIA	d) Piccoli
PESARO	d) Piccoli
PISTOIA	d) Piccoli
SONDRIO	d) Piccoli
TERNI	d) Piccoli
VERBANIA	d) Piccoli
VERCELLI	d) Piccoli

9. L'ufficio ha stipulato protocolli attualmente in vigore per la rieducazione dell'autore di violenza domestica?


a) Grandi e metropolitani




b) Medio grandi



c) Medio piccoli



d) Piccoli



No
Si


L'opzione "No" è stata scelta dal 96% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo). L'opzione "Si" è stata scelta dal 4% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

I seguenti uffici hanno fornito risposta: Sì.


sede	dimensione
NOLA	b) Medio grandi
ANCONA	c) Medio piccoli
MARSALA	c) Medio piccoli
TRAPANI	c) Medio piccoli
ISERNIA	d) Piccoli

10. Sono previste attività di formazione/coordinamento fra il Tribunale Ordinario e gli enti che si occupano del supporto alle vittime di violenza e di indirizzo al maltrattante, in maniera tale da orientare le azioni?


a) Grandi e metropolitani




b) Medio grandi



c) Medio piccoli



d) Piccoli



No
Si

L'opzione "No" è stata scelta dal 85% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).
L'opzione "Si" è stata scelta dal 15% degli uffici rispondenti al quesito (a livello complessivo).

10.1. Se sì, specificare quali:

sede	risposta	dimensione
CATANIA	il tribunale partecipa a periodici incontri di rete con l'associazione thamaia e altre istituzioni	a) Grandi e metropolitani
MILANO	serie di incontri di formazione dei giudici della sezione 9 ^a civile con la d.ssa alessandra kustermann fondatrice del servizio svsed presso la clinica mangiagalli dell'ospedale policlinico di milano, unitamente alla d.ssa laila micci psicoterapeuta del svsed della clinica mangiagalli	a) Grandi e metropolitani
PALERMO	condivisione di criteri generali di azione condivisi in un protocollo	a) Grandi e metropolitani
BOLOGNA	tavolo afferente il protocollo di intesa per il miglioramento della protezione delle donne che hanno subito violenza nell'ambito di relazioni di intimità, cui partecipano enti pubblici (comune di bologna, ff.oo., ausl) e privati (casa delle donne, avvocatura specializzata)	b) Medio grandi
BRESCIA	accordo quadro interistituzionale per minori vittime di violenza assistita e giovani donne vittime di violenza di genere promosso da ats brescia.	b) Medio grandi
LECCE	e' stato da pochi mesi istituito un tavolo di confronto e collaborazione tra uffici giudiziari, asl e servizi sociali comunali per definire linee guida concordate, nei vari settori di attività, e iniziative congiunte di formazione.	b) Medio grandi
VERONA	nel protocollo che coinvolge tutti gli enti, ordini e soggetti interessati l'università ha dato la disponibilità ad organizzare un ciclo d'incontri di formazione entro il 2024 che si articolerà in sette giornate e che coinvolgerà tutti, compresi avvocati e magistrati.	b) Medio grandi
ALESSANDRIA	da alcuni anni, in forza di un protocollo, è aperto un tavolo di coordinamento e confronto su famiglia/minori/soggetti deboli, tra il tribunale, la procura della repubblica, l'ordine degli avvocati e gli enti sociosanitari.	c) Medio piccoli
ANCONA	e' stato sottoscritto un protocollo operativo nell'ambito del protocollo generale stipulato dalla rete antiviolenza provinciale (coordinata dalla prefettura di ancona), cui partecipano autorità giudiziarie (to, tm, pm, pmm), forze dell'ordine, servizi socio assistenziali e sanitari, cooperative sociali che gestiscono case rifugio e strutture per uomini maltrattanti e associazioni di volontariato. nel protocollo operativo sono indicate le attività svolte da ciascun soggetto e le procedure da adottare a seconda della presenza o meno di rischio elevato a breve termine. il protocollo generale prevede coordinamento e formazione specialistica continuativa.	c) Medio piccoli
CIVITAVECCHIA	protocollo e convenzione con università la sapienza e asl roma 3 e roma 4	c) Medio piccoli
CREMONA	incontri periodici	c) Medio piccoli
MESSINA	sono stati organizzati incontri di formazione congiunta tra t.o. e t.m. nonché tra tribunale e p.m. ordinario e minorile sugli istituti processuali di contrasto alla violenza di genere ed un tavolo tecnico con i servizi sociali e con i servizi sanitari per approfondire le novità della riforma cartabia.	c) Medio piccoli
MODENA	formazione coordinamento con i servizi sociali e i servizi sanitari	c) Medio piccoli
PADOVA	l'ufficio ha riorganizzato le proprie attività e prassi rispetto alle indicazioni della riforma cartabia anche sulla violenza domestica. verranno organizzati a breve incontri formativi coinvolgendo anche psicologi e psichiatri al fine di ottenere anche il loro contributo alla comprensione dei problemi e alla ideazione di soluzioni. osservazioni generali: i codici oggetto non appaiono adeguati a consentire la completa tracciabilità delle cause con violenza, che, peraltro, può essere dedotta dal convenuto. si potrebbe avviare inserendo una dicitura a parte di "violenza", flaggabile anche in corso di causa ed utilizzabile a fini statistici.	c) Medio piccoli

sede	risposta	dimensione
SIRACUSA	partecipazione convegni sul tema	c) Medio piccoli
TRAPANI	protocollo relativo alla presa in carico dei nuclei disfunzionali e alla prevenzione del disagio minorile stipulato il 17/05/2022, protocollo tutela soggetti fragili in applicazione della convenzione di istambul per la prevenzione della vittimizzazione secondaria nei processi civili e penali del 15/12/2022, protocollo di intesa per i progetti in favore dei soggetti maltrattanti stipulato il 17.05.2022	c) Medio piccoli
VITERBO	tramite specifico progetto "sportello vittime di reato"	c) Medio piccoli
ISERNIA	-sensibilizzazione e informazione nelle scuole di ogni ordine e grado - tavoli di confronto anche con il coinvolgimento del terzo settore; - eventi formativi del personale sanitario e parasanitario per il primo supporto e il sostegno qualificato alle vittime di violenza	d) Piccoli
L'AQUILA	esiste un contatto continuo con il centro per le famiglie istituito presso la asl, in sinergia con il tribunale e anche con la camera minorile e il comitato per le pari opportunità istituito presso il consiglio dell'ordine degli avvocati.	d) Piccoli
ROVIGO	recente convegno a livello locale con la presenza di: un avvocato consulente legale di un centro anti violenza, un giudice civile che tratta questi procedimenti, il pubblico ministero, due avvocati, il gip del tribunale, il direttore dei servizi sociali del territorio di riferimento.	d) Piccoli

Csm

Roma

28/03/2024

Protocollo

P 6553/2024



Analisi delle risposte al questionario sulla violenza di genere RIDOTTO

Tribunale-Civile

Data aggiornamento: 2024-03-21

SOMMARIO

SPECIALIZZAZIONE.....	5
1. C'è una sezione specializzata per il settore famiglia o un gruppo di magistrati cui vengono assegnati i procedimenti con allegazione di violenza domestica o relativi a minori oggetto di violenza?.....	5
1.1. Se no, è generalmente programmata una formazione specifica per i magistrati che si occupano di procedimenti in cui sia allegata violenza domestica o relativa ai minori oggetto di violenza?.....	6
2. L'aggiornamento dei magistrati che si occupano di procedimenti in cui sia allegata violenza domestica o relativi a minori oggetto di violenza è assicurato:.....	7
3. Ci sono meccanismi di rilevazione dell'assegnazione di procedimenti in cui sia allegata violenza domestica o relativi a minori oggetto di violenza?.....	8
3.1. Se sì, viene verificata l'equa distribuzione (tramite meccanismi di assegnazione specifica o perequazione dei ruoli)?.....	9
4. Nell'attuale assetto tabellare, i procedimenti in cui sono allegate violenze domestiche, sono trattate dai Giudici onorari?.....	10
4.1. Se sì, che compiti hanno i giudici onorari?.....	11
4.2. Se sì, è prevista una formazione specifica e l'aggiornamento per i magistrati onorari addetti alla materia?.....	12
PROCEDURA.....	13
1. Come vengono solitamente trattati i procedimenti con allegazione di violenze domestiche o relativi a minori oggetto di violenza?.....	13
2. Chi assume solitamente i provvedimenti indifferibili ed urgenti nei procedimenti in cui vi siano violenze domestiche o relativi a minori oggetto di violenza:.....	14
3. Nel caso in cui venga autorizzato l'intervento della forza pubblica, nel provvedimento vengono indicate specificamente le finalità e i limiti di tale intervento?.....	15
4. Nella fase esecutiva delle decisioni del Tribunale Ordinario, quando è previsto l'intervento delle Forze dell'Ordine, è sempre garantita anche la presenza di un operatore del servizio sociosanitario (non obbligatorio)?.....	16
5. La riduzione dei tempi per l'adozione dei provvedimenti in procedimenti in cui sia allegata violenza domestica e/o violenza su minori viene assicurata:.....	17
MODALITÀ AUDIZIONE MINORE E GENITORI.....	18
1. Come viene assicurata l'audizione separata delle parti nel caso di procedimenti con allegazione di violenze domestiche o relativi a minori oggetto di violenza?.....	18
2. L'audizione della vittima di violenza avviene con ausilio di esperto o mediatore culturale (nel caso di stranieri)?.....	20
3. L'ascolto del minore viene effettuato:.....	21
4. È presente una prassi per l'ascolto del minore che preveda accorgimenti per garantire la genuinità del racconto e la sua serenità (es: limitando il tempo di attesa, predisponendo un ambiente accogliente, illustrando le finalità dell'ascolto)?.....	22
5. Quando il minore è già stato sentito nell'ambito di altro procedimento, quali sono i casi in cui viene disposto un nuovo ascolto?.....	23
6. Ci sono aule attrezzate per l'ascolto dei minori con sistema di videoregistrazione all'interno dell'ufficio giudiziario?.....	25
CTU, ESPERTI E CURATORI SPECIALI.....	26
1. Che tipo di indagine viene effettuata nei procedimenti in cui sono allegate violenze domestiche o su minori?.....	26
2. Esiste un elenco di ctu con competenze specifiche in materia di vittime di violenza domestica?.....	28

3. Esiste un elenco di esperti di cui all'art. 473 bis.26?	29
4. Come viene scelto il ctu o l'esperto nei procedimenti in cui sono allegati violenze domestiche o su minori?	30
5. Esiste un albo per i curatori speciali dei minori?	31
6. Il curatore speciale del minore viene individuato:.....	32
7. Quando viene nominato il curatore speciale del minore, i suoi compiti e l'estensione dei poteri vengono indicati:	33

AFFIDO DEI MINORI NEI CASI DI VIOLENZA DOMESTICA E/O VIOLENZA SU MINORI..... 34

1. Nei procedimenti in materia di famiglia, in cui vi sia violenza domestica, i figli minori sono prevalentemente affidati:.....	34
2. Quando viene allegata violenza familiare, come vengono regolamentati i rapporti fra il maltrattante ed i figli minori?.....	35
3. Nel caso in cui vi sia in affido condiviso nel procedimento con violenza domestica, come viene garantita la necessaria comunicazione tra genitori e salvaguardata la vittima?.....	36
4. Con quale frequenza nei procedimenti, in cui vi sia violenza domestica, viene disposto l'affido dei minori ai servizi sociali?.....	38
5. Nel caso in cui i minori siano affidati ai servizi sociali, e ricorra violenza domestica, viene richiesta dal giudice la predisposizione di progetto per il sostegno della genitorialità per la vittima di violenza?.....	39
6. Nel caso in cui ricorra violenza domestica, viene richiesto dal giudice ai servizi sociali la predisposizione di un progetto per il genitore/coniuge maltrattante?	40

PROGETTI, PRASSI E PROTOCOLLI 41

1. Sono attualmente in vigore protocolli per il coordinamento tra TO e TM?.....	41
2. Sono attualmente in vigore protocolli per il coordinamento con la procura (ordinaria e minorenni)?.....	42
2.1. Se no, come viene realizzato il coordinamento nei singoli casi in cui si renda necessario?.....	43
3. Come avviene l'acquisizione di informazioni ex art. 473 bis.42 c.p.c.?.....	44
4. Ci sono buone prassi attualmente in vigore in materia di procedimenti con allegazione di violenza domestica?	45
4.1. Se sì, le prassi sono state inviate al CSM per l'archiviazione nell'apposita sezione?.....	46
5. Esiste un protocollo o una prassi attuale per l'ascolto dei minori nei procedimenti civili?	47
6. L'ufficio ha stipulato protocolli attualmente in vigore con enti pubblici e strutture sanitarie per la tutela delle vittime di violenza domestica?	48
7. L'ufficio ha stipulato protocolli attualmente in vigore con fondazioni e enti privati per la tutela delle vittime di violenza domestica?.....	49
8. Ci sono progetti attuali di prevenzione della violenza domestica rivolti alla cittadinanza, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati (ad esempio colloqui nelle scuole)?	50
9. L'ufficio ha stipulato protocolli attualmente in vigore per la rieducazione dell'autore di violenza domestica?.....	51
10. Sono previste attività di formazione/coordinamento fra il Tribunale Ordinario e gli enti che si occupano del supporto alle vittime di violenza e di indirizzo al maltrattante, in maniera tale da orientare le azioni?	52
10.1. Se sì, specificare quali:.....	53

Uffici non rispondenti

Non hanno risposto al questionario i seguenti uffici:

Sede	Tipo Ufficio	Questionario
Enna	Tribunale	Civile
Lagonegro	Tribunale	Civile
Lanciano	Tribunale	Civile
Lanusei	Tribunale	Civile
Potenza	Tribunale	Civile
Urbino	Tribunale	Civile

Il totale degli uffici rispondenti è pari a **134/140**.


Guida alla lettura dei grafici

Nei grafici che seguono, per ogni opzione di risposta sono indicati rispettivamente sia il valore percentuale che quello assoluto (tra parentesi - numero di uffici).

SPECIALIZZAZIONE


1. C'è una sezione specializzata per il settore famiglia o un gruppo di magistrati cui vengono assegnati i procedimenti con allegazione di violenza domestica o relativi a minori oggetto di violenza?

Nazionale




L'opzione "No" è stata scelta dal 39% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Si" è stata scelta dal 61% degli uffici rispondenti al quesito.

1.1. Se no, è generalmente programmata una formazione specifica per i magistrati che si occupano di procedimenti in cui sia allegata violenza domestica o relativa ai minori oggetto di violenza?



L'opzione "No" è stata scelta dal 92% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Si, periodicamente" è stata scelta dal 6% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Si, sempre" è stata scelta dal 2% degli uffici rispondenti al quesito.

2. L'aggiornamento dei magistrati che si occupano di procedimenti in cui sia allegata violenza domestica o relativi a minori oggetto di violenza è assicurato:




L'opzione "Tramite corsi di formazione internazionale" è stata scelta dal 3% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Tramite riunioni ex art. 47quater O.G." è stata scelta dal 50% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Tramite specifici corsi di formazione, anche a livello locale" è stata scelta dal 60% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 31% degli uffici rispondenti al quesito.

Attenzione: la somma delle percentuali risulta in generale diversa da 100 perché il quesito ammette risposte multiple.


3. Ci sono meccanismi di rilevazione dell'assegnazione di procedimenti in cui sia allegata violenza domestica o relativi a minori oggetto di violenza?

Nazionale




L'opzione "No" è stata scelta dal 74% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Si" è stata scelta dal 26% degli uffici rispondenti al quesito.

3.1. Se sì, viene verificata l'equa distribuzione (tramite meccanismi di assegnazione specifica o perequazione dei ruoli)?




L'opzione "No" è stata scelta dal 31% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Si, tramite assegnazione specifica" è stata scelta dal 46% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Si, tramite perequazione periodica" è stata scelta dal 11% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 11% degli uffici rispondenti al quesito.

4. Nell'attuale assetto tabellare, i procedimenti in cui sono allegate violenze domestiche, sono trattate dai Giudici onorari?



L'opzione "No" è stata scelta dal 99% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Si" è stata scelta dal 1% degli uffici rispondenti al quesito.

4.1. Se sì, che compiti hanno i giudici onorari?




L'opzione "Assunzione di prove su delega del giudice titolare del procedimento" è stata scelta dal 50% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 50% degli uffici rispondenti al quesito.

Attenzione: la somma delle percentuali risulta in generale diversa da 100 perché il quesito ammette risposte multiple.

4.2. Se sì, è prevista una formazione specifica e l'aggiornamento per i magistrati onorari addetti alla materia?


Nazionale



L'opzione "No" è stata scelta dal 50% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Si" è stata scelta dal 50% degli uffici rispondenti al quesito.


PROCEDURA

1. Come vengono solitamente trattati i procedimenti con allegazione di violenze domestiche o relativi a minori oggetto di violenza?



L'opzione "Delegati al relatore fino alla decisione collegiale" è stata scelta dal 88% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Delegati al relatore solo per audizione parti e minore/istruzione" è stata scelta dal 2% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Non c'è un sistema prestabilito" è stata scelta dal 7% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Trattati collegialmente" è stata scelta dal 3% degli uffici rispondenti al quesito.


2. Chi assume solitamente i provvedimenti indifferibili ed urgenti nei procedimenti in cui vi siano violenze domestiche o relativi a minori oggetto di violenza:



L'opzione "Il giudice delegato dal Presidente" è stata scelta dal 91% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Il presidente" è stata scelta dal 4% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Non c'è un sistema prestabilito" è stata scelta dal 4% degli uffici rispondenti al quesito.


3. Nel caso in cui venga autorizzato l'intervento della forza pubblica, nel provvedimento vengono indicate specificamente le finalità e i limiti di tale intervento?

Nazionale



L'opzione "No" è stata scelta dal 13% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Si" è stata scelta dal 87% degli uffici rispondenti al quesito.


4. Nella fase esecutiva delle decisioni del Tribunale Ordinario, quando è previsto l'intervento delle Forze dell'Ordine, è sempre garantita anche la presenza di un operatore del servizio sociosanitario (non obbligatorio)?



L'opzione "Non necessariamente" è stata scelta dal 68% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Si" è stata scelta dal 32% degli uffici rispondenti al quesito.

5. La riduzione dei tempi per l'adozione dei provvedimenti in procedimenti in cui sia allegata violenza domestica e/o violenza su minori viene assicurata:


Nazionale



L'opzione "Tramite abbreviazione dei termini" è stata scelta dal 42% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Tramite adozione di provvedimenti indifferibili e urgenti" è stata scelta dal 58% degli uffici rispondenti al quesito.

MODALITÀ AUDIZIONE MINORE E GENITORI


1. Come viene assicurata l'audizione separata delle parti nel caso di procedimenti con allegazione di violenze domestiche o relativi a minori oggetto di violenza?



L'opzione "Indicando nel decreto di fissazione di udienza che le parti non debbano comparire" è stata scelta dal 20% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Mediante indicazione di orari/udienze diversificate" è stata scelta dal 84% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Non viene assicurata" è stata scelta dal 3% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 22% degli uffici rispondenti al quesito.


Attenzione: la somma delle percentuali risulta in generale diversa da 100 perché il quesito ammette risposte multiple.

2. L'audizione della vittima di violenza avviene con ausilio di esperto o mediatore culturale (nel caso di stranieri)?



L'opzione "No" è stata scelta dal 70% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Si" è stata scelta dal 30% degli uffici rispondenti al quesito.


3. L'ascolto del minore viene effettuato:



L'opzione "Con ausilio di esperto" è stata scelta dal 46% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Dal giudice relatore" è stata scelta dal 83% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Dentro l'ufficio giudiziario" è stata scelta dal 87% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Fuori dall'ufficio giudiziario" è stata scelta dal 4% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 23% degli uffici rispondenti al quesito.


Attenzione: la somma delle percentuali risulta in generale diversa da 100 perché il quesito ammette risposte multiple.

4. È presente una prassi per l'ascolto del minore che preveda accorgimenti per garantire la genuinità del racconto e la sua serenità (es: limitando il tempo di attesa, predisponendo un ambiente accogliente, illustrando le finalità dell'ascolto)?



L'opzione "No" è stata scelta dal 10% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Si" è stata scelta dal 90% degli uffici rispondenti al quesito.

5. Quando il minore è già stato sentito nell'ambito di altro procedimento, quali sono i casi in cui viene disposto un nuovo ascolto?




L'opzione "Mai" è stata scelta dal 1% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Quando viene ritenuto opportuno dal Giudice, su aspetti diversi da quelli relativamente ai quali il minore è già stato sentito" è stata scelta dal 93% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Quando è richiesta una modifica della collocazione" è stata scelta dal 28% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Quando è richiesto affido esclusivo" è stata scelta dal 20% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Quando è richiesto dalle parti" è stata scelta dal 10% degli uffici rispondenti al quesito.

quesito. L'opzione "Sempre" è stata scelta dal 2% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 9% degli uffici rispondenti al quesito.
Attenzione: la somma delle percentuali risulta in generale diversa da 100 perché il quesito ammette risposte multiple.

6. Ci sono aule attrezzate per l'ascolto dei minori con sistema di videoregistrazione all'interno dell'ufficio giudiziario?


Nazionale



L'opzione "No" è stata scelta dal 55% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Si" è stata scelta dal 45% degli uffici rispondenti al quesito.

CTU, ESPERTI E CURATORI SPECIALI


1. Che tipo di indagine viene effettuata nei procedimenti in cui sono allegate violenze domestiche o su minori?



L'opzione "Ascolto di familiari" è stata scelta dal 51% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Nomina di consulente" è stata scelta dal 75% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Nomina di esperto" è stata scelta dal 16% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Richiesta di intervento dei servizi sociali" è stata scelta dal 98% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 17% degli uffici rispondenti al quesito.

Attenzione: la somma delle percentuali risulta in generale diversa da 100 perché il quesito ammette risposte multiple.


2. Esiste un elenco di ctu con competenze specifiche in materia di vittime di violenza domestica?



L'opzione "No" è stata scelta dal 90% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Si" è stata scelta dal 10% degli uffici rispondenti al quesito.


3. Esiste un elenco di esperti di cui all'art. 473 bis.26?

Nazionale



L'opzione "No" è stata scelta dal 93% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Si" è stata scelta dal 7% degli uffici rispondenti al quesito.

4. Come viene scelto il ctu o l'esperto nei procedimenti in cui sono allegate violenze domestiche o su minori?




L'opzione "Conoscenza acquisita per motivi d'ufficio in altri procedimenti" è stata scelta dal 66% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Consultando albo o elenco del tribunale" è stata scelta dal 72% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 3% degli uffici rispondenti al quesito.

Attenzione: la somma delle percentuali risulta in generale diversa da 100 perché il quesito ammette risposte multiple.


5. Esiste un albo per i curatori speciali dei minori?

Nazionale



L'opzione "No" è stata scelta dal 37% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Si" è stata scelta dal 63% degli uffici rispondenti al quesito.

6. Il curatore speciale del minore viene individuato:





L'opzione "Conoscenza acquisita per motivi d'ufficio in altri procedimenti" è stata scelta dal 51% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Consultando l'apposito albo o elenco del tribunale" è stata scelta dal 67% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Nella persona del sindaco o responsabile servizi sociali competente per territorio" è stata scelta dal 2% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 7% degli uffici rispondenti al quesito.

Attenzione: la somma delle percentuali risulta in generale diversa da 100 perché il quesito ammette risposte multiple.

7. Quando viene nominato il curatore speciale del minore, i suoi compiti e l'estensione dei poteri vengono indicati:


Nazionale



L'opzione "Con riferimento generico alle attività legate al procedimento giudiziario" è stata scelta dal 54% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Nel dettaglio" è stata scelta dal 46% degli uffici rispondenti al quesito.

AFFIDO DEI MINORI NEI CASI DI VIOLENZA DOMESTICA E/O VIOLENZA SU MINORI


1. Nei procedimenti in materia di famiglia, in cui vi sia violenza domestica, i figli minori sono prevalentemente affidati:



L'opzione "Ai familiari" è stata scelta dal 4% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Ai servizi sociali" è stata scelta dal 11% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Esclusivamente al genitore vittima di violenza" è stata scelta dal 43% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "In modo condiviso" è stata scelta dal 1% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 41% degli uffici rispondenti al quesito.


2. Quando viene allegata violenza familiare, come vengono regolamentati i rapporti fra il maltrattante ed i figli minori?

Nazionale



L'opzione "Fin da subito, in via d'urgenza si prevedono dei percorsi di riavvicinamento alla necessaria presenza di un operatore" è stata scelta dal 36% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "In via d'urgenza vengono sempre inibiti" è stata scelta dal 21% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 43% degli uffici rispondenti al quesito.


3. Nel caso in cui vi sia in affido condiviso nel procedimento con violenza domestica, come viene garantita la necessaria comunicazione tra genitori e salvaguardata la vittima?



L'opzione "Le comunicazioni avvengono tramite familiari delle parti" è stata scelta dal 24% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Le comunicazioni avvengono tramite i minori stessi" è stata scelta dal 1% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Le comunicazioni avvengono tramite mail/messaggi" è stata scelta dal 46% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 59% degli uffici rispondenti al quesito.


Attenzione: la somma delle percentuali risulta in generale diversa da 100 perché il quesito ammette risposte multiple.

4. Con quale frequenza nei procedimenti, in cui vi sia violenza domestica, viene disposto l'affido dei minori ai servizi sociali?



L'opzione "Mai" è stata scelta dal 2% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Quasi mai" è stata scelta dal 54% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Spesso" è stata scelta dal 43% degli uffici rispondenti al quesito.


5. Nel caso in cui i minori siano affidati ai servizi sociali, e ricorra violenza domestica, viene richiesta dal giudice la predisposizione di progetto per il sostegno della genitorialità per la vittima di violenza?



L'opzione "No" è stata scelta dal 19% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Si" è stata scelta dal 81% degli uffici rispondenti al quesito.

6. Nel caso in cui ricorra violenza domestica, viene richiesto dal giudice ai servizi sociali la predisposizione di un progetto per il genitore/coniuge maltrattante?


Nazionale



L'opzione "No" è stata scelta dal 27% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Si" è stata scelta dal 73% degli uffici rispondenti al quesito.

PROGETTI, PRASSI E PROTOCOLLI


1. Sono attualmente in vigore protocolli per il coordinamento tra TO e TM?



L'opzione "No" è stata scelta dal 83% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Si" è stata scelta dal 17% degli uffici rispondenti al quesito.


2. Sono attualmente in vigore protocolli per il coordinamento con la procura (ordinaria e minorenni)?

Nazionale



L'opzione "No" è stata scelta dal 71% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Si" è stata scelta dal 29% degli uffici rispondenti al quesito.


2.1. Se no, come viene realizzato il coordinamento nei singoli casi in cui si renda necessario?





L'opzione "Richiesta informazioni tramite cancelleria" è stata scelta dal 94% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "z) Altro" è stata scelta dal 13% degli uffici rispondenti al quesito. Attenzione: la somma delle percentuali risulta in generale diversa da 100 perché il quesito ammette risposte multiple.

3. Come avviene l'acquisizione di informazioni ex art. 473 bis.42 c.p.c.?

Nazionale




-  D'ufficio, sulla base della allegazione di violenza domestica ricavata dalla lettura degli atti
-  Su indicazione dell'esistenza di procedimenti penali a cura di una delle parti (anche P.M.)

L'opzione "D'ufficio, sulla base della allegazione di violenza domestica ricavata dalla lettura degli atti" è stata scelta dal 73% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Su indicazione dell'esistenza di procedimenti penali a cura di una delle parti (anche P.M.)" è stata scelta dal 27% degli uffici rispondenti al quesito.


4. Ci sono buone prassi attualmente in vigore in materia di procedimenti con allegazione di violenza domestica?

Nazionale



L'opzione "No" è stata scelta dal 81% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Si" è stata scelta dal 19% degli uffici rispondenti al quesito.


4.1. Se sì, le prassi sono state inviate al CSM per l'archiviazione nell'apposita sezione?



L'opzione "No" è stata scelta dal 92% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Sì" è stata scelta dal 8% degli uffici rispondenti al quesito.

5. Esiste un protocollo o una prassi attuale per l'ascolto dei minori nei procedimenti civili?


Nazionale



L'opzione "No" è stata scelta dal 62% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Si" è stata scelta dal 38% degli uffici rispondenti al quesito.


6. L'ufficio ha stipulato protocolli attualmente in vigore con enti pubblici e strutture sanitarie per la tutela delle vittime di violenza domestica?

Nazionale




L'opzione "No" è stata scelta dal 84% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Si" è stata scelta dal 16% degli uffici rispondenti al quesito.

7. L'ufficio ha stipulato protocolli attualmente in vigore con fondazioni e enti privati per la tutela delle vittime di violenza domestica?




L'opzione "No" è stata scelta dal 96% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Si" è stata scelta dal 4% degli uffici rispondenti al quesito.

8. Ci sono progetti attuali di prevenzione della violenza domestica rivolti alla cittadinanza, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati (ad esempio colloqui nelle scuole)?




L'opzione "No" è stata scelta dal 81% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Si" è stata scelta dal 19% degli uffici rispondenti al quesito.

9. L'ufficio ha stipulato protocolli attualmente in vigore per la rieducazione dell'autore di violenza domestica?



L'opzione "No" è stata scelta dal 96% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Si" è stata scelta dal 4% degli uffici rispondenti al quesito.

10. Sono previste attività di formazione/coordinamento fra il Tribunale Ordinario e gli enti che si occupano del supporto alle vittime di violenza e di indirizzo al maltrattante, in maniera tale da orientare le azioni?



L'opzione "No" è stata scelta dal 85% degli uffici rispondenti al quesito. L'opzione "Si" è stata scelta dal 15% degli uffici rispondenti al quesito.

10.1. Se sì, specificare quali:

sede	risposta	dimensione
ALESSANDRIA	da alcuni anni, in forza di un protocollo, è aperto un tavolo di coordinamento e confronto su famiglia/minori/soggetti deboli, tra il tribunale, la procura della repubblica, l'ordine degli avvocati e gli enti sociosanitari.	Nazionale
ANCONA	e' stato sottoscritto un protocollo operativo nell'ambito del protocollo generale stipulato dalla rete antiviolenza provinciale (coordinata dalla prefettura di ancona), cui partecipano autorità giudiziarie (to, tm, pm, pmm), forze dell'ordine, servizi socio assistenziali e sanitari, cooperative sociali che gestiscono case rifugio e strutture per uomini maltrattanti e associazioni di volontariato. nel protocollo operativo sono indicate le attività svolte da ciascun soggetto e le procedure da adottare a seconda della presenza o meno di rischio elevato a breve termine. il protocollo generale prevede coordinamento e formazione specialistica continuativa.	Nazionale
BOLOGNA	tavolo afferente il protocollo di intesa per il miglioramento della protezione delle donne che hanno subito violenza nell'ambito di relazioni di intimità, cui partecipano enti pubblici (comune di bologna, ff.oo., ausl) e privati (casa delle donne, avvocatura specializzata)	Nazionale
BRESCIA	accordo quadro interistituzionale per minori vittime di violenza assistita e giovani donne vittime di violenza di genere promosso da ats brescia.	Nazionale
CATANIA	il tribunale partecipa a periodici incontri di rete con l'associazione thamaia e altre istituzioni	Nazionale
CIVITAVECCHIA	protocollo e convenzione con università la sapienza e asl roma 3 e roma 4	Nazionale
CREMONA	incontri periodici	Nazionale
ISERNIA	-sensibilizzazione e informazione nelle scuole di ogni ordine e grado -tavoli di confronto anche con il coinvolgimento del terzo settore; - eventi formativi del personale sanitario e parasanitario per il primo supporto e il sostegno qualificato alle vittime di violenza	Nazionale
L'AQUILA	esiste un contatto continuo con il centro per le famiglie istituito presso la asl, in sinergia con il tribunale e anche con la camera minorile e il comitato per le pari opportunità istituito presso il consiglio dell'ordine degli avvocati.	Nazionale
LECCE	e' stato da pochi mesi istituito un tavolo di confronto e collaborazione tra uffici giudiziari, asl e servizi sociali comunali per definire linee guida concordate, nei vari settori di attività, e iniziative congiunte di formazione.	Nazionale
MESSINA	sono stati organizzati incontri di formazione congiunta tra t.o. e t.m. nonché tra tribunale e p.m. ordinario e minorile sugli istituti processuali di contrasto alla violenza di genere ed un tavolo tecnico con i servizi sociali e con i servizi sanitari per approfondire le novità della riforma cartabia.	Nazionale
MILANO	serie di incontri di formazione dei giudici della sezione 9 ^a civile con la d.ssa alessandra kustermann fondatrice del servizio svsed presso la clinica mangiagalli dell'ospedale policlinico di milano, unitamente alla d.ssa laila micci psicoterapeuta del svsed della clinica mangiagalli	Nazionale
MODENA	formazione coordinamento con i servizi sociali e i servizi sanitari	Nazionale
PADOVA	l'ufficio ha riorganizzato le proprie attività e prassi rispetto alle indicazioni della riforma cartabia anche sulla violenza domestica. verranno organizzati a breve incontri formativi coinvolgendo anche psicologi e psichiatri al fine di ottenere anche il loro contributo alla comprensione dei problemi e alla ideazione di soluzioni. osservazioni generali: i codici oggetto non appaiono adeguati a consentire la completa tracciabilità delle cause con violenza, che, peraltro, può essere dedotta dal convenuto. si potrebbe ovviare inserendo una dicitura a parte di "violenza", flaggabile anche in corso di causa ed utilizzabile a fini statistici.	Nazionale
PALERMO	condivisione di criteri generali di azione condivisi in un protocollo	Nazionale
ROVIGO	recente convegno a livello locale con la presenza di: un avvocato consulente legale di un centro antiviolenza, un giudice civile che tratta questi procedimenti, il pubblico ministero, due avvocati, il gip del tribunale, il	Nazionale

sede	risposta	dimensione
SIRACUSA	direttore dei servizi sociali del territorio di riferimento. partecipazione convegni sul tema	Nazionale
TRAPANI	protocollo relativo alla presa in carico dei nuclei disfunzionali e alla prevenzione del disagio minorile stipulato il 17/05/2022, protocollo tutela soggetti fragili in applicazione della convenzione di istambul per la prevenzione della vittimizzazione secondaria nei processi civili e penali del 15/12/2022, protocollo di intesa per i progetti in favore dei soggetti maltrattanti stipulato il 17.05.2022	Nazionale
VERONA	nel protocollo che coinvolge tutti gli enti, ordini e soggetti interessati l'università ha dato la disponibilità ad organizzare un ciclo d'incontri di formazione entro il 2024 che si articolerà in sette giornate e che coinvolgerà tutti, compresi avvocati e magistrati.	Nazionale
VITERBO	tramite specifico progetto "sportello vittime di reato"	Nazionale

Csm

Roma

28/03/2024

Protocollo

P 6553/2024

Tav. 1 - Durata media in giorni dei procedimenti definiti presso i tribunali ordinari

Codice oggetto: "Misure di protezione contro gli abusi familiari"

Dato nazionale

Anni: 2019-2023⁽¹⁾

Anno	Durata media in giorni
2019	113
2020	103
2021	113
2022	112
2023 ⁽¹⁾	89

Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

⁽¹⁾ Dato provvisorio



Violenza contro le donne, tutte le norme

Prima raccolta di fonti interne e sovranazionali





Attività realizzata nell'ambito dell'Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica

Presidente dell'Osservatorio: **Maria Rosaria COVELLI**

Gruppo di lavoro: **Analisi Normativa**

Coordinatrice del gruppo di lavoro: **Giuseppina CASELLA**

Componenti del gruppo di lavoro:

Paola BALDUCCI

Amelia CIOMPI

Mirella DELIA

Pietro GAETA

Emanuela GAI

Francesca GIARDINA

Francesca GIOIENI

Anna LORENZETTI

Franca MANGANO

Irene MAROTTA

Maria Elena MASTROJANNI

Roberta MASTROPIETRO

Francesco MENDITTO

Elisabetta PIERAZZI

Fabio ROIA

Giselda STELLA

8 marzo 2024



Indice

Prefazione	7
1. Introduzione.....	9
1.1 Costituzione della Repubblica Italiana.....	11
2. Il quadro normativo internazionale e sovranazionale	13
2.1 Fonti di diretta applicazione in Italia	13
Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) del 18 dicembre 1979	13
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea [Testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007]. Pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115. 25	
Convenzione di Istanbul – 11 maggio 2011.....	28
Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012.....	53
Convenzione OIL n. 190 del 21 giugno 2019 (e relativa Raccomandazione n. 206)	78
Reg. (CE) 28/04/2021, n. 2021/693/UE. Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013. Pubblicato nella G.U.U.E. 5 maggio 2021, n. L 156.	90
2.2 Fonti di non diretta applicazione in Italia.....	92
CEDAW, Raccomandazione Generale n. 19/1992	92
Risoluzioni del Consiglio d'Europa n. 1212 del 2000	98
Risoluzioni del Consiglio d'Europa n. 5 del 2002	100
Risoluzioni del Consiglio d'Europa n. 1327 del 2003	112
Risoluzioni del Consiglio d'Europa n. 1663 del 2004.....	115
Raccomandazione Generale n. 35/2017	119
3. Il quadro normativo nazionale	133
3.1 Il settore penale	134
3.1.1 Disposizioni sostanziali.....	134
Codice Penale.....	135
Regio Decreto 28 maggio 1931, n. 601- Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale	153
Legge 20 febbraio 1958, n. 75- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui	154
Legge 26 luglio 1975, n. 354- Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà	158



Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231- Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300	161
3.1.2 Disposizioni procedurali	162
Codice di Procedura Penale.....	162
Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271- Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale	195
Decreto Legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 - Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150.....	199
Legge 24 novembre 2023, n. 168- Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica	202
3.2 Misure di prevenzione.....	203
Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38- Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori	203
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.....	205
Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119)- Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.....	211
3.3 Il settore civile	213
3.3.1 Disposizioni sostanziali.....	213
Art.145 cc (Intervento del giudice).....	213
Art. 463-bis cc (Sospensione dalla successione)	214
Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80. Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183	215
Decreto legislativo 11 aprile 2016, n. 198. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.....	217
Legge 11 gennaio 2018, n. 4. Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici.	224
3.3.2 Disposizioni procedurali	228
Codice di Procedura Civile.....	228
Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12- Ordinamento giudiziario	233
4. Spese di giustizia	234



Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia	234
Legge 4 aprile 2001, n. 154. Misure contro la violenza nelle relazioni familiari	236
5. Misure Pubbliche di Sostegno	237
Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 4 agosto 2006, n. 248 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.....	237
Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 204- Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.....	239
Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93- Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.....	241
Legge 7 luglio 2016, n. 122 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea- Legge europea 2015-2016.....	245
Legge 11 dicembre 2016, n. 232. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.....	249
Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.....	250
Legge 11 gennaio 2018, n. 4. Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici	252
Legge 19 luglio 2019, n. 69. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.....	255
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19	256
Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024	258
Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132. Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.....	263
Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.....	264
6. Strumenti funzionali al sistema: formazione – statistiche – rete di soccorso socio-sanitario... 267	
Legge 9 gennaio 2006, n. 7- Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile	267
Legge 19 luglio 2019, n. 69. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.....	269



Legge 5 maggio 2022, n. 53. Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere270

Legge 24 novembre 2023, n. 168. Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.....276

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2017 (in Gazz. Uff., 30 gennaio 2018, n. 24).- Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza.....278



Prefazione

Presso il Ministero della Giustizia è stato istituito l'“*Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica*”.

L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che la violenza di genere è fenomeno che, coinvolgendo piani eterogenei - culturale, giudiziario, sociologico, psicologico, normativo, assistenziale, sanitario - va contrastato, ancor prima che con la repressione, mediante misure che assicurino corretta informazione e prevenzione.

Affrontare il tema della violenza di genere da varie prospettive significa avvicinarsi con differenti sensibilità, competenze professionali e scientifiche, ed è per questa ragione che il Ministero della Giustizia ha assunto l'impegno di sensibilizzare le istituzioni e i soggetti a vario titolo coinvolti al fine di promuovere e attuare un intervento sinergico e incisivo.

I componenti dell'Osservatorio sono rappresentanti degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro (Gabinetto, Legislativo, Ispettorato Generale) e di tutti i Dipartimenti del Ministero, ivi compreso quello della Amministrazione Penitenziaria, rappresentanti della Corte di Cassazione e della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, nonché Presidenti di Tribunale, Procuratori della Repubblica, Giudici, Avvocati, Docenti universitari, rappresentanti della Scuola Superiore della Magistratura e del mondo del giornalismo. È costante il dialogo con il Consiglio Superiore della Magistratura che ha già dato luogo a comuni, importanti iniziative.

L'approccio metodologico è quello di un lavoro fra reti istituzionali.

Un lavoro di rete che punta anche ad innovare i percorsi formativi degli operatori, e a sensibilizzare l'opinione pubblica in termini di comprensione del fenomeno e di trasformazione, nel tempo, di schemi e atteggiamenti culturali che finora hanno gravemente nuociuto agli equilibri della società civile. Di qui la partecipazione all'Osservatorio di Docenti universitari e di Giornaliste.

Un gruppo di lavoro permanente che intende dialogare con gli Uffici giudiziari, allo scopo, innanzi tutto, di conoscere che cosa accade nella prassi, di individuare le problematiche nell'ambito dell'attività organizzativa giudiziaria, di valutare l'effettività dei presidi di cui il nostro ordinamento si è dotato, con un'attenzione particolare alle misure che possono potenziare la prevenzione.

Le “*best practices*”, sviluppate dall'impatto delle discipline normative a livello territoriale, possono manifestare un indice di adeguatezza della risposta offerta dagli Uffici giudiziari in un'ottica di prioritaria sicurezza delle vittime o persone in pericolo; tale emergenza non può essere affidata soltanto all'iniziativa dei soggetti “vulnerati e/o vulnerabili”, ma richiede la predisposizione di un apparato e di azioni mirate al fine di prevenire la reiterazione di analoghe condotte a base violenta.

Fra gli specifici compiti dell'Osservatorio si colloca un costante monitoraggio, attraverso la raccolta e l'analisi di dati giudiziari e statistici, attraverso cui valutare l'efficacia dell'attività giudiziaria nel contrasto al fenomeno della violenza di genere, e ciò nel settore penale, in quello civile come pure nel minorile.

L'Osservatorio si propone altresì un'analisi e una riflessione sul linguaggio che viene utilizzato in ambito giudiziario e comunicativo in ragione della sua incidenza sulla formazione culturale in tema di contrasto alla violenza di genere e della sua potenziale idoneità ad instaurare situazioni di “vittimizzazione secondaria”, come rilevato dalla CEDU.

Viene curata inoltre l'attività di interlocuzione interistituzionale in ambito comunitario, finalizzata a promuovere l'elaborazione di progetti con enti ed istituzioni europei, attivi nel settore, e la



ricognizione di prassi ed esperienze giurisprudenziali di particolare rilievo nel panorama extra-europeo.

Nelle premesse del Decreto istitutivo si richiamano, affianco alle fonti di diritto di matrice europea ed internazionale, le normative nazionali, dalla Convenzione di Istanbul alle “Riforme Cartabia” che hanno interessato anche la giustizia civile, rafforzandone l’efficacia in un settore cruciale, eletto dalla nostra Carta Costituzionale, all’art. 24, quale luogo primario per la tutela dei diritti della persona.

Il complesso susseguirsi degli interventi normativi che restituiscono alle donne offese dalla violenza una prioritaria dimensione di tutela ha imposto, fra i primi obiettivi perseguiti dall’Osservatorio, una ricognizione delle fonti normative “dedicate”, attraverso un’accurata ricostruzione degli strumenti e delle misure, procedurali e sostanziali, che il nostro ordinamento ha finora adottato, anche in risposta agli obblighi sovranazionali di affrancare la vittima dalla reiterazione di condotte violente e dall’emanciparla da dinamiche relazionali disfunzionali.

L’opera che segue non ha la pretesa di essere esaustiva di tutte le tematiche che intercettano il fenomeno della violenza esercitata contro soggetti vulnerabili, ma certamente rappresenta un lavoro qualificato che, anche grazie alla mappatura degli innovativi *abstracts* che accompagnano il susseguirsi, nei paragrafi, dei corpi normativi sistematicamente articolati, e ai collegamenti ipertestuali, si propone quale strumento di grande utilità nella consultazione da parte dei giuristi, di tutti gli operatori coinvolti, e della collettività, allo scopo di favorire una lettura comparata delle varie fonti e una conoscenza completa, costantemente aggiornata e multidisciplinare della materia.

La ricognizione è stata realizzata dal Gruppo di lavoro coordinato con passione da Pina Casella, cui va il sincero ringraziamento mio personale e di tutti i componenti dell’Osservatorio. Hanno in particolare contribuito con grande dedizione gli addetti all’Ufficio Legislativo Mirella Delia, Maria Elena Mastroianni, Riccardo Massera, Elisabetta Pierazzi, Giselda Stella, nonché Roberta Mastropietro dell’Ufficio del Gabinetto. Un grazie speciale ad Antonello Picucci, analista di politiche pubbliche, cui va il merito di aver supportato, in tempi contingentati, le attività di editing con i preziosi suggerimenti di Raffaella Calandra.

Sul sito *web* del Ministero della Giustizia, all’URL <https://ovg.giustizia.it/>, è stata inserita, a cura della segreteria scientifica dell’Osservatorio (Mirella Delia, Camilla Cognetti, Isabella Confortini, Antonello Picucci) e con la collaborazione del Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, l’Analisi Statistica e le Politiche di Coesione, una sezione apposita, descrittiva degli obiettivi e delle attività dell’Osservatorio che favorirà la diffusione anche della presente pubblicazione e dei suoi futuri aggiornamenti.

*Presidente
dell’Osservatorio permanente
sull’efficacia delle norme in tema
di violenza di genere e domestica*

Maria Rosaria Covelli



1. Introduzione

L'idea di una raccolta ricognitiva delle norme vigenti in tema di violenza contro le donne è nata all'interno dell'**Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica** istituito presso il Ministero della Giustizia e, in particolare, all'interno del **Gruppo di Lavoro 'Analisi normativa'** coordinato da Giuseppina Casella.

L'idea nasce dalla volontà di fornire agli operatori del settore, e ai lettori in genere, uno sguardo d'insieme sull'intera materia attraverso uno strumento - sinora inesistente - qual è la ricognizione integrale delle norme in tema di violenza contro le donne, raccolte in un testo unitario di agevole consultazione.

La complessità della disciplina della violenza di genere - dal punto di vista sia dell'eterogeneità dei contenuti che delle coordinate temporali - ha richiesto un non facile impegno nella ricerca e nell'individuazione dei settori di interesse e, all'interno di essi, delle disposizioni attualmente vigenti. La ricognizione si apre con uno sguardo alla Costituzione che, ponendosi in netta discontinuità con il passato pre-repubblicano e segnando definitivamente l'uguaglianza come principio e come valore, è il punto di partenza di qualsiasi riflessione sulle normative in tema di contrasto alla violenza contro le donne e più in generale di uguaglianza sul genere fondata.

La ricognizione - accompagnata da brevi *abstract* esplicativi e da link di ricerca ipertestuale - ha riguardato, allo stato, solo il tema della violenza contro le donne e, sotto tale stretto profilo di interesse, si è incentrata su due macro-categorie: 1. le fonti internazionali e sovranazionali, individuate cronologicamente secondo un criterio strettamente temporale e distinte in base alla loro valenza normativa (di diretta e non diretta applicazione in Italia); 2. il quadro normativo nazionale (con esclusione delle leggi regionali), all'interno del quale sono state raccolte sia le norme codicistiche di diritto penale e di diritto civile sostanziale e processuale, sia le norme relative alle misure di prevenzione, sia le disposizioni attualmente vigenti derivanti da altre fonti.

Specifico ed autonomo rilievo è stato dato sia al regime delle spese di giustizia - considerato che la tutela giudiziaria delle vittime di violenza di genere e domestica passa necessariamente anche attraverso l'erogazione della pertinente assistenza legale - sia alle misure pubbliche di sostegno, avuto particolare riguardo al reddito di libertà, all'istituzione dei fondi di solidarietà e alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti.

La ricognizione normativa si chiude con l'individuazione di una serie di disposizioni che, seppur eterogenee e provenienti da fonti diverse, sono accomunate tutte dalla medesima finalità di prevenire e contrastare la violenza di genere. All'uopo è stata coniata la categoria degli *'strumenti funzionali al sistema'*, all'interno della quale sono state raccolte sia le disposizioni di legge che riguardano le iniziative di formazione destinate agli operatori che, a diverso titolo, entrano in contatto con le donne vittime, sia le linee guida nazionali per le aziende sanitarie ed ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle donne vittime di violenza, sia infine le disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere in quanto finalizzate, attraverso la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, al monitoraggio del fenomeno e all'elaborazione di politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.

Da ultimo, nel ribadire che la attuata raccolta delle norme ha carattere essenzialmente ricognitivo, pure se accompagnata da brevi *abstract* esplicativi, va doverosamente sottolineato che il lavoro di reperimento ed inserimento delle norme è "permanentemente" in corso ed è soggetto ad attività di



revisione e di verifica continua, oltre che di eventuale integrazione, nel rispetto delle finalità proprie dell'Osservatorio.

Va anche precisato che, per facilitare l'immediata lettura delle norme, non sono state inserite note cronologiche relative ad eventuali modifiche intervenute nel tempo.

L'auspicio finale, in ogni caso, è che il lavoro svolto sia l'inizio di un più lungo percorso che possa riguardare ulteriori settori sensibili paralleli a quello specifico della violenza contro le donne (si pensi, in particolare, al tema della discriminazione), per ora rimasti fuori dalla nostra riflessione, e possa condurre ad ulteriori approfondimenti nella più ampia materia della Violenza di Genere e Domestica.



1.1 Costituzione della Repubblica Italiana

Se è vero che una raccolta normativa a qualsiasi tema dedicata deve necessariamente trovare il proprio fondamento nella Costituzione, quanto meno per ragioni riguardanti la struttura gerarchica del sistema delle fonti e il suo ruolo della fonte super primaria, occorre ammettere come la violenza contro le donne richieda uno specifico ancoraggio alla Carta. È, infatti, il porsi della Costituzione in netta discontinuità con il passato pre-repubblicano e l'aver segnato definitivamente l'uguaglianza come principio e come valore a doversi assumere quale punto di partenza di qualsiasi riflessione sulle normative in tema di contrasto alla violenza contro le donne e più in generale di uguaglianza sul genere fondata.

Già dalle prime disposizioni, in tema di principi fondamentali, trova spazio l'affermazione del principio di uguaglianza nella doppia declinazione formale e sostanziale. Come noto, l'articolo 3 afferma la pari dignità di ogni persona a prescindere dalle condizioni di cui è portatrice, in asse con l'articolo 2 e, dunque, con il principio personalista, che postula la centralità della persona nello scenario tracciato dal progetto costituyente. L'affermazione dell'uguaglianza nei termini di divieto di discriminazione, dunque nella prospettiva formale concretizzata dall'espressione per cui tutti «sono eguali davanti alla legge, *senza distinzione di sesso*», si affianca ad una dimensione sostanziale che richiama come *dovere* della Repubblica, in ogni sua articolazione, la rimozione degli «ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Tali prospettive dell'uguaglianza, che sono da leggere come complementari piuttosto che come alternative, non esauriscono tuttavia la centralità che a tale principio va riconosciuta all'interno del progetto costituzionale, posta la sua capacità di irradiare l'intera Carta: si pensi alle disposizioni in tema di lavoro e a garanzia della donna lavoratrice (art. 37), in materia di famiglia (artt. 29 e ss.), di diritti politici e accesso alle cariche pubbliche in condizioni di parità (artt. 48, 51, 117, co. 6), che intessono una solida trama volta a imporre la costruzione, su nuove basi, dei rapporti tra i generi, basi improntate al contrasto a ogni forma di differenza fondata sul genere e a danno delle donne.

In diretto dialogo con l'articolo 3, quale sua attuazione, nella Carta si rinviene l'affermazione dell'*uguaglianza morale e giuridica dei coniugi* posta a fondamento del matrimonio che su questa è «ordinato», sia pure «con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare» (art. 29), e si accompagna alle tutele in materia di genitorialità (art. 30) e *maternità* (art. 31).

Anche il riconoscimento alla «*donna lavoratrice*» degli «stessi diritti e, a parità di lavoro, [del]le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore», è da collocare come reazione allo status quo, che vedeva una sistematica discriminazione delle donne, ponendosi in scia della mutata sensibilità di cui la Costituzione si fa carico, anche nel riconoscere come «Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua *essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione*» (art. 37).

Riconoscere la novità rappresentata dall'ingresso delle donne nell'arena politica trova, poi, spazio nell'esplicito riferimento per cui «Sono elettori *tutti i cittadini, uomini e donne*» (art. 48) e «Tutti i cittadini *dell'uno o dell'altro sesso* possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di *eguaglianza*», al cui fine «la Repubblica promuove con appositi provvedimenti *le pari opportunità tra donne e uomini*». Affermazioni già di fatto insite nella disposizione generale



dell'articolo 3, ma di cui le costituenti e i costituenti sentirono il bisogno, quasi l'impellenza, proprio in ragione degli ostacoli che le donne avevano incontrato nel guadagnare spazi nella vita pubblica. Identico obiettivo è assegnato alle leggi regionali, in seno alla riforma del Titolo V (2001), nell'ambito del riparto di competenze Stato-Regioni, quanto alla rimozione di «ogni ostacolo che impedisce *la piena parità degli uomini e delle donne* nella vita sociale, culturale ed economica» e alla promozione della «*parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive*».

Dunque, l'articolo 3, che afferma l'uguaglianza a prescindere dal sesso, espande la sua forza propulsiva con particolare vigore ed efficacia proprio in quegli ambiti – famiglia, lavoro, politica – storicamente segnati da una cronica discriminazione. E per tale ragione, in simile scelta, è da valorizzare l'intenzione *delle e dei* costituenti di trasformare le relazioni di genere, per “rompere” l'assetto giuridico preesistente caratterizzato da una profonda gerarchizzazione: l'ordine sociale rispetto a cui la Costituzione si pone in netta discontinuità riteneva, infatti, “naturale” e, perciò, legittimo un assetto diseguale in ragione del genere assunto quale giustificazione per ulteriori differenze discriminatorie introdotte (o mantenute) per legge.

Se l'uguaglianza irradia l'intera Carta costituzionale in alcune disposizioni chiave – artt. 3, 29, 37, 48, 51, 117, co. 7 – non può tuttavia essere messa in secondo piano la necessità di una complessiva lettura di genere della Costituzione in grado di vedere come l'uguaglianza permea pure tutti i diritti di libertà e il complessivo assetto costituzionale, chiamando ad un'attenzione specifica sul punto.

Il richiamo alla Costituzione, dunque, nell'ambito di una raccolta normativa in tema di violenza contro le donne non rappresenta un mero richiamo all'assetto della gerarchia delle fonti, che la vede quale “fonte delle fonti”, ma trova una specifica ragione nel suo porsi quale fondamento di quel rapporto, diretto e inesorabile, fra violenza e uguaglianza o meglio fra disuguaglianza e violenza. Un rapporto che potrebbe essere letto come circolare e di mutua e reciproca influenza, posto il radicamento della violenza nelle diverse forme di disuguaglianza e posto l'effetto che la violenza di genere produce, aggrava o, comunque, non impedisce, proprio in termini di disuguaglianza fra donne e uomini, a svantaggio delle donne.



2. Il quadro normativo internazionale e sovranazionale

L'itinerario di raccolta non può che prendere l'avvio dalla considerazione del quadro normativo internazionale, all'interno del quale si colloca in particolare la Convenzione di Istanbul stipulata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011, che costituisce una sorta di spartiacque tra un prima e un poi e che rappresenta un momento cruciale di riflessione: negli ordinamenti, nella coscienza sociale e nell'agenda politica.

È doveroso distinguere, all'interno del quadro sovranazionale, le fonti di diretta applicazione in Italia da quelle di non diretta applicazione.

2.1 Fonti di diretta applicazione in Italia

Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) del 18 dicembre 1979

Abstract



L'ONU e le sue Agenzie specializzate, quale l'OIL, riservano, da tempo, una specifica attenzione ai diritti delle donne. Risale al 18 dicembre 1979 l'approvazione, da parte dell'Assemblea Generale ONU, della CONVENZIONE PER L'ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE CONTRO LE DONNE (CEDAW), che costituisce ancora oggi l'accordo giuridico internazionale fondamentale che ha segnato la svolta storica nel percorso dei diritti umani delle donne, offrendo al contempo una prospettiva globale del fenomeno della discriminazione. L'Italia ratifica la CEDAW sei anni dopo, con la legge 14 marzo 1985, n. 132. Si tratta di un documento di natura vincolante, che affronta in modo comprensivo e coerente il tema della discriminazione contro le donne in tutti gli aspetti della società e si caratterizza per un impianto concettuale di stampo prevalentemente emancipatorio, volto cioè ad affermare e promuovere la parità tra uomini e donne, permettendo a queste ultime di accedere a diritti ed opportunità fino a quel momento esclusivo appannaggio dei primi. La Convenzione conferisce particolare importanza non solo all'uguaglianza di fatto, ma anche ad una piena ed equa partecipazione delle donne allo sviluppo economico e sociale della società, eliminando gli ostacoli, quali povertà, guerra e stereotipi di genere, che solitamente si frappongono al raggiungimento di tale obiettivo.

Nello specifico, l'art.1 della Convenzione definisce il concetto di discriminazione contro le donne come "ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo".

La Convenzione mette in evidenza, inoltre, gli obiettivi e le misure specifiche che devono essere adottate in vista della creazione di una società nella quale le donne godano della piena uguaglianza e quindi della piena realizzazione dei diritti garantiti a tutti gli individui: dal diritto al lavoro ai diritti nel lavoro (art. 11); dai diritti relativi alla salute e alla pianificazione familiare (art. 12) all'eguaglianza di



fronte alla legge (art. 15), nella famiglia e nel matrimonio (art. 16), nell'educazione e nell'istruzione (artt. 5 e 10), nella partecipazione alla vita politica (artt. 7 e 8), nello sport, nell'accesso al credito (art. 13), nella concessione o perdita della nazionalità (art. 9). In definitiva, i diritti sanciti dalla Convenzione possono essere classificati in tre diverse categorie, in relazione al tipo di azioni che sono richieste allo Stato: un primo gruppo di norme accordano un diritto specifico e riguardano essenzialmente i diritti civili e politici; altre richiedono che lo Stato adotti misure adeguate per rimuovere le cause sociali del persistere delle discriminazioni, ovvero ad esempio, "al fine di modificare schemi e modelli di comportamento" di carattere discriminatorio; altre ancora impongono agli Stati di porre in essere azioni volte al raggiungimento di un certo fine, in particolare rispetto al godimento dei diritti economici e sociali. Sebbene nella Convenzione non si faccia mai esplicito riferimento alla violenza di genere come fenomeno specifico, in essa sono contenuti diversi articoli che trattano di fattispecie particolari di violenza (quali, ad esempio, i matrimoni forzati e lo sfruttamento sessuale).

Link: <https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/CEDAW.pdf>



Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women - CEDAW)1 - 1979

Gli Stati Parti della presente Convenzione,

Notando che la Carta delle Nazioni Unite riafferma la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana nonché nei pari diritti dell'uomo e della donna,

Notando che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani afferma il principio dell'inammissibilità della discriminazione e proclama che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti e che a ciascuno spettano tutti i diritti e le libertà in essa enunciate, senza distinzione alcuna, comprese le distinzioni basate sul sesso,

Notando che gli Stati Parti dei Patti internazionali sui diritti umani hanno l'obbligo di assicurare pari diritti all'uomo e alla donna di godere di tutti i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici,

Considerando le convenzioni internazionali concluse sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle agenzie specializzate per promuovere la parità dei diritti dell'uomo e della donna,

Considerando altresì le risoluzioni, dichiarazioni e raccomandazioni adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle agenzie specializzate per promuovere la parità dei diritti dell'uomo e della donna,
Preoccupati tuttavia di constatare che, nonostante tali diversi strumenti, continua a sussistere una vasta discriminazione contro le donne,

Rammentando che la discriminazione contro le donne viola i principi della parità dei diritti e del rispetto della dignità umana, costituisce un ostacolo alla partecipazione delle donne, in condizioni pari agli uomini, alla vita politica, sociale, economica e culturale del loro paese, impedisce la crescita del benessere della società e della famiglia e rende più difficile il pieno sviluppo delle potenzialità delle donne al servizio del loro paese e dell'umanità,

Preoccupati dal fatto che, nelle situazioni di povertà, le donne hanno un accesso minimo al cibo, alla sanità, all'istruzione, alla formazione e alle opportunità di occupazione, nonché al soddisfacimento di altri bisogni,



Convinti che l'instaurazione del nuovo ordine economico internazionale basato sull'equità e la giustizia contribuirà in maniera significativa a promuovere la parità tra l'uomo e la donna,

Sottolineando che l'eliminazione dell'apartheid, di ogni forma di razzismo, di discriminazione razziale, di colonialismo, di neo-colonialismo, di aggressione, di occupazione e dominio straniero e di ingerenza negli affari interni degli Stati è indispensabile per il pieno godimento dei propri diritti da parte dell'uomo e della donna,

Affermando che il rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali, l'attenuarsi della tensione internazionale, la mutua cooperazione tra tutti gli Stati indipendentemente dai loro sistemi sociali ed economici, il disarmo generale e completo, in particolare il disarmo nucleare sotto un controllo internazionale rigoroso ed effettivo, l'affermazione dei principi della giustizia, dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio nelle relazioni tra paesi nonché la realizzazione del diritto all'autodeterminazione e all'indipendenza dei popoli assoggettati ad un dominio straniero e coloniale e ad un'occupazione straniera, ed altresì il rispetto della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale favoriranno il progresso sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla realizzazione della piena parità tra l'uomo e la donna,

Convinti che lo sviluppo pieno e completo di un paese, il benessere del mondo e la causa della pace esigono la massima partecipazione delle donne, in condizioni pari agli uomini, in tutti i settori,

Tenendo presente l'importante contributo delle donne al benessere della famiglia ed allo sviluppo della società, finora non pienamente riconosciuto, la rilevanza sociale della maternità ed il ruolo di entrambi i genitori nella famiglia e nell'educazione dei figli, e consapevoli che il ruolo della donna nella procreazione non deve essere causa di discriminazione, ma che l'educazione dei figli richiede una condivisione delle responsabilità tra gli uomini e le donne e la società nel suo insieme

Consapevoli che è necessario un cambiamento nella società e nella famiglia del ruolo tradizionale dell'uomo ed anche di quello della donna per conseguire la piena parità tra l'uomo e la donna,

Decisi ad attuare i principi enunciati nella Dichiarazione sull'eliminazione della discriminazione contro le donne e, a tal fine, ad adottare le misure necessarie per eliminare tale discriminazione in tutte le sue forme e manifestazioni,

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE PRIMA

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione contro le donne" indica ogni distinzione, esclusione o limitazione effettuata sulla base del sesso e che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o nullificare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato civile e sulla base della parità dell'uomo e della donna, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel settore politico, economico, sociale, culturale, civile, o in ogni altro settore.

Articolo 2

Gli Stati Parti condannano la discriminazione contro le donne in tutte le sue forme, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio una politica volta ad eliminare la discriminazione contro le donne e, a tal fine, si impegnano a:



- a) *iscrivere il principio dell'uguaglianza dell'uomo e della donna nella loro costituzione nazionale o in altra disposizione legislativa appropriata, se non lo hanno ancora fatto, e assicurare, mediante la legge ed altri mezzi appropriati, la realizzazione pratica di tale principio;*
- b) *adottare appropriate misure legislative e di altro tipo, comprese delle sanzioni ove opportuno, che vietino ogni discriminazione contro le donne;*
- c) *instaurare una protezione giuridica dei diritti della donna in misura pari all'uomo e assicurare, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istituzioni pubbliche, l'effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio;*
- d) *astenersi dal compiere qualsiasi atto o pratica discriminatoria contro le donne e assicurare che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità a tale obbligo;*
- e) *prendere ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne da parte di qualsivoglia persona, organizzazione o impresa;*
- f) *prendere ogni misura appropriata, comprese disposizioni legislative, per modificare o abrogare leggi, regolamenti, consuetudini e pratiche esistenti che costituiscono una discriminazione contro le donne;*
- g) *abrogare tutte le disposizioni penali nazionali che costituiscono discriminazione contro le donne.*

Articolo 3

Gli Stati Parti prendono in tutti i settori, in particolare in quello politico, sociale, economico e culturale, ogni misura appropriata, comprese disposizioni legislative, per assicurare il pieno sviluppo e avanzamento delle donne, con lo scopo di garantire loro l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali su una base di parità con gli uomini.

Articolo 4

1. *L'adozione ad opera degli Stati Parti di misure speciali temporanee finalizzate ad accelerare la parità di fatto tra uomini e donne non è considerata una discriminazione secondo la definizione della presente Convenzione, ma non deve in alcun modo comportare il mantenimento di norme diseguali o distinte; tali misure sono abrogate quando sono conseguiti gli obiettivi di parità di opportunità e di trattamento.*
2. *L'adozione ad opera degli Stati Parti di misure speciali, comprese le misure contenute nella presente Convenzione, finalizzate a proteggere la maternità non è considerata un atto discriminatorio.*

Articolo 5

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per:

- a) *modificare i modelli socio-culturali di comportamento degli uomini e delle donne, al fine di conseguire l'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro genere che sono basate sull'idea dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne;*
- b) *assicurare che l'educazione familiare comprenda una corretta comprensione della maternità in quanto funzione sociale ed il riconoscimento della responsabilità comune dell'uomo e della donna in relazione all'educazione ed allo sviluppo dei loro figli, restando inteso che l'interesse dei figli è in tutti i casi la considerazione primaria*



Articolo 6

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata, comprese disposizioni legislative, per reprimere tutte le forme di tratta delle donne e di sfruttamento della prostituzione femminile.

PARTE SECONDA

Articolo 7

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro la donna nella vita politica e pubblica del paese e, in particolare, assicurano alle donne, in condizioni pari agli uomini, il diritto di:

- a) votare in tutte le elezioni e referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organismi cui si accede mediante elezione pubblica;*
- b) partecipare all'elaborazione delle politiche di governo ed alla loro attuazione e altresì di ricoprire cariche pubbliche e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello dell'amministrazione statale;*
- c) partecipare ad organizzazioni non governative ed associazioni che si occupano della vita pubblica e politica del paese.*

Articolo 8

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per assicurare alle donne, in condizioni pari agli uomini e senza alcuna discriminazione, la possibilità di rappresentare il loro governo a livello internazionale e di partecipare alle attività delle organizzazioni internazionali.

Articolo 9

- 1. Gli Stati Parti concedono alle donne diritti pari agli uomini per acquisire, cambiare o conservare la loro cittadinanza. In particolare assicurano che né il matrimonio con uno straniero, né il cambiamento di cittadinanza del marito durante il matrimonio cambino automaticamente la cittadinanza della moglie, la rendano apolide o le impongano la cittadinanza del marito.*
- 2. Gli Stati Parti devono garantire alle donne diritti pari agli uomini in materia di cittadinanza dei loro figli.*

PARTE TERZA

Articolo 10

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne, al fine di assicurare loro diritti pari agli uomini nel settore dell'istruzione e in particolare per assicurare, sulla base della parità dell'uomo e della donna:

- a) le stesse condizioni di orientamento professionale e sulla carriera, di accesso agli studi e di conseguimento di diplomi negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, sia nelle zone rurali che in quelle urbane; tale parità è assicurata nell'insegnamento prescolare, generale, tecnico, professionale e tecnico superiore, nonché in tutti i tipi di formazione professionale;*
- b) l'accesso agli stessi programmi di studio, agli stessi esami, ad un personale docente con qualifiche dello stesso livello e a locali scolastici ed attrezzature della stessa qualità;*



- c) *l'eliminazione di ogni concetto stereotipato dei ruoli dell'uomo e della donna a tutti i livelli e in tutte le forme di istruzione incoraggiando la coeducazione e altri tipi di istruzione che contribuiscano a conseguire tale obiettivo e, in particolare, rivedendo i libri di testo e i programmi scolastici ed adattando i metodi di insegnamento;*
- d) *le stesse opportunità di fruire di borse di studio e altre sovvenzioni agli studi;*
- e) *le stesse opportunità di accesso a programmi di istruzione continua, compresi i programmi di alfabetizzazione degli adulti e di alfabetizzazione funzionale, in particolare quelli finalizzati a ridurre, nel più breve tempo possibile, ogni divario esistente nell'istruzione tra uomini e donne;*
- f) *la riduzione dei tassi d'abbandono scolastico femminile e l'organizzazione di programmi per le ragazze e le donne che hanno lasciato prematuramente la scuola;*
- g) *le stesse opportunità di partecipare attivamente agli sport e all'educazione fisica;*
- h) *l'accesso a informazioni specifiche di carattere educativo per contribuire ad assicurare la salute ed il benessere delle famiglie, tra cui ad informazioni e consigli relativi alla pianificazione familiare.*

Articolo 11

1. *Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne nel settore dell'occupazione, al fine di assicurare, sulla base della parità dell'uomo e della donna, gli stessi diritti, in particolare:*

- a) *il diritto al lavoro come diritto inalienabile di tutti gli esseri umani;*
- b) *il diritto alle stesse opportunità di occupazione, compresa l'applicazione degli stessi criteri di selezione in materia di occupazione;*
- c) *il diritto alla libera scelta della professione e dell'occupazione, il diritto alla promozione, alla sicurezza del posto di lavoro e a tutte le prestazioni e condizioni previste per l'impiego, nonché il diritto a ricevere formazione e aggiornamento professionale, compreso l'apprendistato, la formazione professionale avanzata e la formazione periodica;*
- d) *il diritto alla parità della remunerazione, compresi i sussidi, e alla parità di trattamento per un lavoro di pari valore, nonché la parità di trattamento nella valutazione della qualità del lavoro;*
- e) *il diritto alla previdenza sociale, in particolare in caso di pensionamento, disoccupazione, malattia, invalidità e vecchiaia o altra inabilità lavorativa, nonché il diritto alle ferie retribuite;*
- f) *il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro, compresa la tutela della funzione riproduttiva.*

2. *Per prevenire la discriminazione contro le donne per causa di gravidanza o di congedo di maternità e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati Parti prendono misure appropriate per:*

- a) *vietare, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo di maternità e la discriminazione nei licenziamenti sulla base dello stato civile;*
- b) *introdurre l'istituto del congedo di maternità retribuito o con equivalenti prestazioni sociali senza perdere l'occupazione precedente, l'anzianità e gli assegni sociali;*
- c) *incoraggiare la fornitura di servizi sociali di sostegno necessari per consentire ai genitori di conciliare gli obblighi familiari con le responsabilità professionali e la partecipazione alla vita pubblica, in particolare promuovendo l'istituzione e lo sviluppo di una rete di strutture di assistenza all'infanzia;*



d) *fornire una protezione particolare alle donne durante la gravidanza nelle tipologie di lavoro di provata nocività per le stesse.*

3. *Le leggi di tutela relative alle questioni trattate dal presente articolo sono periodicamente riviste alla luce delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e sottoposte a conseguente revisione, abrogazione o ampliamento a seconda delle necessità.*

Articolo 12

1. *Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne nel settore dell'assistenza sanitaria al fine di assicurare, sulla base della parità dell'uomo e della donna, il loro accesso ai servizi di assistenza sanitaria, compresi quelli relativi alla pianificazione familiare.*

2. *In deroga a quanto disposto al punto 1 del presente articolo, gli Stati Parti assicurano alle donne dei servizi appropriati in relazione alla gravidanza, al parto ed al periodo-post partum, accordando servizi gratuiti ove necessario, nonché un'alimentazione adeguata durante la gravidanza e l'allattamento.*

Articolo 13

Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne in altri campi della vita economica e sociale per assicurare, sulla base della parità dell'uomo e della donna, gli stessi diritti e, in particolare:

- a) *il diritto a sussidi familiari;*
- b) *il diritto a prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario;*
- c) *il diritto di partecipare ad attività ricreative, a sport e a tutti gli aspetti della vita culturale.*

Articolo 14

1. *Gli Stati Parti tengono conto dei particolari problemi affrontati dalle donne rurali e del ruolo importante che esse svolgono per la sopravvivenza economica delle loro famiglie, nonché del loro lavoro nei settori non monetizzati dell'economia, e prendono ogni misura appropriata per assicurare l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione alle donne delle zone rurali.*

2. *Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne nelle zone rurali al fine di assicurare, sulla base della parità dell'uomo e della donna, la loro partecipazione allo sviluppo rurale ed ai suoi benefici e, in particolare, assicurano loro il diritto di:*

- a) *partecipare all'elaborazione ed attuazione della programmazione in materia di sviluppo a tutti i livelli;*
- b) *avere accesso a servizi adeguati nel settore della sanità, tra cui a informazioni, consulenza e servizi in materia di pianificazione familiare;*
- c) *beneficiare direttamente dei programmi di previdenza sociale,*
- d) *ricevere tutti i tipi di formazione ed istruzione, scolastica e non, compresa quella relativa all'alfabetizzazione funzionale, nonché, tra le altre cose, il beneficio di tutti i servizi di comunità e di divulgazione al fine di accrescere le loro competenze tecniche;*
- e) *organizzare gruppi di auto-aiuto e cooperative finalizzati ad ottenere pari accesso ad opportunità economiche mediante un'occupazione dipendente o autonoma;*
- f) *partecipare a tutte le attività della comunità;*



- g) avere accesso a prestiti e crediti agricoli, a servizi di commercializzazione, a tecnologie appropriate e alla parità di trattamento nelle riforme agrarie e fondiari, nonché nei programmi di reinsediamento rurale;
- h) godere di condizioni di vita adeguate, in particolare per quanto riguarda l'alloggio, i servizi igienici, la fornitura d'acqua ed elettricità, i trasporti e le comunicazioni.

PARTE QUARTA

Articolo 15

1. Gli Stati Parti conferiscono alla donna la parità con l'uomo davanti alla legge.
2. Gli Stati Parti conferiscono alle donne, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella degli uomini e le stesse opportunità di esercitarla. In particolare danno alle donne pari diritti di concludere contratti e amministrare beni e un trattamento uguale in tutti gli stadi del procedimento giudiziario.
3. Gli Stati Parti convengono che tutti i contratti e tutti gli altri strumenti privati di qualsiasi tipo con un effetto giuridico che mira a limitare la capacità giuridica delle donne sono considerati nulli.
4. Gli Stati Parti conferiscono agli uomini ed alle donne gli stessi diritti per quanto riguarda la legislazione sulla circolazione delle persone e la libertà di scegliere la propria residenza e domicilio.

Articolo 16

1. Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per eliminare la discriminazione contro le donne in tutte le questioni relative al matrimonio e ai rapporti familiari e in particolare assicurano, sulla base della parità dell'uomo e della donna:
 - a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio;
 - b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il coniuge e di contrarre matrimonio soltanto con il proprio libero e pieno consenso;
 - c) gli stessi diritti e responsabilità durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento;
 - d) gli stessi diritti e responsabilità come genitori, indipendentemente dal loro stato civile, nelle questioni che si riferiscono ai loro figli; in tutti i casi l'interesse dei figli costituisce la considerazione preminente;
 - e) gli stessi diritti di decidere liberamente e responsabilmente il numero e la cadenza dei figli e di accedere alle informazioni, all'istruzione e ai mezzi che consentano loro di esercitare tali diritti;
 - f) gli stessi diritti e responsabilità in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o altri istituti analoghi quando questi esistono nella legislazione nazionale; in tutti i casi l'interesse dei minori costituisce la considerazione preminente;
 - g) gli stessi diritti personali al marito ed alla moglie, compreso il diritto alla scelta del cognome, di una professione e di un impiego;
 - h) gli stessi diritti a entrambi i coniugi in materia di proprietà, di acquisizione, gestione, amministrazione, godimento e disponibilità di beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso.
2. I fidanzamenti ed i matrimoni di bambini sono privi di effetto giuridico e sono presi tutti i provvedimenti necessari, comprese disposizioni legislative, per specificare un'età minima per il matrimonio e per rendere obbligatoria la registrazione dei matrimoni in un registro ufficiale.



PARTE QUINTA

Articolo 17

1. *Al fine di esaminare i progressi realizzati nell'attuazione della presente Convenzione, viene istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (di seguito indicato come "il Comitato") composto, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, di diciotto e, dopo la ratifica o l'adesione alla Convenzione del trentacinquesimo Stato Parte di ventitré, esperti di alta autorità morale e competenza nel settore cui si applica la presente Convenzione. Gli esperti sono eletti dagli Stati Parti tra i loro cittadini e siedono a titolo personale, tenendo conto di un'equa distribuzione geografica e della rappresentanza delle diverse forme di cultura nonché dei principali ordinamenti giuridici.*
2. *I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto da un elenco di candidati designati dagli Stati Parti. Ciascuno Stato Parte può presentare la candidatura di una persona, scelta tra i propri cittadini.*
3. *La prima elezione ha luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati Parti invitandoli a presentare le proprie candidature entro due mesi. Il Segretario Generale prepara un elenco alfabetico di tutte le persone così candidate, indicando gli Stati Parti che li hanno candidati, e la presenta agli Stati Parti.*
4. *Le elezioni dei membri del Comitato sono tenute nel corso di una riunione degli Stati Parti convocata dal Segretario Generale presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In tale riunione, ove il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parti, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti.*
5. *I membri del Comitato sono eletti per un mandato di quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove dei membri che sono eletti nella prima elezione, scade al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi di questi nove membri sono estratti a sorte dal Presidente del Comitato.*
6. *L'elezione dei cinque membri aggiuntivi del Comitato è effettuata in conformità alle disposizioni contenute nei punti 2, 3 e 4 del presente articolo, successivamente alla trentacinquesima ratifica o adesione. Il mandato di due dei membri aggiuntivi eletti in tale occasione scade al termine di due anni. I nomi di questi due membri sono estratti a sorte dal Presidente del Comitato.*
7. *Per ricoprire le vacanze fortuite, lo Stato Parte il cui esperto ha cessato di esercitare le proprie funzioni di membro del Comitato, nomina un altro esperto tra i propri cittadini, con riserva di approvazione da parte del Comitato.*
8. *I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, gli emolumenti dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella forma e alle condizioni decise dall'Assemblea, tenendo conto dell'importanza delle responsabilità del Comitato.*
9. *Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite fornisce al Comitato il personale e le strutture necessari per l'espletamento efficace delle funzioni ad esso affidate dalla presente Convenzione.*

Articolo 18

1. *Gli Stati Parti si impegnano a presentare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, perché venga esaminato dal Comitato, un rapporto sulle misure legislative, giudiziarie,*



amministrative o di altro tipo che essi hanno adottato per dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione, nonché sui progressi compiuti in tal senso:

- a) nel termine di un anno dall'entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato;
 - b) successivamente almeno ogni quattro anni e, inoltre, ogni volta che il Comitato lo richiede.
2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sul grado di adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 19

1. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
2. Il Comitato elegge i propri funzionari per un periodo di due anni.

Articolo 20

1. Il Comitato si riunisce di norma per un periodo non superiore a due settimane all'anno per esaminare i rapporti presentati in conformità all'articolo 18 della presente Convenzione.
2. Le riunioni del Comitato si tengono di norma presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato.

Articolo 21

1. Il Comitato, attraverso il Consiglio economico e sociale, riferisce annualmente all'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sulle proprie attività e può formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevuti dagli Stati Parti. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali sono inclusi nel rapporto del Comitato, accompagnati dalle eventuali osservazioni degli Stati Parti.
2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette, a titolo d'informazione, i rapporti del Comitato alla Commissione sulla condizione delle donne.

Articolo 22

Le agenzie specializzate hanno il diritto di essere rappresentate durante l'esame dell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nel quadro delle loro attività. Il Comitato può invitare le agenzie specializzate a presentare rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nel quadro delle loro attività.

PARTE SESTA

Articolo 23

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le disposizioni più favorevoli per conseguire la parità tra l'uomo e la donna eventualmente contenute: a) nella legislazione di uno Stato Parte, oppure b) in ogni altra convenzione, trattato o accordo internazionali in vigore in tale Stato.

Articolo 24

Gli Stati Parti si impegnano ad adottare ogni misura necessaria a livello nazionale mirata a conseguire la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione.



Articolo 25

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato quale depositario della presente Convenzione.
3. La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
4. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati. L'adesione è effettuata con il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 26

1. Una richiesta di revisione della presente Convenzione può essere effettuata in ogni momento da ogni Stato Parte mediante una comunicazione scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. L'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite decide sulle eventuali misure da prendere in merito ad una tale richiesta.

Articolo 27

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno Stato che ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 28

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.
2. Non sarà autorizzata alcuna riserva incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni momento mediante notifica in tal senso indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale poi informerà della stessa tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto dalla data di ricezione.

Articolo 29

1. Ogni controversia tra due o più Stati Parti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non sia regolata per via negoziale sarà sottoposta ad arbitrato, su richiesta di uno degli stessi. Se entro sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato le parti non riescono a raggiungere un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi delle parti può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia mediante una richiesta presentata in conformità allo Statuto della Corte.
2. Ciascuno Stato Parte, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione o dell'adesione alla stessa, potrà dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del punto



1 del presente articolo. Gli altri Stati Parti non saranno vincolati da detto punto nei confronti di uno Stato Parte che ha formulato una tale riserva.

3. Ogni Stato Parte che ha formulato una riserva in conformità al punto 2 del presente articolo potrà in ogni momento ritirare tale riserva mediante notifica al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Articolo 30 La presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.



Trattato sul funzionamento dell'Unione europea [Testo consolidato con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007]. Pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.

Abstract



Il Trattato di Lisbona ha riaffermato il principio di uguaglianza tra donne e uomini (già enunciato agli articoli 2, 3 e 13 del previgente Trattato istitutivo della Comunità europea- TCE), inserendolo tra i valori (art. 2 Trattato sull'Unione europea- TUE) e tra gli obiettivi dell'Unione (art. 3, par. 3 TUE). Inoltre, l'articolo 8 TFUE attribuisce all'Unione Europea il compito di eliminare le ineguaglianze e di promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue azioni (questo concetto è noto anche come "integrazione della dimensione di genere"). Nella dichiarazione n. 19, allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, l'UE e gli Stati membri si sono specificamente impegnati "a lottare contro tutte le forme di violenza domestica". La stessa dichiarazione impegna gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire tali atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime. In tale contesto, l'Unione europea considera la violenza sulle donne (tipologia predominante di violenza cosiddetta di genere) sia come violazione di più diritti umani/fondamentali, sia come specifica manifestazione (e insieme risultato) di squilibrio/discriminazione di genere. Nella tabella di marcia tematica volta al rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, il trattato di Lisbona conferisce all'Unione europea (UE) precise competenze per sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale anche attraverso la "formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari". Da allora la formazione giudiziaria sul diritto dell'UE ha migliorato la corretta e uniforme applicazione del diritto unionale e ha creato fiducia reciproca nei procedimenti giudiziari transfrontalieri, contribuendo in tal modo a sviluppare lo spazio di giustizia dell'UE. È così maturata la consapevolezza che i diritti dei minori, i diritti delle persone con disabilità e l'adattamento dei sistemi giudiziari a tali gruppi, le sfide specifiche cui devono far fronte le vittime della violenza di genere, ma anche l'uguaglianza e la non discriminazione, sono temi che richiedono una formazione specializzata.



Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2008.115.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2008%3A115%3ATOC#C_2008115IT.01001301



TITOLO I- DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 2

L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

Articolo 3 (ex articolo 2 del TUE)

1. *L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.*



2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.

3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.

5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati.

Capo 3 - Cooperazione giudiziaria in materia civile

Articolo 81 [Testo post Trattato di Lisbona] (89) (ex articolo 65 del TCE)

1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:

- a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;
- b) la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali;
- c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione;
- d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;
- e) un accesso effettivo alla giustizia;
- f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;
- g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;



h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.

3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione.



Convenzione di Istanbul – 11 maggio 2011

Abstract



La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ovvero la cosiddetta Convenzione di Istanbul, aperta alla firma l'11 maggio del 2011, è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto espressamente a creare un quadro giuridico completo volto a proteggere le donne da ogni forma di violenza, al fine di prevenire, perseguire ed eliminare la violenza sulle donne e la violenza domestica, e di attuare politiche globali e coordinate. La Convenzione (art. 3) precisa che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani ed è una forma di discriminazione contro le donne. La Convenzione interviene specificamente anche nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini ed anziani, ai quali altrettanto si applicano le medesime norme di tutela. L'applicabilità della Convenzione è prevista sia in tempo di pace, sia nelle situazioni di conflitto armato, circostanza che da sempre rappresenta un momento di feroci violenze sulle donne. I quattro pilastri essenziali introdotti dalla Convenzione sono: la prevenzione della violenza, la protezione delle vittime, il perseguimento dei responsabili e l'integrazione di buone politiche coordinate.

L'Italia ha sottoscritto la Convenzione il 27 settembre 2012 e il Parlamento ha autorizzato la ratifica con la legge n. 77 del 2013 e dal 1° ottobre 2023 la Convenzione è entrata in vigore per l'Unione europea, che diventa il 38° contraente della Convenzione medesima.

Essendo l'UE nel suo complesso vincolata dalla convenzione, gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie.

Il gruppo di esperti indipendenti incaricato del monitoraggio dell'attuazione del trattato (GREVIO) ha constatato che ogni Stato aderente monitorato ha preso misure concrete per porre fine alla violenza contro le donne e combattere la violenza domestica. Come dimostrano i rapporti del GREVIO, sono state introdotte nuove misure per proibire agli autori delle violenze di avvicinarsi alle vittime, tra cui nuove ordinanze di interdizione d'urgenza che consentono alle forze dell'ordine di allontanare temporaneamente gli autori di violenze domestiche dal loro domicilio. Questi rapporti sono inoltre una fonte inestimabile di riferimento per la Corte europea dei diritti dell'uomo nel momento in cui deve pronunciarsi su casi in questo ambito. Nel dettaglio, il monitoraggio ha rivelato la crescente istituzione di servizi salvavita, come le linee di assistenza telefonica specializzate attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7, come anche i rifugi per proteggere le vittime.

Link: <https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf>



Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica Istanbul, 11 maggio 2011

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,



Ricordando la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (STE n° 5, 1950) e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea (STE n° 35, 1961, riveduta nel 1996, STE n°163), la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE n° 197, 2005) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201, 2007);

Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione Rec(2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec(2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti;

Tenendo conto della sempre più ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

Considerando il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999) e la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006);

Considerando lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (2002);

Ricordando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, in particolare la quarta Convenzione di Ginevra (IV), relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949) e i suoi Protocolli addizionali I e II (1977);

Condannando ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica; Riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne;

Riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione;

Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, e riconoscendo altresì che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini;

Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne e le ragazze sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra cui la violenza domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato, i delitti commessi in nome del cosiddetto "onore" e le mutilazioni genitali femminili, che costituiscono una grave violazione dei diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi;

Constatando le ripetute violazioni dei diritti umani nei conflitti armati che colpiscono le popolazioni civili, e in particolare le donne, sottoposte a stupri diffusi o sistematici e a violenze sessuali e il potenziale aggravamento della violenza di genere durante e dopo i conflitti;

Riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente esposte al rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini;



Riconoscendo che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;

Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia;

Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I – Obiettivi, definizioni, uguaglianza e non discriminazione, obblighi generali

Articolo 1 – Obiettivi della Convenzione

1. La presente Convenzione ha l'obiettivo di:

- a) proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica;
- b) contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne e promuovere la concreta parità tra i sessi, ivi compreso rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne;
- c) predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica;
- d) promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica; e sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica.

2. Allo scopo di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.

Articolo 2 – Campo di applicazione della Convenzione

1. La presente Convenzione si applica a tutte le forme di violenza contro le donne, compresa la violenza domestica, che colpisce le donne in modo sproporzionato.

2. Le Parti contraenti sono incoraggiate ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a tutte le vittime di violenza domestica. Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti presteranno particolare attenzione alla protezione delle donne vittime di violenza di genere.

3. La presente Convenzione si applica in tempo di pace e nelle situazioni di conflitto armato.

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a) con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
- b) l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;



- c) con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
- d) l'espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
- e) per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;
- f) con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

Articolo 4 – Diritti fondamentali, uguaglianza e non discriminazione

1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata.
2. Le Parti condannano ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro tipo necessarie per prevenirla, in particolare: – inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi altra disposizione legislativa appropriata il principio della parità tra i sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio; – vietando la discriminazione nei confronti delle donne, ivi compreso procedendo, se del caso, all'applicazione di sanzioni; – abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne.
3. L'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sull'età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.
4. Le misure specifiche necessarie per prevenire la violenza e proteggere le donne contro la violenza di genere non saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 5 – Obblighi degli Stati e dovuta diligenza

1. Gli Stati si astengono da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorità, i funzionari, i rappresentanti statali, le istituzioni e ogni altro soggetto pubblico che agisca in nome dello Stato si comportino in conformità con tale obbligo.
2. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

Articolo 6 – Politiche sensibili al genere

Le Parti si impegnano a inserire una prospettiva di genere nell'applicazione e nella valutazione dell'impatto delle disposizioni della presente Convenzione e a promuovere ed attuare politiche efficaci volte a favorire la parità tra le donne e gli uomini e l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne.



Capitolo II – Politiche integrate e raccolta dei dati

Articolo 7 – Politiche globali e coordinate

- 1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per predisporre e attuare politiche nazionali efficaci, globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione e fornire una risposta globale alla violenza contro le donne.*
- 2. Le Parti si accertano che le politiche di cui al paragrafo 1 pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e siano attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le istituzioni e le organizzazioni pertinenti.*
- 3. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono coinvolgere, ove necessario, tutti i soggetti pertinenti, quali le agenzie governative, i parlamenti e le autorità nazionali, regionali e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela dei diritti umani e le organizzazioni della società civile.*

Articolo 8 – Risorse finanziarie

La Parti stanziavano le risorse finanziarie e umane appropriate per un'adeguata attuazione di politiche integrate, di misure e di programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli realizzati dalle ONG e dalla società civile.

Articolo 9 – Organizzazioni non governative e società civile

Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti i livelli il lavoro delle ONG pertinenti e delle associazioni della società civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e instaurano un'efficace cooperazione con tali organizzazioni.

Articolo 10 – Organismo di coordinamento

- 1. Le Parti designano o istituiscono uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione. Tali organismi hanno il compito di coordinare la raccolta dei dati di cui all'Articolo 11 e di analizzarne e diffonderne i risultati.*
- 2. Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo ricevano informazioni di carattere generale sulle misure adottate conformemente al capitolo VIII.*
- 3. Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti ai sensi del presente articolo dispongano della capacità di comunicare direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro omologhi delle altre Parti.*

Articolo 11 – Raccolta dei dati e ricerca

- 1. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a: a raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione; b sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, la frequenza e le percentuali delle condanne, come pure l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.*



2. Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla popolazione, a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza e le tendenze di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
3. Le Parti forniscono al Gruppo di esperti menzionato all'articolo 66 della presente Convenzione le informazioni raccolte conformemente al presente articolo, per stimolare la cooperazione e permettere un confronto a livello internazionale.
4. Le Parti vigilano affinché le informazioni raccolte conformemente al presente articolo siano messe a disposizione del pubblico.

Capitolo III – Prevenzione

Articolo 12 – Obblighi generali

1. Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socioculturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.
2. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per impedire ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione commessa da qualsiasi persona fisica o giuridica.
3. Tutte le misure adottate ai sensi del presente capitolo devono prendere in considerazione e soddisfare i bisogni specifici delle persone in circostanze di particolare vulnerabilità, e concentrarsi sui diritti umani di tutte le vittime.
4. Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.
5. Le Parti vigilano affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
6. Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne.

Articolo 13 – Sensibilizzazione

1. Le Parti promuovono o mettono in atto, regolarmente e a ogni livello, delle campagne o dei programmi di sensibilizzazione, ivi compreso in cooperazione con le istituzioni nazionali per i diritti umani e gli organismi competenti in materia di uguaglianza, la società civile e le ONG, tra cui in particolare le organizzazioni femminili, se necessario, per aumentare la consapevolezza e la comprensione da parte del vasto pubblico delle varie manifestazioni di tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione e delle loro conseguenze sui bambini, nonché della necessità di prevenirle.
2. Le Parti garantiscono un'ampia diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni riguardanti le misure disponibili per prevenire gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.



Articolo 14 – Educazione

- 1. Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.*
- 2. Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media.*

Articolo 15 – Formazione delle figure professionali

- 1. Le Parti forniscono o rafforzano un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogni e diritti delle vittime, e su come prevenire la vittimizzazione secondaria.*
- 2. Le Parti incoraggiano a inserire nella formazione di cui al paragrafo 1 dei corsi di formazione in materia di cooperazione coordinata interistituzionale, al fine di consentire una gestione globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.*

Articolo 16 – Programmi di intervento di carattere preventivo e di trattamento

- 1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti.*
- 2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale.*
- 3. Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, le Parti si accertano che la sicurezza, il supporto e i diritti umani delle vittime siano una priorità e che tali programmi, se del caso, siano stabiliti ed attuati in stretto coordinamento con i servizi specializzati di sostegno alle vittime.*

Articolo 17 – Partecipazione del settore privato e dei mass media

- 1. Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità.*
- 2. Le Parti sviluppano e promuovono, in collaborazione con i soggetti del settore privato, la capacità dei bambini, dei genitori e degli insegnanti di affrontare un contesto dell'informazione e della comunicazione che permette l'accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento.*



Capitolo IV – Protezione e sostegno

Articolo 18 – Obblighi generali

1. *Le Parti adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza.*
2. *Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire che esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra tutti gli organismi statali competenti, comprese le autorità giudiziarie, i pubblici ministeri, le autorità incaricate dell'applicazione della legge, le autorità locali e regionali, le organizzazioni non governative e le altre organizzazioni o entità competenti, al fine di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso riferendosi ai servizi di supporto generali e specializzati di cui agli articoli 20 e 22 della presente Convenzione.*
3. *Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo: – siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima; – siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale; – mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria; – mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze; – consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di supporto; – soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili.*
4. *La messa a disposizione dei servizi non deve essere subordinata alla volontà della vittima di intentare un procedimento penale o di testimoniare contro ogni autore di tali reati.*
5. *Le Parti adottano misure adeguate per garantire protezione consolare o di altro tipo e sostegno ai loro cittadini e alle altre vittime che hanno diritto a tale protezione, conformemente ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale.*

Articolo 19 – Informazione

Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo che consentano alle vittime di ottenere un'informazione adeguata e tempestiva sui servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una lingua che comprendono.

Articolo 20 – Servizi di supporto generali

1. *Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se necessario, dei servizi quali le consulenze legali e un sostegno psicologico, un'assistenza finanziaria, alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro.*
2. *Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati.*

**Articolo 21 – Assistenza in materia di denunce individuali/collettive**

Le Parti vigilano affinché le vittime possano usufruire di informazioni sui meccanismi regionali e internazionali disponibili per le denunce individuali o collettive e vi abbiano accesso. Le Parti promuovono la messa a disposizione delle vittime di un supporto sensibile e ben informato per aiutarle a sporgere denuncia.

Articolo 22 – Servizi di supporto specializzati

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire o, se del caso, predisporre, secondo una ripartizione geografica appropriata, dei servizi di supporto immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni vittima di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2. Le Parti forniscono o predispongono dei servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini.

Articolo 23 – Case rifugio

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime, in particolare le donne e i loro bambini, e per aiutarle in modo proattivo.

Articolo 24 – Linee telefoniche di sostegno

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite di assistenza continua, operanti 24 ore su 24, sette giorni alla settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano, in modo riservato o nel rispetto del loro anonimato, delle consulenze su tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione.

Articolo 25 – Supporto alle vittime di violenza sessuale

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire la creazione di centri di prima assistenza adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente, per le vittime di stupri e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica e una consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma e dei consigli.

Articolo 26 – Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza

1. Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2. Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psico-sociali adattate all'età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell'interesse superiore del minore.



Articolo 27 – Segnalazioni

Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare qualsiasi persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, o che abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto potrebbe essere commesso, o che si possano temere nuovi atti di violenza, a segnalarlo alle organizzazioni o autorità competenti.

Articolo 28 – Segnalazioni da parte delle figure professionali

Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che le norme sulla riservatezza imposte dalla loro legislazione nazionale a certe figure professionali non costituiscano un ostacolo alla loro possibilità, in opportune condizioni, di fare una segnalazione alle organizzazioni o autorità competenti, qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione o che si possano temere nuovi gravi atti di violenza.

Capitolo V – Diritto sostanziale

Articolo 29 – Procedimenti e vie di ricorso in materia civile

- 1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso civili nei confronti dell'autore del reato.*
- 2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie, conformemente ai principi generali del diritto internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili nei confronti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze.*

Articolo 30 – Risarcimenti

- 1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano il diritto di richiedere un risarcimento agli autori di qualsiasi reato previsto dalla presente Convenzione.*
- 2. Un adeguato risarcimento da parte dello Stato è accordato a coloro che abbiano subito gravi pregiudizi all'integrità fisica o alla salute, se la riparazione del danno non è garantita da altre fonti, in particolare dall'autore del reato, da un'assicurazione o dai servizi medici e sociali finanziati dallo Stato. Ciò non preclude alle Parti la possibilità di richiedere all'autore del reato il rimborso del risarcimento concesso, a condizione che la sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione.*
- 3. Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono garantire che il risarcimento sia concesso entro un termine ragionevole.*

Articolo 31 – Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza

- 1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.*
- 2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.*



Articolo 32 – Conseguenze civili dei matrimoni forzati

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidabili, annullati o sciolti senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima.

Articolo 33 – Violenza psicologica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.

Articolo 34 – Atti persecutori (Stalking)

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità.

Articolo 35 – Violenza fisica

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di violenza fisica nei confronti di un'altra persona.

Articolo 36 – Violenza sessuale, compreso lo stupro

1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:

- a) atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;*
- b) altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;*
- c) il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo.*

2. Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto.

3. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale.

Articolo 37 – Matrimonio forzato

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare l'atto intenzionale di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente con l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo a contrarre matrimonio.

Articolo 38 – Mutilazioni genitali femminili

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali:



- a) *l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride;*
- b) *costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato al punto a, o fornirle i mezzi a tale fine;*
- c) *indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi per subire qualsiasi atto enunciato al punto a.*

Articolo 39 – Aborto forzato e sterilizzazione forzata

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali: a praticare un aborto su una donna senza il suo preliminare consenso informato; b praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l'effetto di interrompere definitivamente la capacità riproduttiva di una donna senza il suo preliminare consenso informato o la sua comprensione della procedura praticata.

Articolo 40 – Molestie sessuali

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali.

Articolo 41 – Favoreggiamento o complicità e tentativo

1. *Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente il favoreggiamento o la complicità intenzionali in ordine alla commissione dei reati di cui agli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.*
2. *Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i tentativi intenzionali di commissione dei reati di cui agli articoli 35, 36, 37, 38.a e 39 della presente Convenzione.*

Articolo 42 – Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto "onore"

1. *Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto "onore" non possano essere adottati come scusa per giustificare tali atti. Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato.*
2. *Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia per questo diminuita la responsabilità penale della suddetta persona per gli atti commessi.*

Articolo 43 – Applicazione dei reati

I reati previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l'autore del reato.



Articolo 44 – Giurisdizione

- 1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione competente per qualsiasi reato previsto ai sensi della presente Convenzione quando il reato è commesso: a sul loro territorio; o b a bordo di una nave battente la loro bandiera; o c a bordo di un velivolo immatricolato secondo le loro disposizioni di legge; o d da uno loro cittadino; o e da una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.*
- 2. Le Parti adottano tutte le misure legislative o di altro tipo appropriate per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione quando il reato è commesso contro un loro cittadino o contro una persona avente la propria residenza abituale sul loro territorio.*
- 3. Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza non sia subordinata alla condizione che i fatti siano perseguibili penalmente sul territorio in cui sono stati commessi.*
- 4. Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie affinché la loro competenza riguardante i commi d. ed e. del precedente paragrafo 1 non sia subordinata alla condizione che il procedimento penale possa unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima del reato, o di un'azione intentata dallo Stato del luogo dove è stato commesso il reato.*
- 5. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i reati di cui alla presente Convenzione, nei casi in cui il presunto autore del reato si trovi sul loro territorio e non possa essere estradato verso un'altra Parte unicamente in base alla sua nazionalità.*
- 6. Quando più Parti rivendicano la loro competenza riguardo a un reato che si presume stabilito conformemente alla presente Convenzione, le Parti interessate si concertano, se lo ritengono opportuno, per determinare quale sia la giurisdizione più appropriata per procedere penalmente.*
- 7. Fatte salve le disposizioni generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti conformemente al proprio diritto interno.*

Articolo 45 – Sanzioni e misure repressive

- 1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità. Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della libertà e che possono comportare l'estradizione.*
- 2. Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali: – il monitoraggio, o la sorveglianza della persona condannata; – la privazione della patria podestà, se l'interesse superiore del bambino, che può comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in nessun altro modo.*

Articolo 46 – Circostanze aggravanti

Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti circostanze, purché non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti nel



determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione: a il reato è stato commesso contro l'attuale o l'ex coniuge o partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro della famiglia, dal convivente della vittima, o da una persona che ha abusato della propria autorità; b il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente; c il reato è stato commesso contro una persona in circostanze di particolare vulnerabilità; d il reato è stato commesso su un bambino o in presenza di un bambino; e il reato è stato commesso da due o più persone che hanno agito insieme; f il reato è stato preceduto o accompagnato da una violenza di estrema gravità; g il reato è stato commesso con l'uso o con la minaccia di un'arma; h il reato ha provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima; i l'autore era stato precedentemente condannato per reati di natura analoga.

Articolo 47 – Condanne pronunciate sul territorio di un'altra Parte contraente

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, al momento della decisione relativa alla pena, le condanne definitive pronunciate da un'altra Parte contraente in relazione ai reati previsti in base alla presente Convenzione.

Articolo 48 – Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie

1. Le parti devono adottare le necessarie misure legislative o di altro tipo per vietare il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione, in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione". 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a garantire che, se viene inflitto il pagamento di una multa, sia debitamente presa in considerazione la capacità del condannato di adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della vittima. Capitolo VI – Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive.

Articolo 49 – Obblighi generali

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo, in conformità con i principi fondamentali in materia di diritti umani e tenendo conto della comprensione della violenza di genere, per garantire indagini e procedimenti efficaci nei confronti dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 50 – Risposta immediata, prevenzione e protezione

1. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge affrontino in modo tempestivo e appropriato tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, offrendo una protezione adeguata e immediata alle vittime.



2. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le autorità incaricate dell'applicazione della legge operino in modo tempestivo e adeguato in materia di prevenzione e protezione contro ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, ivi compreso utilizzando misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove.

Articolo 51 – Valutazione e gestione dei rischi

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco.

Articolo 52 – Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le autorità competenti si vedano riconosciuta la facoltà di ordinare all'autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l'accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Le misure adottate in virtù del presente articolo devono dare priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo.

Articolo 53 – Ordinanze di ingiunzione o di protezione

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione possano essere ottenute dalle vittime di ogni forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che le ordinanze di ingiunzione o di protezione di cui al paragrafo 1 siano:

- concesse per una protezione immediata e senza oneri amministrativi o finanziari eccessivi per la vittima;
- emesse per un periodo specificato o fino alla loro modifica o revoca;
- ove necessario, decise ex parte con effetto immediato;
- disponibili indipendentemente, o contestualmente ad altri procedimenti giudiziari;
- possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi.

3. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violazione delle ordinanze di ingiunzione o di protezione emesse ai sensi del paragrafo 1 sia oggetto di sanzioni penali o di altre sanzioni legali efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 54 – Indagini e prove

Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che in qualsiasi procedimento civile o penale, le prove relative agli antecedenti sessuale e alla condotta della vittima siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie.



Articolo 55 – Procedimenti d'ufficio e ex parte

1. Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione o da una denuncia da parte della vittima quando il reato è stato commesso in parte o in totalità sul loro territorio, e che il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l'accusa o ritirare la denuncia.

2. Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire, conformemente alle condizioni previste dal loro diritto interno, la possibilità per le organizzazioni governative e non governative e per i consulenti specializzati nella lotta alla violenza domestica di assistere e/o di sostenere le vittime, su loro richiesta, nel corso delle indagini e dei procedimenti giudiziari relativi ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 56 – Misure di protezione

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare:

- a) garantendo che siano protette, insieme alle loro famiglie e ai testimoni, dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizzazioni;
- b) garantendo che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui esse stesse e la loro famiglia potrebbero essere in pericolo, quando l'autore del reato dovesse evadere o essere rimesso in libertà in via temporanea o definitiva;
- c) informandole, nelle condizioni previste dal diritto interno, dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e dell'esito della loro denuncia, dei capi di accusa, dell'andamento generale delle indagini o del procedimento, nonché del loro ruolo nell'ambito del procedimento e dell'esito del giudizio;
- d) offrendo alle vittime, in conformità con le procedure del loro diritto nazionale, la possibilità di essere ascoltate, di fornire elementi di prova e presentare le loro opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e garantendo che i loro pareri siano esaminati e presi in considerazione;
- e) fornendo alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i loro diritti e interessi siano adeguatamente rappresentati e presi in considerazione;
- f) garantendo che possano essere adottate delle misure per proteggere la vita privata e l'immagine della vittima;
- g) assicurando, ove possibile, che siano evitati i contatti tra le vittime e gli autori dei reati all'interno dei tribunali e degli uffici delle forze dell'ordine;
- h) fornendo alle vittime, quando sono parti del processo o forniscono delle prove, i servizi di interpreti indipendenti e competenti;
- i) consentendo alle vittime di testimoniare in aula, secondo le norme previste dal diritto interno, senza essere fisicamente presenti, o almeno senza la presenza del presunto autore del reato, grazie in particolare al ricorso a tecnologie di comunicazione adeguate, se sono disponibili.



2. *Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore.*

Articolo 57 – Gratuito patrocinio

Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all'assistenza legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal diritto interno.

Articolo 58 – Prescrizione

Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionale alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore età.

Capitolo VII – Migrazione e asilo

Articolo 59 – Status di residente

1. *Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Le condizioni per il rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono stabilite conformemente al diritto nazionale.*

2. *Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime possano ottenere la sospensione delle procedure di espulsione avviate perché il loro status di residente dipendeva da quello del coniuge o del partner, conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro di chiedere un titolo autonomo di soggiorno.*

3. *Le Parti rilasciano un titolo di soggiorno rinnovabile alle vittime, in una o in entrambe le seguenti situazioni:*

- a) *quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario in considerazione della loro situazione personale;*
- b) *quando l'autorità competente ritiene che il loro soggiorno sia necessario per la loro collaborazione con le autorità competenti nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali.*

4. *Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un matrimonio forzato condotte in un altro paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status.*

Articolo 60 – Richieste di asilo basate sul genere

1. *Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria.*



2. Le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi in cui sia stabilito che il timore di persecuzione è basato su uno o più di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo status di rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili.

3. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per sviluppare procedure di accoglienza sensibili al genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo, nonché linee guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni di genere, compreso in materia di concessione dello status di rifugiato e di richiesta di protezione internazionale.

Articolo 61 – Diritto di non-respingimento

1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per il rispetto del principio di non respingimento, conformemente agli obblighi esistenti derivanti dal diritto internazionale.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.

Capitolo VIII – Cooperazione internazionale

Articolo 62 – Principi generali

1. Le Parti cooperano, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, e nel rispetto dell'applicazione degli strumenti internazionali e regionali relativi alla cooperazione in materia civile e penale, nonché degli accordi stipulati sulla base di disposizioni legislative uniformi o di reciprocità e della propria legislazione nazionale, nel modo più ampio possibile, al fine di:

- a) prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione;
- b) proteggere e assistere le vittime;
- c) condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla base della presente Convenzione;
- d) applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle autorità giudiziarie delle Parti, ivi comprese le ordinanze di protezione.

2. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime di un reato determinato ai sensi della presente Convenzione e commesso sul territorio di una Parte diversa da quella in cui risiedono possano presentare denuncia presso le autorità competenti del loro Stato di residenza.

3. Se una Parte che subordina all'esistenza di un trattato la mutua assistenza giudiziaria in materia penale, l'estradizione o l'esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate da un'altra Parte contraente alla presente Convenzione riceve una richiesta di cooperazione in materia giudiziaria da una Parte con la quale non ha ancora concluso tale trattato, può considerare la presente Convenzione come la base giuridica per la mutua assistenza in materia penale, di estradizione, di esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate dall'altra Parte riguardanti i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.



4. Le Parti si sforzano di integrare, se del caso, la prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore di paesi terzi, compresa la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi, al fine di facilitare la protezione delle vittime, conformemente all'articolo 18, paragrafo 5.

Articolo 63 – Misure relative alle persone in pericolo

Quando una Parte, sulla base delle informazioni a sua disposizione, ha seri motivi di pensare che una persona possa essere esposta in modo immediato al rischio di subire uno degli atti di violenza di cui agli Articoli 36, 37, 38 e 39 della presente Convenzione sul territorio di un'altra Parte, la Parte che dispone di tale informazione è incoraggiata a trasmetterla senza indugio all'altra Parte, al fine di garantire che siano prese le misure di protezione adeguate. Tale informazione deve includere, se del caso, delle indicazioni sulle disposizioni di protezione esistenti a vantaggio della persona in pericolo.

Articolo 64 – Informazioni

1. La Parte richiesta deve rapidamente informare la Parte richiedente dell'esito finale dell'azione intrapresa ai sensi del presente capitolo. La Parte richiesta deve inoltre informare senza indugio la Parte richiedente di qualsiasi circostanza che renda impossibile l'esecuzione dell'azione ipotizzata o che possa ritardarla in modo significativo.

2. Una Parte può, nei limiti delle disposizioni del suo diritto interno, senza richiesta preliminare, trasferire a un'altra Parte le informazioni ottenute nell'ambito delle proprie indagini, qualora ritenga che la divulgazione di tali informazioni possa aiutare la Parte che le riceve a prevenire i reati penali stabiliti ai sensi della presente Convenzione o ad avviare o proseguire le indagini o i procedimenti relativi a tali reati penali, o che tale divulgazione possa suscitare una richiesta di collaborazione formulata da tale Parte, conformemente al presente capitolo.

3. Una Parte che riceve delle informazioni conformemente al precedente paragrafo 2 deve comunicarle alle proprie autorità competenti, in modo che possano essere avviati dei procedimenti se sono considerati appropriati, o che tale informazione possa essere presa in considerazione nei procedimenti civili o penali pertinenti.

Articolo 65 – Protezione dei dati

I dati personali sono conservati e utilizzati conformemente agli obblighi assunti dalle Parti alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale (STE n° 108).

Capitolo IX – Meccanismo di controllo

Articolo 66 – Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

1. Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito "GREVIO") è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione da parte delle Parti contraenti.

2. Il GREVIO è composto da un minimo di 10 membri a un massimo di 15 membri, nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i sessi e di un'equa ripartizione geografica e dell'esigenza di competenze



multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti.

3. L'elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione. L'elezione dei cinque membri supplementari si svolge dopo la venticinquesima ratifica o adesione.

4. L'elezione dei membri del GREVIO deve essere basata sui seguenti principi:

a) devono essere selezionati mediante una procedura trasparente tra personalità di elevata moralità, note per la loro competenza in materia di diritti umani, uguaglianza tra i sessi, contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica o assistenza e protezione alle vittime, o devono essere in possesso di una riconosciuta esperienza professionale nei settori oggetto della presente Convenzione;

b) il GREVIO non può comprendere più di un cittadino del medesimo Stato; c) devono rappresentare i principali sistemi giuridici; d) devono rappresentare gli organi e i soggetti competenti nel campo della violenza contro le donne e la violenza domestica; e) devono partecipare a titolo individuale e devono essere indipendenti e imparziali nell'esercizio delle loro funzioni, e devono rendersi disponibili ad adempiere ai loro compiti in maniera efficace.

5. La procedura per l'elezione dei membri del GREVIO è determinata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, previa consultazione e unanime consenso delle Parti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

6. Il GREVIO adotta il proprio regolamento interno.

7. I membri del GREVIO e gli altri membri delle delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi, come stabilito all'articolo 68, paragrafi 9 e 14, godono dei privilegi e immunità previsti nell'allegato alla presente Convenzione.

Articolo 67 – Comitato delle Parti

1. Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione.

2. Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione deve avere luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di eleggere i membri del GREVIO. Si riunisce successivamente su richiesta di almeno un terzo delle Parti, del Presidente del Comitato delle Parti o del Segretario Generale.

3. Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 68 – Procedura

1. Le Parti presentano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, sulla base di un questionario preparato dal GREVIO, un rapporto sulle misure legislative e di altro tipo destinate a dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, che dovrà essere esaminato da parte del GREVIO.

2. Il GREVIO esamina il rapporto presentato conformemente al paragrafo 1 con i rappresentanti della Parte interessata.

3. La procedura di valutazione ulteriore sarà divisa in cicli, la cui durata è determinata dal GREVIO. All'inizio di ogni ciclo, il GREVIO seleziona le disposizioni specifiche sulle quali sarà basata la procedura di valutazione e invia all'uopo un questionario.



4. Il GREVIO definisce i mezzi adeguati per procedere a tale valutazione. Può in particolare adottare un questionario per ciascuno dei cicli, che serve da base per la valutazione dell'applicazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti. Il suddetto questionario è inviato a tutte le Parti. Le Parti rispondono al suddetto questionario e a qualsiasi altra eventuale richiesta di informazioni da parte del GREVIO.
5. Il GREVIO può ricevere informazioni riguardanti l'attuazione della Convenzione da parte delle ONG e della società civile, nonché dalle istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani.
6. Il GREVIO tiene debitamente conto delle informazioni esistenti disponibili in altri strumenti e organizzazioni internazionali e regionali nei settori che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.
7. Nell'adottare il questionario per ogni ciclo di valutazione, il GREVIO prende in debita considerazione la raccolta dei dati e le ricerche esistenti presso le Parti, quali enunciate all'articolo 11 della presente Convenzione.
8. Il GREVIO può ricevere informazioni relative all'applicazione della Convenzione da parte del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, dell'Assemblea parlamentare e di altri organi competenti specializzati del Consiglio Europa, nonché da quelli stabiliti nel quadro di altri strumenti internazionali. Le denunce presentate dinanzi a tali organi e il seguito che viene loro dato sono messi a disposizione del GREVIO.
9. Il GREVIO può inoltre organizzare, in collaborazione con le autorità nazionali e con l'assistenza di esperti nazionali indipendenti, delle visite nei paesi interessati, se le informazioni ricevute sono insufficienti o nei casi previsti al paragrafo 14. Nel corso di queste visite, il GREVIO può farsi assistere da specialisti in settori specifici.
10. Il GREVIO elabora una bozza di rapporto contenente la propria analisi sull'applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce la procedura di valutazione, nonché i suoi suggerimenti e le sue proposte riguardanti il modo in cui la Parte interessata può trattare i problemi individuati. Tale bozza di rapporto è trasmessa alla Parte oggetto della valutazione perché formuli i propri commenti, che sono presi in considerazione dal GREVIO quando adotta il suo rapporto.
11. Sulla base di tutte le informazioni e dei commenti delle Parti, il GREVIO adotta il proprio rapporto e le proprie conclusioni in merito alle misure adottate dalla Parte interessata per attuare le disposizioni della presente Convenzione. Questo rapporto e le conclusioni sono inviati alla Parte interessata e al Comitato delle Parti. Il rapporto e le conclusioni del GREVIO sono resi pubblici non appena adottati, accompagnati dagli eventuali commenti della Parte interessata.
12. Fatte salve le procedure di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 8, il Comitato delle Parti può adottare, sulla base del rapporto e delle conclusioni del GREVIO, delle raccomandazioni rivolte alla suddetta Parte (a) riguardanti le misure da adottare per dare attuazione alle conclusioni del GREVIO, se necessario fissando una data per la presentazione delle informazioni sulla loro attuazione, e (b) miranti a promuovere la cooperazione con la suddetta Parte per un'adeguata applicazione della presente Convenzione.
13. Se il GREVIO riceve informazioni attendibili indicanti una situazione in cui i problemi rilevati richiedono un'attenzione immediata per prevenire o limitare la portata o il numero di gravi violazioni della Convenzione, può domandare la presentazione urgente di un rapporto speciale sulle misure adottate per prevenire una forma di violenza sulle donne grave, diffusa o ricorrente.



14. Il GREVIO può, tenendo conto delle informazioni presentate dalla Parte interessata e di ogni altra informazione attendibile, designare uno o più membri incaricati di condurre un'indagine e di presentargli con urgenza un rapporto. Se necessario, e con il consenso della Parte, tale indagine può includere una visita sul suo territorio.

15. Dopo avere esaminato le conclusioni relative all'indagine di cui al paragrafo 14, il GREVIO trasmette tali risultati alla Parte interessata e, se del caso, al Comitato delle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, accompagnati da qualsiasi altra osservazione e raccomandazione.

Articolo 69 – Raccomandazioni generali

Il GREVIO può adottare, ove opportuno, raccomandazioni di carattere generale sull'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 70 – Partecipazione dei Parlamenti al controllo

1. I parlamenti nazionali sono invitati a partecipare al controllo delle misure adottate per l'attuazione della presente Convenzione.

2. Le Parti presentano i rapporti del GREVIO ai loro Parlamenti nazionali.

3. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa è invitata a fare regolarmente un bilancio dell'applicazione della presente Convenzione.

Capitolo X – Relazioni con altri strumenti internazionali

Articolo 71 – Relazioni con altri strumenti internazionali

1. La presente Convenzione non pregiudica gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le Parti alla presente Convenzione sono parte contraente o lo diventeranno in futuro e che contengono disposizioni relative alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione.

2. Le Parti alla presente Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrarne o rafforzarne le disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa sanciti. Capitolo XI – Emendamenti alla Convenzione

Articolo 72 – Emendamenti

1. Ogni emendamento alla presente Convenzione, proposto da una Parte, deve essere comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 75, nonché a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 76.

2. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa esamina l'emendamento proposto e, dopo avere consultato le Parti alla Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottare l'emendamento con la maggioranza prevista all'Articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa.

3. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 2 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.



4. Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 2 entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

Capitolo XII – Clausole finali

Articolo 73 – Effetti della Convenzione

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti già in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti più favorevoli per la prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.

Articolo 74 – Composizione delle controversie

- 1. In caso di controversia tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione, le Parti si adopereranno anzitutto per trovare una soluzione mediante negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.*
- 2. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può stabilire delle procedure per la composizione delle controversie che potranno essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono.*

Articolo 75 – Firma ed entrata in vigore

- 1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e dell'Unione europea.*
- 2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.*
- 3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 2.*
- 4. Se uno Stato di cui al paragrafo 1 o l'Unione europea esprime ulteriormente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore, nei suoi confronti, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.*

Articolo 76 – Adesione alla Convenzione

- 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo avere consultato le Parti alla presente Convenzione e averne ottenuto l'unanime consenso, può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non abbia partecipato all'elaborazione della convenzione ad aderire alla presente Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti delle Parti contraenti con diritto di sedere in seno al Comitato dei Ministri.*



2. Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 77 – Applicazione territoriale

1. Ogni Stato o l'Unione europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, potrà indicare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.

2. Ciascuna Parte potrà, in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione, di cui curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata ad assumere impegni. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata nei confronti di ogni territorio specificato nella suddetta dichiarazione mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 78 – Riserve

1. Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle previste ai successivi paragrafi 2 e 3.

2. Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o circostanze le disposizioni enunciate nei seguenti articoli:

- Articolo 30, paragrafo 2;
- Articolo 44, paragrafi 1.e, 3 e 4;
- Articolo 55, paragrafo 1 esaminato insieme all'Articolo 35 per quanto riguarda i reati minori;
- Articolo 58 esaminato insieme agli Articoli 37, 38 e 39;
- Articolo 59.

3. Ogni Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si riserva il diritto di prevedere sanzioni non penali, invece di imporre sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34.

4. Ogni Parte può ritirare in tutto o in parte una riserva mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto a partire dalla data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale.



Articolo 79 – Validità ed esame delle riserve

1. Le riserve previste all'articolo 78, paragrafi 2 e 3 sono valide per un periodo di cinque anni a partire dal primo giorno dell'entrata in vigore della Convenzione per la Parte interessata. Tali riserve possono tuttavia essere rinnovate per periodi di uguale durata.

2. Diciotto mesi prima della scadenza della riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica tale scadenza alla Parte interessata. Tre mesi prima della data della scadenza, la Parte deve comunicare al Segretario Generale la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva. In assenza di tale comunicazione, il Segretario Generale informa la Parte che la sua riserva si intende automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se la Parte interessata non notifica prima della scadenza di tale termine la sua intenzione di mantenere o modificare la propria riserva, questa è considerata sciolta.

3. La Parte che ha formulato una riserva conformemente all'Articolo 78, paragrafi 2 e 3, deve fornire, prima di rinnovarla, o su richiesta, delle spiegazioni al GREVIO in merito ai motivi che ne giustificano il mantenimento.

Articolo 80 – Denuncia

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 81 – Notifica

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, a ogni firmatario, a ogni Parte, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:

- a) ogni firma;
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli Articoli 75 e 76;
- d) ogni emendamento adottato conformemente all'Articolo 72 e la data della sua entrata in vigore;
- e) ogni riserva e ritiro di riserva formulati conformemente all'Articolo 78;
- f) ogni denuncia presentata conformemente all'Articolo 80;
- g) ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Istanbul, l'11 maggio 2011, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, all'Unione europea e a ogni Stato invitato ad aderirvi.



Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012

Abstract



Sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. La Direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. del 15 dicembre 2015, n. 212, e, al considerando 17, fornisce la definizione di violenza di genere: «Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore». Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza». Ciò premesso, l'art. 2 della Direttiva per «vittima» intende «una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato», e ne estende la definizione includendovi anche la c.d. vittima indiretta, ovvero «il familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona», per «familiare» intendendo non solo il coniuge, ma anche il convivente more uxorio, nonché «i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima». La Direttiva riconosce alla vittima numerosi diritti in tutto l'arco processuale, inclusa l'esecuzione penitenziaria: dal diritto ad ottenere dettagliate, comprensibili informazioni sul proprio caso al diritto di accesso ai servizi di assistenza, dai numerosi e significativi diritti di partecipazione al procedimento penale al diritto ad una variegata protezione. Tra i molti diritti, la Direttiva riconosce alla vittima anche «il diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa».

Link: https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo18_allegato3.pdf



DIRETTIVA 2012/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),



considerando quanto segue:

(1) L'Unione si è posta l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la cui pietra angolare è il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia civile e penale.

(2) L'Unione si è impegnata nella protezione delle vittime di reato e nell'istituzione di norme minime in tale ambito e il Consiglio ha adottato la decisione quadro 2001/220/GAI, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (4). Nell'ambito del programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (5), adottato dal Consiglio europeo durante la sua riunione del 10 e 11 di dicembre 2009, la Commissione e gli Stati membri sono stati invitati a esaminare come migliorare la legislazione e le misure concrete di sostegno per la protezione delle vittime, con particolare attenzione all'assistenza e al riconoscimento di tutte le vittime, incluse, in via prioritaria, le vittime del terrorismo.

(3) A norma dell'articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è possibile stabilire norme minime applicabili negli Stati membri al fine di facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, in particolare per quanto riguarda i diritti delle vittime della criminalità.

(4) Nella risoluzione del 10 giugno 2011 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali (6) («la tabella di marcia di Budapest»), il Consiglio ha dichiarato che si dovrebbero intraprendere azioni a livello di Unione per rafforzare i diritti, il sostegno e la tutela delle vittime di reato. A tal fine e in conformità con la citata risoluzione, la presente direttiva mira a rivedere e a integrare i principi enunciati nella decisione quadro 2001/220/GAI e a realizzare significativi progressi nel livello di tutela delle vittime in tutta l'Unione, in particolare nei procedimenti penali.

(5) Nella risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne (7), il Parlamento europeo ha esortato gli Stati membri a migliorare le normative e le politiche nazionali volte a combattere tutte le forme di violenza contro le donne e ad affrontarne le cause, in particolare mediante misure di prevenzione, e ha invitato l'Unione a garantire a tutte le vittime di violenza il diritto all'assistenza e al sostegno.

(6) Nella risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne (8) il Parlamento europeo ha proposto una strategia di lotta alla violenza contro le donne, alla violenza domestica e alla mutilazione genitale femminile come base per futuri strumenti legislativi di diritto penale contro la violenza di genere, compreso un quadro in materia di lotta alla violenza contro le donne (politica, prevenzione, protezione, procedimento giudiziario, provvedimenti e partenariato), cui dovrà far seguito un piano d'azione dell'Unione. La regolamentazione internazionale in materia include la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) adottata il 18 dicembre 1979, le raccomandazioni e decisioni del comitato CEDAW e la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica, adottata il 7 aprile 2011.

(7) La direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo (1), stabilisce un meccanismo per il reciproco riconoscimento delle misure di protezione in materia penale tra gli Stati membri. La direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e



del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (2), e la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (3), trattano, tra l'altro, le esigenze specifiche delle particolari categorie di vittime della tratta di esseri umani, degli abusi sessuali sui minori, dello sfruttamento sessuale e della pedopornografia.

(8) La decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (4), riconosce che il terrorismo costituisce una delle più gravi violazioni dei principi sui quali l'Unione si fonda, incluso il principio della democrazia, e ribadisce che esso costituisce tra l'altro una minaccia al libero esercizio dei diritti dell'uomo.

(9) Un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute. In tutti i contatti con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale e con qualsiasi servizio che entri in contatto con le vittime, quali i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa, si dovrebbe tenere conto della situazione personale delle vittime e delle loro necessità immediate, dell'età, del genere, di eventuali disabilità e della maturità delle vittime di reato, rispettandone pienamente l'integrità fisica, psichica e morale. Le vittime di reato dovrebbero essere protette dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, dovrebbero ricevere adeguate assistenza per facilitarne il recupero e dovrebbe essere garantito loro un adeguato accesso alla giustizia.

(10) La presente direttiva non affronta le condizioni di soggiorno delle vittime di reati nel territorio degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché i diritti previsti dalla presente direttiva non siano subordinati allo status delle vittime in materia di soggiorno nel loro territorio o alla loro cittadinanza o nazionalità. Per contro, la denuncia del reato e la partecipazione al procedimento penale non creano diritti in ordine allo status della vittima in materia di soggiorno.

(11) La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di protezione più elevato.

(12) I diritti previsti dalla presente direttiva fanno salvi i diritti dell'autore del reato. Il termine «autore del reato» si riferisce a una persona che è stata condannata per un reato. Tuttavia, ai fini della presente direttiva, esso si riferisce altresì a una persona indagata o imputata prima del l'eventuale dichiarazione di responsabilità o della condanna e fa salva la presunzione d'innocenza.

(13) La presente direttiva si applica in relazione ai reati commessi nell'Unione e ai procedimenti penali che si svolgono nell'Unione. Essa conferisce diritti alle vittime di reati extraterritoriali solo in relazione a procedimenti penali che si svolgono nell'Unione. Le denunce presentate ad autorità competenti al di fuori dell'Unione, quali le ambasciate, non fanno scattare gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

(14) Nell'applicare la presente direttiva, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo adottata il 20 novembre 1989. Le vittime minorenni



dovrebbero essere considerate e trattate quali detentori a pieno titolo dei diritti previsti dalla presente direttiva e dovrebbero poter esercitare i loro diritti in un modo che tenga conto della loro capacità di formarsi opinioni proprie.

(15) Nell'applicare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire che le vittime con disabilità siano in grado di beneficiare pienamente dei diritti da essa previsti su una base di parità con gli altri, tra l'altro agevolando l'accessibilità ai luoghi in cui si svolge il procedimento penale e l'accesso alle informazioni.

(16) Le vittime del terrorismo hanno subito aggressioni destinate a ledere la società e possono pertanto aver bisogno di un'attenzione, un'assistenza e una protezione speciali, a motivo della particolare natura del reato commesso nei loro riguardi. Le vittime del terrorismo possono trovarsi particolarmente esposte all'opinione pubblica e hanno spesso bisogno di riconoscimento sociale e di essere trattate in modo rispettoso dalla società. Gli Stati membri dovrebbero pertanto tenere particolarmente conto delle necessità delle vittime del terrorismo e cercare di tutelarne la dignità e la sicurezza.

(17) Per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore». Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza.

(18) La violenza nelle relazioni strette è quella commessa da una persona che è l'attuale o l'ex coniuge o partner della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere dal fatto che l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima. Questo tipo di violenza potrebbe includere la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica e provocare un danno fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche. La violenza nelle relazioni strette è un problema sociale serio e spesso nasconde, in grado di causare un trauma fisico e psicologico sistematico dalle gravi conseguenze in quanto l'autore del reato è una persona di cui la vittima dovrebbe potersi fidare. Le vittime di violenza nell'ambito di relazioni strette possono pertanto aver bisogno di speciali misure di protezione. Le donne sono colpite in modo sproporzionato da questo tipo di violenza e la loro situazione può essere peggiore in caso di dipendenza dall'autore del reato sotto il profilo economico, sociale o del diritto di soggiorno.

(19) Una persona dovrebbe essere considerata vittima indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendente mente dalla relazione familiare tra loro. È possibile che anche i familiari della vittima subiscano un danno a seguito del reato. In particolare, i familiari di una persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato potrebbero subire un danno a seguito del reato. La presente direttiva dovrebbe pertanto tutelare anche questi familiari vittime indirette del reato. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire procedure per limitare il numero di familiari ammessi a beneficiare dei diritti previsti dalla presente direttiva. Nel caso di un minore, il minore stesso o, a meno che ciò non sia in contrasto con l'interesse



superiore del minore, il titolare della responsabilità genitoriale a nome del minore dovrebbero avere la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla presente direttiva. La presente direttiva fa salve eventuali procedure e formalità amministrative nazionali richieste per stabilire che una persona è una vittima.

(20) Il ruolo delle vittime nel sistema giudiziario penale e la possibilità per le stesse di partecipare attivamente al procedimento penale variano tra gli Stati membri, a seconda del sistema nazionale, e dipendono da uno o più dei criteri seguenti: se il sistema nazionale prevede lo status giuridico di parte del procedimento penale; se la vittima è obbligata per legge o invitata a partecipare attivamente al procedimento penale, ad esempio in quanto testimone; se la vittima è legittimata a norma del diritto nazionale a partecipare attivamente al procedimento penale e ne ha fatto richiesta, qualora il sistema nazionale non preveda che le vittime abbiano lo status giuridico di una parte del procedimento penale. Gli Stati membri dovrebbero stabilire quale di questi criteri si applica per determinare la portata dei diritti previsti dalla presente direttiva, laddove vi sono riferimenti al ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale.

(21) Le autorità competenti, i servizi di assistenza alle vittime e i servizi di giustizia riparativa competenti dovrebbero fornire informazioni e consigli con modalità quanto più possibile diversificate e in modo da assicurarne la comprensione da parte della vittima. Tali informazioni e con sigli dovrebbero essere forniti in un linguaggio semplice e accessibile. È inoltre opportuno garantire che, nel corso del procedimento, la vittima sia a sua volta compresa, tenendo pertanto conto della sua conoscenza della lingua usata per dare le informazioni, dell'età, della maturità, della capacità intellettuale ed emotiva, del grado di alfabetizzazione e di eventuali menomazioni psichiche o fisiologiche. Si dovrebbe tenere conto in modo particolare dei problemi di comprensione o di comunicazione che possono sorgere a causa di eventuali disabilità, come problemi di udito o difficoltà di linguaggio. Nel corso del procedimento penale si dovrebbe anche tenere conto di eventuali limitazioni della capacità della vittima di comunicare informazioni.

(22) Ai fini della presente direttiva si dovrebbe considerare che il momento in cui è presentata una denuncia rientra nell'ambito del procedimento penale. Ciò dovrebbe comprendere i casi in cui le autorità avviano d'ufficio il procedimento penale a seguito del reato subito da una vittima.

(23) È opportuno che le informazioni sul rimborso delle spese siano fornite sin dal momento del primo contatto con l'autorità competente, ad esempio indicando in forma scritta le condizioni di base per tale rimborso. Gli Stati membri non dovrebbero avere l'obbligo, in questa prima fase del procedimento penale, di decidere se la vittima interessata soddisfi le condizioni per il rimborso delle spese.

(24) All'atto della denuncia di un reato, la polizia dovrebbe rilasciare alle vittime un avviso di ricevimento scritto della loro denuncia che indichi gli elementi essenziali del reato, quali il tipo di reato, l'ora e il luogo in cui è stato commesso e qualsiasi pregiudizio o danno causato dal reato stesso. Tale avviso di ricevimento dovrebbe comprendere un numero di fascicolo nonché l'ora e il luogo della denuncia del reato per servire come prova dell'avvenuta denuncia del reato, ad esempio in relazione a indennizzi assicurativi.

(25) Fatte salve le norme relative ai termini di prescrizione, il ritardo nella denuncia di un reato per paura di ritorsioni, umiliazioni o stigmatizzazione non dovrebbe dar luogo al rifiuto di rilasciare l'avviso di ricevimento dell'avvenuta denuncia da parte della vittima.

(26) Le informazioni fornite dovrebbero essere sufficientemente dettagliate per garantire che le vittime siano trattate in maniera rispettosa e per consentire loro di prendere decisioni consapevoli in merito



alla loro partecipazione al procedimento. A tale riguardo, particolarmente importanti sono le informazioni relative allo stato del procedimento. Altrettanto rilevanti sono quelle che servono alle vittime per decidere se chiedere la revisione di una decisione di non esercitare l'azione. Salvo ove diversamente previsto, dovrebbe essere possibile fornire le informazioni comunicate alla vittima in forma orale o scritta, anche per via elettronica.

(27) Le informazioni destinate alla vittima dovrebbero essere fornite all'ultimo recapito postale conosciuto o alle coordinate elettroniche comunicate dalla vittima all'autorità competente. In casi eccezionali, ad esempio qualora un elevato numero di vittime sia coinvolto in un caso, dovrebbe essere possibile fornire le informazioni tramite la stampa, un sito web ufficiale dell'autorità competente o qualsiasi altro canale di comunicazione analogo.

(28) Gli Stati membri non dovrebbero avere l'obbligo di fornire informazioni la cui divulgazione potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento di un procedimento o arrecare danno ad un determinato caso o ad una data persona o siano considerate in contrasto con gli interessi essenziali della loro sicurezza.

(29) Le autorità competenti dovrebbero provvedere affinché la vittima ottenga gli estremi aggiornati della persona cui rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso, a meno che non abbia espresso il desiderio di non ricevere tali informazioni.

(30) Il riferimento a una «decisione» nel contesto del diritto all'informazione, all'interpretazione e alla traduzione dovrebbe essere inteso solo come riferimento alla pronuncia di colpevolezza o a una pronuncia che metta altrimenti fine al procedimento penale. I motivi di tale decisione dovrebbero essere forniti alla vittima attraverso una copia del documento che contiene tale decisione o attraverso un breve riassunto.

(31) Il diritto all'informazione sull'ora e il luogo di un processo conseguente alla denuncia relativa a un reato subito dalla vittima si dovrebbe applicare anche all'informazione sull'ora e il luogo di un'udienza relativa all'impugnazione di una pronuncia nella causa.

(32) Dovrebbero essere fornite alle vittime, su richiesta, informazioni specifiche sulla scarcerazione o evasione dell'autore del reato, almeno nei casi in cui possa sussistere un pericolo o un rischio concreto di danno per le vittime, salvo se tale notifica comporti un rischio concreto di danno per l'autore del reato, nel qual caso l'autorità competente dovrebbe tenere conto dell'insieme degli altri rischi nel determinare l'azione appropriata. Il riferimento al «rischio concreto di danno per le vittime» dovrebbe comprendere fattori quali la natura e la gravità del reato e il rischio di ritorsioni. Pertanto, non dovrebbe essere applicato alle situazioni in cui siano stati commessi reati minori e vi sia quindi soltanto un debole rischio di danno per le vittime.

(33) Le vittime dovrebbero essere informate in merito all'eventuale diritto di presentare ricorso avverso una decisione di scarcerazione dell'autore del reato, se tale diritto esiste nell'ordinamento nazionale.

(34) Non si può ottenere realmente giustizia se le vittime non riescono a spiegare adeguatamente le circostanze del reato e a fornire prove in modo comprensibile alle autorità competenti. È altrettanto importante garantire che le vittime siano trattate in maniera rispettosa e siano in grado di far valere i propri diritti. Dovrebbe quindi essere messa a disposizione l'interpretazione gratuita durante l'interrogatorio delle vittime e per consentire loro di partecipare attivamente alle udienze, a seconda del ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale. Per quanto riguarda gli altri aspetti del procedimento, la necessità di un servizio di interpretazione e traduzione può variare a seconda delle



specifiche questioni, del ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale, del suo coinvolgimento nel procedimento e di altri specifici diritti di cui goda. In questi altri casi, il servizio di interpretazione e di traduzione deve essere fornito solo nella misura in cui serva alla vittima per esercitare i propri diritti.

(35) La vittima dovrebbe avere il diritto di impugnare una decisione che dichiara che non sussiste la necessità di interpretazione o traduzione, conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale. Tale diritto non comporta per gli Stati membri l'obbligo di prevedere un meccanismo separato o una procedura di ricorso con cui tale decisione potrebbe essere impugnata e non dovrebbe prolungare irragionevolmente i procedimenti penali. Sarebbe sufficiente un riesame interno della decisione in conformità delle procedure nazionali esistenti.

(36) Il fatto che la vittima parli una lingua non di uso esteso non dovrebbe costituire di per sé un motivo per decidere che l'interpretazione o la traduzione prolungherebbero irragionevolmente il procedimento penale.

(37) L'assistenza dovrebbe essere disponibile dal momento in cui la vittima è nota alle autorità competenti e nel corso di tutto il procedimento penale e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale in funzione delle necessità della vittima e conformemente ai diritti previsti dalla presente direttiva. L'assistenza dovrebbe essere fornita in modi diversi, senza formalità eccessive e prevedendo una sufficiente distribuzione geografica in tutto lo Stato membro che consenta a tutte le vittime di accedere a tali servizi. Le vittime che hanno subito un notevole danno per la gravità del reato potrebbero chiedere servizi di assistenza specialistica.

(38) Alle persone particolarmente vulnerabili o in situazioni che le espongono particolarmente a un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono dovrebbero essere fornite assistenza specialistica e protezione giuridica. I servizi di assistenza specialistica dovrebbero basarsi su un approccio integrato e mirato che tenga conto, in particolare, delle esigenze specifiche delle vittime, della gravità del danno subito a seguito del reato, nonché del rapporto tra vittime, autori del reato, minori e loro ambiente sociale allargato. Uno dei principali compiti di tali servizi e del loro personale, che svolgono un ruolo importante nell'assistere la vittima affinché si ristabilisca e superi il potenziale danno o trauma subito a seguito del reato, dovrebbe consistere nell'informare le vittime dei diritti previsti dalla presente direttiva cosicché le stesse possano assumere decisioni in un ambiente in grado di assicurare loro sostegno e di trattarle con dignità e in modo rispettoso e sensibile. I tipi di assistenza che questi servizi specialistici dovrebbero offrire potrebbero includere la fornitura di alloggi o sistemazioni sicure, assistenza medica immediata, rinvio ad esame medico e forense a fini di prova in caso di stupro o aggressione sessuale, assistenza psicologica a breve e lungo termine, trattamento del trauma, consulenza legale, patrocinio legale e servizi specifici per i minori che sono vittime dirette o indirette di reati.

(39) Non è richiesto ai servizi di assistenza alle vittime di fornire direttamente vaste competenze specialistiche e professionali. Se necessario, i servizi di assistenza alle vittime dovrebbero aiutare queste ultime a rivolgersi all'assistenza professionale esistente, quali gli psicologi.

(40) Benché l'offerta di assistenza non debba dipendere dal fatto che le vittime abbiano presentato denuncia in relazione a un reato alle autorità competenti, come la polizia, queste sono spesso le più



indicate per informare le vittime delle possibilità di aiuto esistenti. Gli Stati membri sono quindi esortati a instaurare condizioni adeguate che consentano di indirizzare le vittime verso gli specifici servizi di assistenza, garantendo al tempo stesso che gli obblighi in materia di protezione dei dati possano essere e siano rispettati. È opportuno evitare una successione di rinvii.

(41) Si dovrebbe ritenere che il diritto delle vittime di essere sentite sia stato garantito qualora alle stesse sia permesso di rendere dichiarazioni o fornire spiegazioni per iscritto.

(42) Non si dovrebbe precludere il diritto delle vittime minorenni di essere sentite in un procedimento penale unica mente in base al fatto che la vittima è un minore o in base all'età della stessa.

(43) Il diritto alla revisione di una decisione di non esercitare l'azione penale dovrebbe essere inteso come riferito a decisioni adottate da pubblici ministeri e giudici istruttori oppure da autorità di contrasto quali gli agenti di polizia, ma non alle decisioni adottate dalla magistratura giudicante. È opportuno che la revisione di una decisione di non esercitare l'azione penale sia svolta da una persona o da un'autorità diversa da quella che ha adottato la decisione originaria, a meno che la decisione iniziale di non esercitare l'azione penale sia stata adottata dalla massima autorità responsabile dell'esercizio dell'azione penale le cui decisioni non possono formare oggetto di revisione, nel qual caso la revisione può essere svolta da tale stessa autorità. Il diritto alla revisione di una decisione di non esercitare l'azione penale non riguarda le procedure speciali, quali i procedimenti contro membri del parlamento o del governo in relazione all'esercizio della loro funzione ufficiale.

(44) Dovrebbe essere considerata come una decisione che mette fine al procedimento penale la situazione in cui il pubblico ministero decide di ritirare le accuse o di interrompere il procedimento.

(45) La decisione del pubblico ministero che si traduce in una composizione extragiudiziale, ponendo così fine al procedimento penale, esclude le vittime dal diritto alla revisione di una decisione di non esercitare l'azione penale solo se la composizione comporta un avvertimento o un obbligo.

(46) I servizi di giustizia riparativa, fra cui ad esempio la mediazione vittima-autore del reato, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi, possono essere di grande beneficio per le vittime, ma richiedono garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni. È opportuno quindi che questi servizi pongano al centro gli interessi e le esigenze della vittima, la riparazione del danno da essa subito e l'evitare ulteriori danni. Nell'affidare un caso ai servizi di giustizia riparativa e nello svolgere un processo di questo genere, è opportuno tenere conto di fattori come la natura e la gravità del reato, il livello del trauma causato, la violazione ripetuta dell'integrità fisica, sessuale o psicologica della vittima, gli squilibri di potere, l'età, la maturità o la capacità intellettuale della vittima, che potrebbero limitarne o ridurre la facoltà di prendere decisioni consapevoli o che potrebbero pregiudicare l'esito positivo del procedimento seguito. In linea di principio i processi di giustizia riparativa dovrebbero svolgersi in modo riservato, salvo che non sia concordato diversamente dalle parti o richiesto dal diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico. Situazioni quali minacce o qualsiasi altra forma di violenza perpetrate in questo contesto potranno essere ritenute meritevoli di essere segnalate nell'interesse generale.

(47) Non si dovrebbe pretendere che le vittime sostengano spese per partecipare a procedimenti penali. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a rimborsare soltanto le spese necessarie delle vittime per la loro partecipazione a procedimenti penali e non dovrebbero essere tenuti a rimborsare le spese legali delle vittime. Gli Stati membri dovrebbero poter imporre condizioni in relazione al rimborso delle spese nel quadro del rispettivo diritto nazionale, tra cui termini per la richiesta di



rimborso, importi forfettari per le spese di soggiorno e di viaggio e diaria massima per la perdita di retribuzione. Il diritto al rimborso delle spese in un procedimento penale non dovrebbe sussistere in una situazione nella quale una vittima rende una dichiarazione su un reato. Le spese dovrebbero essere rimborsate solo nella misura in cui la vittima è obbligata o invitata dalle autorità competenti ad essere presente e a partecipare attivamente al procedimento penale.

(48) I beni restituibili sequestrati nell'ambito del procedimento penale dovrebbero essere restituiti il più presto possibile alla vittima del reato, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, quali una controversia riguardante la proprietà o laddove il possesso dei beni o il bene stesso siano illegali. Il diritto alla restituzione dei beni non dovrebbe ostacolare il legittimo mantenimento del sequestro ai fini di altri procedimenti giudiziari.

(49) Il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato e la pertinente procedura applicabile dovrebbero applicarsi anche alle vittime residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato.

(50) L'obbligo di trasmettere denunce previsto dalla presente direttiva dovrebbe far salva la competenza degli Stati membri ad avviare un procedimento e lascia impregiudicate le norme sui conflitti di competenza relativi all'esercizio della giurisdizione previste dalla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (1).

(51) Qualora la vittima abbia lasciato il territorio dello Stato membro in cui è stato commesso il reato, tale Stato membro non dovrebbe più essere tenuto a fornire assistenza, sostegno e protezione, eccetto per quanto è di rettamente connesso al procedimento penale che ha avviato in relazione al reato interessato, come le misure speciali di protezione durante il procedimento giudiziario. Lo Stato membro di residenza della vittima dovrebbe fornire l'assistenza, il sostegno e la protezione necessari alle esigenze di recupero della vittima.

(52) Dovrebbero sussistere misure per proteggere la sicurezza e la dignità delle vittime e dei loro familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, da intimidazione e da ritorsioni, quali provvedimenti provvisori o ordini di protezione o di non avvicinamento.

(53) È opportuno limitare il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni — da parte dell'autore del reato o a seguito della partecipazione al procedimento penale — svolgendo il procedimento in un modo coordinato e rispettoso, che consenta alle vittime di stabilire un clima di fiducia con le autorità. È opportuno che l'interazione con le autorità competenti avvenga nel modo più agevole possibile ma che si limiti al tempo stesso il numero di contatti non necessari fra queste e la vittima, ricorrendo ad esempio a registrazioni video delle audizioni e consentendone l'uso nei procedimenti giudiziari. È opportuno che gli operatori della giustizia abbiano a disposizione una gamma quanto più varia possibile di misure per evitare sofferenza alle vittime durante il procedimento giudiziario, soprattutto a causa di un eventuale contatto visivo con l'autore del reato, i suoi familiari, i suoi complici o i cittadini che assistono al processo. A tal fine gli Stati membri dovrebbero essere esortati ad adottare, in particolare in relazione ai tribunali e alle stazioni di polizia, misure pratiche e realizzabili per consentire di creare strutture quali ingressi e luoghi d'attesa separati per le vittime. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero, nella misura del possibile, organizzare il procedimento penale in modo da evitare i contatti tra la vittima e i suoi familiari e l'autore del reato, ad esempio convocando la vittima e l'autore del reato alle udienze in orari diversi.



(54) *Proteggere la vita privata della vittima può essere un mezzo importante per evitare la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni, e a tal fine è possibile avvalersi di una serie di provvedimenti fra cui, ad esempio, la non divulgazione, o la divulgazione limi tata, di informazioni riguardanti la sua identità e il luogo in cui si trova. Tale protezione è particolarmente impor tante in caso di vittime minorenni e include la non divulgazione dei nomi. Tuttavia, potrebbero esservi situa zioni in cui, eccezionalmente, la divulgazione o addirittura l'ampia diffusione di informazioni possono giovare al minore, ad esempio nei casi di rapimento. Le misure volte a proteggere la vita privata e l'immagine della vittima e dei suoi familiari dovrebbero sempre essere con formi al diritto a un equo processo e alla libertà di espressione, quali riconosciuti dagli articoli 6 e 10, rispettivamente, della convenzione europea per la salva guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.*

(55) *Nel corso dei procedimenti penali alcune vittime sono particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni da parte dell'autore del reato. È possibile che tale rischio derivi dalle caratteristiche personali della vittima o dal tipo, dalla natura o dalle circostanze del reato. Solo una valutazione individuale, svolta al più presto, può permettere di riconoscere efficacemente tale rischio. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata per tutte le vittime allo scopo di stabilire se corrono il rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni e di quali misure speciali di protezione hanno bisogno.*

(56) *Le valutazioni individuali dovrebbero tenere conto delle caratteristiche personali della vittima, quali età, genere, identità o espressione di genere, appartenenza etnica, razza, religione, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità, status in materia di soggiorno, difficoltà di comunicazione, relazione con la persona indagata o di pendenza da essa e precedente esperienza di reati. Dovrebbero altresì tenere conto del tipo o della natura e delle circostanze dei reati, ad esempio se si tratti di reati basati sull'odio, generati da danni o commessi con la discriminazione quale movente, violenza sessuale, violenza in una relazione stretta, se l'autore del reato go desse di una posizione di autorità, se la residenza della vittima sia in una zona ad elevata criminalità o control lata da gruppi criminali o se il paese d'origine della vittima non sia lo Stato membro in cui è stato commesso il reato.*

(57) *Le vittime della tratta di esseri umani, del terrorismo, della criminalità organizzata, della violenza nelle relazioni strette, di violenza o sfruttamento sessuale, della violenza di genere, di reati basati sull'odio, e le vittime disabili e le vittime minorenni tendono a presentare un elevato tasso di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Occorre prestare particolare attenzione quando si valuta se tali vittime corrano il rischio di tale vittimizzazione, intimidazione o di ritorsioni e presumere che trarranno vantaggio da misure speciali di protezione.*

(58) *È opportuno che le vittime identificate come vulnerabili al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni possano godere di adeguate misure di protezione durante il procedimento penale. Il preciso carattere di queste misure dovrebbe essere determinato attraverso la valutazione individuale, tenendo conto dei desideri della vittima. La portata di queste misure dovrebbe essere determinata lasciando impregiudicati i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale. Le preoccupazioni e i timori delle vittime in relazione al procedimento dovrebbero essere fattori chiave nel determinare l'eventuale necessità di misure particolari.*

(59) *Necessità e vincoli operativi immediati possono rendere impossibile assicurare, per esempio, che le audizioni della vittima siano effettuate sempre dallo stesso operatore di polizia; esempi di questi*



vincoli sono malattia, maternità o congedo parentale. Inoltre, locali opportunamente concepiti per le audizioni delle vittime potrebbero non essere disponibili, ad esempio per causa di rinnovo. Nel caso di tali vincoli operativi o pratici può non essere possibile provvedere al trattamento specialistico delle vittime.

(60) Quando, conformemente alla presente direttiva, deve essere nominato un tutore o un rappresentante per il minore, queste funzioni potrebbero essere svolte dalla stessa persona o da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità.

(61) È opportuno che i funzionari coinvolti in procedimenti penali che possono entrare in contatto personale con le vittime abbiano accesso e ricevano un'adeguata formazione sia iniziale che continua, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, cosicché siano in grado di identificare le vittime e le loro esigenze e occuparsene in modo rispettoso, sensibile, professionale e non discriminatorio. È opportuno che le persone che possono essere implicate nella valutazione individuale per identificare le esigenze specifiche di protezione delle vittime e determinare la necessità di speciali misure di protezione ricevano una formazione specifica sulle modalità per procedere a tale valutazione. Gli Stati membri dovrebbero garantire tale formazione per i servizi di polizia e il personale giudiziario. Parimenti, si dovrebbe promuovere una formazione per gli avvocati, i pubblici ministeri e i giudici e per gli operatori che forniscono alle vittime sostegno o servizi di giustizia riparativa. Tale obbligo dovrebbe comprendere la formazione sugli specifici servizi di sostegno cui indirizzare le vittime o una specializzazione qualora debbano occuparsi di vittime con esigenze particolari e una formazione specifica in campo psicologico, se del caso. Ove necessario, tale formazione dovrebbe essere sensibile alle specificità di genere. Le azioni degli Stati membri in materia di formazione dovrebbero essere completate da orientamenti, raccomandazioni e scambio di buone prassi, conformemente alla tabella di marcia di Budapest.

(62) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative riconosciute e attive che lavorano con le vittime di reato, e collaborare strettamente con esse, in particolare per quanto riguarda le iniziative politiche, le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi nel campo della ricerca e dell'istruzione, e la formazione, nonché la verifica e valutazione dell'impatto delle misure di assistenza e di protezione di tali vittime. Per prestare alle vittime di reato assistenza, sostegno e protezione adeguate è opportuno che i servizi pubblici operino in maniera coordinata e intervengano a tutti i livelli amministrativi: a livello dell'Unione e a livello nazionale, regionale e locale. Le vittime andrebbero assistite individuando le autorità competenti e indirizzandole ad esse al fine di evitare la ripetizione di questa pratica. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione lo sviluppo di «punti unici d'accesso» o «sportelli unici», che si occupino dei molteplici bisogni delle vittime allorché sono coinvolte in un procedimento penale, compreso il bisogno di ricevere informazioni, assistenza, sostegno, protezione e risarcimento.

(63) Al fine di incoraggiare e agevolare la segnalazione di reati e di permettere alle vittime di rompere il ciclo della vittimizzazione ripetuta, è essenziale che siano a loro disposizione servizi di sostegno affidabili e che le autorità competenti siano pronte a rispondere alle loro segnalazioni in modo rispettoso, sensibile, professionale e, non discriminatorio. Ciò potrebbe accrescere la fiducia delle vittime nei sistemi di giustizia penale degli Stati membri e ridurre il numero dei reati non denunciati. Gli operatori preposti a raccogliere denunce di reato presentate da vittime dovrebbero essere adeguatamente preparati ad agevolare la segnalazione di reati, e dovrebbero essere poste in essere



misure che consentano a parti terze, comprese le organizzazioni della società civile, di effettuare le segnalazioni. Dovrebbe essere possibile avvalersi di tecnologie di comunicazione, come la posta elettronica, videoregistrazioni o moduli elettronici in linea per la presentazione delle denunce.

(64) La raccolta sistematica e adeguata di dati statistici è un elemento riconosciuto essenziale per la definizione di politiche efficaci in ordine ai diritti previsti dalla presente direttiva. Al fine di agevolare la valutazione dell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i dati statistici relativi all'applicazione delle procedure nazionali in materia di vittime di reato, compresi almeno il numero e il tipo dei reati denunciati e, nella misura in cui tali dati sono noti e disponibili, il numero, il sesso e l'età delle vittime. Dati statistici pertinenti possono includere i dati registrati dalle autorità giudiziarie e dalle autorità di contrasto e, per quanto possibile, i dati amministrativi raccolti dai servizi di assistenza sanitaria e di assistenza sociale e dalle organizzazioni pubbliche e non governative di assistenza alle vittime o dai servizi di giustizia riparativa e di altro tipo che lavorano con le vittime di reato. I dati giudiziari possono includere informazioni sul reato denunciato, il numero di casi oggetto di indagine e le persone processate e condannate. I dati amministrativi inerenti a servizi possono includere, per quanto possibile, informazioni sulle modalità di ricorso delle vittime ai servizi offerti dalle autorità statali e dalle organizzazioni di assistenza pubbliche e private, quali il numero di casi di rinvio da parte della polizia ai servizi di assistenza alle vittime, il numero delle vittime che chiedono, ottengono o non ottengono assistenza o giustizia riparativa.

(65) La presente direttiva è volta a modificare e ad ampliare le disposizioni della decisione quadro 2001/220/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono considerevoli per quantità e natura, a fini di chiarezza è opportuno sostituire completamente la suddetta decisione quadro in relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva.

(66) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, è volta a promuovere il diritto alla dignità, alla vita, all'integrità fisica e psichica, alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto di proprietà, il principio di non-discriminazione, il principio della parità tra donne e uomini, i diritti dei minori, degli anziani e delle persone con disabilità e il diritto a un giudice imparziale.

(67) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire stabilire norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti potenziali, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(68) I dati personali trattati nell'ambito dell'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere protetti conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (1), e conformemente ai principi stabiliti dalla convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, che tutti gli Stati membri hanno ratificato.

(69) La presente direttiva non incide sulle disposizioni di più ampia portata contenute in altri atti giuridici dell'Unione che trattano in modo più mirato le specifiche esigenze di particolari categorie di



vittime quali le vittime della tratta degli esseri umani e i minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale e pedopornografia.

(70) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

(71) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(72) Il 17 ottobre 2011 (2) il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso un parere basato sull'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi

1. Scopo della presente direttiva è garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali. Gli Stati membri assicurano che le vittime siano riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile, personalizzata, professionale e non discriminatoria, in tutti i contatti con servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa o con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale. I diritti previsti dalla presente direttiva si applicano alle vittime in maniera non discriminatoria, anche in relazione al loro status in materia di soggiorno.

2. Gli Stati membri assicurano che nell'applicazione della presente direttiva, se la vittima è un minore, sia innanzitutto considerato l'interesse superiore del minore e si proceda a una valutazione individuale. Si privilegia un approccio rispettoso delle esigenze del minore, che ne tenga in considerazione età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni. Il minore e il titolare della potestà genitoriale o altro eventuale rappresentante legale sono informati in merito a eventuali misure o diritti specificamente vertenti sui minori.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «vittima»:

- i. una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato;
- ii. un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;



- b) «familiare»: il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima;
 - c) «minore»: una persona di età inferiore agli anni diciotto;
 - d) «giustizia riparativa»: qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale.
2. Gli Stati membri possono stabilire procedure:
- a) per limitare il numero di familiari ammessi a beneficiare dei diritti previsti dalla presente direttiva tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso; e
 - b) in relazione al paragrafo 1, lettera a), punto ii), per determinare quali familiari hanno la priorità in relazione all'esercizio dei diritti previsti dalla presente direttiva.

CAPO 2 INFORMAZIONI E SOSTEGNO

Articolo 3

Diritto di comprendere e di essere compresi

1. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per assistere la vittima, fin dal primo contatto e in ogni ulteriore necessaria interazione con un'autorità competente nell'ambito di un procedimento penale, incluso quando riceve informazioni da questa, a comprendere e a essere compresa.
2. Gli Stati membri provvedono a che le comunicazioni fornite alla vittima siano offerte oralmente o per iscritto in un linguaggio semplice e accessibile. Tali comunicazioni tengono conto delle personali caratteristiche della vittima, comprese eventuali disabilità che possano pregiudicare la sua facoltà di comprendere o di essere compreso.
3. Gli Stati membri consentono alla vittima di essere accompagnata da una persona di sua scelta nel primo contatto con un'autorità competente, laddove, in conseguenza degli effetti del reato, la vittima necessita di assistenza per comprendere o essere compresa, a condizione che ciò non pregiudichi gli interessi della vittima o l'andamento del procedimento.

Articolo 4

Diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con un'autorità competente

1. Gli Stati membri provvedono a che alla vittima siano offerte fin dal primo contatto con un'autorità competente, senza indebito ritardo, e affinché possa accedere ai diritti previsti dalla presente direttiva, le informazioni seguenti:
 - a) il tipo di assistenza che può ricevere e da chi, nonché, se del caso, informazioni di base sull'accesso all'assistenza sanitaria, ad un'eventuale assistenza specialistica, anche psicologica, e su una sistemazione alternativa;
 - b) le procedure per la presentazione di una denuncia relativa ad un reato e il ruolo svolto dalla vittima in tali procedure;
 - c) come e a quali condizioni è possibile ottenere protezione, comprese le misure di protezione;
 - d) come e a quali condizioni è possibile avere accesso all'assistenza di un legale, al patrocinio a spese dello Stato e a qualsiasi altra forma di assistenza;



- e) come e a quali condizioni è possibile l'accesso a un risarcimento;
 - f) come e a quali condizioni ha diritto all'interpretazione e alla traduzione;
 - g) qualora risieda in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, quali sono le misure, le procedure o i meccanismi speciali a cui può ricorrere per tutelare i propri interessi nello Stato membro in cui ha luogo il primo contatto con l'autorità competente;
 - h) le procedure disponibili per denunciare casi di mancato rispetto dei propri diritti da parte dell'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale;
 - i) a chi rivolgersi per comunicazioni sul proprio caso;
 - j) i servizi di giustizia riparativa disponibili;
 - k) come e a quali condizioni le spese sostenute in conseguenza della propria partecipazione al procedimento penale possono essere rimborsate.
2. L'entità o il livello di dettaglio delle informazioni di cui al paragrafo 1 possono variare in base alle specifiche esigenze e circostanze personali della vittima, nonché al tipo o alla natura del reato. Ulteriori informazioni dettagliate possono essere fornite nelle fasi successive, in funzione delle esigenze della vittima e della pertinenza di tali informazioni in ciascuna fase del procedimento.

Articolo 5

Diritti della vittima al momento della denuncia

1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima ottenga un avviso di ricevimento scritto della denuncia formale da essi presentata alla competente autorità di uno Stato membro che indichi gli elementi essenziali del reato interessato.
2. Gli Stati membri assicurano che la vittima che intende presentare una denuncia relativa a un reato e non comprende o non parla la lingua dell'autorità competente abbia la possibilità di presentare la denuncia utilizzando una lingua che comprende o ricevendo la necessaria assistenza linguistica.
3. Gli Stati membri assicurano che la vittima che non comprende o non parla la lingua dell'autorità competente disponga, qualora ne faccia richiesta, della traduzione gratuita, in una lingua che comprende, dell'avviso di ricevimento scritto della sua denuncia di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Diritto di ottenere informazioni sul proprio caso

1. Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere le seguenti informazioni sul procedimento avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subito e provvedono a che la stessa ottenga, previa richiesta, tali informazioni:
 - a) un'eventuale decisione di non esercitare l'azione penale o di non proseguire le indagini o di non perseguire l'autore del reato;
 - b) la data e il luogo del processo e la natura dei capi d'imputazione a carico dell'autore del reato.
2. Gli Stati membri provvedono a che, secondo il ruolo nel pertinente sistema giudiziario penale, la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere le seguenti informazioni sul procedimento penale avviato a seguito della denuncia relativa a un reato da essa subito e provvedono a che la stessa ottenga, previa richiesta, tali informazioni:
 - a) l'eventuale sentenza definitiva di un processo;



- b) *le informazioni che consentono alla vittima di essere al corrente dello stato del procedimento, salvo in casi eccezionali in cui tale comunicazione potrebbe pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento.*
3. *Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), includono la motivazione o una breve sintesi della motivazione della decisione in questione, eccetto il caso di una decisione della giuria o di una decisione qualora le motivazioni siano riservate, nel qual caso le stesse non sono fornite in base alla legge nazionale.*
4. *La volontà della vittima di ottenere o di non ottenere informazioni vincola l'autorità competente, a meno che tali informazioni non debbano essere comunicate a motivo del diritto della vittima a partecipare attivamente al procedimento penale. Gli Stati membri consentono alla vittima di modificare in qualunque momento la sua volontà e ne tengono conto.*
5. *Gli Stati membri garantiscono alla vittima la possibilità di essere informata, senza indebito ritardo, della scarcerazione o dell'evasione della persona posta in stato di custodia cautelare, processata o condannata che riguardano la vittima. Gli Stati membri garantiscono che la vittima riceva altresì informazioni circa eventuali pertinenti misure attivate per la sua protezione in caso di scarcerazione o evasione dell'autore del reato.*
6. *La vittima, previa richiesta, riceve le informazioni di cui al paragrafo 5 almeno nei casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto di danno nei suoi confronti, salvo se tale notifica comporta un rischio concreto di danno per l'autore del reato.*

Articolo 7

Diritto all'interpretazione e alla traduzione

1. *Gli Stati membri assicurano che la vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione sia assistita, previa richiesta, da un interprete secondo il ruolo della vittima previsto nel pertinente sistema giudiziario penale nell'ambito del procedimento penale, gratuitamente, al meno durante le audizioni o gli interrogatori della vittima nel corso del procedimento penale dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, così come per la sua partecipazione attiva alle udienze, comprese le necessarie udienze preliminari.*
2. *Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, è possibile utilizzare tecnologie di comunicazione quali la videoconferenza, il telefono o internet, a meno che la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria perché la vittima possa esercitare correttamente i suoi diritti o comprendere il procedimento.*
3. *Gli Stati membri assicurano che alla vittima che non comprende o non parla la lingua del procedimento penale in questione sia fornita, secondo il ruolo della vittima previsto nel l'ambito del procedimento penale dal pertinente sistema giudiziario penale, previa richiesta, la traduzione delle informazioni essenziali affinché possa esercitare i suoi diritti nel procedimento penale in una lingua da essa compresa, gratuitamente, nella misura in cui tali informazioni siano rese accessibili alla vittima. Le traduzioni di tali informazioni comprendono almeno la decisione che mette fine al procedimento penale relativo al reato da essa subito e, previa richiesta della vittima, la motivazione o una breve sintesi della motivazione della decisione, eccetto il caso di una decisione della giuria o di una decisione le cui motivazioni siano riservate, nel qual caso le stesse non sono fornite in base al diritto nazionale.*



4. *Gli Stati membri assicurano che alla vittima che ha diritto a informazioni sulla data e sul luogo del processo, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e che non comprende la lingua dell'autorità competente, sia fornita la traduzione delle informazioni che ha diritto a ricevere, previa richiesta.*
5. *La vittima può presentare una richiesta motivata affinché un documento sia considerato fondamentale. Non vi è l'obbligo di tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non sono rilevanti allo scopo di consentire alle vittime di partecipare attivamente al procedimento penale.*
6. *In deroga ai paragrafi 1 e 3, è possibile fornire una traduzione orale o un riassunto orale di documenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento.*
7. *Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente valuti se le vittime necessitino dell'interpretazione o della traduzione, come previsto ai paragrafi 1 e 3. La vittima può impugnare una decisione di non fornire l'interpretazione o la traduzione. Le norme procedurali di tale impugnazione sono determinate dal diritto nazionale.*
8. *L'interpretazione e la traduzione e l'eventuale esame di un'impugnazione avverso una decisione di non fornire l'interpretazione o la traduzione a norma del presente articolo non prolungano irragionevolmente il procedimento penale.*

Articolo 8

Diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime

1. *Gli Stati membri provvedono a che la vittima, in funzione delle sue esigenze, abbia accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. I familiari hanno accesso ai servizi di assistenza alle vittime in conformità delle loro esigenze e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima.*
2. *Gli Stati membri agevolano l'indirizzamento delle vittime da parte dell'autorità competente che ha ricevuto la denuncia e delle altre entità pertinenti verso gli specifici servizi di assistenza.*
3. *Gli Stati membri adottano misure per istituire servizi di assistenza specialistica gratuiti e riservati in aggiunta a, o come parte integrante di, servizi generali di assistenza alle vittime, o per consentire alle organizzazioni di assistenza alle vittime di avvalersi di entità specializzate già in attività che forniscono siffatta assistenza specialistica. In funzione delle sue esigenze specifiche, la vittima ha accesso a siffatti servizi e i familiari vi hanno accesso in funzione delle loro esigenze specifiche e dell'entità del danno subito a seguito del reato commesso nei confronti della vittima.*
4. *I servizi di assistenza alle vittime e gli eventuali servizi di assistenza specialistica possono essere istituiti come organizzazioni pubbliche o non governative e possono essere organizzati su base professionale o volontaria.*
5. *Gli Stati membri assicurano che l'accesso a qualsiasi servizio di assistenza alle vittime non sia subordinato alla presentazione da parte della vittima di formale denuncia relativa a un reato all'autorità competente.*

Articolo 9

Assistenza prestata dai servizi di assistenza alle vittime

1. *I servizi di assistenza alle vittime, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, forniscono almeno:*



- a) informazioni, consigli e assistenza in materia di diritti delle vittime, fra cui le possibilità di accesso ai sistemi nazionali di risarcimento delle vittime di reato, e in relazione al loro ruolo nel procedimento penale, compresa la preparazione in vista della partecipazione al processo;
 - b) informazioni su eventuali pertinenti servizi specialistici di assistenza in attività o il rinvio diretto a tali servizi;
 - c) sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico;
 - d) consigli relativi ad aspetti finanziari e pratici derivanti dal reato;
 - e) salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, consigli relativi al rischio e alla prevenzione di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.
2. Gli Stati membri incoraggiano i servizi di assistenza alle vittime a prestare particolare attenzione alle specifiche esigenze delle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato.
3. Salvo ove diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati, i servizi di assistenza specialistica di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sviluppano e forniscono almeno:
- a) alloggi o altra eventuale sistemazione temporanea a vittime bisognose di un luogo sicuro a causa di un imminente rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni;
 - b) assistenza integrata e mirata a vittime con esigenze specifiche, come vittime di violenza sessuale, vittime di violenza di genere e vittime di violenza nelle relazioni strette, compresi il sostegno per il trauma subito e la relativa consulenza.

CAPO 3

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE

Articolo 10

Diritto di essere sentiti

1. Gli Stati membri garantiscono che la vittima possa essere sentita nel corso del procedimento penale e possa fornire elementi di prova. Quando la vittima da sentire è un minore, si tengono in debito conto la sua età e la sua maturità.
2. Le norme procedurali in base alle quali la vittima può essere sentita nel corso del procedimento penale e può fornire elementi di prova sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 11

Diritti in caso di decisione di non esercitare l'azione penale

1. Gli Stati membri garantiscono alla vittima, secondo il ruolo di quest'ultima nel pertinente sistema giudiziario penale, il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale.
2. Laddove, a norma del diritto nazionale, il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale è stabilito soltanto in seguito alla decisione di esercitare l'azione penale contro l'autore del reato, gli Stati membri garantiscono almeno alle vittime di gravi reati il diritto di chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale. Le norme procedurali per tale riesame sono determinate dal diritto nazionale.
3. Gli Stati membri provvedono a che la vittima sia informata, senza indebito ritardo, del proprio diritto di ricevere e di ottenere informazioni sufficienti per decidere se chiedere il riesame di una decisione di non esercitare l'azione penale, previa richiesta.



4. Qualora la decisione di non esercitare l'azione penale sia adottata dalla massima autorità responsabile dell'esercizio dell'azione penale avverso le cui decisioni non è possibile chiedere la revisione secondo il diritto nazionale, la revisione può essere svolta dalla stessa autorità.

5. I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano a una decisione di non esercitare l'azione penale se tale decisione si traduce in una composizione extragiudiziale, sempre che il diritto nazionale disponga in tal senso.

Articolo 12

Diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa

1. Gli Stati membri adottano misure che garantiscono la protezione delle vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripete tuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, applicabili in caso di ricorso a eventuali servizi di giustizia riparativa. Siffatte misure assicurano che una vittima che sceglie di partecipare a procedimenti di giustizia riparativa abbia accesso a servizi di giustizia riparativa sicuri e competenti, e almeno alle seguenti condizioni:

- a) si ricorre ai servizi di giustizia riparativa soltanto se sono nell'interesse della vittima, in base ad eventuali considerazioni di sicurezza, e se sono basati sul suo consenso libero e informato, che può essere revocato in qualsiasi momento;
- b) prima di acconsentire a partecipare al procedimento di giustizia riparativa, la vittima riceve informazioni complete e obiettive in merito al procedimento stesso e al suo potenziale esito, così come informazioni sulle modalità di controllo dell'esecuzione di un eventuale accordo;
- c) l'autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali del caso;
- d) ogni accordo è raggiunto volontariamente e può essere preso in considerazione in ogni eventuale procedimento penale ulteriore;
- e) le discussioni non pubbliche che hanno luogo nell'ambito di procedimenti di giustizia riparativa sono riservate e possono essere successivamente divulgate solo con l'accordo delle parti o se lo richiede il diritto nazionale per preminenti motivi di interesse pubblico.

2. Gli Stati membri facilitano il rinvio dei casi, se opportuno, ai servizi di giustizia riparativa, anche stabilendo procedure o orientamenti relativi alle condizioni di tale rinvio.

Articolo 13

Diritto al patrocinio a spese dello Stato

Gli Stati membri garantiscono che le vittime che sono parti del procedimento penale abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali le vittime accedono al patrocinio a spese dello Stato sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 14

Diritto al rimborso delle spese

Gli Stati membri concedono alle vittime che partecipano al procedimento penale la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute a seguito di tale attiva partecipazione, secondo il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali le vittime possono ottenere il rimborso sono stabilite dal diritto nazionale.



Articolo 15

Diritto alla restituzione dei beni

Gli Stati membri provvedono a che, in seguito a una decisione di un'autorità competente, i beni restituibili sequestrati nell'ambito del procedimento penale siano resi senza ritardo alle vittime, tranne quando il procedimento penale imponga altrimenti. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali tali beni sono restituiti alle vittime sono stabilite dal diritto nazionale.

Articolo 16

Diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale

1. Gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo, tranne qualora il diritto nazionale preveda che tale decisione sia adottata nell'ambito di un altro procedimento giudiziario.

2. Gli Stati membri promuovono misure per incoraggiare l'autore del reato a prestare adeguato risarcimento alla vittima.

Articolo 17

Diritti delle vittime residenti in un altro Stato membro

1. Gli Stati membri garantiscono che le proprie autorità competenti siano in grado di adottare le misure appropriate per ridurre al minimo le difficoltà derivanti dal fatto che la vittima è residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato, in particolare per quanto concerne lo svolgimento del procedimento. A tal fine le autorità dello Stato membro in cui è stato commesso il reato devono essere in grado, in particolare:

- a) di raccogliere la deposizione della vittima immediatamente dopo l'avvenuta denuncia relativa al reato all'autorità competente;*
- b) di ricorrere nella misura del possibile, per l'audizione delle vittime che risiedono all'estero, alle disposizioni relative alla videoconferenza e alla teleconferenza di cui alla convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (1).*

2. Gli Stati membri assicurano che la vittima di un reato perpetrato in uno Stato membro diverso da quello in cui essa risiede possa sporgere denuncia presso le autorità competenti dello Stato membro di residenza qualora non sia stata in grado di farlo nello Stato membro in cui è stato commesso il reato o, in caso di reato grave ai sensi del diritto nazionale di tale Stato membro, qualora non abbia desiderato farlo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dinanzi alla quale la vittima presenta la denuncia la trasmetta senza indugio all'autorità competente dello Stato membro in cui è stato commesso il reato, qualora la competenza ad avviare il procedimento non sia esercitata dallo Stato membro in cui è stata presentata la denuncia.



CAPO 4

PROTEZIONE DELLE VITTIME E RICONOSCIMENTO DELLE VITTIME CON SPECIFICHE ESIGENZE DI PROTEZIONE

Articolo 18

Diritto alla protezione

Fatti salvi i diritti della difesa, gli Stati membri assicurano che sussistano misure per proteggere la vittima e i suoi familiari da vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, compreso il rischio di danni emotivi o psicologici, e per salva guardare la dignità della vittima durante gli interrogatori o le testimonianze. Se necessario, tali misure includono anche procedure istituite ai sensi del diritto nazionale ai fini della protezione fisica della vittima e dei suoi familiari.

Articolo 19

Diritto all'assenza di contatti fra la vittima e l'autore del reato

- 1. Gli Stati membri instaurano le condizioni necessarie affinché si evitino contatti fra la vittima e i suoi familiari, se necessario, e l'autore del reato nei locali in cui si svolge il procedimento penale, a meno che non lo imponga il procedimento penale.*
- 2. Gli Stati membri provvedono a munire i nuovi locali giudiziari di zone di attesa riservate alle vittime.*

Articolo 20

Diritto delle vittime alla protezione durante le indagini penali

Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che durante le indagini penali:

- a) l'audizione della vittima si svolga senza indebito ritardo dopo la presentazione della denuncia relativa a un reato presso l'autorità competente;*
- b) il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e le audizioni abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell'indagine penale;*
- c) la vittima possa essere accompagnata dal suo rappresentante legale e da una persona di sua scelta, salvo motivata decisione contraria;*
- d) le visite mediche siano limitate al minimo e abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini del procedimento penale.*

Articolo 21

Diritto alla protezione della vita privata

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano adottare, nell'ambito del procedimento penale, misure atte a proteggere la vita privata, comprese le caratteristiche personali della vittima rilevate nella valutazione individuale di cui all'articolo 22, e l'immagine della vittima e dei suoi familiari. Gli Stati membri provvedono altresì affinché le autorità competenti possano adottare tutte le misure legali intese ad impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che permetta l'identificazione di una vittima minorenni.

2. Per proteggere la vita privata, l'integrità personale e i dati personali della vittima, gli Stati membri, nel rispetto della libertà d'espressione e di informazione e della libertà e del pluralismo dei media, incoraggiano i media ad adottare misure di autoregolamentazione.



Articolo 22

Valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione

1. *Gli Stati membri provvedono affinché le vittime siano tempestivamente oggetto di una valutazione individuale, conformemente alle procedure nazionali, per individuare le specifiche esigenze di protezione e determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio da misure speciali nel corso del procedimento penale, come previsto a norma degli articoli 23 e 24, essendo particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.*
2. *La valutazione individuale tiene conto, in particolare, degli elementi seguenti:*
 - a) *le caratteristiche personali della vittima;*
 - b) *il tipo o la natura del reato; e*
 - c) *le circostanze del reato.*
3. *Nell'ambito della valutazione individuale è rivolta particolare attenzione alle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato, alle vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere correlati in particolare alle loro caratteristiche personali, alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato. In tal senso, sono oggetto di debita considerazione le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull'odio e le vittime con disabilità.*
4. *Ai fini della presente direttiva si presume che i minori vittime di reato abbiano specifiche esigenze di protezione essendo particolarmente esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Per determinare se e in quale misura debbano avvalersi delle misure speciali di cui agli articoli 23 e 24, i minori vittime di reato sono oggetto di una valutazione individuale come previsto nel paragrafo 1 del presente articolo.*
5. *La portata della valutazione individuale può essere adattata secondo la gravità del reato e il grado di danno apparente subito dalla vittima.*
6. *La valutazione individuale è effettuata con la stretta partecipazione della vittima e tiene conto dei suoi desideri, compresa la sua eventuale volontà di non avvalersi delle misure speciali secondo il disposto degli articoli 23 e 24.*
7. *Qualora gli elementi alla base della valutazione individuale siano mutati in modo sostanziale, gli Stati membri provvedono affinché questa sia aggiornata durante l'intero corso del procedimento penale.*

Articolo 23

Diritto alla protezione delle vittime con esigenze specifiche di protezione nel corso del procedimento penale

1. *Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che le vittime con esigenze specifiche di protezione che si avvalgono delle misure speciali individuate sulla base di una valutazione individuale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, possano avvalersi delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Una misura speciale prevista a seguito di una valutazione individuale può non essere adottata qualora esigenze operative o pratiche non lo rendano possibile o se vi è urgente bisogno di sentire la vittima e in caso contrario questa o*



un'altra persona potrebbero subire un danno o potrebbe essere pregiudicato lo svolgimento del procedimento.

2. Durante le indagini penali le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell'articolo 22, para grafo 1, possono avvalersi delle misure speciali seguenti:

- a) le audizioni della vittima si svolgono in locali appositi o adattati allo scopo;
- b) le audizioni della vittima sono effettuate da o tramite operatori formati a tale scopo;
- c) tutte le audizioni della vittima sono svolte dalle stesse persone, a meno che ciò sia contrario alla buona amministrazione della giustizia;
- d) tutte le audizioni delle vittime di violenza sessuale, di violenza di genere o di violenza nelle relazioni strette, salvo il caso in cui siano svolte da un pubblico ministero o da un giudice, sono svolte da una persona dello stesso sesso della vittima, qualora la vittima lo desideri, a condizione che non risulti pregiudicato lo svolgimento del procedimento penale.

3. Durante il procedimento giudiziario le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, possono avvalersi delle misure seguenti:

- a) misure per evitare il contatto visivo fra le vittime e gli autori dei reati, anche durante le deposizioni, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l'uso delle tecnologie di comunicazione;
- b) misure per consentire alla vittima di essere sentita in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione;
- c) misure per evitare domande non necessarie sulla vita privata della vittima senza rapporto con il reato; e
- d) misure che permettano di svolgere l'udienza a porte chiuse.

Articolo 24

Diritto dei minori a beneficiare di protezione nel corso del procedimento penale

1. Se la vittima è un minore gli Stati membri, oltre alle misure di cui all'articolo 23, provvedono affinché:

- a) nell'ambito delle indagini penali tutte le audizioni del minore vittima di reato possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni possano essere utilizzate come prova nei procedimenti penali;
- b) nell'ambito delle indagini penali e del procedimento, secondo il ruolo della vittima nel pertinente sistema giudiziario penale, le autorità competenti nominino un rappresentante speciale per i minori vittime di reato qualora, ai sensi del diritto nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore vittima di reato in ragione di un conflitto di interesse con quest'ultimo oppure il minore vittima di reato non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia;
- c) i minori vittime di reato, qualora abbiano diritto a un avvocato, godano del diritto alla consulenza e rappresentanza legale, in nome proprio, nell'ambito di procedimenti in cui sussiste, o potrebbe sussistere, un conflitto di interessi tra il minore vittima di reato e i titolari della potestà genitoriale. Le norme procedurali per le registrazioni audiovisive di cui al primo comma, lettera a), e la loro utilizzazione sono determinate dal diritto nazionale.

2. Ove l'età della vittima risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che si tratti di un minore, ai fini della presente direttiva si presume che la vittima sia un minore.



CAPO 5 ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 25

Formazione degli operatori

- 1. Gli Stati membri provvedono a che i funzionari suscettibili di entrare in contatto con la vittima, quali gli agenti di polizia e il personale giudiziario, ricevano una formazione sia generale che specialistica, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze di queste e dia loro gli strumenti per trattarle in modo imparziale, rispettoso e professionale.*
- 2. Fatta salva l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione del potere giudiziario nell'ambito dell'Unione, gli Stati membri richiedono che i responsabili della formazione di giudici e pubblici ministeri coinvolti nei procedimenti penali offrano l'accesso a una formazione, sia generale che specialistica, che li sensibilizzi maggiormente alle esigenze delle vittime.*
- 3. Con il dovuto rispetto per l'indipendenza della professione forense, gli Stati membri raccomandano che i responsabili della formazione degli avvocati offrano l'accesso a una formazione, sia generale che specialistica, che sensibilizzi maggiormente questi ultimi alle esigenze delle vittime.*
- 4. Attraverso i loro servizi pubblici o finanziando organizzazioni che sostengono le vittime, gli Stati membri incoraggiano iniziative che consentano a coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa di ricevere un'adeguata formazione, di livello appropriato al tipo di contatto che intrattengono con le vittime, e rispettino le norme professionali per garantire che i loro servizi siano forniti in modo imparziale, rispettoso e professionale.*
- 5. A seconda delle mansioni svolte e della natura e del livello dei contatti fra l'operatore e le vittime, la formazione mira ad abilitare l'operatore a riconoscere le vittime e a trattarle in maniera rispettosa, professionale e non discriminatoria.*

Articolo 26

Cooperazione e coordinamento dei servizi

- 1. Gli Stati membri adottano azioni adeguate per facilitare la cooperazione tra Stati membri al fine di migliorare l'accesso delle vittime ai diritti previsti dalla presente direttiva e dal diritto nazionale. Tale cooperazione persegue almeno i seguenti obiettivi:*
 - a) scambio di migliori prassi;*
 - b) consultazione in singoli casi; e*
 - c) assistenza alle reti europee che lavorano su questioni direttamente pertinenti per i diritti delle vittime.*
- 2. Gli Stati membri adottano azioni adeguate, anche attraverso internet, intese a sensibilizzare circa i diritti previsti dalla presente direttiva, riducendo il rischio di vittimizzazione e riducendo al minimo gli effetti negativi del reato e i rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni, in particolare focalizzandosi sui gruppi a rischio come i minori, le vittime della violenza di genere e della violenza nelle relazioni strette. Tali azioni possono includere campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e di istruzione, se del caso in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e con altri soggetti interessati.*



CAPO 6 DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 16 novembre 2015.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 28

Comunicazione di dati e statistiche

Entro il 16 novembre 2017, e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati disponibili relativi al modo e alla misura in cui le vittime hanno avuto accesso ai diritti previsti dalla presente direttiva.

Articolo 29

Relazione

Entro il 16 novembre 2017 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, compresa una descrizione delle misure adottate ai sensi degli articoli 8, 9 e 23, corredata se del caso di proposte legislative.

Articolo 30

Sostituzione della decisione quadro 2001/220/GAI

La decisione quadro 2001/220/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento nel diritto nazionale. In relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, i riferimenti alla suddetta decisione quadro si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 31

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 32 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 25 ottobre 2012



Convenzione OIL n. 190 del 21 giugno 2019 (e relativa Raccomandazione n. 206)

Abstract



Ratificata dall'Italia con la Legge 15 gennaio 2021, n. 4, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione". Si tratta del primo Trattato internazionale che affronta in modo organico la questione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. Sono numerosi gli obiettivi della Convenzione 190: i più rilevanti spaziano dal fatto che le violenze e le molestie possono essere un abuso o violazione dei diritti umani, alle ripercussioni del fenomeno sulla salute e la dignità delle persone, fino alla sostenibilità delle imprese. Nel documento si riconosce come le molestie e violenze di genere colpiscono donne e ragazze in maniera sproporzionata, e si ritiene importante intervenire sulle cause all'origine e sui fattori di rischio, fra cui stereotipi di genere, forme di discriminazione, squilibri nei rapporti di potere. La Convenzione OIL 190/2019 va considerata congiuntamente alla Raccomandazione n. 206 del 21/06/19, che approfondisce e specifica alcuni contenuti. In particolare, la Raccomandazione n.206 individua una serie di misure da adottare per "attenuare l'impatto della violenza domestica nel mondo del lavoro": a) congedi per le vittime di violenza domestica; b) modalità di lavoro flessibili e protezione per le vittime di violenza domestica; c) protezione temporanea contro il licenziamento per le vittime di violenza domestica, a seconda dei casi, salvo qualora questo si verifichi per ragioni non correlate alla violenza domestica e alle sue conseguenze; d) inclusione della violenza domestica nella valutazione dei rischi sul luogo di lavoro; e) un sistema di orientamento ai servizi pubblici di attenuazione della violenza domestica; f) sensibilizzazione sugli effetti della violenza domestica.

Link: https://www.istat.it/it/files//2018/04/ILO_conv190_rec206.pdf



CONVENZIONE SULL'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA E DELLE MOLESTIE NEL MONDO DEL LAVORO

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, riunitasi nella centottesima sessione (del Centenario) in data 10 giugno 2019;

Richiamando la Dichiarazione di Filadelfia che stabilisce che tutti gli esseri umani, senza distinzione di razza, credo religioso o sesso, hanno il diritto di perseguire il proprio benessere materiale e il proprio sviluppo spirituale in condizioni di libertà e dignità, sicurezza economica e pari opportunità; Ribadendo la rilevanza delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro;

Richiamando altri strumenti internazionali pertinenti, quali la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità; Riconoscendo il diritto di tutti ad



un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie, ivi compresi la violenza e le molestie di genere;

Riconoscendo che la violenza e le molestie nel mondo del lavoro possono costituire un abuso o una violazione dei diritti umani, e che la violenza e le molestie rappresentano una minaccia alle pari opportunità e che sono inaccettabili e incompatibili con il lavoro dignitoso;

Riconoscendo l'importanza di una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco e sulla dignità dell'essere umano ai fini della prevenzione della violenza e delle molestie;

Ricordando che i Membri hanno l'importante responsabilità di promuovere un ambiente generale di tolleranza zero nei confronti della violenza e delle molestie al fine di agevolare la prevenzione di tali comportamenti e pratiche e che tutti gli attori del mondo del lavoro devono astenersi da molestie e violenze, prevenirle e combatterle;

Riconoscendo che la violenza e le molestie nel mondo del lavoro hanno ripercussioni sulla salute psicologica, fisica e sessuale, sulla dignità e sull'ambiente familiare e sociale della persona;

Riconoscendo che la violenza e le molestie influiscono anche sulla qualità dei servizi pubblici e privati e possono impedire che le persone, in particolare le donne, entrino, rimangano e progrediscano nel mercato del lavoro;

Rilevando come la violenza e le molestie siano incompatibili con lo sviluppo di imprese sostenibili e abbiano un impatto negativo sull'organizzazione del lavoro, sui rapporti nei luoghi di lavoro, sulla partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, sulla reputazione delle imprese e sulla produttività;

Riconoscendo che le molestie e la violenza di genere colpiscono sproporzionatamente donne e ragazze e riconoscendo che un approccio inclusivo, integrato e in una prospettiva di genere, che intervenga sulle cause all'origine e sui fattori di rischio, ivi compresi stereotipi di genere, forme di discriminazione multiple e interconnesse e squilibri nei rapporti di potere dovuti al genere, si rivela essenziale per porre fine alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro;

Rilevando come la violenza domestica possa avere ripercussioni sull'occupazione, la produttività e la salute e sicurezza e che i governi, le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati, e le istituzioni del mercato del lavoro possano adoperarsi, nel quadro di altre misure, al fine di identificare, reagire e intervenire sulle conseguenze della violenza domestica;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro, argomento che costituisce il quinto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che dette proposte assumeranno la forma di una Convenzione internazionale, adotta oggi, ventuno giugno duemila diciannove la seguente Convenzione, che sarà denominata Convenzione sulla violenza e sulle molestie, 2019.

I. DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione:

a) l'espressione "violenza e molestie" nel mondo del lavoro indica un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza e le molestie di genere;



b) l'espressione "violenza e molestie di genere" indica la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali.

3. Fatto salvo quanto stabilito ai commi a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo, le definizioni di cui alle leggi e ai regolamenti nazionali possono prevedere un concetto unico o concetti distinti.

II. AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2

1. La presente Convenzione protegge i lavoratori e altri soggetti nel mondo del lavoro, ivi compresi le lavoratrici e i lavoratori come definiti dalle pratiche e dal diritto nazionale, oltre a persone che lavorino indipendentemente dallo status contrattuale, le persone in formazione, inclusi tirocinanti e apprendisti, le lavoratrici e i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego o candidate a un lavoro, e individui che esercitino l'autorità, i doveri e le responsabilità di datrice o datore di lavoro.

2. La presente Convenzione si applica a tutti i settori, sia privato che pubblico, all'economia formale e informale, e alle aree urbane o rurali. Articolo 3 La presente Convenzione si applica alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro che si verifichino in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro:

- a) nel posto di lavoro, ivi compresi spazi pubblici e privati laddove questi siano un luogo di lavoro;
- b) in luoghi in cui la lavoratrice o il lavoratore riceve la retribuzione, in luoghi destinati alla pausa o alla pausa pranzo, oppure nei luoghi di utilizzo di servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi;
- c) durante spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali correlate con il lavoro;
- d) a seguito di comunicazioni di lavoro, incluse quelle rese possibili dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- e) all'interno di alloggi messi a disposizione dai datori di lavoro; f) durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro.

III. PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 4

1. A seguito della ratifica della presente Convenzione, i Membri sono tenuti a rispettare, promuovere e attuare il diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie.

2. In conformità con il diritto e le circostanze nazionali e in consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, i Membri sono tenuti ad adottare un approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di genere per la prevenzione e l'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. Un tale approccio deve tenere in considerazione la violenza e le molestie che coinvolgano soggetti terzi, qualora rilevante, e includere:

- a) il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge;
- b) la garanzia che le politiche pertinenti contemplino misure per l'eliminazione della violenza e delle molestie;
- c) l'adozione di una strategia globale che preveda l'attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie;
- d) l'istituzione o il rafforzamento dei meccanismi per l'applicazione e il monitoraggio;



- e) la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di ricorso e di risarcimento, come pure di sostegno;
- f) l'istituzione di misure sanzionatorie;
- g) lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attività educative e formative e la promozione di iniziative di sensibilizzazione secondo modalità accessibili e adeguate;
- h) la garanzia di meccanismi di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenza e di molestie, ivi compreso attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti.

3. Attraverso l'adozione e l'attuazione dell'approccio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascun Membro riconosce i ruoli e le funzioni, diversi e complementari, di governi nonché di datrici e datori di lavoro, lavoratrici e lavoratori e delle rispettive organizzazioni, tenendo conto della diversità della natura e della portata delle rispettive responsabilità.

Articolo 5

Nell'ottica della prevenzione e dell'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ciascun Membro si impegna a rispettare, promuovere e attuare i principi e i diritti fondamentali sul lavoro, con particolare riferimento alla libertà di associazione e all'effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva, l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, l'effettiva abolizione del lavoro minorile e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione, oltre a promuovere il lavoro dignitoso.

Articolo 6

Ciascun Membro si impegna ad adottare leggi, regolamenti e politiche che garantiscano il diritto alla parità e alla non discriminazione in materia di impiego e professione, ivi compreso per le lavoratrici, come pure per i lavoratori e per altri soggetti appartenenti ad uno o più gruppi vulnerabili o a gruppi in situazioni di vulnerabilità che risultino sproporzionatamente colpiti da violenza e molestie nel mondo del lavoro.

IV. PROTEZIONE E PREVENZIONE

Articolo 7

Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 1 e coerentemente con lo stesso, ciascun Membro si impegna ad adottare leggi e regolamenti che definiscano e proibiscano la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, inclusi violenza e molestie di genere. Articolo 8 Ciascun Membro dovrà assumere misure adeguate atte a prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, ivi compreso:

- a) il riconoscimento del ruolo determinante delle autorità pubbliche con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori dell'economia informale;
- b) l'identificazione, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati interessati, nonché attraverso altre modalità, dei settori o delle professioni e delle modalità di lavoro in cui le lavoratrici e i lavoratori e altri soggetti interessati risultino più esposti alla violenza e alle molestie;
- c) l'adozione di misure che garantiscano una protezione efficace di tali soggetti.



Articolo 8

Ciascun Membro dovrà assumere misure adeguate atte a prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, ivi compreso:

- a) il riconoscimento del ruolo determinante delle autorità pubbliche con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori dell'economia informale;*
- b) l'identificazione, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati interessati, nonché attraverso altre modalità, dei settori o delle professioni e delle modalità di lavoro in cui le lavoratrici e i lavoratori e altri soggetti interessati risultino più esposti alla violenza e alle molestie;*
- c) l'adozione di misure che garantiscano una protezione efficace di tali soggetti.*

Articolo 9

Ciascun Membro dovrà adottare leggi e regolamenti che richiedano ai datori di lavoro di intraprendere misure adeguate e proporzionate al rispettivo livello di controllo in materia di prevenzione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi compresi la violenza e le molestie di genere, e in particolare, nella misura in cui sia ragionevolmente fattibile, attraverso quanto segue:

- a) l'adozione e l'attuazione, in consultazione con le lavoratrici e i lavoratori e i loro rappresentanti, di una politica in materia di violenza e di molestie a livello aziendale;*
- b) l'inclusione della violenza e delle molestie, come pure dei rischi psicosociali correlati, nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;*
- c) l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi relativi alla violenza e alle molestie, con la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori e dei rispettivi rappresentanti, e l'adozione di misure per prevenirli e tenerli sotto controllo;*
- d) l'erogazione di informazioni e formazione alle lavoratrici, ai lavoratori e ad altri soggetti interessati, in modalità accessibili a seconda dei casi, in merito ai pericoli e ai rischi identificati di violenza e di molestie e alle relative misure di prevenzione e di protezione, ivi compresi i diritti e le responsabilità dei lavoratori e di altri soggetti interessati in relazione alle politiche di cui al comma a) del presente articolo.*

V. VERIFICA DELL'APPLICAZIONE E MECCANISMI DI RICORSO E DI RISARCIMENTO

Articolo 10

Ciascun Membro dovrà adottare misure adeguate al fine di:

- a) controllare e applicare le leggi e i regolamenti nazionali in materia di violenza e molestie nel mondo del lavoro;*
- b) garantire facile accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci, nonché a meccanismi e procedimenti di denuncia e di risoluzione delle controversie nei casi di violenza e di molestie nel mondo del lavoro che siano sicuri, equi ed efficaci, quali:*
 - i) procedimenti di denuncia e di indagine, nonché, se appropriato, meccanismi di risoluzione delle controversie nei luoghi di lavoro;*
 - a) ii) meccanismi di risoluzione delle controversie esterni ai luoghi di lavoro;*
 - b) iii) tribunali o altre giurisdizioni;*
 - c) iv) protezione contro la vittimizzazione o le ritorsioni nei confronti di querelanti, vittime, testimoni e informatori;*



- d) v) *misure di sostegno legale, sociale, medico e amministrativo a favore dei querelanti e delle vittime;*
- c) *proteggere la vita privata dei soggetti coinvolti e la riservatezza, nella misura massima possibile e a seconda dei casi, e garantire che le esigenze di protezione della vita privata e della riservatezza non vengano utilizzate impropriamente, evitandone qualsivoglia utilizzo inopportuno;*
- d) *introdurre sanzioni, se del caso, nei casi di violenza e di molestie nel mondo del lavoro;*
- e) *stabilire che le vittime di violenza e molestie di genere nel mondo del lavoro possano avere accesso effettivo a meccanismi di risoluzione delle controversie e di denuncia, a meccanismi di supporto, a servizi e a meccanismi di ricorso e risarcimento che tengano in considerazione la prospettiva di genere e che siano sicuri ed efficaci;*
- f) *riconoscere gli effetti della violenza domestica e, nella misura in cui ciò sia ragionevolmente fattibile, attenuarne l'impatto nel mondo del lavoro;*
- g) *garantire alle lavoratrici e ai lavoratori il diritto di abbandonare una situazione lavorativa laddove abbiano giustificati motivi di ritenere che questa possa costituire un pericolo serio e imminente alla vita, alla salute o alla sicurezza in ragione di violenza e molestie, senza per questo essere oggetto di ritorsioni o di qualsivoglia altra indebita conseguenza, oltre al dovere di informarne la direzione;*
- h) *garantire che gli ispettorati del lavoro e le altre autorità competenti, a seconda dei casi, siano abilitati a trattare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, in particolare ordinando l'adozione di misure immediatamente esecutive o l'interruzione dell'attività lavorativa nei casi di pericolo imminente per la vita, la salute o la sicurezza, fatti salvi i diritti di ricorso alle autorità giudiziarie o amministrative ai sensi di legge.*

VI. ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Articolo 11

In consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e i sindacati, ciascun Membro è tenuto ad adoperarsi al fine di garantire che:

- a) *la violenza e le molestie nel mondo del lavoro siano oggetto delle politiche nazionali pertinenti, come quelle in materia di salute e sicurezza, parità e non discriminazione sul lavoro, nonché quelle in materia di migrazione;*
- b) *siano messi a disposizione dei datori di lavoro, delle lavoratrici e lavoratori, e delle rispettive organizzazioni, come pure delle autorità competenti, misure di orientamento, risorse, formazione o altri strumenti, in formati accessibili a seconda dei casi, sui temi della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi comprese la violenza e le molestie di genere;*
- c) *vengano attuate iniziative in materia, tra cui campagne di sensibilizzazione.*

VII. MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Articolo 12

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano attraverso leggi e regolamenti nazionali, come pure tramite contratti collettivi o altre misure conformi alle procedure nazionali, includendovi l'ampliamento o l'adattamento delle misure esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro affinché prevedano la violenza e le molestie, nonché tramite lo sviluppo di misure specifiche, laddove necessario.



VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Le ratifiche formali della presente Convenzione dovranno essere comunicate per la registrazione al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

Articolo 14

- 1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.*
- 2. Essa entrerà in vigore dopo dodici mesi dalla data di registrazione del Direttore Generale delle ratifiche di due Membri.*
- 3. In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.*

Articolo 15

- 1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data iniziale di entrata in vigore della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione. Tale denuncia non avrà effetto fino a un anno dopo la data in cui è stata registrata.*
- 2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente Convenzione durante il primo anno di ciascun nuovo periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.*

Articolo 16

- 1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà notificare a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai Membri dell'Organizzazione.*
- 2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.*

Articolo 17

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà comunicare al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche ed a tutti gli atti di denuncia registrati conformemente agli articoli precedenti.

Articolo 18

Ogniqualevolta lo ritenga necessario, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente



Convenzione e dovrà considerare l'opportunità di inserire la questione della sua revisione totale o parziale all'ordine del giorno della Conferenza.

Articolo 19

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che modifica la presente Convenzione e a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:

- a) la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, nonostante le disposizioni dell'articolo 15 di cui sopra, la denuncia immediata della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere oggetto di ratifica da parte dei Membri.

2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l'abbiano ratificata e che non ratifichino la convenzione riveduta.

Articolo 20

Le versioni in francese e in inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede.



RACCOMANDAZIONE SULL'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA E DELLE MOLESTIE NEL MONDO DEL LAVORO

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, riunitasi nella sua centottesima sessione (del Centenario) in data 10 giugno 2019; Avendo adottato la Convenzione sulla violenza e sulle molestie, 2019; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro, argomento che costituisce il quinto punto all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che dette proposte assumeranno la forma di una Raccomandazione a integrazione della Convenzione sulla violenza e sulle molestie, 2019, adotta oggi, ventuno giugno duemila diciannove, la seguente Raccomandazione, che sarà denominata Raccomandazione sulla violenza e le molestie, 2019.

1. Le disposizioni della presente Raccomandazione integrano quelle della Convenzione sulla violenza e sulle molestie, 2019 (di seguito denominata "la Convenzione"), e dovrebbero essere considerate congiuntamente.

I. PRINCIPI FONDAMENTALI

2. Nell'adozione e nell'attuazione dell'approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di genere di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della Convenzione, i Membri dovranno trattare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro nella legislazione relativa al lavoro e all'impiego, alla salute e alla sicurezza sul lavoro, all'eguaglianza e alla non discriminazione e, se del caso nel diritto penale.

3. I Membri dovrebbero assicurare che tutte le lavoratrici e lavoratori, e le datrici e datori di lavoro, inclusi quelli di settori, professioni e modalità di lavoro più esposti alla violenza e alle molestie, godano



appieno della libertà di associazione e dell'effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva in conformità con la Convenzione sulla libertà di associazione e la protezione del diritto sindacale, 1948 (n. 87), e la Convenzione sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949 (n. 98).

4. I Membri dovrebbero adottare misure appropriate al fine di:

- a) promuovere l'effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva a tutti i livelli quale modalità per prevenire la violenza e le molestie e intervenire nei confronti delle stesse e, nella misura del possibile, attenuare l'impatto della violenza domestica nel mondo del lavoro;
- b) sostenere tale contrattazione collettiva attraverso la raccolta e la diffusione di informazioni sulle tendenze e le buone pratiche in materia di processi di negoziazione e di contenuti dei contratti collettivi.

5. I Membri dovrebbero assicurare che le disposizioni in materia di violenza e di molestie contenute nelle leggi, regolamenti e politiche nazionali tengano conto degli strumenti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sull'uguaglianza e non discriminazione, inclusi la Convenzione (n. 100) e la Raccomandazione (n. 90) sull'uguaglianza di retribuzione, 1951 e la Convenzione (n. 111) e la Raccomandazione (n. 111) sulla discriminazione (impiego e professione), 1958, e altri strumenti pertinenti.

II. PROTEZIONE E PREVENZIONE

6. Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro relative alla violenza e alle molestie e le politiche nazionali dovrebbero tenere in considerazione gli strumenti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro pertinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, quali la Convenzione (n. 155) sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, 1981 e la Convenzione (n. 187) sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, 2006.

7. A seconda dei casi, i Membri dovrebbero specificare nella legislazione che le lavoratrici e lavoratori e i loro rappresentanti dovrebbero partecipare allo sviluppo, all'attuazione e al monitoraggio della politica a livello aziendale di cui all'articolo 9 a) della Convenzione; detta politica dovrebbe:

- a) affermare che la violenza e le molestie non saranno tollerate;
- b) istituire programmi di prevenzione della violenza e delle molestie, che, a seconda dei casi, prevedano obiettivi misurabili;
- c) specificare i diritti e le responsabilità delle lavoratrici e lavoratori, e delle datrici e datori di lavoro;
- d) contenere informazioni sulle procedure di denuncia e di indagine;
- e) stabilire che tutte le comunicazioni interne ed esterne relative a casi di violenza e molestie vengano debitamente prese in considerazione e siano, a seconda dei casi, oggetto di intervento;
- f) specificare il diritto delle persone alla vita privata e alla riservatezza, secondo quanto indicato nell'articolo 10 c) della Convenzione, conciliandolo con il diritto delle lavoratrici e lavoratori a essere informati di qualsivoglia pericolo;
- g) includere misure a protezione dei querelanti, vittime, testimoni e informatori contro la vittimizzazione e le ritorsioni.

8. La valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 9 c) della Convenzione dovrebbe tenere conto dei fattori che aumentano la probabilità di violenza e molestie, ivi compresi i pericoli e i rischi psicosociali. Un'attenzione particolare dovrebbe essere prestata ai pericoli e ai rischi che:



a) siano conseguenza delle condizioni e delle modalità di lavoro, dell'organizzazione del lavoro e della gestione delle risorse umane, a seconda dei casi;

b) riguardino soggetti terzi, quali clienti, fornitori di servizi, utenti, pazienti e il pubblico;

c) siano conseguenza della discriminazione, dell'abuso dei rapporti di potere e delle norme culturali, sociali e di quelle relative al genere che favoriscono la violenza e le molestie.

9. I Membri dovrebbero adottare misure adeguate per i settori o le professioni e le modalità di lavoro che presentino una maggiore probabilità di esposizione alla violenza e alle molestie, come il lavoro notturno, il lavoro svolto in maniera isolata, il settore sanitario, il settore dei servizi di alloggio e di ristorazione, i servizi sociali, i servizi di emergenza, il lavoro domestico, il settore dei trasporti, dell'istruzione o dell'intrattenimento.

10. I Membri dovrebbero adottare provvedimenti legislativi o altre misure per proteggere dalla violenza e dalle molestie nel mondo del lavoro i lavoratori migranti, in particolare le lavoratrici migranti, indipendentemente dallo status di migrante, nei paesi di origine, transito e destinazione, a seconda dei casi.

11. Per agevolare la transizione dall'economia informale a quella formale, i Membri dovrebbero mettere a disposizione risorse e assistenza alle lavoratrici e lavoratori, e alle datrici e datori di lavoro dell'economia informale, nonché alle rispettive associazioni, al fine di prevenire e intervenire sulla violenza e sulle molestie nell'economia informale.

12. I Membri dovrebbero garantire che le misure di prevenzione della violenza e delle molestie non producano l'effetto di limitare o escludere la partecipazione delle donne o dei gruppi di cui all'articolo 6 della Convenzione da determinati lavori, settori o professioni.

13. Il riferimento ai gruppi vulnerabili e ai gruppi in situazione di vulnerabilità di cui all'articolo 6 della Convenzione dovrebbe essere interpretato in conformità con le norme internazionali del lavoro e gli strumenti internazionali in materia di diritti umani.

III. APPLICAZIONE, RICORSO E RISARCIMENTO, E ASSISTENZA

14. I meccanismi di ricorso e risarcimento di cui all'articolo 10 b) della Convenzione potrebbero includere:

a) il diritto alle dimissioni con indennità;

b) il reintegro nel posto di lavoro;

c) un risarcimento dei danni adeguato;

d) ordini che prevedano l'adozione di misure immediatamente esecutive al fine di garantire la cessazione di determinati comportamenti o la modifica di politiche o pratiche;

e) le spese legali e gli onorari conformemente alla legislazione e alle pratiche nazionali.

15. Le vittime di violenza e molestie nel mondo del lavoro dovrebbero poter accedere a risarcimenti in caso di lesioni o malattie di natura psicosociale o fisica, o di qualsiasi altra natura, che causino inabilità lavorativa.

16. I meccanismi di denuncia e risoluzione delle controversie dei casi di violenza e molestie di genere di cui all'articolo 10 e) della Convenzione dovrebbero prevedere:

a) dei tribunali che posseggano esperienza di casi di violenza e molestie di genere;

b) il trattamento tempestivo ed efficace dei casi;

c) la consulenza legale e assistenza per querelanti e vittime;



d) delle guide e altre fonti di informazione disponibili e accessibili nelle lingue maggiormente diffuse nel paese;

e) l'inversione dell'onere della prova, a seconda dei casi, in procedimenti diversi da quello penale.

17. Il supporto, i servizi e i meccanismi di ricorso e risarcimento per le vittime della violenza e delle molestie di genere di cui all'articolo 10 e) della Convenzione dovrebbero includere misure quali:

a) supporto al reinserimento delle vittime nel mercato del lavoro;

b) servizi di consulenza e informazione, in modalità accessibili, a seconda dei casi;

c) servizi di ascolto telefonico disponibili 24 ore al giorno;

d) servizi di emergenza;

e) assistenza e cure mediche e supporto psicologico;

f) centri per la gestione di crisi, inclusi alloggi protetti;

g) unità di polizia specializzate o agenti di polizia con formazione specifica al supporto delle vittime.

18. Le misure adeguate per attenuare l'impatto della violenza domestica nel mondo del lavoro di cui all'articolo 10 f) della Convenzione potrebbero includere:

a) congedi per le vittime di violenza domestica;

b) modalità di lavoro flessibili e protezione per le vittime di violenza domestica;

c) protezione temporanea contro il licenziamento per le vittime di violenza domestica, a seconda dei casi, salvo qualora questo si verifichi per ragioni non correlate alla violenza domestica e alle sue conseguenze;

d) inclusione della violenza domestica nella valutazione dei rischi sul luogo di lavoro;

e) un sistema di orientamento ai servizi pubblici di attenuazione della violenza domestica, se esistenti;

f) sensibilizzazione sugli effetti della violenza domestica.

19. Gli autori di atti di violenza e molestie nel mondo del lavoro dovrebbero essere considerati responsabili delle loro azioni e dovrebbero poter accedere a servizi di orientamento e ad altre misure, a seconda dei casi, al fine di prevenire il ripetersi delle violenze e delle molestie e di agevolare il reintegro al lavoro, a seconda dei casi.

20. Gli ispettori del lavoro e funzionari di altre autorità competenti, a seconda dei casi, dovrebbero ricevere una formazione sui temi di genere al fine di identificare e intervenire sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro, ivi compresi i pericoli e i rischi psicosociali, la violenza e le molestie di genere e la discriminazione di gruppi specifici di lavoratrici e lavoratori.

21. Il mandato degli organismi nazionali responsabili dell'ispezione del lavoro, della salute e della sicurezza sul lavoro, dell'uguaglianza e della non discriminazione, ivi compresa la parità di genere, dovrebbe includere la violenza e le molestie nel mondo del lavoro.

22. I Membri dovranno adoperarsi al fine di raccogliere e pubblicare statistiche sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro disaggregate per sesso, tipo di violenza e molestie e settore di attività economica, includendo i gruppi di cui all'articolo 6 della Convenzione.

IV. ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

23. I Membri dovrebbero finanziare, sviluppare, attuare e diffondere, a seconda dei casi:

a) programmi che intervengano sui fattori che aumentano la probabilità della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, inclusi la discriminazione, l'abuso dei rapporti di potere e le norme sul genere, quelle culturali e sociali che favoriscono la violenza e le molestie.



- b) linee guida e programmi di formazione che tengano conto della prospettiva di genere e che supportino giudici, ispettori del lavoro, agenti di polizia, pubblici ministeri e altri funzionari pubblici nell'adempimento del proprio mandato in materia di violenza e molestie nel mondo del lavoro, oltre a supportare le datrici e datori di lavoro del settore pubblico e privato, le lavoratrici e lavoratori e le rispettive organizzazioni nella prevenzione e negli interventi relativi alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro;
- c) modelli di codici di condotta e di strumenti di valutazione del rischio in materia di violenza e molestie nel mondo del lavoro, di natura generale e specifici per settore, che tengano conto delle situazioni specifiche delle lavoratrici e lavoratori e di altri soggetti appartenenti ai gruppi di cui all'articolo 6 della Convenzione.
- d) campagne pubbliche di sensibilizzazione nelle diverse lingue del paese, incluse quelle delle lavoratrici e lavoratori migranti residenti, che trasmettano il messaggio dell'inaccettabilità della violenza e delle molestie, in particolare della violenza e delle molestie di genere, affrontino gli atteggiamenti discriminatori e prevengano la stigmatizzazione delle vittime, querelanti, testimoni e degli informatori.
- e) programmi e materiali didattici sulla violenza e sulle molestie, inclusi la violenza e le molestie di genere, che tengano conto della prospettiva di genere, per tutti i livelli di istruzione e formazione professionale, in conformità con la legislazione e le circostanze nazionali;
- f) materiale per giornalisti e altri operatori dei mezzi di comunicazione sulla violenza e le molestie di genere, che includa le cause all'origine e i fattori di rischio, nel pieno rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione;
- g) campagne pubbliche miranti alla promozione di luoghi di lavoro sicuri, salubri armoniosi, e liberi dalla violenza e dalle molestie.



Reg. (CE) 28/04/2021, n. 2021/693/UE. Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013. Pubblicato nella G.U.U.E. 5 maggio 2021, n. L 156.

Abstract



È un intervento sovranazionale giuridico vincolante che stabilisce un asse tematico funzionale alla creazione dello spazio europeo di giustizia perché contribuisce allo sviluppo della cultura giudiziaria comune tra gli operatori della giustizia degli Stati membri: la formazione delle figure professionali che, a vario titolo, interagiscono con le donne vittime e con i minori nel percorso di prevenzione, comprensione, sostegno ed emersione del fenomeno.

Link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0693&from=EN>



(Considerando 10) A norma dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera h), e dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera c), TFUE, l'Unione deve sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari come strumento per sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. L'offerta di formazione per gli operatori della giustizia è uno strumento importante per sviluppare una comprensione comune del modo migliore per attuare e difendere lo Stato di diritto e i diritti fondamentali. Essa contribuisce alla creazione dello spazio europeo di giustizia sviluppando una cultura giudiziaria comune tra gli operatori della giustizia degli Stati membri. È fondamentale garantire l'applicazione non discriminatoria, corretta, coerente e uniforme del diritto all'interno dell'Unione nonché la fiducia e la comprensione reciproche tra gli operatori della giustizia nei procedimenti transfrontalieri. Le attività di formazione sostenute dal programma dovrebbero basarsi su valutazioni attendibili delle esigenze di formazione, utilizzare metodologie di formazione all'avanguardia, includere eventi transnazionali che coinvolgano operatori della giustizia provenienti da diversi Stati membri, comprendere elementi di lavoro in rete e di apprendimento attivo ed essere sostenibili. Tali attività dovrebbero comprendere la formazione in materia di terminologia giuridica, diritto civile e penale e diritti fondamentali e di riconoscimento reciproco oltre che di garanzie procedurali. Dovrebbero comprendere altresì corsi di formazione per giudici, avvocati e procuratori in relazione alle sfide e agli ostacoli incontrati dalle persone che sono frequentemente vittime di discriminazione o che si trovano in una situazione vulnerabile, quali ad esempio le donne, i minori, le minoranze, le persone LGBTIQ, le persone con disabilità e le vittime di violenza di genere, di violenza domestica o di violenza nell'ambito delle relazioni intime e altre forme di violenza interpersonale. Tali corsi di formazione dovrebbero essere organizzati con il coinvolgimento diretto delle organizzazioni che rappresentano o sostengono le persone sopra elencate e, ove possibile, il coinvolgimento diretto di tali persone. Tenendo conto del fatto che le donne sono sottorappresentate nelle posizioni di vertice in magistratura, le donne che esercitano la professione di giudice, pubblico ministero e altre professioni giuridiche dovrebbero essere incoraggiate a partecipare alle attività di formazione.



(Considerando 11) Ai fini del presente regolamento i termini «magistrati e operatori giudiziari» dovrebbero essere interpretati in senso ampio in modo da includere giudici, procuratori e membri del personale giudiziario e delle procure, nonché altri operatori della giustizia associati alla magistratura o partecipanti a diverso titolo all'amministrazione della giustizia, a prescindere dalla loro definizione nel diritto nazionale, dal loro status giuridico o dalla loro organizzazione interna, quali avvocati, notai, ufficiali giudiziari o ufficiali esecutivi, curatori fallimentari, mediatori, interpreti e traduttori presso i tribunali, periti e consulenti del tribunale, personale penitenziario e funzionari addetti alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria.

(Considerando 19) In tutte le sue attività, il programma dovrebbe inoltre, se del caso, sostenere e tutelare i diritti delle vittime in materia sia civile che penale. A tal fine, è opportuno prestare particolare attenzione a una migliore attuazione e a un miglior coordinamento dei vari strumenti dell'Unione per la protezione delle vittime, nonché ad azioni volte allo scambio delle migliori pratiche tra le autorità giudiziarie e gli operatori del diritto che si occupano di casi di violenza. Il programma dovrebbe inoltre sostenere il miglioramento della conoscenza e dell'uso degli strumenti di ricorso collettivo.



2.2 Fonti di non diretta applicazione in Italia

CEDAW, Raccomandazione Generale n. 19/1992

Abstract



Nel 1992, il Comitato CEDAW ha emesso una nuova Raccomandazione generale (n.19) nella quale non solo si ribadisce che la questione della violenza contro le donne rientra nell'ambito di intervento della Convenzione, ma se ne fornisce una definizione molto simile a quella che si ritrova poi contenuta nella Dichiarazione del 1993. Oltre a ciò, la Raccomandazione afferma che la violenza contro le donne rappresenta una violazione dei seguenti diritti umani e libertà fondamentali: il diritto alla vita; il diritto a non essere sottoposti a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; il diritto ad un'eguale tutela in caso di conflitti armati internazionali o interni, secondo le norme del diritto umanitario; il diritto alla libertà e sicurezza della persona, il diritto ad un'eguale tutela da parte della legge, il diritto all'eguaglianza all'interno della famiglia; il diritto al più alto livello possibile di salute fisica e mentale; il diritto a condizioni di lavoro giuste e favorevoli. La Raccomandazione esamina nei dettagli tutti gli articoli della Convenzione, ed i modi in cui atti di violenza sessista (gender-based violence, o violenza di genere) costituiscono violazione di ciascuno degli articoli esaminati. Sul tema delle responsabilità degli stati, il Comitato CEDAW si pronuncia in particolare nell'art. 9: "Il Comitato sottolinea tuttavia che la discriminazione, così come definita dalla Convenzione, non è limitata alle azioni compiute da o a nome e per conto dei governi (vedi articoli 2(e), 2(f) e 5). Ad esempio, nell'articolo 2(e) la Convenzione chiede agli stati parte di prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione contro le donne da parte di qualsivoglia persona, organizzazione o impresa. In base al diritto internazionale in generale, ed agli specifici patti sui diritti umani, gli stati possono essere ritenuti responsabili di atti compiuti da privati laddove tali stati abbiano omesso di intervenire con la debita diligenza per prevenire violazioni dei diritti, o indagare e punire atti di violenza, nonché fornire risarcimenti alle vittime."

Link: <https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/CEDAW.pdf>



Raccomandazione generale n. 19 (11a sessione, 1992) - La violenza contro le donne

Contesto di riferimento

- 1. La violenza di genere è una forma di discriminazione che inibisce gravemente la capacità delle donne di godere dei diritti e delle libertà su una base di parità con gli uomini.*
- 2. Nel 1989, il Comitato raccomandò agli Stati di includere nei loro rapporti informazioni sulla violenza e sulle misure introdotte per affrontarla (raccomandazione generale n. 12, ottava sessione).*
- 3. Durante la decima sessione nel 1991, venne deciso di dedicare parte dell'undicesima sessione alla discussione ed allo studio dell'articolo 6 e di altri articoli della Convenzione relativi alla violenza contro le donne, alle molestie sessuali e allo sfruttamento delle donne. Tale argomento venne scelto in previsione della Conferenza mondiale sui diritti umani del 1993, convocata dall'Assemblea generale con la risoluzione 45/155 del 18 dicembre 1990.*



4. Il Comitato giunse alla conclusione che non tutti i rapporti degli Stati Parti riflettevano adeguatamente la stretta connessione tra la discriminazione contro le donne, la violenza di genere, e le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La piena attuazione della Convenzione richiedeva agli Stati di prendere misure concrete per eliminare ogni forma di violenza contro le donne.
5. Il Comitato suggerì agli Stati Parti, nel riesaminare le proprie leggi e le proprie politiche, e nel presentare i loro rapporti conformemente alla Convenzione, di tenere conto delle seguenti osservazioni del Comitato relative alla violenza di genere. Osservazioni generali
6. La Convenzione definisce all'articolo 1 la discriminazione contro le donne. La definizione di discriminazione comprende la violenza di genere, vale a dire, la violenza che è diretta contro le donne in quanto donne, o che colpisce le donne in modo sproporzionato. Vi rientrano le azioni che procurano sofferenze o danni fisici, mentali o sessuali, nonché la minaccia di tali azioni, la coercizione e la privazione della libertà. La violenza di genere può violare disposizioni specifiche della Convenzione, ancorché tali disposizioni non menzionino espressamente la violenza.
7. La violenza di genere che compromette o nullifica il godimento da parte delle donne dei diritti umani e delle libertà fondamentali conformemente ai principi generali di diritto internazionale o alle convenzioni sui diritti umani, è la discriminazione ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione. Tali diritti e libertà comprendono: a) il diritto alla vita; b) il diritto a non essere sottoposte a tortura né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; c) il diritto ad una pari protezione ai sensi delle norme umanitarie in tempo di conflitto armato interno o internazionale; d) il diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona; e) il diritto ad una pari protezione da parte della legge; f) il diritto alla parità nella famiglia; g) il diritto al più alto livello possibile di salute fisica e mentale; h) il diritto a condizioni di lavoro giuste e favorevoli.
8. La Convenzione si applica alla violenza perpetrata dalle autorità pubbliche. Tali atti di violenza possono violare gli obblighi dello Stato previsti dai principi generali del diritto internazionale in materia di diritti umani e da altre convenzioni, oltre a violare la presente Convenzione.
9. Viene sottolineato, tuttavia, che la discriminazione ai sensi della Convenzione non è limitata all'azione da parte o in nome dei governi (vedi articoli 2 lettera e), 2 lettera f) e 5). Per esempio, all'articolo 2 lettera e) la Convenzione invita gli Stati Parti a prendere ogni misura appropriata per l'eliminazione della discriminazione contro le donne da parte di qualsivoglia persona, organizzazione o impresa. Conformemente ai principi generali di diritto internazionale e degli specifici patti in materia di diritti umani, gli Stati possono anche essere responsabili rispetto ad atti privati se non agiscono con la dovuta diligenza per impedire violazioni dei diritti o indagare su atti di violenza e punirli nonché provvedere ad un risarcimento.

Osservazioni su specifici articoli della Convenzione

Articoli 2 e 3

10. Gli articoli 2 e 3 stabiliscono l'obbligo globale di eliminare la discriminazione in ogni sua forma oltre agli obblighi specifici previsti dagli articoli 5-16.

Articoli 2 lettera f), 5 e 10 lettera c)

11. Gli atteggiamenti di tipo tradizionale, secondo i quali le donne sono considerate subordinate agli uomini o aventi ruoli stereotipati tramandano pratiche diffuse che comportano violenza o costrizione,



come la violenza e gli abusi familiari, i matrimoni forzati, le morti per dote insufficiente, le aggressioni con acido e la circoncisione femminile. Tali pregiudizi e pratiche possono giustificare la violenza di genere come una forma di protezione o di controllo delle donne. L'effetto di tale violenza sull'integrità fisica e mentale delle donne è quello di privarle del pari godimento, esercizio e conoscenza dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Mentre la presente osservazione tratta principalmente della violenza effettiva o minacciata, le conseguenze implicite di tali forme di violenza di genere aiutano a mantenere le donne in ruoli subordinati e contribuiscono alla scarsa partecipazione politica e al loro inferiore livello di istruzione, qualificazione ed opportunità di lavoro.

12. Tali atteggiamenti contribuiscono anche alla propagazione della pornografia e alla raffigurazione e ad altro tipo di sfruttamento commerciale delle donne come oggetti sessuali piuttosto che come individui. Questo a sua volta contribuisce alla violenza di genere.

Articolo 6

13. Agli Stati Parti viene richiesto dall'articolo 6 di prendere misure per abolire tutte le forme di tratta delle donne e di sfruttamento della prostituzione femminile.

14. La povertà e la disoccupazione aumentano le opportunità di tratta delle donne. Oltre a forme consolidate di tratta esistono nuove forme di sfruttamento sessuale, come il turismo sessuale, la selezione di lavoratrici domestiche in paesi in via di sviluppo per lavorare in paesi sviluppati ed i matrimoni organizzati tra donne provenienti da paesi in via di sviluppo e cittadini stranieri. Tali pratiche sono incompatibili con il pari godimento dei diritti da parte delle donne e con il rispetto dei loro diritti e della loro dignità. Espongono le donne a un elevato rischio di violenza ed abuso.

15. La povertà e la disoccupazione costringono molte donne, tra cui bambine, alla prostituzione. Le prostitute sono particolarmente esposte alla violenza in quanto la loro condizione, che potrebbe essere illegale, tende ad emarginarle. Necessitano parimenti della protezione delle leggi contro lo stupro e altre forme di violenza. 16. Le guerre, i conflitti armati e l'occupazione di territori portano spesso all'aumento della prostituzione, della tratta di donne e della violenza sessuale nei confronti delle donne, che richiede specifiche misure protettive e punitive.

Articolo 11

17. L'uguaglianza in materia di occupazione può essere gravemente compromessa quando le donne sono oggetto di violenza specifica di genere, come le molestie sessuali sul posto di lavoro.

18. Le molestie sessuali comprendono i comportamenti inopportuni determinati da motivi sessuali come il contatto fisico e le avances, le osservazioni a sfondo sessuale, l'esibizione di pornografia e richieste sessuali, sia a parole che a fatti. Tale condotta può essere umiliante e può costituire un problema di salute e di sicurezza; è discriminatoria quando la donna ha fondati motivi di ritenere che il rifiuto potrebbe danneggiarla in relazione alla sua occupazione, comprese la selezione o la promozione, o quando crea un ambiente lavorativo ostile.

Articolo 12

19. Agli Stati Parti viene richiesto dall'articolo 12 di prendere misure per assicurare parità di accesso all'assistenza sanitaria. La violenza contro le donne mette in pericolo la loro salute e la loro vita.



20. In alcuni Stati esistono pratiche tradizionali, tramandate dalla cultura e dalla tradizione, nocive per la salute delle donne e dei bambini. Tali pratiche comprendono limitazioni alimentari per le donne in gravidanza, preferenza per i bambini maschi e circoncisione o mutilazione genitale femminile.

Articolo 14

21. Le donne rurali sono a rischio di violenza di genere a causa degli atteggiamenti tradizionali relativi al ruolo subordinato delle donne che persistono in molte comunità rurali. Le ragazze provenienti dalle comunità rurali sono particolarmente a rischio di violenza e di sfruttamento sessuale quando lasciano la comunità rurale per cercare occupazione nelle città.

Articolo 16 (ed Articolo 5)

22. La sterilizzazione o l'aborto obbligatori hanno effetti negativi sulla salute fisica e mentale delle donne e violano il diritto delle donne di decidere il numero e la cadenza dei loro figli.

23. La violenza familiare è una delle più insidiose forme di violenza contro le donne. È diffusa in tutte le società. All'interno delle relazioni familiari le donne di tutte le età sono oggetto di violenze di ogni tipo, tra cui percosse, stupri e altre forme di violenza sessuale, violenza mentale e di altro tipo che sono tramandate da atteggiamenti di tipo tradizionale. La mancanza di indipendenza economica costringe molte donne a rimanere in relazioni violente. La rinuncia da parte degli uomini alle loro responsabilità nei confronti della famiglia può costituire una forma di violenza e di costrizione. Tali forme di violenza mettono in pericolo la salute delle donne e compromettono la loro possibilità di partecipare alla vita familiare e alla vita pubblica su una base di uguaglianza. Raccomandazione specifica

24. Alla luce di tali osservazioni, il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne raccomanda che:

- a) Gli Stati Parti prendano misure appropriate ed efficaci per superare ogni forma di violenza di genere, sia che si tratti di un atto pubblico che di uno privato;
- b) Gli Stati Parti assicurino che le leggi contro la violenza e gli abusi familiari, lo stupro, la violenza sessuale e le altre forme di violenze di genere diano adeguata protezione a tutte le donne e rispettino la loro integrità e dignità. Dovrebbero essere forniti alle vittime appropriati servizi di protezione e di sostegno. Una formazione attenta alle specificità di genere rivolta ai funzionari giudiziari, agli agenti delle forze di polizia e ad altri funzionari pubblici è essenziale per l'efficace attuazione della Convenzione;
- c) Gli Stati Parti incoraggino la compilazione di statistiche e di ricerche sulla portata, le cause e gli effetti della violenza e sull'efficacia delle misure per prevenirla ed affrontarla;
- d) Siano prese misure efficaci per assicurare che i mezzi di comunicazione rispettino e promuovano il rispetto per le donne;
- e) Gli Stati Parti nei loro rapporti identifichino la natura e la portata degli atteggiamenti, delle consuetudini e delle pratiche che tramandano la violenza contro le donne ed i tipi di violenza che ne risultano. Riferiscano sulle misure che hanno intrapreso per superare la violenza e sull'effetto di tali misure;
- f) Siano prese misure efficaci per superare tali atteggiamenti e pratiche. Gli Stati introducano programmi di istruzione e di informazione per aiutare ad eliminare i pregiudizi che ostacolano l'uguaglianza delle donne (raccomandazione n. 3, 1987);



- g) *Misure specifiche preventive e punitive sono necessarie per superare la tratta e lo sfruttamento sessuale;*
- h) *Gli Stati Parti nei loro rapporti descrivano la portata di tutti questi problemi e le misure, tra cui le disposizioni penali, di prevenzione e di riabilitazione, che sono state prese per proteggere le donne dedite alla prostituzione o oggetto di tratta e di altre forme di sfruttamento sessuale. Sia descritta anche l'efficacia di tali misure.*
- i) *Siano fornite efficaci procedure di denuncia e mezzi di ricorso, compreso il risarcimento;*
- j) *Gli Stati Parti comprendano nei loro rapporti informazioni sulle molestie sessuali e sulle misure per proteggere le donne dalle molestie sessuali e dalle altre forme di violenza e costrizione sul posto di lavoro;*
- k) *Gli Stati Parti istituiscano o sostengano servizi per le vittime della violenza familiare, dello stupro, della violenza sessuale e delle altre forme di violenza di genere, tra cui case di accoglienza, operatori sanitari con formazione specifica, riabilitazione e consulenze;*
- l) *Gli Stati Parti prendano le misure per superare tali pratiche e tengano conto della raccomandazione del Comitato sulla circoncisione femminile (raccomandazione n. 14) nel presentare i loro rapporti su questioni relative alla salute;*
- m) *Gli Stati Parti assicurino che siano prese misure per evitare la costrizione in materia di fertilità e di procreazione e per assicurare che le donne non siano costrette a cercare procedure sanitarie pericolose come l'aborto illegale a causa della mancanza di servizi appropriati in materia di controllo della fertilità;*
- n) *Gli Stati Parti nei loro rapporti illustrino la portata di tali problemi ed indichino le misure che sono state prese ed i loro effetti;*
- o) *Gli Stati Parti assicurino che i servizi per le vittime della violenza siano accessibili alle donne rurali e che, ove necessario, siano forniti servizi appositi alle comunità isolate;*
- p) *Le misure per proteggerle dalla violenza comprendano la formazione e le opportunità occupazionali ed il controllo delle condizioni occupazionali dei lavoratori nazionali;*
- q) *Gli Stati Parti riferiscano sui rischi che corrono le donne rurali, sulla portata e sulla natura della violenza e degli abusi dei quali sono oggetto, sul loro bisogno di sostegno e di altri servizi e sull'accesso a questi e sull'efficacia delle misure per superare la violenza;*
- r) *Le misure necessarie per superare la violenza familiare includano:*
 - i. *Sanzioni penali ove necessario e mezzi di tutela civile nel caso di violenza familiare;*
 - ii. *Leggi per eliminare la giustificazione dell'onore in relazione all'aggressione o all'omicidio di un membro femminile della famiglia;*
 - iii. *Servizi che assicurino la salvaguardia e la sicurezza delle vittime della violenza familiare tra cui case di accoglienza, consulenze e programmi di riabilitazione;*
 - iv. *Programmi di riabilitazione per gli autori di violenza domestica;*
 - v. *Servizi di sostegno per le famiglie nelle quali si è verificato un incesto o un abuso sessuale;*
- s) *Gli Stati Parti riferiscano sulla portata della violenza domestica e degli abusi sessuali e sulle misure preventive, punitive e correttive che sono state prese;*
- t) *Gli Stati Parti prendano tutte le misure legali e di altro tipo necessarie per fornire efficace protezione alle donne contro la violenza di genere, comprese, tra le altre cose:*



- i. Misure legali efficaci, tra cui sanzioni penali, mezzi di tutela civile e disposizioni risarcitorie per proteggere le donne da ogni tipo di violenza, comprese tra le altre cose, la violenza e gli abusi in famiglia, le violenze sessuali e le molestie sessuali sul posto di lavoro;*
 - ii. Misure preventive, tra cui programmi di informazione e di istruzione diretti al pubblico per cambiare gli atteggiamenti relativi ai ruoli e alle condizioni degli uomini e delle donne;*
 - iii. Misure di protezione, tra cui case di accoglienza, consulenze, servizi di riabilitazione e sostegno per donne vittime della violenza o a rischio di violenza;*
 - u) Gli Stati Parti riferiscano su ogni forma di violenza di genere e i loro rapporti comprendano tutti i dati disponibili sull'incidenza di ciascuna forma di violenza e sugli effetti di tale violenza sulle donne che ne sono vittime;*
 - v) I rapporti degli Stati Parti comprendano informazioni sulle misure legali, preventive e protettive prese per superare la violenza contro le donne, e sull'efficacia di tali misure.*
- Raccomandazione generale n. 19 (11a sessione, 1992)*



Risoluzioni del Consiglio d'Europa n. 1212 del 2000

Abstract



La Risoluzione 1212 (2000) sull'utilizzo dello stupro durante i conflitti armati è una denuncia globale circa l'impatto dei conflitti armati sulle donne, con una ferma condanna al ricorso continuato alla violenza sessuale contro le donne come arma di guerra, equiparandolo quindi a un crimine di guerra. Si riconoscono così le profonde ferite fisiche e psicologiche che tali abusi lasciano sulle vittime e le conseguenze drammatiche per le loro famiglie, indirizzando la soluzione di tale fenomeno verso l'assunzione di programmi di sostegno per le vittime e sollecitando la mobilitazione delle leaderships politica al precipuo scopo di presentare una serie coordinata di misure capaci di prevenire e ridurre l'uso della violenza sessuale.

Link: <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home>



Resolution 1212 (2000) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe Rape in armed conflicts

- 1. The Parliamentary Assembly refers to Committee of Ministers Recommendation No. R (91) 11 concerning sexual exploitation, pornography and prostitution of, and trafficking in, children and young adults, Recommendation No. R (85) 11 on the position of the victim in criminal law and procedure, Recommendation No. R (85) 2 on legal protection against sex discrimination and Recommendation No. R (84) 15 relating to public liability.*
- 2. The Assembly draws attention to its Recommendation 1408 (1999) on the International Criminal Court and Recommendation 1427 (1999) on respect for international humanitarian law in Europe.*
- 3. It further draws attention to its Recommendation 1403 (1999) on the crisis in Kosovo and the situation in the Federal Republic of Yugoslavia, in which it strongly condemns the policy of ethnic cleansing and particularly "the abduction and rape of women as a systematic war crime" and reaffirms that "rape and torture in armed conflicts constitute war crimes and should be treated as crimes against humanity".*
- 4. It also refers to the recommendations made by the United Nations special rapporteur on violence against women.*
- 5. It regrets that despite the fact that rape has been recognised as a war crime, it continues to be systematically used - and has been so in recent conflicts (Kosovo and Chechnya) - as a war weapon inflicting not only psychological trauma but also forced pregnancy.*
- 6. It therefore reiterates its desire to see rape treated as a crime against humanity.*
- 7. It accordingly believes, in view of the number of rapes in armed conflicts, that better legal protection of women is more necessary than ever, that such protection must apply in all circumstances and that if member governments ever fail in their duty to provide it, then a monitoring procedure should be instituted.*



8. It reiterates its satisfaction at the adoption of the Treaty on the Statute of the International Criminal Court by the plenipotentiary diplomatic conference in Rome on 17 July 1998, and at the signature of the treaty, but points out that there are three member states (Moldova, the Russian Federation and Turkey) which have not yet signed it and that only six member states have ratified it (Austria, Finland, France, Italy, Norway and Sweden).

9. The Assembly calls on the parliaments of member states to speedily ratify, if they have not yet done so, the Treaty on the Statute of the International Criminal Court adopted in Rome on 17 July 1998 and to introduce appropriate legislation to give proper effect to its provisions, as already requested in Assembly Recommendation 1408 (1999) on the International Criminal Court.

10. The Assembly also invites the governments of member states to:

- i. take appropriate measures to ensure that rape in armed conflicts is irrevocably treated as a war crime, as in Article 8.xxii of the Statute of the International Criminal Court;
- ii. make sure that laws and standards relating to rape in wartime are properly applied at national level;
- iii. recognise the inalienable right of women who have been raped to undergo voluntary termination of pregnancy if they wish, this right arising automatically from the rape;
- iv. recognise the right to report a rape to the authorities as applying without limit of time and to empower the prosecution service to institute *ex officio* proceedings;
- v. ensure that domestic courts apply the common Article 3 of the Geneva Conventions of 12 August 1949;
- vi. introduce strict witness-protection measures in rape cases, including post-trial protection;
- vii. set up special programmes for female rape victims, in particular multidisciplinary programmes which take the feminine dimension into account, and encourage women to look after female victims of rape and other sexual abuse;
- viii. make social-assistance arrangements and ensure fair treatment for female rape victims who do not terminate a resultant pregnancy and who, for various reasons, have to or decide to keep the child in order to avoid marginalisation;
- ix. set up a solidarity fund to help rape victims and provide economic support for the children of rape victims;
- x. set up training programmes for persons required to deal with and help rape victims;
- xi. establish programmes of education in tolerance, respect for human dignity and general human rights;
- xii. provide the necessary administrative and financial resources for such programmes;
- xiii. ensure that court benches trying crimes of sexual violence against women are composed of equal numbers of men and women, with specially trained staff;
- xiv. apply international humanitarian norms generously to help rape victims obtain asylum.



Risoluzioni del Consiglio d'Europa n. 5 del 2002

Abstract



La violenza contro le donne è stata oggetto di numerose iniziative, soprattutto da parte del Consiglio d'Europa che, nel corso degli ultimi, ha intrapreso una serie di iniziative mirate a promuovere in modo sistematico l'azione coordinata contro la violenza di genere; in particolare, l'adozione nel 2002 della Raccomandazione Rec(2002)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza è stata il primo strumento sovranazionale a proporre una strategia globale per prevenire la violenza e proteggere le vittime e costituisce tuttora una delle misure legislative fondamentali a livello europeo in quest'ambito. Il documento contiene un'attenta definizione del concetto di violenza di genere, una serie di raccomandazioni che gli Stati membri dovrebbero seguire per migliorare o sviluppare politiche nazionali in grado di proteggere le donne vittime di violenza, rafforzare la capacità d'azione, adeguare il diritto penale e civile, puntare su sensibilizzazione, educazione, formazione e prevenzione del fenomeno. A ciò si è associata la realizzazione di una campagna a livello europeo negli anni 2006-2008, con l'obiettivo di rendere operativa negli Stati membri la Raccomandazione del 2002, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, spingere i governi a conseguire progressi tangibili mettendo a disposizione le risorse necessarie, promuovere l'applicazione di misure efficaci di prevenzione al fine di combattere la violenza contro le donne. La campagna è stata condotta su tre livelli: intergovernativo, parlamentare e locale, e ha interessato quattro principali aree tematiche: misure politiche e legali, supporto e protezione per le vittime, raccolta di dati e azioni di sensibilizzazione. L'azione ha inoltre mirato a favorire una più efficace implementazione della Rec 5(2002). In tali processi, ancora una volta, merita di essere segnalato il ruolo particolarmente significativo svolto dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e dalle delegazioni provenienti dai parlamenti nazionali degli Stati membri che hanno, di concerto o su base individuale, contribuito in maniera significativa all'estesa opera di sensibilizzazione portata avanti sul tema.

Link: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e2612



COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

Raccomandazione Rec(2002)5

del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne contro la violenza

(Adottato dal Comitato dei Ministri il 30 aprile 2002 alla 794a riunione dei Rappresentanti dei Ministri)

Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa, Riaffermando che la violenza contro le donne è il risultato di uno squilibrio di potere tra uomini e donne e porta a gravi discriminazioni contro il sesso femminile, sia all'interno della società che all'interno della famiglia;

Affermando che la violenza contro le donne viola e compromette o annulla il godimento dei loro diritti umani e delle libertà fondamentali;

Rilevando che la violenza contro le donne costituisce una violazione della loro integrità fisica, psicologica e/o sessuale;



Rilevando con preoccupazione che le donne sono spesso soggette a molteplici discriminazioni a causa del loro genere e della loro origine, anche in quanto vittime di pratiche tradizionali o consuetudinarie incompatibili con i loro diritti umani e le loro libertà fondamentali;

Considerando che la violenza contro le donne è contraria all'instaurazione dell'uguaglianza e della pace e costituisce un grave ostacolo alla sicurezza dei cittadini e alla democrazia in Europa;

Osservando con preoccupazione la portata della violenza contro le donne in famiglia, qualunque sia la sua forma, e a tutti i livelli della società;

Considerando urgente lottare contro questo fenomeno che tocca tutte le società europee e riguarda tutti i loro membri;

Ricordando la Dichiarazione finale adottata al Secondo Vertice del Consiglio d'Europa (Strasburgo, 1997), in cui i capi di Stato e di governo degli Stati membri hanno affermato la loro determinazione a combattere la violenza contro le donne e tutte le forme di sfruttamento sessuale delle donne;

Tenendo presente le disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (1950) e la giurisprudenza dei suoi organi, che tutelano, tra l'altro, il diritto alla vita e il diritto a non essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o punizione, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto a un giusto processo;

Considerando la Carta sociale europea (1961) e la Carta sociale europea rivista (1996), in particolare le disposizioni in esse contenute riguardanti la parità tra donne e uomini in materia di occupazione, nonché il Protocollo aggiuntivo alla Carta sociale europea che prevede un sistema di denunce collettive;

Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione n. R (79) 17 riguardante la protezione dei bambini contro i maltrattamenti; Raccomandazione N. R (85) 4 sulla violenza in famiglia; Raccomandazione n. R (85) 11 sulla posizione della vittima nel quadro del diritto e della procedura penale; Raccomandazione N. R (87) 21 sull'assistenza alle vittime e sulla prevenzione della vittimizzazione; Raccomandazione N. R (90) 2 sulle misure sociali riguardanti la violenza all'interno della famiglia; Raccomandazione N. R (91) 11 riguardante lo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione e la tratta di bambini e giovani adulti; Raccomandazione N. R (93) 2 sugli aspetti medico-sociali degli abusi sui minori, Raccomandazione N. R (2000) 11 sulla lotta contro la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale e Raccomandazione Rec(2001)16 sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale;

Ricordando anche le Dichiarazioni e Risoluzioni adottate dalla Terza Conferenza Ministeriale Europea sulla Parità tra Donne e Uomini tenuta dal Consiglio d'Europa (Roma, 1993);

Tenendo presente la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993), la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e il relativo Protocollo per prevenire, Sopprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini (2000), la Piattaforma d'azione adottata alla Quarta Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 1995) e la Risoluzione su ulteriori azioni e iniziative per attuare la Dichiarazione di Pechino e la Piattaforma d'azione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (23a sessione straordinaria, New York, 5-9 giugno 2000);



Tenendo presente la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989), nonché il suo Protocollo facoltativo sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile (2000);

Tenendo presente anche la Convenzione n. 182 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro concernente la proibizione e l'azione immediata per l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile (1999) e la Raccomandazione (R 190) sulle peggiori forme di lavoro minorile (1999);

Ricordando i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario, e in particolare la 4a Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra (1949) e il 1° e il 2° Protocollo addizionale alla stessa;

Ricordando anche l'inclusione dei crimini legati al genere e della violenza sessuale nello Statuto della Corte Penale Internazionale (Roma, 17 luglio 1998),

Raccomanda ai governi degli Stati membri:

I. Rivedere la propria legislazione e politiche al fine di:

1. garantire alle donne il riconoscimento, il godimento, l'esercizio e la tutela dei loro diritti umani e delle libertà fondamentali;

2. adottare le misure necessarie, ove opportuno, per garantire che le donne possano esercitare liberamente ed effettivamente i loro diritti economici e sociali;

3. garantire che tutte le misure siano coordinate a livello nazionale e focalizzate sui bisogni delle vittime e che le istituzioni statali competenti e le organizzazioni non governative (ONG) siano associate all'elaborazione e all'attuazione delle misure necessarie, in particolare quelli menzionati nella presente raccomandazione;

4. incoraggiare a tutti i livelli il lavoro delle ONG coinvolte nella lotta alla violenza contro le donne e stabilire una cooperazione attiva con tali ONG, compreso un adeguato sostegno logistico e finanziario;

II. Riconoscere che gli Stati hanno l'obbligo di esercitare la dovuta diligenza per prevenire, indagare e punire atti di violenza, siano essi perpetrati dallo Stato o da privati, e fornire protezione alle vittime;

III. Riconoscere che la violenza maschile contro le donne è un grave problema strutturale e sociale, basato sulle ineguali relazioni di potere tra donne e uomini e incoraggiare pertanto la partecipazione attiva degli uomini alle azioni volte a combattere la violenza contro le donne;

IV. Incoraggiare tutte le istituzioni competenti che si occupano di violenza contro le donne (polizia, professioni mediche e sociali) a elaborare piani d'azione coordinati a medio e lungo termine, che prevedano attività per la prevenzione della violenza e la protezione delle vittime;

V. Promuovere la ricerca, la raccolta dati e il networking a livello nazionale e internazionale;

VI. Promuovere l'istituzione di programmi di istruzione superiore e centri di ricerca, anche a livello universitario, che si occupino di questioni di uguaglianza, in particolare della violenza contro le donne;

VII. Migliorare le interazioni tra la comunità scientifica, le ONG sul campo, i decisori politici e gli organismi legislativi, sanitari, educativi, sociali e di polizia al fine di progettare azioni coordinate contro la violenza;

VIII. Adottare e attuare le misure descritte nell'appendice alla presente raccomandazione nel modo ritenuto più appropriato alla luce delle circostanze e preferenze nazionali e, a tal fine, prendere in considerazione l'istituzione di un piano d'azione nazionale per combattere la violenza contro le donne;

IX. Informare il Consiglio d'Europa sul seguito dato a livello nazionale alle disposizioni della presente raccomandazione.



Appendice alla Raccomandazione Rec(2002)5

Definizione

1. Ai fini della presente raccomandazione, il termine "violenza contro le donne" deve essere inteso come qualsiasi atto di violenza basata sul genere che provochi, o possa provocare, danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche per le donne, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia che avvengano nella vita pubblica che in quella privata. Ciò include, ma non è limitato a quanto segue:

A. violenza avvenuta all'interno della famiglia o dell'unità domestica, tra cui, tra l'altro, l'aggressione fisica e mentale, l'abuso emotivo e psicologico, lo stupro e l'abuso sessuale, l'incesto, lo stupro tra coniugi, partner e conviventi abituali o occasionali, delitti commessi in nome dell'onore, la mutilazione genitale e sessuale femminile e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, come i matrimoni forzati;

B. violenza che si verifica all'interno della comunità in generale, compresi, tra l'altro, stupro, abuso sessuale, molestie sessuali e intimidazioni sul lavoro, nelle istituzioni o altrove, tratta di donne a fini di sfruttamento sessuale ed economico e turismo sessuale;

C. violenza perpetrata o condonata dallo Stato o dai suoi funzionari;

D. violazione dei diritti umani delle donne in situazioni di conflitto armato, in particolare la presa di ostaggi, lo spostamento forzato, lo stupro sistematico, la schiavitù sessuale, la gravidanza forzata e la tratta a fini di sfruttamento sessuale ed economico.

Misure generali in materia di violenza contro le donne

2. È responsabilità ed interesse degli Stati, nonché priorità delle politiche nazionali, salvaguardare il diritto delle donne a non essere sottoposte a violenza di alcun tipo e da parte di alcuna persona. A tal fine, gli Stati non possono invocare la consuetudine, la religione o la tradizione come mezzo per sottrarsi a tale obbligo.

3. Gli Stati membri dovrebbero introdurre, sviluppare e/o migliorare, ove necessario, politiche nazionali contro la violenza basate su:

A. massima sicurezza e tutela delle vittime;

B. emancipazione delle donne vittime attraverso strutture di supporto e assistenza ottimali che evitino la vittimizzazione secondaria;

C. adeguamento del diritto penale e civile, compresa la procedura giudiziaria;

D. sensibilizzazione ed educazione dei bambini e dei giovani;

E. garantire una formazione specifica per i professionisti che si confrontano con la violenza contro le donne;

F. prevenzione in tutti i rispettivi ambiti.

4. In questo quadro, sarà necessario istituire, ove possibile, a livello nazionale e, se necessario, in collaborazione con le autorità regionali e/o locali, un'istituzione o un organismo governativo di coordinamento responsabile della attuazione di misure per combattere la violenza contro le donne nonché monitoraggio e valutazione regolari di qualsiasi riforma giuridica o nuova forma di intervento nel campo dell'azione contro la violenza, in consultazione con le ONG e le istituzioni accademiche e di altro tipo.



5. Dovrebbero essere sviluppate la ricerca, la raccolta di dati e il networking a livello nazionale e internazionale, in particolare nei seguenti settori:

- A. la preparazione di statistiche classificate per genere, statistiche integrate e indicatori comuni al fine di valutare meglio la portata della violenza contro le donne;
- B. le conseguenze a medio e lungo termine delle aggressioni alle vittime;
- C. le conseguenze della violenza su coloro che ne sono testimoni, tra l'altro, all'interno della famiglia;
- D. i costi sanitari, sociali ed economici della violenza contro le donne;
- E. la valutazione dell'efficienza del sistema giudiziario e giuridico nella lotta alla violenza contro le donne;
- F. le cause della violenza contro le donne, vale a dire le ragioni che spingono gli uomini a essere violenti e le ragioni per cui la società condona tale violenza;
- G. l'elaborazione di criteri per il benchmarking nel campo della violenza.

Informazione, sensibilizzazione, educazione e formazione

Gli Stati membri dovrebbero:

- 6. raccogliere e rendere disponibili al grande pubblico informazioni adeguate sui diversi tipi di violenza e sulle loro conseguenze per le vittime, compresi dati statistici integrati, utilizzando tutti i media disponibili (stampa, radio e televisione, ecc.);
- 7. mobilitare l'opinione pubblica organizzando o sostenendo convegni e campagne di informazione affinché la società sia consapevole del problema e dei suoi effetti devastanti sulle vittime e sulla società in generale e possa quindi discutere apertamente il tema della violenza contro le donne, senza pregiudizi o idee preconcepite;
- 8. includere nei programmi di formazione di base dei membri delle forze di polizia, del personale giudiziario e del settore medico e sociale, elementi riguardanti il trattamento della violenza domestica, così come di tutte le altre forme di violenza che colpiscono le donne;
- 9. includere nei programmi di formazione professionale di questo personale, informazioni e formazione in modo da fornire loro i mezzi per individuare e gestire le situazioni di crisi e migliorare il modo in cui le vittime vengono accolte, ascoltate e consigliate;
- 10. favorire la partecipazione di tale personale a programmi di formazione specialistica, integrando quest'ultimo in un sistema di premiazione del merito;
- 11. incoraggiare l'inclusione delle questioni relative alla violenza contro le donne nella formazione dei giudici;
- 12. incoraggiare le professioni autoregolamentate, come i terapeuti, a sviluppare strategie contro gli abusi sessuali che potrebbero essere commessi da persone in posizioni di autorità;
- 13. organizzare campagne di sensibilizzazione sulla violenza maschile nei confronti delle donne, sottolineando che gli uomini dovrebbero essere responsabili dei loro atti e incoraggiandoli ad analizzare e smantellare i meccanismi di violenza e ad adottare comportamenti diversi;
- 14. introdurre o rafforzare una prospettiva di genere nei programmi di educazione ai diritti umani e rafforzare i programmi di educazione sessuale che attribuiscono particolare importanza all'uguaglianza di genere e al rispetto reciproco;
- 15. garantire che sia i ragazzi che le ragazze ricevano un'educazione di base che eviti modelli sociali e culturali, pregiudizi e ruoli stereotipati per i sessi e comprenda la formazione alle capacità di



assertività, con particolare attenzione ai giovani in difficoltà scolastica; formare tutti i membri della professione docente a integrare il concetto di uguaglianza di genere nel loro insegnamento;

16. includere nei programmi scolastici informazioni specifiche sui diritti dei bambini, linee telefoniche di assistenza, istituzioni dove possono cercare aiuto e persone a cui possono rivolgersi con fiducia.

Media

Gli Stati membri dovrebbero:

17. incoraggiare i media a promuovere un'immagine non stereotipata delle donne e degli uomini, basata sul rispetto della persona umana e della dignità umana e ad evitare programmi che associano violenza e sesso; per quanto possibile, tali criteri dovrebbero essere presi in considerazione anche nel campo delle nuove tecnologie dell'informazione;

18. incoraggiare i media a partecipare a campagne di informazione per sensibilizzare il grande pubblico sulla violenza contro le donne;

19. incoraggiare l'organizzazione di corsi di formazione per informare i professionisti dei media e sensibilizzarli sulle possibili conseguenze dei programmi che associano violenza e sesso;

20. incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta per i professionisti dei media, che tengano conto della questione della violenza contro le donne e, nell'ambito di riferimento delle organizzazioni di controllo dei media, esistenti o da istituire, incoraggiare l'inclusione di compiti che si occupino di questioni riguardante la violenza contro le donne e il sessismo.

Pianificazione locale, regionale e urbana

Gli Stati membri dovrebbero:

21. incoraggiare i decisori nel campo della pianificazione locale, regionale e urbana a tenere conto della necessità di rafforzare la sicurezza delle donne e di prevenire il verificarsi di atti di violenza nei luoghi pubblici;

22. adottare, per quanto possibile, tutte le misure necessarie al riguardo, riguardanti in particolare l'illuminazione pubblica, l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico e taxi, la progettazione e pianificazione dei parcheggi e degli edifici residenziali.

Assistenza e tutela delle vittime (accoglienza, cura e consulenza)

Gli Stati membri dovrebbero:

23. garantire che le vittime, senza alcuna discriminazione, ricevano un'assistenza immediata e completa fornita da uno sforzo coordinato, multidisciplinare e professionale, indipendentemente dal fatto che presentino o meno una denuncia, compresi esami e trattamenti medici e medico-legali, insieme a cure psicologiche post-traumatiche e sostegno sociale e assistenza legale; tali informazioni dovrebbero essere fornite in modo confidenziale, gratuito ed essere disponibili 24 ore su 24;

24. in particolare, garantire che tutti i servizi e i rimedi legali disponibili per le vittime di violenza domestica siano forniti alle donne immigrate su loro richiesta;

25. adottare tutte le misure necessarie affinché la raccolta delle prove e delle informazioni forensi avvenga secondo protocolli e moduli standardizzati;

26. fornire una documentazione particolarmente adatta alle vittime, informandole in modo chiaro e comprensibile dei loro diritti, del servizio che hanno ricevuto e delle azioni che potrebbero prevedere o



intraprendere, indipendentemente dal fatto che presentino o meno una denuncia, nonché di le loro possibilità di continuare a ricevere sostegno psicologico, medico e sociale e assistenza legale;

27. promuovere la cooperazione tra la polizia, i servizi sanitari e sociali e il sistema giudiziario al fine di garantire tali azioni coordinate, e incoraggiare e sostenere la creazione di una rete collaborativa di organizzazioni non governative;

28. incoraggiare la creazione di servizi di emergenza quali linee telefoniche anonime e gratuite per le vittime di violenza e/o le persone affrontate o minacciate da situazioni di violenza; monitorare regolarmente le chiamate e valutare i dati ottenuti dall'assistenza fornita nel dovuto rispetto delle norme sulla protezione dei dati;

29. garantire che la polizia e gli altri organi di polizia ricevano, trattino e consiglino le vittime in modo appropriato, basato sul rispetto degli esseri umani e della dignità, e gestiscano le denunce in modo confidenziale; le vittime dovrebbero essere ascoltate senza indugio da personale appositamente formato in locali progettati per instaurare un rapporto di fiducia tra la vittima e l'agente di polizia e garantire, per quanto possibile, che le vittime di violenza abbiano la possibilità di essere ascoltate da un ufficiale donna se lo desiderano;

30. a tal fine, adottare misure per aumentare il numero di agenti di polizia donne a tutti i livelli di responsabilità;

31. garantire che i bambini siano adeguatamente accuditi e in modo globale da parte di personale specializzato in tutte le fasi pertinenti (prima accoglienza, polizia, procura e tribunali) e che l'assistenza fornita sia adattata alle esigenze del bambino;

32. adottare misure per garantire il necessario sostegno psicologico e morale ai minori vittime di violenza, creando strutture adeguate e fornendo personale qualificato per curare il minore dal contatto iniziale fino al recupero; tali servizi dovrebbero essere forniti gratuitamente;

33. adottare tutte le misure necessarie per garantire che nessuna delle vittime subisca una (ri)vittimizzazione secondaria o qualsiasi trattamento insensibile al genere da parte della polizia, del personale sanitario e sociale responsabile dell'assistenza, nonché del personale giudiziario.

Diritto penale, diritto civile e procedimento giudiziario

Diritto penale

Gli Stati membri dovrebbero:

34. garantire che il diritto penale preveda che qualsiasi atto di violenza contro una persona, in particolare violenza fisica o sessuale, costituisca una violazione della libertà e dell'integrità fisica, psicologica e/o sessuale di quella persona, e non esclusivamente una violazione della moralità, dell'onore o decenza;

35. prevedere misure e sanzioni adeguate nella legislazione nazionale, consentendo di intraprendere azioni rapide ed efficaci contro gli autori di violenza e di riparare il torto subito dalle donne vittime di violenza. In particolare, la legislazione nazionale dovrebbe:

- sanzionare la violenza sessuale e lo stupro tra coniugi, partner abituali o occasionali e conviventi;*
- sanzionare qualsiasi atto sessuale commesso contro persone non consenzienti, anche se queste non mostrano segni di resistenza;*



- sanzionare la penetrazione sessuale, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo, nei confronti di una persona non consenziente;
- sanzionare qualsiasi abuso della vulnerabilità di una vittima incinta, indifesa, malata, con handicap fisico o mentale o dipendente;
- sanzionare qualsiasi abuso della posizione dell'autore del reato, e in particolare di un adulto nei confronti di un bambino.

Diritto civile

Gli Stati membri dovrebbero:

36. *garantire che, nei casi in cui i fatti della violenza siano stati accertati, le vittime ricevano un risarcimento adeguato per qualsiasi danno pecuniario, fisico, psicologico, morale e sociale subito, corrispondente al grado di gravità, comprese le spese legali sostenute;*
37. *prevedere l'istituzione di sistemi di finanziamento per risarcire le vittime.*

Procedimenti giudiziari

Gli Stati membri dovrebbero:

38. *garantire che tutte le vittime di violenza possano avviare procedimenti giudiziari e, se del caso, organizzazioni pubbliche o private dotate di personalità giuridica che agiscano in loro difesa, insieme alle vittime o per loro conto;*
39. *adottare disposizioni affinché il pubblico ministero possa avviare un procedimento penale;*
40. *incoraggiare i pubblici ministeri a considerare la violenza contro le donne e i bambini come un fattore aggravante o decisivo nel decidere se perseguire o meno l'interesse pubblico;*
41. *adottare tutte le misure necessarie affinché in tutte le fasi del procedimento si tenga conto dello stato fisico e psicologico delle vittime e che possano ricevere assistenza medica e psicologica;*
42. *prevedere l'istituzione di condizioni particolari per l'audizione delle vittime o dei testimoni di violenza, al fine di evitare la ripetizione delle testimonianze e di attenuare gli effetti traumatizzanti dei procedimenti;*
43. *garantire che le norme procedurali impediscano interrogatori ingiustificati e/o umilianti per le vittime o i testimoni di violenza, tenendo in debita considerazione il trauma che hanno subito per evitare ulteriori traumi;*
44. *ove necessario, garantire che siano adottate misure per proteggere efficacemente le vittime dalle minacce e da possibili atti di vendetta;*
45. *adottare misure specifiche per garantire che i diritti dei minori siano tutelati durante i procedimenti;*
46. *garantire che i minori siano accompagnati, in tutte le udienze, dal loro rappresentante legale o da un adulto di loro scelta, a seconda dei casi, a meno che il tribunale non dia una decisione contraria motivata nei confronti di quella persona;*
47. *garantire che i minori possano intentare un'azione giudiziaria tramite il loro rappresentante legale, un'organizzazione pubblica o privata o qualsiasi adulto di loro scelta approvato dall'autorità giudiziaria e, se necessario, avere accesso all'assistenza legale gratuita;*
48. *prevedere che, per i delitti e i delitti sessuali, ogni termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la vittima raggiunge la maggiore età;*



49. prevedere che l'obbligo del segreto professionale possa essere derogato in via eccezionale nel caso di persone che dovessero venire a conoscenza di casi di minori vittime di violenza sessuale nel corso del loro lavoro, a seguito di accertamenti effettuati o di informazioni fornite in confidenza.

Programmi di intervento per gli autori di violenza

Gli Stati membri dovrebbero:

- 50. organizzare programmi di intervento volti a incoraggiare gli autori di violenza ad adottare un modello di comportamento privo di violenza, aiutandoli a prendere coscienza dei propri atti e a riconoscere le proprie responsabilità;
- 51. fornire all'autore del reato la possibilità di seguire programmi di intervento, non in alternativa alla pena, ma come misura aggiuntiva volta a prevenire la violenza; la partecipazione a tali programmi dovrebbe essere offerta su base volontaria;
- 52. prendere in considerazione la creazione di centri di intervento specializzati approvati dallo Stato per uomini violenti e centri di sostegno avviati da ONG e associazioni nell'ambito delle risorse disponibili;
- 53. garantire la cooperazione e il coordinamento tra i programmi di intervento diretti agli uomini e quelli che si occupano della protezione delle donne.

Ulteriori misure in materia di violenza sessuale Una banca dati genetica

Gli Stati membri dovrebbero:

- 54. prendere in considerazione la creazione di banche dati nazionali ed europee comprendenti il profilo genetico di tutti gli autori di violenza sessuale identificati e non identificati, al fine di mettere in atto una politica efficace per catturare gli autori di reato, prevenire la recidiva e tenere conto delle norme stabilite dalla legislazione nazionale e dal Consiglio d'Europa in questo campo.

Ulteriori misure in materia di violenza all'interno della famiglia

Gli Stati membri dovrebbero:

- 55. qualificare come reato penale ogni forma di violenza all'interno della famiglia;
- 56. rivedere e/o inasprire, ove necessario, le pene per le aggressioni e percosse deliberate commesse all'interno della famiglia, qualunque sia il membro della famiglia interessato;
- 57. impedire che l'adulterio possa essere una scusa per la violenza all'interno della famiglia;
- 58. prevedere la possibilità di adottare misure al fine di:
 - A. consentire alle forze di polizia di entrare nell'abitazione di una persona in pericolo, arrestare l'autore del reato e garantire che compaia davanti al giudice;
 - B. consentire alla magistratura di adottare, come misura provvisoria volta a proteggere le vittime, il divieto all'autore del reato di contattare, comunicare o avvicinarsi alla vittima, di risiedere o di entrare in determinate aree definite;
 - C. stabilire un protocollo operativo obbligatorio in modo che la polizia e i servizi medici e sociali seguano la stessa procedura;
 - D. promuovere servizi proattivi di protezione delle vittime che prendano l'iniziativa di contattare la vittima non appena viene presentata una denuncia alla polizia;



E. garantire una cooperazione agevole di tutte le istituzioni competenti, come le autorità di polizia, i tribunali e i servizi di protezione delle vittime, al fine di consentire alla vittima di adottare tutte le misure legali e pratiche pertinenti per ricevere assistenza e intraprendere azioni contro l'autore del reato entro i termini dovuti e senza contatto indesiderato con l'autore del reato;

F. sanzionare tutte le violazioni delle misure imposte ai colpevoli dalle autorità.

59. considerare, ove necessario, la concessione alle donne immigrate che sono state/sono vittime di violenza domestica un diritto di soggiorno autonomo per consentire loro di lasciare i mariti violenti senza dover lasciare il paese ospitante.

Ulteriori misure in materia di molestie sessuali

Gli Stati membri dovrebbero:

60. adottare misure per vietare ogni condotta di natura sessuale, o comunque basata sul sesso, lesiva della dignità della donna sul lavoro, compresi i comportamenti di superiori e colleghi: ogni condotta di natura sessuale per la quale l'autore del reato si avvale di una posizione di autorità, ovunque si verifichi (comprese situazioni come i rapporti di vicinato, i rapporti tra studenti e insegnanti, le molestie telefoniche, ecc.). Queste situazioni costituiscono una violazione della dignità delle persone;

61. promuovere la consapevolezza, l'informazione e la prevenzione delle molestie sessuali sul luogo di lavoro o in relazione al lavoro o ovunque possano verificarsi e adottare le misure adeguate per tutelare le donne e gli uomini da tali condotte.

Ulteriori misure in materia di mutilazione genitale

Gli Stati membri dovrebbero:

62. punire qualsiasi mutilazione degli organi genitali di una donna o di una ragazza, con o senza il suo consenso; per mutilazione genitale si intende la ricucitura del clitoride, l'escissione, la clitoridectomia e l'infibulazione;

63. punire chiunque abbia deliberatamente partecipato, facilitato o incoraggiato qualsiasi forma di mutilazione genitale femminile, con o senza il suo consenso; tali atti sono punibili anche se compiuti solo in parte;

64. organizzare campagne di informazione e prevenzione rivolte ai gruppi di popolazione interessati, in particolare immigrati e rifugiati, sui rischi sanitari per le vittime e sulle sanzioni penali per i responsabili;

65. allertare le professioni mediche, in particolare i medici incaricati delle visite mediche pre e post natali e del monitoraggio della salute dei bambini;

66. provvedere alla conclusione o al rafforzamento di accordi bilaterali riguardanti la prevenzione e il divieto delle mutilazioni genitali femminili e il perseguimento dei responsabili;

67. considerare la possibilità di concedere una protezione speciale a queste donne in quanto gruppo minacciato per ragioni legate al genere.

Misure aggiuntive riguardanti la violenza nelle situazioni di conflitto e post-conflitto

Gli Stati membri dovrebbero:



68. penalizzare tutte le forme di violenza contro le donne e i bambini in situazioni di conflitto, in conformità con le disposizioni del diritto internazionale umanitario, sia che si manifestino sotto forma di umiliazione, tortura, schiavitù sessuale o morte risultante da queste azioni;
69. punire lo stupro, la schiavitù sessuale, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata o qualsiasi altra forma di violenza sessuale di analogo gravità come violazione intollerabile dei diritti umani, come crimini contro l'umanità e, se commessi nel contesto di un conflitto armato, come crimini di guerra;
70. garantire la protezione dei testimoni davanti alle corti nazionali e ai tribunali penali internazionali che processano genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, e fornire loro la residenza legale almeno durante il procedimento;
71. assicurare assistenza sociale e legale a tutte le persone chiamate a testimoniare davanti alle corti nazionali e ai tribunali penali internazionali per processi di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra;
72. prendere in considerazione la possibilità di concedere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria per motivi di persecuzione basata sul genere e/o di concedere lo status di residente per motivi umanitari alle donne vittime di violenza durante i conflitti;
73. sostenere e finanziare le ONG che forniscono consulenza e assistenza alle vittime di violenza durante i conflitti e nelle situazioni postbelliche;
74. nelle situazioni postbelliche, promuovere l'inclusione delle questioni specifiche delle donne nel processo di ricostruzione e di rinnovamento politico nelle aree colpite;
75. a livello nazionale e internazionale, garantire che tutti gli interventi nelle aree colpite da conflitti siano eseguiti da personale a cui sia stata offerta una formazione sensibile al genere;
76. sostenere e finanziare programmi che seguono un approccio sensibile alla dimensione di genere nel fornire assistenza alle vittime dei conflitti e nel contribuire agli sforzi di ricostruzione e rimpatrio a seguito di un conflitto.

Misure aggiuntive riguardanti la violenza negli ambienti istituzionali

Gli Stati membri dovrebbero:

77. punire ogni forma di violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condonata dallo Stato o dai suoi funzionari, ovunque si verifichi e in particolare nelle carceri o centri di detenzione, istituti psichiatrici, ecc.;
78. sanzionare ogni forma di violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condonata in situazioni in cui può essere invocata la responsabilità dello Stato o di terzi, ad esempio nei collegi, nelle case di riposo e in altri istituti.

Ulteriori misure relative al mancato rispetto della libertà di scelta in materia di riproduzione

Gli Stati membri dovrebbero:

79. Proibire la sterilizzazione o l'aborto forzato, la contraccezione imposta con la coercizione o la forza, e la selezione prenatale in base al sesso, e adottare tutte le misure necessarie a tal fine.

Ulteriori misure riguardanti gli omicidi in nome dell'onore

Gli Stati membri dovrebbero:



80. penalizzare ogni forma di violenza contro le donne e i bambini commessa secondo la consuetudine degli “omicidi in nome dell'onore”;
81. adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli “omicidi in nome dell'onore”, comprese campagne di informazione rivolte ai gruppi della popolazione e ai professionisti interessati, in particolare giudici e personale legale;
82. punire chiunque abbia deliberatamente partecipato, facilitato o incoraggiato un “omicidio in nome dell'onore”;
83. sostenere le ONG e altri gruppi che combattono queste pratiche.

Ulteriori misure in materia di matrimoni precoci

Gli Stati membri dovrebbero:

84. vietare i matrimoni forzati, contratti senza il consenso degli interessati;
85. adottare le misure necessarie per prevenire e fermare le pratiche legate alla vendita di bambini.



Risoluzioni del Consiglio d'Europa n. 1327 del 2003

Abstract



La Risoluzione del Consiglio d'Europa del 2003 (n.1327) sui cosiddetti crimini d'onore si inserisce nell'ampio novero degli strumenti con cui l'Assemblea Parlamentare ha da tempo assunto una ferma posizione politica contro qualsiasi forma di violenza nei confronti delle donne. Sono, infatti, numerose le risoluzioni e raccomandazioni adottate sulle diverse forme di violenza e che si sono susseguite negli ultimi decenni, fra cui la Risoluzione 1247 (2001) sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili, la Raccomandazione 1555 (2002) sull'immagine della donna nei media; la Risoluzione 1582 (2002) sulla violenza domestica contro le donne, la Raccomandazione 1723 (2005) sui matrimoni forzati e sui matrimoni in età minorile, la Raccomandazione 1777 (2007) sulle aggressioni sessuali legate all'uso di droghe da stupro, la Risoluzione 1654 (2009) sul femminicidio e la Risoluzione 1691 (2009) sulla violenza sulle donne, compresa la violenza sessuale del marito. L'Assemblea Parlamentare ha ripetutamente chiesto a gran voce l'adozione di standard giuridicamente vincolanti per prevenire e punire le forme più gravi e diffuse di violenza basata sul genere, nonché per tutelare le vittime di tali forme di violenza.

Link: <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home>



So-called "honour crimes" Resolution 1327 (2003)

1. *The Assembly is very concerned by the increase of so-called "honour crimes", crimes against women committed in the name of honour, which constitute a flagrant violation of human rights, based on archaic, unjust cultures and traditions.*
2. *The Assembly recalls the European Convention on Human Rights, which safeguards the right to life and the right not to be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment.*
3. *It also refers to its Recommendations 1450 (2000) and 1582 (2002) concerning violence against women in Europe which condemn all "honour crimes" and to Recommendation 1247 (2001) on, more specifically, female genital mutilation and which stresses the importance and urgency of making a distinction between the need to protect minority cultures and turning a blind eye to unacceptable customs that amount to torture and/or a breach of human rights.*
4. *The Assembly notes that, whilst "crimes of honour" emanate from cultural and not religious roots and can be found worldwide (in mainly patriarchal societies or communities), the majority of reported cases within Europe have been amongst Muslim or migrant Muslim communities. (However, Islam itself does not support the death penalty for honour related misdemeanours.)*
5. *The Assembly welcomes the adoption by the United Nations General Assembly of the Resolution on Working towards the Elimination of Crimes against Women Committed in the Name of Honour, which invites the international community to support efforts of all countries, at their request, aimed at strengthening institutional capacity for preventing crimes against women committed in the name of honour and in addressing their root causes.*



6. The Assembly also recalls the UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and its Optional Protocol which make the state responsible for failures to implement the provisions of the Convention concerning the ill-treatment of women, including crimes committed in the name of honour. It appeals to member States of the Council of Europe to ratify the Convention and especially its Optional Protocol.

7. The Assembly notes that some states use case-law as a tool to defend so-called "honour crimes" and deplores the inaction in the countries where they are justified by the traditions and customs of minorities.

8. The Assembly is concerned by the insufficiency of adequate data recording the occurrence of so-called "honour crimes" and the policies of some states which do not disclose such information. It considers that member states of the Council of Europe should make public all information relevant to these crimes in order to facilitate the efforts to combat such forms of violence and increase awareness of their occurrence.

9. The Assembly welcomes the measures taken by some European countries aimed at the prevention and elimination of so-called "crimes of honour", including amendments to national legislation and granting residence permits or even asylum status to women who have been subject to so-called "crimes of honour".

10. Therefore the Assembly calls on the member states of the Council of Europe to:

- A: adopt the following legal measures regarding prevention and prosecution of so-called "honour crimes":

- i. amend national asylum and immigration law in order to ensure that immigration policy acknowledges that a woman has the right to a residence permit or even to asylum in order to escape from "crimes of honour", and is relieved of the threat of deportation or removal if there is, or has been, any actual threat of a "crime of honour";
- ii. enforce the legislation more effectively to penalise all crimes committed in the name of honour and ensure that allegations of violence and abuse are treated as serious criminal complaints;
- iii. ensure that such crimes are effectively (and sensitively) investigated and prosecuted. The Judiciary should not accept honour in mitigation, or as a justifiable motive, of the crime;
- iv. take the necessary measures to implement the laws related to these crimes and to better understand the causes and consequences of such crimes among policy-makers, the police and the judiciary;
- v. ensure a stronger female presence in the judicial bodies and the police.

- B: adopt the following preventative measures:

- i. launch national awareness campaigns through the media, in schools, universities and religious institutions in order to discourage and prevent "crimes of honour";
- ii. provide special educational programmes for women and men who come from communities where such crimes happen, to make them aware of the rights of women;
- iii. ensure that all children are made aware of gender equality from an early age;
- iv. encourage the collation and dissemination of statistical information on the occurrence of so-called "honour crimes";
- v. provide gender equality training to law enforcement and judicial staff to enable them impartially to address complaints of violence in the name of honour.



- C: adopt the following protective measures:

- i. provide support in asylum-related issues to the victims of failed so-called “honour crimes” and potential victims;
- ii. provide support to the victims of failed so-called “honour crimes” and potential victims, including personal protection, legal aid and psychological rehabilitation;
- iii. create conditions for people to report such crimes in a safe and confidential environment;
- iv. support NGOs and women’s associations which combat these practices and provide a safe refuge.



Risoluzioni del Consiglio d'Europa n. 1663 del 2004

Abstract



La Raccomandazione dell'Assemblea parlamentare 1663 (2004) sulla schiavitù domestica: servitù, persone alla pari e "mogli acquistate per corrispondenza" raccomanda di combattere la schiavitù domestica in tutte le sue forme. Inoltre, l'Assemblea Parlamentare ha ritenuto che il Consiglio d'Europa dovesse avere "tolleranza zero" nei confronti della schiavitù e che, in quanto organizzazione internazionale a difesa dei diritti dell'uomo, avesse il dovere di lottare contro tutte le forme di schiavitù e di tratta di esseri umani. L'Assemblea ha sottolineato che il Consiglio d'Europa ed i suoi Stati membri, dovevano promuovere e proteggere i diritti umani delle vittime e vegliare perché gli autori di tali crimini fossero assicurati alla giustizia, affinché la schiavitù potesse essere finalmente eliminata dall'Europa. L'Assemblea parlamentare ha anche espresso il suo sostegno alla redazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani.

Link: <https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home>



Domestic slavery: servitude, au pairs and "mail-order brides" ***Recommendation 1663 (2004) of the Council of Europe Parliamentary Assembly***

1. *The Parliamentary Assembly is appalled that slavery continues to exist in Europe in the 21st century. Although, officially, slavery has been outlawed for over 150 years, thousands of persons are still held as slaves in Europe - treated as objects, humiliated and abused. Modern slaves, like their counterparts of old, are forced to work (through mental or physical threat) with no or little financial reward, are physically constrained or have other restrictions placed on their freedom of movement and are treated in a degrading and inhumane manner.*
2. *Today's slaves are predominantly female and usually work in private households, starting out as migrant domestic workers, au pairs or "mail-order brides". Most come willingly at first, seeking to improve themselves, escaping poverty and hardship, but some have been deceived by their employers, agencies or other intermediaries, have been debtbonded and even trafficked. Once on the job (or married to a "consumer husband"), however, they are vulnerable and isolated, creating ample opportunity for abusive employers or husbands to force them into domestic slavery.*
3. *Domestic slaves, exploited au pairs and abused "mail-order brides" find it difficult to extract themselves from their situation. In a foreign country, far from home, many of the victims do not even speak the language of the country they live in, let alone know the laws and customs of the land. Their employer or husband will usually have a hold over them, threatening them or their relatives with further abuse and reprisals should they dare to complain or leave. Many of them do not know where to turn for help and do not dare go to the police for fear of deportation. In addition, the police in host countries is often less than sympathetic to an escapee, especially if he or she has no papers or they are not in order.*
4. *In this sense, the Italian experience can be considered a best practice example, thanks to the adoption in 2003 of an effective anti-trafficking law which incorporated the basic guidelines set forth*



in the U.N. Protocol to prevent, suppress and punish the trafficking in persons and made any behaviour which may be associated with the trafficking in human beings a specific and separate criminal offence; it also added servitude to slavery as ground for indictment in the criminal code. Strict sanctions are accompanied by a strengthened mechanism for protecting and assisting victims through the establishment of an ad hoc Fund for anti-trafficking action at the Presidency of the Council of Ministers.

5. The Council of Europe should have zero tolerance for slavery. As an international organisation defending human rights, it is the Council of Europe's duty to stand in the forefront of the fight against all forms of slavery and trafficking in human beings. The Council of Europe and its member states must promote and protect the human rights of the victim and ensure that the perpetrators of the crime of domestic slavery are brought to justice so that slavery can finally be eliminated in Europe.

6. The Assembly thus recommends that the Committee of Ministers:

i. In general:

- a. bring the negotiations on the Council of Europe draft Convention on action against trafficking in human beings to a rapid conclusion;*
- b. encourage member states to combat domestic slavery in all its forms as a matter of urgency, ensuring that holding a person in any form of slavery is a criminal offence in every member state;*
- c. ensure that the relevant authorities in the member states thoroughly, promptly and impartially investigate all allegations of any form of slavery and prosecute those responsible;*
- d. recommend to member states to review their immigration and deportation policies, granting victims of domestic slavery at least temporary residence permits (if possible, in conjunction with work permits) and allowing them to file complaints against their abusers if they wish to do so;*
- e. urge member states to provide an efficient support network for victims (including emergency accommodation, health care, psychological and legal counseling services) and attribute funds to non-governmental organisations working in the area;*
- f. ensure that victims of slavery are provided with reparation including compensation, restitution, rehabilitation, satisfaction and guarantees of non-repetition;*

ii. As concerns domestic servitude:

- a. elaborate a charter of rights for domestic workers, as already recommended in Recommendation 1523 (2001). Such a charter, which could take the form of a Committee of Ministers' Recommendation or even of a Convention, should guarantee at least the following rights to domestic workers:*
 - A. the recognition of domestic work in private households as "proper work", i.e. to which full employment rights and social protection apply, including the minimum wage (where it exists), sickness and maternity pay and pension rights;*
 - B. the right to a legally enforceable contract of employment setting out minimum wages, maximum hours and responsibilities;*
 - C. the right to health insurance;*



- D. *the right to family life, including health, education and social rights for the children of domestic workers;*
- E. *the right to personal and leisure time;*
- F. *the right for migrant domestic workers to an immigration status independent of any employer, the right to change employer and to travel within the host country and between all countries of the European Union and to recognition of qualifications, training and experience obtained in the home country;*
- b. *recommend the introduction of an “accreditation” system for agencies placing domestic workers, which would commit these agencies to certain minimum standards such as charging reasonable fees, tracking the employment of employees they have placed and providing emergency help in cases of difficulty. “Accredited” agencies could have visa applications put forward on their behalf validated automatically;*
- c. *ensure regular monitoring by appropriate authorities of the agencies accredited under the “accreditation” system referred to in sub-paragraph b above;*

iii. As concerns au pair placement:

- a. *issue guidelines in the form of a Committee of Ministers’ Recommendation to member states, which would ensure that the distinctive status of au pairs (neither students nor workers) is recognised and safeguarded, their working conditions and social cover are fixed and that the au pair industry is appropriately regulated on the national and international level;*
- b. *recommend government regulation of the au pair placement industry, through the creation of a type of “accreditation” system, by virtue of which agencies that commit themselves to certain minimum standards - such as charging reasonable fees, ensuring au pairs enter into a legally binding contract with their employers which clearly states rights, responsibilities and duties and providing emergency help in cases of difficulty - would have visa applications put forward on their behalf validated automatically. Agencies could also be committed to doing background checks on both the prospective au pair and the prospective host family to ensure that they do not have criminal convictions, for example for sexual or child abuse;*
- c. *ensure regular monitoring by appropriate authorities of the agencies accredited under the “accreditation” system referred to in sub-paragraph b above;*

iv. As concerns “mail-order brides”:

- a. *consider including “mail-order brides” in the scope of the draft Convention on action against trafficking in human beings, in particular when the “bride” in question has become a victim of violence or other abuse, such as domestic slavery;*
- b. *recommend the regulation of agencies active in this field through the introduction of an “accreditation” system, which would commit these agencies to certain minimum standards, such as charging reasonable fees, ensuring that the persons responsible for an Internet agency site are clearly identifiable and that users of the site are obliged to identify themselves, keeping track of marriages and providing an emergency contact number. Agencies should also be committed to carrying out a background check on the prospective bridegroom to ensure he*



- does not have a criminal record (for example for domestic violence or procurement) when couples come close to marriage;*
- c. *ensure regular monitoring by appropriate authorities of the agencies accredited under the “accreditation” system referred to in sub-paragraph b above.*



Raccomandazione Generale n. 35/2017

Abstract



Le Nazioni Unite per la prima volta riconoscono la violenza di genere come norma di diritto internazionale consuetudinario, nonché riconoscono espressamente le nuove forme di violenza legate alla tecnologia e alla cyberviolenza, la necessità di formazione costante degli operatori giudiziari e affermano il divieto di mediazione e conciliazione nei casi di violenza di genere.

Link: https://www.istat.it/it/files//2018/04/CEDAW_GR_35.pdf



General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19

I. Introduction

Acknowledgements

The Committee acknowledges the valuable contributions of the more than 100 civil society and women's organizations, States parties to the Convention, representatives of academia, United Nations entities and other stakeholders that provided their views and comments during the elaboration of the present general recommendation. The Committee also acknowledges with gratitude the work of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences in the implementation of her mandate and her contribution to the present general recommendation.

- 1. In its general recommendation No. 19 (1992) on violence against women, adopted at its eleventh session, the Committee clarified that discrimination against women, as defined in article 1 of the Convention, included gender-based violence, that is "violence which is directed against a woman because she is a woman or that affects women disproportionately", and that it constituted a violation of their human rights.*
- 2. For more than 25 years, in their practice, States parties have endorsed the Committee's interpretation. The opinio juris and State practice suggest that the prohibition of gender-based violence against women has evolved into a principle of customary international law. General recommendation No. 19 has been a key catalyst for that process.*
- 3. Acknowledging those developments, and the work of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, and of the human rights treaty bodies and the special procedures mandate holders of the Human Rights Council, the Committee has decided to mark the twenty-fifth anniversary of the adoption of general recommendation No. 19 by providing States parties with further guidance aimed at accelerating the elimination of gender-based violence against women.*
- 4. The Committee acknowledges that civil society groups, especially women's non-governmental organizations, have prioritized the elimination of gender-based violence against women; their activities have had a profound social and political impact, contributing to the recognition of gender-based violence against women as a human rights violation and to the adoption of laws and policies to address it.*



5. In its concluding observations on the periodic reports of States parties under the Convention⁵ and the related follow-up procedures, general recommendations, statements, and views and recommendations issued in response to communications and inquiries under the Optional Protocol to the Convention, the Committee condemns gender-based violence against women, in all its forms, wherever it occurs. Through those mechanisms, the Committee has also clarified standards for eliminating such violence and the obligations of States parties in that regard.

6. Despite those advances, gender-based violence against women, whether committed by States, intergovernmental organizations or non-State actors, including private persons and armed groups, remains pervasive in all countries, with high levels of impunity. It manifests itself on a continuum of multiple, interrelated and recurring forms, in a range of settings, from private to public, including technology-mediated settings and in the contemporary globalized world it transcends national boundaries.

7. In many States, legislation addressing gender-based violence against women is non-existent, inadequate or poorly implemented. An erosion of the legal and policy frameworks that aim to eliminate gender-based discrimination or violence, often justified in the name of tradition, culture, religion or fundamentalist ideology, and significant reductions in public spending, often as part of so-called “austerity measures” following economic and financial crises, further weaken States responses. In the context of shrinking democratic spaces and the consequent deterioration of the rule of law, all of those factors contribute to the pervasiveness of gender-based violence against women and lead to a culture of impunity.

II. Scope

8. The present general recommendation complements and updates the guidance to States parties set out in general recommendation No. 19 and should be read in conjunction with it.

9. The concept of “violence against women”, as defined in general recommendation No. 19 and other international instruments and documents, has placed an emphasis on the fact that such violence is gender-based. Accordingly, in the present recommendation, the term “gender-based violence against women” is used as a more precise term that makes explicit the gendered causes and impacts of the violence. The term further strengthens the understanding of the violence as a social rather than an individual problem, requiring comprehensive responses, beyond those to specific events, individual perpetrators and victims/survivors.

10. The Committee considers that gender-based violence against women is one of the fundamental social, political and economic means by which the subordinate position of women with respect to men and their stereotyped roles are perpetuated. Throughout its work, the Committee has made clear that such violence is a critical obstacle to the achievement of substantive equality between women and men and to the enjoyment by women of their human rights and fundamental freedoms, as enshrined in the Convention.

11. In general recommendation No. 28 (2010) on the core obligations of States parties under article 2 of the Convention, it is indicated that the obligations of States are to respect, protect and fulfil women’s rights to non-discrimination and the enjoyment of *de jure* and *de facto* equality. 10 The scope of those obligations in relation to gender-based violence against women occurring in particular contexts is addressed in general recommendation No. 28 and other general recommendations, including general



recommendation No. 26 (2008) on women migrant workers; general recommendation No. 27 (2010) on older women and the protection of their human rights; general recommendation No. 30 (2013) on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations; joint general recommendation No. 31 of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women/general comment No. 18 of the Committee on the Rights of the Child (2014) on harmful practices; general recommendation No. 32 (2014) on the genderrelated dimensions of refugee status, asylum, nationality and statelessness of women; general recommendation No. 33 (2015) on women's access to justice; and general recommendation No. 34 (2016) on the rights of rural women. Further details on the relevant elements of the general recommendations referred to herein may be found in those recommendations.

12. In general recommendation No. 28 and general recommendation No. 33, the Committee confirmed that discrimination against women was inextricably linked to other factors that affected their lives. The Committee, in its jurisprudence, has highlighted the fact that such factors include women's ethnicity/race, indigenous or minority status, colour, socioeconomic status and/or caste, language, religion or belief, political opinion, national origin, marital status, maternity, parental status, age, urban or rural location, health status, disability, property ownership, being lesbian, bisexual, transgender or intersex, illiteracy, seeking asylum, being a refugee, internally displaced or stateless, widowhood, migration status, heading households, living with HIV/AIDS, being deprived of liberty, and being in prostitution, as well as trafficking in women, situations of armed conflict, geographical remoteness and the stigmatization of women who fight for their rights, including human rights defenders.¹¹ Accordingly, because women experience varying and intersecting forms of discrimination, which have an aggravating negative impact, the Committee acknowledges that gender-based violence may affect some women to different degrees, or in different ways, meaning that appropriate legal and policy responses are needed.

13. The Committee recalls article 23 of the Convention, in which it is indicated that any provisions in national legislation or international treaties other than the Convention that are more conducive to the achievement of equality between women and men will prevail over the obligations in the Convention and, accordingly, the recommendations in the present general recommendation. The Committee notes that States parties' action to address gender-based violence against women is affected by reservations that they maintain to the Convention. It also notes that, as a human rights treaty body, the Committee may assess the permissibility of reservations formulated by States parties, and reiterates its view that reservations, especially to article 2 or article 16, the compliance with which is particularly crucial in efforts to eliminate gender-based violence against women, are incompatible with the object and purpose of the Convention and thus impermissible under article 28 (2).

14. Gender-based violence affects women throughout their life cycle¹⁶ and, accordingly, references to women in the present document include girls. Such violence takes multiple forms, including acts or omissions intended or likely to cause or result in death or physical, sexual, psychological or economic harm or suffering to women, threats of such acts, harassment, coercion and arbitrary deprivation of liberty. Gender-based violence against women is affected and often exacerbated by cultural, economic, ideological, technological, political, religious, social and environmental factors, as evidenced, among other things, in the contexts of displacement, migration, the increased globalization of economic activities, including global supply chains, the extractive and offshoring industry, militarization, foreign occupation, armed conflict, violent extremism and terrorism. Gender-based violence against women is



also affected by political, economic and social crises, civil unrest, humanitarian emergencies, natural disasters and the destruction or degradation of natural resources. Harmful practices and crimes against women human rights defenders, politicians, activists or journalists are also forms of gender-based violence against women affected by such cultural, ideological and political factors.

15. Women's right to a life free from gender-based violence is indivisible from and interdependent on other human rights, including the rights to life, health, liberty and security of the person, equality and equal protection within the family, freedom from torture, cruel, inhumane or degrading treatment, and freedom of expression, movement, participation, assembly and association.

16. Gender-based violence against women may amount to torture or cruel, inhuman or degrading treatment in certain circumstances, including in cases of rape, domestic violence or harmful practices. In certain cases, some forms of genderbased violence against women may also constitute international crimes.

17. The Committee endorses the view of other human rights treaty bodies and special procedures mandate holders that, in determining when acts of gender-based violence against women amount to torture or cruel, inhuman or degrading treatment, a gender-sensitive approach is required to understand the level of pain and suffering experienced by women, and that the purpose and intent requirements for classifying such acts as torture are satisfied when acts or omissions are genderspecific or perpetrated against a person on the basis of sex.

18. Violations of women's sexual and reproductive health and rights, such as forced sterilization, forced abortion, forced pregnancy, criminalization of abortion, denial or delay of safe abortion and/or post-abortion care, forced continuation of pregnancy, and abuse and mistreatment of women and girls seeking sexual and reproductive health information, goods and services, are forms of gender-based violence that, depending on the circumstances, may amount to torture or cruel, inhuman or degrading treatment.

19. The Committee regards gender-based violence against women as being rooted in gender-related factors, such as the ideology of men's entitlement and privilege over women, social norms regarding masculinity, and the need to assert male control or power, enforce gender roles or prevent, discourage or punish what is considered to be unacceptable female behaviour. Those factors also contribute to the explicit or implicit social acceptance of gender-based violence against women, often still considered a private matter, and to the widespread impunity in that regard.

20. Gender-based violence against women occurs in all spaces and spheres of human interaction, whether public or private, including in the contexts of the family, the community, public spaces, the workplace, leisure, politics, sport, health services and educational settings, and the redefinition of public and private through technology-mediated environments, such as contemporary forms of violence occurring online and in other digital environments. In all those settings, genderbased violence against women can result from acts or omissions of State or non-State actors, acting territorially or extraterritorially, including extraterritorial military actions of States, individually or as members of international or intergovernmental organizations or coalitions, or extraterritorial operations of private corporations.



III. State party obligations in relation to gender-based violence against women

21. Gender-based violence against women constitutes discrimination against women under article 1 and therefore engages all obligations under the Convention. Article 2 provides that the overarching obligation of States parties is to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women, including gender-based violence against women. That is an obligation of an immediate nature; delays cannot be justified on any grounds, including economic, cultural or religious grounds. In general recommendation No. 19, it is indicated that, with regard to gender-based violence against women, the obligation comprises two aspects of State responsibility for such violence, that which results from the acts or omissions of both the State party or its actors, on the one hand, and non-State actors, on the other.

A. Responsibility for acts or omissions of State actors

22. Under the Convention and general international law, a State party is responsible for acts or omissions of its organs and agents that constitute genderbased violence against women, which include the acts or omissions of officials in its executive, legislative and judicial branches. Article 2 (d) of the Convention provides that States parties, and their organs and agents, are to refrain from engaging in any act or practice of direct or indirect discrimination against women and ensure that public authorities and institutions act in conformity with that obligation. Besides ensuring that laws, policies, programmes and procedures do not discriminate against women, in accordance with articles 2 (c) and (g), States parties must have an effective and accessible legal and legal services framework in place to address all forms of gender-based violence against women committed by State agents, whether on their territory or extraterritorially.

23. States parties are responsible for preventing such acts or omissions by their own organs and agents, including through training and the adoption, implementation and monitoring of legal provisions, administrative regulations and codes of conduct, and for investigating, prosecuting and applying appropriate legal or disciplinary sanctions, as well as providing reparation, in all cases of gender-based violence against women, including those constituting international crimes, and in cases of failure, negligence or omission on the part of public authorities. In so doing, the diversity of women and the risks of intersecting forms of discrimination should be taken into consideration.

B. Responsibility for acts or omissions of non-State actors

24. Under general international law, as well as under international treaties, acts or omissions of a private actor may engage the international responsibility of the State in certain cases, which include the following:

1. Acts or omissions by non-State actors attributable to the State

(a) The acts or omissions of private actors empowered by the law of that State to exercise elements of governmental authority, including private bodies providing public services, such as health care or education, or operating places of detention, are considered acts attributable to the State itself, as are the acts or omissions of private agents acting on the instruction or under the direction or control of that State, including when operating abroad;

2. Due diligence obligations for acts or omissions of non-State actors

(b) Article 2 (e) of the Convention explicitly provides that States parties are to take all appropriate measures to eliminate discrimination against women by any person, organization or enterprise. That obligation, frequently referred to as an obligation of due diligence, underpins the Convention as a



whole and accordingly States parties will be held responsible should they fail to take all appropriate measures to prevent, as well as to investigate, prosecute, punish and provide reparations for, acts or omissions by non-State actors that result in gender-based violence against women, including actions taken by corporations operating extraterritorially. In particular, States parties are required to take the steps necessary to prevent human rights violations perpetrated abroad by corporations over which they may exercise influence, whether through regulatory means or the use of incentives, including economic incentives. Under the obligation of due diligence, States parties must adopt and implement diverse measures to tackle gender-based violence against women committed by non-State actors, including having laws, institutions and a system in place to address such violence and ensuring that they function effectively in practice and are supported by all State agents and bodies who diligently enforce the laws. The failure of a State party to take all appropriate measures to prevent acts of gender-based violence against women in cases in which its authorities are aware or should be aware of the risk of such violence, or the failure to investigate, to prosecute and punish perpetrators and to provide reparations to victims/survivors of such acts, provides tacit permission or encouragement to perpetrate acts of gender-based violence against women. Such failures or omissions constitute human rights violations.

25. In addition, both international humanitarian law and human rights law have recognized the direct obligations of non-State actors in specific circumstances, including as parties to an armed conflict. Those obligations include the prohibition of torture, which is part of customary international law and has become a peremptory norm (*jus cogens*).

26. The general obligations described above encompass all areas of State action, including in the legislative, executive and judicial branches and at the federal, national, subnational, local and decentralized levels, as well as action under governmental authority by privatized governmental services. They require the formulation of legal norms, including at the constitutional level, and the design of public policies, programmes, institutional frameworks and monitoring mechanisms aimed at eliminating all forms of gender-based violence against women, whether perpetrated by State or non-State actors. They also require, in accordance with articles 2 (f) and 5 (a) of the Convention, the adoption and implementation of measures to eradicate prejudices, stereotypes and practices that are the root causes of gender-based violence against women. In general terms, and without prejudice to the specific recommendations provided in the following section, the obligations include the following:

Legislative level

(a) According to articles 2 (b), (c), (e), (f) and (g) and 5 (a), States are required to adopt legislation prohibiting all forms of gender-based violence against women and girls, harmonizing national law with the Convention. In the legislation, women who are victims/survivors of such violence should be considered to be right holders. It should contain age-sensitive and gender-sensitive provisions and effective legal protection, including sanctions on perpetrators and reparations to victims/survivors. The Convention provides that any existing norms of religious, customary, indigenous and community justice systems are to be harmonized with its standards and that all laws that constitute discrimination against women, including those which cause, promote or justify gender-based violence or perpetuate impunity for such acts, are to be repealed. Such norms may be part of statutory, customary, religious, indigenous or common law, constitutional, civil, family, criminal or administrative law or evidentiary



and procedural law, such as provisions based on discriminatory or stereotypical attitudes or practices that allow for gender-based violence against women or mitigate sentences in that context;

Executive level

(b) Articles 2 (c), (d) and (f) and 5 (a) provide that States parties are to adopt and adequately provide budgetary resources for diverse institutional measures, in coordination with the relevant State branches. Such measures include the design of focused public policies, the development and implementation of monitoring mechanisms and the establishment and/or funding of competent national tribunals. States parties should provide accessible, affordable and adequate services to protect women from gender-based violence, prevent its reoccurrence and provide or ensure funding for reparations to all victims/survivors. States parties must also eliminate the institutional practices and individual conduct and behaviour of public officials that constitute gender-based violence against women, or tolerate such violence, and that provide a context for lack of a response or for a negligent response. This includes adequate investigation of and sanctions for inefficiency, complicity and negligence by public authorities responsible for the registration, prevention or investigation of such violence or for providing services to victims/survivors. Appropriate measures to modify or eradicate customs and practices that constitute discrimination against women, including those that justify or promote gender-based violence against women, must also be taken at the executive level:

Judicial level

(c) According to articles 2 (d) and (f) and 5 (a), all judicial bodies are required to refrain from engaging in any act or practice of discrimination or genderbased violence against women and to strictly apply all criminal law provisions punishing such violence, ensuring that all legal procedures in cases involving allegations of gender-based violence against women are impartial, fair and unaffected by gender stereotypes or the discriminatory interpretation of legal provisions, including international law. The application of preconceived and stereotypical notions of what constitutes gender-based violence against women, what women's responses to such violence should be and the standard of proof required to substantiate its occurrence can affect women's rights to equality before the law, a fair trial and effective remedy, as established in articles 2 and 15 of the Convention.

IV. Recommendations

27. Building on general recommendation No. 19 and the Committee's work since its adoption, the Committee urges States parties to strengthen the implementation of their obligations in relation to gender-based violence against women, whether within their territory or extraterritorially. The Committee reiterates its call upon States parties to ratify the Optional Protocol to the Convention and examine all remaining reservations to the Convention with a view to their withdrawal.

28. The Committee also recommends that States parties take the following measures in the areas of prevention, protection, prosecution and punishment, redress, data collection and monitoring and international cooperation in order to accelerate elimination of gender-based violence against women. All measures should be implemented with an approach centred around the victim/survivor, acknowledging women as right holders and promoting their agency and autonomy, including the evolving capacity of girls, from childhood to adolescence. In addition, the measures should be designed



and implemented with the participation of women, taking into account the particular situation of women affected by intersecting forms of discrimination.

A. General legislative measures

29. The Committee recommends that States parties implement the following legislative measures:

(a) Ensure that all forms of gender-based violence against women in all spheres, which amount to a violation of their physical, sexual or psychological integrity, are criminalized and introduce, without delay, or strengthen, legal sanctions commensurate with the gravity of the offence, as well as civil remedies;

(b) Ensure that all legal systems, including plural legal systems, protect victims/survivors of gender-based violence against women and ensure that they have access to justice and to an effective remedy, in line with the guidance provided in general recommendation No. 33;

(c) Repeal, including in customary, religious and indigenous laws, all legal provisions that are discriminatory against women and thereby enshrine, encourage, facilitate, justify or tolerate any form of gender-based violence. In particular, repeal the following:

(i) Provisions that allow, tolerate or condone forms of gender-based violence against women, including child or forced marriage and other harmful practices, provisions allowing medical procedures to be performed on women with disabilities without their informed consent and provisions that criminalize abortion, being lesbian, bisexual or transgender, women in prostitution and adultery, or any other criminal provisions that affect women disproportionately, including those resulting in the discriminatory application of the death penalty to women;

(ii) Discriminatory evidentiary rules and procedures, including procedures allowing for the deprivation of women's liberty to protect them from violence, practices focused on "virginity" and legal defences or mitigating factors based on culture, religion or male privilege, such as the defence of so-called "honour", traditional apologies, pardons from the families of victims/survivors or the subsequent marriage of the victim/survivor of sexual assault to the perpetrator, procedures that result in the harshest penalties, including stoning, lashing and death, often being reserved for women and judicial practices that disregard a history of gender-based violence to the detriment of women defendants;

(iii) All laws that prevent or deter women from reporting gender-based violence, such as guardianship laws that deprive women of legal capacity or restrict the ability of women with disabilities to testify in court, the practice of so-called "protective custody", restrictive immigration laws that discourage women, including migrant domestic workers, from reporting such violence, and laws allowing for dual arrests in cases of domestic violence or for the prosecution of women when the perpetrator is acquitted;

(d) Examine gender-neutral laws and policies to ensure that they do not create or perpetuate existing inequalities and repeal or modify them if they do so;

(e) Ensure that sexual assault, including rape, is characterized as a crime against the right to personal security and physical, sexual and psychological integrity and that the definition of sexual crimes, including marital and acquaintance or date rape, is based on the lack of freely given consent and takes into account coercive circumstances. Any time limitations, where they exist, should prioritize the interests of the victims/survivors and give consideration to circumstances hindering their capacity to report the violence suffered to the competent services or authorities.



B. Prevention

30. The Committee recommends that States parties implement the following preventive measures:

(a) Adopt and implement effective legislative and other appropriate preventive measures to address the underlying causes of gender-based violence against women, including patriarchal attitudes and stereotypes, inequality in the family and the neglect or denial of women's civil, political, economic, social and cultural rights, and to promote the empowerment, agency and voices of women;

(b) Develop and implement effective measures, with the active participation of all relevant stakeholders, such as representatives of women's organizations and of marginalized groups of women and girls, to address and eradicate the stereotypes, prejudices, customs and practices set out in article 5 of the Convention, which condone or promote gender-based violence against women and underpin the structural inequality of women with men. Such measures should include the following:

(i) Integration of content on gender equality into curricula at all levels of education, both public and private, from early childhood onwards and into education programmes with a human rights approach. The content should target stereotyped gender roles and promote the values of gender equality and non-discrimination, including non-violent masculinities, and ensure ageappropriate, evidence-based and scientifically accurate comprehensive sexuality education for girls and boys;

(ii) Awareness-raising programmes that promote an understanding of genderbased violence against women as unacceptable and harmful, provide information about available legal recourses against it and encourage the reporting of such violence and the intervention of bystanders; address the stigma experienced by victims/survivors of such violence; and dismantle the commonly held victim-blaming beliefs under which women are responsible for their own safety and for the violence that they suffer. The programmes should target women and men at all levels of society; education, health, social services and law enforcement personnel and other professionals and agencies, including at the local level, involved in prevention and protection responses; traditional and religious leaders; and perpetrators of any form of gender-based violence, so as to prevent repeat offending;

(c) Develop and implement effective measures to make public spaces safe for and accessible to all women and girls, including by promoting and supporting community-based measures adopted with the participation of women's groups. Measures should include ensuring adequate physical infrastructure, including lighting, in urban and rural settings, in particular in and around schools;

(d) Adopt and implement effective measures to encourage the media to eliminate discrimination against women, including the harmful and stereotypical portrayal of women or specific groups of women, such as women human rights defenders, from their activities, practices and output, including in advertising, online and in other digital environments. Measures should include the following: (i) Encouraging the creation or strengthening of self-regulatory mechanisms by media organizations, including online or social media organizations, aimed at the elimination of gender stereotypes relating to women and men, or to specific groups of women, and addressing gender-based violence against women that takes place through their services and platforms;

(ii) Guidelines for the appropriate coverage by the media of cases of genderbased violence against women;

(iii) Establishing or strengthening the capacity of national human rights institutions to monitor or consider complaints regarding any media that portray gender-discriminatory images or content that objectify or demean women or promote violent masculinities;



(e) Provide mandatory, recurrent and effective capacity-building, education and training for members of the judiciary, lawyers and law enforcement officers, including forensic medical personnel, legislators and health-care professionals, including in the area of sexual and reproductive health, in particular sexually transmitted infections and HIV prevention and treatment services, and all education, social and welfare personnel, including those working with women in institutions, such as residential care homes, asylum centres and prisons, to equip them to adequately prevent and address gender-based violence against women. Such education and training should promote understanding of the following:

- (i) How gender stereotypes and bias lead to gender-based violence against women and inadequate responses to it;
- (ii) Trauma and its effects, the power dynamics that characterize intimate partner violence and the varying situations of women experiencing diverse forms of gender-based violence, which should include the intersecting forms of discrimination affecting specific groups of women and adequate ways of interacting with women in the context of their work and eliminating factors that lead to their revictimization and weaken their confidence in State institutions and agents;
- (iii) National legal provisions and national institutions on gender-based violence against women, the legal rights of victims/survivors, international standards and associated mechanisms and their responsibilities in that context, which should include due coordination and referrals among diverse bodies and the adequate documentation of such violence, giving due respect for women's privacy and right to confidentiality and with the free and informed consent of the victims/survivors;

(f) Encourage, through the use of incentives and corporate responsibility models and other mechanisms, the engagement of the private sector, including businesses and transnational corporations, in efforts to eradicate all forms of gender-based violence against women and in enhancing its responsibility for such violence in the scope of its action,⁶¹ which should entail protocols and procedures addressing all forms of gender-based violence that may occur in the workplace or affect women workers, including effective and accessible internal complaints procedures, the use of which should not exclude recourse to law enforcement authorities, and should also address workplace entitlements for victims/survivors.

C. Protection

31. The Committee recommends that States parties implement the following protective measures:

(a) Adopt and implement effective measures to protect and assist women complainants of and witnesses to gender-based violence before, during and after legal proceedings, including by:

- (i) Protecting their privacy and safety, in line with general recommendation No. 33, including through gender-sensitive court procedures and measures, bearing in mind the due process rights of victims/survivors, witnesses and defendants;
- (ii) Providing appropriate and accessible protective mechanisms to prevent further or potential violence, without the precondition that victims/survivors initiate legal action, including through removal of communication barriers for victims with disabilities. Mechanisms should include immediate risk assessment and protection comprising a wide range of effective measures and, where appropriate, the issuance and monitoring of eviction, protection, restraining or emergency barring orders against alleged perpetrators, including adequate sanctions for non-compliance. Protective measures should avoid imposing an undue financial, bureaucratic or personal burden on women who are



victims/survivors. The rights or claims of perpetrators or alleged perpetrators during and after judicial proceedings, including with respect to property, privacy, child custody, access, contact and visitation, should be determined in the light of women's and children's human rights to life and physical, sexual and psychological integrity and guided by the principle of the best interests of the child;

(iii) Ensuring access to financial assistance, gratis or low-cost, high-quality legal aid, medical, psychosocial and counselling services, education, affordable housing, land, childcare, training and employment opportunities for women who are victims/survivors and their family members. Health-care services should be responsive to trauma and include timely and comprehensive mental, sexual and reproductive health services, including emergency contraception and post-exposure prophylaxis against HIV. States should provide specialized women's support services, such as gratis helplines operating around the clock and sufficient numbers of safe and adequately equipped crisis, support and referral centres and adequate shelters for women, their children and other family members, as required;

(iv) Providing women in institutions, including residential care homes, asylum centres and places of deprivation of liberty, with protective and support measures in relation to gender-based violence;

(v) Establishing and implementing appropriate multisectoral referral mechanisms to ensure effective access to comprehensive services for survivors of such violence, ensuring the full participation of and cooperation with non-governmental women's organizations;

(b) Ensure that all legal proceedings, protective and support measures and services concerning victims/survivors respect and strengthen their autonomy. They should be accessible to all women, in particular those affected by intersecting forms of discrimination, take into account any specific needs of their children and other dependants, be available throughout the State party and be provided irrespective of residency status or ability or willingness to cooperate in legal proceedings against the alleged perpetrator. States should also respect the principle of non-refoulement;

(c) Address factors that heighten the risk to women of exposure to serious forms of gender-based violence, such as the ready accessibility and availability of firearms, including their export, a high crime rate and pervasive impunity, which may increase in situations of armed conflict or heightened insecurity. Efforts should be undertaken to control the availability and accessibility of acid and other substances used to attack women;

(d) Develop and disseminate accessible information, through diverse and accessible media and community dialogue, aimed at women, in particular those affected by intersecting forms of discrimination, such as those with disabilities, those who are illiterate or those who have no or limited knowledge of the official languages of a country, on the legal and social resources available to victims/survivors, including reparations.

D. Prosecution and punishment

32. The Committee recommends that States parties implement the following measures with regard to prosecution and punishment for gender-based violence against women:

(a) Ensure effective access for victims to courts and tribunals and that the authorities adequately respond to all cases of gender-based violence against women, including by applying criminal law and, as appropriate, ex officio prosecution to bring alleged perpetrators to trial in a fair, impartial, timely



and expeditious manner and imposing adequate penalties. Fees or court charges should not be imposed on victims/survivors;

(b) Ensure that gender-based violence against women is not mandatorily referred to alternative dispute resolution procedures, including mediation and conciliation. The use of those procedures should be strictly regulated and allowed only when a previous evaluation by a specialized team ensures the free and informed consent of victims/survivors and that there are no indicators of further risks to the victims/survivors or their family members. Procedures should empower the victims/survivors and be provided by professionals specially trained to understand and adequately intervene in cases of gender-based violence against women, ensuring adequate protection of the rights of women and children and that interventions are conducted with no stereotyping or revictimization of women. Alternative dispute resolution procedures should not constitute an obstacle to women's access to formal justice.

E. Reparations

33. The Committee recommends that States parties implement the following measures with regard to reparations:

(a) Provide effective reparations to victims/survivors of gender-based violence against women. Reparations should include different measures, such as monetary compensation, the provision of legal, social and health services, including sexual, reproductive and mental health services for a complete recovery, and satisfaction and guarantees of non-repetition, in line with general recommendation No. 28, general recommendation No. 30 and general recommendation No. 33. Such reparations should be adequate, promptly attributed, holistic and proportionate to the gravity of the harm suffered;

(b) Establish specific funds for reparations or include allocations in the budgets of existing funds, including under transitional justice mechanisms, for reparations to victims of gender-based violence against women. States parties should implement administrative reparations schemes without prejudice to the rights of victims/survivors to seek judicial remedies, design transformative reparations programmes that help to address the underlying discrimination or disadvantaged position that caused or significantly contributed to the violation, taking into account the individual, institutional and structural aspects. Priority should be given to the agency, wishes, decisions, safety, dignity and integrity of victims/survivors.

F. Coordination, monitoring and data collection

34. The Committee recommends that States parties implement the following measures with regard to coordination and monitoring and the collection of data regarding gender-based violence against women:

(a) Develop and evaluate all legislation, policies and programmes in consultation with civil society organizations, in particular women's organizations, including those that represent women affected by intersecting forms of discrimination. States parties should encourage cooperation among all levels and branches of the justice system and the organizations that work to protect and support victims/survivors of gender-based violence against women, taking into account their views and expertise. States parties should encourage the work of human rights organizations and women's non-governmental organizations;



(b) Establish a system to regularly collect, analyse and publish statistical data on the number of complaints about all forms of gender-based violence against women, including technology-mediated violence, the number and type of orders of protection issued, the rates of dismissal and withdrawal of complaints, prosecution and conviction and the amount of time taken for the disposal of cases. The system should include information on the sentences imposed on perpetrators and the reparations, including compensation, provided to victims/survivors. All data should be disaggregated by type of violence, relationship between the victim/survivor and the perpetrator, and in relation to intersecting forms of discrimination against women and other relevant sociodemographic characteristics, including the age of the victim/survivor. The analysis of the data should enable the identification of failures in protection and serve to improve and further develop preventive measures, which should, if necessary, include the establishment or designation of observatories for the collection of administrative data on the gender-based killings of women, also referred to as “femicide” or “feminicide”, and attempted killings of women;

(c) Undertake or support surveys, research programmes and studies on gender-based violence against women in order to, among other things, assess the prevalence of gender-based violence against women and the social or cultural beliefs exacerbating such violence and shaping gender relations. Studies and surveys should take into account intersecting forms of discrimination, on the basis of the principle of self-identification;

(d) Ensure that the process of collecting and maintaining data on genderbased violence against women complies with established international standards 80 and safeguards, including legislation on data protection. The collection and use of data and statistics should conform to internationally accepted norms for the protection of human rights and fundamental freedoms and ethical principles;

(e) Set up a mechanism or body, or mandate an existing mechanism or body, to regularly coordinate, monitor and assess the national, regional and local implementation and effectiveness of the measures, including those recommended in the present recommendation and other relevant regional and international standards and guidelines, to prevent and eliminate all forms of gender-based violence against women;

(f) Allocate appropriate human and financial resources at the national, regional and local levels to effectively implement laws and policies for the prevention of all forms of gender-based violence against women, provision of protection and support to victims/survivors, investigation of cases, prosecution of perpetrators and provision of reparations to victims/survivors, including support to women’s organizations.

G. International cooperation

35. The Committee recommends that States parties implement the following measures with regard to international cooperation to combat gender-based violence against women:

(a) Seek support, where necessary, from external sources, such as the specialized agencies of the United Nations system, the international community and civil society, in order to meet human rights obligations by designing and implementing all appropriate measures required to eliminate and respond to genderbased violence against women, taking into consideration, in particular, the evolving global contexts and the increasingly transnational nature of such violence, including in technology-mediated settings and other extraterritorial operations of domestic non-State actors.⁸² States parties



should urge business actors whose conduct they are in a position to influence to assist the States in which they operate in their efforts to fully realize women's right to freedom from violence;

(b) Prioritize the implementation of the relevant Sustainable Development Goals, in particular Goals 5, to achieve gender equality and empowerment of all women and girls, and Goal 16, to promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels; and support national plans to implement all the Goals in a gender-responsive manner, in accordance with the agreed conclusions of the sixtieth session of the Commission on the Status of Women on women's empowerment and the link to sustainable development, enabling meaningful participation of civil society and women's organizations in the implementation of the Goals and the follow-up processes, and enhance international support and cooperation for knowledge-sharing and effective and targeted capacity-building.



3. Il quadro normativo nazionale

All'interno del quadro normativo nazionale sono raccolte:

- le norme di diritto penale, non solo codicistiche;
- le norme di diritto processuale penale;
- le norme di diritto civile sostanziale, non solo codicistiche;
- le norme di diritto processuale civile;
- le norme ordinamentali incidenti sull'attività e sull'organizzazione degli uffici nella specifica materia;
- le misure di prevenzione;
- le disposizioni attualmente vigenti derivanti da altre fonti.



3.1 Il settore penale

Le norme penali, in quanto poste a tutela dei beni giuridici fondamentali ed espressione del sistema valoriale della collettività che le conia, rivestono un forte significato anche simbolico. L'ordinamento italiano si è dotato nel tempo di un apparato sanzionatorio penale via via più ampio e articolato, ed ha adeguato le norme procedurali ai principi di tutela della persona offesa volti a contrastare la vittimizzazione secondaria, che costituisce uno dei più odiosi ostacoli alla emersione della violenza domestica. Numerosi interventi riguardano le misure di prevenzione, strumento efficace per contenere la pericolosità dei responsabili di fatti di violenza di genere. Tutto il settore è oggetto di frequenti rivisitazioni, anche per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea, al Consiglio d'Europa ed agli organismi sovranazionali che si occupano di diritti umani.

3.1.1 Disposizioni sostanziali

Dalla codificazione risalente al periodo fascista numerosi sono stati i mutamenti, a volte i veri e propri stravolgimenti, intervenuti nell'ordinamento istituzionale e nell'assetto economico, sociale e culturale del Paese. A partire dal 1948, il principio costituzionale solennemente affermato nell'articolo 3 (con le premesse dell'art. 2) della uguaglianza – effettiva – di tutti i cittadini, uomini e donne, di fronte alla legge, declinato anche nelle sue esplicite specificazioni della uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29), insieme al pieno riconoscimento dei diritti civili e della parità dei diritti anche retributivi delle donne lavoratrici (art. 37), all'introduzione nella carta costituzionale della tutela della maternità (art. 31) ed, infine, alla modifica dell'articolo 51 in materia di azioni positive, disegnano uno statuto dei diritti delle donne che ha imposto, anche se non senza inerzie e resistenze, la revisione delle disposizioni penali del Codice Rocco che erano lo specchio, e la garanzia, di una realtà diseguale. Dopo alcune incertezze, anche la Corte costituzionale è intervenuta eliminando discriminazioni odiose in materia penale, costitutive e rappresentative di uno *status* menomato di diritti e doveri in danno delle donne. Anche gli obblighi derivanti dalla adesione dell'Italia ad organizzazioni sovranazionali hanno comportato il recepimento e l'attuazione dei principi e delle disposizioni contenute nei trattati e negli strumenti giuridici vincolanti dei quali tali organizzazioni si sono dotate. Oltre a modificare, o abrogare, disposizioni preesistenti incompatibili con i principi di rango sovraordinato sopra affermati, nel corso del tempo il legislatore è intervenuto anche per contrastare l'emergere di nuovi fenomeni in passato sconosciuti nel nostro Paese, ovvero resi possibili o più frequenti grazie alla maggiore facilità degli spostamenti e dalla disponibilità dei nuovi strumenti tecnologici e di comunicazione. Il principio della riserva di codice è stato tendenzialmente rispettato in materia penale; una importante eccezione alla regola generale sono le disposizioni penali della c.d. legge Merlin, che ha introdotto i reati di agevolazione e sfruttamento della prostituzione, prevedendo specifiche aggravanti nel caso di fatti commessi con violenza o minaccia o in danno di minorenni. Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119 (*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*), riportato per la parte di interesse nel paragrafo dedicato alle misure di prevenzione, ha anche novellato numerose disposizioni del codice di rito e introdotto alcune aggravanti e la procedibilità d'ufficio per alcune ipotesi di reato.



Codice Penale

Abstract



Come già ricordato, successivamente alla sua entrata in vigore il codice penale ha subito numerosi interventi modificativi, non pochi dei quali, per le ragioni indicate, hanno riguardato i temi oggetto del presente lavoro. L'apparato sanzionatorio in materia di contrasto alla violenza di genere che ne risulta si compone oggi di disposizioni di sistema, inserite nella parte generale del Libro Primo, e di numerose fattispecie di reato e aggravanti specifiche. Rientrano tra le prime la previsione della decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi- successivamente indicati in ciascuno degli articoli di riferimento- nei quali alcuni gravi delitti siano stati commessi nei confronti, od in presenza di, figli minori, e la subordinazione della sospensione condizionale della pena, per gli autori dei delitti specificamente maturati in contesti di violenza domestica o di genere, allo svolgimento di specifici percorsi risocializzanti. Le norme della parte speciale sono quelle che hanno subito il maggior numero di interventi.

La Corte costituzionale, dopo una pronuncia di segno opposto del 1961, è intervenuta nel 1968 con la sentenza n. 126 dichiarando l'illegittimità del delitto di adulterio, originariamente previsto dall'art. 559 solo a carico della moglie e sanzionato con pena detentiva, e con la successiva sentenza 147 del 1969 ha rimosso dall'impianto del Capo I del Titolo XI riguardante i delitti contro il matrimonio le ulteriori norme contrastanti con i principi costituzionali. Merita qui un cenno, seppure di natura non strettamente penale, anche la sentenza n. 561 del 1987 che ha riconosciuto il diritto delle vittime di violenza sessuale in occasione di operazioni belliche al risarcimento anche del danno morale. La violenza sessuale, peraltro, è riconosciuta dalle norme sovranazionali come uno dei più ricorrenti e gravi crimini di guerra. Il legislatore ordinario è intervenuto dapprima con la legge 15 febbraio 1996 n. 66 recante "Norme contro la violenza sessuale", che ha rivoluzionato il precedente impianto codicistico che collocava la violenza sessuale tra i delitti contro la morale, integrandolo pienamente e significativamente nella Sezione II, riservata ai delitti contro la libertà personale.

Nell'ulteriore succedersi, a volte tumultuoso, di interventi penali, si segnalano tra i più importanti testi normativi che contengono disposizioni confluite nel codice sostanziale la legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l'art. 583-bis sanzionando la pratica delle mutilazioni genitali femminili; il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", che ha introdotto l'art. 612-bis colmando un vuoto di tutela testimoniato dai numeri dei procedimenti e di condanne per tali fattispecie; per la loro stretta attinenza ai temi dello sfruttamento sessuale, del quale sono vittime per lo più giovani donne, devono essere menzionati gli interventi in materia di tratta di esseri umani, con la legge 11 agosto 2003, n. 228, "Misure contro la tratta di persone" e il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, che ha attuato la direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime; la legge 19 luglio 2019, n. 69, recante "modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, comunemente nota come "Codice rosso", che mira ad offrire una risposta complessiva e organica alle esigenze di pronta tutela della vittima e di adeguata repressione penale; più recentemente, la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza



domestica, che, in un variegato insieme di interventi riportati per quanto di interesse nelle rispettive sezioni del presente lavoro, introduce tra l'altro ulteriori modifiche anche alle disposizioni in materia di sospensione della pena.

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398>



LIBRO I

Dei reati in generale

TITOLO II

Delle pene

Capo III

Delle pene accessorie, in particolare

Art. 34. Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa.

La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale. La condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. La decadenza dalla responsabilità genitoriale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della responsabilità genitoriale di cui al titolo IX del libro I del codice civile.

La sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile.

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al tribunale dei minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni nell'interesse dei minori.

TITOLO VI

Della estinzione del reato e della pena

Capo I

Della estinzione del reato

Art. 165. Obblighi del condannato

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.



La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente. La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.

Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.

Nei casi di condanna per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164. Del provvedimento che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale è data immediata comunicazione, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini delle tempestive valutazioni concernenti l'eventuale proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali previste nel libro I, titolo I, capo II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, secondo comma, del presente codice. Sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ai sensi del periodo precedente, il tribunale competente provvede con decreto entro dieci giorni dalla richiesta. La durata della misura di prevenzione personale non può essere inferiore a quella del percorso di recupero di cui al primo periodo. Qualsiasi violazione della misura di prevenzione personale deve essere comunicata senza ritardo al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1). Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti. Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

**LIBRO II****Dei delitti in particolare****TITOLO III****Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia****Capo II****Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie****Art. 387-bis. Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa**

Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

TITOLO XI**Dei delitti contro la famiglia****Capo I****Dei delitti contro il matrimonio****Art. 558-bis. Costrizione o induzione al matrimonio**

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.



TITOLO XI
Dei delitti contro la famiglia
Capo IV
Dei delitti contro l'assistenza familiare

Art. 570. Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 1003 a € 1.032.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

- 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
- 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

Art. 570-bis. Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio

Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Art. 572. Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

[COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2013, N. 93, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119.]

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.



TITOLO XII

Dei delitti contro la persona

Capo I

Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Art. 576. Circostanze aggravanti. Ergastolo

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

- 1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero 2 dell'articolo 61;*
- 2) contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;*
- 3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;*
- 4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;*
- 5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 609-bis, 609-quater e 609-octies;*
- 5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa;*
- 5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.*

È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6 dell'articolo 61.

Art. 577. Altre circostanze aggravanti. Ergastolo

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

- 1) contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;*
- 2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;*
- 3) con premeditazione;*
- 4) col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 61.*

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste.

Art. 582. Lesione personale

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.



Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.

Art. 583-bis. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 583-ter. Pena accessoria

La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni.

Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Art. 583-quinquies. Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso

Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.



Capo III
Dei delitti contro la libertà individuale
Sezione I
Dei delitti contro la personalità individuale

Art. 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis. Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter. Pornografia minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.



Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater. Detenzione o accesso a materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Art. 600-quater.1 Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Art. 600-septies. Confisca.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies, è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il



profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

Art. 600-septies.1 Circostanza attenuante.

La pena per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.

Art. 600-septies.2 Pene accessorie.

Alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice conseguono:

- 1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante del reato;*
 - 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno;*
 - 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;*
 - 4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua.*
- La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di cui all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di minori, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.*

Art. 601 Tratta di persone.

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.



La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 602-ter. Circostanze aggravanti

La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 primo e secondo comma e 602 è aumentata da un terzo alla metà:

- a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;*
- b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;*
- c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.*

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, la pena è aumentata.

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;*
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;*



c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 604. Fatto commesso all'estero

Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano.

In quest'ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Capo III

Dei delitti contro la libertà individuale

Sezione II

Dei delitti contro la libertà personale

Art. 605. Sequestro di persona

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni. La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;*
- 2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.*

Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.

Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:

- 1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;*
- 2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;*
- 3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore.*



Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Art. 609-bis. Violenza sessuale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;*
 - 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.*
- Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.*

Art. 609-ter. Circostanze aggravanti

La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

- 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;*
 - 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;*
 - 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;*
 - 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;*
 - 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;*
- 5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;*
- 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;*
- 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;*
- 5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;*
- 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.*
- 5-septies se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.*

La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-quater. Atti sessuali con minorenni

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;*
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.*



Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, chiunque compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell'autorità o dell'influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell'ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata:

- 1) se il compimento degli atti sessuali con il minore che non ha compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi;*
- 2) se il reato è commesso da più persone riunite;*
- 3) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;*
- 4) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;*
- 5) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.*

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Art. 609-quinquies. Corruzione di minore

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena è aumentata.

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;*
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;*
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.*
- c-bis) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.*

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

**Art. 609-sexies. Ignoranza dell'età della persona offesa**

Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

Art. 609-septies. Querela di parte

I delitti previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

- 1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
- 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
- 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

Art. 609-octies. Violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112

Art. 609-nonies. Pene accessorie ed altri effetti penali

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta:

- 1) la perdita della responsabilità genitoriale, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno;
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;



4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma, quanto all'interdizione perpetua;

5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-octies e 609-undecies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

La condanna per i delitti previsti dall'articolo 600-bis, secondo comma, dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e per una durata minima di un anno, l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:

1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori;

2) il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori;

3) l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti.

Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a tre anni.

Art. 609-decies. Comunicazione al tribunale per i minorenni

Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile.

Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenni, e ammessi dall'autorità giudiziaria che procede.

In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.



Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

Art. 609-undecies. Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

Art. 609-duodecies. Circostanze aggravanti

Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura non eccedente la metà nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

Capo III

Dei delitti contro la libertà individuale

Sezione III

Dei delitti contro la libertà morale

Art. 612-bis. Atti persecutori

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo



comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Art. 612-ter. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.



Regio Decreto 28 maggio 1931, n. 601- Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

Abstract



Al fine di consentire una verifica della effettività dello svolgimento dei percorsi di recupero ai quali il novellato art. 165 del codice penale subordina la sospensione condizionale della pena per gli autori di reati di violenza di genere, la legge 24 novembre 2023, n. 168 ha introdotto nel corpo delle disposizioni di coordinamento del codice penale una norma specifica che anticipa il momento dell'intervento nel caso di mancato adempimento degli obblighi imposti con la sentenza.

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601>



TITOLO I

Disposizioni di coordinamento

Art. 18-bis.

Nei casi di cui all'articolo 165 del codice penale il giudice dispone che il condannato svolga attività non retribuita a favore della collettività osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale.



Legge 20 febbraio 1958, n. 75- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui

Abstract



Con la legge 75 del 20 febbraio 1958, giunta dopo dieci anni di dibattito parlamentare, il legislatore interviene sulla disciplina della prostituzione per arginare il fenomeno dello sfruttamento sessuale delle donne collocate nelle "case chiuse" (560 all'epoca dell'entrata in vigore della legge), che sconfinava talvolta in una vera e propria schiavitù. In linea con gli obblighi assunti con l'adesione alle Nazioni Unite, la cui dichiarazione universale dei diritti umani invita gli Stati membri a reprimere la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione, la legge Merlin, dal nome della sua instancabile promotrice non vieta la prostituzione in sé, ma sanziona con pene severe chi la favorisce e la sfrutta, e prevede numerose aggravanti per il caso in cui lo sfruttamento, tra l'altro, riguardi più persone.



Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-20;75#:~:text=Abolizione%20della%20regolamentazione%20della%20prostituzione,lo%20sfruttamento%20della%20prostituzione%20altrui.&text=Chiusura%20delle%20case%20di%20prostituzione.&text=Dei%20patronati%20ed%20istituti%20di%20rieducazione.&text=Disposizioni%20finali%20e%20transitorie.>



Capo I

Chiusura delle case di prostituzione

Art. 1

È vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane.

Art. 2

Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a sensi dell'art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Le disposizioni contenute negli artt. 531 a 536 del codice penale sono sostituite dalle seguenti:

«È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329, (1) salvo in ogni caso l'applicazione dell' art. 240 del codice penale:

- 1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;*
- 2) chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;*
- 3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque*



locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;

4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;

5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;

7) chiunque espliciti un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo alle pene in essi comminate, sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.

I delitti previsti dai nn. 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano».

Art. 4

La pena è raddoppiata:

1) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno;

2) se il fatto è commesso ai danni di persona in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata;

3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;

4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;

5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;

6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;

7) se il fatto è commesso ai danni di più persone.

7-bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente.

Art. 5

Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15 a euro 92 le persone dell'uno e dell'altro sesso:

1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;

2) che seguono per via le persone, invitandole con atti o parole al libertinaggio.

Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai nn. 1) e 2), qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza.



Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria.

Art. 6

I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresì l'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 28 del Codice penale e dall'esercizio della tutela e della curatela.

Art. 7

Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, né obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici. È del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.

Capo II

Dei patronati ed istituti di rieducazione

Art. 8

Il Ministro per l'interno provvederà, promovendo la fondazione di speciali istituti di patronato, nonché assistendo e sussidiando quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai fini della presente legge, alla tutela, all'assistenza ed alla rieducazione delle donne uscenti, per effetto della presente legge, dalle case di prostituzione.

Negli istituti di patronato, come sopra previsti, potranno trovare ricovero ed assistenza, oltre alle donne uscite dalle case di prostituzione abolite nella presente legge, anche quelle altre che, pure avviate già alla prostituzione, intendano di ritornare ad onestà di vita.

Art. 9

Con determinazione del Ministro per l'interno sarà provveduto all'assegnazione dei mezzi necessari per l'esercizio dell'attività degli istituti di cui nell'articolo precedente, da prelevarsi dal fondo stanziato nel bilancio dello Stato a norma della presente legge.

Alla fine di ogni anno e non oltre il 15 gennaio successivo gli istituti di patronato fondati a norma della presente legge, come gli altri istituti previsti dal precedente articolo e che godano della sovvenzione dello Stato, dovranno trasmettere un rendiconto esatto della loro attività omettendo il nome delle persone da essi accolte.

Tali istituti sono sottoposti a vigilanza e a controllo dello Stato.

Art. 10

Le persone minori di anni 21 che abitualmente e totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno rimpatriate e riconsegnate alle loro famiglie, previo accertamento che queste siano disposte ad accoglierle.



Se però esse non hanno congiunti disposti ad accoglierle e che offrano sicura garanzia di moralità saranno per ordine del presidente del tribunale affidate agli istituti di patronato di cui nel precedente articolo. A questo potrà addivenirsi anche per loro libera elezione.

Art. 11

All'onere derivante al bilancio dello Stato verrà fatto fronte, per un importo di 100 milioni di lire, con le maggiori entrate previste dalla legge 9 aprile 1953, n. 248.

Capo III**Disposizioni finali e transitorie****Art. 12**

È costituito un Corpo speciale femminile che gradualmente ed entro i limiti consentiti sostituirà la polizia nelle funzioni inerenti ai servizi del buon costume e della prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione.

Con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per l'interno, ne saranno determinati l'organizzazione ed il funzionamento.

Art. 13

Per effetto della chiusura delle case di prostituzione presentemente autorizzata entro il termine previsto dall'art. 2, si intendono risolti di pieno diritto, senza indennità e con decorrenza immediata, i contratti di locazione relativi alle case medesime.

È vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di locazione colle persone sopra indicate.

Art. 14

Tutte le obbligazioni pecuniarie contratte verso i tenutari dalle donne delle case di prostituzione si presumono determinate da causa illecita.

È ammessa la prova contraria.

Art. 15

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o comunque con essa incompatibili, sono abrogate.



Legge 26 luglio 1975, n. 354- Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà

Abstract



La norma ha subito innumerevoli rimaneggiamenti; l'art. 7, comma 2, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 ha introdotto il comma 01, che - per la parte sfuggita alla censura di incostituzionalità mossa nella sentenza n. 56 del 2021 - prevede un regime derogatorio alle ordinarie regole in materia di detenzione domiciliare del condannato per gravi reati riconducibili alla violenza di genere.

Link: <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1975-08-09&atto.codiceRedazionale=075U0354&tipoDettaglio=multivigenza&qId=>



TITOLO I

Trattamento penitenziario

CAPO VI

Misure alternative alla detenzione e remissione del debito

Art. 47-ter. Detenzione domiciliare

01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.

1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di:

- a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
- b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
- c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
- d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
- e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che



il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.

1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.

1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4.

1-quinquies. Nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-ter, o alla sua proroga, chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.

4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.

5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.

6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.

7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1, 1-bis e 1-ter.

8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'art. 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.



9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio.

9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura.



Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231- Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300

Abstract



Il decreto legislativo 231 ha introdotto, per la prima volta, nel nostro ordinamento, un sistema di responsabilità amministrativa degli enti per condotte costituenti reato poste in essere a beneficio dell'ente da soggetti incardinati nella sua struttura o sottoposti al suo controllo. In tale corpo normativo, la legge 9 gennaio 2006, n. 7 ha introdotto una peculiare ipotesi di responsabilità nel caso di mutilazioni genitali femminili provocate presso le strutture dell'ente. Si intende così disincentivare le strutture mediche che, evidentemente per finalità di lucro, mettono a disposizione le proprie sedi e dotazioni per commettere il reato.

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231>



Art. 25-quater.1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.*
- 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*



3.1.2 Disposizioni procedurali

La scelta del 1989 di un sistema processuale penale prevalentemente accusatorio ha comportato il riconoscimento alla persona offesa del ruolo di soggetto e di parte eventuale del procedimento penale, col correlato statuto giuridico, che, nel tempo, si è andato via via arricchendo, col crescere della sensibilità collettiva verso un approccio vittimologico, e non più reocentrico, alla giustizia penale. La tutela processuale delle vittime vulnerabili e delle vittime della violenza di genere e domestica ha pertanto ricevuto sempre maggior attenzione da parte del legislatore nazionale, anche in adempimento degli obblighi sovranazionali.

La lettura, cronologicamente ordinata, delle norme processuali restituisce così a chi legge la storia ed il senso della progressiva presa di coscienza del paese circa la natura propriamente criminale della violenza di genere e domestica, diventando così le disposizioni di diritto processuale, non meno di quelle di diritto sostanziale, la cartina di tornasole del livello di maturità raggiunto dalla collettività rispetto alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona.

La storia delle norme diviene, da questa prospettiva, la storia di un paese in cammino.

Codice di Procedura Penale

Abstract



Plurimi interventi, di cui molti di indubbio impatto, si sono susseguiti ad irrobustire l'impianto del codice di rito del 1989 di norme specificamente concepite nell'ottica di una più efficace persecuzione del crimine di genere e domestico e di maggior tutela delle vittime dello stesso, sicché è oggi possibile rinvenire all'interno del codice di procedura penale un vero e proprio corpus di disposizioni modellate sulla specificità processuale di tale tipologia di crimine.

L'articolo 51 attribuisce all'ufficio del Pubblico Ministero distrettuale la competenza sui procedimenti per i delitti di tratta di persone e riduzione in schiavitù.

Agli articoli 90 ss., si delinea uno specifico statuto di garanzie della persona offesa dal reato, con precipuo riferimento alla condizione di particolare vulnerabilità della stessa, anche sotto il profilo informativo circa le misure di protezione che possono essere disposte in suo favore, la presenza sul territorio di strutture sanitarie, case-famiglia, centri antiviolenza e case rifugio, nonché, per i reati di codice rosso, circa i cambiamenti intervenuti nella misura cautelare o nello stato detentivo, rispettivamente, dell'imputato o del condannato.

Nella disciplina degli atti processuali, l'art. 134 prevede poi che alla documentazione degli stessi si proceda, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica, minimizzandosi così il rischio di vittimizzazione secondaria. Lo stesso obiettivo è raggiunto dalla norma dell'art. 190-bis, la quale esclude la ripetizione dell'assunzione della testimonianza nei procedimenti per reati sessuali, con vittima dichiarata vulnerabile, a prescindere dall'età della medesima.

In tema di intercettazioni, l'art. 266 consente le stesse anche per il delitto di atti persecutori.

Il contrasto alla violenza di genere e domestica è poi presidiato con particolare vigore in materia di misure cautelari personali. Sul punto, l'art. 275 consente la custodia cautelare in carcere, anche laddove la prognosi sanzionatoria in relazione all'esito del giudizio non superi i tre anni di reclusione, per le fattispecie di: maltrattamenti, atti persecutori, revenge porn, violazione dei provvedimenti di



allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento e lesioni aggravate. Nella stessa disposizione è statuita poi una presunzione relativa di pericolosità, cui si correla l'applicazione della custodia cautelare in carcere, per i delitti di omicidio (anche quindi, nella forma del "femminicidio"), tratta di persone, riduzione in schiavitù, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo. L'art. 275-bis introduce altra presunzione relativa di pericolosità, cui si correla la prescrizione del c.d. braccialetto elettronico- previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria- nel caso di applicazione della misura degli arresti domiciliari, prevedendosi altresì l'applicazione della misura cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione del mezzo di controllo o manometta quest'ultimo. L'art. 276 prevede poi che, nei casi non minimali di allontanamento dagli arresti domiciliari e di manomissione del mezzo di controllo, anche se prescritto congiuntamente all'obbligo di allontanamento dalla casa familiare o al divieto di avvicinamento, sia applicata la custodia cautelare in carcere. È poi prevista un'apposita deroga alla norma generale dell'art. 280 sulle condizioni di applicabilità delle misure coercitive per i delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento e di lesioni aggravate. L'art. 282-bis disciplina la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, che può essere disposta anche fuori dei limiti di pena, con il mezzo di controllo e con la prescrizione del divieto di avvicinamento con una distanza non inferiore ai cinquecento metri, per le fattispecie di cui agli articoli 570, 572, 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-quinquies, 600, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente. L'art. 282-ter disciplina la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con il mezzo di controllo. Per entrambe tali ultime misure è prevista l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso al o manometta il mezzo controllo.

Particolari garanzie assistono il diritto all'informazione della persona offesa, in caso di revoca o sostituzione di una delle misure cautelari previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona (art. 299), nonché il diritto alla protezione della persona offesa dai reati di codice rosso, in caso di revoca o sostituzione delle misure cautelari, nella forma delle misure prefettizie di vigilanza dinamica.

In tema di misure cautelari reali, l'art. 316 prevede il sequestro conservativo a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti delle vittime, in caso di procedimento per omicidio contro il partner.

Sullo statuto della vittima si segnalano gli interventi operati con il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, di attuazione della direttiva 2012/29/UE istitutiva di norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

In tema di indagini preliminari, è riservata particolare attenzione ai reati di violenza di genere e domestica: a) nella disciplina delle attività della polizia giudiziaria, laddove si prevede che quest'ultima possa assolvere, in caso di urgenza (art. 347), anche in forma orale all'obbligo di riferire senza ritardo al pubblico ministero la notizia del reato, e che proceda poi senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero (art. 370) nonché che all'assunzione di sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini, se minorenni o, laddove persone offese, anche maggiorenni ma particolarmente vulnerabili (art. 351), si proceda con l'ausilio di un



esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nonché, per la p.o. particolarmente vulnerabile, senza contatti con l'indagato ed in un'unica occasione; b) nella disciplina delle attività del pubblico ministero, laddove si prevede (art. 362) nell'assunzione delle sommarie informazioni, una garanzia identica, quanto a casi, forme e modi, nonché l'obbligo, salvo eccezioni, per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa e dal denunciante, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato ed altresì (art. 362-bis), di valutare, entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari (con obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'eventuale richiesta di misura entro il termine di venti giorni); c) nella previsione (art. 362-bis) dell'arresto in flagranza differita, entro le 48 ore successive alla commissione del fatto, la cui inequivoca attribuibilità all'indagato emerga sulla base di documentazione video, fotografica o comunque legittimamente acquisita da dispositivi informatici e telematici, nonché nella previsione (art. 384-bis) della misura precautelare di natura non custodiale dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, disposta in flagranza dalla polizia giudiziaria ed anche fuori dai casi di flagranza dal pubblico ministero; d) nell'articolata disciplina dell'incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne.

Quanto ai riti speciali, all'imputato dei delitti più gravi di violenza di genere e domestica è negata poi la possibilità di accedere al patteggiamento (art. 444).

Nella disciplina del giudizio, infine, sono previste: una speciale tutela processuale rispetto alla pubblicità del dibattimento per le persone offese dei reati di tratta, riduzione in schiavitù e violenza sessuale (art. 472); apposite garanzie nell'assunzione della testimonianza per le vittime minorenni o maggiorenni inferme di mente o in condizione di particolare vulnerabilità, per tutti i reati di codice rosso (art. 498); una robusta tutela civilistica (art. 539, provvisoria anche d'ufficio sul futuro risarcimento del presumibile danno civile) per i figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti delle vittime, in caso di procedimento per omicidio contro il partner.

Uno speciale regime di favore è poi previsto in materia di durata massima del giudizio di impugnazione, laddove un'apposita deroga all'improcedibilità per superamento dei relativi termini è stabilita dall'art. 344-bis, in relazione ai delitti di violenza sessuale aggravata e di gruppo.

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1988;447~art57!vig=>



LIBRO I

Soggetti

TITOLO II

Pubblico Ministero

Art. 51. Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale

1. Le funzioni di pubblico ministero [Cost. 107] sono esercitate:

- a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale [o presso la pretura];



b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione [c.p.p. 372, 412], le funzioni previste dal comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.

Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I [c.p.p. 4].

3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 517-quater, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 14-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente

TITOLO VI

Persona offesa dal reato

Art. 90. Diritti e facoltà della persona offesa dal reato

1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.



1-bis. La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.

2-bis. Quando vi è incertezza sulla minore età della persona offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. Se, anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore età è presunta, ma soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni processuali.

3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa o da persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente.

Art. 90-bis. Informazioni alla persona offesa

1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

- a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;
- b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2;
- c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;
- d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;
- e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;
- f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;
- g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;
- h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;
- i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;
- j) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;
- k) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;
- l) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;
- m) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
- n) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza e alle case rifugio.

**Art. 90-ter. Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione**

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato.

1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

Art. 90-quater. Condizione di particolare vulnerabilità

1. Agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato.

LIBRO II**Atti****TITOLO II-bis****Partecipazione a distanza****Art. 134. Modalità di documentazione**

1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.

2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si osservano le disposizioni dell'articolo 110.

3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.



LIBRO III

Prove

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 190-bis. Requisiti della prova in casi particolari

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.

1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni diciotto e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.

TITOLO III

Mezzi di ricerca della prova

Capo IV

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Art. 266. Limiti di ammissibilità

1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche [c.p.p. 295] e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati [Cost. 15; c.p.p. 103]:

- a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
- c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
- d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
- e) delitti di contrabbando;
- f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
- f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché dall'art. 609-undecies;
- f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517-quater e 633, secondo comma, del codice penale;
- f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale;
- f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.



2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che può essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.

LIBRO IV

Misure cautelari

TITOLO I

Misure cautelari personali

Capo I

Disposizioni generali

Art. 275. Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari [c.p.p. 274] da soddisfare nel caso concreto.

1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c).

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.

2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilità degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis, 612-ter e 624-bis del codice penale, nonché all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti



previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.

3. La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1.

4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni.

4-bis. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.



4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

[5. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3.]

Art. 275-bis. Particolari modalità di controllo

1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.
2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.
3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.

Art. 276. Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte

1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva, il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva.
- 1-bis. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.
- 1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 282-ter, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità.



Capo II

Misure coercitive

Art. 280. Condizioni di applicabilità delle misure coercitive.

1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.
- 3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

Art. 282-bis. Allontanamento dalla casa familiare

1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.
2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.
4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga un provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.
5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.



6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, con le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

Art. 282-ter. Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona offesa, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura più grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o da tali persone, disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Art. 282-quater. Obblighi di comunicazione

I provvedimenti di cui agli articoli 282 bis e 282 ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e, ove nominato, al suo difensore e ai servizi socio-assistenziali del territorio. Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà



comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2.

1-bis. Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa è informata della facoltà di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo.

Capo IV

Forma ed esecuzione dei provvedimenti

Art. 291. Procedimento applicativo

1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

(1-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1995, N. 332.)

1-ter. - Quando è necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate.

2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 27.

2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata.

Capo V

Estinzione delle misure

Art. 299. Revoca e sostituzione delle misure

1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274.

2. Salvo quanto previsto dall' art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose.

2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

2-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione, l'inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave



sono comunicati, a cura della cancelleria, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, ai fini dell'eventuale adozione dei relativi provvedimenti.

2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.

3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. Il difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121. Decorso il predetto termine il giudice procede. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio ovvero quando procede all'udienza preliminare o al giudizio.

3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede.

3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 276, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva.

4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.

4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque



entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell'articolo 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3.

4-quater. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 286-bis, comma 3.

TITOLO II

Misure cautelari reali

Capo I

Sequestro conservativo

Art. 316. Presupposti ed effetti del provvedimento

- 1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento. 1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni di cui al comma 1, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime.*
- 2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1.*
- 3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.*
- 4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati, rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.*

Art. 320. Esecuzione sui beni sequestrati

- 1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile, fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 539. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'articolo 316 comma 4.*
- 2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura*



civile. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali, le spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

LIBRO V

Indagini preliminari e udienza preliminare

TITOLO III

Condizioni di procedibilità

Art. 344-bis. Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.

2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza.

4. Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione.

5. Contro l'ordinanza che dispone la proroga del termine previsto dal comma 1, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla lettura dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 611. Quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non può essere riproposta con l'impugnazione della sentenza.



6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un'udienza e quella successiva non può comunque eccedere sessanta giorni. Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159 o dell'articolo 598-ter, comma 2, del presente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione è effettuata.

7. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

TITOLO IV

Attività a iniziativa della polizia giudiziaria

Art. 347. Obbligo di riferire la notizia del reato

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [c.p.p. 349], della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

**Art. 351. Altre sommarie informazioni**

1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362.

1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

TITOLO V**Attività del pubblico ministero****Art. 362. Assunzione di informazioni**

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini.

1-ter. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni



dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

1-quater. Alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

Art. 362-bis. Misure urgenti di protezione della persona offesa

1. Qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575, nell'ipotesi di delitto tentato, o per i delitti di cui agli articoli 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-bis, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti, il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, valuta, senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari.

2. In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel termine di cui al comma 1, prosegue nelle indagini preliminari.

3. Il giudice provvede in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.

Art. 370. Atti diretti e atti delegati

1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore.

1-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell'interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 1.

2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373 e, nel caso di cui al comma 1-bis, le disposizioni dell'articolo 133-ter in quanto compatibili.

2-bis. Se si tratta del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.



2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357.

3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, qualora non ritenga di procedere personalmente e, nei casi di interrogatorio, di provvedere ai sensi del comma 1-bis, il pubblico ministero, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale [o la pretura] del luogo.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.

TITOLO VI

Arresto in flagranza e fermo

Art. 382-bis. Arresto in flagranza differita

1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

Art. 384-bis. Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare

1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. La polizia giudiziaria provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3. Della dichiarazione orale di querela si dà atto nel verbale delle operazioni di allontanamento.

2-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 384, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di taluno dei delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 612-bis del codice penale o di altro delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave e



attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.

2-ter. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto di cui al comma 2-bis, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito.

2-quater. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso senza ritardo al pubblico ministero e al difensore.

2-quinquies. Il provvedimento di allontanamento d'urgenza diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 2-ter.

2-sexies. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.

Art. 391. Udienda di convalida

1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato.

Quando l'arrestato, il fermato o il difensore ne fanno richiesta il giudice può autorizzarli a partecipare a distanza.

2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4. Il giudice altresì, anche d'ufficio, verifica che all'arrestato o al fermato sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 386, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate.

3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.

4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.

5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 387-bis del codice penale o nell'articolo 381, comma 2, del presente codice ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.

6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.

7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida



non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice.

TITOLO VII

Incidente probatorio

Art. 392. Casi

1. Nel corso delle indagini preliminari [c.p.p. 326, 327, 328, 329, 551] il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

- a) all'assunzione della testimonianza [c.p.p. 194] di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;*
- b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;*
- c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri ;*
- d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210 e all'esame dei testimoni di giustizia;*
- e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);*
- f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;*
- g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.*

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza.

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis [c.p.p. 227, commi 2 e 4, 468, comma 5].

Art. 398. Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio

1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica [c.p.p. 395] e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.

2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:



- a) l'oggetto della prova [c.p.p. 187] nei limiti della richiesta e delle deduzioni;
- b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;
- c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.
3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero.
- 3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis.
4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.
5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.
- 5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.
- 5-ter. Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al comma 5-bis quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede.
- 5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 5-ter, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 498, comma 4-quater.



TITOLO VIII

Chiusura delle indagini preliminari

Art. 406. Proroga dei termini

1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, quando le indagini sono complesse, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.

2. La proroga può essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi.

[2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.]

[2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 572, 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis e 612-bis del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta.]

3. La richiesta di proroga è notificata, a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini nonché alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis. In tali casi, il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.

7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini.

Art. 407. Termini di durata massima delle indagini preliminari

1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:



1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale [c.p. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630];

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero [c.p.p. 727, 728, 729];

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.

Art. 408. Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate [c.p.p. 357] e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari [c.p.p. 294].



2. Fuori dei casi di rimessione della querela, l'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.

3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.

Art. 415-bis. Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari

1. Salvo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore nonché, quando si procede per i reati di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa avviso della conclusione delle indagini preliminari.

2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

2-bis. Qualora non si sia proceduto ai sensi dell'articolo 268, commi 4, 5 e 6, l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni sulle indicazioni relative alle registrazioni ritenute rilevanti il difensore può avanzare al giudice istanza affinché si proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6.

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi. Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.



5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.

5-bis. Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, può presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello:

a) quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;

b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

5-ter. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.

5-quater. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta.

5-quinquies. Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell'ordine emesso ai sensi del comma 5-quater.

5-sexies. Nei casi di cui al comma 5-quater, se non ha già ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è notificato l'avviso previsto dal comma 1 dell'articolo 415-ter. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-ter.



LIBRO VI
Procedimenti speciali
TITOLO II

Applicazione della pena su richiesta delle parti

Art. 444. Applicazione della pena su richiesta

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.

**LIBRO VII****Giudizio****TITOLO II****Dibattimento****Capo I****Disposizioni generali****Art. 472. Casi in cui si procede a porte chiuse**

1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato [c.p.p. 202].

2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.

3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.

3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenni. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.

4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.

Capo III**Istruzione dibattimentale****Art. 498. Esame diretto e controesame dei testimoni**

1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone.

2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496.

3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande.

4. L'esame testimoniale del minore è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.

4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.



4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

4-quater. Fermo quanto previsto dai precedenti commi, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalità protette.

TITOLO III

Sentenza

Capo II

Decisione

Sezione II

Sentenza di condanna

Art. 537-bis. Indeguità a succedere

1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indeguità dell'imputato a succedere.

Sezione III

Atti successivi alla deliberazione

Art. 539. Condanna generica ai danni e provvisoria

1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile.

2. A richiesta della parte civile, l'imputato e il responsabile civile sono condannati al pagamento di una provvisoria nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova.

2-bis. Nel caso di cui al comma 1, quando si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, costituiti come parte civile, provvede, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisoria in loro favore, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno, da liquidare in separato giudizio civile; nel caso vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, in deroga all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado, nei limiti della provvisoria accordata.



LIBRO X
Esecuzione
TITOLO II

Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali

Art. 656. Esecuzione delle pene detentive

1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione nonché l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza.

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive



modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. Con l'avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.

6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.

7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.

8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;



c) [nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale»].

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.

Art. 659. Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza

1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza [c.p.p. 677] deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalità previste dall'articolo 656 comma 4. Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento può emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il pubblico ministero competente.

[1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.]

2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse dalla confisca sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all'autorità di pubblica sicurezza e, quando ne è il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione dell'interessato.



Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271- Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Abstract



Le ultime modifiche normative hanno implementato la comunicazione e la trasmissione di atti al giudice civile da parte del pubblico ministero, nonché la comunicazione di dati tra le Procure della Repubblica, Procure Generali presso la Corte d'Appello e presso la Corte di Cassazione, sì da creare un circolo informativo virtuoso nelle indagini per i delitti di violenza domestica e di genere; la previsione di un binario privilegiato per la definizione dei relativi procedimenti è rafforzata poi dalla priorità assoluta assegnata ai medesimi nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi.

Link: <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1989-08-05&atto.codiceRedazionale=089G0340&tipoDettaglio=multivigenza&qId=>



TITOLO I

Norme di attuazione

Capo V

Disposizioni relative agli atti

Art. 64-bis. Comunicazioni e trasmissione di atti al giudice civile

1. Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell'unione civile o alla responsabilità genitoriale, il pubblico ministero ne dà notizia senza ritardo al giudice che procede, salvo che gli atti siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per i minorenni che procede copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso giudice è altresì trasmessa copia della sentenza che definisce il processo o del decreto di archiviazione, a cura della cancelleria.

Capo VIII

Disposizioni relative alle indagini preliminari

Art. 127. Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale

1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:



a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice;

b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo, del codice;

c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo, del codice.

1-bis. Il procuratore generale presso la corte di appello acquisisce ogni tre mesi dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-bis del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

2. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), è specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito.

3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica:

a) le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;

b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;

c) le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;

d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;

e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;

f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.

Art. 132-bis. Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi

1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:

a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;

a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 387-bis, 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies, 593-ter, da 609-bis a 609-octies, 612-bis, 612-ter e 613, terzo comma, del codice penale;

a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;

b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero



a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;

f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;
f-bis) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Capo XI

Disposizioni relative al dibattimento

Art. 146-bis. Partecipazione al dibattimento a distanza

1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone.

1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata.

1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario.

1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, il giudice può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario.

2. **COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150**

3. **COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150**

4. **COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150**

4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi precedenti, il giudice, su istanza, può consentire alle ((...)) parti private e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento.

5. **COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150**

6. **COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150**

7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto.

**Art. 147. Riprese audiovisive dei dibattimenti**

1. *Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione.*
2. *L'autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.*
3. *Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma dei commi 1 e 2, il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto.*
4. *Non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse a norma dell'articolo 472 commi 1, 2 e 4 del codice.*



Decreto Legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 - Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150

Abstract



Nell'ambito della riorganizzazione legislativa dell'ufficio del pubblico ministero, risalente all'anno 2006, modifiche normative sopravvenute hanno previsto, per i reati di violenza contro le donne e domestica, la necessità, in caso di delega da parte del procuratore della Repubblica, che gli stessi siano trattati da magistrati individuati ed hanno altresì introdotto e procedimentalizzato la facoltà, per il medesimo procuratore, di revocare l'assegnazione del procedimento al magistrato designato per le indagini, laddove costui non abbia acquisito informazioni dalla persona offesa o dal denunciante entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato.

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-20;106>



Art. 1. *Attribuzioni del procuratore della Repubblica*

1. *Il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, è titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita nei modi e nei termini fissati dalla legge.*
2. *Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.*
3. *Il procuratore della Repubblica può designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante.*
4. *Il procuratore della Repubblica può delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o più magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo. In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica.*
5. *Nella designazione di cui al comma 3 e nella attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore della Repubblica può stabilire, in via generale ovvero con singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o della delega.*
6. *Il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio, con il quale determina:*
 - a) *le misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto dei criteri di priorità di cui alla lettera b);*
 - b) *i criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre e definiti, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà criminale e territoriale e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili;*
 - c) *i compiti di coordinamento e di direzione dei procuratori aggiunti;*



d) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica;

e) i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti;

f) i criteri per l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi del comma 3;

g) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane sia tale da non consentirne la costituzione, e i criteri di assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il buon funzionamento dell'ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, fermo restando che ai componenti dei medesimi gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentito il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio.

Art. 2. Titolarità dell'azione penale

1. Il procuratore della Repubblica, quale titolare esclusivo dell'azione penale, la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell'ufficio. L'assegnazione può riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti di essi. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica.

2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona



offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale.



Legge 24 novembre 2023, n. 168- Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica

Abstract



Il Legislatore, alla luce dell'aumento esponenziale in ambito nazionale degli omicidi di genere e nell'ottica di un raccordo con la regolamentazione sovranazionale e la giurisprudenza CEDU, è intervenuto in più momenti normativi del sistema penale (codice penale, codice di rito, disposizioni in materia di misure di prevenzione e di ammonimento e di informazione alle vittime), allo scopo di rendere più efficace la protezione preventiva e di ampliare la tutela di tale categoria vittimologica.

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-11-24;168>



Art. 4. Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare

1. Nei casi indicati dall'articolo 132-bis, comma 1, lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituita dall'articolo 3 della presente legge, è assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

2. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Art. 5. Disposizioni in materia di attribuzioni del Procuratore della Repubblica

1. Al fine di favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica».



3.2 Misure di prevenzione

Le misure di prevenzione, misure special-preventive dirette ad evitare la commissione di reati da parte di determinate categorie di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, applicate indipendentemente dalla commissione di un precedente reato (*misure ante delictum o praeter delictum*), trovano campo elettivo di applicazione nel settore della violenza di genere e domestica, dove essenziali risultano il fattore tempo e la necessità di arginare l'*escalation* della violenza (secondo l'insegnamento della CEDU). Nell'ordinamento interno, pertanto, tali peculiari strumenti di prevenzione della violenza domestica sono stati oggetto di interesse normativo crescente.

Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori

Abstract



Sul versante preventivo, il testo vigente di tale disposizione risulta fortemente potenziato, rispetto all'impianto originario, in relazione sia alla misura dell'ammonimento del questore, di cui risulta ampliato l'ambito applicativo anche ai reati di atti persecutori e "revenge porn" perpetrati nel contesto delle relazioni affettive, sia all'aggravamento di pena e alla procedibilità d'ufficio per i medesimi reati se commessi da un soggetto già ammonito, anche a tutela di una differente persona offesa. Nella prospettiva di implementare la "rete" di tutela delle vittime, sono previste specifiche misure di sostegno di tipo amministrativo, alle quali è correlato un preciso diritto all'informazione.

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-02-23;011>



Art. 8. Ammonimento

- 1. Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del Codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.*
- 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.*
- 3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.*
- 4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.*

**Art. 11. Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori**

1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di cui agli articoli 572, 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 583- quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis o 612-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 7, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.



Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

Abstract



Intervenendo sul codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, il Legislatore ha esteso le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno anche ai soggetti indiziati dei delitti di omicidio, lesioni personali gravi e gravissime, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, violenza sessuale. Modalità di controllo rafforzate (braccialetto elettronico con il consenso dell'interessato), divieto di avvicinamento e obbligo di mantenere una determinata distanza sono previsti per la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Viene altresì rafforzata la risposta sanzionatoria per il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure.

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159#>



Art. 4. Soggetti destinatari

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

- a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;
- b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del Codice penale;
- c) ai soggetti di cui all'articolo 1;
- d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale;
- e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;
- f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;
- g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);



- h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;
- i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive;
- i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 640-bis o del delitto di cui all'articolo 416 del Codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice;
- i-ter) ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del Codice penale o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583- quinquies e 609-bis del medesimo codice.

[NDR La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 24 (Gazz. Uff. 6 marzo 2019, n. 10 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del comma 1, lettera c), nella parte in cui stabilisce che i provvedimenti previsti dal capo II si applichino anche ai soggetti indicati nell'art. 1, lettera a).]

Art. 5. Titolarità della proposta. Competenza

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 4 possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.
4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del capoluogo del distretto, nel territorio del quale la persona dimora, previsti dal comma 2-sexies dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Limitatamente ai tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui al comma 1 è



depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del citato comma 2-sexies, ove la persona dimori nel territorio, rispettivamente, delle province di Trapani e di Caserta.

Art. 6. Tipologia delle misure e loro presupposti

1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni.

3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la relativa fattibilità tecnica, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.

3-ter. Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-bis sono disposti, con il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilità tecnica, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette, la durata della misura non può essere inferiore a tre anni e il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, la durata della sorveglianza speciale, applicata con le modalità di controllo di cui al secondo periodo, non può essere inferiore a quattro anni. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica dell'applicazione delle predette modalità di controllo, il tribunale prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, e impone, salva diversa valutazione, il divieto o l'obbligo di soggiorno ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 8. Decisione

1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un



congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni.

5. Inoltre, può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), il tribunale impone il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali persone. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al periodo precedente sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni.

6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto:

- 1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;*
- 2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.*

7. Alle persone di cui al comma 6 è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

8. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato e al suo difensore.

Art. 9. Provvedimenti d'urgenza

1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Se la proposta della sorveglianza speciale riguarda i soggetti indiziati dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), e sussistono motivi di particolare gravità, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui



all'articolo 7, può disporre la temporanea applicazione, con le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, previo accertamento della relativa fattibilità tecnica, del divieto di avvicinarsi alle persone cui occorre prestare protezione o a determinati luoghi da esse abitualmente frequentati e dell'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette o l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle citate modalità di controllo, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni e negli orari indicati, con cadenza almeno bisettimanale, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative modalità e può imporre ulteriori limitazioni.

2-bis. Nei casi di necessità e urgenza, il Questore, all'atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente sono comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se non ritiene di disporre la cessazione, ne richiede la convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalità di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida non interviene nelle novantasei ore successive alla loro adozione.

Art. 75 Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale

1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

[NDR La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-27 febbraio 2019, n. 25, ha dichiarato, tra l'altro: a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di



“rispettare le leggi”; b) in via consequenziale, ai sensi dell’ art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, comma 1, nella parte in cui prevede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell’inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”.]

Art. 75-bis Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza

1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

1-bis. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza.”.



Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119)- Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

Abstract



Con tale intervento il Legislatore: amplia l'ambito di applicazione ai c.d. "reati spia" della violenza di genere e domestica della disciplina, da un lato, dell'ammonimento del questore e, dall'altro degli obblighi informativi alle vittime di violenza da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche, offrendo puntuale definizione del concetto di "violenza domestica", ed inserendovi anche la c.d. "violenza assistita"; inasprisce la risposta sanzionatoria per i predetti reati, commessi da soggetto già ammonito, e valorizza la partecipazione del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione ad appositi percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti; prevede l'adozione da parte del prefetto, a tutela della persona offesa, di misure di vigilanza dinamica.

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2013-08-14;93>



Art. 3. Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica

1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere, comprendente il monitoraggio sulla fattibilità tecnica dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.



4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità del segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.

5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del Codice penale nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo.

5-bis. Quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto, e del presente articolo, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

5-ter. I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo e dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, possono essere revocati su istanza dell'ammonito, non prima che siano decorsi tre anni dalla loro emissione, valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero presso gli enti di cui al comma 5-bis e tenuto conto dei relativi esiti.

5-quater. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635 del Codice penale sono aumentate se il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.

5-quinquies. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell'ipotesi di minaccia grave, 612-bis, 612-ter, 614, primo e secondo comma, e 635 del Codice penale quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo».

Art. 3.1. Particolari tutele per le vittime di violenza domestica

1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.».



3.3 Il settore civile


3.3.1 Disposizioni sostanziali

Anche il codice civile è stato, seppur solo sporadicamente, interessato dall'opera di riforma che in questi anni il Legislatore ha compiuto per assicurare tutela alle donne vittime di violenza di genere. Tra gli interventi figura l'introduzione, con la legge 11 gennaio 2018, n. 4, del nuovo articolo 463 bis, recante la previsione di una causa di sospensione dalla successione che colpisce l'autore del crimine domestico e che perdura sino all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento penale.

Art.145 cc (Intervento del giudice)

Abstract

Il comma 3 dell'articolo 145 del codice civile è stato inserito dall'articolo 1, comma 1 lett. c) del D.lgs n. 149 del 2022: si tratta di una misura attivabile su istanza di parte e consente alle famiglie monoreddito, nel caso il lavoratore non provveda alle esigenze del nucleo familiare, di ottenere un ordine di distrazione del giudice di parte dei redditi a favore del coniuge che ne è privo. La disposizione in commento rappresenta uno strumento di prevenzione della violenza economica accessibile anche se non vi è separazione.

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262> 



Art. 145 cc

In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, dai figli conviventi che abbiano compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capaci di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata. Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse dei figli e alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia.

In caso di inadempimento all'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sensi dell'articolo 316-bis.



Art. 463-bis cc (Sospensione dalla successione)

Abstract



La sfera di operatività del nuovo istituto della sospensione dalla successione non coincide con quella del n. 1 dell'art. 463 c.c., in quanto la nuova norma prescrive un rimedio provvisorio, automatico ed efficace soltanto se l'omicidio o il tentativo di omicidio sia commesso da familiari ben individuati, senza, peraltro, che abbia rilievo, almeno nell'immediato, la ricorrenza di cause che escludono la punibilità. Infatti, benché i due rimedi condividano la medesima ratio di riprovazione, il primo diviene prodromo del secondo soltanto rispetto a quei fatti e a quei soggetti tassativamente individuati dalla norma, in quanto si è ritenuto che il mero sospetto per il compimento di crimini familiari desti un allarme sociale più intenso e richieda una misura immediata anche sul piano successorio.

Pertanto, per effetto della previsione, qualora sia comunicata, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, un'iscrizione nel registro delle notizie di reato a carico dei soggetti passivi indicati dalla norma, il rimedio della sospensione dalla successione è destinato ad operare in modo automatico, non discrezionale, nonché in via cautelare e provvisoria. Trattasi, invero, di una misura che ha la funzione di anticipare gli effetti della sanzione dell'indegnità a succedere di cui all'art. 463 c.c. e che si traduce in un'apertura di giacenza ereditaria necessariamente a termine, dovendo cessare al momento del decreto di archiviazione o della sentenza definitiva di proscioglimento, allorché riprenderà pieno vigore la delazione o la qualità di erede in capo al familiare, oppure, al contrario, al momento della condanna o dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, la quale determinerà l'esclusione dalla successione del reo.

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262>



Art. 463-bis cc

Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. In tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il responsabile è escluso dalla successione ai sensi dell'articolo 463 del presente codice.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.

Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo.



Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80. Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183

Abstract



La previsione normativa introduce il congedo indennizzato solo a carico dell'I.N.P.S. per le donne vittime di violenza di genere. Trattasi di un congedo retribuito che può essere utilizzato esclusivamente dalle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione certificati ed è fruibile per un periodo massimo di tre mesi (equivalenti a novanta giornate di prevista attività lavorativa) nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione. Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità giornaliera, pari al 100% dell'ultima retribuzione. Ne possono fruire sia le dipendenti subordinate, pubbliche o private, sia (per effetto della legge 11 dicembre 2016, n. 232) le lavoratrici autonome. Le lavoratrici con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono contemplate solo ai fini del riconoscimento di un diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione, a cui non corrisponde però un diritto all'indennità. Il congedo può essere fruito su base giornaliera o oraria, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La modalità oraria consente alla lavoratrice di astenersi dall'attività lavorativa per un numero di ore pari alla metà dell'orario medio giornaliero.

È infine prevista la facoltà per la lavoratrice dipendente di richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove l'organico lo consenta, nonché di riconvertire il rapporto di lavoro a tempo parziale in lavoro a tempo pieno.

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015;80~art24>



Art. 24. Congedo per le donne vittime di violenza di genere

- 1. La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.(3)*
- 2. Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi.*
- 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro o il committente con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui ai commi 1 e 2.*



4. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

5. Il congedo di cui al comma 1 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, la dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

6. La lavoratrice di cui al comma 1 ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

7. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.



Decreto legislativo 11 aprile 2016, n. 198. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Abstract



L'approvazione del d. lgs. 198 del 2006 ha segnato l'ingresso nell'ordinamento italiano del cosiddetto Codice per le pari opportunità, ideato per raccogliere e sistematizzare le normative in materia di contrasto alle discriminazioni e promozione dell'uguaglianza in ragione del genere.

Le disposizioni rilevanti in tema di violenza di genere riguardano la violenza nelle relazioni familiari, con un richiamo, *per relationem*, alla legge 4 aprile 2001, n. 154 (art. 24 cpo), ma soprattutto le molestie e le molestie sessuali, considerate quale forma di discriminazione sulla scia del diritto antidiscriminatorio di matrice euro-unitaria. Il Codice interviene in particolare nella materia giuslavoristica (Titolo I, "Pari opportunità nel lavoro", all'interno del Libro III, su "Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici") e nell'ambito dell'accesso e della fornitura di beni e servizi (Titolo II-bis, "Parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura", anch'esso all'interno del Libro III, su "Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici").

Massicciamente modificato in più occasioni, il Codice ha visto gli interventi più significativi in occasione del recepimento delle Direttive antidiscriminatorie per il contrasto alle discriminazioni fondate sul sesso, in tema di Servizi (Direttiva 2004/113, recepita con d. lgs. 6 novembre 2007, n. 196, che ha introdotto il Titolo II-bis sopra citato) e in ambito giuslavoristico (Direttiva 2006/54, recepita con d. lgs. 25 gennaio 2010, n. 5), come pure a seguito della normativa in materia di semplificazione dei riti (d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69").

Il Codice presenta le definizioni di molestie e molestie sessuali, considerate quali discriminazioni e tra loro differenziate soltanto per la connotazione sessuale del comportamento indesiderato: si tratta di "quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo" e per ciò vietati (rispettivamente, art. 26 cpo, per l'ambito giuslavoristico, e art. 55-bis cpo, per l'accesso a beni e servizi).

Importante l'apparato delle tutele che si avvantaggia delle regole di matrice euro-unitaria, prevenendosi – per l'ambito giuslavoristico – la legittimazione ad agire in capo anche alle Consigliere di parità (regionali o provinciali), nonché le azioni di natura collettiva e la protezione contro la vittimizzazione (v. artt. 36 cpo ss.). Fondamentale la disposizione che, nella consapevolezza della difficoltà relativa alla prova, introduce l'alleggerimento dell'onere probatorio (art. 40 cpo). Anche l'apparato rimediale e sanzionatorio appare di interesse poiché consente ampia discrezionalità nell'individuare quale possa essere la risposta adeguata al comportamento di natura molestatoria. Si noti, peraltro, che in caso di accertati comportamenti di natura molestatoria nell'accesso a beni e servizi da parte di soggetti pubblici o privati ai quali siano stati accordati benefici da Stato o regioni o che abbiano stipulato contratti di appalto per opere pubbliche, di servizi o di forniture, il giudice dà immediata comunicazione alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che hanno disposto la concessione dei benefici, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto, e queste



revocano i benefici e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto. Per quanto si tratti di un intervento normativo molto contestato per le sue lacune, di certo il Codice per le pari opportunità ha rappresentato un punto di interesse quanto meno per gli auspici formulati e per l'ambizione a porsi quale testo normativo unitario in materia di contrasto alle discriminazioni fondate sul genere.



Link: <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-05-31&atto.codiceRedazionale=006G0216&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=0&qId=01239058-d127-41d1-9ccf-364eff9f2eff>



Art. 24. Violenza nelle relazioni familiari

1. Per il contrasto alla violenza nelle relazioni familiari si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 aprile 2001, n. 154.

Art. 26. Molestie e molestie sessuali

1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

2. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

2-bis. Sono, altresì, considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 o di essersi sottomessi.

3. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai ((commi 1, 2 e 2-bis)) sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.

3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente capo non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. Le tutele di cui al presente comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia.



3-ter. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.

Art. 36. Legittimazione processuale

1. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni poste in essere in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o di qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, rispettivamente, dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite la consigliera o il consigliere di parità della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 o regionale territorialmente competente.

2. Ferme restando le azioni in giudizio di cui all'articolo 37, commi 2 e 4, le consigliere o i consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e regionali competenti per territorio hanno facoltà di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti, su delega della persona che vi ha interesse, ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima.

Art. 37. Legittimazione processuale a tutela di più soggetti

1. Qualora le consigliere o i consiglieri di parità regionali e, nei casi di rilevanza nazionale, la consigliera o il consigliere nazionale rilevino l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o comunque nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni compresa la retribuzione, nella progressione di carriera, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni, prima di promuovere l'azione in giudizio ai sensi dei commi 2 e 4, possono chiedere all'autore della discriminazione di predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni accertate entro un termine non superiore a centoventi giorni, sentite, nel caso di discriminazione posta in essere da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Se il piano è considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la consigliera o il consigliere di parità promuove il tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del tribunale in funzione di giudice del lavoro.



2. Con riguardo alle discriminazioni di carattere collettivo di cui al comma 1, le consigliere o i consiglieri di parità, qualora non ritengano di avvalersi della procedura di conciliazione di cui al medesimo comma o in caso di esito negativo della stessa, possono proporre ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti.

3. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del comma 2, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina all'autore della discriminazione di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, sentite, nel caso si tratti di datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi locali aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché la consigliera o il consigliere di parità regionale competente per territorio o la consigliera o il consigliere nazionale. Nella sentenza il giudice fissa i criteri, anche temporali, da osservarsi ai fini della definizione ed attuazione del piano.

4. Ferma restando l'azione di cui al comma 2, la consigliera o il consigliere regionale e nazionale di parità possono proporre ricorso in via d'urgenza davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti.

Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro adito, nei due giorni successivi, convoca le parti e assume sommarie informazioni, ove ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, con decreto motivato e immediatamente esecutivo oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore della discriminazione la cessazione del comportamento pregiudizievole e adotta ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle discriminazioni accertate, ivi compreso l'ordine di definizione ed attuazione da parte del responsabile di un piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal caso le disposizioni del comma 3. Contro il decreto è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione avanti alla medesima autorità giudiziaria territorialmente competente, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.

La tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo.

5. L'inottemperanza alla sentenza di cui al comma 3 e al comma 4, al decreto di cui al comma 4 o alla sentenza pronunciata nel relativo giudizio di opposizione è punita con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi e comporta altresì il pagamento di una somma di 51 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento da versarsi al Fondo di cui all'articolo 18 e la revoca dei benefici di cui all'articolo 41, comma 1.

Art. 38. Provvedimento avverso le discriminazioni

1. Qualora vengano poste in essere discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o comunque discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o della consigliera o del consigliere di parità della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 o regionale territorialmente competente, il tribunale in



funzione di giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunciato, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

2. L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.

3. Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

4. L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punita con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi.

5. La tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo.

6. Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano in tutti i casi di azione individuale in giudizio promossa dalla persona che vi abbia interesse o su sua delega da un'organizzazione sindacale, dalle associazioni e dalle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o dalla consigliera o dal consigliere della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 o regionale di parità.

Art. 39. Ricorso in via d'urgenza

1. Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile o da altre disposizioni di legge non preclude la concessione dei provvedimenti di cui agli articoli 37, comma 4, e 38.

Art. 40. Onere della prova

1. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione.

Art. 41-bis. Vittimizzazione

1. La tutela giurisdizionale di cui al presente capo si applica, altresì, avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.

Art. 55-bis. Nozioni di discriminazione

4. Sono considerate come discriminazioni, ai sensi del presente titolo, anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, fondati sul sesso, aventi come oggetto o conseguenza la lesione della



dignità di una persona e la creazione di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

5. Sono considerate come discriminazioni, ai sensi del presente titolo, anche le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati con connotazioni sessuali, espressi a livello fisico, verbale o non verbale, aventi come oggetto o conseguenza la lesione della dignità di una persona, in particolare con la creazione di un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Art. 55-ter. Divieto di discriminazione

1. È vietata ogni discriminazione diretta e indiretta fondata sul sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti, pubblici e privati, fornitori di beni e servizi che sono a disposizione del pubblico e che sono offerti al di fuori dell'area della vita privata e familiare e delle transazioni ivi effettuate.

3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del comma 1 le seguenti aree:

a) impiego e occupazione, anche nell'ambito del lavoro autonomo nella misura in cui sia applicabile una diversa disciplina;

b) contenuto dei mezzi di comunicazione e della pubblicità;

c) istruzione pubblica e privata.

4. Resta impregiudicata la libertà contrattuale delle parti, nella misura in cui la scelta del contraente non si basa sul sesso della persona.

5. Sono impregiudicate le disposizioni più favorevoli sulla protezione della donna in relazione alla gravidanza e alla maternità.

6. Il rifiuto delle molestie e delle molestie sessuali da parte della persona interessata o la sua sottomissione non possono costituire fondamento per una decisione che interessi la medesima persona.

7. È altresì vietato ogni comportamento pregiudizievole posto in essere nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta, o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere la parità di trattamento.

Art. 55-quinquies. Procedimento per la tutela contro le discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura

1. In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 55-ter, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.

2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

8. In caso di accertata violazione del divieto di cui all'articolo 55-ter, da parte di soggetti pubblici o privati ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, il giudice dà immediata comunicazione alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione dei benefici, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto.



Tali amministrazioni o enti revocano i benefici e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

9. Chiunque non ottempera o elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo è punito con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a tre anni.

Art. 55-septies. Legittimazione ad agire di associazioni ed enti

1. Sono legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 55-quinquies in forza di delega rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in apposito elenco approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega del Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell'azione.

2. Qualora il soggetto pubblico o privato ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo e non siano individuabili in modo immediato e diretto i soggetti lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle associazioni o gli enti rappresentativi dell'interesse leso di cui al comma 1.



Legge 11 gennaio 2018, n. 4. Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici.

Abstract



L'intervento (oltre ad introdurre nuove disposizioni del codice civile e ad operare modifiche al codice penale e al codice di procedura penale) reca anche una serie di disposizioni a favore degli orfani per crimini domestici. In particolare, viene estesa anche ai figli orfani di un genitore per crimine domestico la quota di riserva sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati prevista dall'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Art. 6).

L'intervento normativo è volto, inoltre, ad integrare la già prevista caducazione - dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125 - del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum per i familiari superstiti che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di cui agli articoli 575, 584 e 586 del codice penale in danno dell'iscritto ovvero del pensionato. La norma prevede, infatti, che in attesa della pronuncia definitiva, a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato per omicidio il diritto alla pensione di reversibilità sia sospeso, così da anticipare gli effetti di una eventuale sentenza di condanna. In caso di archiviazione o di sentenza definitiva di proscioglimento, la sospensione viene meno e al soggetto sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto, salvo vi sia stato il subentro dei figli. Durante la sospensione, infatti, in presenza di figli della vittima la pensione viene percepita da questi ultimi, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, senza obbligo di restituzione in caso di proscioglimento o archiviazione. Per attuare la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità, la norma prevede l'obbligo per il Pubblico Ministero di comunicare, senza ritardo, all'istituto di previdenza la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato per omicidio commesso contro il coniuge (anche separato o divorziato) o contro l'altra parte (o ex parte) dell'unione civile. Infine, in caso di sentenza di condanna per omicidio o tentato omicidio è previsto che il giudice penale condanni l'imputato al pagamento in favore dei figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato a titolo di indennità una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilità o indiretta sino alla data della sospensione di cui al comma 1-bis (Art. 7). Si introducono, poi, alcuni peculiari criteri cui il tribunale competente è chiamato ad attenersi nel disporre l'affidamento familiare di un minore rimasto orfano in seguito ad un crimine domestico (Art. 10). Si prevede una misura che introduce una causa di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica che colpisce gli autori di crimini domestici una volta sopraggiunta la pronuncia definitiva di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ferma restando la conservazione in capo alle altre persone conviventi del diritto di abitazione, con subentro nella titolarità del contratto (Art. 12). Infine, si vuole consentire, in via del tutto eccezionale, ai figli rimasti orfani di un genitore in seguito ad un crimine domestico di richiedere la modifica del cognome ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva. La norma si sofferma poi sulle modalità di presentazione della richiesta in caso di richiedente privo di piena capacità di agire (Art. 13).

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-01-11;4>





Art. 6. Diritto alla quota di riserva in favore di figli orfani per crimini domestici

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale.

Art. 7. Pensione di reversibilità.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2011, n. 125 (ndr: "Non hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum i familiari superstiti che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di cui agli articoli 575, 584 e 586 del codice penale in danno dell'iscritto o del pensionato") sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Sono altresì sospesi dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum il coniuge, anche legalmente separato, separato con addebito o divorziato, quando sia titolare di assegno di mantenimento o divorzile, nonché la parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, quando la parte stessa sia titolare di assegno, per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio volontario nei confronti dell'altro coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, fino alla sentenza definitiva. In caso di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 1-ter.

1-ter. I figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti sono destinatari, senza obbligo di restituzione e per il solo periodo della sospensione di cui al comma 1-bis, sino a quando sussistono i requisiti di legge per la titolarità in capo a loro del diritto allo stesso tipo di prestazione economica, della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.

1-quater. Con la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, o contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero comunica senza ritardo all'istituto di previdenza l'imputazione, ai fini della sospensione dell'erogazione o del subentro dei figli ai sensi del comma 1-ter nella titolarità della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum.

1-quinquies. Quando pronuncia sentenza di condanna per il delitto di omicidio, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il giudice condanna al pagamento, in favore dei soggetti di cui al comma 1-ter, di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato, a titolo di indennità una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilità o indiretta, sino alla data della sospensione di cui al comma 1-bis».

Art. 10. Affidamento dei minori orfani per crimini domestici

1. All'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il comma 5-quater sono inseriti i seguenti:

«5-quinquies. Nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato,



dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, dal convivente o da persona legata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provvede privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidate tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi.

5-sexies. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali assicurano ai minori di cui al comma 5-quinquies un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa».

Art. 12. Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica). - 1. In caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-sexies e 609-octies del codice penale, commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione, anche in passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, alla regolamentazione dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità alla presente disposizione».

Art. 13. Cambio del cognome per gli orfani delle vittime di crimini domestici

1. I figli della vittima del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale possono chiedere la modificazione del proprio cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva.

2. Ai fini del comma 1, la domanda di modificazione del cognome per indegnità del genitore è presentata, a norma dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, personalmente dal figlio maggiorenne o, previa autorizzazione del giudice tutelare, dal tutore del figlio minore.

3. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire.



4. In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il prefetto, ricevuta la domanda, autorizza il richiedente a far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o di sua attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi i quali il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla modificazione del cognome.

5. Alla modificazione del cognome di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



3.3.2 Disposizioni procedurali

Codice di Procedura Civile

Abstract



La sensibilità maturata nel tempo con riferimento al tema della violenza di genere e domestica e la necessità di spostare l'attenzione sulle esigenze di sicurezza della vittima (nonché di prevenzione della reiterazione del reato) hanno condotto, inizialmente, all'introduzione, nel corpo del codice civile, degli articoli 342-bis e 342-ter, che prevedono la possibilità per la vittima di richiedere specifici "ordini di protezione" nei confronti del coniuge o del convivente violento, e, nel corpo del codice di procedura civile, dell'art. 736-bis. L'istituto dell'ordine di protezione contro gli abusi familiari, in particolare, rappresenta un rimedio anche per quelle situazioni di abuso non sfocianti in una separazione giudiziale o in un divorzio, e intende assicurare la tutela della vittima anche quando sussista soltanto una accertata situazione di tensione e non necessariamente un reato. Esso si connota, pertanto, come uno strumento duttile, capace di adattarsi a situazioni molto diverse, secondo la prudente valutazione del giudice, in perfetta coerenza con il volto costituzionale della famiglia ispirato ai valori dell'uguaglianza morale e giuridica di ciascun componente, sia nei rapporti tra i coniugi che con i figli. Una misura orientata al rispetto di un diritto inviolabile: la dignità e la personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare.

Oggi tali disposizioni sono tutte trasfuse negli artt. 473-bis.69, 473-bis.70 e 473-bis.71 del codice di procedura civile. Gli artt. 342-bis e 342-ter c.c. devono ritenersi implicitamente abrogati, ma il d.lgs. correttivo della riforma "Cartabia" - che si confida venga approvato a breve - renderà esplicita l'abrogazione.

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, in attuazione della legge 26 novembre 2021 n. 206, ha altresì previsto il procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie (con alcune specifiche eccezioni), il potenziamento delle tutele processuali per i minori e le donne vittime di violenza. Si introduce, inoltre, un immediato coordinamento tra autorità giudiziarie civili e penali e con le forze dell'ordine. Da un punto di vista ordinamentale, la novità più rilevante è l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. La finalità perseguita è quella di evitare la moltiplicazione e la frammentazione delle controversie, che al momento caratterizzano il difficile percorso che segna le vicende processuali nei casi di crisi familiari e di affidamento dei minori (esponendo donne e minori vittime di violenza a forme di vittimizzazione secondaria).

Sono state introdotte nel codice di procedura civile le nuove disposizioni contenute negli articoli da 473-bis.40 a 473-bis.46, con le quali sono dettate specifiche disposizioni per rendere effettiva, nell'ordinamento nazionale, la previsione contenuta nell'articolo 31 della Convenzione di Istanbul, nel quale è imposto di considerare, al momento di disciplinare le modalità di affidamento della prole, eventuali condotte violente dei genitori; il giudice dovrà motivare i provvedimenti alla luce di tale principio.

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443>





LIBRO II**TITOLO IV-BIS****Capo III - Disposizioni speciali****Sezione I - Della violenza domestica o di genere****Art. 473-bis.40. Ambito di applicazione**

Le disposizioni previste dalla presente sezione si applicano nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori.

Art. 473-bis.41. Forma della domanda

Il ricorso indica, oltre a quanto previsto dagli articoli 473-bis.12 e 473-bis.13, gli eventuali procedimenti, definiti o pendenti, relativi agli abusi o alle violenze.

Al ricorso è allegata copia degli accertamenti svolti e dei verbali relativi all'assunzione di sommarie informazioni e di prove testimoniali, nonché dei provvedimenti relativi alle parti e al minore emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità.

Art. 473-bis.42. Procedimento

Il giudice può abbreviare i termini fino alla metà, e compie tutte le attività previste dalla presente sezione anche d'ufficio e senza alcun ritardo. Al fine di accertare le condotte allegate, può disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.

Il giudice e i suoi ausiliari tutelano la sfera personale, la dignità e la personalità della vittima e ne garantiscono la sicurezza, anche evitando, se opportuno, la contemporanea presenza delle parti.

Quando nei confronti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche non definitiva, o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale per abusi o violenze, il decreto di fissazione dell'udienza non contiene l'invito a rivolgersi ad un mediatore familiare.

Quando la vittima degli abusi o delle violenze allegate è inserita in collocazione protetta, il giudice, ove opportuno per la sua sicurezza, dispone la segretezza dell'indirizzo ove essa dimora.

Con il decreto di fissazione dell'udienza, il giudice chiede al pubblico ministero e alle altre autorità competenti informazioni circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Il pubblico ministero e le altre autorità competenti provvedono entro quindici giorni a quanto richiesto.

Le parti non sono tenute a comparire personalmente all'udienza di cui all'articolo 473-bis.21. Se compaiono, il giudice si astiene dal procedere al tentativo di conciliazione e dall'invitarle a rivolgersi ad un mediatore familiare. Può comunque invitare le parti a rivolgersi a un mediatore o tentare la conciliazione, se nel corso del giudizio ravvisa l'insussistenza delle condotte allegate.

**Art. 473-bis.43. Mediazione familiare**

È fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale per le condotte di cui all'articolo 473-bis.40, nonché quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa.

Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze.

Art. 473-bis.44. Attività istruttoria

Il giudice procede all'interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti o di altri ausiliari dotati di competenze specifiche in materia. Assume inoltre sommarie informazioni da persone informate dei fatti, può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, e acquisisce atti e documenti presso gli uffici pubblici. Può anche acquisire rapporti d'intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell'ordine, se non sono relativi ad attività d'indagine coperta da segreto.

Quando nomina un consulente tecnico d'ufficio, scelto tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere, ovvero dispone indagini a cura dei servizi sociali, il giudice indica nel provvedimento la presenza di allegazioni di abusi o violenze, gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori, anche evitando la contemporanea presenza delle parti.

Art. 473-bis.45. Ascolto del minore

Il giudice procede personalmente e senza ritardo all'ascolto del minore secondo quanto previsto dagli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5, evitando ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze.

Non si procede all'ascolto quando il minore è stato già ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive.

Art. 473-bis.46. Provvedimenti del giudice

Quando all'esito dell'istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall'articolo 473-bis.70, e disciplina il diritto di visita individuando modalità idonee a non compromettere la loro sicurezza.

A tutela della vittima e del minore, il giudice può altresì disporre, con provvedimento motivato, l'intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario.

Quando la vittima è inserita in collocazione protetta, il giudice può incaricare i servizi sociali del territorio per l'elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo.



Sezione VII

Degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

Art. 473-bis.69. Ordini di protezione contro gli abusi familiari

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 473-bis.70. I medesimi provvedimenti possono essere adottati, ricorrendone i presupposti, anche quando la convivenza è cessata.

Quando la condotta può arrecare pregiudizio ai minori, i medesimi provvedimenti possono essere adottati, anche su istanza del pubblico ministero, dal tribunale per i minorenni.

Art. 473-bis.70. Contenuto degli ordini di protezione

Con il decreto di cui all'articolo 473-bis.69 il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell'ordine di protezione, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute.

Il giudice può altresì disporre, ove occorra, l'intervento dei servizi sociali del territorio, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati, nonché il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui al primo e al secondo comma, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte o, in presenza di minori, del pubblico ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

Art. 473-bis.71. Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

L'istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.



Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione.

Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti.



Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12- Ordinamento giudiziario

Abstract



Nell'ambito della disciplina della sospensione feriale dei termini contenuta nel Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario, riveste particolare rilevanza la norma contemplata dall'articolo 92, rubricato "Affari civili nel periodo feriale dei magistrati", disposizione che, nell'elencare le materie che non sono interessate dagli effetti della sospensione feriale, include anche i procedimenti diretti all'adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Il legislatore compie così una valutazione sul carattere di urgenza delle procedure in commento, alla cui indifferibile trattazione "ratione materiae" non può frapporsi la sospensione dell'esercizio del potere giudiziario durante il periodo feriale.

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12>



Art. 92. Affari civili nel periodo feriale dei magistrati

Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.



4. Spese di giustizia

La tutela giudiziaria delle vittime di violenza di genere e domestica passa necessariamente anche attraverso l'erogazione della pertinente assistenza legale: un autonomo e specifico rilievo assumono sia il regime delle spese di giustizia, sia i benefici fiscali accordati dal legislatore per la gestione degli atti e dei procedimenti di contrasto alla violenza familiare.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

Abstract



L'impulso riformatore sensibile a fornire risposta all'esigenza di tutela giudiziaria delle vittime di violenza di genere e domestica, che passa necessariamente anche attraverso l'erogazione della pertinente assistenza legale, si è spinto sino a modificare il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (TUSG), che all'art. 76 ha visto l'introduzione del comma 4-ter, ad opera della legge 1° ottobre 2012, n. 172, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Si tratta di una misura che estende il beneficio del patrocinio a spese dello Stato alle vittime di crimine domestico (persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale), anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla normativa vigente in materia di spese di giustizia.

Successivamente la legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici" ha introdotto nell'art 76 TUSG il comma 4-quater. La misura mira a riconoscere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai figli, minori o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, rimasti orfani a seguito di crimine domestico, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla normativa vigente in materia di spese di giustizia, e ciò per tutti i tipi di procedimento che possano scaturire dal fatto di reato, sia penali che civili, compresi quelli di esecuzione forzata. Nella medesima direzione opera anche la legge 4 aprile 2001 in tema di disposizioni fiscali.

Link: <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2002-06-15&atto.codiceRedazionale=002G0139&tipoDettaglio=multivigenza&qId=>



Art. 76 (Condizioni per l'ammissione)

4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.



4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.



Legge 4 aprile 2001, n. 154. Misure contro la violenza nelle relazioni familiari

Abstract



La Legge n.154 del 2001 introduce nuove misure volte a contrastare in maniera incisiva i casi di violenza all'interno delle mura domestiche. L'applicazione di tale legge ha il duplice scopo di prevenire il pericolo del consumarsi di reati di violenze fisiche e morali in seno alla famiglia e di recuperare i rapporti all'interno della stessa. È un importante strumento che intende rafforzare la tutela per i soggetti vittime di violenze attraverso una duplice tipologia di interventi: in ambito penale e civile. Nella proiezione delle tutele in ambito civile, una disposizione significativa è quella contenuta nell'articolo 7, rubricato "Disposizioni fiscali": si riconosce ai soggetti vulnerabili il beneficio della esenzione fiscale come pura espressione del principio solidaristico, beneficio esteso, oltre che a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile di contrasto alla violenza familiare, pure ai procedimenti cautelari ed esecutivi correlati alla corresponsione dell'assegno di mantenimento dovuto sia in caso di provvedimento che prescrive all'imputato l'allontanamento dalla casa familiare, sia in presenza di ordini di protezione.

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-04-04;154>



Art. 7 Disposizioni fiscali

1. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, nonché i procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione dell'assegno di mantenimento previsto dal comma 3 dell'articolo 282-bis del codice di procedura penale e dal secondo comma dell' articolo 342-ter del codice civile, sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa e imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia nonché dall'obbligo della richiesta di registrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.



5. Misure Pubbliche di Sostegno

Fra le misure pubbliche di sostegno alle vittime della violenza di genere e domestica vengono annoverati il reddito di libertà, l'istituzione dei fondi di solidarietà nonché le disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti.

Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 4 agosto 2006, n. 248 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

Abstract



È la prima significativa misura pubblica di sostegno, mirante alla costituzione di un "Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza".

Si è così provveduto a destinare un significativo finanziamento per potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete delle case rifugio, pubbliche o private, da istituirsi per soddisfare il primario fabbisogno di un alloggio sicuro allo scopo di accogliere e proteggere le donne, e la loro prole, vittime di violenza. L'ospitalità viene così garantita a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza della vittima, con l'unico obiettivo di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica.

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223>



Art. 19. Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia", al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. (38)(39) (50) (54) (55)

2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato "Fondo per le politiche giovanili", al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. (44) (55)

3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. (35) (47) (50) (52) (54) (57) (59) (62) ((63))

3-bis. Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.



119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.



Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 204 - Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato

Abstract



L'intervento, in conformità con gli indirizzi unionali di cui alla direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato di cui si è data attuazione, individua nella procura della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui risiede il richiedente l'autorità competente a fornire assistenza e informazioni sul sistema di indennizzo previsto dallo Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato che dà titolo a forme di indennizzo previste in quel medesimo Stato e sulle modalità con cui compilare la relativa domanda di ammissione al beneficio, sempre che il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia.

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007;204>



Art. 1. Autorità di assistenza

1. Allorché nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea sia stato commesso un reato che dà titolo a forme di indennizzo previste in quel medesimo Stato e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia, la procura della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui risiede il richiedente, quale autorità di assistenza:

- a) dà al richiedente le informazioni essenziali relative al sistema di indennizzo previsto dallo Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato;
- b) fornisce al richiedente i moduli per presentare la domanda;
- c) a richiesta del richiedente, gli fornisce orientamento e informazioni generali sulle modalità di compilazione della domanda e sulla documentazione eventualmente richiesta;
- d) riceve le domande di indennizzo e provvede a trasmetterle senza ritardo, insieme alla relativa documentazione, alla competente autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato;
- e) fornisce assistenza al richiedente sulle modalità per soddisfare le richieste di informazioni supplementari da parte dell'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato;
- f) a richiesta del richiedente, provvede a trasmettere all'autorità di decisione le informazioni supplementari e l'eventuale documentazione accessoria.

2. Qualora l'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea in cui è stato commesso il reato decida di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona, la procura della Repubblica presso il tribunale, quale autorità di assistenza, predispose quanto necessario affinché l'autorità di decisione proceda direttamente all'audizione secondo le leggi di quello Stato membro. Se si procede a videoconferenza, si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1998, n. 11.

3. A richiesta dell'autorità di decisione dello Stato membro dell'Unione europea, la procura della Repubblica presso il tribunale, quale autorità di assistenza, provvede all'audizione del richiedente o di qualsiasi altra persona e trasmette il relativo verbale all'autorità medesima.



Art. 3. Regime linguistico

1. Le informazioni di cui all'art. 1, comma 1, trasmesse dalla procura della Repubblica presso il tribunale, quale autorità di assistenza, all'autorità di decisione di altro Stato membro dell'Unione europea sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro alla cui autorità di decisione l'informazione è diretta, ove corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie, ovvero in un'altra lingua delle istituzioni comunitarie che tale Stato membro abbia dichiarato di poter accettare.

2. Le informazioni di cui all'art. 2, comma 2, trasmesse dall'autorità di decisione all'autorità di assistenza di altro Stato membro dell'Unione europea sono redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità cui l'informazione è diretta, ove corrisponda a una delle lingue delle istituzioni comunitarie, ovvero in un'altra lingua delle istituzioni comunitarie che tale Stato membro abbia dichiarato di poter accettare.

3. I verbali delle audizioni di cui all'art. 1, comma 3, e il testo integrale della decisione sulla domanda di indennizzo sono trasmessi in lingua italiana.

Art. 4. Esenzione da spese e da formalità di autenticazione

1. Le attività svolte dalla procura della Repubblica presso il tribunale, quale autorità di assistenza, non comportano alcuna spesa a carico del richiedente o dell'autorità di decisione di altro Stato membro dell'Unione europea.

2. Gli atti e i documenti trasmessi ad altro Stato membro dell'Unione europea dalla procura della Repubblica presso il tribunale, quale autorità di assistenza, o dall'autorità di decisione sono esenti da autenticazione o formalità equivalenti.

Art. 7. Regolamento di attuazione

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti gli aspetti organizzativi relativi allo svolgimento delle attività di competenza delle procure della Repubblica presso i tribunali, del punto centrale di contatto di cui all'art. 5, nonché le modalità di raccordo con le attività di competenza delle autorità di decisione.

2. Con lo stesso decreto sono approvati i modelli per la trasmissione delle domande e delle decisioni in conformità alla decisione 2006/337/CE della Commissione, del 19 aprile 2006.



Decreto-Legge 14 agosto 2013, n. 93- Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Abstract



Insieme al primo atto dell'Intesa Stato-Regioni, adottato del 2014, rappresenta uno spartiacque nell'organizzazione del sistema antiviolenza in Italia: per la prima volta, attraverso l'elaborazione di un piano strategico nazionale, l'ordinamento italiano si dota di un modello integrato di interventi, prevedendo tanto il potenziamento dei servizi già esistenti, quanto la promozione di una più ampia diffusione territoriale dei servizi. Il decreto-legge apporta modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e contiene specifiche disposizioni volte a reprimere le condotte violente e tutelare le vittime di violenza di genere.

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-10-15;119>



Art. 5 Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.

2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio nazionale, persegue le seguenti finalità, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3:

- a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;*
- b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile, anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;*
- c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione*



degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o con atti persecutori;

f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;

g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;

h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;

i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;

l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

2-bis. Al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo. Ai componenti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità alle azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarità regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del presente decreto.



4. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5-bis Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;

b) del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

c) del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;

d) della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione.

3. I centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali è garantito l'anonimato, sono promossi da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

4. I centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Indipendentemente dalle metodologie di intervento adottate e dagli specifici profili professionali degli operatori coinvolti, la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita dalle persone, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri



antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.

6. Le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.

7. Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare ai sensi del presente articolo.



Legge 7 luglio 2016, n. 122- Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea- Legge europea 2015-2016.

Abstract



Il capo III della legge detta disposizioni in materia di giustizia e sicurezza. La sezione II del capo, in particolare, a seguito dell'apertura di una procedura di infrazione e in attuazione della direttiva 2004/80/CE, riconosce alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona o del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale il diritto a un indennizzo a carico dello Stato e istituisce un fondo a ciò destinato.

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-07-07;122#>



Art. 11. Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE. Procedura di infrazione 2011/4147

1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se più favorevoli, è riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale.

2. L'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale nonché per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto indicati al comma 2-bis nella misura determinata dal decreto di cui al comma 3. Per i delitti diversi da quelli di cui al primo periodo, l'indennizzo è corrisposto per la rifusione delle spese mediche e assistenziali.

2-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell'accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76.

2-ter. Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile.

3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli importi dell'indennizzo, comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio e, in particolare, ai figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.



Articolo 12

Condizioni per l'accesso all'indennizzo

1. L'indennizzo è corrisposto alle seguenti condizioni:

- a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 20 NOVEMBRE 2017, N. 167;
- b) che la vittima abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisoria; tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità;
- c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;
- d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- e) che la vittima non abbia percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11.

e-bis) se la vittima ha già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11, l'indennizzo di cui alla presente legge è corrisposto esclusivamente per la differenza.

1-bis. In caso di morte della vittima in conseguenza del reato, le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere, oltre che per la vittima, anche con riguardo agli aventi diritto indicati all'articolo 11, comma 2-bis.

Articolo 13

Domanda di indennizzo

1. La domanda di indennizzo è presentata dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:

- a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
- b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis;



d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

2. La domanda deve essere presentata nel termine di centoventi giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.

Articolo 13 bis (Provvisoriale)

1. La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno possono chiedere una provvisoriale, da imputare alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o emesso decreto penale di condanna, anche non esecutivo.

2. La provvisoriale è corrisposta alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 1-bis, e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente, nel Fondo di cui all'articolo 14. È comunque escluso il soggetto che abbia commesso o concorso alla commissione del reato.

3. L'istanza è presentata al prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti:

a) copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della presente legge;

c) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

4. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.

5. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, acquisiti gli esiti dell'istruttoria dal prefetto, provvede entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. La provvisoriale può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo determinato secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 11, comma 3.

6. Il Comitato di cui al comma 5 dichiara la decadenza dal beneficio della provvisoriale e dispone la ripetizione di quanto erogato nei seguenti casi:

a) qualora non sia presentata domanda di indennizzo nel termine di cui all'articolo 13, comma 2, ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile;



b) qualora, decorso il termine di due anni dalla concessione della provvisoria e con cadenza biennale per gli anni successivi, in assenza delle condizioni per la presentazione della domanda di indennizzo, non sia prodotta autocertificazione sulla non definitività della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla mancata percezione di somme in connessione al reato

Articolo 14

Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime

- 1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura è destinato anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo 11 e assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti».*
- 2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, il Fondo è altresì alimentato da un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro per l'anno 2016, a 5.400.000 euro per l'anno 2017 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.*
- 3. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.*
- 4. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento a soddisfare gli aventi diritto, è possibile per gli stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.*
- 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modifiche al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014.*



Legge 11 dicembre 2016, n. 232. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019

Abstract



L'intervento mira a destinare risorse finanziarie al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, al fine di supportare l'esercizio del diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, contemplato dall'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (Art. 1 - commi 351). Vengono altresì destinate risorse finanziarie a supporto dei servizi di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli e secondo le linee di indirizzo del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Art. 1 - commi 359).

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232!vig=>



Art. 1 - comma 351:

Al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria civile è recuperato secondo le disposizioni stabilite dalla parte VII del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «devoluto a favore della Cassa delle ammende» sono sostituite dalle seguenti: «versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122».

Art. 1 - comma 359:

Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis del medesimo decreto-legge n. 93 del 2013, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. A tal fine la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.



Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

Abstract



Con tale legge -oltre a modificare il Codice delle Pari Opportunità, il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, attraverso il rafforzamento della tutela delle vittime di molestie sui luoghi di lavoro, rendendo nulli tutti gli atti o comportamenti ritorsivi del datore di lavoro - viene contemplata apposita misura che mira ad introdurre uno sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale in favore delle cooperative sociali che abbiano assunto donne vittime di violenza di genere.

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=>



Art.1 _ comma 218.

All'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis»;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente capo non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. Le tutele di cui al presente comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia

Art. 1 – comma 220:

Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, un contributo entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente. Il contributo



di cui al presente comma è attribuito anche, per un periodo massimo di dodici mesi ed entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.



Legge 11 gennaio 2018, n. 4. Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici

Abstract



L'intervento reca modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni a favore degli orfani per crimini domestici. La stessa legge pone, poi, a carico dello Stato e degli Enti locali, secondo le rispettive attribuzioni, l'onere di assumere misure ed iniziative tese ad assistere ed orientare le vittime di crimini domestici, anche avvalendosi delle associazioni riconosciute operanti nel settore e delle organizzazioni di volontariato (Art. 8). Viene pure introdotta una misura tesa a finanziare un'opera di assistenza di tipo medico-psicologico gratuita in favore delle vittime di crimini domestici, compresi gli orfani dei crimini domestici, erogata dal Servizio sanitario nazionale per tutto il tempo occorrente al pieno recupero dell'equilibrio psicologico di dette vittime (Art. 9). Si prevede l'incremento delle risorse destinate al "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura" di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, allo scopo di destinare una quota dei fondi all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nel mondo del lavoro ed un'altra quota a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie (Art. 11).

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-01-11;4>



Art. 8. Norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici

1. In attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, lo Stato, le regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni:

- a) possono promuovere e sviluppare presidi e servizi pubblici e gratuiti di informazione e orientamento in materia di diritti e di servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonché di assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima in funzione delle sue specifiche necessità e dell'entità del danno subito, tenendo conto della sua eventuale condizione di particolare vulnerabilità, anche affidandone la gestione alle associazioni riconosciute operanti nel settore;*
- b) favoriscono l'attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici;*
- c) favoriscono sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini domestici;*
- d) predispongono misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici, nei limiti delle risorse a tale fine destinate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2;*
- e) acquisiscono dati e monitorano l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, relativamente alle necessità delle vittime stesse e alla frequenza dei crimini nei riguardi dei gruppi più deboli, al fine di programmare interventi adeguati nel settore anche mediante inchieste e ricerche atte a prevenire i crimini stessi.*



2. Salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9. Disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica

1. In favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti di vittime del reato di cui all'articolo 575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale è assicurata un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 64.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

3. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 64.000 euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11. Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità a valere su tale incremento:

a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.



3. All'onere complessivamente risultante dalle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 9, comma 2, nonché di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 2.074.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.064.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici».



Legge 19 luglio 2019, n. 69. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

Abstract



Si prevede (Art. 18) la ripartizione annuale tra le Regioni delle risorse stanziato con il "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", istituito dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e destinate al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, che terrà conto della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne; del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione; del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione; della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione. La modifica normativa estende anche alle vittime del delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, punito dall'articolo 583-quinquies del codice penale, il riconoscimento del diritto all'indennizzo a carico dello Stato previsto in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE (Art. 20).

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-07-19;69>



Art. 18. Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza

1. All'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le parole da: «, riservando un terzo» fino alla fine della lettera sono soppresse.

Art. 20. Modifica all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: «secondo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale».



Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Abstract



Introduce all'art. 105-bis il cosiddetto "reddito di libertà" - il primo esperimento di sostegno all'autonomia delle vittime di violenza, totalmente prive di propri mezzi di sussistenza- che viene poi disciplinato con il DPCM del 17 dicembre 2020. Esso consiste in un contributo economico destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un'unica soluzione per massimo 12 mesi, a donne in condizioni di "stato di bisogno o di stato di bisogno straordinario ed urgente". Destinatario del contributo sono le donne residenti nel territorio italiano, che siano cittadine italiane o comunitarie, oppure cittadine extracomunitarie, in possesso di regolare permesso di soggiorno o dello status di rifugiate politiche o di protezione sussidiaria. Le difficoltà applicative di questa misura variano da Regione a Regione: l'accesso al contributo, infatti, prevede un coinvolgimento attivo tanto dei Centri antiviolenza, quanto dei servizi sociali dei Comuni, chiamati ad inoltrare all'INPS le istanze, previa certificazione dello "stato di bisogno" della richiedente. Il carattere "straordinario" di questa forma di sostegno al reddito sembra aver favorito le richiedenti dei territori più attrezzati, dal punto di vista amministrativo, ad affrontare la novità del provvedimento. Potrebbe essere questa una delle spiegazioni della forte diversificazione del numero di istanze pervenute all'INPS nel corso del 2021 (un totale di 848 domande): si passa dalle 188 domande della Lombardia alle 91 del Lazio; dalle 146 della Campania alle 21 della Sicilia; fino a Regioni dalle quali non sono pervenute istanze (Ad es., Molise). Attraverso l'incremento delle risorse destinate al "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", istituito dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, mediante 3 milioni di euro, si persegue lo scopo di contenere gli effetti economici che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha prodotto a danno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;34>



Art. 105-bis. Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza

1. Al fine di contenere i gravi effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari



opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 105-quater Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime

1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.

((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126)).

((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126)).

2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono tetto di spesa massimo, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonché a soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

2-bis. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

2-ter. Le modalità di attuazione del comma 2, incluso il programma ivi previsto, sono definite con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa massimo. Il decreto individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 2-bis.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.



Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Abstract



Si dispone il graduale incremento delle risorse destinate al finanziamento del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per rendere effettivo il perseguimento dei suoi obiettivi, centrati sulla promozione: 1. di azioni omogenee sul territorio nazionale onde sensibilizzare la collettività e gli stessi operatori dei settori dei media, al fine indirizzare l'informazione e la comunicazione nel rispetto della figura femminile, anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione; 2. di un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere; 3. di strumenti per potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza; 4. della formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o con atti persecutori; 5. di una maggiore protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte; 6. dello sviluppo e l'attivazione di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida, per il recupero e l'accompagnamento dei soggetti responsabili; 7. di una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti; 8. di azioni positive che mettano in rete le competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore; 9. di un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio. Al contempo, si assicura la costituzione di due nuovi organismi con il compito di definire «un sistema strutturato di governance del Piano tra tutti i livelli di Governo»: una Cabina di regia interistituzionale ed un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica (Art. 1 - comma 149). Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, sono stanziati risorse finanziarie ad un Fondo dedicato (Art. 1 - comma 660), e vengono destinate altresì risorse a supporto dell'Associazione DONNEXSTRADA volte a garantire il potenziamento di progetti diretti alla messa in sicurezza dei percorsi di sviluppo sulla rete intermodale dei trasporti di servizi di sostegno immediato e di prossimità alle potenziali vittime (Art. 1 - comma 968).

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:LEGGE:2021-12-30;234!vig=>



Art. 1 - comma 149

All'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:



«1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di seguito denominato "Piano", con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77 »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio nazionale, persegue le seguenti finalità, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3:

a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;

b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile, anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi;

c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o con atti persecutori;

f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;

g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva;

h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;



i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;

l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo. Ai componenti della Cabina di regia e dell'Osservatorio di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»;

d) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità alle azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo. Le risorse destinate alle azioni a titolarità regionale ai sensi del presente comma sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del presente decreto.

4. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

e) il comma 5 è abrogato;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica».

Art. 1, comma 661

Al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è ulteriormente incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alle seguenti finalità: a) quanto a 1 milione di euro, all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento; b) quanto a 1 milione di euro, alle attività di monitoraggio e raccolta di dati di cui al comma 665.

**Art. 1, comma 662**

Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del Fondo di cui al comma 661, tenendo conto: a) della programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime; b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque denominati, già esistenti in ciascuna regione e provincia autonoma, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale; c) della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui ai commi da 661 a 667, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti.

Art.1, comma 663

I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da: a) enti locali, in forma singola o associata; b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza, con personale specificamente formato; c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto o d'intesa tra loro o in forma consorziata.

Art. 1, comma 664

I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

Art. 1 - comma 670

Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

**Art. 1, comma 967**

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, finalizzato a finanziare la costituzione di una « banca dati dei minori per i quali è disposto l'affidamento familiare, nonché delle famiglie e delle singole persone disponibili a diventare affidatarie », volta a garantire un'immediata consultazione dei dati al fine di ottenere ogni informazione utile ad assicurare il miglior esito del procedimento.

Art. 1 - comma 968

Nell'ambito della lotta contro la violenza di genere, al fine precipuo di favorire la sicurezza « per strada » delle donne e di prevenire comportamenti violenti o molesti attraverso lo sviluppo sulla rete intermodale dei trasporti di servizi di sostegno immediato e di prossimità alle potenziali vittime, è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2022 in favore dell'Associazione DONNEXSTRADA, volto a garantire il potenziamento di progetti diretti alla messa in sicurezza dei percorsi.



Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132. Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

Abstract



In materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, l'articolo 10-ter dispone la proroga del termine previsto dall'art. 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al 31 dicembre 2025, per la presentazione delle domande di accesso al Fondo di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché sostituisce il termine previsto al 31 ottobre 2021 dal secondo capoverso del medesimo comma 594 con il termine del 31 ottobre 2025 per la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo.

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2023-09-29;132>



Art. 10-ter. Proroga dei termini per l'accesso all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
- b) le parole: "31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025".



Legge 30 dicembre 2023, n. 213. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

Abstract



Con la legge in esame vengono stanziare nuove risorse finanziarie per incrementare sia la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà (Art. 1, comma 187), sia il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Art. 1, comma 188) con risorse altresì da ripartirsi fra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 e da destinarsi, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza (Art. 1, comma 189), ovvero con risorse finalizzate a rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, rendendo le iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, a carattere continuo e permanente (Art. 1, comma 190); al fine di favorire il percorso di uscita dalla violenza attraverso l'inserimento nel mercato del lavoro, viene previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile, ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Art. 1, comma 191), esonero via via prolungato nel tempo se l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, ovvero se il contratto venga trasformato a tempo indeterminato oppure se l'assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo indeterminato (Art. 1, comma 192 e comma 193); al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, risorse ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Art. 1, comma 194).

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-30;213>



Art. 1, comma 187

Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,



convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 1, comma 188

Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-bis.

Art. 1, comma 189

Al fine di assicurare un'adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, alla realizzazione di centri antiviolenza. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Art. 1, comma 190

Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, al fine di rendere le iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, a carattere continuo e permanente, nonché per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. I

Art. 1, comma 191

A Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del



100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Art. 1, comma 192

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 191 spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

Art. 1, comma 193

I benefici di cui ai commi 191 e 192 sono riconosciuti nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per l'anno 2025, 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi 191 e 192 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

Art. 1, comma 194

All'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di realizzare e acquistare immobili da adibire a case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato "Fondo per la creazione di case rifugio per donne vittime di violenza", con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119».



6.Strumenti funzionali al sistema: formazione – statistiche – rete di soccorso socio-sanitario

Si è ritenuto di dedicare l'ultima sessione ricognitiva ad una serie di disposizioni che, seppur eterogenee e provenienti da fonti diverse, sono accomunate tutte dalla medesima finalità di prevenire e contrastare la violenza di genere.

Nel *genus* della categoria degli '*strumenti funzionali al sistema*' sono state inserite sia le disposizioni di legge che riguardano le iniziative di formazione degli operatori che, a diverso titolo, entrano in contatto con le donne vittime, sia le linee guida nazionali per le aziende sanitarie ed ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle donne vittime di violenza, sia infine le disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere in quanto finalizzate, attraverso la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, al monitoraggio del fenomeno e all'elaborazione di politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.

Legge 9 gennaio 2006, n. 7- Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile

Abstract



L'intervento intende dare una prima risposta, certamente non esaustiva, ad una esigenza di conoscenza di queste problematiche emersa nell'ambiente sanitario a seguito dell'arrivo in Italia di donne provenienti da paesi a tradizione escissoria, che ricorrono alle strutture sanitarie. Si affronta il nodo culturale puntando su una corretta campagna divulgativa al fine di fornire una visione del problema non solo dal punto di vista medico, proprio perché le mutilazioni genitali femminili non sono una patologia ma il risultato di credenze radicate nella coscienza individuale e collettiva dalle quali non si può prescindere per una presa in carico della salute della persona.

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-01-09;7!vig=>



Art. 3. Campagne informative

1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, il Ministro per le pari opportunità, d'intesa con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell'interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi diretti a:

- a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;
- b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie, in particolare dei centri



riconosciuti di eccellenza dall'Organizzazione mondiale della sanità, e con le comunità di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;

c) organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;

d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;

e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati localmente.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.

Art. 4. Formazione del personale sanitario

1. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida destinate alle figure professionali sanitarie nonché ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale per realizzare un'attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.

Art. 5. Istituzione di un numero verde

1. E' istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, nonché a fornire informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.



Legge 19 luglio 2019, n. 69. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

Abstract



I molteplici interventi del legislatore nazionale, negli ultimi anni, hanno assicurato una maggiore tutela alle vittime dei reati di violenza domestica e violenza di genere, sulla scia della articolata normativa internazionale. Fra le misure varate con la legge n. 69 del 2019, emerge la particolare attenzione del legislatore per la formazione specifica degli operatori di polizia. L'intento perseguito con il peculiare regime del cd codice rosso è quello di garantire l'immediato avvio del procedimento penale con una veloce ricostruzione dei fatti che possano essere posti alla base, ove necessario, di eventuali richieste di provvedimenti "protettivi o di non avvicinamento", così da evitare che una progressione lenta possa porre, ulteriormente, in pericolo la vita e l'incolumità fisica delle vittime di violenza domestica e di genere. In questa fase delicatissima, la polizia giudiziaria è chiamata a qualificare fatti che, latu sensu, potrebbero essere sussunti alle fattispecie di violenza domestica, per adempiere all'obbligo di comunicazione immediata. La frammentarietà della prima notizia e il peso dell'urgenza potrebbero invero spingere gli operatori (nella maggior parte dei casi non specializzati) a ricondurre a violenza domestica o di genere fatti che giuridicamente non lo sono. E' proprio per tale ragione che il legislatore ha introdotto la formazione specifica ed obbligatoria per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria di polizia: ciascuno dei corpi civili dello Stato dovrà attivare presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati in commento, ovvero che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-07-19;69>



Art. 5. Formazione degli operatori di polizia

- 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.*
- 2. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.*



Legge 5 maggio 2022, n. 53. Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

Abstract



Consentirà di razionalizzare e rendere permanente, attraverso una rete istituzionale e l'innovazione tecnologica e digitale, oltre alla interoperabilità delle banche dati dedicate e la periodica visibilità delle analisi statistiche compiute, la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, al fine di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche che consentano di prevenirlo e contrastarlo.

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022;53>



Art. 1

La presente legge è volta a garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere contro le donne al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno.

Art. 2

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità per la conduzione di indagini campionarie si avvale dei dati e delle rilevazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dal Sistema statistico nazionale (SISTAN). L'ISTAT e il SISTAN realizzano, con cadenza triennale, un'indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, e atti persecutori in riferimento a comportamenti che costituiscono o contribuiscono a costituire reato, fino al livello regionale.

L'ISTAT e il SISTAN pubblicano gli esiti di tale indagine e li trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità.

2. Spetta al Ministro con delega per le pari opportunità il potere di indirizzo in merito all'individuazione delle esigenze di rilevazione statistica in materia di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne. I quesiti per la raccolta dei dati sono quelli impiegati nella più recente indagine sulla sicurezza delle donne effettuata dall'ISTAT. Qualora vengano ravvisate nuove esigenze informative per una migliore comprensione e analisi del fenomeno e per l'individuazione di più efficaci misure per il contrasto della violenza contro le donne, i quesiti di cui al periodo precedente possono essere integrati dall'ISTAT, anche su indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, con appositi provvedimenti. I quesiti sulla violenza psicologica ed economica per le donne che intrattengano una relazione di coppia devono essere integrati anche con domande relative alla presenza di figli minori di età ovvero alla presenza in casa di figli minori di età. Con riguardo alla relazione autore-vittima l'elenco del set minimo di modalità che devono essere previste nelle rilevazioni dell'ISTAT è il seguente:



1. coniuge/convivente;
2. fidanzato;
3. ex coniuge/ex convivente;
4. ex fidanzato;
5. altro parente;
6. collega/datore di lavoro;
7. conoscente/ amico;
8. cliente;
9. vicino di casa;
10. compagno di scuola;
11. insegnante o persona che esercita un'attività di cura e/o custodia;
12. medico o operatore sanitario;
13. persona sconosciuta alla vittima;
14. altro;
15. autore non identificato.

3. La relazione annuale di cui all'articolo 5-bis, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è integrata dai dati e dalle informazioni derivanti dall'indagine di cui al comma 1 al momento disponibili nonché dalle indagini di cui all'articolo 7, comma 1.

Restano fermi il divieto di comunicazione delle informazioni coperte dal segreto investigativo e quello di cui all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

4. Gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.

5. Le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in modo da assicurare:

- a) la disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini;
- b) l'uso di indicatori sensibili al genere.

6. L'ISTAT assicura l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei soggetti costituenti il SISTAN, anche mediante direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, e provvede all'adeguamento della modulistica necessaria all'adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche.

Art. 3

La relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo

Art. 4

1. Tutte le strutture sanitarie pubbliche e in particolare le unità operative di pronto soccorso hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne.



2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro con delega per le pari opportunità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche al sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2009, anche sulla base dell'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2018, recante le linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, al fine di assicurare che il sistema informativo sia integrato con un set di informazioni utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne. In particolare, le informazioni statistiche devono essere prodotte assicurando l'individuazione della relazione tra autore e vittima del reato secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 e rilevando:

- a) la tipologia di violenza, fisica, sessuale, psicologica o economica, esercitata sulla vittima;
- b) se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime e se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori;
- c) gli indicatori di rischio di revittimizzazione previsti dall'allegato B al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, facendo salva la garanzia di anonimato delle vittime.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alla relativa attuazione con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5

1. Al fine di approfondire ulteriormente l'analisi dei fenomeni di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dotare il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, di funzionalità che consentano di rilevare con riguardo ai reati di cui al comma 3 ogni eventuale ulteriore informazione utile a definire la relazione autore-vittima, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2, nonché, ove noti: l'età e il genere degli autori e delle vittime; le informazioni sul luogo dove il fatto è avvenuto; la tipologia di arma eventualmente utilizzata; se la violenza è commessa in presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime; se la violenza è commessa unitamente ad atti persecutori.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia individua le modalità e le informazioni fondamentali per monitorare, anche mediante i propri sistemi informativi, il fenomeno della violenza contro le donne e necessarie per ricostruire il rapporto tra l'autore e la vittima di reato, con riguardo ai procedimenti relativi ai reati di cui al comma 3.

3. La relazione autore-vittima, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2, è rilevata, per i seguenti reati:

- a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale;
- b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;



- c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 583 e 585 del codice penale;
- d) violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-octies del codice penale;
- e) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater del codice penale e corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale;
- f) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;
- g) atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale;
- h) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-ter del codice penale;
- i) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-bis del codice penale;
- l) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558-bis del codice penale;
- m) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-bis del codice penale;
- n) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale;
- o) interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'articolo 593-ter del codice penale;
- p) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;
- q) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;
- r) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;
- s) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-bis del codice penale;
- t) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-bis del codice penale;
- u) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;
- v) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;
- z) estorsione di cui all'articolo 629 del codice penale;
- aa) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;
- bb) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
- cc) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;
- dd) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è istituito un sistema interministeriale di raccolta dati nel quale sono censite le principali informazioni relative ai reati di cui al comma 3. Tale sistema è alimentato dalle amministrazioni interessate, che garantiscono l'inserimento e la raccolta in maniera integrata dei dati.

5. Il sistema di raccolta dati di cui al comma 4 raccoglie, inoltre, per ogni donna vittima di violenza, in ogni grado del procedimento giudiziario, le informazioni su denunce, misure di prevenzione applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.



6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Ministero dell'interno comunica all'ISTAT e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, previa anonimizzazione e con cadenza periodica almeno semestrale, i dati immessi nel Centro elaborazione dati ai sensi del comma 1.

Art. 6

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, in relazione alla disciplina del registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, al fine di prevedere, con riguardo ai reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'inserimento dei dati relativi alla relazione autore-vittima del reato secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 2 e di quelli relativi alle caratteristiche di età e genere degli autori e delle vittime, alla presenza sul luogo del fatto dei figli degli autori o delle vittime, ai luoghi in cui è avvenuto il fatto e all'eventuale tipologia di arma utilizzata.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al sistema di rilevazione dei dati del medesimo Ministero volte a prevedere:

- a) con riguardo agli indagati e agli imputati, nonché alla persona offesa e alla parte civile nei procedimenti per i reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'indicazione dell'eventuale nomina di un difensore di fiducia o d'ufficio e dell'eventuale richiesta di accesso e del conseguente provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
- b) con riguardo agli indagati e agli imputati, la rilevazione di dati relativi a precedenti condanne a pene detentive e alla qualifica di recidivo.

Art. 7

1. Al fine di supportare le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità si avvale dell'ISTAT e del SISTAN, i quali realizzano indagini sui centri antiviolenza e sulle case rifugio accreditati e non accreditati, con dati distinti a seconda dell'accreditamento o meno del centro o della casa rifugio e disaggregati per regioni e province autonome di Trento e di Bolzano anche ai fini della relazione di cui all'articolo

2. Le indagini devono evidenziare:

- a) le caratteristiche dell'utenza che a essi si rivolge, garantendo l'anonimato dei dati, ivi inclusa la relazione autore-vittima;
- b) la tipologia di violenza subita, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, o in presenza dei figli degli autori o delle vittime, o consistente in atti persecutori;
- c) il numero e le tipologie di interventi di assistenza fornita.

2. I dati rilevati nell'ambito delle indagini di cui al comma 1 sono trasmessi alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali che ne fanno richiesta.



3. Al fine di non gravare sull'attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, fatte salve le loro competenze e la possibilità di effettuare autonome rilevazioni sul fenomeno della violenza, utilizzano i dati disaggregati su base territoriale raccolti dall'ISTAT per le indagini periodiche di cui al comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



Legge 24 novembre 2023, n. 168. Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

Abstract



L'intervento, in conformità agli obiettivi della Convenzione di Istanbul, prevede che l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, predisponga apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime. Rimangono ferme le previsioni in materia di formazione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69. È altresì previsto l'inserimento di iniziative formative specifiche nell'ambito della definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura. Si rinvia infine al decreto interministeriale - Ministero della giustizia e Autorità politica delegata per le pari opportunità – per la regolamentazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica.

Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-11-24;168>



Art. 6. Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica

1. In conformità agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, anche con il supporto del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, sentita l'assemblea dell'Osservatorio stesso, fermo restando quanto previsto in materia di formazione degli operatori di polizia dall'articolo 5 della legge 19 luglio 2019, n. 69, predisporre apposite linee guida nazionali al fine di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.

2. Nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

Art. 18. Riconoscimento e attività degli enti e delle associazioni organizzatori di percorsi di recupero destinati agli autori di reato

1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 165, quinto comma, del codice penale e 282-quater, comma 1, terzo periodo, del codice di procedura penale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità stabiliscono, con proprio decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli



enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati di violenza contro le donne e di violenza domestica e adottano linee guida per lo svolgimento dell'attività dei medesimi enti e associazioni



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2017 (in Gazz. Uff., 30 gennaio 2018, n. 24).- Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza.

Abstract



Le linee guida, indirizzate alle Aziende sanitarie e ospedaliere che operano su tutto il territorio nazionale, nascono dall'ambizione di disegnare, facendo tesoro delle buone prassi instaurate su base volontaria da molti enti locali e strutture sanitarie, un complessivo «Percorso per le donne che subiscono violenza». E' noto, del resto, che per la donna maltrattata quello con il Pronto Soccorso è spesso il primo contatto con figure in grado di fornire una tutela; lo scopo delle linee guida, dunque, è consentire l'emersione della condotta di reato in un contesto protetto, ed una tempestiva presa in carico della persona offesa, a partire dal *triage*, fino all'accompagnamento/orientamento, se consenzienti, ai servizi pubblici e privati presenti sul territorio di riferimento, quali centri antiviolenza, case rifugio, mediatori culturali per le donne straniere, al fine di elaborare un progetto personalizzato di sostegno e di ascolto per la fuoriuscita dall'esperienza di violenza subita che comprende anche l'aspetto della tutela penale. Sono coinvolti nel percorso anche le/gli eventuali figlie/i minori della donna, vittime di violenza diretta o assistita, in accordo con le norme specifiche poste a tutela del minore che regolano la loro presa in carico socio-sanitaria.

Le utilità più rilevanti possono riassumersi come di seguito:

- la rapidità di visita assicurata dall'attribuzione di default di un triage giallo, a meno che non ci siano condizioni di grave pregiudizio che richiedano l'attribuzione di un codice di maggiore emergenza;
- la riduzione dei tempi di attesa in pronto soccorso per ridurre al minimo i rischi di ripensamento, una volta che si è riconosciuta l'esistenza di segnali di violenza;
- l'uso da parte dell'operatrice/operatore che prende in carico la donna vittima di violenza di una corretta comunicazione mediante un linguaggio semplice, comprensibile e accessibile;
- la presa in carico integrata da parte di un numero ampio di servizi e attori;
- la possibilità, in caso ci siano figli minori, di un percorso congiunto mamma bambino;
- l'applicazione di una procedura di Brief Risk Assessment da parte dell'operatore/trice che prende in carico la donna, per valutare le possibilità di recidiva e di letalità delle aggressioni ai suoi danni e, quindi, la tipologia di protezione e di percorso più adeguato.

Sono dettagliate anche buone prassi per il prelievo di campioni biologici e reperti da utilizzare in caso di successivo procedimento penale.

Lo stato di attuazione delle linee guida viene periodicamente monitorato.

Link: <https://www.istat.it/it/files//2020/11/LineeGuidaSoccorsoViolenzaDonne2017.pdf>



IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;



Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio di ministri, a norma dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e in particolare l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunità che lo descrive come «Struttura di supporto al Presidente che opera nell'aria funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2012 di organizzazione del Dipartimento per le pari opportunità;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, entrata in vigore il 1° agosto 2014 e in particolare il comma 2 dell'art. 20 «Servizi di supporto generali» il quale prevede che «gli Stati membri adottino misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime abbiano accesso ai servizi sanitari e sociali e che tali servizi dispongano di risorse adeguate e di figure professionali adeguatamente formate per fornire assistenza alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati»;

Visto il «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere» adottato il 7 luglio 2015 che prevede al punto 3.1 la costituzione di un Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza con il compito di supportare la Cabina di regia interistituzionale e di fornirle proposte di intervento derivanti anche dai risultati dei gruppi di lavoro sulla violenza contro le donne appositamente costituiti;

Vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, sottolineando che le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. legge di stabilità 2016)» che all'art. 1, commi 790 e 791 prevede l'istituzione, nelle Aziende sanitarie e ospedaliere, di un percorso di protezione a tutela delle persone



vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori (stalking) e la definizione di apposite Linee guida nazionali, volte a rendere operativo il percorso;

Vista la nota del Capo del Dipartimento per le pari opportunità del 17 gennaio 2017, prot. n. DPO/291 con la quale, a seguito degli esiti della riunione del 21 novembre 2016 del citato Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza sessuale e di genere è stato costituito il gruppo di lavoro «percorso di tutela», con il compito di definire una proposta di Linee guida nazionali in conformità con quanto dettato dall'art. 1, commi 790 e 791 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Preso atto che il citato gruppo, composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali, regionali e locali e dall'associazionismo di riferimento, ha definito una proposta di Linee guida nazionali che forniscono un intervento adeguato e integrato nel trattamento delle conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla salute della donna, che garantiscono una tempestiva e adeguata presa in carico delle stesse a partire dal triage, fino all'accompagnamento/orientamento ai servizi pubblici e privati presenti sul territorio di riferimento, al fine di elaborare, con le stesse, un progetto personalizzato di sostegno e di ascolto per la fuoriuscita dalla esperienza di violenza subita;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta di Linee guida nazionali per rendere attivo e operativo, nelle Aziende sanitarie e nelle Aziende ospedaliere, il percorso volto a garantire adeguata assistenza, accompagnamento/orientamento, protezione e messa in sicurezza della donna che subisce violenza; Acquisiti gli atti di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro della salute e il Ministro dell'interno, così come previsto dall'art. 1, comma 791 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016);

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano così come previsto dall'art. 1, comma 791 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016), nella seduta del 23 novembre 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2017 con il quale alla dott.ssa Giovanna Boda, Capo del Dipartimento per le pari opportunità è riconosciuta la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 8 «Pari opportunità» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2017 che agli articoli 2 e 3 delega le funzioni in materia di pari opportunità alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri on. le Avv. Maria Elena Boschi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Articolo 1

1. Sono adottate le allegate Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza, con la denominazione «Percorso per le donne che subiscono violenza» a norma dell'art. 1, commi 790 e 791 della legge 28



dicembre 2015, n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (c.d. legge di stabilità 2016), costituenti parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Allegato 1

LE LINEE GUIDA NAZIONALI

PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE IN TEMA DI SOCCORSO E ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA ALLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA

PARTE PRIMA

Denominazione e obiettivo delle LINEE GUIDA NAZIONALI

Sono definite a livello nazionale le Linee guida di indirizzo e orientamento per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza con la denominazione di **PERCORSO PER LE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA**.

Le presenti Linee guida nazionali saranno recepite dalle Aziende sanitarie e dalle Aziende ospedaliere che al loro interno abbiano un Pronto Soccorso, fatta salva la normativa primaria e le leggi speciali e regionali vigenti, compatibilmente con le risorse disponibili stanziare per il Fondo Sanitario Nazionale. Le esperienze esistenti e consolidate nelle singole realtà territoriali potranno temporaneamente conservare le denominazioni in uso, ma dovranno progressivamente adeguarsi alla nuova denominazione di livello nazionale ed alle raccomandazioni contenute nelle Linee guida nazionali, entro e non oltre un anno dalla loro entrata in vigore.

Obiettivo delle Linee guida nazionali è fornire un intervento adeguato e integrato nel trattamento delle conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla salute della donna.

Il Percorso per le donne che subiscono violenza, di seguito delineato, dovrà garantire una tempestiva e adeguata presa in carico delle donne a partire dal triage e fino al loro accompagnamento/orientamento, se consenzienti, ai servizi pubblici e privati dedicati presenti sul territorio di riferimento al fine di elaborare, con le stesse, un progetto personalizzato di sostegno e di ascolto per la fuoriuscita dalla esperienza di violenza subita.

Destinatarie

Destinatarie del Percorso per le donne che subiscono violenza sono le donne (con il termine «donne» sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni come previsto dall'art. 3 lettera f) della Convenzione di Istanbul), italiane e straniere, che abbiano subito una qualsiasi forma di violenza.

Sono coinvolti nel Percorso anche le/gli eventuali figlie/i minori della donna, testimoni o vittime di violenza, tenuto conto della normativa riguardante i minori e delle vigenti procedure di presa in carico socio-sanitaria delle persone minorenni.

Rete e attori coinvolti

Le Linee guida nazionali si rivolgono alle operatrici e agli operatori socio-sanitari e devono essere destinate agli attori pubblici e privati che a diverso titolo operano per la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile contro le donne, come di seguito individuati:



Servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale, ospedalieri e territoriali;

Servizi socio-sanitari territoriali;

Centri anti violenza e Case rifugio;

Forze dell'ordine e Forze di Polizia locali;

Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario e presso il Tribunale per i Minorenni;

Tribunale (civile-penale-per i Minorenni);

Enti territoriali (Regioni - Province - Città metropolitane - Comuni).

Ogni attore della rete anti violenza territoriale agisce secondo le proprie competenze ma con un approccio condiviso e integrato ad esclusivo vantaggio della donna, garantendone l'autodeterminazione nelle scelte da intraprendere.

Gli attori della rete potranno formalizzare protocolli operativi di rete specifici e strutturati che garantiscano il raccordo operativo e la comunicazione tra la struttura sanitaria e ospedaliera e i servizi generali e specializzati dedicati, presenti sul territorio di riferimento. Tali protocolli dovranno individuare interventi comuni e condivisi tra tutti gli attori della rete territoriale, per assicurare adeguata assistenza, accompagnamento e orientamento, protezione e messa in sicurezza della donna. Le Regioni, in virtù della loro competenza di tipo concorrente in materia di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi socio-sanitari ai sensi dell'art. 117 Cost., devono adoperarsi affinché le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere diano puntuale attuazione alle presenti Linee guida nazionali.

PARTE SECONDA

Accesso al Pronto Soccorso e Triage

La donna può accedere al Pronto Soccorso:

Spontaneamente (sola o con prole minore);

Accompagnata dal 118 con o senza l'intervento delle FF.OO;

Accompagnata dalle FF.OO;

Accompagnata da operatrici dei Centri anti violenza;

Accompagnata da altri servizi pubblici o privati;

Accompagnata da persone da identificare;

Accompagnata dall'autore della violenza.

Il personale infermieristico addetto al triage, con un'adeguata formazione professionale, procede al tempestivo riconoscimento di ogni segnale di violenza, anche quando non dichiarata. A tal fine può avvalersi di informazioni relative ad eventuali precedenti accessi al Pronto Soccorso del territorio da parte della donna.

Si raccomanda alle Regioni di adeguare i sistemi informatici aziendali e regionali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, per consentire all'Azienda sanitaria o all'ospedale di riferimento di essere in rete con tutte le altre strutture della regione di appartenenza.

Nella zona del triage deve essere presente materiale informativo (cartaceo e/o multimediale) visibile e comprensibile anche da donne straniere, relativo a:

Tipologie di violenza;

Effetti della violenza sulla salute di donne e bambine/i;



Normativa di riferimento;

Indicazioni logistiche sui servizi pubblici e privati dedicati presenti sul territorio;

Servizi per il sostegno a figlie/i minori testimoni e/o vittime di violenza;

Indicazioni relative al numero di pubblica utilità 1522.

Salvo che non sia necessario attribuire un codice di emergenza (rosso o equivalente), alla donna deve essere riconosciuta una codifica di urgenza relativa - codice giallo o equivalente - così da garantire una visita medica tempestiva (di solito tempo di attesa massimo 20 minuti) e ridurre al minimo il rischio di ripensamenti o allontanamenti volontari.

Alla donna presa in carico dovranno essere assicurate l'assistenza e la protezione richieste dal caso specifico.

L'assegnazione del codice giallo o equivalente determina l'attivazione del Percorso per le donne che subiscono violenza

Oltre al codice di triage verrà assegnato un identificativo di Percorso definito nell'ambito della organizzazione del Pronto Soccorso che concorre a determinare l'attivazione del Percorso stesso.

Nel caso in cui la donna abbia fatto accesso al Pronto Soccorso con figlie/i minori è opportuno che le/gli stesse/i restino con la madre e che siano coinvolti nel suo stesso Percorso.

Trattamento diagnostico – terapeutico

La donna presa in carico deve essere accompagnata in un'area separata dalla sala d'attesa generale che le assicuri protezione, sicurezza e riservatezza.

Eventuali accompagnatrici/accompagnatori, ad eccezione delle/dei figlie/i minori, dovranno essere in un primo momento allontanati;

successivamente, e solo su richiesta della donna, potranno raggiungerla nell'area protetta.

L'area protetta rappresenta, possibilmente, l'unico luogo in cui la donna viene visitata e sottoposta ad ogni accertamento strumentale e clinico, nonché il luogo di ascolto e prima accoglienza (ove anche reperire il materiale utile per una eventuale denuncia/querela), nel pieno rispetto della sua privacy.

L'operatrice/operatore che prende in carico la donna dovrà:

Utilizzare una corretta comunicazione con un linguaggio semplice, comprensibile e accessibile anche alle donne affette da disabilità sensoriale, cognitiva o relazionale;

Garantire un ascolto e un approccio empatico e non giudicante;

Instaurare con la donna un rapporto basato sulla fiducia, così da favorire l'eventuale passaggio alla fase successiva alla presa in carico, nel pieno rispetto della libertà di scelta e di autodeterminazione della stessa;

Attivare per donne straniere, ove necessario, la presenza di mediatrici culturali e linguistiche;

Attivare per donne affette da disabilità, ove necessario, la presenza di figure di supporto;

Informare nel dettaglio la donna delle varie fasi del Percorso;

Acquisire il consenso libero e informato per ogni fase del Percorso.

Al fine di:

Rilevare, anche con domande specifiche, la violenza subita e i rischi immediati;

Verificare la presenza di figlie/i minori, informando la donna dei propri obblighi di legge e delle conseguenze per le/i figlie/i relative alla violenza;



Informare la donna della presenza sul territorio dei Centri antiviolenza, dei servizi pubblici e privati dedicati;

Avviare, qualora la donna ne faccia richiesta, le procedure di contatto con i Centri antiviolenza o con gli altri attori della rete antiviolenza territoriale;

Informare la donna della possibilità di sporgere denuncia o querela, anche contattando direttamente le FF.OO qualora previsto per legge.

Per i dettagli e le indicazioni sulle modalità di svolgimento della visita medica, si rinvia al contenuto dei seguenti allegati delle presenti Linee guida nazionali:

Allegato A) Trattamento diagnostico - terapeutico, fornito e redatto dal Ministero della salute;

Allegato C) Linee guida per la refertazione di tracce biologiche per le analisi di genetica forense nel percorso assistenziale delle vittime di violenza sessuale e/o maltrattamento, a cura della Associazione Scientifica Genetisti Forensi Italiani (Ge.F.I.).

Repertazione e conservazione delle prove

Per evitare la contaminazione, la degradazione e la perdita di tracce biologiche, ed ottenere risultati fruibili per successivi ed eventuali procedimenti giudiziari, sono indispensabili una corretta repertazione, una successiva corretta conservazione, e la predisposizione della catena di custodia dei reperti.

Per quanto sopra, si rinvia all'Allegato C) Linee guida per la repertazione di tracce biologiche per le analisi di genetica forense nel percorso assistenziale delle vittime di violenza sessuale e/o maltrattamento, a cura della Associazione Scientifica Genetisti Forensi Italiani (Ge.F.I.) delle presenti Linee guida nazionali.

Dimissione dal Pronto Soccorso

L'operatrice/operatore sanitaria/o che ha preso in carico la donna deve refertare tutti gli esiti della violenza subita in modo dettagliato e preciso e redigere il verbale di dimissione completo di diagnosi e prognosi, riportando i codici di diagnosi (principale o secondaria) ICD9-cm:

995.50 abuso/maltrattamento minore;

995.53 abuso sessuale minore;

995.80 abuso/maltrattamento adulto;

995.83 abuso sessuale adulto;

995.51 violenza psicologica su minore.

PARTE TERZA

Attivazione della rete antiviolenza territoriale

Al termine del trattamento diagnostico-terapeutico, l'operatrice/operatore sanitaria/o che ha preso in carico la donna utilizza lo strumento di rilevazione "Brief Risk Assessment for the Emergency Department - DA5", indicato dal Ministero della salute, per essere coadiuvata/o nella elaborazione e formulazione di una corretta e adeguata rilevazione in Pronto Soccorso del rischio di recidiva e letalità e per adottare le opzioni di dimissioni di seguito suggerite:

a) Rilevazione del rischio in Pronto Soccorso basso:



L'operatrice/operatore sanitaria/o informa la donna della possibilità di rivolgersi ai Centri antiviolenza, ai servizi pubblici e privati della rete locale e la rinvia al proprio domicilio; qualora la donna acconsenta, attiva la rete antiviolenza territoriale.

b) Rilevazione del rischio in Pronto Soccorso medio/alto:

L'operatrice/operatore sanitaria/o informa la donna della possibilità di rivolgersi ai Centri antiviolenza, ai servizi pubblici e privati della rete locale e, qualora la donna acconsenta, attiva la rete antiviolenza territoriale.

In mancanza di possibili soluzioni immediate, e se previsto da accordi con la Direzione Sanitaria di riferimento, l'operatrice/operatore sanitaria/o prospetta alla donna la possibilità di rimanere in osservazione breve intensiva (OBI) o comunque in ambiente ospedaliero per un tempo non superiore alle 36/72 ore, al fine di garantire la sua protezione e messa in sicurezza.

L'operatività deve essere consentita H24, attraverso il ricorso a specifiche procedure condivise ed improntate a criteri di integrazione funzionale e di flessibilità organizzativa, atte a garantire la continuità della protezione del Pronto Soccorso per le donne e i figli minori sino all'attivazione dei servizi territoriali.

L'operatrice/operatore sanitaria/o ha sempre l'obbligo di informare la donna della possibilità di rivolgersi ai Centri antiviolenza presenti sul territorio, ai servizi pubblici e privati della rete locale e, ogni qual volta la donna acconsenta, attiva la rete antiviolenza territoriale, allertando gli attori coinvolti nei protocolli formalizzati.

I Centri antiviolenza possono rappresentare un riferimento per le strutture sanitarie e ospedaliere e possono lavorare in sinergia e a supporto delle operatrici e operatori del Pronto Soccorso in seguito alla stipula di appositi accordi/convenzioni, in tal senso, con le Direzioni generali.

PARTE QUARTA

Aziende sanitarie

Le Aziende sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, anche attraverso i propri distretti, presidi e servizi territoriali, devono adoperarsi affinché, nel prestare assistenza socio-sanitaria a donne che subiscono violenza, siano rispettate tutte le indicazioni contenute nelle presenti Linee guida nazionali.

Dovranno di conseguenza impegnarsi a:

Realizzare al loro interno percorsi e procedure di accoglienza e presa in carico che prevedano e garantiscano, tra l'altro, il raccordo operativo e la comunicazione con tutti gli attori della rete antiviolenza territoriale;

Garantire una regolare e continua attività di formazione e aggiornamento del personale - compreso quello convenzionato (ad esempio medici di famiglia, pediatri, medici specialistici) -, partecipando alla progettazione e alla organizzazione di moduli formativi, anche avvalendosi delle competenze specifiche e operative maturate negli anni a partire dal proprio territorio;

Partecipare a tavoli di confronto periodici con istituzioni e soggetti pubblici e privati della rete antiviolenza territoriale;

Assicurare il monitoraggio costante del fenomeno della violenza maschile contro le donne, attraverso la rilevazione e il controllo degli strumenti in uso (scheda del triage, schede di dimissione);

Effettuare il monitoraggio dell'applicazione delle procedure, con eventuale avvio di azioni di miglioramento.



Le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere devono individuare un referente del Percorso per le donne che subiscono violenza che deve interfacciarsi con gli altri attori della rete antiviolenza territoriale.

Le Aziende sanitarie locali, in attuazione delle presenti Linee guida nazionali e nel rispetto degli indirizzi e degli assetti organizzativi definiti a livello regionale, dovranno coordinare e supervisionare il Percorso per le donne che subiscono violenza e trasmettere periodicamente, ai competenti referenti regionali, una relazione aggiornata sullo stato e sugli esiti delle procedure, nonché' comunicare e far confluire i dati raccolti nell'ambito del sistema di monitoraggio previsto a livello regionale e nazionale.

Formazione professionale

La formazione professionale e l'aggiornamento continui di operatrici e operatori sono indispensabili per una buona attività di accoglienza, di presa in carico, di rilevazione del rischio e di prevenzione.

I moduli formativi dovranno fornire una adeguata conoscenza di base del fenomeno della violenza maschile contro le donne in merito a:

Dinamiche della violenza da parte dei soggetti autori di violenza: come nasce e si sviluppa, il ruolo degli stereotipi e degli atteggiamenti sessisti;

Conseguenze della violenza sulla salute e sul benessere della donna e delle/dei sue/suoi figlie/i;

Tutela delle categorie vulnerabili: quali sono, specifici obblighi e possibili percorsi per donne disabili, in gravidanza, minori ecc.;

Criteri e metodologie per instaurare con la donna una relazione fondata sull'ascolto e sull'accoglienza;

Conoscenza delle risorse economiche e professionali disponibili sul territorio;

Collaborazione fattiva con la rete territoriale intra ed extra ospedaliera;

Lettura della rilevazione del rischio in Pronto Soccorso di recidiva e letalità;

Promozione condivisa e sinergica di un sapere comune, volto al confronto e alla conseguente crescita professionale.

Per obiettivi, struttura e contenuto dei moduli formativi, si rinvia all'Allegato D) Formazione professionale delle presenti Linee guida nazionali.

Allegato 2

Allegato A

TRATTAMENTO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO [6]

Di fronte a episodi di violenza fisica, avvenuti da poco tempo, è molto importante che l'intervento sanitario in emergenza tenga conto sia degli aspetti clinici che delle successive implicazioni medico - legali. È necessario garantire una corretta raccolta dell'anamnesi e degli elementi di prova, e una descrizione accurata delle lesioni corporee che faciliti, in caso di indagine giudiziaria, la valutazione dei tempi e delle modalità della loro produzione.

I medici che entrano in contatto con la donna che ha intrapreso il Percorso per le donne che subiscono violenza, a partire dal medico che farà la prima visita, dovranno refertare in modo dettagliato e preciso tutti gli esiti della violenza subita.

La visita medica dovrà prevedere i seguenti momenti:

Accoglienza e indici di sospetto (psicologici, anamnestici, fisici), ed eventuale screening (domande di approfondimento);



Acquisizione del consenso informato al trattamento dati ed alla acquisizione delle prove giudiziarie (in caso di violenza sessuale).

Il consenso informato deve essere articolato e comprensivo di tutte le situazioni in cui è indispensabile che l'operatrice/l'operatore sanitaria/o abbia il consenso a procedere da parte della donna;

Anamnesi accurata con storia medica dell'aggressione;

Esame obiettivo completo;

Acquisizione delle prove (eventuale documentazione fotografica, tamponi, ecc.);

Esecuzione degli accertamenti strumentali e di laboratorio;

Esecuzione delle profilassi e cure eventualmente necessarie;

Richiesta di consulenze.

Nei casi di violenza sessuale, questa raramente si associa a gravi ferite, sia in sede genitale che extragenitale. La sintomatologia con cui si presentano all'osservazione del medico le donne vittime di violenza sessuale è estremamente variabile, in quanto dipende dal contesto in cui la violenza è avvenuta, da chi ne è stato l'autore e dalla storia personale della persona offesa. La violenza può essere stata vissuta come una aggressione mortale o può essere solo l'ultimo di una lunga serie di episodi, per cui la donna ha sviluppato nel tempo una sorta di anestesia dei sentimenti.

La visita medica è un'occasione irripetibile per garantire un'assistenza adeguata alle necessità psicologiche e sanitarie della donna. Al contempo sarà assicurata una successiva assistenza psicologica, qualora la donna lo desideri, che potrà essere effettuata dalla psicologa dell'ospedale, se presente, o da una professionista della rete territoriale antiviolenza. Gli accertamenti sanitari, le eventuali terapie, la profilassi per le malattie sessualmente trasmesse possono avere il significato di restituire l'immagine di un'integrità fisica ancora presente o comunque recuperabile, e aiutare la donna a superare il senso di frantumazione che la violenza sessuale può causare. La raccolta di prove utili in un eventuale futuro iter giudiziario, per quanto importante, non deve condizionare la relazione terapeutica e il riconoscimento della difficoltà della donna di accettare un'ulteriore invasione del corpo già violato dall'aggressione subita.

Procedure in caso di violenza sessuale:

Attenzione nel porre domande dirette sul fatto e sui segni obiettivi, limitandosi a chiederne l'origine, utilizzando domande aperte e riportando fedelmente "virgolettate" le parole della donna;

Attenzione nella raccolta dei dati relativi all'evento (data, ora e luogo, numero dei soggetti coinvolti ed eventuali notizie sugli stessi, presenza di testimoni, verbalizzazione di minacce ed eventuali lesioni fisiche);

Valutazione della situazione di violenza (associazione con furto, presenza di armi, ingestione di alcolici o di altre sostanze, perdita di coscienza o sequestro in ambiente chiuso e per quanto tempo);

Attento esame obiettivo generale avendo cura di visitare tutto il corpo della donna, ponendo molta attenzione alle sue reazioni emotive ed ai suoi comportamenti relazionali, evitando ogni forma di interpretazione o giudizio soggettivo. In questa fase la descrizione di eventuali lesioni o esiti (su tutto il corpo) dovrà essere precisa e puntuale specificando sempre la sede, le dimensioni e i caratteri generali (colore, forma, profondità, dimensioni). L'esame obiettivo dovrà includere un'attenta descrizione dello stato emotivo, psicologico e relazionale della donna;



Realizzazione di documentazione fotografica relativa a tutte le lesioni o agli esiti di lesioni obiettivati. Le fotografie rappresentano un elemento di forte tutela per la donna poiché rendono "osservabili" le lesioni anche a distanza di tempo;

Ricerca e repertazione, nell'ambito della visita stessa, delle tracce di materiale biologico, avendo cura di adottare tutte le procedure capaci di evitare eventuali fenomeni di contaminazione (operatore-reperto, repertoire, ambiente-reperto, ecc.), qualora l'operatore sanitario sospetti l'ipotesi di un contatto tra liquidi biologici dell'aggressore (sangue, sperma, saliva, sudore, formazioni pilifere, cellule di sfaldamento dell'epidermide, etc.) e corpo e/o indumenti della donna;

Effettuazione, nel caso di evidenza o sospetto di violenza sessuale, previa adeguata comunicazione e consenso da parte della donna vittima di violenza, di accertamenti diagnostici tramite prelievo ematico o tampone mucosale (cervico-vaginale, rettale, uretrale), volti ad escludere o accertare la presenza di eventuali infezioni sessualmente trasmissibili di natura batterica (Sifilide, Gonorrea, Clamidia, altri), virale (HIV, Epatite B e C, Herpes Simplex, Mononucleosi), protozoaria (Tricomoniasi) o micotica (Candidosi);

Effettuazione, nel caso di violenza sessuale o di traumi che possano avere determinato soluzioni di continuità della cute o delle mucose - previa adeguata comunicazione e consenso da parte della donna vittima di violenza - di terapia antibiotica e anti-protozoaria con una combinazione di farmaci a diverso meccanismo di azione in grado di esercitare un'adeguata profilassi delle infezioni di natura batterica o protozoaria. Risulta fondamentale anche al fine di effettuare, laddove prevista, la profilassi (ad esempio profilassi per Epatite B nel caso la vittima non sia vaccinata);

Effettuazione, previa adeguata comunicazione e consenso da parte della donna di violenza, di terapia anti-retrovirale a scopo di profilassi (profilassi post-espositiva - PPE) dell'infezione da HIV nel caso risulti la concreta probabilità del rischio di trasmissione di questa infezione in seguito a violenza sessuale o a trauma che ha determinato soluzione di continuità della cute o delle mucose. Tale trattamento deve essere iniziato al più presto, preferibilmente entro 1-4 ore, e non oltre le 48 ore, dalla esposizione al virus e deve essere protratto per 4 settimane sotto la supervisione di un medico competente in malattie infettive;

Offerta e somministrazione della prima dose della vaccinazione per l'Epatite B e per il Papillomavirus, in caso di violenza sessuale da sconosciuti, qualora non effettuate in precedenza;

Offerta di trattamento anti-concezionale (intercezione post-coitale) nel caso di violenza sessuale. Il trattamento, che deve essere adeguatamente monitorato a livello clinico e di esami di laboratorio sotto la supervisione di un medico competente in ginecologia ed ostetricia, è efficace entro 5 giorni dall'episodio riportato di violenza, ma la sua efficacia è tanto più elevata quanto prima viene somministrato il farmaco per la contraccezione d'emergenza;

Importanza di porre attenzione alla catena di custodia delle prove.

[6] Fonte: Ministero della salute



Allegato 3

Allegato B

RILEVAZIONE DEL RISCHIO DI REVITTIMIZZAZIONE NEI CASI DI MALTRATTAMENTO [7]

La Brief Risk Assessment for the Emergency Department - DA5 - (Snider et al., 2009) è uno strumento standardizzato e validato per valutare la situazione in cui si è manifestata la violenza e la sua pericolosità; misura il rischio di ricomparsa e/o escalation della violenza, fornendo una rilevazione del rischio di revittimizzazione.

Si tratta di uno strumento di ausilio alle/agli operatrici/tori dei Pronto Soccorso che consente loro di identificare efficacemente e tempestivamente le vittime ad altissimo rischio. Si articola in 5 item da rilevare durante il colloquio con la donna: una risposta positiva a 3 domande denota un elevato rischio di maltrattamento grave.

[7] Snider e colleghi (2009) hanno analizzato i risultati dello studio RAVE, con l'obiettivo di sviluppare uno strumento di valutazione breve adatto ai servizi di emergenza (Pronto Soccorso), in grado di identificare le vittime con elevato rischio di subire aggressioni gravi o potenzialmente letali da parte di partner attuali o passati, partendo dalla versione a 20 items del DA. Sono state condotte delle regressioni logistiche multiple per identificare gli items del DA con maggior potere predittivo, permettendo lo sviluppo di una versione breve del DA, denominata DA5, composta da 5 items.

La risposta positiva a tre domande ha una sensibilità dell'83% (intervallo di confidenza al 95%= 70,6%-91,4%) e denota un rischio elevato. Questo strumento rappresenta quindi un valido aiuto per gli operatori di Pronto Soccorso nell'individuazione delle vittime di violenza con elevato rischio di re-vittimizzazione, permettendo l'attuazione di un intervento mirato e tempestivo.



Allegato 4

Allegato C

Linee guida per la repertazione di tracce biologiche per le analisi di genetica forense nel percorso assistenziale delle vittime di violenza sessuale e/o maltrattamento [omissis]

30-1-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 24

ALLEGATO C



Genetisti Forensi Italiani

Presidente:

Prof. Francesco De Stefano

Dipartimento di Medicina Legale, del Lavoro, Psicologia Medica e Criminologia (DIMEL)
Università degli Studi di Genova
Fdestefano@unige.it
(+39) 010353 - 7616

Vice Presidente:

Prof.ssa Susi Pelotti

Sezione di Medicina Legale
Università di Bologna
susi.pelotti@unibo.it
tel. (+39) 051 2088343
fax (+39) 051 2088342

Segretario:

Dott.ssa Loredana Buscemi

Sezione Medicina Legale
Dipartimento Neuroscienze
Università Politecnica delle Marche
Ancona
buscemi@univpm.it
tel. (+39) 071 5964721
Fax (+39) 071 5964721/23

Tesoriere:

Dott.ssa Eugenia Carnevali

Sezione di Medicina Legale
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale
Università degli Studi di Perugia
Sede di Terni
eugeniacarnevali@libero.it
tel. 0744 205055
fax 0744 220236

ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA Genetisti Forensi Italiani (Ge.F.I.)

Presidente Prof. Francesco De Stefano

LINEE GUIDA PER LA REPERTAZIONE DI TRACCE BIOLOGICHE PER LE ANALISI DI GENETICA FORENSE NEL PERCORSO ASSISTENZIALE DELLE VITTIME DI VIOLENZA SESSUALE E/O MALTRATTAMENTO

a cura del gruppo di lavoro* coordinato dalla Prof.ssa Susi Pelotti

Finalità: lo scopo delle linee guida è quello di pianificare l'intervento dei professionisti della salute coinvolti nella repertazione di tracce biologiche nei casi di violenza sessuale e/o maltrattamento, dichiarati o sospetti.

Gli obiettivi sono:

- facilitare e standardizzare l'espletamento delle procedure e dei rilievi necessari;
- garantire la completa ottemperanza degli obblighi di legge in tema di maltrattamento e/o violenza sessuale;
- ottemperare agli obblighi di rilevamento delle prove e della catena di custodia, al fine di assicurare valenza probatoria delle fonti di prova, specie se accertamenti irripetibili;
- fornire anche un valido strumento per la formulazione di una diagnosi o di un sospetto diagnostico di violenza sessuale e/o maltrattamento, in particolare nei minori.

Campo di applicazione: le presenti linee guida trovano applicazione nel percorso assistenziale di *minori* e/o *adulti* vittime di violenza sessuale e/o maltrattamento.

Le presenti linee guida devono essere considerate a completamento dei protocolli per il percorso assistenziale delle vittime di abuso sessuale e/o maltrattamento in uso presso le strutture ospedaliere/universitarie e presso i centri di accoglienza.

Le raccomandazioni generali contenute rappresentano i "requisiti minimi" che potranno essere implementati nelle singole realtà sanitarie.

I professionisti sanitari devono fornire una continua e chiara informazione alle vittime di abuso sessuale e/o maltrattamento sulle procedure previste dai Protocolli, ivi compresa la repertazione di eventuali tracce biologiche al fine di analisi del DNA e più in



Genetisti Forensi Italiani

Presidente:

Prof. Francesco De Stefano

Dipartimento di Medicina
Legale, del Lavoro,
Psicologia Medica e
Criminologia (DIMEL)
Università degli Studi di
Genova

Fdestefano@unige.it
(+39) 010353 - 7616

Vice Presidente:

Prof.ssa Susi Pelotti

Sezione di Medicina Legale
Università di Bologna
susi.pelotti@unibo.it
tel. (+39) 051 2088343
fax (+39) 051 2088342

Segretario:

Dott.ssa Loredana Buscemi

Sezione Medicina Legale
Dipartimento Neuroscienze
Università Politecnica delle
Marche
Ancona
buscemi@univpm.it
tel. (+39) 071 5964721
Fax (+39) 071 5964721/23

Tesoriere:

Dott.ssa Eugenia Carnevali

Sezione di Medicina Legale
Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale
Università degli Studi di
Perugia
Sede di Terni
eugeniacarnevali@libero.it
tel. 0744 205055
fax 0744 220236

generale di analisi di genetica-forense.

Il consenso alle procedure di repertazione di eventuali tracce biologiche dovrà essere formalizzato nella documentazione sanitaria.

È auspicabile, considerata la peculiarità e la delicatezza dell'indagine, contattare, qualora possibile, un esperto in genetica forense per eventuali consigli sulla repertazione e conservazione.

Materiale da repertare

Le tracce di materiale biologico (tracce di sangue, sperma e saliva, formazioni pilifere, sudore, cellule di sfaldamento dell'epidermide, etc) che si possono reperire sono soprattutto:

A - sugli indumenti: le tracce presenti sugli indumenti non sempre sono visibili ad occhio nudo. **Tutti gli indumenti**, pertanto, **devono essere repertati.**

Devono essere repertati anche eventuali assorbenti, pannolini o quanto a contatto con le regioni intime;

B - sul corpo della vittima: i prelievi devono essere guidati anche dal racconto della vittima. Per tale motivo devono essere effettuati **almeno due** tamponi sia nelle zone tipiche - orale, periorale, vaginale, perivaginale, vulvare, anale, peniena - che in zone dove l'aggressore ha effettuato dei tocamenti, si è potuto accostare con i genitali o con la bocca, etc.

È utile effettuare un tampone sotto le unghie di ogni dito o il prelievo dell'estremità delle unghie della vittima (ricerca di eventuale materiale biologico dell'aggressore depositato durante azioni di difesa della vittima, magari non riferite o percepite dalla stessa), da considerare ciascuno come singolo reperto.

Nota bene - Altre tracce biologiche potrebbero essere rinvenute **nel luogo ove si è verificato il fatto**: trattasi di situazioni particolari che prevedono l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, con cui il genetista forense dovrà concordare un eventuale sopralluogo. È fondamentale che l'operatore sanitario che raccoglie il dato circostanziale segnali all'Autorità Giudiziaria, sulla base del racconto fornito dalla vittima, la possibilità di rinvenire tali tracce.

MODALITÀ DI REPERTAZIONE

Gli operatori, durante l'espletamento di tutte le operazioni, devono **obbligatoriamente** adottare tutte le procedure volte ad evitare fenomeni di contaminazione (contaminazione operatore-reperto, contaminazione reperto-reperto, contaminazione ambiente-reperto, etc).

Ge.F.I.
Genetisti Forensi Italiani



Genetisti Forensi Italiani

Presidente:

Prof. Francesco De Stefano

Dipartimento di Medicina Legale, del Lavoro, Psicologia Medica e Criminologia (DIMEL)
Università degli Studi di Genova
Fdestefano@unige.it
(+39) 010353 - 7616

Vice Presidente:

Prof.ssa Susi Pelotti

Sezione di Medicina Legale
Università di Bologna
susi_pelotti@unibo.it
tel. (+39) 051 2088343
fax (+39) 051 2088342

Segretario:

Dott.ssa Loredana Buscemi

Sezione Medicina Legale
Dipartimento Neuroscienze
Università Politecnica delle Marche
Ancona
buscemi@univpm.it
tel. (+39) 071 5964721
Fax (+39) 071 5964721/23

Tesoriere:

Dott.ssa Eugenia Carnevali

Sezione di Medicina Legale
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale
Università degli Studi di Perugia
Sede di Terni
eugeniacarnevali@libero.it
tel. 0744 205055
fax 0744 220236

A - Indumenti della vittima

1. Indossare guanti (da rimuovere e sostituire ogni volta che si reperta/manipola un indumento) e mascherina.
2. Aiutare nella svestizione, qualora gli indumenti siano quelli che la vittima indossava al momento del fatto. Utilizzare un telo/lenzuolo di carta su cui far spogliare la donna per raccogliere eventuale materiale presente sugli indumenti o sul corpo della vittima.

Nota bene: qualora la vittima riferisca di essersi cambiata si consiglia di acquisire gli indumenti che indossa al momento, in particolare quelli intimi, e di suggerire di conservare (senza lavarli) quelli che indossa al momento del fatto per una eventuale consegna alle Forze di Polizia.

3. Conservare gli indumenti singolarmente.
4. Maneggiare con cautela gli indumenti perché potrebbero contenere materiale biologico dell'aggressore, fibre, formazioni pilifere o altro materiale; ripiegarli su se stessi.
5. Conservare gli indumenti ben asciutti in buste di carta o in scatole di cartone, mai aperte o manipolate (**nota bene:** non usare buste di plastica per la conservazione!) e mantenerli a temperatura ambiente.
6. Fare asciugare, se è possibile, all'aria gli indumenti non asciutti, **senza utilizzare fonti di calore** (stufe, phon, ecc.) e conservarli in buste di carta; qualora non sia possibile, congelare gli indumenti bagnati dopo averli posti in buste di plastica e/o contenitori sterili di plastica.

Nota bene: non usare il frigorifero per la conservazione dei reperti, poiché la temperatura interna, solitamente di 4 - 8° C, non è idonea alla conservazione di tracce biologiche.

7. Le buste vanno sigillate e su ciascuna deve essere posto l'identificativo del reperto.

B - Corpo della vittima

1. Indossare guanti (da rimuovere e sostituire ogni volta che viene allestito un tampone) e mascherina.
2. Utilizzare normali tamponi da prelievo oro-faringeo a secco o dei semplici cotton-fioc sterili; valutare se prima di procedere al prelievo sia necessario inumidire i tamponi sterili con soluzione fisiologica o acqua sterile (es: regioni cutanee). Nel caso del materiale sub-ungueale è consigliabile effettuare un raschiamento mediante tamponi sottili (non usare aghi o strumentali taglienti!); valutare se tagliare le unghie.
3. Considerare (**indipendentemente dal tempo trascorso dall'evento**) e sulla base del dato anamnestico le seguenti sedi: orale - periorale - vulva - vaginale - perivaginale - anale - perianale - peniena - cute.
4. Riporre il tampone nella propria custodia o, se sprovvisti di custodia, conservare il tampone in provette sterili da laboratorio (le provette NON DEVONO MAI CONTENERE GEL O TERRENI DI COLTURA).

Ge.F.I.
Genetisti Forensi Italiani



Genetisti Forensi Italiani

Presidente:

Prof. Francesco De Stefano

Dipartimento di Medicina Legale, del Lavoro, Psicologia Medica e Criminologia (DIMEL)
Università degli Studi di Genova
Fdestefano@unige.it
(+39) 010353 - 7616

Vice Presidente:

Prof.ssa Susi Pelotti

Sezione di Medicina Legale
Università di Bologna
susi.pelotti@unibo.it
tel. (+39) 051 2088343
fax (+39) 051 2088342

Segretario:

Dott.ssa Loredana Buscemi

Sezione Medicina Legale
Dipartimento Neuroscienze
Università Politecnica delle Marche
Ancona
buscemi@univpm.it
tel. (+39) 071 5964721
Fax (+39) 071 5964721/23

Tesoriere:

Dott.ssa Eugenia Carnevali

Sezione di Medicina Legale
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale
Università degli Studi di Perugia
Sede di Terni
eugeniaca.nevalli@libero.it
tel. 0744 205055
fax 0744 220236

5. Chiudere le provette e su ciascuna porre l'identificativo del reperto (è opportuno preparare le etichette identificative prima di procedere con la repertazione).

6. Congelare le provette con i tamponi ed eventualmente con i ritagli di unghie. **LE PROVETTE NON DEVONO MAI ESSERE CONSERVATE IN FRIGORIFERO.**

Nota bene: non utilizzare disinfettanti o altre sostanze prima di aver concluso tutti i prelievi di interesse.

Se c'è stata penetrazione orale è necessario procedere all'allestimento dei tamponi orali prima di far bere la vittima e non appena acquisito questo dato anamnestico.

La scheda di repertazione nei casi di maltrattamento e/o violenza sessuale

È necessario:

1. compilare una scheda dedicata (vedi fac-simile) che contenga tutte le operazioni relative alla repertazione/custodia delle eventuali tracce biologiche;
2. raccogliere gli elementi salienti da un punto di vista circostanziale che possono guidare la repertazione e l'esame dei reperti;
3. indicare chiaramente le zone dove vengono effettuati i tamponi e i prelievi, nonché l'elenco dei reperti raccolti, opportunamente classificati, e documentare, ove possibile, con rilievi fotografici tutte le operazioni di prelievo (**verbale di prelievo**);
4. allestire un **verbale di catena di custodia**, in cui venga indicato ogni passaggio del reperto, che dovrà essere controfirmato da ogni operatore intervenuto. Tale verbale deve contenere la data delle operazioni svolte e le generalità dell'esecutore.

Si consiglia di allestire una check list delle attività eseguite.

Situazioni particolari

Rifiuto di sottoporsi alle procedure di repertazione di tracce biologiche

Qualora nei **casi di violenza sessuale sospettata e/o dichiarata:**

- un **soggetto adulto**, dopo essere stato adeguatamente informato di tutti i passi previsti dalla procedura, non dia il consenso ad essere sottoposto alle procedure di repertazione di tracce biologiche né sugli indumenti né sulla propria persona, gli operatori devono astenersi dal procedere ed avvisare l'autorità giudiziaria solo se si configura l'ipotesi di delitto procedibile d'ufficio.

Qualora nei **casi di maltrattamento sospettato e/o dichiarato:**

- un **soggetto adulto**, dopo essere stato adeguatamente informato di tutti i passi previsti dalla procedura, non dia il consenso ad essere sottoposto alle procedure di



Genetisti Forensi Italiani

Presidente:

Prof. Francesco De Stefano

Dipartimento di Medicina Legale, del Lavoro, Psicologia Medica e Criminologia (DIMEL)
Università degli Studi di Genova
Fdestefano@unige.it
(+39) 010353 - 7616

Vice Presidente:

Prof.ssa Susi Pelotti

Sezione di Medicina Legale
Università di Bologna
susi_pelotti@unibo.it
tel. (+39) 051 2088343
fax (+39) 051 2088342

Segretario:

Dott.ssa Loredana Buscemi

Sezione Medicina Legale
Dipartimento Neuroscienze
Università Politecnica delle Marche
Ancona
buscemi@univpm.it
tel. (+39) 071 5964721
Fax (+39) 071 5964721/23

Tesoriere:

Dott.ssa Eugenia Carnevali

Sezione di Medicina Legale
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale
Università degli Studi di Perugia
Sede di Terni
eugeniacarnevali@libero.it
tel. 0744 205055
fax 0744 220236

reperazione di tracce biologiche né sugli indumenti né sulla propria persona, gli operatori devono astenersi dal procedere ed avvisare l'Autorità Giudiziaria in quanto trattasi di delitto procedibile d'ufficio.

Qualora il genitore/i o il legale rappresentante, dopo essere stati adeguatamente informati della ipotesi diagnostica di maltrattamento e/o violenza sessuale nei confronti del **minore** e di tutti i passi previsti dalla procedura, non diano il consenso alle procedure di reperazione di tracce biologiche né sugli indumenti né sulla persona del minore, gli operatori devono far presente che, a fronte del rifiuto, il caso verrà segnalato all'Autorità Giudiziaria competente (fatta eccezione dei rari casi in cui non si configuri la procedibilità d'ufficio).

Il rifiuto di sottoporsi alle procedure di reperazione delle tracce biologiche deve essere annotato nella documentazione sanitaria.

*Gruppo di lavoro che ha elaborato le Linee Guida:

Coordinatore

Prof.ssa Susi PELOTTI - Università di Bologna

Membri

Prof. Francesco DE STEFANO - Università degli Studi di Genova
Dott.ssa Loredana BUSCEMI - Università Politecnica delle Marche
Dott.ssa Eugenia CARNEVALI - Università degli Studi di Perugia

Membri revisori

Milena ALÙ - Università degli Studi di Modena
Anna D'AMBROSIO - Laboratorio Genetica Medica San Camillo Roma
Sarah GINO - Università degli Studi di Torino
Paolo FATTORINI - Università degli Studi di Trieste
Massimo LANCIA - Università degli Studi di Perugia
Pasquale LINARELLO - NGB Genetics - Bologna
Gabriele MARGIOTTA - Università degli Studi di Siena
Lucia NUTINI - Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - Firenze
Andrea PICCININI - Università degli Studi di Milano
Isabella SPINELLI - Università degli Studi di Pisa
Camilla TETTAMANTI - Università degli Studi di Genova
Marina VENTURI - Università degli Studi di Ferrara



Allegato 5

Allegato D

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le professionalità che entrano in contatto con i destinatari del Percorso per le donne che subiscono violenza devono essere in grado di individuare i casi di violenza dichiarati, le situazioni di rischio e gli eventi sentinella, fornire assistenza specifica secondo un modello condiviso e attraverso una rete di servizi dedicati, che operano secondo modalità strettamente integrate.

Si suggerisce una formazione articolata in un minimo di 8 moduli formativi, sia residenziale che coadiuvata da strumenti di formazione a distanza, per un totale di ore di frequenza da un minimo di 20 fino a 50. La didattica, sia in presenza che a distanza, potrà prevedere momenti di confronto interattivo attraverso tavole rotonde, forum di discussione, lavori di gruppo e simulazione di casi clinici. Le/i docenti dovranno essere selezionati tra i massimi esperti della tematica, provenienti dalle diverse professionalità coinvolte al fine di assicurare una formazione multidisciplinare, riconoscendo particolare rilievo all'esperienza acquisita e consolidata delle operatrici dei Centri antiviolenza.

Esempio di obiettivi formativi nel corso con 2 moduli

Prima Unità - Inquadramento del fenomeno e identificazione dei casi di violenza maschile contro le donne
Obiettivo 1 - Conoscere le dimensioni e le caratteristiche della violenza maschile contro le donne;

Obiettivo 2 - Descrivere gli strumenti (segni e sintomi) e gli indicatori standardizzati per una corretta identificazione e registrazione dei casi;

Obiettivo 3 - Descrivere i principali effetti della violenza maschile contro le donne sulla salute psico-fisica e sulle conseguenze sociali per le donne colpite, nonché su tutte le conseguenze per le/i bambine/i;

Obiettivo 4 - Descrivere le più appropriate strategie comunicativo-relazionali per l'individuazione e la gestione dei casi di violenza;

Obiettivo 5 - Rappresentare le fasi del percorso diagnostico - terapeutico appropriate alle evenienze dei traumi multipli riportati dalle donne che hanno subito violenza.

Seconda Unità - Il ruolo delle reti territoriali multidisciplinari nella violenza maschile contro donne

Obiettivo 1 - Individuare le procedure di riferimento per una corretta gestione dei casi di violenza maschile contro le donne;

Obiettivo 2 - Identificare gli strumenti per una corretta rilevazione in Pronto Soccorso del rischio di revittimizzazione attraverso lo strumento Danger Assessment codificato su 5 item prestabiliti (DA5);

Obiettivo 3 - Individuare la normativa di riferimento;

Obiettivo 4 - Descrivere il ruolo e la rilevanza dei diversi attori coinvolti nella rete antiviolenza territoriale.

Esempio di struttura e contenuto del corso con moduli

Modulo A: Rafforzare e approfondire la conoscenza del fenomeno della violenza su donne e figlie/i minori: le radici della cultura della violenza, le sue cause, gli stereotipi, le minimizzazioni e i giustificazionismi legati ai ruoli di genere e al sessismo.



Modulo B: *Comprendere le dinamiche della violenza agita da parte dei soggetti autori di violenza, compresa la lettura della rilevazione del rischio di recidiva e letalità.*

Modulo C: *Promuovere la capacità di instaurare con la donna una relazione fondata sull'ascolto e sull'accoglienza, mediante l'utilizzo di un linguaggio comune semplice, comprensibile e accessibile anche alle donne affette da disabilità sensoriale, cognitiva o relazionale, e garantire un approccio empatico e non giudicante.*

Modulo D: *Specializzare le competenze delle/degli operatrici/tori nella corretta ed adeguata presa in carico della donna che ha subito violenza.*

Modulo E: *Conseguenze della violenza sulla salute e sul benessere della donna e delle/dei sue/suoi figlie/i.*

Modulo F: *Conoscenza delle risorse economiche e professionali disponibili sul territorio e promozione di una collaborazione fattiva con la rete antiviolenza territoriale intra ed extra ospedaliera per la gestione dell'intero percorso di uscita dalla violenza a partire dall'emergenza fino alla completa autonomia.*

Modulo G: *Individuazione ed elaborazione di percorsi personalizzati di uscita dalla violenza.*

Modulo H: *Sensibilizzazione sulle tematiche riguardanti la pratica delle mutilazioni genitali femminili/matrimoni forzati.*

Modulo I: *Sensibilizzazione sulle specifiche forme di violenza a danno delle donne affette da disabilità diverse e sugli specifici percorsi da attivare.*

Modulo L: *Conoscenza degli aspetti legislativi e obblighi giuridici relativi ad ogni forma di violenza sulle donne e sui figli minori.*

Modulo M: *Promozione condivisa e sinergica di un sapere comune volto al confronto e alla conseguente crescita professionale.*

Modulo N: *Trasferimento competenze tecnico - professionali in materia di processo diagnostico - terapeutico nei casi di violenza maschile contro le donne (fisica, sessuale, psicologica, economica ecc.).*

USARE VIOLENZA È REATO E COMPORTA DELLE CONSEGUENZE

- coinvolge anche i tuoi familiari;
- ti espone ad un procedimento penale;
- sarai sottoposto a interrogatorio;
- dovrai affrontare un processo;
- ti potrà essere comminata una pena;
- dovrai sostenere tutte le spese processuali

**Nessun individuo può scaricare la sua
aggressività e il suo malessere sugli altri.**

LA VIOLENZA non è solo fisica, la violenza può essere invisibile:

- è violenza quando ti senti umiliata, svalutata, annullata;
- è violenza quando l'altro ti fa pensare che tu non puoi esistere senza di lui;
- è violenza quando l'altro dice di non poter esistere senza di te, impedendoti di chiudere il rapporto;
- è violenza quando l'altro ti tiene sotto ricatto;
- è violenza quando ti manca l'aria.

LA VIOLENZA MAI

Artwork: Michela Pizzini - stampa: Grafica Veneta



Ministero della Giustizia

LA VIOLENZA MAI

IN CASO DI VIOLENZA RICORDA SEMPRE CHE NON SEI SOLA

Puoi rivolgerti:

- ai tuoi familiari, ai tuoi amici;
- al numero gratuito **1522** antiviolenza e stalking, servizio multilingue attivo tutti i giorni h 24;
- al Centro Antiviolenza, per colloqui personali, anche telefonici, consulenza legale e psicologica, orientamento e accompagnamento al lavoro. Se sei in pericolo puoi accedere alle Case Rifugio, luoghi di protezione con indirizzi segreti dove sarai al sicuro, anche con i tuoi figli minori. In caso di processo, puoi essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal tuo reddito;
- al Consultorio Familiare, servizio sociosanitario gratuito a tutela della salute della donna, per trovare ascolto e assistenza se sei vittima o testimone di violenza. L'accesso è libero ed è garantita la tua privacy anche se non hai compiuto 18 anni;
- alle Forze dell'Ordine per un intervento immediato, per ascolto e protezione, per sporgere denuncia, per avviare un percorso di uscita dalla violenza e anche per ottenere l'ammonizione del Questore in caso di stalking.

Nella **RELAZIONE** devi trovare rispetto, reciprocità, dialogo.
Se non ti senti al sicuro e provi paura,
deve accendersi in te un campanello d'allarme.

Confidati con chi ti può aiutare



"Quando si arrabbia
mi insulta, distrugge cose,
ma poi si calma e si pente"

"La amo così tanto
che quando mi fa arrabbiare
spacco tutto"

NO! NON E' NORMALE
La rabbia senza controllo
è pericolosa. Non si può giustificare
la violenza con l'amore.

"Mi ama talmente
da non accettare
di vivere senza di me"

"Senza di lei
non saprei vivere,
lei è tutto per me"

NO! NON E' NORMALE
L'amore non è possesso, né ricatto.

Se qualcuno viola la tua distanza di sicurezza senza il tuo **CONSENSO**,
ti fa sentire vulnerabile o addirittura in pericolo, parlane.
In qualsiasi situazione o contesto sei tu che decidi il limite.
Non accettare, nemmeno per gioco o per compiacere qualcuno,
un contatto fisico che ti metta a disagio.

**Se viene violato il tuo limite, chiedi aiuto.
Rivolgiti a un familiare, a un amico o ai Servizi preposti.**

"Quando restiamo soli
allunga le mani e mi tocca,
anche se gli dico che mi dà fastidio,
ma lo farà in amicizia, dai"

"Mi ha detto di no,
ma sono sicuro che
l'ha fatto per provocarmi"

NO! NON E' NORMALE
Nessuno può prendersi
licenze affettive se non condivise.
Un NO è sempre un NO

"La minigonna non la metto...
non vuole che esca così,
ha ragione, non ho belle gambe"

"Quando esce,
deve vestirsi come dico io"

NO! NON E' NORMALE
Lei non è cosa tua, l'amore è libertà e rispetto.

LO STALKER

Non insistere, lascia perdere se **LEI** non vuole.
Se l'insistenza diventa ossessione può configurarsi reato.
I casi di cronaca e le sentenze sui femminicidi lo confermano:
"l'ultimo incontro" può essere fatale.

Confidati sempre con chi ti può aiutare.

"Controlla quello che faccio
quando non sono con lui,
forse perché
mi considera importante"

"Controllo i suoi social
e il cellulare,
ma solo perché la amo
e voglio sapere tutto di lei"

NO! NON E' NORMALE
L'eccesso di controllo può essere pericoloso.
Il controllo è mancanza di fiducia,
è privazione di libertà,
può diventare violenza.

"Continua a tartassarmi
con messaggi inopportuni sui social,
ma cosa posso farci?"

"Quella fa la preziosa,
ma non sa
che a me piace giocare..."

NO! NON E' NORMALE
Lo stalking è un reato che può preannunciare azioni ancora più gravi.

LA DIPENDENZA ECONOMICA

Essere indipendenti significa essere liberi, liberi di lavorare, di mantenersi, di
vivere senza imposizioni, di scegliere ciò che è meglio per sé stessi.
Puoi liberarti dalle dipendenze imposte dal partner.
Il mondo del lavoro ha un'opportunità anche per te.

**Rivolgiti alle associazioni di settore, alle agenzie per il lavoro
e alle imprese locali. Credi in te stessa!**

"Non posso lasciarlo,
non ho un soldo, non ho un lavoro
chi mi assumerebbe mai..."

"Non voglio che lavori,
la famiglia la mantengo io"

NO! NON E' NORMALE
Ogni donna deve sentirsi libera
di scegliere come realizzare sé stessa.

"Avrei bisogno
di un paio di occhiali nuovi,
con questi non ci vedo più
molto bene..."

"Quelli che hai
vanno benissimo"

NO! NON E' NORMALE
Nessuna donna deve rinunciare all'essenziale e la privazione
può diventare strumento per calpestare la dignità.

Rapporto di ricerca contenente i risultati della seconda indagine nazionale sui Cuav



PROGETTO DI MONITORAGGIO,
VALUTAZIONE E ANALISI
DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE
E CONTRASTO ALLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE



Istituto di Ricerche
sulla Popolazione
e le Politiche Sociali



Consiglio Nazionale
delle Ricerche



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità

IL PROGETTO VIVA

Il progetto *ViVa – Valutazione e Analisi degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne* è realizzato nell'ambito di un Accordo di collaborazione tra IRPPS-CNR e Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Esso prevede tre principali ambiti di intervento:

- **Ambito 1: Contributo alle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne**, il cui scopo è quello di contribuire alla programmazione e all'implementazione delle misure di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne attraverso attività di studio e ricerca e consulenza metodologica;
- **Ambito 2: Studi di campo su attori e processi del sistema antiviolenza italiano**, il cui scopo è quello di contribuire alla conoscenza delle caratteristiche e delle pratiche di intervento dei Centri per uomini autori di violenza e delle misure di empowerment attivate a livello centrale e locale in favore delle donne in uscita dalla violenza.
- **Ambito 3: Valutazione delle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne**, il cui scopo è quello di condurre studi valutativi sul Piano 2017-2020 e sul Piano 2021-2023 rispondendo ad una funzione rendicontativa e di apprendimento.

Il progetto è realizzato dall'IRPPS-CNR ed è coordinato da **Pietro Demurtas**

PIETRO DEMURTAS

Dottore di ricerca in Metodologia delle Scienze Sociali presso l'Università di Roma "Sapienza" e ricercatore presso l'IRPPS-CNR, ha realizzato studi e ricerche adottando un approccio mixed-methods in diversi ambiti: dalle disuguaglianze di genere nella sfera pubblica e privata, alle migrazioni internazionali, passando per l'analisi dei servizi sociali rivolti a differenti target di popolazione. Ha analizzato le politiche e gli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, riservando particolare attenzione all'analisi delle caratteristiche, delle interazioni e delle pratiche di intervento dei servizi specializzati e generali attivi in questo campo. Dal 2020 è referente dell'area di ricerca POGES – Popolazione, Genere e Società dell'IRPPS-CNR e di diversi progetti di ricerca in tema di discriminazioni e violenze basate sul genere e su SOGIESC. Dal 2017 ha partecipato alla prima edizione del Progetto ViVa e dal 2022 coordina la seconda edizione.

CATERINA PERONI

Dottoressa di ricerca in Sociologia del Diritto, dal 2019 è assegnista di ricerca presso l'IRPPS-CNR nell'ambito del progetto ViVa. E' coordinatrice del modulo Criminologie femministe nel Master in Criminologia Critica presso l'Università di Padova. I suoi principali campi di ricerca sono gli studi criminologici femministi nell'ambito della violenza di genere, della prostituzione, della cittadinanza sessuale, del sistema carcerario da una prospettiva di genere e dei movimenti femministi, queer e transfemministi. Dal 2019 è assegnista di ricerca presso l'IRPPS-CNR, dove svolge attività di ricerca sui servizi antiviolenza rivolti alle persone LGBT e, nell'ambito del progetto ViVa, degli interventi rivolti agli autori di violenza.

ELENA SCARCELLA

Sociologa e criminologa specializzata sulla violenza maschile contro le donne e sulle questioni di genere, da dicembre 2023 è assegnista di ricerca presso l'IRPPS-CNR nell'ambito del progetto ViVa, in cui partecipa principalmente alla linea di ricerca sui Centri per autori di violenza. Durante gli anni universitari, ha partecipato a vari progetti di ricerca che le hanno permesso di approfondire e specializzarsi in approcci e tecniche qualitative. Dal 2018 al 2023 è stata operatrice all'interno di un programma per autori di violenza e, dal 2020, formatrice per futuri operatori/operatrici e professionisti/e che vogliono riconoscere la violenza, aggiornarsi rispetto alle dinamiche di genere e rendere la propria attività più attenta e inclusiva.

ANDREA TADDEI

Dottore di ricerca in Metodologia delle Scienze Sociali presso l'Università di Roma "Sapienza", ha partecipato a studi e ricerche su vari ambiti, in particolare sullo stress lavoro correlato, sul pregiudizio omofobico e sulle pratiche di contenzione meccanica all'interno degli Spdc. Dal 2018 si è occupato di analizzare i flussi informativi dei servizi sociali in Basilicata e dal 2023 collabora con il progetto ViVa per l'analisi dei dati raccolti dalla seconda indagine nazionale

Centri	per	Uomini	Autori	di	Violenza	sulle	donne.
--------	-----	--------	--------	----	----------	-------	--------

Alla realizzazione delle attività di ricerca hanno inoltre partecipato Maria Dentale e Alice Marta Mauri

Progetto **VIVA 2**

MAGGIO 2024

Sommario

RAPPORTO DI RICERCA CONTENENTE I RISULTATI DELLA SECONDA INDAGINE NAZIONALE SUI CUAV	1
Introduzione	1
SEZIONE 1 – I CENTRI PER UOMINI AUTORI DI VIOLENZA	5
Premessa	5
Le procedure seguite per la mappatura	6
L'indagine di sfondo e il disegno del questionario	7
L'analisi dei dati	7
1. La distribuzione territoriale e le caratteristiche strutturali dei Cuav	8
Inizio attività, aspetti strutturali e organizzativi	10
Promotori e gestori	12
2. Gli approcci e le finalità dell'intervento	14
3. Il personale impiegato	16
Genere e rapporto lavorativo del personale	16
La formazione del personale	19
4. La struttura dell'intervento	20
La presa in carico: valutazione iniziale, criteri di esclusione e stipula del contratto	20
Le modalità dell'intervento	23
Le prestazioni offerte	25
5. Gli uomini che seguono i programmi di trattamento	26
Le caratteristiche degli uomini presi in carico	27
Le modalità di accesso	28
La conclusione del percorso	28
Le relazioni redatte per i servizi invianti	29
Il trend delle prese in carico e l'effetto "Codice Rosso"	30
6. Alcune pratiche ricorrenti	33
Il contatto con le donne vittime di violenza	33
La valutazione del rischio	36
Il follow up	37
7. La supervisione e la valutazione dell'intervento	39
Supervisione del lavoro	39
La valutazione dell'efficacia	41
8. I Cuav in rete e la collaborazione con il territorio	42
L'adesione alle reti territoriali antiviolenza	42
Altre forme di collaborazione	44
Una visione di insieme delle collaborazioni attivate sul territorio	46
La collaborazione tra Cuav e gli istituti penitenziari	48

9. Finanziamenti e costi	50
SEZIONE 2 – STUDIO DI APPROFONDIMENTO SULLA VALUTAZIONE DI EFFICACIA DEI CUAV	51
1. Introduzione	51
Nodi dalla letteratura sulla valutazione dell'efficacia	51
2. Metodologia	53
La selezione degli studi valutativi	54
Le interviste.....	56
3. I disegni dei progetti di valutazione: oggetto e scopi della valutazione.....	57
P1: Uno studio esplorativo di valutazione degli esiti dei percorsi	57
P2: Definizione di una metodologia standardizzata di valutazione d'impatto dei programmi	69
P3: Valutazione di risultato con approccio quali-quantitativo	84
P4: Valutazione e validazione del modello trattamentale.....	102
P5: Valutazione di risultato con approccio quali-quantitativo	111
4. Riflessioni conclusive, lezioni apprese e raccomandazioni.....	129
Le esigenze valutative	129
Le definizioni	130
Elementi strutturali facilitanti il lavoro trattamentale e le valutazioni	131
Le metodologie adottate	132
La relazione tra valutazione e pratica trattamentale	133
Il coinvolgimento delle (ex) partner vittime di violenza	134
Riflessioni conclusive	135
5. Riferimenti bibliografici	136

INDAGINI **DI CAMPO**

WP3 WP4

Introduzione

I programmi di intervento dedicati agli autori di violenza, hanno fatto la loro comparsa nel nostro Paese durante il primo decennio del nuovo millennio (Bozzoli et al., 2017; Demurtas & Peroni, 2023). Sebbene in ritardo rispetto ad altri paesi europei, il loro sviluppo è stato caratterizzato da un forte dinamismo, come già dimostrato nell’ambito della prima indagine nazionale e confermato dai dati presentati in questo rapporto.

Una tale evoluzione è stata in parte favorita dal progressivo riconoscimento istituzionale del ruolo che i programmi svolgono nel sistema nazionale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne.

Un momento di svolta in questa direzione è rappresentato dalla ratifica della Convenzione di Istanbul (legge n. 77/2013) che, all’articolo 16, incentiva l’istituzione e il sostegno di questi programmi, il cui intento è la responsabilizzazione degli autori di violenza rispetto alle condotte agite e la promozione di un cambiamento nei loro atteggiamenti e modelli comportamentali, nell’ottica di prevenire la recidiva dei crimini relativi alla violenza di genere, compresi quelli di natura sessuale. La Convenzione precisa che questi interventi devono essere ispirati dall’obiettivo di garantire la sicurezza delle vittime, pertanto dispone che siano realizzati in stretto coordinamento con gli altri servizi specializzati e generali attivi nel contrasto alla violenza contro le donne. Infine, considerata l’importanza della loro finalità, chiede che questi interventi siano strutturati alla luce delle buone pratiche e dei risultati della ricerca scientifica.

Il successivo decreto legge n. 93/2013, poi convertito nella legge n. 119/2013, ha introdotto novità di rilievo per l’azione dei programmi italiani, all’epoca sorti da pochi anni, in particolare per quanto attiene al sostegno economico. Con l’articolo 5 è stato infatti previsto il finanziamento delle misure di prevenzione e contrasto alla violenza, tra le quali rientra a pieno titolo il sostegno dei programmi dedicati agli uomini autori di violenza (comma 3, lett. g), a cui il successivo “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” (PAS 2015-2017) riserva un’attenzione specifica, prevedendo linee d’indirizzo volte favorirne lo sviluppo e l’armonizzazione a livello nazionale. In questa stessa direzione deve essere interpretato il sostegno offerto in quegli stessi anni dal Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO) alla nascita del network nazionale Relive – Relazioni libere dalla violenza, che oggi conta 32 centri.

Il riconoscimento di questi programmi si è quindi tradotto in un iniziale sostegno finanziario, che ha di fatto integrato i fondi che le amministrazioni regionali avevano già

iniziato ad erogare, sebbene a macchia di leopardo¹. Il successivo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (PSN 2017-2020), coerentemente con l'impostazione della Convenzione di Istanbul, ha confermato la volontà di sostenere la funzione preventiva di programmi dedicati agli autori di violenza, integrando i finanziamenti regionali attraverso dedicati DPCM di riparto².

Più recentemente, con le misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia previste nell'anno della pandemia da Covid19 (decreto legge n.104/2020, convertito dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020) è stato di fatto introdotto un finanziamento strutturale ai fini dell'istituzione e del potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti, mediante l'incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020. Per la prima annualità, le risorse sono state stanziare con l'avviso "a carattere sperimentale" del 18 dicembre 2020 rivolto alle regioni, in base al quale sono state ammesse al finanziamento 18 progettualità³ che hanno dato un nuovo e decisivo impulso all'evoluzione della presenza dei Cuav sul territorio nazionale.

Alla luce di questi cambiamenti, si comprende l'accelerazione verso il processo di definizione dei requisiti minimi che i programmi per autori di violenza sono chiamati ad esibire per poter accedere ai finanziamenti pubblici. Un obiettivo già citato nel Piano strategico nazionale 2021-2023 e sollecitato dalla Relazione della Commissione Femminicidio (Senato della Repubblica 2022), che si è stato poi raggiunto con l'approvazione dell'intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022⁴. Subito dopo, il DPCM 26 settembre 2022 ha stanziato complessivamente ben 9 milioni, di cui 8 milioni per l'istituzione e il potenziamento dei centri e 1 milione per le attività di monitoraggio e raccolta di dati⁵. A fronte di questo picco, nel 2023, coerentemente con quanto inizialmente previsto

¹ Per una ricostruzione dei fondi erogati nel periodo di vigenza del PAS 2015-2017 ai fini dell'attivazione e del sostegno dei programmi dedicati agli autori di violenza si rimanda al deliverable del Progetto Viva relativo alla valutazione finale di quel Piano (Gagliardi e Molteni 2021).

² A differenza di ciò che è avvenuto nel precedente triennio, si ricorda infatti che il PSN 2017-2020 ha finanziato i programmi per lo più mediante i DPCM di riparto dei fondi alle regioni che, come si già avuto modo di osservare, prevedevano anche il finanziamento di interventi rivolti agli uomini autori o potenziali autori di violenza, in coerenza con l'obiettivo di cui all'art. 5 (comma 3, lett. g) del decreto legge n. 93/2013 ("promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva"). Per una ricostruzione dei fondi erogati nel periodo 2017-2020 si rimanda al deliverable del Progetto Viva relativo alla valutazione finale del PSN 2017-2020 (Molteni, Mauri e Demurtas, 2023).

³ L'avviso e la relativa graduatoria sono disponibili al link: https://www.pariopportunita.gov.it/bandi_avvisi/avvisopubblico-per-gli-interventi-volti-alla-promozione-e-al-recupero-degli-uomini-autori-di-violenza-annualita-2020/

⁴ Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere del 14 settembre 2022. Si veda a questo proposito il deliverable del Progetto Viva a cura di Busi, Demurtas e Peroni (2022)

⁵ In particolare, il DPCM 26 settembre 2022 "Ripartizione delle risorse destinate al finanziamento di programmi di intervento rivolti agli uomini autori di violenza e dei centri per uomini autori di violenza - Annualità 2022" (GU Serie Generale n.38 del 15.02.2023), ha sommato ai fondi relativi all'annualità 2021, che non erano stati ancora erogati, quelli programmati con la legge di bilancio per l'anno 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), in particolare, l'art. 1, comma 669 ha previsto un incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità pari 5 milioni di euro; l'art. 1, comma 661, ha previsto l'incremento dello stesso Fondo di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2022, destinando 1 milione di euro all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché al loro funzionamento, e un ulteriore milione di euro alle attività di monitoraggio e raccolta di dati sulle iniziative adottate nell'anno precedente a valere su dette risorse (di cui al comma 665).

dal decreto legge n.104/2020, è stato stanziato un milione di euro⁶, ma la legge di bilancio 2023 ha incrementato questa somma fino a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026⁷.

A fronte di un progressivo riconoscimento economico, che ha influenzato e presumibilmente influenzerà lo sviluppo dei programmi dedicati agli uomini autori di violenza (incremento in parte documentato dai dati presentati in questo rapporto, che ne fotografano la presenza al 31 dicembre 2022), si devono citare ulteriori cambiamenti che hanno prodotto e produrranno conseguenze di rilievo sulle loro concrete pratiche di intervento, dal momento che prefigurano una più stretta connessione tra la loro azione e il sistema della giustizia penale.

Già la legge n. 119/2013 aveva modificato il Codice di procedura penale, con l'introduzione dell'articolo 282 quater, disponendo che quando un imputato per crimini relativi alla violenza di genere si "sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza", il responsabile del servizio debba darne comunicazione al pubblico ministero e al giudice, che a sua volta deve valutare la possibilità di sostituire la misura già inflitta all'uomo con un'altra meno grave. L'introduzione di questo meccanismo ha comportato per i Cuav l'aumento degli ingressi strumentali, ovvero di uomini più interessati all'ottenimento di pene meno afflittive che ad un reale percorso di cambiamento.

Successivamente, con il cosiddetto codice rosso (legge n.69/2019), è stata introdotta la modifica all'art. 165 c.p. che ha previsto un ulteriore rafforzamento della collaborazione con il sistema della giustizia penale, subordinando la sospensione condizionale della pena alla partecipazione ad un percorso di recupero. Gli studi qualitativi realizzati a cavallo tra la prima e la seconda indagine nazionale (Demurtas e Peroni 2021) hanno già evidenziato una tendenza all'incremento degli accessi strumentali, sui quali i dati pubblicati in questo rapporto potranno restituire un quadro più preciso, prefigurando le ulteriori evoluzioni presumibilmente connesse alle recenti novità normative, in particolare alla legge n. 168/2023.

Alla luce delle tendenze in atto, il presente rapporto intende fornire elementi conoscitivi utili a dar conto dell'evoluzione della presenza e delle caratteristiche di questi programmi. A questo proposito, si distinguono due sezioni.

Nella prima sezione saranno presentati i risultati della Seconda indagine nazionale volti a descrivere le caratteristiche dei centri e degli uomini presi in carico, a cinque anni di distanza dalla prima indagine, favorendo quindi una riflessione sulle dinamiche di sviluppo osservate.

Nella seconda sezione saranno invece analizzati gli studi valutativi commissionati dagli stessi Cuav a soggetti esperti, nella prospettiva di far luce sul tema dell'efficacia del trattamento, al centro di una richiesta di *accountability* derivante dal ruolo che questi attori sono chiamati a svolgere ai fini della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne.

⁶ DPCM 23 novembre 2023 "Ripartizione delle risorse ex art. 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Annualità 2023" (GU Serie Generale n.300 del 27.12.2023), che ha stanziato un milione di euro per l'istituzione e il potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti.

⁷ Legge n. 213/2023, art. 1, comma 188.

Premessa

La seconda indagine sui Centri per uomini autori di violenza (d'ora in avanti Cuav o centri) è stata realizzata nei mesi di maggio-luglio 2023 e restituisce, a cinque anni di distanza dalla prima rilevazione nazionale, una fotografia aggiornata sulla distribuzione e le caratteristiche strutturali e organizzative di questi servizi specializzati.

Coerentemente con la prima indagine, anche in questa occasione sono stati invitati a partecipare i centri attivi sul territorio nazionale, liberamente accessibili dagli uomini che intendono (o sono stati invitati a) frequentare un programma volto a favorire un cambiamento nei loro atteggiamenti e comportanti, partendo da un'assunzione di responsabilità rispetto alle condotte violente agite nei confronti di partner, ex partner e figli/e.

In continuità con le scelte operate in passato, sono quindi esclusi dalla presente indagine i programmi attivi esclusivamente all'interno delle mura penitenziarie, per i quali è richiesto un differente inquadramento giuridico (Bozzoli et al., 2017; Demurtas & Peroni, 2021b; Giulini & Xella, 2011) e strategie di ricerca ad hoc⁸.

A fronte di questi elementi di continuità, la seconda indagine nazionale designa le unità di rilevazione ricorrendo ad una terminologia differente, ovvero facendo riferimento ai "centri per uomini autori di violenza" e non più ai "programmi per uomini maltrattanti". Questa dicitura è stata scelta in coerenza con quella adottata nell'*Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere (Rep. Atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022)*, che identifica i requisiti strutturali e organizzativi dei centri presenti sul territorio. Oltre a ciò, il riferimento al termine «uomini autori di violenza» è giustificato dalle considerazioni contenute nella *Relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere: prevenire e trattare la violenza maschile sulle donne per mettere in sicurezza le vittime*, approvata il 16 febbraio 2022 dalla "Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere". In questo documento si

⁸ Con ciò, non si esclude che i gestori dei centri oggetto della presente indagine possano realizzare progetti e interventi anche all'interno delle mura carcerarie, attività alle quali è stato riservato uno specifico focus nell'ambito del presente report (cfr. Capitolo 8).

sottolinea infatti che il termine autori di violenza è preferibile a quello di uomini violenti o maltrattanti, in quanto implica “la possibilità di lavorare sui comportamenti, provocandone un cambiamento. È di tutta evidenza, infatti, che se non si interviene per cambiare il comportamento degli uomini che ne sono autori– oltre che in generale la cultura che non stigmatizza il comportamento violento– il contrasto alla violenza contro le donne non può dirsi mai completo” (Senato della Repubblica, 2022, pp. 3-4).

Le procedure seguite per la mappatura

La definizione dell’universo di riferimento è stata condotta mediante una complessa procedura a più fasi.

In primo luogo, la mancanza di un elenco ufficiale dei Cuav a livello nazionale ha richiesto una fase preliminare di definizione dell’unità di rilevazione, che coincide con il centro fisico attivato sul territorio da un soggetto/ente pubblico o privato che, in forma singola o associata, ne ha la titolarità, ovvero lo ha promosso o progettato in un dato territorio. Il centro può essere affidato in gestione un soggetto o ente che può coincidere o meno con il promotore stesso, in quale eroga concretamente le prestazioni. Oltre alla sede principale, i Cuav possono presentare una o più sedi secondarie, che condividono in tutto o in parte con la sede principale la struttura amministrativa e il personale.

Per la mappatura dei Cuav, a seguito di una ricognizione sugli atti nazionali e regionali relativi ai finanziamenti erogati, finalizzata ad identificare i beneficiari, si è proceduto attraverso una ricerca online effettuata prima sui siti delle Regioni e dei network specializzati e successivamente in modalità libera: sul motore di ricerca, ai nomi delle singole regioni sono state associate le parole chiave “centri per autori di violenza”, “programmi per autori di violenza”, “autori di violenza”, “uomini maltrattanti”.

Prospetto 1. Distribuzione regionale dei Cuav. Rilevazione CNR-IRPPS

Regioni	Sedi principali	Sedi secondarie	Totale punti di accesso
Abruzzo	4	3	7
Calabria	1	0	1
Campania	4	1	5
Emilia-Romagna	14	11	25
Friuli-Venezia Giulia	3	2	5
Lazio	6	2	8
Liguria	3	2	5
Lombardia	9	6	15
Marche	5	4	9
Piemonte	14	4	18
Puglia	7	0	7
Sardegna	3	3	6
Sicilia	3	2	5
Toscana	6	3	9
Trentino-Alto Adige	3	0	3
Umbria	1	0	1
Veneto	8	4	12
Totale	94	47	141

Ogni notizia relativa all'esistenza o apertura di nuovi centri sul territorio è stata verificata mediante l'analisi dei siti web e delle pagine social dei centri e, qualora vi fossero dubbi circa l'operatività del centro, si è proceduto mediante un contatto telefonico per appurarne l'esistenza.

Ove necessario, il collettivo così ottenuto è stato integrato mediante la consultazione di testimoni privilegiati presenti sul territorio, anche allo scopo di ricondurre eventuali sedi secondarie alle sedi principali. Tali attività hanno condotto alla costruzione di un archivio iniziale, contenente gli indirizzi e i contatti relativi ai 94 Cuav attivi in Italia **al 31 dicembre 2022**. Il Prospetto 1 mostra la distribuzione per regione dei Cuav attivi nel 2022.

L'indagine di sfondo e il disegno del questionario

In considerazione della necessità di passare in rassegna i cambiamenti osservati nel tempo intercorso tra la prima e la seconda indagine nazionale e favorire la più ampia condivisione in merito agli obiettivi conoscitivi, è stato realizzato uno studio di sfondo che ha coinvolto dodici testimoni privilegiati, 7 afferenti al mondo dei centri anti violenza e dell'attivismo femminista, 3 provenienti dai centri per gli autori di violenza e dalle associazioni volte a riflettere criticamente sulla maschilità e, infine, 2 espressione dei sindacati nazionali.

Lo studio di sfondo, realizzato mediante interviste in profondità, ha consentito di riflettere criticamente su alcuni aspetti del lavoro dei Cuav, sugli effetti prodotti dalla legge n. 69/2019 (riservando una particolare attenzione agli uomini che hanno intrapreso un percorso giudiziario), sulle procedure previste durante il contatto partner, sulle modalità di realizzazione delle valutazioni del rischio e di efficacia.

Oltre a favorire un aggiornamento rispetto ad alcuni nodi critici già emersi negli studi condotti in passato, l'analisi delle interviste in profondità ha guidato la revisione del questionario di indagine e la sua integrazione, ferma restando l'esigenza di garantire la comparabilità con i dati rilevati cinque anni prima. Sono state previste diverse sezioni, volte ad indagare l'anagrafica della struttura e le caratteristiche dei soggetti promotori e gestori, gli aspetti strutturali e organizzativi relativi alle sedi, gli approcci di lavoro e le prestazioni erogate, la composizione, le caratteristiche e la specializzazione del personale, la numerosità e le caratteristiche degli uomini presi in carico (riservando un focus a quelli che vi hanno fatto accesso a seguito della sospensione condizionale della pena), ai finanziamenti.

Il questionario semi-strutturato è stato realizzato in ambiente informativo, sulla piattaforma Limesurvey residente sul server del CNR e sottoposto a pre-test. La successiva rilevazione è stata effettuata in modalità multimodale, ovvero sia online che ricorrendo ad una compilazione assistita, con l'ausilio di ricercatrici esperte.

L'analisi dei dati

A conclusione della rilevazione, sono stati effettuati i controlli di congruenza e le operazioni di trattamento dei dati e dei valori mancanti.

I dati vengono presentati nel rapporto sotto forma di grafici e di tabelle. Laddove non sia specificato e non desumibile dal testo, si specifica che le distribuzioni percentuali si

riferiscono ai casi validi, ovvero sono calcolate al netto dei casi che non hanno fornito una risposta.

1. La distribuzione territoriale e le caratteristiche strutturali dei Cuav

L'istantanea scattata al 31 dicembre 2022 mostra la distribuzione territoriale dei 94 Centri per autori di violenza mappati in Italia e consente di evidenziare le quattro regioni caratterizzate da una maggiore presenza, in particolare Emilia-Romagna e Piemonte con 14 centri, Lombardia con 9 centri e Veneto con 8 centri (Figura 1.1).

Complessivamente le regioni settentrionali comprendono il 57% dei Cuav, a fronte del 19% nelle regioni centrali e del 23% nel Mezzogiorno. Permangono la criticità già osservate nel 2017 per Val d'Aosta, Molise e Basilicata, in cui non esistono Cuav, mentre migliora la situazione della Calabria, in cui è stato formalmente costituito il primo centro.

Figura 1.1 Distribuzione regionale dei Cuav. Anno 2022. Valori assoluti





Figura 1.2. Distribuzione regionale dei Cuav. Anno 2022. Tassi per 100mila residenti maschi di 14 anni e più.



Ulteriori differenze emergono se si guarda alla distribuzione in funzione della popolazione residente (Figura 1.2): a fronte infatti di un tasso nazionale pari a 0,4 Cuav ogni 100mila residenti maschi di 14 anni e più, il Piemonte si conferma la regione caratterizzata dalla maggiore incidenza (0,8) seguito da Abruzzo, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige (0,7), da Marche e Friuli Venezia Giulia (0,6) e Umbria (0,5). Sul livello nazionale si collocano Sardegna, Puglia, Toscana e Veneto (0,4), mentre presentano una concentrazione decisamente inferiore Lombardia, Lazio e Campania (0,2). Infine, Calabria e Sicilia sono in coda alla classifica (0,1).

A fronte di queste marcate differenze territoriali, nei cinque anni trascorsi tra la prima e la seconda indagine si è assistito ad un forte dinamismo: considerando che al 31 dicembre 2017 erano stati mappati 54 Cuav, l'incremento a livello nazionale è quindi pari a +74% (Tavola 1.1). Le ragioni di questo sviluppo sono molteplici e, tra queste, ha avuto indubbiamente un peso il processo di progressivo riconoscimento sancito a livello normativo

del ruolo svolto dai Cuav nel sistema dell'antiviolenza italiano. Da un lato, come si osserverà in seguito, il subordinamento della sospensione condizionale della pena alla frequenza di un programma trattamentale per gli uomini che hanno compiuto reati connessi alla violenza di genere (legge n. 69/2019) ha favorito un aumento della domanda di questi servizi; dall'altro, si può ipotizzare che l'incremento dei centri sia stato incentivato anche dall'introduzione di un finanziamento nazionale di fatto strutturale (legge n.104/2020), per quanto esiguo.


Non è raro che i Cuav presentino più sedi (il 29% a fronte del 71% con una sede) garantendo in questo modo una maggiore capillarità sul territorio e una maggiore capacità di intercettazione e presa in carico degli uomini. Considerando anche le sedi secondarie, la loro presenza risulta in cinque anni più che raddoppiata, passando da 69 a 141 punti di accesso totali (Tavola 1.1).

Tavola 1.1 Sedi principali, secondarie e punti di accesso totali dei Cuav sul territorio nazionale (suddivisione per macro aree). Anni 2017 e 2022. Valori assoluti.

	2017			2022			Δ		Sedi Tot.
	Sedi Principali	Sedi Secondarie	Tot.	Sedi Principali	Sedi Secondarie	Tot.	Sedi Principali	Sedi Secondarie	
Nord ovest	14	3	17	26	12	38	86%	300%	124%
Nord est	16	5	21	28	17	45	75%	240%	114%
Centro	11	2	13	18	9	27	64%	350%	108%
Sud	7	2	9	16	4	20	129%	100%	122%
Isole	6	3	9	6	5	11	-	67%	22%
Italia	54	15	69	94	47	141	74%	213%	104%

Sebbene si confermi la maggiore concentrazione di Cuav nell'area settentrionale, in cinque anni si osserva un netto miglioramento della copertura anche nelle regioni meridionali: a differenza delle regioni del centro-nord, in cui l'aumento dei punti di accesso è in buona parte dovuto all'apertura di sedi secondarie, nel sud sono stati inaugurati nuovi centri proprio allo scopo di compensare la carenza osservata in passato.

Figura 1.3 Punti di accesso sul territorio nazionale (suddivisione provinciale). Anni 2017 e 2022. Valori assoluti.




A fronte di queste tendenze di sviluppo, se si osserva il dettaglio provinciale, dal confronto tra il 2017 e il 2022 emerge chiaramente come nel nord si sia rafforzata la capillarità della copertura territoriale, mentre nel sud - con l'eccezione della Puglia - permane una distribuzione a macchia di leopardo (Figura 1.3).

Inizio attività, aspetti strutturali e organizzativi

Tra i 94 Cuav mappati, il 13% ha iniziato la propria attività prima del 2012 e il 17% fra il 2012 e il 2014; per il 27% l'attivazione risale al triennio 2015 - 2017, mentre il 43% dei Cuav è stato attivato tra il 2018 e il 2022 (Figura 1.4). L'elevata proporzione di centri di più recente costituzione conferma non solo il forte dinamismo di questa realtà, ma anche l'importanza di prevedere meccanismi volti a governare questo sviluppo, nella prospettiva di favorire l'armonizzazione delle pratiche di intervento e garantire livelli di qualità elevati su tutto il territorio nazionale. Un primo passo in questa direzione è rappresentato dall'approvazione nel 2022 dell'Intesa Stato-Regioni che, definendo i criteri che i Cuav devono possedere per accedere ai finanziamenti pubblici, contribuisce a identificare degli standard minimi.


Considerando il dinamismo osservato recentemente, se si distinguono sedi principali e secondarie non sorprende che la gran parte di queste ultime, ovvero il 70%, sia stata attivata nell'ultimo quinquennio (Figura 1.5).

Figura 1.4 Cuav per anno di attivazione. Anni 2005 - 2022. Valori percentuali



■ Fino al 2011 ■ Dal 2012 al 2017 ■ Dal 2018 al 2022

Figura 1.5 Sedi principali e sedi secondarie dei Cuav per anno di attivazione. Anni 2005 - 2022. Valori assoluti



■ Sedi principali ■ Sedi secondarie

Con riferimento ai mesi di apertura, in media le sedi principali sono risultate attive per 11 mesi e le sedi secondarie per 10,6 mesi, ma se si escludono le strutture che sono state attivate per la prima volta durante il 2022, i mesi aumentano rispettivamente a 11,7 e a 11,8 in media (Tavola 1.2).

Rispetto ai giorni e agli orari di apertura, nel corso del 2022 le sedi principali dichiarano un'attività pari in media a 3,4 giorni e a 15,7 ore a settimana (che aumenta a 3,5 giorni e 16 ore settimanali per i Cuav attivi da più anni), mentre le sedi secondarie indicano in media 2,3 giorni e 12,3 giorni.

Tavola 1.2 Mesi, giorni e orari di attività, durante il 2022, secondo il tipo di sede e l'anno di attivazione. Valori medi

Attivazione	Sedi principali			Sedi secondarie		
	Mesi	Giorni	Orari	Mesi	Giorni	Orari
Prima del 2022	11,7	3,5	16,0	11,8	2,3	12,4
Durante il 2022	8,2	2,9	13,8	8,6	2,3	12,2
Totale	11,0	3,4	15,7	10,6	2,3	12,3

Considerando complessivamente tutti i punti di accesso sul territorio, si evince che più della metà (53%) offre il proprio servizio in giorni e orari variabili, in base alle necessità.

In particolare, con riferimento ai giorni di apertura, il 33% si caratterizza per essere aperto uno o due giorni alla settimana, il 31% opera per 3 o 4 giorni alla settimana, mentre il 31% è attivo più giorni (Figura 1.6). Per quanto invece riguarda le sedi secondarie, più della metà sono attive da 1 a 2 giorni alla settimana (62%), il 31% dai 3 ai 4 giorni e il 17% da 5 a 6 giorni alla settimana (nessuna sede secondaria è attiva 7 giorni). La minore frequenza di apertura delle sedi secondarie è facilmente giustificabile, se si pensa che queste sono adibite prevalentemente allo svolgimento degli incontri, mentre le attività di tipo amministrativo vengono realizzate nella sede principale.

Per quanto invece riguarda l'orario di apertura, la maggior parte delle sedi principali (77%) opera fino a 20 ore settimanali, il 12% dalle 21 alle 30 ore e il 9% oltre le 30 ore; l'83% delle sedi secondarie è attivo fino alle 20 ore settimanali, il 13% dalle 21 alle 30 ore e il 4% oltre le 30 ore (Figura 1.7).

Figura 1.6 Sedi principali e sedi secondarie dei Cuav per giorni di apertura alla settimana. Anno 2022. Valori percentuali.





Figura 1.7 Sedi principali e sedi secondarie dei Cuav per ore di apertura alla settimana. Anno 2022. Valori percentuali.



Nella maggior parte dei Cuav (70%) il numero di locali dedicati all'accoglienza degli uomini autori di violenza non va oltre i due, il 18% dispone di 3 locali e il 12% dichiara un numero maggiore di stanze adibite a questo scopo. Su un totale di 196 locali dedicati all'accoglienza, il 79% è idoneo a garantire il rispetto della privacy, ovvero consente all'uomo

di discutere in maniera confidenziale con gli operatori, senza essere visto e/o ascoltato da altri membri del personale o da altri utenti presenti nel Cuav.

L'intesa Stato Regioni conferisce particolare importanza al tema degli spazi e stabilisce che, laddove il gestore del Cuav realizzi anche attività di protezione delle donne vittime di violenza, "le strutture siano separate e distanti" (art.3, comma 6). A questo proposito, i dati dell'indagine nazionale evidenziano che il 28% dei Cuav realizza le attività in un edificio ad uso esclusivo del trattamento per uomini autori di violenza, il 72% condivide il proprio edificio con altri servizi e, tra questi, una quota residuale (2%) afferma che nello stesso edificio sono presenti anche centri dedicati alle vittime.

Promotori e gestori

Come già emerso nel corso della prima rilevazione nazionale, la maggior parte dei promotori e dei gestori dei Cuav afferiscono al terzo settore, mentre gli enti locali o pubblici rappresentano una minoranza. Si deve d'altro canto precisare che la situazione varia notevolmente in considerazione delle peculiarità regionali: è noto, infatti, che la regione Emilia-Romagna si caratterizza per una prevalenza di Cuav promossi e gestiti da enti pubblici, il primo dei quali sorto a Modena nel 2011.

A livello generale, su 94 Cuav presenti sul territorio nazionale si rilevano 103 promotori: la maggior parte dei centri (83) presenta un solo promotore, mentre per 10 i promotori sono 2 (uno non ha fornito il dato). Come già accennato, il 77% dei promotori rilevati sono Enti privati, a fronte del 23% rappresentato da enti pubblici e/o locali in forma singola o associata.

Tra i 24 Enti pubblici più della metà sono ASL, seguono i Comuni in forma singola e associata, mentre tra i 79 promotori privati sono presenti 34 associazioni di promozione sociale e 25 cooperative sociali, a fronte di 11 organizzazioni di volontariato (Tavola 1.3).

Tavola 1.3 Ente o soggetto gestore dei Cuav secondo il tipo pubblico/privato. Anno 2022. Valori assoluti

	Promotore	Gestore
Soggetto pubblico e/o locale	24	13
<i>di cui: azienda sanitaria locale</i>	13	10
<i>di cui: comune in forma singola</i>	4	1
<i>di cui: comune in forma associata</i>	4	-
<i>di cui: altro</i>	3	2
Soggetto privato	79	83
<i>di cui: associazione di promozione sociale</i>	34	34
<i>di cui: impresa sociale (include: cooperativa sociale)</i>	25	27
<i>di cui: organizzazione di volontariato</i>	11	11
<i>di cui: altro</i>	8	10
<i>di cui: non disponibile</i>	1	1
Totale	103	96

Con riferimento al soggetto che eroga il servizio, ovvero il gestore, è raro che si osservi la compresenza di più soggetti (solo in 3 Cuav sono stati indicati due gestori, entrambi del

terzo settore), inoltre per la quasi totalità dei Cuav (il 95%) il gestore coincide con il promotore.

Nel passaggio della promozione alla gestione aumenta la quota del privato (83 su 96 gestori, pari all'86%), dal momento che gli enti locali spesso affidano la gestione del servizio ad un soggetto del terzo settore. Si comprende quindi perché la quasi totalità dei gestori pubblici sia rappresentata da aziende sanitarie locali, mentre per gli enti privati si rilevano 34 associazioni di promozione sociale, 27 imprese sociali e 11 organizzazioni di volontariato (uno dei Cuav non ha indicato il dato). (Tavola 1.4).


Tavola 1.4 Promotori e gestori privati dei Cuav secondo il livello di specializzazione nella prevenzione e nel contrasto alla violenza. Anno 2022. Valori assoluti e percentuali

	Promotori		Gestori	
	Valori assoluti	Percentuali	Valori assoluti	Percentuali
Solo autori di violenza	39	49%	39	47%
Sia donne vittime di violenza sia autori di violenza	21	27%	22	27%
Autori di violenza e altri tipi di attività	19	24%	22	27%
Totale	79	100%	83	100%

Tra i 79 promotori privati, il 49% si occupa del solo trattamento di uomini autori di violenza, il 27% svolge anche attività di supporto alle donne vittime di violenza e il 24% promuove servizi rivolti a diversi altri target di utenza, quali minori, immigrati, anziani, ecc. All'incirca le stesse proporzioni possono essere osservare per gli 83 gestori del settore privato: in questo caso, il 47% si occupa del trattamento esclusivo degli uomini autori di violenza, il 27% anche di donne vittime di violenza e altrettanti di autori di violenza e altri target (Tavola 1.6).

Considerando che l'intesa Stato-Regioni fissa, come requisito per i gestori dei Cuav, un'esperienza continuativa nel trattamento degli autori di violenza di almeno 3 anni, i dati evidenziano per gli enti e i soggetti privati una non trascurabile esperienza in questo ambito: il 49% infatti svolge quest'attività dai 6 agli 11 anni e il 21% per 12 anni o più. Il 21% dichiara un'esperienza più contenuta (da 3 a 5 anni) e solo l'9% ha un'esperienza inferiore ai 3 anni. Vista la pressoché totale corrispondenza fra promotori e gestori afferenti al privato sociale, l'esperienza rilevata sui promotori è in linea con quanto rilevato per i soggetti che erogano il servizio (Figura 1.8)

Figura 1.8 Promotori e gestori privati dei Cuav per esperienza maturata nel trattamento degli uomini autori di violenza. Anno 2022. Valori percentuali.



2. Gli approcci e le finalità dell'intervento

Il lavoro volto a favorire un cambiamento negli atteggiamenti e nei comportamenti degli uomini autori di violenza può essere realizzato mediante il ricorso a più tipi di approccio. Rispetto al passato si evidenzia una maggiore tendenza alla specializzazione, dal momento che poco più della metà dei Cuav adotta un solo tipo di approccio (51%, a fronte del 27% registrato cinque anni prima). Il 49% dei centri combina invece diversi approcci e metodologie di intervento (a fronte di una incidenza pari al 63% registrata nel 2017).

In particolare, il 74% dei centri effettua un lavoro educativo in cui le operatrici e gli operatori realizzano sessioni tematiche volte a promuovere l'adozione di nuove categorie attraverso cui gli uomini sono invitati a leggere la propria e l'altrui esperienza (Tavola 3.1). A fronte di una maggiore tendenza a realizzare questo tipo di lavoro (nel 2017 i centri che vi facevano riferimento erano il 62%), rimane invariato il ricorso all'approccio gender-based (37% in entrambe le rilevazioni) finalizzato a favorire una maggiore consapevolezza sull'influenza che i modelli di genere hanno sull'apprendimento e la giustificazione dei comportamenti violenti. Si deve sottolineare che, generalmente, quest'ultimo è associato all'approccio psico-educativo e può quindi essere considerato come una sua specifica declinazione volta a favorire l'analisi critica e la decostruzione delle categorie di percezione e comprensione della realtà degli uomini violenti.

Con riferimento agli altri approcci emergono due vistosi cambiamenti: da un lato diminuisce l'incidenza dell'approccio psicoterapeutico (passato dal 79% nel 2017 al 40% nel 2022) e dall'altro aumenta la diffusione dell'approccio criminologico (dal 6% al 14%). Con riferimento al primo, emerge una sostanziale equivalenza nel ricorso all'approccio cognitivo-comportamentale, sistemico-familiare e psicoanalitico, sebbene il primo sia più diffuso, così come diffuso è anche il riferimento al modello sviluppato da ATV-Alternative to violence, richiamato in particolare dai centri pubblici dell'Emilia-Romagna. L'approccio criminologico, sebbene debba essere considerato alla stregua di un approccio complesso (potendo di fatto mobilitare diverse metodologie di lavoro, compreso lo psicoterapeutico), si caratterizza infine per il fatto di arginare i tentativi di negazione o

minimizzazione dell'autore di violenza a partire da un riscontro sui dati oggettivi del fascicolo criminale e dei provvedimenti penali che lo hanno interessato (IRPPS 2021).

Tavola 2.1 Cuav secondo il tipo di approccio terapeutico. Anni 2017 e 2022. Valori assoluti e percentuali.


	2017		2022	
	Valori assoluti	Percentuali	Valori assoluti	Percentuali
Gender-based	19	37	35	37
Psico/Socio-educativo	32	62	70	74
Psicoterapeutico	41	79	38	40
Criminologico	3	6	13	14
Altro	13	25	8	9

Al di là delle differenze derivanti dall'adozione di diversi approcci di lavoro, la seconda indagine nazionale ha evidenziato una sostanziale condivisione degli obiettivi dei programmi⁹. In particolare, si sottolinea la grande rilevanza accordata da tutti i Cuav alla responsabilizzazione degli uomini violenti rispetto ai comportamenti agiti e alle loro conseguenze (il 95%), alla promozione dei processi di cambiamento nelle dinamiche relazionali che generano la violenza (l'86%), al fornire strumenti per la gestione non violenta dei conflitti (l'84%), all'accompagnamento nei processi di gestione della frustrazione e della rabbia (80%) e all'aumento della capacità riflessiva degli uomini maltrattanti (il 77%)

Su livelli inferiori di importanza possono essere inclusi il potenziamento della consapevolezza sui ruoli di genere connessi alla maschilità e alla paternità (34% importante e 56% molto importante) e il potenziamento della responsabilità genitoriale (45% importante e 37% molto importante). Infine, il sostegno ai processi di autonomia personale viene considerato poco o per nulla importante da più di un quarto dei centri mentre la finalità di offrire un servizio di mediazione familiare viene tendenzialmente esclusa dalla grande maggioranza dei centri, sebbene non da tutti (Figura 3.1).

⁹ Gli items sono stati valutati dagli intervistati attraverso una scala Cantril che varia da 1 a 10, dove 1 indica il livello minimo e 10 il livello massimo di importanza conferita a ciascuna finalità. I dati così rilevati sono stati successivamente aggregati in 4 classi: per nulla importante (punteggi da 1 a 2); poco importante (punteggi da 3 a 5); abbastanza importante (punteggi da 6 a 8); molto importante (punteggi da 9 a 10)

Figura 2.1 Cuav secondo il livello di importanza attribuito alle diverse finalità del trattamento. Anno 2022. Valori percentuali.



3. Il personale impiegato

Secondo il Rapporto esplicativo della Convenzione di Istanbul i programmi devono dotarsi di facilitatori/trici e operatori/trici qualificati/e in diverse discipline, formati in ambito psicologico e competenti sul tema della violenza di genere, in grado di favorire negli autori di violenza un esame degli atteggiamenti e comportamenti assunti nei confronti delle partner, una responsabilizzazione rispetto ai danni provocati dalle loro azioni, nonché una maggiore consapevolezza critica sui modelli di genere appresi. L’Intesa Stato-Regioni del 2022 ribadisce l’importanza di una équipe multidisciplinare in grado di agire sui diversi fattori che incidono sul processo di responsabilizzazione degli uomini che intraprendono il percorso e, pur soffermandosi sul ruolo degli psicologi e psicoterapeuti, sottolinea la necessità di una formazione specifica comune a tutti gli operatori sul tema della violenza di genere e sulle metodologie più adeguate per l’intervento sugli autori.

Genere e rapporto lavorativo del personale


Al 31 dicembre 2022 sono state rilevate 821 unità di personale che svolgono le loro attività nelle sedi principali e secondarie dei Cuav mappati¹⁰. Si tratta per lo più di donne, che incidono per il 59% sul totale del personale (Figura 3.1). La loro maggiore incidenza non sorprende se si considera, più in generale, il tasso di femminilizzazione nel settore dei

¹⁰ Nei centri che hanno più sedi, generalmente il personale è in comune e svolge la propria attività spostandosi tra le sedi principali e quelle secondarie. Solo in quattro Cuav si segnala la presenza di operatori e operatrici aggiuntivi nelle sedi secondarie, per un totale in totale di 23 unità di personale, che incidono per il 3% sul totale.

servizi¹¹ e, nello specifico, il ruolo che queste svolgono da sempre negli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza, storicamente riconducibili all’azione dei movimenti delle donne e femministi. D’altro canto, come osservato negli approfondimenti qualitativi realizzati in passato (IRPPS 2021), la composizione di genere del personale può avere delle conseguenze pratiche sulla strutturazione delle fasi di intervento, dal momento uomini e donne possono svolgere funzioni e innescare relazioni in parte differenti con gli autori di violenza.

Con riferimento alla condizione contrattuale, poco più della metà del personale (51%) è costituito da collaboratori occasionali e solo il 14% è rappresentato da personale dipendente. Si deve al contempo sottolineare che il 35% del personale opera in maniera esclusivamente volontaria (Figura 3.2). Per quanto elevata, questa incidenza non sorprende: è sufficiente notare che, nel corso dello stesso anno, i dati Istat relativi ai centri antiviolenza evidenziano una quota di personale volontario pari al 47,7%.

Figura 3.1 Personale impiegato secondo il sesso anagrafico. Anno 2022. Valori percentuali.
Figura 3.2 Personale impiegato secondo il tipo di contratto. Anno 2022. Valori percentuali.



Complessivamente, il 46% dei Cuav impiega solo personale retribuito e una proporzione simile, ovvero il 45%, vi affianca anche personale volontario. Si rileva al contempo che il 9% di centri fa affidamento esclusivamente su personale che opera in maniera volontaria e ciò impone di interrogarsi in merito alla loro capacità di realizzare un intervento efficace con gli uomini presi in carico. Come sostenuto anche dagli standard elaborati dai programmi europei (WWP, 2023), l’esclusivo ricorso a personale non retribuito potrebbe infatti incidere negativamente sulla qualità e la sostenibilità di un lavoro complesso come quello relativo al trattamento e alla gestione degli autori di violenza.


¹¹ Stando ai dati sulle Forze lavoro dell’Istat, per il 2022 il tasso di femminilizzazione nel settore dei servizi è pari al 55%, ma se da questi si escludono le attività connesse al commercio, agli alberghi e alla ristorazione, per focalizzare l’attenzione sulle altre attività di servizi, la quota di donne arriva al 57%.

Tavola 3.1. Personale secondo il profilo professionale e il genere. Anno 2022. Valori assoluti e percentuali

	Valori assoluti			Percentuali		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
Assistente sociale	15	5	20	3%	2%	2%
Avvocato	17	15	32	4%	5%	4%
Counselor	16	26	42	3%	8%	5%
Criminologo/a	30	10	40	6%	3%	5%
Educatore/trice	29	21	50	6%	6%	6%
Mediatori culturali	5	2	7	1%	1%	1%
Personale amministrativo	33	12	45	7%	4%	5%
Psichiatra	6	6	12	1%	2%	1%
Psicologo/a e Psicoterapeuta	247	174	421	53%	53%	51%
Altro	47	31	78	10%	9%	10%
Non indica	31	43	74	7%	13%	9%
Totale	469	330	821	100%	100%	100%


Tra le figure professionali, emerge in particolare quella degli psicologi/psicoterapeuti, che rappresentano poco più della metà del personale impiegato (Tavola 3.1). Su percentuali di gran lunga inferiori si posizionano educatori, counselor, criminologi e personale amministrativo che, presi complessivamente, incidono per il 22%. Seguono gli avvocati (4%) e gli assistenti sociali (2%)

Figura 3.3 Personale impiegato secondo la figura professionale e il tipo di contratto. Anno 2022. Valori percentuali.



Tra educatori, assistenti sociali e personale amministrativo appaiono sovrarappresentati coloro che sono inquadrati come dipendenti, mentre avvocati e psicologi/psicoterapeuti operano per lo più come collaboratori (Figura 3.3). Con riferimento al genere del personale, gli uomini sono maggiormente rappresentati tra psichiatri e i counselor, mentre assistenti sociali, criminologi, mediatori linguistico culturali e amministrativi sono più spesso di genere femminile (Figura 3.4).

Figura 3.4 Personale impiegato secondo figura professionale e genere. Anno 2022. Valori percentuali.



La formazione del personale

La quasi totalità dei Cuav, ovvero il 90%, organizza un'attività di formazione obbligatoria rivolta al personale, a prescindere che sia svolta nella fase di ingresso, come aggiornamento continuo o in entrambe le modalità.

In particolare, durante il 2022, il 61% ha previsto la formazione in ingresso (per una media di 63 ore di attività teorica e 58 ore di affiancamento) e l'80% ha previsto aggiornamenti periodici (in media per 24 ore).

Complessivamente, 251 unità di personale hanno usufruito della prima e 501 della seconda (rispettivamente il 31% e il 61% sul totale).

A fronte di 10 Cuav che nel corso del 2022 non hanno svolto alcun tipo di formazione, sui restanti 84 che l'hanno realizzata prevalgono i corsi volti ad approfondire le caratteristiche e le dinamiche della violenza di genere (95%) e quelli finalizzati a padroneggiare le metodologie relative all'accoglienza e alla relazione degli uomini autori di violenza (93%). Più dell'80% dei Cuav ha previsto una formazione specifica sui temi della maschilità e dei ruoli di genere, sulla normativa in materia di violenza, sull'approccio di genere nel trattamento degli autori, ma anche sul riconoscimento e la gestione del rischio e sulla violenza assistita. Meno frequenti, sebbene interessino più della metà dei Cuav mappati, sono i corsi relativi alla Convenzione di Istanbul e agli approcci criminologici (Tavola 3.2).

Tavola 3.2 Cuav che hanno previsto la formazione per temi trattati. Anno 2022. Valori assoluti e percentuali.

	Valori assoluti	Percentuali sui Cuav che fanno formazione
Caratteristiche e meccanismi della violenza di genere	80	95%
Metodologie di accoglienza e relazione con uomini autori di violenza	78	93%
Ruoli di genere e maschilità	72	86%
Approccio di genere	71	85%
Normative in materia di violenza di genere	71	85%
Riconoscimento e gestione del rischio di reiterazione della violenza	70	83%
Violenza assistita	68	81%
Convenzione di Istanbul	62	74%
Approcci criminologici	52	62%
Altro tipo di formazione	69	82%

4. La struttura dell'intervento

L'intervento prevede diverse fasi che variano in considerazione dell'approccio adottato e di specifiche contingenze. Il tipo ideale, ricostruito a partire dagli studi qualitativi realizzati sul campo (IRPPS 2021), prevede un contatto diretto da parte dell'uomo intenzionato a iniziare il percorso e la realizzazione di una serie di colloqui iniziali finalizzati alla valutazione del caso specifico. Segue la stipula di un contratto in cui sono descritti obiettivi, impegni e regole che l'uomo si impegna a rispettare durante il trattamento, un passaggio che sancisce l'inizio della presa in carico vera e propria, che poi si concretizza in cicli di incontri individuali e/o di gruppo.

Benché l'Intesa Stato-Regioni demandi al singolo Cuav l'articolazione del programma di intervento, fissa al contempo la durata minima del percorso a 60 ore su un arco temporale di 12 mesi. Coerentemente con quanto previsto da questo testo, il percorso trattamentale dura un anno o più per il 49% dei centri. Tuttavia, il 6% fissa la durata minima entro un arco temporale che si estende da uno a cinque mesi, il 20% indica sei mesi e il 24% da sette a undici mesi (Tavola 4.1).

Tavola 4.1 Cuav secondo la durata dell'intervento. Anno 2022. Valori assoluti e percentuali.

	Valori assoluti	Percentuali
Da uno a cinque mesi	6	6%
Sei mesi	19	20%
Da sette a undici mesi	22	24%
Un anno	40	43%
Oltre un anno	6	6%
Non disponibile	1	1%
Totale	94	100%


La presa in carico: valutazione iniziale, criteri di esclusione e stipula del contratto

A prescindere dalle diverse modalità di ingresso, il quale può avvenire spontaneamente o su invio da parte di professionisti e servizi territoriali (cfr. capitolo 4), l'inizio

dell'intervento è sempre condizionato al contatto iniziale da parte dell'uomo, che in questo modo testimonia il suo interesse - per quanto strumentale - ad iniziare il percorso di cambiamento (IRPPS 2021).

Questo contatto è condizione necessaria ma non sufficiente per la presa in carico, motivo per cui sono previsti colloqui iniziali volti a verificare se via siano le condizioni per l'accesso: il 65% dei Cuav prevede un numero minimo di colloqui che varia da 1 a 3, il 32% prevede da 4 a 6 colloqui iniziali e solo una minoranza (3%) prevede da 7 a 10 colloqui (Figura 4.1).

Figura 4.1 Cuav secondo il numero minimo di colloqui previsti per la valutazione in ingresso degli autori di violenza. Anno 2022. Valori percentuali.



Nella maggior parte dei centri, la valutazione in ingresso viene svolta da psicologi e psicoterapeuti (90% dei Cuav) e, in misura di gran lunga inferiore, da criminologi e criminologhe (18% dei Cuav) come anche da educatrici/ori e counselor (12%) (Tavola 4.2).

Tavola 4.2 Cuav secondo le figure professionali che hanno svolto la valutazione in ingresso degli autori di violenza. Anno 2022. Valori assoluti e percentuali.

	Valori assoluti	Percentuali
Psicologo/a e Psicoterapeuta	85	90%
Criminologo/a	17	18%
Educatore/trice	11	12%
Counselor	11	12%
Assistente sociale	8	9%
Psichiatra	2	2%
Operatori o volontari centri di ascolto	3	3%
Avvocato	4	4%
Altro	8	9%

Per la quasi totalità dei Cuav gli uomini non sono sempre ritenuti in grado di affrontare il percorso di trattamento: a fronte del 5% che non prevede criteri di esclusione, il restante 95% ne indica almeno uno (Tavola 4.3).

Tavola 4.3 Cuav secondo i motivi che possono portare al rifiuto della presa in carico. Anno 2022. Valori assoluti e percentuali.

	Valori assoluti	Percentuali
Problemi psichiatrici	70	74%
Problemi di dipendenze da sostanze	64	68%
Assenza di una reale motivazione	55	59%
Difficoltà linguistiche	55	59%
Negazione assoluta della violenza agita	48	51%
Nessun motivo	5	5%
Rischio elevato di reiterazione della violenza	5	5%
Altro	5	5%

Problemi psichiatrici e dipendenze patologiche, soprattutto se non già presi in carico dai servizi specializzati (ovvero i centri di salute mentale e i servizi per le dipendenze patologiche), costituiscono le motivazioni principali dell'esclusione, menzionate rispettivamente nel 74% e nel 68% dei Cuav. Per una proporzione non trascurabile di centri, ovvero il 59%, l'accesso viene negato anche in presenza di difficoltà linguistiche, che potrebbero essere di ostacolo alla realizzazione del percorso, in particolare laddove si preveda un lavoro di gruppo che implichi la condivisione dei vissuti e l'interazione con altri uomini. La stessa percentuale esclude anche gli uomini che, nel corso dei colloqui iniziali, dimostrano di non avere alcuna motivazione ad intraprendere un percorso di cambiamento e il 51% afferma di non consentire l'accesso a coloro che negano categoricamente di aver agito violenza. Quest'ultimo dato evidenzia che, in almeno la metà dei Cuav, l'intervento è previsto laddove si ravvisino le possibilità di un reale cambiamento, anche per evitare che uomini non motivati possano condizionare negativamente le interazioni di gruppo. D'altro canto, poiché in molti centri il lavoro sulla motivazione degli uomini ad intraprendere un percorso di responsabilizzazione e cambiamento è considerato parte integrante del trattamento, possono essere adottate strategie alternative, come per esempio quella di prevedere gruppi per i negatori assoluti (IRPPS 2021).

A prescindere dalla genuinità o meno della motivazione, non si può escludere che gli uomini non commettano ulteriori violenze, motivo per cui solo una minoranza di Cuav, ovvero 5%, nega l'accesso nel caso in cui si ravvisi un elevato rischio di reiterazione della violenza.

A seguito della valutazione iniziale, volta a verificare la sussistenza delle condizioni per accedere al successivo percorso, generalmente si prevede la sottoscrizione di un contratto (84% dei Cuav) che segna l'inizio del percorso e l'accettazione da parte dell'uomo di una serie di condizioni (Figura 4.2): tra queste, generalmente si fa riferimento al rispetto di una serie di regole connesse al percorso e si rileva il consenso al trattamento dei dati personali (rispettivamente 97% e 96%).

Oltre a ciò, il contratto può prevedere il consenso dell'uomo al fatto che gli operatori e le operatrici del Cuav contattino i servizi territoriali e le forze dell'ordine (80%) o ancora la partner/ex partner (75%) per ottenere informazioni sulle proprie condotte. In poco più della metà dei Cuav che prevedono un contratto, si dettagliano gli obiettivi da perseguire (57%) e in poco più di un quinto si esplicita il piano di trattamento individuale (Figura 4.3).

Figura 4.2 Cuav secondo la previsione di un contratto con l'uomo Anno 2022. Valori percentuali





Figura 4.3 Cuav secondo i contenuti inseriti nel contratto all'inserimento. Anno 2022. Valori percentuali




Le modalità dell'intervento

Una volta iniziato il percorso, spesso l'intervento prevede una modalità mista di incontri individuali e di gruppo (68% dei Cuav), sebbene si evidenzia una significativa incidenza di centri che realizzano solo incontri individuali (19%), a fronte di una quota minore di Cuav che lavorano esclusivamente in gruppo (13%). Tuttavia, come evidenziato dalla Figura 4.4, nei cinque anni che separano la seconda dalla prima indagine nazionale, la proporzione di centri che adottano una modalità mista si è ridotta a favore di quelli che optano per una delle due modalità.


Gli studi qualitativi svolti dall'IRPPS (2021) hanno evidenziato che la scelta di operare solo attraverso incontri individuali può essere motivata dalla necessità di un lavoro più in profondità (come avviene, ad esempio, nei Cuav che adottano un approccio psicoterapeutico) o da esigenze contingenti (è il caso dei programmi che registrano un numero di accessi a tal punto esiguo da non consentire la creazione di un gruppo). Ma, a prescindere da queste considerazioni, se si sommano i Cuav che prevedono questa modalità di intervento, sia in maniera esclusiva sia in combinazione con gli incontri di gruppo, si raggiunge l'87% sul totale.

Figura 4.4 Cuav secondo il tipo di colloqui previsti dopo la presa in carico. Anni 2017 e 2022. Valori percentuali.



Tra questi, il 25% non prevede un limite minimo di incontri, mentre il 62% lo indica: in particolare, il 19% prevede fino a 5 colloqui individuali, il 14% prevede da 6 a 15 colloqui, il 10% da 16 a 25 colloqui e il 19% oltre 25 colloqui (Figura 4.5).

Figura 4.5 Cuav secondo il numero minimo di incontri individuali previsti. Anno 2022. Valori percentuali.




Con riferimento alla modalità di lavoro in gruppo, gli studi qualitativi hanno consentito di distinguere due tipi: i gruppi psicoeducativi e quelli aperti, detti anche “di parola” (IRPPS 2021). I primi sono finalizzati all’apprendimento di nuove categorie attraverso cui gli uomini sono invitati a leggere la propria e l’altrui esperienza e, in questo senso, possono essere propedeutici ai gruppi di parola. Nei secondi, il lavoro si basa sull’interazione che si produce a partire dagli stimoli delle operatrici e degli operatori, così come sulla base degli interventi degli altri componenti del gruppo. In entrambi i casi, i contenuti delle attività variano in funzione degli approcci adottati dai diversi programmi.

Complessivamente, l’81% dei Cuav adotta questa modalità di lavoro. Tra questi, alcuni non hanno stabilito un numero di incontri di gruppo (23%) mentre più spesso fissano una soglia minima (58% dei Cuav mappati). A questo proposito, la Figura 4.6 consente di

specificare ulteriormente il dato ed evidenza che – rispetto all’insieme dei 94 Cuav mappati – il 9% indica un numero che varia da 1 a 15, il 21% fissa questo limite tra i 16 e i 25 incontri, mentre per il 28% supera i 25 incontri. Tra i 76 centri che prevedono incontri di gruppo, la maggior parte (57, ovvero il 75%) non prevede che la loro costituzione avvenga in base a specifiche caratteristiche degli uomini autori di violenza (ad esempio età, profilo violento, motivazione, modalità di accesso); al contrario, poco meno di un quarto (18, ovvero il 24%) prevede gruppi omogenei, generalmente distinti in base al tipo di profilo violento (es. maltrattanti, sex offenders).

Figura 4.6 Cuav secondo il numero minimo di incontri di gruppo previsti. Anno 2022. Valori percentuali



Le prestazioni offerte

In linea con quanto emerso nel corso della prima rilevazione nazionale, le prestazioni erogate più frequentemente dai Cuav durante il 2022 sono l’ascolto telefonico (83%) e la consulenza psicologica (73%). Il 64% ha fatto riferimento alla realizzazione di moduli educativi relativi al tema della violenza di genere, il 50% alla psicoterapia individuale, il 46% eroga un sostegno alla responsabilità genitoriale e il 34% psicoterapia di gruppo. Su percentuali superiori al 10% emergono la mediazione linguistico-culturale (16%) e la consulenza legale (12%) (Tavola 4.6).

Non tutte le prestazioni vengono erogate gratuitamente: tra quelle che più spesso prevedono un corrispettivo economico si segnalano la psicoterapia individuale (a pagamento nel 26% dei Cuav), la consulenza psicologica (22%), i servizi educativi sui temi connessi alla violenza di genere, la psicoterapia di gruppo (per entrambi 14%) e il sostegno alla responsabilità genitoriale (13%).

Tavola 4.6 Cuav secondo le prestazioni offerte. Anno 2022. Valori percentuali.

	Servizio gratuito	Servizio a pagamento	Totale
Ascolto telefonico	82%	1%	83%
Consulenza psicologica	51%	22%	73%
Moduli educativi sui temi connessi alla violenza di genere	50%	14%	64%
Psicoterapia individuale	24%	26%	50%
Sostegno alla responsabilità genitoriale	33%	13%	46%
Psicoterapia di gruppo	20%	14%	34%
Altro	22%	2%	24%
Mediazione linguistico-culturale	11%	5%	16%
Consulenza e assistenza legale in ambito civile	9%	3%	12%
Consulenza e assistenza legale in ambito penale	9%	3%	12%
Counseling di coppia	2%	5%	7%
Accompagnamento/sostegno all'abitare	5%	2%	7%
Percorsi di recupero per uomini con dip. Patologiche	3%	2%	5%
Gestione di servizi per lo Spazio Neutro	3%	1%	4%
Mediazione familiare	4%	0%	4%

5. Gli uomini che seguono i programmi di trattamento

L'aumento dei Cuav sul territorio nazionale si è tradotto in una crescente capacità di presa in carico degli uomini autori di violenza o potenziali tali: se nel 2017 gli uomini che frequentavano un centro erano 1.214, nel corso del 2022 sono più che triplicati, giungendo a 4.174. In termini medi, si passa da 26,4 a 45,9 uomini per centro (Tavola 5.1).

Tavola 5.1. Totale degli uomini in carico nel corso dell'anno. Anni 2017 e 2022. Valori assoluti e medi

	2017	2022
Totale uomini in carico nell'anno	1.214	4.174
Cuav che hanno fornito il dato	46	91
Numero medio uomini in carico	26,4	45,9

Se si definisce l'ampiezza dei Cuav in base al totale degli uomini che li frequentano, si conferma che la maggior parte è di piccole dimensioni: come mostra la Tavola 5.2, i Cuav che contano al massimo 50 uomini rappresentano infatti la maggioranza, ovvero il 67%, a fronte dell'83% nel 2017. Tuttavia emergono dei cambiamenti significativi anche rispetto a questa classe: in particolare, è diminuita l'incidenza dei programmi con al massimo 25 uomini presi in carico, passati dal 60% al 42%, mentre è rimasta costante la quota dei Cuav con 26-50 uomini. In generale, la tendenza è quella di un aumento dei Cuav di dimensioni maggiori, come testimonia il visibile incremento di quelli frequentati da 50-100 uomini (passati dal 2 al 23%) e da più di 100 uomini (dal 2% al 7%).

Tavola 5.2 Ampiezza dei Cuav in base al numero di uomini presi in carico. Anno 2017 e 2022. Valori assoluti e percentuali.


	2017		2022	
	Valori assoluti	Percentuali	Valori assoluti	Percentuali
Fino a 25 uomini	31	60%	39	42%
Da 26 a 50 uomini	12	23%	23	25%
Da 51 a 100 uomini	1	2%	22	23%
Da 101 a 150 uomini	1	2%	6	6%
Oltre 150 uomini	1	2%	1	1%
n.d.	6	11%	3	3%
Totale	52	100%	94	100%

Se, da un lato, questo incremento deve essere giudicato positivamente, poiché evidenzia il miglioramento nella capacità dei Cuav di intercettare gli autori di violenza o potenziali tali, dall'altro impone di riflettere sulle conseguenze della maggiore domanda di interventi rispetto ai tempi della presa in carico. A causa infatti dell'elevato numero di richieste si possono verificare delle code per l'ingresso degli uomini: un'esperienza segnalata dal 40 centri, ovvero il 43% sul totale dei Cuav mappati.

Le caratteristiche degli uomini presi in carico

Tra i 4.174 uomini in carico al 31 dicembre 2022, la maggioranza può vantare un'occupazione stabile (61%). Con riferimento allo stato civile, il 42% è divorziato o in corso di separazione mentre il 33% è costituito da coniugati o conviventi, i quali quindi continuano ad avere una relazione quotidiana con la partner su cui hanno agito violenza. Se a quest'ultimo dato si affianca quello dei padri di figli minorenni (55%) si comprende facilmente l'importanza di garantire una efficace azione di contenimento, oltre che di prevenzione dalle future violenze (Figura 5.1).

Figura 5.1 Caratteristiche degli uomini presi in carico. Anno 2022. Valori percentuali.



Tra le altre caratteristiche rilevate, alcune sono rilevanti nella misura in cui possono pregiudicare la buona riuscita del percorso e non a caso - come si è avuto modo di osservare in precedenza - in sede di valutazione iniziale possono costituire un motivo di esclusione. In

particolare, il 24% degli uomini è costituito da stranieri, ovvero uomini che potrebbero non padroneggiare la lingua italiana, con le conseguenti difficoltà a prender parte ai gruppi; il 13% ha dipendenze patologiche e necessita pertanto di una presa in carico combinata con i servizi territoriali dedicati e un ulteriore 7% è seguito dai servizi di salute mentale.

Un ulteriore dato critico, rilevato per la prima volta da questa indagine, è rappresentato dalla presenza di giovanissimi. In totale sono 13 i Cuav che hanno infatti segnalato che ragazzi minorenni frequentavano il centro nel corso del 2022, per un totale di 70 giovani in carico.

Le modalità di accesso

Con riferimento alle modalità di ingresso, l'indagine evidenzia una diminuzione nell'incidenza degli accessi spontanei: in termini assoluti le differenze tra le due rilevazioni non sono particolarmente evidenti, ma la loro percentuale passa dal 40% del 2017 al 10% del 2022 (Tavola 5.3). Ciò è in buona parte dovuto all'aumento degli uomini che accedono ai centri su invio dei professionisti, generalmente avvocati (passati dal 10% al 32%), dell'autorità giudiziaria (dal 11% al 20%) e del questore (dal 1% al 13%). A fronte di questi incrementi, si segnala inoltre una contrazione con riferimento agli ingressi su invio di altri servizi territoriali, passata dal 34% al 20%

Tavola 5.3 Uomini in carico secondo la modalità di accesso. Anni 2017 e 2022. Valori assoluti e percentuali.

	2017		2022	
	Valori assoluti	Percentuali	Valori assoluti	Percentuali
Accesso spontaneo	485	40	416	10
Invio dell'Autorità giudiziaria	137	11	846	20
Invio del Questore	3	1	555	13
Invio di professionisti	122	10	1.336	32
Invio dai servizi territoriali	416	34	808	20
Non indicata	51	4	213	5
Totale	1.214	100	4.174	100

Questi dati appaiono rilevanti anche in ragione delle conseguenze che comportano per le pratiche di intervento all'interno dei centri. Diminuiscono infatti gli uomini caratterizzati da una maggiore consapevolezza della violenza agita e da una motivazione intrinseca ad intraprendere il trattamento, considerata tale anche laddove la "spontaneità" dell'accesso sia il frutto di una spinta ad intraprendere il percorso proveniente dall'attuale partner o da altre persone della cerchia intima (IRPPS 2021). Viceversa, aumentano gli uomini mossi per lo più da una motivazione strumentale, o che in qualche modo si vedono "costretti" ad accedere a questo percorso in ragione delle conseguenze penali o amministrative che il rifiuto potrebbe comportare.

La conclusione del percorso

Nel corso del 2022, la maggior parte degli uomini ha portato a termine il percorso secondo le modalità concordate, ma ciò non avviene sempre. Se per il 18% dei centri non

sono state riscontrate interruzioni anticipate, la maggior parte ne ha segnalato almeno una: in particolare, il 46% ha registrato interruzioni dovute a una scelta autonoma dell'uomo non condivisa con l'équipe, l'8% ha fatto riferimento a interruzioni concordate, mentre il 22% ha registrato entrambe le modalità di abbandono del trattamento (Tavola 5.4).

Complessivamente, sono 336 gli uomini che hanno interrotto il trattamento senza previo accordo con l'équipe, mentre sono 156 quelli che, in ragione di specifiche esigenze, hanno concordato con gli operatori il termine anticipato. Rapportando le interruzioni complessive al totale degli uomini che nel corso del 2022 frequentavano i centri che hanno risposto a questa domanda, si riscontra una incidenza pari al 12,3%, mentre gli abbandoni non concordati con l'équipe pesano per l'8,4% sul totale degli uomini in carico.

Tavola 5.4 Cuav secondo la presenza di interruzioni anticipate. Anno 2022. Valori assoluti.

	Valori assoluti	Percentuali
Solo a seguito di una decisione concordata con l'équipe	7	8%
Solo a seguito di una scelta autonoma non condivisa con l'équipe	43	46%
Sia a seguito di decisione concordata sia per scelta autonoma	21	22%
Nessuna interruzione	17	18%
n.d.	6	6%
Totale	94	100%

Le relazioni redatte per i servizi invianti

Una volta terminato il percorso, a prescindere dal fatto che la conclusione possa avvenire alla fine dell'intervento o anticipatamente, la maggior parte dei Cuav (80%) redige relazioni finali per i servizi invianti (Figura 5.2), per lo più a professionisti come avvocati e psicologi, servizi sociali, tribunali ordinari e minorili, ma anche questori e forze dell'ordine.

Su 75 Cuav che elaborano le relazioni finali per i servizi invianti, il 100% condivide informazioni sulla frequenza del percorso. In proporzione molto inferiore, esprimono un giudizio sul cambiamento (44%), inviano una relazione contenente l'elevato rischio di reiterazione della violenza (29%) o una valutazione pregiudiziale (24%). Tra i 75 centri che redigono una relazione finale, il 13% fa riferimento all'attivazione del contatto partner e il 9% specifica se questa ha rifiutato di concederla (Figura 5.3).

Nella prospettiva di una presa in carico congiunta, la segnalazione ai servizi territoriali su eventuali casi di reiterazione della violenza potrebbe favorire una maggiore sicurezza delle vittime. A questo proposito, si deve osservare che, nel corso del 2022, i Cuav che hanno riscontrato almeno un episodio di violenza da parte degli uomini presi in carico sono 31. Nel complesso, questi centri hanno fatto riferimento a 110 uomini recidivi, i quali incidono per il 4,2% sul totale delle loro prese in carico. Si deve però sottolineare che, su 31 Cuav, solo 19 hanno effettuato una segnalazione ai servizi invianti e alle autorità competenti (in massima parte servizi sociali o forze dell'ordine).

Figura 5.2 Cuav secondo l'invio delle relazioni finali. Anno 2022. Valori percentuali






Figura 5.3 Cuav che elaborano relazioni secondo le informazioni indicate. Anno 2022. Valori assoluti



Il trend delle prese in carico e l'effetto "Codice Rosso"

Se si guarda alle annualità intercorse tra la prima e la seconda indagine nazionale, i dati testimoniano un graduale miglioramento nella capacità dei Cuav di intercettare la domanda espressa dagli uomini autori di violenza o potenziali tali. A questo proposito, la Figura 5.4, distingue il totale degli uomini che frequentano i centri (totale in carico) da quelli che vi hanno fatto ingresso durante l'anno (nuove prese in carico).


Figura 5.4 Totale uomini in carico al Cuav e nuovi ingressi. Anni 2017 – 2022. Valori assoluti (scala a sinistra) e incidenza dei nuovi ingressi (scala a destra).



Con riferimento al totale degli uomini in carico ai Cuav, nel 2018 la numerosità non è variata significativamente rispetto a quanto osservato nel corso della prima indagine nazionale e si colloca poco al di sopra di 1.200. A partire dal 2019 si osserva invece un incremento via via maggiore che ha il suo picco nel 2022, anno in cui si registra una variazione pari a +45% rispetto all'anno precedente. La Figura 5.5 evidenzia inoltre che, se

fino al 2020 si assisteva a una sostanziale parità tra nuovi ingressi e uomini che frequentavano i centri dagli anni precedenti, negli ultimi due anni l'incidenza delle nuove prese in carico è superiore al 60%.

Figura 5.5 Nuovi ingressi e incidenza degli ingressi in codice rosso. Anni 2019 – 2022. Valori assoluti (scala a sinistra) e percentuale di ingressi in codice rosso (scala a destra).



Precedentemente (cfr. Capitolo 1) si è affermato che questo incremento può essere almeno in parte ricondotto ai meccanismi di connessione con la giustizia penale introdotti dalla normativa e in particolare dalla legge n. 69/2019 che, con la modifica all'art. 165 del Codice penale, ha di fatto subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena all'obbligo di partecipare a specifici percorsi di recupero. La Figura 5.5 ricostruisce i nuovi ingressi riconducibili a questa modalità¹². Se nel corso del 2019 è stato registrato un numero limitato di “ingressi da codice rosso” (dato comprensibile alla luce del fatto che la legge è entrata in vigore nel mese di luglio), successivamente si osserva un incremento progressivo, sia in termini assoluti che in proporzione al totale degli accessi segnalati annualmente. Con specifico riferimento al 2022, il picco dei nuovi ingressi, già osservato in precedenza, è in buona parte riconducibile agli uomini per i quali il giudice aveva disposto la sospensione condizionale della pena, i quali pesano per il 40%.

I reati loro ascritti sono generalmente riconducibili al maltrattamento verso la partner (o ex partner) e agli atti persecutori (indicati dall'86% e dall'80% dei Cuav). Per poco più della metà dei centri, si fa riferimento anche a maltrattamenti verso i figli (52%), altri familiari o conviventi (51%). I Cuav che menzionano i reati sessuali su adulti sono il 45%, mentre i reati sessuali su minorenni sono citati dal 33%. Inferiore è il numero di Cuav che ha preso in carico autori di reati connessi alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (30%), agli atti persecutori verso persone al di fuori della cerchia familiare (26%) e a lesioni personali aggravate o lesioni permanenti al viso (12%) (Tavola 5-5).

¹² Si deve sottolineare che questo dato può essere sottostimato. Stando alle dichiarazioni degli stessi operatori, non sempre gli ingressi avvenuti secondo questa modalità sono registrati correttamente. Non si può escludere, infatti, che un uomo entri nel centro dichiarando di esser stato inviato da altri servizi e che solo in seguito gli operatori apprendano che ha avuto accesso alla sospensione condizionale della pena.

Tavola 5.5 Tipo di reato per il quale è avvenuto l'ingresso in codice rosso, a partire dall'entrata in vigore della legge. Anno 2022. Valori assoluti.

	Valori assoluti	Percentuali
Maltrattamenti verso (ex) partner	81	86%
Atti persecutori verso (ex) partner	75	80%
Maltrattamenti verso figli	49	52%
Maltrattamenti verso altri familiari e/o conviventi	48	51%
Reati sessuali su adulti	42	45%
Reati sessuali su minorenni	31	33%
Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti	28	30%
Atti persecutori verso altre persone	24	26%
Lesioni personali aggravate/lesioni permanenti al viso	11	12%

Questo tipo di accesso non è una condizione sufficiente per essere presi in carico: a fronte infatti del 32% dei Cuav che afferma di aver accettato tutte le richieste pervenute, per il 56% è stato attuato un processo di selezione (il 12% non ha risposto alla domanda). In questo caso, il rifiuto della presa in carico è per lo più riconducibile alle caratteristiche degli autori di reato, dal momento che questi possono essere valutati come inadatti ad affrontare un percorso di cambiamento (motivazione menzionata dal 46% di Cuav), o ancora possono essersi macchiati di reati che non sono ritenuti compatibili con il tipo di intervento realizzato dal centro (23%). Con riferimento a quest'ultimo caso, si deve sottolineare che 6 su 10 centri escludono i sex offenders e la quasi totalità non ammette casi di pedofilia.

In generale, l'entrata in vigore della legge n.69/2019 sembra aver comportato diverse conseguenze per l'attività dei Cuav, alcune positive e altre negative.

Tra le prime, oltre al già menzionato incremento nel numero degli accessi, si potrebbe considerare il potenziale maggiore introito economico: la norma prevede infatti che l'accesso a un programma avvenga senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, prefigurando quindi il versamento di una quota economica per gli uomini che vi accedono secondo questa modalità. La realtà è però differente, dal momento che solo la metà dei Centri, ovvero il 49%, prevede un contributo economico, che può essere fisso (28 Cuav) o variabile (18 Cuav): nel primo caso il valore mediano è pari a circa 250 euro, mentre nel secondo caso il contributo varia tra un minimo di 30 euro a un massimo di 800 euro. Diversamente da quanto previsto dalla normativa, il 41% dei Cuav non prevede il versamento di alcun corrispettivo economico (il 10% non ha risposto alla domanda).

Tra le conseguenze negative emerge in primo luogo l'incremento di uomini mossi da una motivazione strumentale, fatto che implica un lavoro aggiuntivo per gli operatori e può anche tradursi in un maggior rischio di interruzione del percorso. I dati mostrano che, a partire dall'entrata in vigore della legge, sono state registrate 210 interruzioni (pari al 9,9% sul totale dei presi in carico "in codice rosso"), mentre con riferimento all'ultimo anno, le interruzioni sono state 117, pari all'11% (un dato superiore a quello osservato per il totale degli uomini, per i quali le interruzioni non concordate con l'equipe incidono per l'8,4%).

Tra le altre conseguenze negative derivanti dall'incremento di richieste di presa in carico, vi è l'aumento dei tempi di attesa per l'inizio di un percorso trattamentale: se infatti 40 Cuav su 94 (ovvero il 42%) affermano che l'accesso al centro può venir posticipato a causa dell'elevato numero di richieste, la quasi totalità di essi (31) afferma che l'entrata in vigore della legge n. 69/2019 ha aumentato i tempi di attesa per la presa in carico.

6. Alcune pratiche ricorrenti

A fronte di una sostanziale condivisione degli obiettivi che ispirano l'intervento realizzato sugli uomini autori di violenza o potenziali tali, in primis l'attenzione prioritaria verso la sicurezza delle vittime, il lavoro all'interno dei Cuav può variare notevolmente in ragione della diversa tendenza ad adottare dispositivi ritenuti utili a questo scopo e, più in generale, a verificare l'andamento e l'esito del percorso.

Il contatto con le donne vittime di violenza

Gli standard formulati dalla rete europea dei programmi dedicati agli autori di violenza sottolineano che il contatto della partner o della ex partner può essere funzionale a diversi scopi (WWP EN, 2023). In primo luogo, questa pratica può essere finalizzata ad informare le (ex) partner degli obiettivi e dei limiti del percorso intrapreso dall'uomo, sottolineando i rischi a questo connessi, in particolare quelli riconducibili alla manipolazione della donna, che potrebbe essere indotta a pensare che l'ingresso in un Cuav sia di per sé indicatore di un cambiamento (Hester e Lilley 2014). Considerando inoltre la documentata tendenza degli uomini a minimizzare, quando non a negare, le violenze agite, questa pratica è considerata funzionale alla raccolta di elementi informativi utili alla valutazione del rischio o alla valutazione dell'efficacia del percorso, ma anche ad approntare le necessarie procedure volte alla gestione dell'elevato rischio, nel caso in cui gli operatori percepiscano una escalation della violenza (WWP EN, 2023).

Figura 6.1 Cuav che prevedono il contatto con le donne vittime di violenza. Anni 2017 e 2022. Valori percentuali





Figura 6.2 Cuav che prevedono il contatto partner, secondo la fase del percorso in cui la procedura viene effettuata. Anno 2022. Valori percentuali



La seconda indagine nazionale conferma la diffusione di questa pratica, sebbene in proporzione leggermente inferiore rispetto a quanto osservato durante la prima indagine: se nel 2017 il contatto partner era previsto nel 73% dei centri, nel 2022 la percentuale cala al 66% (Figura 6.1). Si deve tuttavia sottolineare che, tra i Cuav che effettuano il contatto

partner, aumentano quelli che lo considerano una precondizione necessaria ad iniziare il trattamento, nel senso che l'uomo non può accedervi nel caso in cui neghi questa possibilità (viceversa, la donna può rifiutare di essere contattata, senza per questo precludere l'inizio del trattamento per l'uomo).

Al contrario, i Cuav che non effettuano il contatto partner sono aumentati dal 27% al 34% e non di rado questa decisione appare essere condizionata dalle riserve espresse nei confronti di questa procedura dai centri antiviolenza con cui i Cuav collaborano (Demurtas & Peroni, 2021b).

Generalmente, il contatto viene effettuato all'avvio del trattamento e in situazioni in cui si ravvisa un particolare rischio per la sicurezza della donna (Figura 6.2). Più della metà dei centri che contatta la partner, effettua questa procedura alla fine del trattamento, in occasione della sua interruzione, o durante il suo corso. Poco meno della metà, infine, prevede il contatto anche durante il follow up.

Le differenze rispetto al passato non si limitano alla diffusione di questa pratica, ma riguardano anche la sua funzione: per i Cuav mappati durante la prima rilevazione, il contatto con la partner si proponeva per lo più di comunicare l'inizio del percorso di trattamento, di descrivere in dettaglio il programma di intervento o anche di rendere la donna consapevole di eventuali pericoli di manipolazione da parte dell'uomo; al contrario, nel 2022, il contatto partner sembra essere più spesso finalizzato a integrare la voce della donna nella valutazione del rischio, favorendo quindi un riscontro più obiettivo sulla condotta dell'uomo (Tavola 6.1)


Tavola 6.1 Cuav secondo le finalità del contatto partner. Anni 2017 e 2022. Valori assoluti e percentuali.

	Valori assoluti		Percentuali sui Cuav che contattano la partner	
	2017	2022	2017	2022
Informare la vittima dell'inizio del percorso	21	37	55%	60%
Per la valutazione del rischio	18	54	47%	87%
Fornire informazioni sul programma	19	16	50%	26%
Mettere in contatto la vittima con CAV/CR	20	43	53%	69%
Mettere in contatto la vittima con altri servizi	16	11	42%	18%
Acquisire informazioni sulla violenza	18	34	47%	55%

Generalmente, questa procedura viene attuata direttamente dal centro. Più raramente il contatto viene realizzato in collaborazione con altri servizi (nella maggior parte centri antiviolenza) o è affidato esclusivamente a questi, senza quindi prevedere una relazione diretta tra l'operatrice del Cuav e la donna.

Nel 31% dei Cuav il contatto avviene tramite colloqui realizzati sia in presenza che a distanza (telefono, videochiamata, ecc.), nel 24% solo a distanza e nell'11% solo in presenza (Figura 6.3) .


Figura 6.3 Cuav secondo le modalità con cui viene effettuato il contatto con le donne vittime di violenza. Anno 2022. Valori percentuali.



In questo caso, il 18% dei Cuav si serve di un locale esterno, mentre il 23% riceve la donna in locali interni al Cuav (nel 10% dei centri è presente un ambiente espressamente dedicato al contatto con la partner) (Figura 6.3).

Complessivamente, nel corso del 2022, si registrano 853 partner o ex partner contattate direttamente dai Cuav (o indirettamente da altri servizi). Nella grande maggioranza dei casi, si osserva quindi una tendenza delle donne a collaborare, mentre sono 141 (il 17%) quelle che hanno rifiutato il contatto e chiesto di non essere più sentite.

Figura 6.3 Cuav secondo il tipo di locale in cui viene effettuato il contatto con le donne vittime di violenza. Anno 2022. Valori percentuali.




La valutazione del rischio

Gli standard europei (WWP, 2023) sottolineano l'importanza di realizzare un'accurata valutazione del rischio, finalizzata a monitorare l'escalation della violenza e i rischi per la sicurezza delle vittime. Poiché consente di rilevare in itinere informazioni sui comportamenti degli uomini, la valutazione del rischio può essere utilizzata anche ai fini della valutazione di efficacia del trattamento, ma la sua funzione non può essere ridotta a questo. Secondo gli studi promossi dal Consiglio d'Europa (Kelly, 2008; Hester & Lilley 2014), l'adozione di sistematiche misure per la valutazione del rischio consente l'attivazione di procedure per la gestione del rischio e quindi la definizione di strategie per la messa in sicurezza della partner o delle vittime di violenza.

Gli standard dei programmi europei raccomandano che questa valutazione sia effettuata combinando l'utilizzo di strumenti standardizzati – sia statici che dinamici – volti a rilevare i fattori di rischio e il giudizio qualitativo dell'équipe che ha svolto la valutazione (WWP, 2023).

I dati della seconda indagine nazionale hanno evidenziato un netto incremento dei centri che effettuano la valutazione del rischio (80% contro il 69% del 2017), per lo più riconducibile alla proporzione di coloro che la realizzano mediante un protocollo interno, mentre rimane inalterata l'incidenza di quelli che adottano un protocollo riconosciuto a livello internazionale o nazionale (Figura 6.4).

Figura 6.4 Cuav secondo la presenza di procedure di valutazione del rischio. Anni 2017 e 2022. Valori percentuali.



In quest'ultimo caso, i protocolli maggiormente utilizzati sono il SARA (menzionato da 30 Cuav) e l'ODARA (10 Cuav), generalmente adottati per rilevare la probabilità di reiterazione di violenza domestica verso il partner, i figli o un altro membro della famiglia. Sono inoltre citati strumenti quali lo STATIC 99R e lo STABLE 2007 (utilizzati da 19 Cuav) finalizzati alla rilevazione della probabilità di recidiva per i sex offenders.

Una corretta valutazione dovrebbe essere condotta a partire da fonti di diversa natura, nella prospettiva di favorire l'acquisizione di un riscontro oggettivo alle dichiarazioni

dell'uomo e, inoltre, dovrebbe essere effettuata in più momenti del percorso, poiché i livelli di rischio possono cambiare. Su 75 Cuav che prevedono la valutazione del rischio, l'85% dichiara di avvalersi di fonti informative esterne (Tavola 6.2). Al di là del contatto della partner, a cui si è già fatto riferimento, il 59% dei Cuav che effettua la valutazione del rischio coinvolge i servizi sociali e il 41% i servizi sanitari. In misura minore vengono citate anche l'autorità giudiziaria (36%) e le forze dell'ordine (32%), mentre in forma residuale vengono coinvolti anche avvocati, operatrici dei centri antiviolenza e operatori dell'UEPE.

Tavola 6.2 Cuav secondo le fonti esterne coinvolte nella valutazione del rischio. Anno 2022. Valori assoluti e percentuali.

	Valori assoluti	% sui Cuav che effettuano la V.R.
Cuav che effettuano la valutazione del rischio avvalendosi di fonti informative esterne	64	85%
<i>Fonti informative esterne: servizi sociali</i>	44	59%
<i>Fonti informative esterne: servizi sanitari</i>	31	41%
<i>Fonti informative esterne: autorità giudiziaria</i>	27	36%
<i>Fonti informative esterne: forze dell'ordine</i>	24	32%
<i>Fonti informative esterne: avvocati/CAV/UEPE</i>	11	15%
<i>Fonti informative esterne: altro</i>	9	12%

Il rischio di reiterazione della violenza viene valutato in diversi momenti del percorso: la maggior parte dei Cuav (85%) adotta questa procedura all'ingresso dell'uomo, mentre nel 67% dei viene attivata in particolari situazioni di rischio. Per il 60% la valutazione avviene a conclusione del percorso, per il 45% anche durante il follow up e per il 46% a cadenza periodica durante il trattamento (Tavola 6.3).

Tavola 6.3 Cuav secondo le fasi del percorso in cui viene effettuata la valutazione del rischio. Anno 2022. Valori assoluti e percentuali.

	Valori assoluti	% sui Cuav che effettuano la V.R.
All'ingresso	64	85%
Periodicamente durante il percorso	27	36%
In specifiche situazioni di rischio	50	67%
A conclusione del percorso	45	60%
Durante il follow up	34	45%

Il follow up

Il follow up permette agli operatori di rilevare informazioni utili ai fini della valutazione della buona riuscita del percorso e, d'altro canto, ricontattare gli uomini dopo la fine del trattamento consente loro di riaffermare la presenza di una équipe pronta ad accoglierli nel caso in cui sentano la necessità di un ulteriore confronto. Nel confronto tra le due rilevazioni si osserva un'incidenza tutto sommato costante di Cuav che effettuano il follow up (Tavola 6.4).

Tavola 6.4 Cuav secondo la realizzazione del follow up. Anni 2017 e 2022. Valori assoluti e percentuali.

	2017		2022	
	Valori assoluti	Percentuali	Valori assoluti	Percentuali
Effettua sempre il follow up	29	56%	52	55%
Effettua talvolta il follow up	14	27%	29	31%
Non effettua il follow up	8	15%	13	14%
Non risponde	1	2%	-	-
Totale	52	100%	94	100%


Le modalità di realizzazione variano a seconda delle condizioni e delle esigenze: tra gli 81 Cuav che lo realizzano, prevalgono gli incontri individuali realizzati in presenza (70%), ma più della metà si avvale anche di colloqui a distanza, realizzati per via telefonica o telematica (58%) (Tavola 6.5).

Tavola 6.5 Cuav secondo le modalità in cui vengono rilevate le informazioni durante il follow up. Anno 2022. Valori assoluti.

	Valori assoluti	% sui Cuav che effettuano la V.R.
Colloqui individuali in presenza tra uomo e operatori	60	70%
Colloqui a distanza tra uomo e operatori	50	58%
Interscambi tra operatori e altri operatori del territorio	36	42%
Attraverso il contatto della partner	30	35%
Altro (incontri di gruppo, questionari)	7	8%

In meno della metà dei Cuav, il follow up può essere realizzato anche attraverso scambi di informazioni con altri operatori della rete territoriale (42%) o ancora, contattando la partner (35%). Meno diffuse sono altre modalità, ad esempio i colloqui realizzati in gruppo o l'invio di un questionario (8%).

Figura 6.6 Cuav secondo il tempo previsto per l'attivazione del follow up dalla fine del trattamento. Anno 2022. Valori percentuali.



Sebbene gli standard europei raccomandino di realizzare questo contatto dopo sei mesi dalla fine del trattamento, il 48% dei Cuav attiva la procedura già entro 3 mesi. Il 31% la realizza tra i 4 e i 6 mesi dopo la fine del trattamento e solo il 7% attende dai 7 ai 12 mesi per l'attivazione del follow up (Figura 7.3).

Complessivamente, tra gli 81 Cuav che effettuano il follow up, poco più della metà realizza fino a 3 contatti e il 36% fino a sei contatti. Solo una minoranza contatta l'uomo più di 6 volte dopo la fine del trattamento (5%) (Tavola 6.6).

Tavola 6.6. Cuav che effettuano il follow up secondo il numero di contatti previsti. Anno 2022. Valori assoluti e percentuali.

	Valori assoluti	% sui Cuav che effettuano il Follow up
Fino a 3 contatti	44	54%
da 4 a 6 contatti	29	36%
Più di 6 contatti	6	7%
Non risponde	2	2%
Totale	81	100%

7. La supervisione e la valutazione dell'intervento


La supervisione e la valutazione sono attività funzionali a migliorare la qualità dell'intervento, poiché consentono di esaminarne i processi e i risultati conseguiti.

Nel momento in cui sono realizzate da personale esterno e formato, queste attività finiscono per comportare costi economici che non sempre possono essere sostenuti da centri di piccole dimensioni. Per questo stesso motivo, come si osserva in seguito, non è raro che vengano realizzate internamente, ovvero attraverso autovalutazioni e interviste che ambiscono a conseguire le stesse finalità. Sebbene in letteratura possano essere rintracciati pareri discordanti rispetto alla validità dei disegni valutativi, anche quando realizzati da personale esterno ai programmi (Gondolf, 2015), non si può negare l'importanza di promuovere indagini valutative basate su conoscenze scientifiche solide, nella prospettiva ultima di migliorare la capacità dei programmi di prevenire futuri comportamenti violenti. Rimandando alla seconda parte di questo rapporto per un approfondimento qualitativo sugli studi valutativi realizzati nel nostro Paese, di seguito saranno descritti i principali risultati emersi dalla seconda indagine nazionale.

Supervisione del lavoro

La supervisione è un'attività svolta da professionisti esterni che coinvolgono le operatrici e gli operatori del Cuav in una riflessione sulle attività realizzate nel corso dell'intervento. A distanza di cinque anni dalla prima indagine nazionale si osserva una maggiore incidenza di Cuav che effettuano la supervisione, passati dal 65% al 76% (Figura 7.1).

Figura 7.1 Cuav secondo la realizzazione di attività di supervisione. Anno 2022. Valori percentuali.



Generalmente quest’attività riguarda gli uomini presi in carico, ma può fare riferimento anche alla metodologia di intervento adottata o all’organizzazione del Cuav. A distanza di cinque anni dalla prima rilevazione, aumenta l’incidenza di chi effettua una supervisione sui casi e sull’organizzazione delle attività e diminuisce l’incidenza di chi passa in rassegna la metodologia utilizzata nel corso dell’intervento. (Tavola 7.1).

Tavola 7.1 Cuav che effettuano la supervisione, secondo i principali obiettivi di quest’attività. Anni 2017 e 2022. Valori assoluti e percentuali.

	2017		2022	
	Valori assoluti	Percentuale su tot che effettua Supervisione	Valori assoluti	Percentuale su tot che effettua Supervisione
Supervisione sui casi	30	88%	65	92%
Supervisione organizzativa	14	41%	37	52%
Supervisione metodologica	22	65%	44	62%

In media, nel 2022, i 71 Cuav hanno dedicato a quest’attività 18,5 ore.

L’indagine conferma quanto osservato negli studi qualitativi precedenti e cioè che generalmente la supervisione viene realizzata dai soggetti che gestiscono altri programmi per autori di violenza, non di rado gli stessi che hanno erogato la formazione iniziale agli operatori del Cuav supervisionato (IRPPS 2021): questa scelta è motivata non solo dall’esistenza di relazioni già strutturate, ma anche dalla condivisione della metodologia di intervento e, soprattutto, dalla maggiore competenza riconosciuta a coloro che, lavorando da più anni sul campo, si sono confrontati con un numero maggiore di casistiche.

A fianco all’attività di supervisione, generalmente i Cuav prevedono un’attività periodica di intervizione (90%) che consiste in un confronto interno all’equipe, finalizzato alla condivisione e all’analisi reciproca dei casi trattati e delle attività realizzate.

La valutazione dell'efficacia

Sul tema della valutazione d'efficacia degli interventi, le ricerche degli ultimi decenni hanno restituito evidenze discordanti, che oscillano tra l'assenza di effetti e risultati più promettenti (Eckhardt et al., 2013; Gondolf, 2011). A fronte di un dibattito scientifico che è tutt'ora in corso, gli standard internazionali sottolineano l'importanza di realizzare studi valutativi volti a comprendere più a fondo i processi e gli effetti degli interventi, facendo luce sui meccanismi responsabili del cambiamento atteso, nella prospettiva ultima di favorire la strutturazione degli interventi a partire da evidenze empiriche consolidate (WWP, 2023).

Figura 7.2 Cuav secondo la presenza di procedure di valutazione. Anno 2017. Valori percentuali





Figura 7.3 Cuav secondo la presenza di procedure di valutazione. Anno 2022. Valori percentuali



Nel corso di cinque anni, la proporzione di Cuav che afferma di effettuare un'attività di valutazione non è variata significativamente, essendosi assestata all'incirca sul 60% (Figure 7.2 e 7.3). Se si analizzano le risposte fornite, emerge che la maggioranza dei centri continua a realizzare per lo più attività di autovalutazione, che non forniscono le necessarie garanzie in termini di adozione di metodologie di indagine e tecniche di analisi rigorose. D'altro canto, si evidenzia una tendenza positiva che va nella direzione di quanto raccomandato dagli standard dei programmi europei (WWP, 2023): per quanto ancora limitata, la proporzione dei Cuav che si servono di valutatori esterni è infatti più che raddoppiata, passando dal 6% del 2017 al 15% del 2022. Si rimanda alla seconda parte del rapporto per un'analisi dettagliata dei diversi disegni valutativi, nella prospettiva di promuovere una riflessione sulle modalità attraverso le quali si declina la concettualizzazione dell'efficacia dei programmi e sulle lezioni apprese.

8. I Cuav in rete e la collaborazione con il territorio

L'articolo 16 della Convenzione di Istanbul sottolinea che i programmi dedicati alla responsabilizzazione degli autori di violenza devono essere strutturati in stretta connessione con gli altri servizi specializzati e generali che sul territorio svolgono attività di prevenzione e contrasto alla violenza, compresi quelli che si occupano di proteggere le vittime.


Come sottolineato dal Piano strategico contro la violenza maschile sulle donne 2017-2020, le reti territoriali antiviolenza rappresentano il fulcro della governance locale e l'integrazione dei Cuav al loro interno favorisce, negli ambiti territoriali di riferimento, il raccordo operativo necessario a garantire la sicurezza delle donne e dei/le loro figli/e. Qualora i Cuav non aderiscano alle reti antiviolenza, sia perché non tutti i territori se ne sono dotati o perché non sono riusciti ad integrarsi, si rivela comunque importante l'attivazione di ulteriori forme di collaborazione con gli altri attori territoriali allo scopo di garantire l'intercettazione e la presa in carico degli uomini autori di violenza o potenziali tali.

L'adesione alle reti territoriali antiviolenza

Rispetto alla prima rilevazione, l'incidenza dei Cuav che aderiscono a una (o più reti) territoriali antiviolenza è aumentata di dieci punti percentuali: in particolare, il 68% ha aderito a una rete, il 27% non vi ha aderito e il 5% non vi ha potuto aderire perché non era presente alcuna rete sul territorio di riferimento (Figura 8.1).


Se si osserva nel dettaglio la composizione delle 64 Reti Territoriali Antiviolenza a cui partecipano i Cuav, spesso sono presenti i centri antiviolenza (86%), la questura (78%), i comuni (73%) e le ASL (70%). In più della metà delle Reti Territoriali Antiviolenza, sono inoltre presenti i carabinieri (50%), le case rifugio o altre strutture di ospitalità dedicate alle donne vittime di violenza (58%), gli ambiti della programmazione sociale e socio-sanitaria (58%), le prefetture (56%) e gli ospedali (52%) (Figura 8.2).

Figura 8.1 Cuav secondo l'adesione alla rete territoriale antiviolenza. Anni 2017 e 2022. Valori percentuali.




Generalmente, i 64 Cuav che partecipano ad una rete territoriale antiviolenza hanno formalizzato l'adesione attraverso protocolli d'intesa (40 Cuav, ovvero il 63%) o mediante un altro tipo di accordo (24 Cuav, ovvero il 38%). Generalmente, in questi documenti si menzionano i ruoli svolti dai diversi nodi della rete (45 Cuav, ovvero il 70%), le linee guida sulle procedure da attivare (43 Cuav, ovvero il 67%), i principi e le normative di riferimento (37 Cuav, ovvero il 58%).

Figura 8.2 Cuav che aderiscono ad una RTA secondo i diversi nodi della rete. Anno 2022. Valori percentuali.



Nel corso delle riunioni di rete, i Cuav discutono delle procedure di intervento o delle azioni da intraprendere per sensibilizzare la popolazione o specifici target sul tema della violenza di genere (Figura 8.3). Per più della metà dei centri che aderiscono ad una rete, nel corso delle riunioni si è discusso delle attività di formazione rivolte agli operatori dei servizi territoriali, nella prospettiva di favorire il riconoscimento degli autori e delle vittime di violenza, ma anche della governance territoriale. Nella metà dei casi, sono state discusse le specifiche problematiche affrontate dai Cuav con gli uomini presi in carico o quelle riguardanti le donne vittime di violenza intercettate dagli altri nodi della rete.

Figura 8.3. Cuav aderenti alla RTA secondo gli argomenti discussi durante gli incontri. Anno 2022. Valori percentuali.




Infine, l’incontro e lo scambio con gli altri operatori territoriali all’interno di una rete territoriale anti violenza può essere l’occasione per raccogliere informazioni utili a valutare il comportamento dell’uomo durante o al termine dell’intervento: i dati evidenziano che il coinvolgimento degli operatori di altri nodi della rete ai fini della valutazione del rischio congiunta o del follow up sono realizzate rispettivamente dal 39% e dal 22% dei Cuav che partecipano ad una rete.

Altre forme di collaborazione

Le reti territoriali anti violenza non rappresentano le uniche forme di interazione tra i Cuav e gli altri attori territoriali. Al contrario, l’88% dei Cuav ha attivato altre forme di collaborazione funzionali allo svolgimento delle proprie attività (Figura 8.4).

È degno di nota il fatto che le collaborazioni attivate più frequentemente al di fuori di una rete territoriale anti violenza siano realizzate con il questore (59%) con l’ufficio per l’esecuzione penale esterna (57%) e con i centri anti violenza (55%): i primi due attori svolgono infatti un ruolo centrale per l’invio degli autori di violenza e la loro presa in carico all’interno del Cuav, mentre il terzo rappresenta l’interlocutore privilegiato nella prospettiva di strutturare un sistema di risposta alla violenza di genere integrato.


Figura 8.4 Cuav secondo l'attivazione di altre collaborazioni sul territorio. Anno 2022. Valori percentuali



- Ha attivato altre collaborazioni
- Non ha attivato altre collaborazioni

Al di là della partecipazione alla rete anti violenza o alle collaborazioni attivate a livello locale, quasi la metà dei Cuav mappati (46 ovvero il 49%) aderisce a una rete nazionale di programmi di trattamento per uomini autori di violenza: quasi tutti fanno riferimento al network Relive – Relazioni libere dalla violenza: nata nel 2013, questa rete ha attuato un percorso di mutuo confronto e condivisione su principi e procedure adottati a livello nazionale, adattando inoltre al contesto italiano le linee guida elaborate a livello europeo dalla rete WWP-Work with perpetrators, alla quale aderiscono 9 Cuav (il 10%).

Figura 8.3 Cuav secondo i soggetti con i quali sono state avviate collaborazioni. Anno 2022. Valori percentuali



Una visione di insieme delle collaborazioni attivate sul territorio


Considerando l'importanza che le collaborazioni rivestono per l'azione dei Cuav, la Tavola 8.1 agevola una visione di insieme dalla quale si evince che la maggior parte (il 58%) ha attivato relazioni con altri attori, sia nell'ambito di una rete territoriale antiviolenza sia mediante altri tipi di collaborazioni. Una quota consistente, pur non partecipando ad una rete territoriale antiviolenza, ha attivato solo collaborazioni bilaterali con gli altri attori territoriali (30%), mentre meno frequente è il caso opposto e cioè quello dei Cuav che collaborano solo all'interno di reti territoriali antiviolenza (10%).

Tavola 8.1 Cuav secondo il tipo di partecipazione sul territorio. Anno 2022. Valori assoluti.

	Valori assoluti	Percentuali
Aderisce alla RTA e attiva altre collaborazioni sul territorio	55	58%
Aderisce alla RTA e attiva altre collaborazioni sul territorio	9	10%
Non aderisce alla RTA ma attiva altre collaborazioni sul territorio	28	30%
Non aderisce alla RTA e non attiva altre collaborazioni sul territorio	2	2%
Totale	94	100%


Considerando congiuntamente le relazioni intessute all'interno e all'esterno delle reti territoriali antiviolenza (Figura 8.4), i Cuav risultano collaborare più frequentemente con i centri antiviolenza (84%), le questure (77%), le aziende sanitarie locali (70%), i comuni (69%) e gli uffici per l'esecuzione penale esterna (68%).

Figura 8.4. Cuav per il tipo di collaborazione attivata con i principali attori sul territorio. Anno 2022. Valori percentuali.



Oltre che essere raccomandata dagli standard dei programmi europei, la relazione con i centri antiviolenza è tutt'altro che rara, sebbene non sempre costante: a fronte infatti del 16% che non vi collabora, il 36% collabora abitualmente e il 47% in maniera occasionale, ovvero in base alle specifiche esigenze (Figura 8.5).

Figura 8.5 Cuav secondo la collaborazione con i centri antiviolenza. Anno 2022. Valori percentuali.



Considerando i 79 Cuav che hanno indicato una qualche forma di relazione con i Cav, la Tavola 8.2 consente di dettagliarne i contenuti ed evidenzia come le collaborazioni siano per lo più finalizzate a sviluppare congiuntamente attività di prevenzione primaria e cioè a favorire la sensibilizzazione della popolazione o di specifici target, mentre molto meno assidua è la collaborazione orientata alla presa in carico degli uomini o ad altre attività connesse alla prevenzione secondaria e terziaria¹³.

Tavola 8.2 Cuav secondo il tipo di collaborazione con i centri antiviolenza. Anno 2022. Valori assoluti.

	Valori assoluti	% sui CUAV che collaborano con i CAV
Attività di sensibilizzazione sul territorio	66	84%
Invio e segnalazione di uomini dal CAV al CUAV	44	56%
Formazione congiunta di operatori dei servizi territoriali	41	52%
Invio/segnalazioni di donne dal CUAV al CAV	38	48%
Condivisione di informazioni per la valutazione del rischio del CUAV sull'autore	37	47%
Contatto con le (ex) partner degli uomini in carico al CUAV	34	43%
Formazione del personale interno al CUAV	23	29%
Condivisione di informazioni per la valutazione del rischio del CAV sulla donna	22	28%
Altro	9	11%

Quest'ultimo dato, congiuntamente a quello relativo alle collaborazioni con gli altri nodi della rete, consente di sottolineare che l'azione dei Cuav non si limita all'intervento con gli autori di violenza, sebbene questo rappresenti il cuore pulsante della loro attività. Al pari

¹³ Come precisato nella relazione della *Commissione parlamentare di inchiesta sul Femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere* (Senato della Repubblica 2022), la prevenzione primaria si riferisce agli interventi volti in generale a promuovere relazioni non violente mediante interventi realizzati a livello sociale, la prevenzione secondaria consiste in interventi mirati a prevenire lo sviluppo di escalation laddove la violenza è in uno stato di potenzialità, mentre la prevenzione terziaria è volta a contrastare la violenza in atto, evitare la reiterazione dei comportamenti lesivi e dei maltrattamenti.

di ciò che si osserva per i centri antiviolenza, i Cuav hanno infatti sviluppato una conoscenza dettagliata sulla violenza di genere, che informa le attività di sensibilizzazione e formazione realizzate sul territorio.

Il ruolo centrale che possono svolgere in questa prospettiva è chiaramente confermato dai dati rilevati. In primo luogo, durante il 2022, il 70% dei Cuav ha partecipato a tavoli finalizzati a contribuire alla programmazione di politiche contro la violenza maschile sulle donne: il 42% ha preso parte a tavoli tecnici a livello locale, il 53% a livello regionale e l'11% a livello nazionale.

Oltre a ciò, nel corso dell'anno la maggior parte dei Cuav (71%) ha organizzato attività formative sui temi della violenza maschile contro le donne, destinate per lo più a operatori e operatrici sociali, operatori e operatrici sanitari/e e avvocati/e (Tavola 8.3)

Tavola 8.3 Cuav che hanno realizzato attività di formazione per tipo di destinatari. Anno 2022. Valori assoluti e percentuali

	Valori assoluti	Percentuali
Ha realizzato attività di formazione per personale esterno	67	71%
rivolte a:		
<i>operatori sociali</i>	45	48%
<i>operatori sanitari</i>	37	39%
<i>avvocati</i>	35	37%
<i>forze dell'ordine</i>	31	33%
<i>operatrici cav</i>	31	33%
<i>altri operatori di cuav</i>	20	21%
<i>docenti</i>	15	16%
<i>personale dell'autorità giudiziaria</i>	13	14%
<i>polizia penitenziaria</i>	8	9%

Infine, nel corso del 2022, il 76% dei Cuav ha organizzato iniziative culturali di prevenzione e sensibilizzazione sui temi della violenza maschile contro le donne. La maggior parte di centri (72%) ha realizzato queste iniziative all'interno degli istituti scolastici, in massima parte nelle scuole secondarie di II grado (Tavola 8.4)

Tavola 8.4 Cuav che hanno realizzato iniziative di prevenzione e sensibilizzazione per tipo di destinatari. Anno 2022. Valori assoluti e percentuali

	Valori assoluti	Percentuali
Ha realizzato iniziative di prevenzione e sensibilizzazione:	72	77%
<i>presso istituti di istruzione</i>	55	59%
<i>presso altre realtà</i>	47	50%

La collaborazione tra Cuav e gli istituti penitenziari

Come precisato in premessa, la presente indagine ha mappato e indagato i centri che realizzano programmi di intervento dedicati agli autori di violenza, o potenziali tali, al di fuori degli istituti penitenziari. Non sono quindi compresi i programmi realizzati all'interno degli istituti penitenziari dedicati al trattamento degli autori di reati a sfondo sessuale, la cui

istituzione rientra tra gli obblighi previsti dal comma 2 dell'articolo 16 della Convenzione di Istanbul e la cui mappatura è in capo al Ministero della Giustizia.

La Relazione sui percorsi trattamentali per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive e di genere: prevenire e trattare la violenza maschile sulle donne per mettere in sicurezza le vittime della Commissione Femminicidio (Senato della Repubblica, 2022) evidenzia che “in capo all'Amministrazione penitenziaria sussiste quindi una vera e propria obbligazione di mezzi affinché appresti un programma trattamentale quanto più possibile articolato e individualizzato. Tuttavia, e non solo in Italia, esiste purtroppo uno iato tra la disciplina dell'ordinamento penitenziario e ciò che effettivamente le carceri sono in grado di realizzare. Come spesso accade, si opera in un contesto di generale scarsità di risorse economiche, ma questo aspetto non può da solo essere individuato come la fonte della mancata attuazione della normativa, laddove comunque, a parità di condizioni, alcune direzioni penitenziarie sono state in grado di dar vita a progetti di eccellenza anche avvalendosi di enti ed associazioni” (p. 14).

Nella stessa relazione si osserva che, al primo semestre del 2019, questi programmi risultavano essere stati attivati in 27 istituti penitenziari e che in ulteriori 52 sedi detentive erano stati realizzati progetti specifici rivolti ai detenuti autori di violenza sulle donne, concludendo che “si tratta di un primo passo, considerando che gli istituti penitenziari in Italia sono più di 180”.

Nella prospettiva di favorire lo sviluppo di interventi all'interno delle mura carcerarie, la collaborazione con le associazioni che gestiscono i Cuav si rivela quindi particolarmente proficua: a questo proposito, la seconda indagine nazionale ha evidenziato che poco meno della metà dei Cuav mappati sul territorio (42, ovvero il 45%) ha attivato collaborazioni con circa 60 istituti penitenziari per la realizzazione di percorsi intramurari. In particolare, il 29% collabora con uno e il 16% con più istituti (Figura 8.6).

Figura 8.6. Cuav secondo le collaborazioni attivate con gli istituti penitenziari. Anno 2022. Valori percentuali




Figura 8.7. Detenuti che frequentano i programmi realizzati dai Cuav in carcere, secondo la regione. Anno 2022. Valori percentuali



Nel complesso, su 38 Cuav che hanno fornito il dato, si contano 973 detenuti che nel corso del 2022 hanno frequentato i programmi realizzati in collaborazione con gli istituti penitenziari. A livello regionale, emergono come particolarmente degne di nota le esperienze della Lombardia e dell'Emilia Romagna, in cui sono presenti centri che storicamente hanno intrattenuto delle relazioni strette con il sistema della giustizia penale (Figura 8.7).

9. Finanziamenti e costi

La realizzazione delle attività a cui si è fatto riferimento è garantita dal ricorso a diverse forme di finanziamento, spesso combinate tra loro nella prospettiva di garantire continuità ai servizi offerti.

Poco più della metà dei Cuav (51%) può far affidamento sia a finanziamenti pubblici (bandi pubblici e convenzioni) che privati (bandi privati, donazioni di enti privati e privati cittadini, pagamento delle prestazioni da parte degli utenti), il 31% si avvale solo di fonti pubbliche e il 15% basa il proprio sostentamento esclusivamente su finanziamenti privati (Tavola 9.1).

Tavola 9.1 Cuav secondo le fonti di finanziamento. Anno 2022. Valori assoluti e percentuali.

	Valori assoluti	Percentuali
Solo pubbliche	29	31%
Solo private	14	15%
Sia pubbliche che private	48	51%
Non indicato	3	3%
Totale	94	100%

Con riferimento ai costi sostenuti per il funzionamento dei Cuav, la tavola 9.2 evidenzia che quasi la metà (47%) ha affrontato spese fino a un massimo di 25.000€, mentre il 38% ha sostenuto dai 25.001€ ai 75.000€ e l'8% ha dichiarato costi ancora superiori (Tavola 9.2).

Tavola 9.2 Cuav secondo i costi sostenuti per il funzionamento del Cuav. Anno 2022. Valori assoluti.

	Valori assoluti	Percentuali
Fino a €5.000	14	15%
Da €5.001 a €10.000	10	11%
Da €10.001 a €25.000	20	21%
Da €25.001 a €50.000	22	24%
Da €50.001 a €75.000	13	14%
Da €75.001 a €100.000	4	4%
Oltre €100.000	4	4%
Non sa/non indica	7	7%
Totale	94	100%

1. Introduzione

Nodi dalla letteratura sulla valutazione dell'efficacia

Le linee guida e gli standard internazionali sui programmi rivolti agli autori di violenza sottolineano l'importanza della valutazione dell'efficacia dei percorsi, a fronte della necessità di garantire la sicurezza delle vittime e di dimostrare trasparenza e accountability rispetto al lavoro trattamentale svolto.

Nella loro rassegna sull'articolo 16 della Convenzione di Istanbul pubblicata dal Consiglio d'Europa, dedicato ai programmi di trattamento per autori di violenza, Hester & Lilley (2014) inseriscono la valutazione dell'efficacia tra i principi chiave del lavoro con i maltrattanti, specificando che questa dovrebbe basarsi su una definizione ampia di "successo", che non si limiti alla mera interruzione della violenza ma includa da un lato l'impatto delle violenze sulla sicurezza, la libertà e il benessere delle vittime, e dall'altro l'assunzione di responsabilità e la consapevolezza delle violenze agite da parte del maltrattante. Un secondo principio chiave riguarda la necessità di monitorare costantemente la motivazione degli uomini presi in carico, identificando i livelli di motivazione alle diverse fasi dell'intervento, e disegnando traiettorie trattamentali diverse in base alle diverse caratteristiche degli autori e delle violenze agite. Inoltre, per valutare correttamente un percorso è necessario, secondo Hester e Lilley, triangolare le fonti di informazione sui percorsi degli uomini, includendo la prospettiva delle partner e i report di altre agenzie istituzionali come le forze dell'ordine o i servizi sociosanitari. Infine, la valutazione di efficacia deve riguardare le diverse attività e fasi dei programmi, e avvalersi di gruppi di controllo e follow up ad almeno sei mesi dal completamento del percorso. (Demurtas, 2022)

Data la rilevanza della valutazione per l'analisi degli esiti degli interventi, negli ultimi anni gli studi su questo tema si sono moltiplicati, riportando però risultati ambivalenti (Eckhardt et al., 2013; Gondolf, 2011; Hester et al., 2023; Vall et al., 2021). Come già evidenziato da Hester e Lilley (2014), le problematiche sono per lo più riconducibili alla difficile comparazione di studi eterogenei rispetto ai disegni di valutazione adottati e alla durata della misurazione dei loro esiti, ma anche rispetto ai contesti di riferimento, ai collettivi prese in esame e agli approcci dei programmi indagati (Akoensi et al., 2013; Gondolf, 2011; Wojnicka et al., 2016; Turner et al., 2023).

Se da un punto di vista teorico, come sottolineato da Westmarland & Kelly (2015), i disegni di valutazione dovrebbero ampliare la stessa definizione di successo, la letteratura

ha anche evidenziato la necessità di una sua concettualizzazione in termini dinamici, che includa l'osservazione dei processi di cambiamento del comportamento, delle attitudini e della motivazione durante tutte le fasi del percorso, con l'obiettivo di comprendere le condizioni che influiscono sull'inizio, il completamento o l'abbandono dei percorsi da parte di ciascuna tipologia di uomini presi in carico (Gondolf, 2004; Lilley-Walker et al., 2018; Wojnicka et al., 2016), e tenendo conto del fatto che i tassi di abbandono possono essere condizionati anche dalle motivazioni connesse alle diverse modalità di accesso (Donovan & Griffiths, 2015; Hester et al., 2014). Oggetto di valutazione dovrebbe essere dunque il modo in cui tutte le componenti metodologiche e strutturali degli interventi influiscono sull'esito dei percorsi di ciascun uomo preso in carico: vale a dire, il "what works" dei programmi (Gondolf, 2004; Lilley-Walker et al., 2018; Vall et al., 2021).

Nel 2023 la rete europea WWP-Work With Perpetrators ha pubblicato il *working document* "European Standards for Perpetrator Programmes" (WWP EN, 2023), elaborato sulla base delle evidenze scientifiche raccolte a livello internazionale nei dieci anni intercorsi dalla pubblicazione del dossier CoE (Hester & Lilley, 2014) e integrandole con gli standard elaborati da altre reti europee e gli studi effettuati nell'ambito del progetto IMPACT¹⁴.

Sulla base delle analisi effettuate dalla rete e dei risultati del progetto IMPACT, gli standard WWP 2023 evidenziano che alcune pratiche operative e approcci metodologici contribuiscono a garantire migliori risultati in termini di impatto e efficacia dei percorsi. Ad esempio, dalla ricerca è emerso che i migliori risultati, in termini di successo dei percorsi, vengono raggiunti dai programmi che, oltre ad adottare una definizione di successo più ampia e focalizzata sul benessere delle (ex)partner, svolgono il contatto della (ex)partner finalizzato alla valutazione e raccolgono sistematicamente i dati sugli esiti in momenti diversi del percorso.

Sulla base di queste evidenze, gli standard WWP 2023 prevedono che il processo valutativo debba fondarsi sui seguenti elementi:

- una rilevazione continua del processo e dei risultati dell'intervento. Le informazioni possono essere raccolte a partire dalle dichiarazioni e dall'osservazione degli autori di violenza presi in carico, ma dovrebbero essere integrate dalla prospettiva delle (ex)partner e delle agenzie esterne;
- una raccolta dati effettuata sia con riferimento al percorso dell'uomo (tenendo conto delle diverse modalità di ingresso, degli abbandoni e dei tassi di completamento) sia rispetto al processo e alle concrete pratiche di lavoro adottate dagli operatori (evidenziando laddove vi sia una collaborazione tra il programma e i servizi specializzati che si occupano del sostegno alle partner e mettendo in luce i processi di gestione organizzativa e di cooperazione con agenzie esterne);
- la definizione dell'output dovrebbe tener conto (ma non limitarsi a): la

¹⁴ Il progetto IMPACT nasce nel 2013 con un finanziamento della Commissione Europea con l'obiettivo di sviluppare uno strumento di valutazione dell'efficacia armonizzato a livello europeo e fondato sull'unione tra i risultati della ricerca e delle esperienze operative sul campo. A partire dall'analisi dei sistemi di monitoraggio e valutazione esistenti e da una rassegna della letteratura sul tema, il progetto ha elaborato l'IMPACT Outcome Monitoring Toolkit, uno strumento di valutazione dell'efficacia dei percorsi degli autori di violenza presi in carico dai Centri. Per una descrizione dettagliata dello strumento si rimanda al capitolo P2.

riduzione/cessazione del comportamento violento (in tutte le sue forme, comprese, ma non solo, la violenza fisica, la violenza sessuale, il controllo coercitivo), la motivazione ad intraprendere e concludere il percorso, le convinzioni e le spiegazioni personali sulle cause della violenza fornite dagli autori di violenza, la genitorialità, e, non da ultima, la sicurezza e la qualità della vita delle (ex) partner e dei loro figli.

- l'analisi mediante una comparazione pre-post, che richiede pertanto una rilevazione periodica dei dati in diverse fasi dell'intervento.
- oltre agli effetti sull'uomo, l'analisi valutativa deve fondarsi sui dati raccolti in relazione al processo, formulando raccomandazioni volte a superare le criticità individuate.
- il programma modifica i processi e le pratiche di intervento in base ai risultati della valutazione.

Come si è visto, la metodologia utilizzata dalla rete WWP nell'elaborazione degli standard si fonda sulla stretta connessione tra ricerca scientifica e pratiche operative. In questo processo di co-costruzione di sapere e raccomandazioni pratiche per migliorare e misurare l'efficacia dei programmi, se da un lato è di centrale importanza la prospettiva degli operatori che lavorano sul campo (Gondolf, 2015), altrettanto lo è la collaborazione con le competenze e gli strumenti scientifici dei/lle ricercatori/trici. Il presente studio si situa in questa prospettiva, mettendo in un confronto "a specchio" le prospettive dei responsabili dei Cuav e quelle dei ricercatori coinvolti negli studi di valutazione analizzati, con l'obiettivo di ricostruire l'esigenza valutativa dei Cuav, il processo di co-costruzione della domanda e degli obiettivi di ricerca e le metodologie e gli strumenti adottati per realizzare i disegni di valutazione.

Dalle interviste raccolte emergono una serie di lezioni apprese sui risultati, i punti di forza e le criticità di ciascun disegno valutativo, che potranno essere utili per i futuri progetti di valutazione dell'efficacia e garantire l'accountability del lavoro con gli autori di violenza.

2. Metodologia

Il presente studio prende le mosse da una domanda di ricerca divenuta ormai ineludibile nell'ambito degli studi sui programmi per autori di violenza in Italia. Anche alla luce dei recenti interventi normativi, il ruolo dei Cuav nel campo degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza è divenuto sempre più rilevante, producendo una crescente domanda di accountability da parte di stakeholder, policy makers e società civile: come si può definire il successo di un percorso? Quando e come si può stabilire che un intervento è efficace?

Si tratta di domande che, come abbiamo visto in introduzione, la ricerca internazionale si sta ponendo in maniera sistematica almeno da vent'anni. In Italia, a causa del notevole ritardo nell'implementazione dei programmi e nella loro integrazione e riconoscimento nel campo dell'antiviolenza, gli unici studi sull'efficacia dei percorsi sono stati promossi e realizzati dagli stessi Cuav e dalle reti a cui afferiscono, i quali hanno quindi svolto un ruolo centrale nella prospettiva di colmare le carenze osservate a livello nazionale in merito alla

riflessione sulla loro efficacia, contribuendo a migliorare la conoscenza sugli indicatori che misurano il successo dell'intervento, ma anche sulle metodologie più adeguate per la sua valutazione.

Questo studio qualitativo intende analizzare e approfondire gli obiettivi conoscitivi e le metodologie di ricerca adottate nell'ambito delle valutazioni realizzate in Italia, riflettendo sulla definizioni di successo ed efficacia che le hanno informate e sulle lezioni apprese, nella prospettiva ultima di contribuire ad un dibattito nazionale fondato sulle esperienze concrete realizzate in questo campo. A questo scopo sono stati indagati gli studi valutativi conclusi nel 2022 e rilevati a partire dai dati raccolti nella Seconda indagine nazionale sui Cuav. Si è scelto di selezionare le esperienze realizzate in partnership tra Cuav e valutatori esterni, escludendo le pratiche di autovalutazione. Tale scelta è motivata dalla volontà di analizzare le esperienze basate sulla collaborazione tra operatori e ricercatori, descritte dalla letteratura come le più adatte ad indagare l'efficacia dei programmi: se, da un lato, il coinvolgimento di valutatori esterni provenienti dal mondo della ricerca scientifica è di centrale importanza per l'adozione di metodologie e tecniche di ricerca consolidate, in letteratura si sottolinea l'importanza di una proficua collaborazione con le operatrici e gli operatori dei centri, volta favorire una migliore comprensione dei meccanismi che si attivano nel corso dell'intervento (Gondolf, 2015).

La selezione degli studi valutativi

I dati rilevati nell'ambito della Seconda indagine nazionale testimoniano un'attenzione crescente dei Cuav rispetto all'analisi valutativa rigorosa degli interventi realizzati. A fronte, infatti, di una maggioranza di centri che nel 2022 dichiara di valutare autonomamente i processi e gli effetti del proprio intervento (45%), aumenta l'incidenza di quelli che collaborano con valutatori esperti per la realizzazione di studi che impiegano metodologie e tecniche scientificamente validate (passati dal 6% nel 2017 al 15% nel 2022).

Da un punto di vista qualitativo, è importante sottolineare che non sempre i rispondenti sono stati in grado di riconoscere chiaramente il significato del termine valutazione: il dato a cui si è fatto riferimento, relativo alla percentuale di Cuav che hanno collaborato con personale specializzato per la realizzazione degli studi valutativi, è di fatto l'esito di una procedura di verifica da parte dell'equipe di ricerca che, in vista dello svolgimento della fase qualitativa, ha ricontattato i Cuav per approfondire la natura di questi studi. In alcuni casi è emerso che i Cuav che avevano risposto positivamente alla domanda non avevano realizzato propriamente valutazioni, ma forme di supervisione con altri enti e associazioni, o ancora valutazione del rischio e audit sulla qualità del servizio. A fronte di questo primo risultato, il dato quantitativo è stato corretto, riducendo la percentuale di Cuav che hanno realizzato studi valutativi in collaborazione con esperti da un iniziale 22% al 15%.

In termini assoluti, si fa qui riferimento a 14 centri, che non di rado hanno partecipato a studi valutativi in collaborazione con altri Cuav afferenti alla stessa rete. Anche questo dato appare significativo da un punto di vista qualitativo: è emerso infatti che spesso questi studi sono commissionati dai centri storici, i quali da un lato hanno una maggiore capacità di intercettare i finanziamenti necessari all'attivazione di tali progettualità e, dall'altro, sono mossi dalla volontà di diffondere la propria metodologia di intervento coinvolgendo centri

di più recente costituzione. Complessivamente, sono stati isolati 5 progetti valutativi che hanno coinvolto i 14 Cuav che hanno risposto positivamente alla domanda del questionario di rilevazione.

Tabella 1 Descrizione dei progetti selezionati per oggetto e scopo

	OGGETTO		FINALITA'		
	Processo	Risultato	Migliorare il programma	Creare uno strumento di valutazione	Esportare il modello di intervento
1	X	X	X	X	
2		X	X		
3	X	X			X
4	X	X			X
5		X	X	X	

I progetti di valutazione sono stati classificati secondo l'oggetto della valutazione (ovvero distinguendo tra valutazione di processo e risultato) e la principale finalità (Tabella 1). Con riferimento alla prima dimensione, si sottolinea che tutti gli studi hanno indagato gli effetti dell'intervento prendendo in considerazione i cambiamenti osservati negli uomini presi in carico, ma alcuni hanno focalizzato l'attenzione anche sulle modalità attraverso cui si declina l'intervento; rispetto alla seconda dimensione, sono stati isolati 3 studi volti a favorire l'analisi critica e il miglioramento del programma, 2 che avevano come obiettivo specifico quello di definire uno strumento di valutazione replicabile e altrettanti volti a valutare l'esportabilità del modello di intervento presso i centri "gemmati"¹⁵. Come evidenziato dalla tabella, gli oggetti e le finalità isolate possono coesistere.

Tabella 2 Descrizione dei progetti selezionati per numero dei Cuav interessati e partecipanti coinvolti

Progetto valutazione	Numero di Cuav interessati dal progetto	Numero di uomini interessati dal progetto	Numero (ex)partner coinvolte	Soggetto valutatore
P1	1	43	16	Università
P2	1	174	145	Team di ricerca internazionale
P3	5	93		Ente di ricerca esperto nella valutazione
P4	10	31	14	Università
P5	1	ND	ND	Università

La Tabella 2 distingue i progetti di valutazione presi in esame nel presente studio, facendo riferimento al numero di Cuav coinvolti e alla natura del soggetto valutatore. Con riferimento alla prima dimensione, possono essere isolati XX progetti che fanno riferimento a più centri accomunati dal riferimento allo stesso approccio di intervento e XX progetti che coinvolgono un unico centro. Tra questi, P2 ha una natura particolare in quanto si tratta di

¹⁵ Il termine di gemmazione è stato utilizzato nei precedenti studi (Demurtas & Peroni, 2021a) per rappresentare metaforicamente il processo che consiste nell'esportazione di un modello di intervento sviluppato da un centro storico su altri territori, portando alla nascita di nuovi centri, che generalmente condividono con il primo la ragione sociale. Generalmente, la nascita di nuovi centri avviene a seguito di un periodo di formazione iniziale degli operatori, a cui segue un'attività di supervisione periodica e, come dimostra il presente studio, la condivisione di progetti di valutazione.

un progetto di valutazione che – a differenza degli altri – non è stato costruito da un team di valutazione su misura del programma da valutare. Al contrario, la valutazione è avvenuta mediante il ricorso ad uno strumento creato dal network europeo di programmi WWP-Work with perpetrators per la valutazione d’impatto degli interventi realizzati sugli autori di violenza.

Le interviste

A partire dalle sollecitazioni provenienti dalla ricerca internazionale e dagli standard richiamati in introduzione, si è scelto di realizzare interviste “a specchio” che hanno coinvolto, per ciascun progetto, i/le responsabili dei Cuav e i/le ricercatori/trici che hanno realizzato gli studi di valutazione, svolgendo due interviste separate sulle medesime dimensioni conoscitive.

Tabella 3 Descrizione dei progetti selezionati per natura del soggetti valutatori e ambiti di ricerca dei/le ricercatori/trici intervistati/e

Progetto valutazione	Soggetto valutatore	Ricercatori/trici coinvolti/e per ambito disciplinare
P1	Università	V1 - ricercatore, psicologia sociale
P2	Team di ricerca internazionale	V2 - ricercatrice, sociologia
P3	Ente di ricerca esperto nella valutazione	V3a – ricercatore, valutazione V3b – ricercatrice, valutazione
P4	Università	V4 – ricercatore, psicologia
P5	Università	V5a – psicologia sociale V5b – sociologia della devianza V5c – psicologia dinamica

Nella prospettiva di favorire la sua adattabilità a progetti valutativi e centri caratterizzati da approcci e strutture di intervento anche molto differenti, l’intervista, benché caratterizzata da un basso livello di strutturazione e direttività, è stata condotta rispettando alcune dimensioni conoscitive comuni.

La **dimensione 1** si è focalizzata sul contesto della valutazione, facendo riferimento a: le eventuali relazioni pregresse tra ente e Cuav, l’intercettazione di finanziamenti per lo sviluppo dello studio, nonché le esperienze pregresse del team di ricerca nella valutazione dei programmi rivolti agli autori di violenza. Sono stati inoltre indagati i bisogni valutativi espressi dai Cuav e le modalità di condivisione degli obiettivi della valutazione con il team di ricercatori e ricercatrici.

La dimensione 2 ha approfondito la natura del disegno di ricerca e la metodologia adottata. In primo luogo, è stato analizzato il processo di condivisione della concettualizzazione di efficacia dell’intervento e le motivazioni alla base delle scelte effettuate. Sono stati approfonditi gli obiettivi, l’oggetto e le procedure della valutazione, tenendo distinte le dimensioni del processo e del risultato e si è riflettuto sugli outputs presi in considerazione come anche sugli indicatori utilizzati per la valutazione del cambiamento.

La **dimensione 3** ha passato in rassegna le fonti di informazione utilizzate per la valutazione distinguendo, ad esempio, i dati rilevati mediante test validati in letteratura, le informazioni provenienti dai racconti degli uomini o, ancora, quelle derivanti dal coinvolgimento delle (ex)partner e/o delle operatrici e degli operatori dei servizi

specializzati e generali presenti sul territorio. Per ciascuna fonte è stato chiesto che tipo di informazioni sono state raccolte e, con specifico riferimento ai test, si è riflettuto sul motivo della loro scelta, oltre che sulle modalità e i tempi di somministrazione.

La **dimensione 4** ha rilevato il giudizio rispetto agli strumenti utilizzati, in particolare per quanto riguarda le eventuali difficoltà e organizzative nella raccolta dati e nella somministrazione dei test e la corrispondenza dei risultati rispetto alla domanda valutativa iniziale.

La **dimensione 5** ha approfondito considerazioni generali sul disegno di valutazione scelto, facendo luce sui punti di forza e le criticità evidenziati alla luce delle concrete condizioni di intervento e individuando eventuali migliorie da apportare al disegno di valutazione in funzione delle lezioni apprese.

Infine, **l'ultima dimensione** ha consentito di riflettere sulla definizione di successo ed efficacia dei programmi alla luce dei percorsi di valutazione realizzati.

Le interviste sono state svolte online da due ricercatrici del progetto Viva, trascritte *verbatim* ed è stata condotta un'analisi del contenuto tramite software Atlas.ti.

Il processo di codificazione è stato svolto da due ricercatrici che hanno inserito nel Code Book le dimensioni ricavate dalla letteratura di riferimento e in seguito aggiunto etichette derivante dall'analisi *grounded* dei testi trascritti. In seguito, i codici sono stati raggruppati in Code Groups seguendo le macro-categorie conoscitive utilizzate nell'analisi.

3. I disegni dei progetti di valutazione: oggetto e scopi della valutazione

P1: Uno studio esplorativo di valutazione degli esiti dei percorsi

Oggetto della valutazione: caratteristiche psicosociali degli uomini presi in carico; andamento ed esiti clinici del percorso di trattamento.

Obiettivo primario: miglioramento dei percorsi di trattamento.

Obiettivi secondari: analisi dei percorsi ed esiti trattamentali (pre-post e in relazione alla popolazione generale); esplorazione di un mix di test per la valutazione delle diverse dimensioni del cambiamento.

La definizione degli obiettivi della ricerca

Il progetto di valutazione P1 è uno studio esplorativo promosso dal capofila di una rete di Cuav pubblici e affidato a un team di ricercatori/trici universitari/e provenienti dall'ambito della psicologia e specializzati/e nel campo della violenza di genere.

Le interviste sono state realizzate con uno dei ricercatori del team universitario incaricato della valutazione, di formazione psicosociale (V1) e un operatore responsabile del Cuav1 (O1).

L'intento che ha guidato la definizione di questo progetto è stato quello di individuare un set di strumenti di valutazione standardizzati per la rilevazione di diverse dimensioni dell'efficacia degli interventi che coinvolgono gli uomini che hanno intrapreso un percorso trattamentale.

“L'esigenza è nata con l'obiettivo di avere degli strumenti migliori e più specifici che ci aiutassero a comprendere in che modo (...) analizzare, capire, se l'esito dei percorsi potesse avere o meno successo [...] strumenti, che non siano solo legati alla valutazione dell'operatore, soggettiva e personale. Ma qualcosa chiaramente di più quantitativo, qualcosa di più quantificabile anche e che possa essere misurato nel tempo ed estendibile non solo al nostro magari servizio, ma anche ad altri centri che come il nostro lavorano su questo tema, però appunto è un ambito veramente molto molto complicato” [O1].

Il coinvolgimento di un team multidisciplinare è finalizzato a individuare i limiti e le possibilità di miglioramento degli interventi e della metodologia adottata dal Cuav, che è di tipo prevalentemente psicoterapeutico, approfondendo – tra le altre dimensioni – quella relativa alle rappresentazioni e agli atteggiamenti di genere espressi dagli autori di violenza presi in carico, per individuare altri fattori su cui il programma dovrebbe o potrebbe intervenire. Secondo il valutatore intervistato, la cui specializzazione è ascrivibile a questa specifica area tematica, la responsabile del Cuav capofila del progetto è ben consapevole del fatto che le radici della violenza non possano essere attribuite esclusivamente a fattori individuali e psicologici.

“La richiesta di [responsabile Cuav] e del centro era: come possiamo migliorare la nostra pratica? Come dire, noi facciamo questo: va bene, però sappiamo che non è solo questo. Quindi [...] come completare la loro pratica professionale, il loro modus operandi con gli autori? Proprio perché diciamo immediatamente, ci hanno detto, “sappiamo che non è solo questo”. E allora come completiamo questa pratica? Come possiamo supportare [l'evoluzione della loro pratica con conoscenze] che non vengono da questa pratica? [...] Come completare, migliorare, arricchire la loro pratica con degli elementi che fino a quel punto non erano [stati] proprio toccati, perché chiaramente al di là della sensibilità personale, uno psicoterapeuta lavora sulle dimensioni su cui ritiene di lavorare, che non sono gli stereotipi, in tanti casi” [V1].

A partire dalle esigenze valutative espresse dal Cuav, la definizione finale della domanda di ricerca e dell'obiettivo valutativo è stata oggetto di un percorso di confronto, realizzato attraverso incontri e seminari formativi, in cui operatori e valutatori si sono confrontati tenendo conto da un lato dei bisogni conoscitivi espressi dai/le responsabili del Cuav e dall'altro delle competenze scientifiche del team di ricerca coinvolto, che comprende tre ricercatori/trici esperti/e nel campo della psicoterapia e della psicologia sociale.

“La dottoressa del Cuav mi ha illustrato il loro *modus operandi*, prevalentemente clinico psicoterapeutico, con i maltrattanti e mi ha chiesto un incontro seminariale in cui iniziare a ragionare sull'affiancare diciamo delle rilevazioni che non fossero prevalentemente cliniche alla pratica clinica dei colleghi [...]. Abbiamo illustrato la nostra idea, diciamo, di correlati psicologico sociali al trattamento clinico che loro effettuano [...] e siamo arrivati alla definizione di un pacchetto di costrutti teorici e di conseguenti misure diciamo da affiancare al lavoro psicoterapeutico dei colleghi del Cuav [...] Loro hanno accolto l'idea che ci fosse tutta questa parte legata, diciamo alla mia disciplina, la psicologia sociale, ma che in realtà non riguarda solo noi, legata agli stereotipi, al sessismo, alle credenze, agli atteggiamenti. Quindi non è che loro avevano una domanda super specifica, la loro è stata “secondo te, secondo voi...” [V1].

Nel disegno di ricerca, partendo da un lavoro congiunto di riflessione sui diversi fattori che possono incidere sul comportamento degli autori di violenza, si è giunti alla progressiva definizione di un set di strumenti standardizzati da adottare per rilevare il cambiamento a valle dell'intervento. Con riferimento all'analisi delle caratteristiche psicologiche e socio-culturali degli utenti, questi strumenti erano finalizzati a misurare i cambiamenti relativi alle credenze e alle attitudini socioculturali intercorsi dalla presa in carico (to) al termine dell'intervento (t1). L'ipotesi alla base di questa scelta è che, in relazione alle violenze agite dagli uomini, si possano individuare credenze radicate nella misoginia e nel sessismo, le quali possano modificarsi nel corso dell'intervento. In questo senso, la rilevazione degli esiti clinici e socioculturali dei percorsi consentirebbe di dimostrare la necessità che gli interventi rivolti agli autori includano anche la dimensione dell'apprendimento sociale della misoginia e del sessismo all'interno della propria metodologia.

“Gli obiettivi erano legati a: primo, cercare di comprendere se fosse possibile rintracciare una serie di correlati a livello di credenze, soprattutto e atteggiamenti legati alla misoginia, alla differenziazione di ruoli all'interno della società, alla superiorità degli uomini, al sessismo [...]. Se è possibile [cioè] identificare un pacchetto di correlati di queste credenze di base negli autori di violenza al tempo zero, con l'idea di rendere questi uomini autori edotti di queste rappresentazioni [sulle] relazioni tra uomini e donne, e vedere se nel percorso terapeutico si potesse anche in qualche modo lavorare su queste rappresentazioni stereotipiche e notare uno scarto al tempo 1, (...) un miglioramento in questo senso. Quindi non solo un miglioramento degli indicatori clinici, ma anche un miglioramento in punteggi legati, non so, al sessismo a seguito del trattamento. [Risultato] che avrebbe significato, in qualche modo, una presa di consapevolezza durante il trattamento di queste visioni del mondo. [...] in modo tale da poter dimostrare che gli autori di reato, diciamo, in parte vanno trattati clinicamente, ma c'è tutta un'altra parte di antecedenti della violenza che non sono meramente clinici, perché il sessismo non è una variabile clinica” [V1].

Secondo il valutatore intervistato, oltre che favorire la definizione di un set di test da utilizzare nella pratica terapeutica, il progetto si è posto come obiettivo di individuare una correlazione tra credenze socioculturali derivanti dal paradigma sessista, patriarcale e misogino della società e i comportamenti violenti agiti dagli autori di violenza. Questa dimensione caratterizzerebbe dunque la natura esplorativa del progetto di valutazione: fare luce su questa correlazione consente di comprendere più a fondo la natura sociale e strutturale del fenomeno della violenza agita dagli uomini presi in carico, superando i limiti di interventi trattamentali che, concentrandosi su aspetti legati alla psicologia dei singoli utenti, non problematizzano a sufficienza fattori di natura culturale. Questa dimensione è

dunque rilevante non solo per lo studio dell'efficacia dei percorsi offerti dal Cuav, ma per la ricerca sul fenomeno della violenza in generale.

“L’incarnazione dei ruoli e l’adesione ai ruoli di genere non è assolutamente clinica, nella misura in cui, come dire, la clinicizzazione degli episodi di violenza di genere portano fondamentalmente, come dire, alla deresponsabilizzazione della società, della politica, degli agenti di socializzazione primaria, quindi questo è alla base della nostra idea. (...) che poi si lega fondamentalmente alla nostra interpretazione della violenza di genere, come appunto di un fenomeno che non è spiegabile patologizzandolo o soltanto patologizzandolo, ma in larghissima misura deriva da una concettualizzazione delle differenze di genere come biologicamente determinate e che quindi prevedono, stereotipicamente parlando, una superiorità, una dominanza dell'uomo. È quello di cui ci occupiamo dal punto di vista della ricerca, no? La percezione sociale della violenza. È stato interessante per la prima volta farlo anche sugli autori di reato.” [V1]

Gli strumenti utilizzati

Gli strumenti selezionati per il disegno di valutazione sono test psicologici e psico-sociali (Tabella 4).

L’obiettivo consiste nel valutare specifici costrutti come il benessere, il funzionamento, l’antagonismo, la desiderabilità sociale, ma anche il sessismo benevolo e ostile, nonché l’empatia degli utenti del Cuav. La selezione di tali strumenti è stata inizialmente proposta dall’équipe di ricercatori e ricercatrici incaricata dal CUAV, ma la scelta definitiva è stata effettuata tramite un processo condiviso tra clinica e ricerca.

Poiché tra gli obiettivi esplicitati era presente non solo la descrizione delle caratteristiche dei partecipanti, ma anche una valutazione del rischio a inizio e a fine percorso, è stato inserito uno strumento apposito, il SARA-S, con l’obiettivo di integrarlo alla pratica clinica del CUAV. Tale strumento è stato scelto in una prospettiva psico-sociale per assistere l’attività strettamente clinica, affinché potesse essere in grado di far emergere i fattori di rischio dell’autore e i fattori di vulnerabilità della (ex)partner, permettendo quindi una corretta pianificazione del percorso dell’uomo. Inoltre, la possibilità di ripetere la valutazione del rischio tramite SARA-S in momenti diversi del percorso è considerata funzionale al monitoraggio costante dei fattori di rischio e vulnerabilità, specie di quelli dinamici, contribuendo così anche alla tutela della vittima,

La tabella 4 descrive i diversi strumenti somministrati, descrivendone le principali caratteristiche, lo scopo e a quale target sono stato somministrati durante la ricerca.

Tabella 4 Strumenti utilizzati per tipologia e target di somministrazione

Tipologia strumento	di	Strumenti	Struttura e scopo degli strumenti	Target di somministrazione nel disegno 1		
				Uomini	(ex) Partner	Gruppo di confronto
Scheda raccolta variabili socio-demografiche	di socio-demografiche	Variabili sociodemografiche per la valutazione del rischio (VASDE)	Introduce la valutazione del rischio tramite SARA. Questionario volto a raccogliere informazioni socio-anagrafiche, ambientali e relazionali del maltrattante e delle partner, oltre a indagare lo status e le condizioni generali di vita di	x		

		eventuali figli/e (Baldry, 2006)		
Valutazione degli esiti di trattamento psicologico	Clinical Outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measure (CORE-OM)	Questionario a 34 item. Valuta gli esiti di un trattamento psicologico (miglioramento psicologico) (Palmieri, Reitano, 2014)	x	
Rilevazione di comportamenti conflittuali	Conflict Tactic Scale (CTS-2)	Scala self-report a 78 item con 5 sottoscale. Valuta la presenza di aggressioni psicologiche, fisiche, danni fisici, violenza sessuale e tattiche di negoziazione. (Signorelli et al., 2014)	x	x
Test relativi alla personalità	Basic Empathy Scale (BES)	Scala self-report di 20 item divisi per empatia cognitiva e empatia affettiva. (Cabedo-Peris et al., 2021)	x	
	Elemental Psychopathy Assessment – Super Short Form (EPA-SSF)	Scala a 5 self-report composta da 18 item che valuta il costrutto della psicopatia. (Collison et al., 2016)	x	
	Personality Assessment Screener (PAS)	Questionario self-report a 22 item per una valutazione clinica rapida di una possibile psicopatologia (Morey, 1997)	x	
Valutazione di credenze e atteggiamenti	Marlowe-Crowne Social Desiderability Scale (MCSDS)	Scala a 33 item che misura la desiderabilità sociale, ossia ottenere approvazione tramite il comportarsi in maniera socialmente accettabile (Crowne, Marlowe, 1960; Barger, 2002)	x	x
	Male Role Norm Inventory – Short Form (MRNI-SF)	Scala a 21 item con una struttura a 7 fattori. Misura l'ideologia relativa alla maschilità tradizionale. (Levant, Hall, Rankin, 2013)	x	x
	Ambivalent Sexism Inventory (ASI)	Scala a 22 item che misura il sessismo ostile e quello benevolo e il grado di ambivalenza nei confronti delle donne (Glick, Fiske, 1996)	x	x
Valutazione del rischio di recidiva	Spousal Assault Risk Assessment – Screening (SARA – S)	Strumento di valutazione del rischio di recidiva in versione screening. Basa la valutazione su 10 fattori di rischio statici e dinamici e su 5 fattori di vulnerabilità della vittima. Il SARA nella versione completa o in quella screening necessita di un approccio professionale	x	x

La somministrazione degli strumenti varia in considerazione della loro funzione: alcuni sono stati somministrati agli uomini in percorso e a un gruppo di confronto, altri all'uomo e alla (ex) partner. Con riferimenti a questi ultimi, ossia il SARA-S e la CTS-2, il ricercatore spiega la ratio specifica.

“Ci sembrava interessante andare a vedere se ci fosse una qualche concordanza o completa divergenza nell'interpretazione dei fattori di rischio da parte della vittima e dell'autore di reato, perché siamo andati, appunto, a chiedere sia diciamo alle vittime di questi autori e agli autori stessi del percorso di compilare lo strumento, così come la CTS, per andare a vedere se ci fossero delle concordanze” [V1].

SARA-S e CTS-2 sono strumenti molto diffusi nell'ambito dei programmi antiviolenza, poiché entrambi pongono domande esplicite sulla violenza e il conflitto, permettendo una identificazione potenzialmente più accurata degli elementi importanti nel trattamento e gestione del caso specifico (Baldry, 2006; Signorelli et al., 2014). Tuttavia, la letteratura ha riscontrato alcuni limiti metodologici legati alla loro concettualizzazione e metodologia.

Per quanto riguarda il SARA-S, la compilazione viene effettuata dall'operatore/trice sulla base delle informazioni reperite da chi ha subito la violenza, da chi la violenza l'ha agita e da tutti i servizi coinvolti nel caso. Se da un lato le valutazioni possono essere influenzate in base alla fonte di informazione (specie laddove non è possibile raggiungere la vittima tramite la procedura del “contatto partner”), dall'altra il SARA-S è una valutazione strutturata, per cui la discrezionalità di operatori/trici viene mitigata dalla struttura stessa dello strumento e dalle linee guida per la somministrazione. Consapevole di queste criticità, il ricercatore intervistato evidenzia che il SARA-S è sì uno strumento migliorabile, ma che comunque rimane valido, dal momento che i punti di forza superano nettamente quelli di debolezza.

“Pur consapevoli che il Sara richieda delle ulteriori, come dire, rifiniture [...] Pur consapevoli del fatto che è un test auto riportato, e come tutti i test auto riportati vanno incontro a una serie di distorsioni sistematiche da considerare, però ecco, diciamo che non saprei evidenziare in questo momento uno strumento che ha le potenzialità del Sara e non ha le sue diciamo debolezze” [V1].

Tra i dubbi sollevati rispetto alla CTS-2, oltre alla definizione del campo di analisi troppo restrittiva e alla neutralizzazione della lettura di genere e del contesto dei conflitti (Dobash et al., 1992), alcuni sono legati alla desiderabilità sociale delle risposte, la quale potrebbe inficiare la rilevazione della violenza, falsandone i risultati, come sottolineato nello studio di validazione dello strumento in italiano (Signorelli et al., 2014). Tuttavia, su questo nodo, il ricercatore ha spiegato come l'utilizzo di indicatori sulla desiderabilità sociale abbia permesso un abbassamento rispetto a questo limite della CTS-2.

“Come nel caso del SARA, credo che sia uno strumento assolutamente migliorabile, ma uno strumento attendibilissimo rispetto a tanti dei comportamenti che misura. Uno strumento che parte dall'assunto che non sia il conflitto, diciamo il problema, ma la gestione di quel

conflitto e quindi le tattiche che si usano per gestire quel conflitto. [...] Io credo che il CTS in tante domande sia molto esplicito e quindi come dire, come tutti i test molto espliciti che hanno a che vedere con la violenza, c'è la possibilità che le persone, come dire, tarino un po' le loro, aggiustino le loro risposte. Al tempo stesso abbiamo anche degli indicatori come la desiderabilità sociale, che se tu la metti in covarianza ti dice qualcosa rispetto a quello che può essere il rispondere spassionatamente. Quindi, ritengo che sia uno strumento, diciamo di buon uso, migliorabile, che si debba adattare via via che si adattano anche le definizioni di violenza" [V1].

Descrizione del campione a cui vengono somministrati

La selezione del campione è stata effettuata tra gli utenti che erano in carico al centro, escludendo coloro che non erano in grado di partecipare all'attività, in quanto caratterizzati da livelli di scolarità bassi e competenze linguistiche ritenute non adeguate alla somministrazione dei test scritti, nonché gli individui con dipendenze non trattate e/o con malattia mentale in fase acuta.

"Il campione scelto era innanzitutto un campione che non avesse particolari resistenze e difficoltà nel compilare i questionari, che fosse disponibile, che avesse una discreta comprensione delle domande, per cui abbiamo escluso gli uomini stranieri con una insufficiente padronanza della lingua [...] Quindi alcuni uomini, per una scarsa scolarizzazione o difficoltà nella conoscenza scritta dell'italiano, abbiamo pensato di non includerli. C'erano delle persone [per le quali abbiamo pensato che la somministrazione del] questionario in quel momento di accesso al servizio potesse essere un ostacolo, in quanto (...) avevano bisogno di colloqui esclusivamente dedicati a loro, che non ci fossero delle interruzioni per i test. Quindi abbiamo utilizzato un po' queste variabili" [O1].

Ulteriori criteri di esclusione dal reclutamento sono riconducibili all'impossibilità di effettuare il contatto partner e alla negazione assoluta della violenza agita da parte dell'utente. La partecipazione alla ricerca era su base volontaria e non poteva prescindere dalla piena accettazione e sottoscrizione del consenso informato.

A fronte della definizione di questi criteri per l'accesso al progetto, condizioni contestuali hanno finito per inficiare la strutturazione di gruppi della numerosità desiderata. Due sono i fattori che hanno inciso negativamente: la pandemia da Covid19 e l'elevato tasso di drop-out degli uomini arrivati al CUAV a seguito dell'entrata in vigore della legge n.69/2019. Il mancato raggiungimento della numerosità desiderata ha finito per inficiare la significatività statistica delle misurazioni quindi, al fine di mantenere la vocazione conoscitiva in merito alla rilevazione delle credenze socioculturali degli uomini che hanno agito violenza, il team di ricerca ha deciso di prevedere un gruppo di confronto attraverso la realizzazione di una survey online, che ha consentito di raggiungere uomini della popolazione generale residente nel territorio di pertinenza del CUAV. La domanda di ricerca in questo caso consisteva nel verificare se esistessero differenze significative tra gli uomini che hanno agito violenza (quelli presi in carico dal Cuav) e gli uomini che presumibilmente, non essendo inseriti nei percorsi, non l'avevano agita.

"Abbiamo pensato appunto di proporre come punto di riferimento, quindi non lo chiamerei proprio gruppo di controllo, ma un gruppo di confronto, di riferimento, di andare a verificare se si potessero evidenziare degli scarti in queste variabili tra gli autori di reato e

la popolazione, diciamo, generale, al netto chiaramente del fatto che siamo ben consapevoli che un confronto statistico, come dire, più descrittivo in questo caso, che inferenziale in quanto i campioni non sono bilanciati, e ovviamente tutto questo rende i confronti meramente descrittivi” [V1].

Coinvolgimento di altre fonti

Nella ricerca non sono state coinvolte formalmente fonti terze quali servizi sociali, forze dell'ordine, etc. Tuttavia, è emersa da parte del Cuav - come prassi procedurale e clinica legata ad ogni presa in carico - la tenenza a raccogliere in via informale informazioni da altri soggetti della rete laddove siano in qualche modo entrati in contatto con gli uomini autori di violenza.

“Rispetto al resto, noi dove possiamo avere informazioni in quanto è attivo un servizio sociale o c'è un invio, magari da un'autorità giudiziaria, noi quegli elementi, sono elementi che abitualmente nel nostro lavoro teniamo sempre in considerazione. E agli uomini all'inizio facciamo firmare un consenso al contatto, sia al contatto partner, che al contatto con un servizio sociale se presente, o un centro di salute mentale, se c'è stato un invio da questo, altri servizi attivi sulla sua situazione e noi chiediamo l'autorizzazione a fare questo e nessun uomo ci ha mai negato questa possibilità; quindi, noi lo facciamo di default sin dall'inizio. Senza questo non ci muoviamo e non partiamo nella presa in carico” [O1].

Criticità e adattamento

Una delle principali difficoltà emerse nell'implementazione del disegno di ricerca ha riguardato il reclutamento degli utenti del Cuav per la somministrazione dei numerosi test selezionati dal disegno di ricerca. Infatti, le rilevazioni al tempo T_0 corrispondono all'accesso ai percorsi degli uomini, che rappresenta anche il momento più critico a causa dei bassi livelli di motivazione che caratterizzano gli autori di violenza in questa fase. A questa criticità si è sommata la numerosità degli strumenti e la loro dispendiosità in termini di tempo sia per i rispondenti che per gli operatori, sebbene laddove possibile fossero stati selezionati nelle rispettive *short form*.

“Erano tanti, seppure brevi, seppure alcuni questionari [siano stati adottati] anche nelle short form, quindi anche di 12 item invece di 20. Comunque, non così impegnativi dal punto di vista della fatica richiesta su ogni singolo questionario. Però la nostra tipologia è particolare, lo sappiamo, è una tipologia di utenza che richiede [di non essere affaticata] soprattutto in una prima fase con questa con testistica troppo imponente [...] Nel lavoro quotidiano dobbiamo comunque essere ben strutturati e ben organizzati per preparare anche la batteria, capire quando farla: se al primo, se al secondo, se al terzo [incontro]. Poi magari al primo colloquio ci rendiamo conto che il signor XXX non ha voglia di o ha voglia di parlare, ha bisogno magari di affrontare alcune tematiche. Io non posso tediare con i test, devo essere in grado anche di capire che la priorità non è il test, il test mi deve essere di aiuto, non di intralcio. E se io [noto] che quel test può essere di intralcio, devo essere bravo e capace di rimandarlo ad un altro momento senza che questo poi costituisca o debba costituire un fattore negativo. Per cui questo è quello che poi succede nel quotidiano, dove se io individuo che poi dall'altra parte c'è una compilazione anche molto frettolosa e molto, anche un po' infastidita, devo sapermi anche fermare” [O1].

A fronte della difficoltà rilevata nella somministrazione dei test, il responsabile dei Cuav sottolinea l'utilità di un loro utilizzo in chiave clinica, come parte integrante dell'intervento. Come previsto dal disegno di valutazione, infatti, strumenti come il SARA-S, se somministrati in diversi momenti del percorso consentono di ottenere dei risultati che offrono materiale di riflessione immediata con l'autore di violenza, rilevando gli indicatori del cambiamento che emergono (o meno) durante le diverse fasi trattamentali:

“E io credo che possa essere utile, magari poter avere, anche poter definire di default alcuni strumenti da utilizzare comunque sempre e che ci possono essere di aiuto o con una batteria iniziale, ma non troppo lunga e complessa. E poi avere degli strumenti in base alle varie tipologie di situazione, anche alle varie tipologie di uomini con cui noi lavoriamo, perché il test deve essere un qualcosa che non affatica innanzitutto, né il terapeuta, né la persona. Ma dall'altra parte, che possa essere qualcosa che permette anche di comunicare istantaneamente con lui, cioè nel dire abbiamo rilevato questo elemento, questo elemento può essere utile a un aspetto su cui lavorare, per poi monitorare nel tempo, se quell'aspetto si modifica oppure no, quindi qualcosa anche di più interattivo. Qualcosa che diventi nella pratica, nella nostra pratica clinica, qualcosa di effettivamente efficace, di utilizzabile. Per cui essendo però una ricerca pilota, non mi sentirei di dire no alcuni sono, non lo sono stati, altri di più, credo che in quel momento specifico lo fossero tutti” [O1].

Nonostante le criticità riportate, è stata dunque rilevata una generale soddisfazione rispetto alle scelte fatte in merito agli strumenti adottati nello studio pilota, nonché una riflessione proattiva sul futuro basata su quanto appreso durante l'esperienza del progetto valutativo.

“Rispetto agli strumenti come hai detto prima, con i ricercatori nel corso del tempo abbiamo concordato sempre più e limato gli strumenti da utilizzare. Penso che a loro modo siano stati tutti utili in questa prima parte. Perché come ricerca pilota dovevamo partire, partiamo, non pretendendo che tutto all'inizio sia necessariamente fatto e definito. Partiamo. Credo che siano comunque ancora troppi e che dobbiamo individuarne, selezionare e decidere quelli più rilevanti, quelli più importanti. Non le so dire al momento quali di questi effettivamente può andare in questa direzione” [O1].

La definizione del successo dei percorsi

Seguendo l'approccio esplorativo e conoscitivo che ha informato l'intero disegno e processo di valutazione, il responsabile Cuav intervistato sottolinea che la stessa definizione di successo dei percorsi è stata considerata un oggetto della ricerca, ancora nella sua fase pilota.

“Chiaramente anche il termine successo è tutto un ambito sul quale poi noi abbiamo riflettuto, stiamo riflettendo [...] con la nostra ricerca pilota, che come tale occorre intenderla, abbiamo iniziato a riflettere su questo aspetto, quindi sono domande da cui poi noi siamo partiti e le cui risposte ancora noi non, comprensibilmente, non le abbiamo, ma cerchiamo di comprendere come muoverci in quella direzione” [O1].

Come la letteratura, richiamata dallo stesso responsabile, evidenzia, se la definizione sostanziale di successo non è ancora stabilita e condivisa (cfr. par. 1.1.), le ricerche sul campo concordano che non possa in ogni caso coincidere con la mera interruzione della violenza:

“E a livello internazionale da questo punto di vista non ci sono tante indicazioni precise, perché quando si parla di interruzione di violenza come l'obiettivo principale, sicuramente questo è un obiettivo importante ma che non ci racconta poi tutto. Ci racconta solo in parte quanto un percorso ha avuto buon esito oppure no [...] e anche il termine “positivo” richiederebbe un ulteriore approfondimento, perché sono effettivamente tante, diciamo diverse, le variabili da considerare, dove spesso ci si ferma all'aspetto “cessazione della violenza”, quindi un percorso, magari, si dice questo in un percorso, è svolto positivamente se al termine dell'anno o nel corso del...o nel futuro, quell'uomo poi non avrà più comportamenti violenti. Certo questo è un elemento, un elemento molto importante, ma dobbiamo essere anche molto realisti nel pensare che le persone poi noi non le seguiamo, non le possiamo seguire nel corso in maniera longitudinale per troppi anni, quindi quell'elemento lì è un elemento di estrema fragilità. [...] se ragioniamo in termini di violenza sì - violenza no, come un qualcosa di quantitativo o una check lista da compilare all'inizio e alla fine per poter per poterci dire, beh, come siamo bravi però, all'inizio era tutti sì o tanti sì adesso sono è quasi tutto no, non ci dice niente questo. Questo veramente non ci dice nulla” [O1].

L'interruzione della violenza (fisica) è dunque da considerarsi un indicatore necessario ma insufficiente dell'esito positivo di un percorso; ma la sua rilevazione è di difficile misurazione: non solo, in generale, come ribadito dagli/lle esperti/e sul campo è impossibile una lettura predittiva dell'assenza di ricaduta in comportamenti violenti a distanza di tempo, ma nella realtà operativa non tutti i Cuav svolgono il follow up, e, quando lo effettuano, il periodo di rilevazione dalla fine del percorso è in ogni caso limitato nel tempo.

Per definire il successo di un percorso, il responsabile fa dunque riferimento ad un'altra dimensione, considerata uno degli obiettivi principali dagli standard internazionali: la responsabilizzazione degli autori di violenza.

“Io credo che l'indicatore più... tra i più importanti, se non il più importante, anche se è difficile da monitorare e anche da valutare sulla base di strumenti, è la responsabilità. Quindi quanto quell'uomo si è assunto la responsabilità di ciò che è avvenuto” [O1].

L'assunzione di responsabilità, tuttavia, è un aspetto complesso che gli strumenti di valutazione standardizzati a disposizione, come gli strumenti di valutazione del rischio di recidiva o il monitoraggio della violenza, possono non rilevare o interpretare in maniera in maniera corretta. Ad esempio, a un basso livello di rischio rilevato, non necessariamente corrisponde un alto livello di consapevolezza raggiunta, come spiega l'operatore intervistato:

“Se il signor X risponde e non ha in questo momento pericolosità di agire comportamenti sulla base di un monitoraggio, attraverso magari il CTS. Faccio un esempio, no? Oppure uno strumento più specifico come il Sara che ci dice che ha un rischio estremamente basso. Nell'analizzare però magari, nell'approfondire l'aspetto della responsabilità, il signor XXX ritiene che i suoi comportamenti violenti sono stati determinati esclusivamente dalla compagna che lo ha costantemente provocato, lo ha indotto ad agire quei comportamenti e la cui causa, di conseguenza, delle sue azioni è tutta attribuibile alla ex moglie. Quindi io credo che l'aspetto legato alla responsabilità sia un elemento su cui occorre riflettere ancora di più e capire quali strumenti ci possono aiutare, ci potrebbero aiutare in tal senso, per fare un lavoro sempre più specifico in quest'ambito” [O1].

Questa constatazione consente di operare una distinzione che, da un punto di vista operativo e non solo teorico, risulta fondamentale, chiarendo in maniera più esplicita perché

l'interruzione della violenza non possa essere considerata, da sola, un indicatore del reale successo di un percorso. L'autore infatti può aver modificato il suo comportamento e aver imparato a gestire l'attivazione della rabbia evitando le violenze più visibili come quelle fisiche, ma allo stesso tempo aver mantenuto un'attitudine negatoria, minimizzante o colpevolizzante nei confronti della partner rispetto alle azioni violente messe in atto.

Di fronte a questa criticità, secondo l'operatore, è l'osservazione clinica continua da parte degli/le operatori/trici, sia a livello individuale che di gruppo, lo strumento che può permettere di valutare un cambiamento che si rifletta nella reale responsabilizzazione degli autori:

“Perché è quello che poi noi facciamo e cerchiamo di fare con gli uomini, quello che noi facciamo sia in ambito individuale, sia per quanto riguarda il gruppo, quindi quanto io però mi assumo la responsabilità di ciò che ho fatto nel modo in cui dialogo, nel modo in cui racconto quello che è avvenuto, nel modo in cui rifletto sulle conseguenze che nell'altro ci possono essere state. Sul cosa dico e come racconto come è nata la mia storia da quando magari ho iniziato alla fine del percorso. E questo poi che ci può aiutare e ci può dire il signor Tizio alla fine ha fatto un buon percorso. Io lo posso dire nella misura in cui io credo, questa variabile responsabilità è cambiata dall'inizio alla fine, perché all'inizio quasi tutti poi gli uomini difficilmente si assumono la responsabilità, tendono a minimizzare, a negare, ma a dare all'altro la responsabilità delle proprie azioni. Dove molti uomini, anche in gruppo, spesso dicono, sì, io sono qui adesso ho capito, per fare degli esempi, ho capito tante cose, che cos'è violenza, ma più capisco che cos'è violenza, più io mi rendo conto che mia moglie era violenta con me. E questo è qualcosa di molto comune, eh, per cui accompagnare all'assunzione di responsabilità significa comprendere, aiutarli a comprendere che per quanto poi essi stessi si possano essere trovati in situazioni dove ci poteva essere una violenza reciproca, magari sì, ma questo non toglie nulla alla scelta e alla responsabilità di un proprio comportamento. Io posso anche aver subito, anche aver avuto dall'altra parte un comportamento violento, ma questo non toglie nulla alle mie azioni, le mie azioni sono mie, io ho agito quel comportamento e io mi devo assumere la responsabilità di quello che ho fatto. E aiutarli proprio in questo, a comprendere alla fine del percorso che in quella situazione, quella situazione dove in passato hanno agito quei comportamenti adesso potrebbero e devono poterla gestire in modo diverso. Quindi questo ci dice che in realtà non è che i loro comportamenti sono stati una conseguenza inevitabile di ciò che magari dall'altra parte è stato fatto, ma è una loro scelta, una loro responsabilità” [O1].

Le lezioni apprese

Il responsabile del Cuav e il ricercatore intervistati condividono il giudizio positivo sull'intero percorso di ricerca, sia in merito ai risultati ottenuti che al processo valutativo messo in campo.

L'analisi dei risultati della ricerca pilota ha infatti confermato gli assunti formulati in partenza da entrambi e che hanno trovato convergenza, pur a partire da prospettive professionali diverse, nell'ipotesi che i fattori socioculturali come il sessismo e gli stereotipi di genere avessero un ruolo fondamentale nella commissione della violenza di genere in ambito domestico. A partire da questa ipotesi, il Cuav e il team di ricerca (composto, lo ricordiamo, da ricercatori/trici nel settore della psicologia e della psicoterapia), hanno formulato una domanda valutativa generale focalizzata sul “come completare la pratica professionale” [V1] basata su una metodologia focalizzata principalmente sull'approccio clinico e psicoterapeutico.

I dati, seppur limitati dalle difficoltà di reclutamento e dai numerosi drop out e quindi non generalizzabili, confermano che gli uomini presi in carico mostrano indicatori di credenze sessiste maggiori rispetto alla popolazione generale. La risposta alla domanda valutativa, dunque, è che l'approccio clinico non sia sufficiente a incidere sulle radici socioculturali della violenza:

“Il progetto è nato e si è concluso con il report, ma diciamo c'è già un'idea di, come dire, proseguimento e arricchimento, tale per cui io sono, diciamo, sufficientemente sicuro che gli aspetti positivi di questo progetto saranno implementati nella loro pratica, non solo direttamente con gli autori, ma anche prima, quindi anche, come dire, in una forma di prevenzione veramente primaria che può arrivare ai potenziali autori di violenza, quindi non solo lavorare sulla prevenzione secondaria, ma anche proprio a livello di prevenzione primaria” [V1].

Dal punto di vista del processo realizzato attraverso la valutazione, entrambi gli intervistati valorizzano l'importanza, per il Cuav, di aver aperto il programma a una ricerca sperimentale inedita, portando gli operatori ad aprire una riflessione sul proprio operato in un processo conoscitivo e riflessivo sugli assunti teorici e le pratiche di intervento consolidate negli anni:

“E allora, innanzitutto, il principale punto di forza è essersi sperimentati su un campo inesplorato su cui finora io credo che in Italia forse siamo i primi, sono pochissimi, forse hanno iniziato a pensare a questo no? Quindi sicuramente il punto di forza è stato: non c'è niente, vediamo di fare qualcosa, qualcosa che possa avere un senso. Sappiamo che qualche buco lo troveremo, qualche criticità la incontreremo, però proviamoci e iniziamo. Quindi il punto di forza fondamentale è questo. Credo proprio che non si traduca, non debba finire qui, debba continuare, dobbiamo andare in quest'ottica” [O1].

La spinta conoscitiva e la sfida rappresentata dalla ricerca pilota sono mosse dal riconoscimento di una non autosufficienza nella valutazione del proprio operato da parte degli operatori del Cuav. Questo rappresenta secondo il responsabile Cuav un secondo aspetto da valorizzare, perché ha portato l'équipe ad aprire un dialogo tra clinica e ricerca che ha permesso di mantenere un confronto diretto tra la prospettiva operativa e metodologie scientifiche, garantendo una maggiore obiettività nell'analisi dei risultati ottenuti, una delle finalità del progetto valutativo:

“Credo che questo aspetto qui sia importantissimo e debba essere sempre presente, perché non possiamo dirci come clinici, farci la domanda e dirci la risposta e dirci quanto siamo bravi, perché...Tendiamo, tendiamo a farlo, ma tendiamo a farlo anche, a volte, con gli uomini. [...] Quindi credo che sia un po' questo il ...un po' la ricerca ci dia questa possibilità no, di dare un riscontro un po' più obiettivo e più tangibile rispetto a quello che noi facciamo” [O1].

Il tema della ricerca di un confronto che consenta il superamento di una postura autoreferenziale e la capacità di apertura da parte dell'équipe del Cuav al confronto con le metodologie di ricerca scientifica viene riconosciuto anche dal ricercatore intervistato come uno degli esiti più significativi del percorso di ricerca:

“Credo che loro siano stati enormemente illuminati e illuminate, nel caso di [coordinatrice della rete Cuav], come dire, a non avere una visione unicamente autoreferenziale del trattamento e della valutazione, perché avrebbero tranquillamente potuto, come dire, continuare a usare il loro modello e basta. Anche per i colleghi psicoterapeuti sarebbe stato più semplice, perché hanno dovuto, come dire, studiare degli strumenti, utilizzarli, affiancarli alla loro pratica. Quindi non credo che sia stato più semplice, diciamo, inserire questi strumenti di quanto facessero in precedenza. Io credo che loro abbiano avuto davvero come dire un'apertura a qualcosa di oltre quello che già facevano, e che però può essere messo a sistema e diventare una pratica interna regolare, non necessariamente con risorse esterne, bandi e quant'altro” [V1].

P2: Definizione di una metodologia standardizzata di valutazione d'impatto dei programmi

Oggetto della valutazione: percorsi e esiti degli autori di violenza presi in carico; impatto delle violenze e dei percorsi sul benessere e la sicurezza delle (ex)partner

Obiettivo primario: miglioramento del programma; sicurezza e benessere delle donne

Obiettivi secondario: valutazione dei percorsi degli uomini, raccolta dati comparabili; definizione di una metodologia standardizzata di valutazione d'impatto dei programmi.

Descrizione del disegno di valutazione: l'IMPACT Toolkit

Il progetto P2 si differenzia dagli altri disegni di valutazione presi in esame in questo studio in quanto lo strumento scelto dal Cuav 2 è un test standardizzato che non è stato co-costruito dal Cuav con un ente valutatore esterno, ma è stato sviluppato all'interno dell'IMPACT Project finanziato dall'Unione Europea con un progetto Daphne (2013-2014) dalla rete Work with Perpetrators - European Network (WWP EN).

A partire dall'analisi dei sistemi di monitoraggio e valutazione già esistenti e da una rassegna della letteratura sul tema, il progetto ha elaborato l'IMPACT Outcome Monitoring Toolkit, uno strumento di valutazione dell'efficacia dei percorsi rivolti agli autori di violenza, i cui aspetti principali sono la standardizzazione dei metodi e delle aree di indagine, l'inclusione della prospettiva delle (ex)partner nel processo di monitoraggio, e un sistema di raccolta di dati comparabili a livello europeo. Lo strumento, inoltre, indaga la struttura e la metodologia dei programmi oggetto di valutazione.

Una caratteristica specifica del progetto è quella di aver coinvolto ricercatori/trici esperti/e nel campo della violenza di genere e operatori/trici dei Centri aderenti alla rete WWP, con l'obiettivo di unire competenze operative e scientifiche in tutto il processo di analisi e costruzione dello strumento.

Per approfondire gli obiettivi e la struttura di IMPACT Toolkit è stata intervistata una ricercatrice del team che si occupa di implementare il test a livello europeo (V2).

Come riporta la ricercatrice, lo scopo iniziale del progetto IMPACT era di indagare il “cosa funziona” (*whats works*) nei programmi per autori di reato, misurando il loro impatto in relazione ai risultati e all'efficacia dei programmi. Il progetto prevedeva una revisione sistematica della letteratura sugli strumenti utilizzati dai programmi stessi per valutare l'efficacia, nonché una mappatura delle pratiche operative adottate, come le relazioni con i servizi dedicati alle vittime e altre agenzie, le caratteristiche degli interventi e la loro lunghezza. I risultati ottenuti mostravano una significativa eterogeneità delle strutture dei programmi e degli strumenti adottati per valutarle (Turner et al., 2023; Vall et al., 2021):

“No surprise, what they found is that it was very difficult to come to a clear definition and conclusion because obviously there were very different methods and tools used to do the valuation” [V2].

Sebbene il progetto inizialmente non prevedesse la creazione di uno strumento di valutazione, l'esito della rassegna e della mappatura ha portato i programmi e il team di ricerca a decidere di svilupparne uno, mettendo a valore le competenze operative e scientifiche del Consorzio.

Lo strumento che viene elaborato, IMPACT Toolkit, si pone l'obiettivo di misurare gli *outcome* del programma, intesi come il cambiamento del comportamento dell'autore, l'impatto della violenza su chi l'ha subita (sia partner e figli) e il senso di sicurezza della (ex) partner, attraverso questionari somministrati ad entrambi (Vall Castellò, Pauncz, McKenzie, 2021). Inoltre, prima della somministrazione dei questionari, il programma che intende usare l'Impact Toolkit compila un questionario riguardante il proprio lavoro, l'approccio usato, la rete in cui è inserito, la collaborazione con i servizi antiviolenza dedicati alle *survivor*, la realizzazione del contatto partner e altre dimensioni.

“That's why we call it IMPACT toolkit, because we have the set of tools for the partners and the men in the program. But then we have the program questionnaire, we call it. And this program questionnaire is where we gathered all this information about the programmes. So once a new program starts using the impact toolkit, they answer this survey about the characteristics of the program” [V2].

Le analisi svolte da IMPACT hanno messo in correlazione queste dimensioni con l'obiettivo di individuare quali elementi, condizioni e caratteristiche dei programmi analizzati incidessero maggiormente sugli esiti positivi degli interventi. I risultati hanno evidenziato la rilevanza di alcuni aspetti non ancora individuati dalle ricerche precedenti: ad esempio, l'importanza del contatto partner, la collaborazione con i servizi antiviolenza, la presenza di un figlio, la lunghezza del programma. La misurazione di queste dimensioni consente dunque al programma di riconoscere se il proprio metodo di lavoro è efficace nel ridurre l'impatto della violenza e di apportare modifiche agli interventi per poter garantire la sicurezza e il benessere di chi ha subito la violenza.

“What we just did is the comparison of the characteristics of the program with the outcome, so we took 2 main results as outcome. We took reduction in violent behaviour, so statistical direction in violent behaviour, and we took the safety of the partner, these levels of fear as another measure of outcome. And what we did is that we took all the characteristics of the

programs, we put everything in the same dataset. And we did this modelling and these regressions to see which of these characteristics had more influence on the 2 items of outcome that we got. And we got pretty interesting things” [V2].

Un ulteriore obiettivo del progetto è quello di costruire una banca dati europea, grazie alla raccolta di dati comparabili a livello nazionale:

“Another part of what this role, let's say, entails is also building the whole European dataset. So when members or non members start to use the impact, they all use the same database. We create an online database in Lime Survey. So they all the languages are there so everything is in the same let's say database” [V2].

Struttura del questionario

Impact si struttura in una rilevazione tramite questionario suddivisa in 5 tempi (T0 – T4) per gli uomini in carico al programma e la relativa (ex-) partner.

All'interno dei questionari le informazioni vengono raccolte tramite item a risposta chiusa, scale e domande a risposta aperta, in modo da consentire risposte stratificate e più complesse rispetto a strumenti più rigidi.

Tabella 5 Struttura di IMPACT Toolkit per tempo di somministrazione e target

	T0 primo accesso e valutazione (colloqui individuali)	T1 Inizio gruppo	T2 Metà gruppo	T3 Fine gruppo	T4 Follow up (a 6mesi dalla fine del gruppo)
uomo	Dati socioanagrafici; motivazione; comportamenti violenti; impatto percepito dei comportamenti; figli e relazione con (ex) partner	Tipologia e frequenza dei comportamenti violenti/abusivi; situazione dei figli; etc.	cambiamento della motivazione e della tipologia e frequenza dei comportamenti abusivi da T1	Cambiamento dei comportamenti e modifiche all'impatto dei comportamenti violenti	Valutazione della stabilità dei cambiamenti; feedback sul programma
(ex) partner	Dati socioanagrafici propri e informazioni su eventuali figli; aspettative nei confronti del programma; comportamenti violenti/abusanti subiti; impatto dei comportamenti; figli; benessere e sicurezza della donna; status della relazione.	Tipologia e frequenza dei comportamenti violenti/abusivi; situazione dei figli; sicurezza e benessere della donna, compresi i livelli di paura	cambiamento della motivazione e della tipologia e frequenza dei comportamenti abusivi da T1; sicurezza e benessere della donna, compresi i livelli di paura	Cambiamento dei comportamenti e modifiche all'impatto dei comportamenti violenti; sicurezza e benessere della donna, compresi i livelli di paura	Valutazione della stabilità dei cambiamenti; feedback sul programma; sicurezza e benessere della donna, compresi i livelli di paura

I tempi di somministrazione così strutturati come in tabella 5 permettono la rilevazione di dati significativi per l'analisi dei percorsi e del processo di cambiamento, e di individuare i momenti in cui questo avviene. Nonostante possa essere impegnativa per gli/le operatori/trici, la raccolta dei dati nel T0 offre una serie di informazioni di grande rilevanza

per le analisi dei processi di cambiamento di ciascun uomo preso in carico grazie anche alla prospettiva delle (ex) partner:

“And having the different time points also it's time consuming and usually programs don't really like that. But it's true that it gives you the idea of the process of change. It doesn't give you just the pre and the post but it gives you the process how this change happens. It helps you find, to kind of identify a special moment in which there was change. For example, we did analysis with a lot of data now, and we've seen that especially for both but especially for the partners, for the victims, there is a lot of change at the first half of the program in terms of partner behavior. So, the programs are rather fast at interrupting the violent behavior but the impact takes a little bit more of time. You know, so things like these that we are able to detect those with this kind of process research” [V2].

Inoltre, la contiguità temporale tra la rilevazione in T₀ e quella in T₁ può restituire importanti informazioni anche sui casi di abbandono. In particolare, vengono raccolti i dati delle tipologie di accesso e invio in modo da poter ricostruire il livello di motivazione iniziale e poterlo mettere in relazione con l'andamento del percorso o il suo abbandono. Questo elemento è importante non solo per ottenere un quadro realistico dei tassi di successo dei programmi, ma anche di individuare i motivi per cui avvengono i *drop out*:

“So, we ask also about these things. And we are trying to see if there's something around motivation, responsibility, awareness at the very beginning that also, you know, has an impact on the dropout. So, using the different time points helps us to detect dropouts because as you know, Marianne Hester always says, no, if you just test the ones that finish, I mean, you have more options to have a good outcome. [...] So, we know the men that really drop out and sometimes we even have answers from the partners of the men that drop out so we can also see that. [...] [And] we are trying to also analyze that data to see if there are some specific characteristics that might be similar in terms of motivation awareness” [V2].

Il report di analisi viene composto in base alle esigenze del programma e degli eventuali finanziatori, potendo analizzare vari aspetti. Di seguito si riportano i possibili contenuti e obiettivi del report:

- Report descrittivo dell'insieme degli utenti
- Comparazione tra l'inizio della presa in carico e fine del percorso
- Comparazione tra i drop-out e chi ha completato il programma
- Report su coppie specifiche
- Report personalizzato sulle esigenze del programma

(Vall Castellò et al., 2021)

La rete europea organizza un periodo formativo per gli operatori e le operatrici del CUAV, nonché del CAV di riferimento (se accetta di partecipare) affinché lo strumento venga usato correttamente e integrato nella pratica del programma. Inoltre, viene creato un *board* composto sia dal personale del CUAV sia dai responsabili di Impact che si occupa di effettuare la traduzione dei questionari in modo che sia comprensibile e adatta al contesto specifico. Sebbene questo adattamento venga fatto, lo strumento rimane pressoché lo stesso: il principale lavoro è quello di traduzione linguistico-culturale. Attualmente lo strumento è

disponibile in inglese, tedesco, francese, danese, polacco, italiano, spagnolo, bulgaro, croato, russo e ceco.

Oggetto e obiettivi della valutazione

A differenza di altri strumenti di valutazione utilizzati dai programmi per autori, IMPACT Toolkit è uno strumento costruito appositamente per il campo della violenza domestica, e deriva il suo nome dalla caratteristica principale che lo distingue, ossia misurare l'impatto della violenza sulle vittime attraverso la loro prospettiva. Questa scelta deriva dalle ricerche svolte negli ultimi due decenni sul campo, come il progetto Mirabal (Westmarland & Kelly, 2015), che hanno evidenziato la centralità del punto di vista delle (ex)partner nel riconoscere e definire non solo i comportamenti abusivi dei propri partner, ma anche le loro conseguenze in termini di limitazione dello spazio di azione, del benessere e della percezione di sicurezza:

“We mean when we say contextualized, because for me the main difference is that the impact is contextualized and built specifically for domestic violence field. [...] when you decontextualize the tools they lose the meaning. And now with the impact toolkit, the idea of adding not just behavior, but also impact, comes from the whole approach [...] If you take into account behavior and impact, you really see the different levels of domestic violence behavior” [V2].

Se in generale, come stabilito dalla Convenzione di Istanbul e dagli standard stilati dalla stessa rete WWP, la sicurezza delle vittime è l'obiettivo primario dei programmi per autori di violenza, la ricerca sul campo ha permesso di sostanziare e operationalizzare la sua definizione. La sicurezza delle donne che sono o sono state in situazioni di violenza si misura infatti non tanto in una dimensione statica e binaria – cioè sull'assenza, la sospensione o interruzione dei comportamenti violenti -, ma sulla percezione del benessere, degli spazi di azione, dell'empowerment della (ex)partner e dei/lle figli/e, che sono tutte dimensioni soggettive legate al vissuto e all'esperienza diretta delle donne (e dei/lle loro figli/e). In altri termini, è dalla prospettiva delle donne che si può definire la violenza ma anche il suo superamento in termini di sicurezza:

“In general terms all programmes should work towards victim safety. I think that's undeniable. So, if you work towards that, then we could discuss how do you define victim safety? For me it's pretty obvious: that there's no fear, that the consequences of their views are, you know, are not there anymore, that the victim feels safe and empowered to do her own life whatever that is, that the children is also feeling safe and that he is able to acknowledge and be accountable for the behavior. [...] So one of the things when we say that we promote victim safety oriented perpetrator world, basically what we do, what we mean is that the actions that we do, we have to make sure that are safe for the victims. So we need to evaluate that. So for us, the IMPACT is one of the main tools that help us also evaluate if what we are doing is safe for the victim” [V2].

Per raccogliere la prospettiva della (ex)partner sull'impatto della violenza e la percezione di sicurezza per sé e per i/le figli/e, lo strumento prevede dunque il

coinvolgimento esplicito della (ex) partner dell'uomo in carico al CUAV (ed eventualmente del CAV con cui collabora). Laddove il CUAV che richiede IMPACT non abbia inserito il contatto partner nella sua procedura di presa in carico, la rete europea aiuterà l'organizzazione a costruire le capacità per farlo, in quanto "prima di valutare il programma, ci devono essere buone pratiche" (V2). Rispetto ad altri strumenti di rilevazione del rischio che si limitano a misurare i comportamenti violenti isolandoli dalla dinamica relazionale, l'obiettivo di IMPACT è di operationalizzare l'impatto della violenza, misurando la percezione di insicurezza mostrata dalle (ex)partner:

"We are not just asking about, you know, violent behavior per se, as probably the Conflict Tactic Scale does without the context, but we also ask about the consequences or the impact of this violence. And this for us is a very important question because we know that sometimes the violent behavior might stop. Or might reduce but they impact or consequences of this behavior in the victim might still remain. [...] The questions of the impact are about the existence of violence, levels of safety or you know if you are afraid, the impact that this violence has, and how, what do you think about your children, so it's really connected to the level of safety and to the possible risk. [...] The impact toolkit is also developed with this practice based approach" [V2].

La rilevazione dell'impatto della violenza sulla sicurezza percepita dalle vittime viene rivolta alla donna e all'autore in item "a specchio" sul livello di paura che la donna prova nei suoi confronti in diversi momenti del trattamento. L'obiettivo è duplice: osservare la dinamica del cambiamento, ma allo stesso tempo stimolare l'uomo a sviluppare una consapevolezza rispetto alle sue azioni e agli effetti che producono:

"So, we ask, if, to rate the level of fear, this is a Likert scale, the level of fear that the partner has towards him and also for her the same question. How afraid she feels towards him and again this we can compare it throughout the program, and then we have a question at the end of the program on the changes" [V2].

L'impatto della violenza viene misurato anche rispetto ai figli/e, non solo rispetto alla violenza assistita, ma anche alla consapevolezza da parte della madre e del padre delle sue conseguenze sul loro benessere e la loro sicurezza. Anche questa dimensione ha una funzione, oltre che di rilevazione, di spinta alla riflessione e alla assunzione di responsabilità delle ricadute psicologiche della violenza sui minori da parte dei padri violenti:

"And then we have another section on children. This is also important for us, so we have a whole section in which we ask not just if they have children or not, if the children have witnessed violence and so on, but we also ask about the impact of the violence on children. So, we ask about the situation in terms of, if there are institutions involved, if they are in a foster care and so on. But then we also ask questions about the emotional impact on children. Again, this is from the perspective of the mother and the father, so it's not, you know, real facts, let's say, but what we want to assess here is also first for him, if he's aware of the impacts that this behaviour had on the children, and for her again it's a way to control for safety, to see if the children are improving and have a better well-being, but we didn't want to go there to children, so we ask the partner" [V2].

Tra le dimensioni tratte dalla ricerca svolta nell'ambito del progetto IMPACT, quella della consapevolezza delle conseguenze delle violenze sui/lle figli/e da parte di entrambi i

genitori è, secondo la ricercatrice, una delle più significative anche dal punto di vista degli esiti dei programmi. I risultati del progetto IMPACT infatti hanno rilevato come una minore sensibilità mostrata all'inizio del percorso dai genitori rispetto alle possibili conseguenze delle violenze sui figli possa comportare un esito peggiore del percorso nel suo complesso:

“At the beginning of the program, if the perpetrator or the partner ex partner thought that the violent behaviour had no consequences on the children, so if they were not aware of the consequences of the children, of the violent behaviour on the children at the beginning of the program, there was also worse outcome” [V2].

L'aver figli/e è considerato infatti una delle leve motivazionali più proficue per il cambiamento degli uomini che agiscono violenza (Stanley et al., 2012). Per indagare questo aspetto, IMPACT Toolkit adotta una prospettiva relazionale, indagando non solo il cambiamento nel comportamento violento nei confronti dei/lle figli/e, ma anche il miglioramento della genitorialità nel suo complesso:

“So we have a question on the specific changes that the man has achieved. And again, here you can see that our perspective of outcome it's broader, because we don't just ask about behavior change, obviously we ask about that. So if the violent behavior is decreased, it's the same or it's worse, but we also ask about parenting, if his parenting has improved or not” [V2].

Più in generale, l'approccio relazionale caratterizza tutto l'impianto valutativo di IMPACT, offrendo una visione più ampia e soggettiva del cambiamento non solo in termini quantitativi, ma soprattutto qualitativi, includendo quello relativo alla (percezione di) motivazione, responsabilità e sicurezza:

“We also ask about the relationship quality, so even if they are together or not, this, you know, kind of space of action or quality of relationship that they were talking in the Mirabal, we also asked for that. So again, this perspective, this broader sense of outcomes. So behavior is there obviously, but we have motivation, we have responsibility, we have all the safety, all those aspects that for us are also very important and that part of the change” [V2].

Il livello di consapevolezza delle violenze agite è una dimensione fondamentale di analisi di IMPACT e attraversa come abbiamo visto tutte le dimensioni di analisi. Lo strumento, tuttavia, contiene una sezione specifica che, oltre al cambiamento comportamentale, misurato attraverso la frequenza delle violenze fisiche e sessuali e del controllo coercitivo nei confronti della (ex)partner, ha l'obiettivo valutativo di ampliare la prospettiva in termini relazionali e dinamici, mettendo a confronto il punto di vista della (ex)partner e dello stesso autore di violenza in diversi momenti del percorso:

“We also see how these awareness change and indeed it's quite interesting to see how they start to realize many of the impacts, that at the beginning they didn't even think about. Or they will not recognize it. [...] In terms of impact it's just interesting because we can see if for the men they become more aware of the impact that they behavior has. So it's not just the impact exist or not, but we also see as a process because we assess it at different times. We also see how these awareness change and indeed it's quite interesting to see how they

start to realize many of the impacts, that at the beginning they didn't even think about. Or they will not recognize it" [V2].

L'analisi del cambiamento della consapevolezza delle violenze agite consente di comprendere quando e come questa inizia a fare breccia, dando importanti indicazioni sul modo in cui le diverse fasi del programma incidono nel cambiamento dell'uomo.

Lezioni apprese

Il progetto IMPACT ha raggiunto dieci anni di attività. In questo periodo ha raccolto dati dai programmi di diversi paesi europei, costruendo una banca dati consistente che ha permesso al team di ricerca di affinare le analisi sull'efficacia dei programmi e di ampliare la conoscenza delle dinamiche della violenza domestica, sia dal punto di vista scientifico (Hester et al., 2014; Lilley-Walker et al., 2018; Turner et al., 2023; Vall et al., 2021; Vall Castellò et al., 2021; Wojnicka et al., 2016) che delle pratiche operative. Questo secondo la ricercatrice intervistata è uno dei punti di forza più importanti dello strumento:

"A strength is that we are able to compare data across Europe, you know, systematically. And this is very, and also in relation to program characteristics. And for me, this is very innovative. And now we start to have enough data to do that and I'm super excited" [V2].

Lo scambio continuo tra ricerca e pratica operativa a livello europeo ha prodotto informazioni e dati scientificamente rigorosi, coerenti e comparabili tra diversi paesi e programmi, e ha portato all'elaborazione degli standard europei della rete WWP, secondo la ricercatrice uno dei risultati più significativi dell'intero processo intrapreso dalla rete:

"So what we do is we maintain that, we make sure that the, you know, scientific process in which the impact toolkit just is consistent throughout different countries. And then we'd also do analysis at the European level. So comparing data, doing cross country cooperation. And this is what we did with the some of these results are available in the in the standards, the European standards for perpetrator programs that we just launched. So they are evidence-based, meaning that we base the standards, the indications of quality that we included in the standards are based on output from practitioners and etc, but also on output from research that we obtained in depth research that we did, but also with the results of the IMPACT toolkit" [V2].

Un altro punto di forza derivante dalla collaborazione tra ricerca e pratica operativa risiede nella natura specialistica dello strumento, disegnato appositamente per i programmi per autori di violenza in base alle esperienze e alle competenze costruite sul campo, ma allo stesso tempo la sua standardizzazione, che consente la comparabilità a livello europeo e lo rende unico nel campo degli strumenti di valutazione dell'efficacia dei programmi per autori di violenza

"Strength for me, is that as you know it's the first kind of tailored or standard when we say standardized I mean also, specifically developed and used in the same way for perpetrator programs and used in a standardized way through Europe" [V2].

L'inclusione di una prospettiva che amplia, rispetto agli altri strumenti di valutazione dell'efficacia, la concettualizzazione e la comprensione della violenza, del suo contesto e delle dinamiche che la caratterizzano è considerato un ulteriore aspetto positivo. In questo senso, IMPACT mostra una chiara funzione conoscitiva:

“Another strength is that it's connected to this, is that it includes dimensions that go beyond behaviour change. So it's, it really focuses on this broad understanding of what a good outcome is with the perspective of victim safety. And perpetrator accountability” [V2].

Essendo la violenza nelle sue diverse declinazioni un fenomeno complesso, che risente dei cambiamenti del contesto sociale, culturale e normativo sia a livello locale che europeo, il team di IMPACT sta valutando di provvedere ad un parziale aggiornamento del questionario, anche in base ai feedback provenienti dal campo sul suo utilizzo:

“We have not changed it so much [...] in general, one of the feedback is that is very long, and it's true, it's very long, so in the next year what we want to do is, now that we have a lot of data to see which items are not crucial in terms of data, so which items are not really changing throughout the program, which are not meaningful and ready from the beginning, so to see which items are not working and delete those items. This is something we want to do. Then we've been adding some items in relation to coercive control that are not present that much and some online abuse. We want to review also more with this lens, but we added some items already. So this is more in terms of the changing of the knowledge about domestic violence. And the section of children, we've changed it pretty much. We've enlarged it. When we started at the beginning it was quite shorter so we added more items and more aspects” [V2].

Infine, un limite riscontrato dalla ricercatrice intervistata è la difficoltà a validare lo strumento, nonostante esso sia stato costruito sulla base della ricerca scientifica precedente sullo specifico contesto della violenza domestica.

“The main limitation is the difficulty to validate the tool. So, because it's not at all like Conflict Tactics Scale, you know, that you would say, okay, there's violent behavior or not. And there is a like a clinical tool in which there is a cut-off point, you know, that we don't have it. [...] So to validate it, it's huge. For example, how do you validate the responsibility scale? If you really want to do, you know, the conversing and the, the diversion validity, and everything. We could do factor analysis and so on and we are now thinking about how to do it, more or less. But yeah, validity is the, it's really complex, because the survey it's really complex because it assesses a lot of constructs at the same time, and you have version for the client, for men, for the partner. So it's rather a huge task and we are planning to develop and start working on it this year. But we have, yeah, this is still a limitation” [V2].

L'applicazione di IMPACT

Dalla sua implementazione, IMPACT Toolkit è stato adottato da alcuni Cuav italiani, prevalentemente riuniti in reti all'interno di progetti e finanziamenti che prevedevano la realizzazione di una valutazione dell'efficacia dei programmi e dei percorsi. Tra questi,

abbiamo selezionato per il presente studio il Cuav 2, tra i primi in Italia ad aver utilizzato IMPACT e partner di alcuni progetti europei della rete WWP.

Il Cuav ha un approccio psicoeducativo, e gestisce diversi gruppi distinti per tipologia delle violenze agite dagli utenti e le loro caratteristiche. Tra questi, l'attività trattamentale coinvolge anche gruppi in carcere, gruppi clinici di proseguimento a fine del trattamento psicoeducativo e gruppi di uomini dalla motivazione intrinseca estremamente bassa e che quindi necessitano di un trattamento diversificato.

All'intervista hanno partecipato la presidente (P2) e la responsabile della valutazione (R2).

La scelta dello strumento da parte del Cuav

L'esigenza valutativa del Cuav si sviluppa a partire da una domanda di accountability proveniente sia dall'esterno (attori del campo antiviolenza, stakeholder, società civile) che dall'interno, in termini di monitoraggio e garanzia di trasparenza rispetto al lavoro svolto con gli autori di violenza. Il contesto dei servizi antiviolenza italiano, infatti, ha mostrato fin dalla loro prima comparsa una significativa diffidenza nei confronti dell'utilità e dell'efficacia degli interventi rivolti agli autori di violenza (Demurtas, Peroni 2021):

“Il primo minuto che tu cominci a uscire pubblicamente dicendo che lavori con uomini, autori di violenza, l'unica, la ricorrente e prevalente domanda che ti viene fatta, ma questi uomini cambiano, come fate a sapere che cambiano? Ma funzionano questi programmi? Quindi diciamo dal mio punto di vista, muoversi in quest'ambito e interrogarsi su come rispondere a questa domanda di accountability è un po' tutt'uno e quindi diciamo da subito avevamo questa domanda” [P2].

Le caratteristiche di IMPACT Toolkit, in particolare l'essere stato sviluppato e implementato da una rete europea di programmi consolidata e riconosciuta a livello internazionale, e quindi esterna al contesto di intervento del Cuav, hanno rappresentato i criteri per la scelta di adottare lo strumento, in un momento in cui il Cuav era attivo da alcuni anni e le sue attività erano significativamente cresciute, soprattutto in termini di utenza:

“Il fatto che fosse uno strumento che valesse in un contesto europeo, secondo noi, dava prestigio e il fatto che venisse valutata all'esterno era essenziale per dire non ce la cantiamo e ce la suoniamo, perché quello che spesso succede è che si dice che si fa la valutazione, si fanno due test di gradimento all'inizio, due test alla fine e si è fatta la valutazione. Però quello non è un modo serio di fare. [...] IMPACT ha avuto un'incubazione molto lunga con tutta una serie di pilot e quindi diciamo quando è arrivato ad essere pronto per essere utilizzato, per essere testato, eccetera, ha corrisposto anche in un momento in cui avevamo circa 50 uomini all'anno, erano prevalentemente volontari, cioè era un momento anche di maturità per l'associazione per riuscire a strutturare una valutazione” [P2].

Secondo la Presidente, è importante però segnalare che a fronte della necessità degli stessi CUAV di valutare i propri programmi, anche in un'ottica di accountability, la valutazione dell'efficacia non debba saturare il dibattito concernente i CUAV. La funzione

dei programmi per uomini autori di violenza è non si limita ai percorsi trattamentali, ma si estende all'essere soggetti attivi della rete.

“Da questo punto di vista, cioè dobbiamo fare, dobbiamo essere assolutamente impegnati nel valutare il lavoro che facciamo, valutarlo con gli strumenti migliori che riusciamo a mettere in campo, impegnarci a farlo, utilizzare quegli strumenti per migliorare i nostri programmi, cioè credo che questa dinamica sia fondamentale. Ecco, però non credo che debba essere questo l'unico focus quando parliamo dei programmi autori di violenza, cioè dobbiamo essere soggetti della rete impegnati all'interno della rete antiviolenza nel contrasto alla violenza e questo lo facciamo in molti modi, uno dei quali è fare i percorsi e una sottocategoria di quei percorsi è la valutazione. Però ecco, non dovrebbe occupare tutto lo schermo, mi sembra ci sia solo questo. Tra l'altro poi in modo strano, perché lo facciamo per i codici rossi, quindi per tutta una serie di tipologie di reato, ma non per tutto il resto, quindi anche quello è un po' schizofrenico” [P2].

Una seconda motivazione all'utilizzo di IMPACT Toolkit riguarda l'inclusione della prospettiva delle (ex)partner all'interno della valutazione, che, come abbiamo visto, deriva da un lungo percorso di ricerca e sperimentazione che ha coinvolto e unito le più aggiornate competenze accademiche e operative sul campo.

“Impact essendo uno strumento portato avanti dalla rete europea che diciamo, ha la connessione con l'università di Blanquerna, ma c'ha anche proprio una vocazione alla practitioner, alle persone che poi esercitano il lavoro. Ha costruito tutto molto insieme agli operatori, anche gli item eccetera” [P2].

IMPACT, infatti, raccoglie l'input proveniente da progetti di ricerca, come il progetto di Mirabal (Westmarland & Kelly, 2015) che ha dimostrato la necessità di includere il punto di vista delle (ex)partner nella comprensione delle conseguenze della violenza, ridefinendo i contorni del “successo” dei percorsi degli uomini non solo in termini di assenza di violenza, ma di un miglioramento più ampio delle relazioni e del benessere delle donne e dei figli/e:

“Quando esce il progetto Mirabal, si sposta, diciamo, si focalizza moltissimo l'attenzione su strumenti di valutazione dei percorsi che tengono conto non solo della recidiva della violenza fisica, ma anche degli spazi di libertà, di azione per le donne. [...] Quindi lì si sposta anche a raccogliere informazioni da più soggetti, uno strumento anche costruito con gli input di più soggetti. Sulla stessa, diciamo, direttrice di questa metodologia nella valutazione era Impact” [P2].

Secondo la responsabile, questa prospettiva è fondamentale anche per poter verificare e monitorare l'effettivo andamento del percorso dell'uomo all'interno del programma. Infatti, come tutti gli studi sul campo hanno evidenziato, gli uomini autori di violenza tendono a negare, minimizzare o colpevolizzare le (ex)partner per le violenze agite, offrendo spesso versioni distorte o auto-giustificanti dei fatti. Senza “la voce della vittima” non sarebbe possibile avere piena contezza della situazione di violenza:

“È ovvio che dobbiamo dare una voce a chi la violenza l'ha subita e la subisce e che è in grado di valutare cose che per l'uomo possono essere più o meno evidenti e quindi è un input necessario ed è anche una forma di rendere conto, è un modo di mantenere il lavoro trasparente, è un modo di avere sempre la voce della vittima” [P2].

L'utilizzo dello strumento

Adottare uno strumento standardizzato come IMPACT in un Centro che coordina diversi gruppi trattamentali ha significato per il Cuav innanzitutto capire in quale di questi poterlo utilizzare. IMPACT, infatti, richiede una somministrazione in diversi momenti del percorso, che in gruppi con percorsi destrutturati o non scanditi da fasi interne ben delineate può non essere facile da realizzare. Il Cuav, infatti, inizialmente non ha individuato dei momenti specifici per sottoporlo agli utenti dei diversi gruppi trattamentali, inficiando così la funzione del monitoraggio del cambiamento e della comparabilità dei dati raccolti nei diversi tempi stabiliti dalla metodologia del questionario.

“È stato un po' il problema iniziale nostro con IMPACT. Cioè, noi quando abbiamo iniziato a somministrarlo, lo somministravamo un po' lungo tutto il percorso dell'uomo, quindi non tenendo di conto di un momento specifico. E il rischio è che ad un certo punto, considerando un intero percorso, magari ci fossero dei drop out, magari non si compilasse il T3, ma soprattutto non andavamo a misurare un momento misurabile, diciamo così, statisticamente significativo” [R2].

Per ovviare a questo limite, l'équipe ha quindi deciso di somministrare lo strumento al gruppo psicoeducativo, che si distingue per la sua scansione in fasi prestabilite, come i colloqui individuali di valutazione, la presa in carico, le diverse sessioni tematiche e la fine del percorso:

“Noi andiamo a valutare il gruppo psicoeducativo che, rispetto anche al gruppo di proseguimento o altri tipi di gruppi, è più chiaramente misurabile, perché ci sono delle sessioni specifiche. Quindi dal punto di vista statistico abbiamo anche chiaro che se, ad esempio, avessimo avuto dei risultati pessimi forse potevamo metterlo maggiormente in discussione rispetto a un gruppo di proseguimento a carattere più libero” [R2].

Lo strumento viene somministrato a tutti gli uomini che accedono al gruppo psicoeducativo e alle rispettive (ex) partner, “quindi nel periodo che va dai colloqui iniziali, quindi la presa in carico, fino alla fine del gruppo psicoeducativo” (R2). Non viene invece somministrato il questionario relativo al follow up, a causa di problematiche legate alla scarsità di risorse e alla difficoltà di raggiungere gli uomini che hanno terminato i percorsi. Le (ex) partner vengono contattate telefonicamente nello stesso periodo in cui l'uomo compila il proprio questionario, in modo da avere una compilazione speculare.

Importante è sottolineare che, sebbene avere la prospettiva della partner sia molto importante per evitare che gli strumenti siano falsati dal solo punto di vista dell'uomo, le donne sono libere di scegliere se partecipare al contatto partner o meno. L'obiettivo generale della valutazione è dunque il percorso degli uomini autori di violenza domestica nei confronti della propria (ex) partner, dalla presa in carico fino alla fine del gruppo psicoeducativo.

“Noi somministriamo impact in un tempo uno che è tra i colloqui valutativi e l'inizio del gruppo, a metà percorso psico-educativo e a fine percorso psico-educativo. [...] Stessa cosa facciamo con la partner, quando è possibile chiaramente, quindi andiamo a somministrare

in questi tre tempi” [R2].

Nei tre tempi vengono sottoposte le domande previste dal questionario (vd. tabella 5) sia all'uomo che alla (ex)partner, “e questo è veramente molto importante perché vediamo veramente un cambiamento rispetto alla consapevolezza delle conseguenze del comportamento violento tra il T1 e il T3, quindi una maggiore coerenza tra uomo e partner” (R2).

Nel quadro delle pratiche operative del Cuav, la somministrazione del questionario viene inserita in momenti prestabiliti del percorso psico-educativo: la prima parte (T1) viene sottoposta durante i colloqui iniziali; la seconda è stata sistematizzata attraverso un database in cui vengono inseriti i dati degli uomini presi in carico e dei gruppi, e che permette di inviare automaticamente via mail il questionario in modo che l'utente possa compilarlo autonomamente. In caso di difficoltà con gli strumenti digitali, o con la comprensione della lingua, il Cuav prevede sessioni “finestra” a metà e fine corso in cui gli/le operatori/trici supportano la compilazione in presenza.

È interessante notare che, come nel caso del Progetto di valutazione 1, la somministrazione del questionario IMPACT consente di attivare una riflessione interna al Cuav sul funzionamento e l'efficacia del lavoro svolto, ma anche con gli utenti stessi:

“son momenti di riflessione, modifiche di sessioni, integrazione di materiali, la festa perché sono risultati parecchio positivi, quindi insomma, si può anche ogni tanto festeggiare. Utilizzare questi dati all'esterno.” [P2]

“Ma anche con l'uomo stesso. Cioè, se a un certo item risponde in un certo modo, magari valutiamo di riprenderlo con lui, può essere anche interessante da questo punto di vista qua” [R2]

Criticità rilevate

Nella somministrazione concreta del questionario IMPACT sono emerse alcune criticità: prima fra tutte la sua lunghezza e l'impegno che richiede nell'integrare la rilevazione alle attività e alle procedure operative del CUAV. Questo aspetto rischia di affaticare lo staff e di non valorizzare l'importanza della valutazione:

“Una delle criticità, ma diciamo questo in generale, credo che se non fosse impact, ma fosse un altro strumento, sarebbe lo stesso, è quello che gli operatori capiscano il valore e che non venga visto un po' come una perdita di tempo. Perché all'inizio era un po' l'appendice scomoda, questo richiede un pochino di tempo. [...] Insomma, va sempre monitorato, c'è un lavoro di manutenzione continua per assicurarsi che siano raccolti tutti i dati, quindi diciamo...C'è questo tipo di impegno, onere e un pochino di tensione fra il lavoro così più diretto con gli uomini e questo aspetto che è un pochino più, può essere visto come più amministrativo” [P2].

In secondo luogo, è emersa la scarsa fruibilità di alcuni item da parte degli uomini, specie tra coloro con una bassa scolarizzazione o con difficoltà linguistiche.

“Con alcuni uomini vediamo che c'è un po' una difficoltà nel comprendere gli item, quindi quello che cerchiamo di fare è di spiegare a loro e soprattutto con persone che hanno difficoltà linguistiche oppure persone più anziane, o meno addetti alla tecnologia, gli stampiamo l'impact, ci prendiamo [tempo], a volte mi è capitato un quarto d'ora, una mezz'ora di tempo di colloquio individuale, lo rileggiamo insieme, gliene spieghiamo nuovamente il senso e cerchiamo di ricompilarlo, perché delle volte loro, soprattutto nel tempo di metà e nel tempo di fine, hanno difficoltà a capire a quale periodo di riferimento devono appunto pensare per poter compilare il questionario” [R2].

Inoltre, alcuni item di rilevazione della violenza sessuale rischiano di essere falsati dai meccanismi di minimizzazione sia da parte dell'uomo che della (ex)partner, “perché in una fase iniziale, nell'uomo e nella donna spesso sono appunto impreparati o inconsapevoli rispetto alla violenza sessuale all'interno della coppia” [R2].

Necessità di adattamento

IMPACT nella versione attuale è uno strumento esclusivamente pensato per e rivolto a uomini adulti autori di violenza domestica. Il questionario non è dunque adatto a valutare altre attività trattamentali che i programmi attuano nei contesti detentivi, o con gli autori di violenza minorenni, o con uomini che hanno agito forme di violenza di genere che non rientrano specificatamente nella *intimate partner violence* come la violenza online o la violenza nei confronti dei genitori e dei/lle familiari, percorsi che il Cuav ha inaugurato recentemente. Per fare fronte a queste esigenze e includere le nuove forme di utenza che i programmi per autori si trovano a dover affrontare a livello nazionale e europeo, la rete WWP utilizza la progettazione europea per raccogliere le proposte di modifica e adattamento dai partner:

“La criticità, ma su cui effettivamente stiamo lavorando, è adattarli alle utenze, perché noi abbiamo sempre più avuto ultimamente casi, ad esempio, di violenza contro i genitori o violenza...ad esempio, violenza unicamente di tipo sessuali verso sconosciute o verso persone che si conoscono poco. Quindi stiamo appunto in un progetto che stiamo portando avanti adesso, che è un Horizon [...] che è una parte incentrata proprio sull'adattamento di IMPACT, lo stiamo rendendo più omogeneo rispetto all'utenza, quindi eliminando degli item, adattandolo e questo credo sia molto importante.” [R2]

L'adattamento avviene attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc a livello europeo che elabora le proposte di modifica al questionario provenienti dai Cuav partner, ne crea una versione pilota e le somministra nei diversi contesti per validarla. Centrale in questo processo è il ruolo di coordinamento dell'università di Blanquerna, dove si trova il team di ricerca che coordina l'intero progetto.

“È un adattamento che viene fatto in rete all'interno di questo progetto, in base a chi lavora di più con quell'utenza quindi ci si confronta tra i vari partner e si cerca comunque attraverso tutta un'analisi dei bisogni, attraverso una somministrazione iniziale ad un uomo, ad esempio...” [R2]

“Allora all'interno di quel progetto lì si è deciso di fare quell'adattamento, quindi si è creato il gruppo di lavoro. Sono stati creati questi item nuovi. In questa fase la fase del pilotaggio.

Quindi stanno testando e poi rianalizzano gli iter per vedere la significatività, quindi sono in una fase di studio di adattamento degli Item” [P2]

In questo processo di revisione, la dimensione europea della rete e della progettazione è di fondamentale importanza, non solo per i necessari finanziamenti, ma anche per il mantenimento della comparabilità dei dati raccolti a livello transnazionale:

“Quindi diciamo c'è un vantaggio sul fatto che è a livello europeo perché è possibile raccogliere risorse e testarlo da parti diverse, anche in contesti diversi, perché poi l'ambizione di IMPACT è quello di poter valutare in modo uniforme i dati. E fra l'altro ora comincia a raccogliere una banca dati molto interessante a livello europeo, che sono quelli che hanno informato gli standard, cioè di cosa stava funzionando, cosa no, eccetera.” [P2]

Punti di forza

Oltre alla comparabilità dei dati a livello europeo appena richiamata, a conferma delle ragioni della scelta iniziale dello strumento i punti di forza evidenziati dalle due intervistate sono diversi. In primo luogo, l'inserimento della prospettiva della partner ha confermato, nella pratica operativa del Cuav, la sua funzione di controllo rispetto all'andamento del percorso dell'uomo e quindi alla situazione di sicurezza in cui si trovano la donna e i/le figli/e.

“Avere entrambi i punti di vista con item molto simili a livello metodologico e a livello proprio statistico ha un valore aggiunto rispetto a un'effettiva comprensione se quel programma è andato bene o meno, perché se non c'è il rischio che effettivamente l'uomo se la canti e se la suoni fino alla fine. Quindi avere il punto di vista della partner o dell'ex partner permette comunque un confronto effettivo. Quindi questo secondo me è proprio un valore aggiunto” [R].

Questo aspetto influisce anche sulla valutazione del percorso stesso e delle metodologie utilizzate dal programma, consentendo di intervenire in corso d'opera per rimodulare gli aspetti che non hanno avuto esito positivo nelle diverse fasi dell'intervento:

“Però è legato all'esito, a qualcosa che sta avvenendo, non sta avvenendo nel cambiamento. Anche perché si deve modificare, no? Il maltrattamento psicologico è qua, deve scendere. Oppure sale, se sale sappiamo che... sai se gli atteggiamenti di controllo concreti con cui tu sai quali strumenti hai utilizzato nel corso del programma per affrontare stanno funzionando oppure no [...] Quindi tutti gli item che rimangono uguali sono item specifici che tu sai dove stai affrontando, come li stai affrontando e quindi puoi o modificare come lo stai facendo, integrarlo, o...” [P2]

Grazie a questo monitoraggio continuo, ma anche alla modalità scelta di auto compilazione del questionario, ricostruendo da soli il proprio percorso, l'agito e la dinamica relazionale con la (ex)partner e i/le figli/e, sono spinti a una riflessione critica sul processo di cambiamento in corso, che eccede il lavoro trattamentale con gli/le operatori/trici:

“Gli altri punti di forza? Secondo me è relativo anche al fatto che pone l'uomo in un'ottica

di revisione personale del percorso, di monitoraggio del percorso. Quindi è un momento che l'uomo si prende per dirsi OK cosa effettivamente è cambiato? cosa effettivamente non è cambiato? Perché un conto noi lo facciamo all'interno delle sessioni no? Queste sessioni finestra dove si parla di come sta andando il percorso, ma anche settimanalmente. Però ecco prendersi un momento con un questionario alla mano dove mi dico, OK. Rispetto a quello che avevo compilato tempo fa, cos'è mutato e cosa non è mutato? Quindi credo che anche questo sia qualcosa di interessante" [R2].

Infine, a conferma che il tema dell'accountability, richiamato più volte durante l'intervista, ha rappresentato uno dei motivi più rilevanti per la scelta di questo strumento, il Cuav pubblica le analisi dei dati sul proprio sito:

"Poi è anche un momento di accountability all'esterno, noi lo pubblichiamo sul sito, per cui qualsiasi cosa che c'è scritto lì, nelle cose che tornano e nelle cose che non tornano tanto, dobbiamo essere in grado poi di dare delle giustificazioni, di saperlo interpretare. Cioè, non è poco che tu sul tuo sito dai tutti, anche i dati pubblici di come stai facendo il lavoro e di come viene valutato e quali item sono significativi, quali no, eccetera" [P2].

P3: Valutazione di risultato con approccio quali-quantitativo

Oggetto della valutazione: andamento ed esiti clinici del percorso di trattamento; modello di intervento

Obiettivo primario: valutazione del funzionamento e dell'efficacia del modello di trattamento per renderlo esportabile

Obiettivi secondari: analisi dei percorsi e i loro esiti trattamentali; creazione di linee guida per l'applicazione del modello sui vari territori

La definizione degli obiettivi di ricerca

Il disegno di valutazione P3 è parte di un più ampio progetto volto alla sperimentazione, valutazione e diffusione in 5 città diverse del modello trattamentale di intervento promosso dal CUAV 3 (capofila), definito "programma integrato di intervento". Il progetto ha previsto in primo luogo la formazione di operatori e operatrici dei CUAV partner per l'applicazione del modello trattamentale, delle procedure da utilizzare per il contatto partner e per la definizione di un modello di presa in carico integrata volto a migliorare la connessione con gli altri servizi territoriali, nonché aumentare gli invii degli autori di violenza. Nella seconda fase era prevista l'implementazione del modello trattamentale nei 5 CUAV partner, sia in contesti penitenziari che extracarcerari, e la costruzione delle reti di servizi funzionali alla realizzazione degli interventi trattamentali (tribunale ordinario, UEPE, servizi sociali territoriali) e al reclutamento dei (potenziali) beneficiari del progetto tramite invii.

Alla valutazione dell'efficacia del modello di trattamento è stata dedicata la terza fase progettuale, mentre la quarta e ultima fase è stata riservata alla diffusione dei risultati.

P3 nasce dunque della necessità del CUAV 3 di testare e diffondere il proprio metodo di lavoro tra i partner. Le attività di valutazione sono state affidate ad un ente indipendente che opera su tutto il territorio nazionale con interventi di valutazione, monitoraggio e ricerca: la vocazione dell'ente è prettamente interdisciplinare, in quanto composto da ricercatori e ricercatrici afferenti a molteplici discipline, tra cui quelle funzionali al progetto P3, ossia sociologia e psicologia.

Le interviste sono state realizzate con un ricercatore e una ricercatrice dell'ente di valutazione (V3a e V3b) e con due responsabili del Cuav (O3a e O3b).

“Due [motivazioni hanno portato alla scelta] essenzialmente. Praticamente, da un lato il fatto che appunto fosse un progetto incentrato proprio sul modello criminologico, ha fatto propendere per la scelta di un istituto che vantava vari ricercatori di diverse discipline, ecco, non era incentrato su una nello specifico, ma questo istituto di valutazione ha sociologi, psicologi, appunto. Erano presenti tutte le diverse discipline a cui fa riferimento il modello criminologico. E d'altro canto hanno giocato un po' anche i tempi, perché appunto ci sono dei termini... non sempre le università sono in grado di garantire una celerità nell'esplicazione di tutte le pratiche formali per partecipare. E tutto quello che rientra in una progettazione, ecco anche un tema inerente ai fondi. In primis ha giocato quello che ho esposto come primo fattore, cioè una multidisciplinarietà che ci sembrava determinante in questo progetto specifico. E poi gli altri fattori che sono connessi agli aspetti pratici delle progettazioni” [O3b].

L'obiettivo primario del CUAV capofila del progetto era la creazione di una metodologia di lavoro che potesse diventare un modello esportabile per altri CUAV che condividevano lo stesso tipo di approccio. La necessità, dunque, era di valutare il buon funzionamento del modello in più contesti, oltre a quello di origine.

“come cooperativa e come associazioni cooperative siamo diffusi sui territori, è chiaro che un obiettivo per noi era quello di riuscire a fare un intervento specifico, valutabile per poter essere poi oggetto di un modello operativo condiviso” [O3a].

“E, aggiungerei, esportabile, nel senso che poi, effettivamente, lo si vede proprio dal progetto e dai progetti che successivamente abbiamo messo in campo. La rete dei [CUAV] si è ampliata e abbiamo fatto tesoro dei punti che erano emersi come problematici, perché anche questo era un altro punto. Riuscire ad individuare se questo modello funzionasse, perché l'abbiamo diffuso anche a questi altri 4 CUAV, [...] E quindi abbiamo pensato intanto, di farne un modello, e poi di valutare se questo modello funzionasse, quali problematiche emergessero, come potessero essere affrontate e risolte eventualmente, e se fosse, appunto, un modello esportabile. Di tutto questo, come dicevo, abbiamo fatto un po' tesoro. [...] Brevemente, il modello criminologico, come dice il termine stesso "criminologico", è un modello multidisciplinare, interdisciplinare, sistemico e di rete. Quindi lo abbiamo definito modello integrato perché tiene insieme tutti questi aspetti” [O3b].

Sin dalla fase di scrittura, si è innescato un processo di co-costruzione dialogico e collaborativo tra CUAV e valutatori, che è continuato lungo tutte le fasi progettuali. Da un lato, ciò ha favorito una strutturazione dei ruoli basata su relazioni più orizzontali (e non top-down) concretizzatesi nella partnership di progetto. Dall'altro, CUAV e valutatori si sono mossi nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, arrivando a co-definire non solo i bisogni valutativi, ma anche il disegno della ricerca.

“Le esigenze che erano state esposte e condivise, come spesso accade, attraverso domande maieutiche, non sempre, anzi quasi mai verrebbe da dire, la committenza esplicita chiaramente quello che è il bisogno valutativo. Quindi il bisogno valutativo è da costruire, ricercare, in modo, appunto, maieutico” [V3a].

Dal confronto continuo tra CUAV e valutatori, dunque, sono emersi i bisogni valutativi. In primis, è stata rilevata una finalità di accountability nei confronti dell’ente pubblico finanziatore di progetto, da cui è scaturita la necessità di omogeneizzare la raccolta di dati e informazioni dai territori su cui il progetto interveniva, facendone anche emergere le criticità e i nodi fondamentali.

“Finalità deontologica, diciamo in senso lato, rendicontativa, documentale, quindi l’idea era anche quella di fare un po’ un monitoraggio, una raccolta dati, una raccolta delle informazioni che riguardavano tutti questi territori coinvolti, in modo che ci fosse finalmente una raccolta omogenea. Cioè erano un po’ temi che da anni ci ponevamo, ecco. Quindi ci è sembrata una buona occasione per proporla [...] insieme abbiamo individuato la necessità di fare una valutazione in itinere per individuare quali fossero le criticità, le problematiche e come potessero essere affrontate e risolte” [O3b].

In secondo luogo, è emersa la necessità di condividere le prassi operative e gli strumenti usati con i CUAV partner e controllare che le procedure rimanessero coerenti nei vari contesti applicativi, in modo da strutturare il modello e la sua valutazione in itinere.

“E poi l’altro tema era quello di condividere gli strumenti con questi territori che erano un po’ agli inizi, mentre il [CUAV] aveva già un’esperienza ormai di parecchi anni. E poi verificare se ci fosse congruenza fra quello che veniva fatto nei territori e quanto veniva progettato” [O3b].

Poiché l’obiettivo principale della valutazione riguardava il modello di intervento, sono emersi dei bisogni eminentemente legati all’impatto che la prassi di lavoro adottata aveva sul cambiamento degli autori di violenza in carico al CUAV. Da un lato, dunque, era necessario individuare le sezioni del modello da migliorare, ossia cosa funzionasse e cosa dovesse, invece, essere revisionato; dall’altro, era utile capire se le caratteristiche individuali degli uomini potevano fungere da fattore di protezione, favorendo un miglior esito dei percorsi.

“I bisogni erano da un lato rilevare i cambiamenti apportati dal progetto sui beneficiari, quindi questo era un bisogno che era stato esposto, condiviso; individuare ciò che funziona e ciò che funziona meno rispetto alla sperimentazione del modello, dicevo prima, l’esigenza era quella di validarlo, pertanto arrivare a capire che cosa di questo modello funziona e quali erano le fragilità, e quindi conseguentemente fornire spunti, indicazioni per il suo miglioramento” [V3a].

“E poi cercavamo anche di comprendere se ci fossero delle caratteristiche comuni fra gli utenti che avevano poi avuto un esito positivo, fra virgolette, per quanto sia possibile dire questo” [O3b].

Affinché il modello integrato potesse essere definitivamente formalizzato, è stato chiesto all'ente valutatore di svolgere non solo le attività strettamente valutative, ma anche di accompagnamento dell'intero progetto. L'ente valutatore ha, dunque, costruito la traccia documentale, gli strumenti e - di fatto - monitorato che le attività svolte e la rispettiva raccolta dati fossero coerenti.

“Tornando invece al modello di valutazione che abbiamo condiviso con i referenti del progetto, le esigenze che c'erano state presentate erano sostanzialmente di due tipi: da un lato supportare il monitoraggio delle attività in termini di ricostruzione, anche con finalità narrative, documentali, quello che è stato il quadro degli interventi messi in atto nei 5 contesti, quindi supportare la rendicontazione, se vogliamo, anche delle attività, ovviamente non economica ma in termini di attività da svolgere, aiutarli ad omogeneizzare il sistema di raccolta di dati e informazioni, e da qui la costruzione di un cruscotto quantitativo per la raccolta di alcuni dati di sintesi e la costruzione di una scheda di monitoraggio qualitativa narrativa, che aveva periodicità semestrale: tre volte nel corso del progetto. Quindi da un lato monitoraggio anche per verificare la congruenza tra quanto era stato pianificato inizialmente e quanto realizzato poi in pratica. Quindi da un lato avevano questa esigenza che è stata corrisposta con la creazione di questi due strumenti, una scheda di monitoraggio quantitativa e una scheda di monitoraggio narrativa. Dall'altro c'era un'esigenza invece di valutazione, che abbiamo diviso in tre aree, tre macroaree a cui corrispondevano appunto tre strumenti differenti” [V3a].

Metodologia e strumenti utilizzati

Per poter effettuare la sperimentazione e la valutazione del modello integrato di intervento è stato creato un disegno di valutazione che ha coinvolto i 5 CUAV partner del progetto (di cui il Cuav 3 è il capofila), accomunati dal fatto di condividere lo stesso approccio di intervento.

Il progetto prevedeva la sperimentazione di un modello criminologico [...] che era un modello originale sviluppato dal [CUAV3] con l'intenzione di trasferirlo in altri contesti [...] Con l'idea di sperimentare questo programma di trattamento in contesto inframurario e sul territorio, quindi in ciascuna di queste 5 realtà regionali creare due gruppi, uno interno al carcere e uno esterno al carcere, per un totale di 10 partecipanti al gruppo. Quindi 10 partecipanti interni, 10 partecipanti esterni nei 5 contesti, per un complesso stimato di 100 persone coinvolte.

Il disegno di valutazione ha risentito fortemente di contingenze esterne che hanno portato ad una necessaria rimodulazione delle fasi progettuali, degli strumenti e delle tecniche di ricerca. Sebbene inizialmente il progetto prevedesse la costituzione di un gruppo di controllo, alcune condizioni di contesto (in particolare la pandemia da Covid-19 e altre difficoltà relative alla costruzione delle reti in alcuni territori) hanno finito per influire negativamente sulla propensione alla partecipazione degli utenti dei Cuav coinvolti nel progetto, impedendo o ritardando in alcuni casi l'attivazione stessa dei gruppi esterni, come avvenuto in 3 città.

Il campionamento è stato dunque fortemente limitato:

“Cioè è stato un progetto che è stato fortemente influenzato dal Covid. [...] Inizialmente avevamo anche ipotizzato, valutato insieme a loro la costruzione di gruppi di controllo. Ma la cosa non era stata poi resa possibile dal fatto che, come dire, un po' tutti i beneficiari che

avevano in quel momento erano destinati al progetto, quindi abbiamo valutato la possibilità, insieme a loro, di limitarci al pre-post” [V3a].

Da un lato molti ritardi e difficoltà sono da attribuirsi agli adempimenti burocratici e alla formalizzazione delle collaborazioni tra istituzioni e CUAV, che in alcune città hanno finito per compromettere la costruzione della rete di servizi e altri attori territoriali, i quali avrebbero dovuto svolgere un ruolo centrale nell’individuazione dei beneficiari. A ciò si sommano le ulteriori resistenze riscontrate nei potenziali beneficiari del trattamento, specie fuori dal carcere. Tutti questi elementi hanno costretto a una rimodulazione generale del progetto e delle diverse fasi.

In tutto il disegno, il ruolo degli operatori e delle operatrici dei CUAV non è stato meramente strumentale, bensì ha rappresentato il nodo centrale dell’intero impianto progettuale, in considerazione della centralità del loro lavoro ai fini della buona riuscita dei percorsi trattamentali e della tenuta delle reti sul territorio.

“Ci sembrava importante coinvolgere gli operatori proprio perché si trattava di modellizzare un intervento; quindi, abbiamo pensato di coinvolgere di più gli operatori, la loro osservazione, le loro esperienze. Cioè, se dovessimo dire su tutto il progetto di valutazione, sì, quell’aspetto è importante” [O3b].

“E quindi abbiamo pensato a una scheda di monitoraggio quantitativa e qualitativa, quindi che fosse somministrata agli operatori sia per valutare l’efficacia dei percorsi, sia un po’ la modellizzazione del Progetto” [O3b].

Con specifico riferimento alla fase di valutazione, possono essere distinte tre principali fasi, ovvero la valutazione degli esiti dei percorsi, la valutazione del programma integrato di intervento e la valutazione complessiva del progetto, le quali sono state condotte utilizzando diverse metodologie (Tabella 6)

Tabella 6 Fasi di valutazione per azioni e strumenti

	Azioni	Strumenti
Valutazione degli esiti della sperimentazione	Valutazione degli esiti dei percorsi	Scheda di osservazione compilata dagli operatori all’inizio e alla fine del percorso di ciascun utente
	Valutazione del programma integrato di intervento	Scheda narrativa compilata dagli operatori a fine intervento per contribuire alla formalizzazione del modello di intervento
	Valutazione complessiva del progetto	Focus group con operatori, responsabili e valutatori

Scheda di osservazione

La valutazione degli esiti dei percorsi è stata effettuata costruendo una scheda, denominata “di osservazione”, finalizzata a rilevare i cambiamenti attitudinali e comportamentali avvenuti negli uomini che hanno partecipato ai percorsi. La compilazione è avvenuta all’inizio e alla conclusione del percorso era a cura degli operatori/trici.

“Sul piano strumentale, secondo me, di interesse dal punto di vista valutativo c'è il primo degli strumenti che era una scheda che tentava di andare a ricostruire i cambiamenti, non era un modello quasi sperimentale o sperimentale, nel senso che era un pre-post, ma non prevedeva, diciamo un gruppo di controllo” [V3a].

“costruzione di una scheda di osservazione in ingresso e in uscita, pre-post, che aveva come finalità quella di rilevare i cambiamenti apportati dal progetto su comportamenti, atteggiamenti, visioni dei maltrattanti in carico [che aveva come finalità quella di rilevare i cambiamenti apportati dal progetto su comportamenti, atteggiamenti, visioni dei maltrattanti in carico” [V3a].

La scheda di osservazione è stata costruita ad hoc dai valutatori sulla base della letteratura scientifica, ma ha subito un processo di adattamento in funzione dell'esperienza sul campo dei CUAV. L'obiettivo era quindi di costruire uno strumento con basi scientifiche, ma che fosse integrabile all'interno delle prassi operative di intervento, quindi di facile utilizzo per operatori/trici.

“era una scheda assolutamente costruita da noi e quindi un nostro input, ma poi co-costruita nelle ultime versioni - quindi per arrivare a quella definitiva - con il partner/committente e con gli operatori del progetto. Questo sia per basarla anche sulla loro esperienza, quindi non solo attingere alla letteratura esistente, ma anche poi per poterla rendere realmente operativizzabile, nel senso che abbiamo fatto un po' il compromesso che si fa quando si fa una ricerca sul campo in un certo senso, quindi l'abbiamo cercato di semplificare, di stare un po' a quelle che potevano essere anche le disponibilità di tempo, di risorse, degli operatori affinché potessero renderla poi somministrabile. E quindi è stato un po' un gioco di questo tipo” [V3b].

La letteratura scientifica a cui si è fatto riferimento era esplicitamente riferita all'approccio di lavoro prevalente tra i CUAV partner e ad ulteriori strumenti validati che potevano avere un'utilità nel contesto specifico del trattamento di autori di violenza: infatti, l'obiettivo era la creazione di uno strumento agile, “sartoriale” e adeguato al lavoro trattamentale svolto con gli uomini autori di violenza nei CUAV con approccio criminologico.

“Il ragionamento era quello un po' che citavo prima, cioè di attingere a dimensioni utilizzate e validate dalla letteratura, quindi non inventarci nulla, ma prendere da qualcosa che ha avuto, come dire, un suo processo di validazione. Nello stesso tempo, concretizzarlo sul progetto, quindi creare uno strumento che potesse essere non oneroso da parte degli operatori per la loro somministrazione, cercando un po' di tararlo su quelle che erano le esigenze anche operative nell'ambito del Progetto” [V3a].

“Rispetto alla letteratura da cui siamo partiti, noi abbiamo appunto letto i testi di Coutanceau¹⁶, che era il riferimento, la guida che ci han dato loro e da cui hanno attinto

¹⁶ Coutanceau R, Salmona M (a cura di) (2021) *Violences conjugales et famille*, Dunod; Coutanceau R, Smith J (2011) *Violence et famille. Comprendre pour prévenir*, Dunod.

nell'impostazione del loro modello. Abbiamo attinto alle dimensioni utilizzate in altri questionari di valutazione del rischio, penso al SARA, al SARA Plus e altri erano i modelli canadesi di rischio dinamico, quindi STABLE e ACUTE 2007 se non ricordo male. In generale questo, più poi magari altre dimensioni, altri tipi di atteggiamenti che potevano essere sentinella di comportamenti violenti, trovati anche al di là di questionari già strutturati! [V3b].

La scheda di osservazione è stata, dunque, strutturata in due parti. La prima, denominata "Scheda caratteristiche utente", ha raccolto i dati anagrafici degli uomini autori di violenza in carico ai programmi, compresi i livelli di scolarizzazione e lo status lavorativo, le modalità di accesso al servizio, la loro situazione giudiziaria e relazionale, lo stato di salute mentale. La seconda parte, ha previsto una "Scheda di osservazione dei comportamenti violenti", che ha compreso le scale utili alla rilevazione dei comportamenti violenti selezionate dall'équipe tra quelle validate dalla letteratura scientifica.

Quindi abbiamo un po' fatto nostri tutti questi input per finalizzarli in una scheda che era costruita in questo modo: da una parte avevamo un corredo di domande relative alle caratteristiche dell'utente, quindi caratteristiche anagrafiche, socio anagrafiche e informazioni relative al tipo di violenza che avessero agito in passato. In modo da avere una sorta di profilo dell'utente. Quindi si parlava di genere, luogo di nascita, nazionalità, età, residenza, stato civile, figli, non figli, quanti figli, titolo di studio, occupazione, per avere un'idea del livello di scolarità e della posizione lavorativa. Vi erano informazioni relative alla modalità di aggancio, quindi a come avesse l'utente intercettato il servizio e il progetto per definire per individuare se si potesse trattare di accessi spontanei oppure su indicazioni di servizi, su indicazione del partner, su indicazioni di professionisti, su indicazioni di centri antiviolenza. Più o meno erano queste le tipologie. Vi erano poi domande, quindi raccolta di informazioni rispetto alla relazione con la vittima e al tipo di violenza agita, come dicevo, quindi partner non partner, conoscente e quant'altro. [...] Situazione giudiziaria, situazione psichiatrica, nel caso di problematiche annoverabili a questo livello, varie ed eventuali, e poi diciamo chiuso questo cruscotto volto a delineare in qualche modo il profilo degli utenti in trattamento, una scheda di osservazione dei comportamenti violenti, una scheda pre-post nella quale sono stati individuati dei comportamenti, chiamiamoli sentinella, di rischio o di violenza effettiva, o anche di pensieri violenti, di malessere che possa portare alla violenza.

"L'idea qual era di fondo? Quella di provare a capire quanto potesse (...) il percorso fatto dal maltrattante all'interno del progetto, (...) aver cambiato la situazione fra un prima del trattamento e una situazione successiva al trattamento. Non avendo appunto modo di fare un controfattuale o di avere un gruppo di controllo, è stata un po' la modalità con cui intercettare il cambiamento innescato dal progetto" [V3b].

Dal momento che la scelta delle fonti di letteratura, nonché degli strumenti e dei test da utilizzare è stata guidata dall'approccio dei CUAV partner del progetto e dalle definizioni di successo adottate, sono stati privilegiati strumenti che avessero una particolare rilevanza nell'ambito criminologico o che, comunque, avessero la capacità di inserirsi in maniera armonica nel contesto specifico.

"L'impostazione criminologica è quella di dare efficienza agli interventi anche sul piano trattamentale, in funzione proprio di quella che è la definizione stessa delle condotte che lo

stesso sistema penale sempre di più sta intercettando. Condotte definibili anche come fattispecie reato, anche se poi noi lavoriamo anche con condotte che non sono ancora inserite in questo, pensiamo per esempio all'ammonito, pensiamo anche alla prevenzione primaria o alla prevenzione secondaria di secondo livello" [O3a].

Anche per questi motivi, molta attenzione è stata data a strumenti di valutazione del rischio di recidiva, come nel caso del SARA e dello STABLE 2007, che sono stati combinati e adattati per poter costruire uno strumento ad hoc.

"Il SARA è stato attinto, ma poi ribaltato, nel senso che sul SARA il fattore di rischio è analizzato rispetto alla donna vittima di violenza. Quindi per noi, ci era piaciuta l'idea, in qualche modo ci sembrava rispondere a quello che era il bisogno che emergeva nelle sessioni un po' dialogiche, con il committente, coi partner, nel ribaltare quella logica. Quindi quello che alla donna vittima di violenza veniva chiesto in fase di colloquio col centro antiviolenza per analizzare il rischio che lei percepiva, in questo progetto è stato in tanti casi ribaltato. Quindi, se quella è la dimensione analizzata, osservata sulla donna che gli porta il suo percepito, noi qui l'abbiamo rivoltato dando un occhio al maltrattante [...] Lo STABLE è stato un modo per arricchire il tutto, senza però perdere la direzione che stavamo avendo. Entrambi non risultavano, come dire, perfettamente rispondenti alle esigenze, quindi abbiamo trovato un po' questo compromesso: partire da quello che era già validato e arricchirlo mischiando le due fonti, ma semplificandolo per renderlo concretizzabile e operativizzabile da parte degli operatori che dovevano poi osservare gli utenti e quindi rispondere al questionario" [V3a].

Nella scheda di osservazione non sono stati inseriti strumenti, scale o item che andavano a rilevare gli atteggiamenti, gli stereotipi e i pregiudizi legati al sessismo e alla misoginia.

"Questi aspetti legati agli stereotipi, in effetti, li abbiamo poco considerati all'epoca. Anche perché a noi arrivavano casi, soprattutto all'epoca, che erano proprio legati al penale. E adesso arrivano anche i casi più di prevenzione primaria, perché abbiamo approntato attenzione a quello e quindi prioritario era quest'aspetto della prevenzione della recidiva e del rischio" [O3b].

Tuttavia, è emerso che alcuni elementi relativi al sessismo e alla misoginia sono stati registrati, sebbene in maniera indiretta. Al di là dei meccanismi di neutralizzazione, in particolare la colpevolizzazione e l'attribuzione di responsabilità nei confronti della partner, sono stati rilevati anche atteggiamenti e comportamenti che sono espressione di questa matrice socioculturale, rivolti alle operatrici che conducevano i gruppi, specie quando il setting era stato spostato online, a causa delle misure di prevenzione del contagio durante la pandemia.

"Rispetto agli stereotipi di genere, quello che avevamo valutato era un po' appunto l'atteggiamento nei confronti delle operatrici, ad esempio. Ecco, questo effettivamente è un punto che tocca quel tema. Non è che sia facile in questi gruppi, almeno per quello che è la nostra esperienza, che venga fuori precisamente il tema dello stereotipo, spontaneamente, in particolare nel penale. Perché c'è più il tema dell'ingiustizia, della condanna... Sì, lo spostamento della responsabilità sulla donna, ma appunto in quanto non ci sono prove, insomma tutta una serie di aspetti che su cui lavoriamo. Invece con le operatrici, mi ricordo bene che anche via zoom da remoto eravamo state oggetto di maltrattamento. Però all'epoca in cui abbiamo scritto la scheda non avevamo ancora sperimentato bene questi

simpatichi aspetti del trattamento” [O3b].

Descrizione del campione

La scheda di osservazione è stata usata per valutare gli esiti dei percorsi degli utenti in trattamento sia all'esterno che all'interno degli istituti penitenziari. Al suo interno, una sezione era riservata esclusivamente agli interventi extra carcerari: essa conteneva, infatti, item relativi alla valutazione del rischio di recidiva usati nei casi in cui l'autore di violenza non si trova ristretto all'interno di strutture penitenziarie.

Il campione di riferimento è stato costituito dagli uomini arrivati al percorso trattamentale a seguito dell'attivazione del progetto e grazie all'intercessione degli altri servizi territoriali e/o penitenziari. In quest'ultimo caso, la prima selezione dei beneficiari dell'intervento trattamentale è avvenuta attraverso una valutazione da parte del soggetto inviante, che li ha segnalati al CUAV di riferimento. Successivamente, il CUAV ha presentato il progetto al potenziale utente e nel caso di consenso alla partecipazione, l'inserimento nei percorsi di gruppo è avvenuto a seguito di una valutazione individuale iniziale. I gruppi, sia all'interno del carcere che negli interventi di comunità, erano omogenei rispetto al tipo di reato, ma eterogenei rispetto alle altre caratteristiche individuali (es. età, paternità, etc.).

“Eterogenei, in riferimento alla violenza di genere. C'è stato un caso, effettivamente, che era po' particolare, che era è stato inserito sia in un gruppo per autori di atti sessuali che in un gruppo di autori di maltrattamenti. Abbastanza omogenei per tipo di reato, nel senso che la maggior parte era 572 e lì intorno, ecco 570... questi reati fundamentalmente” [O3b].

Le fonti informative

Inizialmente si è previsto di rilevare nella scheda di osservazione le informazioni necessarie alla valutazione degli esiti dei percorsi a partire dalle testimonianze concesse dall'uomo agli operatori/trici, integrate con altre fonti, in particolare il contatto partner e la documentazione fornita dai servizi inviati.

Poiché in molti casi la rete non è stata in grado di fornire le informazioni utili alla corretta gestione e valutazione dei percorsi degli uomini, i CUAV e i valutatori hanno cercato una strategia alternativa. Laddove non fossero disponibili ulteriori informazioni sul caso, una fonte di informazione che ha avuto un'importanza cruciale è stata l'osservazione dei comportamenti degli uomini all'interno dei gruppi e le dinamiche che si costruivano sia con gli altri utenti, sia con gli operatori, ma soprattutto con le operatrici.

“Per esempio, sui comportamenti aggressivi, se non avevamo riferimenti esterni che sono sempre preziosi, ma difficili da reperire, anche a seguito del difficile contatto col partner, anche della difficoltà del farlo, agli aspetti deontologici del farlo o meno. Quindi, abbiamo valutato anche i comportamenti nell'ambito del gruppo, quindi rispetto agli operatori e in particolare alle operatrici, come segno importante di cambiamento, perché appunto ci sono anche questi aspetti molto importanti. Cambiamenti anche nella relazione, appunto con gli operatori, col partner, con i servizi, anche. Perché questi servizi e istituzioni, come sappiamo, sono mal visti dalla maggior parte di questi utenti all'inizio del percorso, quindi

anche questo era un indicatore interessante, la capacità riflessiva” [O3b].

Considerando le condizioni di contesto, le schede sono state compilate per lo più dagli operatori e dalle operatrici dei Cuav, spesso senza prevedere il coinvolgimento di attori esterni. D’altro canto, gli stessi valutatori hanno a più riprese auspicato il coinvolgimento di questi ultimi:

“Con più tempo, più risorse, magari senza il Covid di mezzo (...) una interlocuzione con i servizi invianti era assolutamente da fare, assolutamente” [V3a].

In assenza di un coinvolgimento diretto, i valutatori sottolineano che si è tentato di integrare il punto di vista delle fonti esterne (specialmente servizi sociali territoriali, soggetti delle reti antiviolenza e servizi del sistema giudiziario) filtrandolo attraverso lo sguardo degli operatori e delle operatrici del Cuav:

“Noi l'abbiamo raccolto, sempre filtrato, quindi sentendo alla campana degli operatori del progetto, che sicuramente hanno portato un vissuto realistico, ma d'altra parte, magari arricchirlo con l'altro punto di vista poteva anche permettere sia una lettura valutativa più ampia e anche prospettica, ma anche magari di sbrogliare, magari non so, fraintendimenti vissuti differenti quando si mettono insieme istituzioni anche che hanno linguaggi diversi che ancora non si erano imparate prima, magari a volte appunto, ci sono stati blocchi che potevano essere, magari avrebbero potuto aiutare a in qualche modo a superare. Avrebbe arricchito sicuramente” [V3b].

Viceversa, laddove i servizi esterni sono stati presenti e collaborativi, è stata realizzata una più puntuale raccolta di informazioni che ha facilitato il lavoro trattamentale in generale e il processo di valutazione nello specifico.

“Dagli operatori che nel loro osservare l'utente avevano però tutto quel bagaglio di informazioni raccolte dalla storia. E quindi non so se in tutti i casi potevano parlare con la partner, forse più no che sì, però con i servizi sociali e con i servizi preposti che entravano in gioco nel percorso quello sicuramente sì. Quindi il filtro informativo e il centro di raccolta delle informazioni e poi di filtro rispetto alle risposte che noi chiedevamo era sempre l'operatore, quindi direttamente no, ma indirettamente ti direi di sì. [...] In maniera, probabilmente, scusami, disomogenea, forse caso per caso. Quindi c'è quel caso in cui ci sono più servizi coinvolti, c'è stato più agio nel lavoro con tutti i servizi, in altri casi magari meno. Però questo diciamo dipende dalla peculiarità del percorso di trattamento del singolo utente ed è appunto fisiologico che sia così, direi” [V3b].

Scheda narrativa e focus group

Per la valutazione del programma integrato di intervento è stato costruito un secondo strumento: la scheda narrativa. Composta di item a risposta aperta e rivolta direttamente agli operatori e alle operatrici coinvolti nel progetto, questa scheda è stata strutturata sulla base delle esperienze del partner di progetto con più anni di attività sui territori.

“Il secondo strumento era una scheda narrativa di valutazione del modello, cioè che

abbiamo utilizzato alla fine del progetto per raccogliere le considerazioni dai partner, quindi dai 5 poli utili alla modellizzazione dell'intervento" [V3b].

Lo scopo della scheda narrativa era far emergere le difficoltà, i punti critici e i nodi rilevati sui territori per la costruzione del progetto sia all'interno del carcere che all'esterno, partendo dal punto di vista degli operatori e delle operatrici impegnati nell'attuazione delle azioni delle varie fasi progettuali.

“Con l'altra scheda abbiamo raccolto invece informazioni da parte degli operatori, quindi il percepito dell'operatore nello stare nel progetto e nel vedere, non più caso per caso, ma nella globalità del percorso, sia nella relazione con l'utente, sia anche nel portare questo modello questa sperimentazione nelle carceri, nei servizi, nella relazione quindi col territorio, per cui la nostra analisi, risentendo sia dei limiti che un po' ci siamo dette, nel cambiamento, ma essendo anche un'analisi di un percorso sperimentale di fatto, ha cercato un po' di bilanciare questo, di andare comunque ad arricchire questo quadro con quello che è stato il cambiamento, comunque quello che sono state le modalità di innesto di un progetto di questo tipo nei servizi del territorio”[V3b].

Le marco-aree di indagine della scheda narrativa riguardavano: l'avvio, lo svolgimento e l'esito dei percorsi trattamentali; le difficoltà incontrate, i risultati e le lezioni apprese in tutti i contesti in cui il modello era stato sperimentato; nonché le possibili strategie per superare i punti critici riscontrati.

“La lettura era sulla scheda che abbiamo visto finora, rispetto ad altri cambiamenti che il progetto comunque ha portato che sono i cambiamenti nel sistema, l'esperienza degli operatori, quindi il cambiamento, le lezioni apprese dall'essere in questa prima sperimentazione, siamo andati ad analizzarle attraverso l'altra scheda che avete avuto, e attraverso varie sessioni, momenti di incontro, di supervisione valutativa con i partner e gli operatori progettuali” [V3b].

“Le dimensioni della scheda narrativa hanno rappresentato la base per la creazione delle raccomandazioni per una possibile futura applicazione del modello trattamentale integrato. I risultati emersi dall'analisi della scheda sono stati discussi poi nei focus group a cui hanno partecipato gli operatori e le operatrici dei CUAV e che sono stati realizzati prima del seminario di restituzione finale, con l'obiettivo di “restituire e condividere le evidenze che erano emerse dalla valutazione e rileggere il percorso svolto” [V3a].

A fronte dell'obiettivo di valutazione più generale del progetto e del programma, la scheda narrativa e i focus group finali hanno come protagonista il punto di vista degli operatori e delle operatrici, considerati elemento fondante del buon andamento delle attività del CUAV, ma anche agenti portatori di cambiamento nella relazione con gli altri soggetti della rete e nella relazione con gli uomini all'interno dei gruppi trattamentali.

“gli altri strumenti, quelli più riflessivi dialogici dei Focus Group e quello della scheda sui cambiamenti, la scheda sul modello trattamentale, per capire come il modello è stato vissuto dagli operatori? Come è stato implementato dagli operatori nei 5 nei 5 poli? E su questo, secondo me è stato interessante andare a comprendere quelle che sono state le varie visioni, le esperienze e che cosa è funzionato nell'applicazione del modello, come diceva V3b e quali sono state le criticità? Ecco, questa è stata più una descrizione, una lettura. Ripercorrendo un po' le esperienze dei 5. E abbiamo cercato di far emergere nel corso di

Focus Group delle sorta di raccomandazioni che poi emergevano dagli operatori stessi, il nostro era un po' un ruolo in quel caso di mediatori. Se vogliamo quindi far emergere delle raccomandazioni utili ad una futura sperimentazione o a un allargamento del modello affinché possa potesse diventare, diciamo modello più esteso e quindi tra virgolette, diciamo più valutabile secondo altri canoni, se vogliamo. O più rigorosi, o comunque con una logica, se non più rigorosa, comunque di natura trattamentale.” [V3a]

Criticità e limiti

Come emerso dalle dichiarazioni degli intervistati, i limiti nell'implementazione dello studio valutativo sono stati numerosi, in particolare in riferimento al coinvolgimento degli uomini autori di violenza e degli altri attori territoriali chiamati a implementare con i Cuav un modello integrato.

Le difficoltà relative alla costituzione dei gruppi trattamentali hanno di fatto pregiudicato la realizzazione di analisi in grado di attribuire rapporti di causalità tra il trattamento e il cambiamento osservato: il numero complessivo dei beneficiari si è rivelato infatti essere inferiore alle aspettative iniziali. Queste difficoltà possono essere già in parte imputate ai limiti imposti dal disegno di indagine: a venire valutati erano gli interventi circoscritti alle attività di progetto e non l'intero operato dei CUAV, una condizione questa che ha di fatto limitato la possibilità di strutturare gruppi più numerosi

“[...] il confine, il perimetro, quindi anche il confine della nostra, del nostro intervento era molto limitato a quello che era la sperimentazione di quel singolo progetto, quindi non è stata una valutazione che ha riguardato l'intero operato in qualche modo del [CUAV], l'intera gamma dei loro percorsi di trattamento. Questo comporta come dire sia un'analisi, una valutazione limitata da un punto di vista numerico, nel senso che i casi [...] erano molto diciamo poco numerosi, nel complesso dei poli, e si ha anche un perimetro proprio sul modello, ecco, non siamo andati diciamo oltre quello che era la sperimentazione progettuale, perché questo era il mandato che ci han dato. Sì, sembra questo. Una poca formalizzazione ai tempi del modello” [V3b].

Per questo stesso motivo, già a monte non è stato possibile strutturare un campione di controllo, pregiudicando la possibilità di un disegno sperimentale o quasi-sperimentale e le conseguenti analisi più sofisticate.

“[Non è stato possibile adottare] una prospettiva quasi sperimentale e ancor più sperimentale, nel senso che in questo caso ovviamente non c'era neanche il gruppo di controllo, tantomeno la possibilità di selezione randomizzata dei casi. [Qualora si fosse adottato quel modello] sarebbe stato possibile non solo andare a rilevare il cambiamento, ma anche andare a rilevare se e in quale misura questo cambiamento, come dire, è attribuibile in una logica causale all'intervento. Ecco, questo non è stato, non è stato possibile farlo. È stato a malapena possibile andare a individuare il cambiamento, per via del fatto che il campione non era l'universo, cioè il gruppo considerato non erano quei 100 casi, ma alla fine, per via del Covid e per via di problemi che hanno condizionato tanto la valutazione quanto il progetto, non è stato censuario” [V3a].

La ristrettezza del campione e prima ancora la difficoltà del reperimento dei partecipanti, ha rappresentato un limite piuttosto importante non solo per il disegno di valutazione in generale, ma anche per la realizzazione delle azioni progettuali.

“Sono i limiti anche, che ci hanno indotto ad utilizzare questo tipo di approccio piuttosto che altri, (più appunto di natura sperimentale) nel senso che oltre ai limiti di costi detti prima, oltre al Covid, l'altro limite importante è stato la reperibilità dei beneficiari. [...] uno dei problemi è stato quello della selezione del campione, cioè alcuni gruppi non sono partiti” [V3a].

Come già accennato, sono state rilevate resistenze da parte dei potenziali beneficiari alla partecipazione dei percorsi trattamentali, specie laddove non era presente un invio da parte del Tribunale. Inoltre, le misure di prevenzione del contagio durante la pandemia hanno di fatto interrotto il lavoro trattamentale in tutti i contesti carcerari per circa 6 mesi, finendo per disgregare i gruppi a causa della necessità di trasferire detenuti in altre struttura o in altre sezioni, oltre al fatto che alcuni avevano già terminato la pena. Con riferimento ai gruppi esterni al carcere, è stato possibile effettuare un monitoraggio e un supporto online, ma in questo caso la partecipazione era strettamente condizionata alle capacità informatiche del singolo utente e per molti uomini le attività si sono interrotte quasi totalmente per lungo tempo.

Ha influito sul reclutamento anche la presenza di reti di servizi meramente formali, che non hanno assolto al ruolo collaborativo inizialmente ipotizzato come inviati di potenziali beneficiari.

Un ulteriore nodo critico legato sia alla struttura del disegno che ai limiti materiali dovuti alle risorse economiche e di tempo, è stata l'assenza di un follow-up, che ha pregiudicato la possibilità di verificare se i cambiamenti pre-post permanessero a distanza di mesi.

“A me vien da dire che probabilmente un elemento che inserirei - se potessimo ripetere l'analisi in una situazione differente da quel periodo, con risorse sufficienti, con un lasso di tempo maggiore più ancora che risorse - è un'analisi di follow up. Nel senso: non è tanto il cambiamento fra il mese zero, in cui il maltrattante è inserito nel progetto, e il dodicesimo mese o N mesi dopo, quando il percorso ha avuto un qualche modo la sua chiusura. Sarebbe interessante cioè - che è un elemento assolutamente significativo - aggiungere un'analisi di follow up. Questa permetterebbe di vedere quanto questi cambiamenti sono poi sostenibili nel tempo, cioè rimangono nel tempo sia sulla percezione dell'operatore, volendo anche sulla percezione del trattato stesso, quindi dell'autore che aveva agito violenza in passato (...) Sarebbe, secondo me, il segnale vero dell'efficacia” [V3b]

Tra i limiti e le criticità che hanno interessato la valutazione non si può non rimarcare l'effetto pregiudiziale che la pandemia da Covid-19 ha avuto per questa come per tutte le attività del progetto, impedendo lo svolgimento delle attività trattamentali in tutti i contesti per un tempo molto prolungato e costringendo a una revisione delle azioni previste dal disegno valutativo.

Un ulteriore elemento critico, emerso in tutte le fasi del progetto, è relativo alla difficoltà di costruzione di reti territoriali in grado di sostenere e alimentare il lavoro dei CUAV. Le collaborazioni con istituzioni e servizi a livello locale hanno un ruolo centrale per la buona riuscita dei percorsi, non solamente perché contribuiscono all'incremento degli ingressi ma anche perché sono le buone relazioni tra i soggetti della rete e la cooperazione che tra di essi si instaura a permettere il raggiungimento di obiettivi condivisi. In questo senso, la rete può persino essere definita un “prerequisito” per la realizzazione di progetti simili.

“A livello di sistema un'altra, un altro elemento da tenere in osservazione dovrebbe essere la rete che si crea, nel senso che un elemento, diciamo come condizione che noi abbiamo visto come essere prerequisito per favorire l'innesto poi di questi progetti, di queste sperimentazioni, è proprio il tessuto locale: quali sono le relazioni con non so, con l'UEPE, con l'Istituto penitenziario, con i servizi con cui si interfacciano gli operatori? Quindi è un indicatore che va un po' posto in premessa se vogliamo, perché sta sui prerequisiti che agiscono. Però in realtà, se lo vogliamo leggere anche lungo tutto il percorso, è comunque una dimensione che concorre continuamente a favorire la buona riuscita di un di un modello di questo tipo. Di quantità e qualità delle relazioni tra gli attori locali” [V3b].

La costruzione di reti e legami è fondamentale: se in alcuni contesti si sono incontrate resistenze territoriali che, di fatto, hanno impedito la piena realizzazione del progetto, laddove era presente un radicamento dei CUAV sul territorio è stato più semplice portare avanti le azioni progettuali e la conseguente valutazione degli interventi. Questa considerazione ha condotto il CUAV capofila a valorizzare la funzione delle reti in tutti i progetti successivi che ha promosso.

“Fondamentale, dicevo, tant'è che fra le conclusioni proprio del progetto di ricerca era indicato in tutte le voci possibili e immaginabili l'importanza del lavoro di rete, l'importanza di una costruzione, sensibilizzazione e formazione della rete. Era emerso come forse il punto fondamentale e infatti è stato un punto fondamentale nei progetti successivi” [O3b].

Infine, non meno importante per gli effetti sul disegno valutativo è la questione relativa al compenso economico del team di valutazione. Oltre a quanto già riportato, si delinea una necessità di bilanciamento tra i fondi a disposizione e i compiti che l'ente valutatore doveva assolvere, ossia il monitoraggio e la valutazione del progetto, che ha comportato il bisogno di razionalizzare le proprie risorse per potere assolvere al compito affidatogli.

“Poi c'era anche l'altra componente che ripeto, questo era un pezzo, ma il nostro intervento, che stava in quei 10.000 € di cui sopra, comprendeva anche tutto il monitoraggio del progetto; quindi, questo per dire che la parte di valutazione era una parte rilevante, ma non era esclusiva” [V3a].

La definizione dell'efficacia del programma

Nel contesto del P3 gli operatori si sono interrogati rispetto al significato da attribuire al successo del percorso trattamentale e alla sua valutazione. In considerazione dell'approccio criminologico di riferimento, l'efficacia corrisponde in prima battuta alla riduzione della recidiva. Tuttavia, per gli stessi operatori e operatrici intervistati la definizione di successo deve essere necessariamente ampliata e, con essa, la riflessione sugli indicatori da rilevare e sulle modalità da adottare per il loro monitoraggio. Questa riflessività ha portato infatti alla convinzione che la valutazione di efficacia non possa essere ricondotta alla mera riduzione del comportamento violento, ma che debba includere altri fattori, come l'assunzione di responsabilità rispetto agli agiti violenti, il mutamento delle strategie di

adattamento e la gestione delle situazioni della vita, la consapevolezza rispetto all'impatto che la violenza ha su chi la subisce e su chi vi assiste.

“Valutazione dei percorsi: cosa significa? Significa solo riduzione della recidiva? Che peraltro non era misurabile in così poco tempo. L'abbiamo misurata lo stesso, [...]ma è sempre una valutazione “spannometrica”, perché una ricerca specifica non siamo ancora riusciti a farla su questo, sulla recidiva scientifica, diciamo. È spannometrica perché [è condotta] rispetto agli utenti che abbiamo, per quelli che riusciamo a monitorare. [...] Cioè valutazione significa diminuzione della recidiva? Significa diminuzione di comportamenti aggressivi? Significa diminuzione dei comportamenti aggressivi fuori [dal programma]? Come si monitorano? Acquisizione di consapevolezza rispetto al reato, rispetto alla violenza, rispetto alle conseguenze, acquisizione di strategie di coping diverse rispetto a quelle precedenti. Insomma, che cosa si valuta?” [O3b].

Il processo che ha portato a considerare ulteriori aspetti all'interno della valutazione di efficacia è stato guidato sia dall'approfondimento della letteratura scientifica disponibile, sia dall'esperienza sul campo: quest'ultima, in particolare, ha mostrato come il cambiamento degli uomini, e quindi il successo dei percorsi, comporti alti livelli di complessità, difficilmente rilevabili e operazionalizzabili. Per questo, è necessario adottare una concettualizzazione multilivello e un processo di valutazione che integri molteplici strumenti e differenti fonti di informazioni.

“Ci siamo ispirati a questo: alla letteratura internazionale (avevamo fatto tutto uno screening) e a quella che era la nostra esperienza. [...] ci sono anche altri aspetti molto importanti: [ad esempio i] cambiamenti anche nella relazione, appunto con gli operatori, col partner, con i servizi” [O3b].

In quanto promotore di un approccio criminologico, il CUA V capofila ritiene fondamentale mantenere saldo l'ancoraggio alle definizioni giuridiche, che però non devono rappresentare una gabbia. Al contrario, rappresentano un punto fermo da cui partire per iniziare a costruire definizioni e modelli, i quali devono poi essere applicati alla realtà. È necessario, quindi, un certo grado di flessibilità per permettere una armonizzazione coerente ed efficace tra le riflessioni teoriche, i modelli, le definizioni e la pratica sul campo.

“Per noi è importante è l'aspetto della definizione giuridica, nel senso che quando c'è un modello criminologico [...] ci rifacciamo sempre ai processi di sviluppo dei cambiamenti legislativi. Noi li seguiamo e ci interessano, sia per quanto riguarda le norme penali che per quanto riguarda quelle civili. [...] Per noi i protagonisti di un gruppo [...] sono quelli che hanno, in un certo senso, una fattispecie di comportamento definita da queste norme, questa è una cosa che sicuramente già ci aiuta [...] [Viceversa, il rischio è quello di produrre] grandi raffinate interpretazioni, magari anche cliniche, ma poco a contatto con la dimensione della realtà” [O3a].

Le riflessioni relative all'efficacia hanno condotto a costruire indicatori del successo usati nel progetto P3: in primo luogo, quelli relativi alla dimensione del cambiamento individuale e, in secondo luogo, quelli relativi alla replicabilità del modello. Con riferimento al cambiamento individuale, il primo fattore da considerare è relativo all'impatto del

programma trattamentale sulla frequenza, l'intensità e la significatività degli agiti violenti. Un ulteriore indicatore è rappresentato dalla stabilità nel tempo del cambiamento.

“Allora, dal punto di vista dell'efficacia sugli uomini autori di violenza, trattati, diciamo, [...] l'analisi pre-post dà un indicatore [...] se prima avevo pensieri violenti o agiti violenti e a distanza di n mesi questo pensiero ha una più o meno significativa riduzione, è come dire un segnale, se non un indicatore di efficacia” [V3b].

Al di là dell'interruzione o, quantomeno, dell'attenuazione della violenza, ulteriori indicatori di cambiamento si riferiscono alla presa di consapevolezza individuale, necessaria premessa del mutamento degli atteggiamenti dell'uomo, sia all'interno del gruppo sia all'esterno, nonché alla responsabilizzazione dell'utente rispetto al proprio agito violento. In particolare, si è osservato che la consapevolezza di sé e del proprio agito ha permesso agli uomini di ristrutturare, almeno in parte, le relazioni che si erano instaurate con operatori/trici, con altri utenti e con i servizi e, almeno in potenza, con la (ex) partner e i figli.

Un ulteriore indicatore è rappresentato dal mutamento nelle strategie e nelle modalità adattive a situazioni conflittuali e di stress.

Nel caso specifico di P3, la valutazione del successo dei percorsi, al di là della dimensione individuale del cambiamento ha richiesto di contemplare indicatori volti a rilevare la replicabilità del modello in altri contesti e con utenti eterogenei per caratteristiche attitudinali e comportamentali. Con ciò si vuole affermare che è necessario specificare le condizioni di contesto che possono influire sull'efficacia di un percorso trattamentale e che, modificandosi, possono pregiudicarla, nella prospettiva ultima di favorire la replicabilità del modello.

“Quindi su un lato il focus è su quanto è stato efficace sul maltrattante, sui singoli, nel lungo, nel medio termine, diciamo così, nel medio lungo termine e sull'altro fronte, in realtà, invece quanto è stato, come dire, incisivo in senso di poter, di essere, come dire, replicabile in altri contesti e sostenibile nel tempo” [V3b].

Tra le condizioni che possono favorire un lavoro efficace, si cita l'eterogeneità delle caratteristiche degli utenti, che può limitare i meccanismi di collusione e favorire un processo di interazione positiva, di supporto al lavoro degli stessi operatori.

“Sostanzialmente, quindi, una indicazione per un'eterogeneità che favorisce proprio anche un riconoscimento della responsabilità: cioè se non c'è, se non viene riconosciuta dall'autore di quel tipo di reato, magari gli altri autori di altro reato riescono a vederla e quindi a rimandargliela, quindi facilitano i lavori dell'operatore e lo rendono più efficace” [O3b].

Tra le altre raccomandazioni emerse dal progetto si cita in particolare: la composizione di gruppi di piccole dimensioni; la strutturazione di gruppi stabili, evitando l'ingresso di nuovi uomini durante il trattamento; la minimizzazione dei rischi di collusione, ecc.

“Quindi la formazione degli operatori delle operatrici; l'omogeneità del modello

sperimentato; la consistenza dei gruppi, nel senso che vi sia una numerosità del campione che consenta appunto una certa significatività anche statistica, se vogliamo poi ancorarla a dei modelli degli approcci di tipo quasi sperimentale; il fatto che il gruppo... ecco un'altra cosa, che i gruppi per come strutturati sono stati molto permeabili, i gruppi di sperimentazione. Nel senso che erano gruppi di piccole dimensioni, le persone uscivano, entravano, ecco il mantenere una composizione stabile, equilibrata ed eterogenea all'interno dei gruppi, anche in modo ricordo di mantenere, di favorire i meccanismi di rispecchiamento efficaci, limitare momenti collusivi eccetera, era un'altra indicazione che era emersa. Ad esempio, limitare, evitare l'ingresso di nuove persone all'interno di gruppi già costituiti" [V3a].

Un ulteriore indicatore di efficacia è poi la consistenza nel tempo del lavoro trattamentale: il percorso dell'uomo deve avere una durata sufficiente a permettere il cambiamento e deve essere costante. Si può affermare che un programma è efficace se funziona e produce cambiamento negli uomini in differenti aree geografiche e in contesti applicativi siano essi all'interno o all'esterno delle mura carcerarie.

“Ma io direi un programma di questo tipo funziona se i beneficiari se c'è, come dire, un numero consistente di beneficiari, altrimenti può essere sicuramente un programma valido a livello individuale o, se lo vogliamo vedere a livello sistemico, sicuramente la consistenza della sperimentazione, che vuol dire la replicabilità in N contesti” [V3b].

“Ecco un'altra cosa: che vi sia una consistenza nella sperimentazione, nel senso che quando, se parliamo di impatto, sia all'interno del progetto, sia in termini di follow-up all'esterno del progetto, deve esserci una cosa, come dire, l'intervento deve presentare una certa consistenza, questo vale per qualunque oggetto di valutazione, [...] che l'articolazione del percorso e la sua durata presenti una certa consistenza, che dia adito ad un cambiamento possibile, che sia appunto solido e dia poi adito ad un impatto. Tant'è che una delle indicazioni che erano emerse era il sottoporre i destinatari al trattamento per un periodo di tempo più consistente e gli indicatori avrebbero individuato in 12 mesi il tempo minimo necessario per osservare dei benefici significativi” [V3a].

Infine, è emerso in maniera preponderante sia nella dimensione individuale che in quella sistemica che la presenza di relazioni collaborative, sinergiche e di qualità tra CUA, soggetti territoriali della rete anti violenza e altri servizi rappresenta un fattore determinante per il buon funzionamento dell'intervento e per il successo dei percorsi degli uomini.

“A livello di sistema un'altra, un altro elemento da tenere in osservazione dovrebbe essere la rete che si crea, nel senso che un elemento, diciamo come condizione che noi abbiamo visto come essere prerequisito per favorire l'innesto poi di questi progetti, di queste sperimentazioni, è proprio il tessuto locale: quali sono le relazioni con non so, con l'UEPE, con l'Istituto penitenziario, con i servizi con cui si interfacciano gli operatori? Quindi è un indicatore che va un po' posto in premessa se vogliamo, perché sta sui prerequisiti che agiscono. Però in realtà, se lo vogliamo leggere anche lungo tutto il percorso, è comunque una dimensione che concorre continuamente a favorire la buona riuscita di un di un modello di questo tipo. Di quantità e qualità delle relazioni tra gli attori locali” [V3b].

Le lezioni apprese

Il progetto di valutazione ha prodotto risultati e riflessioni che possono essere utilizzati in valutazioni e progetti futuri, nonostante la presenza pregiudizievole di contingenze esterne.

Una prima considerazione riguarda la diffusione di quella che è definita la “cultura trattamentale”. La struttura del progetto poggiava sulla capacità di costruire relazioni di collaborazione tra i vari soggetti della rete territoriale, sia in ambito penitenziario che in quello di comunità. Una volta sul campo, però, gli operatori e le operatrici hanno incontrato notevoli resistenze non solo da parte degli utenti, ma soprattutto da parte dei servizi con cui hanno tentato di costruire reti collaborative ed efficaci. La resistenza si è concretizzata sia in una sostanziale diffidenza rispetto al lavoro trattamentale, dal momento che alcuni attori territoriali hanno addirittura sollevato sospetti di collusione con gli autori di violenza, sia nella forma di una collaborazione meramente formale e non fattuale. Alla luce di queste difficoltà è stato auspicato un maggiore impegno nella costruzione di reti non soltanto in termini relazionali, ma anche con azioni di sensibilizzazione e formazione volte a diffondere informazioni scientificamente fondate sul lavoro svolto dai Cuav.

“Questo era anche un progetto particolare, che mirava non solo a migliorare l'efficacia, ma anche a estendere il modello, quindi a facilitare una coesione fra gli operatori, una cultura comune e una cultura trattamentale. Ancora una volta la rete, perché la cultura trattamentale non è ancora abbastanza diffusa” [O3b].

“E non è facile [...] lavorare molto sulla rete, questo è fondamentale, infatti, come dicevo, ne abbiamo fatto tesoro poi nei due progetti grossi successivi [...] Quindi insomma questa è stata la lezione fondamentale. Era un po' lì che facevano acqua, anche con il fatto che a [città] non siano riusciti a creare un gruppo, quello è stato veramente un indicatore. Anche il fatto che noi [CUAV] ci confrontassimo di più è nato un lavoro di intervizione fra di noi, che sempre di più ci rendiamo conto essere necessario” [O3b].

Una conseguenza importante del P3 è stata quella di favorire relazioni più strette tra operatori ed operatrici dei CUAV partner del progetto, portando all'instaurazione di buone prassi, come l'intervisione, considerate essenziali per migliorare la qualità dell'intervento. Oltre a ciò, le relazioni tra partner hanno favorito l'armonizzazione delle pratiche e una sperimentazione coerente di metodologie di intervento, favorendo in questo modo una base comune per l'elaborazione di raccomandazioni volte a favorire la diffusione di un modello integrato di trattamento.

Tra le raccomandazioni sono state quindi evidenziate quelle volte a favorire la creazione di reti operative ed efficaci.

“[L'obiettivo era] far emergere raccomandazioni utili a una futura sperimentazione o a un allargamento del modello affinché potesse diventare un modello più esteso e quindi [...] valutabile [...] con una logica, se non più rigorosa, comunque di natura sperimentale. Quindi sono emersi, non so, alcuni tratti comuni ai maltrattanti, alcuni tratti che favoriscono la relazione operatore-trattato, alcuni tratti che invece sono ostativi o comunque rendono più difficoltoso l'inserimento del maltrattante in questo tipo di percorso trattamentale, quindi, diciamo degli aspetti che sono sì valutativi, ma sono appunto emersi in questa, in questa dinamica, con questa logica. Creare un po' di raccomandazioni e lezioni apprese [...] anche utili per uno sviluppo futuro” [V3b].

Rispetto a un possibile sviluppo futuro del P3, il CUAV auspica l'integrazione di ulteriori tecniche e strumenti di ricerca e sollecita l'impiego di indagini qualitative che possano cogliere la complessità del lavoro e tradurlo all'interno del processo di valutazione, nonché il ricorso a più fonti informative che vadano oltre il punto di vista dei beneficiari dei trattamenti.

Dal canto loro, i valutatori auspicano la possibilità di includere un maggior numero di utenti e aumentare le tempistiche della sperimentazione, in modo da consolidare i risultati ottenuti.

P4: Valutazione e validazione del modello trattamentale

Oggetto della valutazione: caratteristiche cliniche e socioculturali dei soggetti ammoniti e delle vittime; effetti psicologici della violenza e modalità di adattamento; esiti del percorso di trattamento.

Obiettivo primario: valutazione efficacia del percorso; miglioramento e validazione modello trattamentale.

Obiettivi secondari: analisi dei percorsi e esiti trattamentali (pre-post); approfondimento degli aspetti socio-culturali che influiscono sulla violenza domestica; individuazione di strumenti di valutazione dei percorsi.

Descrizione del progetto

Il progetto di valutazione P4 costituisce una parte di un progetto finanziato dalla Commissione Europea (PE4) della durata di due anni. L'obiettivo generale di PE4 è valutare l'implementazione, in 10 città italiane, di protocolli finalizzati al trattamento degli uomini autori di violenza ammoniti¹⁷ attraverso la costruzione di partnership con le forze dell'ordine e servizi territoriali. A questo scopo il progetto PE4 è stato suddiviso in 3 fasi: una formazione specializzata agli/lle operatori/trici delle Forze dell'Ordine e agli operatori/trici coinvolti/e nei protocolli; la realizzazione degli interventi trattamentali rivolti agli ammoniti e delle attività di supporto alle parti istanti; e uno studio di valutazione degli esiti delle prime due fasi progetto, svolto da V4 in qualità di partner del progetto. L'intero progetto PE4 è stato infine valutato da un ente europeo esterno diverso da V4 specializzato nel supporto alle vittime di violenza.

Complessivamente, nelle 10 città coinvolte nel progetto, la formazione è stata erogata a 217 operatori delle FFOO e sono stati ammoniti 1218 uomini, di cui 422 sono stati inviati al trattamento. Le parti istanti che hanno accettato il contatto dal Cuav sono invece 267 e, tra queste, l'80% ha ricevuto supporto dai Cuav.

¹⁷ I protocolli prevedono una forma di collaborazione tra Polizia e Cuav in cui i soggetti ammoniti per stalking o violenza domestica sono invitati dal Questore a seguire un trattamento di responsabilizzazione rispetto alle violenze agite all'interno del Cuav, e incontri periodici tra operatori delle FFOO e del Cuav per monitorare eventuali fattori di rischio o criticità dei singoli casi presi in carico. Le procedure operative del Protocollo prevedono l'immediata segnalazione nel caso in cui l'ammonito non partecipi al trattamento o venga rilevato un fattore di rischio.

Tabella 7. Dati relativi al progetto P4

Uomini ammoniti 2021/22	1218
Invii al trattamento	422
Vittime che hanno accettato il contatto	267
Di cui: Vittime che hanno ricevuto supporto (%)	80%

Secondo il report finale, i dati quantitativi forniti dal Ministero degli Interni sulle recidive da parte degli ammoniti nelle 10 città coinvolte dal progetto hanno mostrato risultati incoraggianti in quasi tutte le città oggetto della sperimentazione, vedendo una riduzione dei tassi di recidiva che oscilla tra il 20% e il 3%. In sole due città i tassi risultano invece aumentati: dai materiali a disposizione emerge tuttavia che la causa di questo aumento sia da attribuire a una mancata adesione degli autori inviati ai percorsi.

Per l'analisi del progetto di valutazione sono stati intervistati/e 3 responsabili del Cuav 4 (O4a, O4b e O4c) e il docente universitario che ha coordinato la ricerca (V4).

La definizione degli obiettivi e del disegno della ricerca

Un aspetto distintivo del modus operandi del Cuav 4, capofila del progetto, è riscontrabile nella rilevanza conferita negli anni alla realizzazione di attività di valutazione finalizzate alla validazione del proprio modello di intervento e ciò gli ha consentito di costruire negli anni relazioni professionali consolidate con ricercatori/trici e enti di ricerca specializzati nella valutazione. Tale approccio si è riflesso anche nella struttura del progetto europeo PE4, in cui è stato coinvolto come partner un centro di ricerca universitario che aveva già collaborato in precedenti progetti di valutazione per lo stesso Cuav. Questa familiarità ha probabilmente facilitato la collaborazione per la strutturazione del disegno valutativo, che è stato quindi co-costruito, partendo dalle conoscenze scientifiche dei valutatori da e tenendo conto al contempo di quelle pratiche degli operatori.

“Siamo in realtà partner scientifico di questo progetto europeo, dunque era una cosa naturale che noi co-costruissimo con il [CAV4] gli strumenti che in realtà sono strumenti a metà tra valutazione e volontà anche di fare un po' di ricerca scientifica sul tema. Quindi abbiamo costruito con [CAV4] gli strumenti e li abbiamo adattati anche alle esigenze che emergevano via via nel processo.” [V4]

“[Il disegno di valutazione] L'hanno strutturato loro e poi dopo hanno chiesto un nostro parere, per cui poi hanno apportato delle modifiche rispetto ad alcuni aspetti che noi abbiamo portato. Dopodiché non siamo tanto entrati nel merito di quali test tenere o meno, nel senso questa è una valutazione più dal punto di vista scientifico e ovviamente nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ognuno. [...] V4 era anche sempre presente in équipe” [O4c]

Un altro aspetto caratteristico del Cuav4 è quello di essere un centro storico che ha favorito la nascita di nuovi centri sul territorio nazionale che condividono approcci e strumenti di intervento. Con specifico riferimento al progetto in questione, l'attenzione si focalizza in particolare sulla validazione della procedura già sperimentata da Cuav4 per l'intervento sugli ammoniti: il suo principale obiettivo consiste quindi nel verificare l'efficacia del percorso proposto, al fine di validarlo e renderlo riproducibile in altri contesti.

“L'idea del discorso di valutazione era quella di metterci il più possibile in condizioni di avere delle capacità di funzionamento omogeneo rispetto agli interventi e valutare questa omogeneità. Anche questo è importante, perché siamo sedi diverse. [...] La cosa importante per noi era riuscire a capire se oggi, tutt'ora, sul lavoro con gli ammoniti, si possa parlare

di un modello operativo che abbia una sua efficacia e che dunque sia il più possibile omogeneo.” [O4b]

“Quindi un po' l'esigenza era quella di validare un modello. Da quando noi abbiamo sottoscritto il primo protocollo sono poi fioriti degli altri protocolli con delle altre realtà, ma a noi interessava che ci fosse un modello di riferimento che fosse monitorato, che fosse in rete con le forze dell'ordine e col ministero, e quindi su questo pensiero abbiamo proprio pensato che fosse necessaria una valutazione interna” [O4c]

La domanda di valutazione è stata costruita, quindi, a partire dall'esigenza del Cuav di comprendere le correlazioni tra gli aspetti metodologici che caratterizzano il modello di intervento proposto nel progetto e i risultati ottenuti, allargando lo sguardo a tutti gli elementi che possono contribuire al “successo” dei percorsi in termini di riduzione della recidiva. Si tratta quindi non solo di valutare la metodologia adottata dal Cuav nello specifico ambito degli ammonimenti ma, più in generale, di comprendere quali aspetti del modello integrato di intervento incidano maggiormente sull'efficacia dei percorsi e in che modo. Il modello proposto infatti è fortemente caratterizzato dalla costruzione di rapporti di rete con i servizi del territorio e le forze di polizia, che hanno un ruolo decisivo nell'inviare gli ammoniti al trattamento e di monitorarne in seguito il percorso. In questa prospettiva assume un ruolo centrale la formazione agli operatori delle Forze dell'Ordine, finalizzata a migliorare le capacità di riconoscimento e intervento nei casi di violenza domestica e stalking.

“per noi era importante anche vedere la correlazione tra una strutturazione di un intervento che non prevedesse solo l'invio sterile, tra virgolette, ai colloqui clinico criminologici, ma anche come si potesse realizzare un disegno che potesse diminuire la recidiva individuando quali erano i nessi. Nei dati del ministero emerge che i protocolli sottoscritti dal [Cuav 4] hanno una minore recidiva rispetto ad altri protocolli che ci sono sul territorio: noi pensiamo che questo sia frutto non solo dell'intervento clinico criminologico, ma anche, come dire, di tutta quella rete, della parte formativa [...] a noi interessava che ci fosse un modello di riferimento che fosse monitorato, che fosse in rete con le forze dell'ordine e col ministero, e quindi su questo pensiero abbiamo proprio pensato che fosse necessaria una valutazione interna. Quindi sicuramente [ci interessava] la diminuzione della recidiva, ma anche capire quali sono gli elementi che con il progetto abbiamo introdotto come innovativi e come [...] possono incidere su questi aspetti” [O4c]

Per raggiungere questi obiettivi, il disegno di valutazione è stato strutturato inizialmente in due parti. La prima ha visto la realizzazione di una survey rivolta agli/le operatori/trici delle forze dell'ordine coinvolti nel progetto, con l'obiettivo di rilevare gli eventuali cambiamenti determinati dalla formazione rispetto agli atteggiamenti e alle credenze sulla violenza di genere e alla capacità di intervenire nei casi di violenza, nonché di identificare gli effetti psicologici traumatici derivanti dall'esposizione alla vittimizzazione in ambito di violenza domestica. La seconda parte ha previsto la realizzazione di focus group che dovevano coinvolgere, separatamente, ammoniti e vittime presi in carico in ciascuna città.

Alla luce della bassa adesione allo studio qualitativo sia da parte degli ammoniti che delle parti istanti, è stato deciso di somministrare una survey quantitativa per individuare le variabili cliniche e individuali di adattamento (*coping*).

Tabella 8. Fasi progettuali della valutazione svolta all'interno del progetto PE4

Fase progettuale	Azioni
Fase 1 Formazione operatori FFOO	Valutazione dell'impatto della formazione agli operatori delle FFOO
Fase 2 Ricerca qualitativa con ammoniti e parti istanti	Valutazione dell'efficacia dei percorsi trattamentali e di supporto alle parti istanti
Fase 3 Survey quantitativa a ammoniti e vittime	Analisi delle caratteristiche psicologiche e socioculturali degli ammoniti e delle vittime

Metodologia e strumenti utilizzati

La survey sulla formazione alle FFOO

La valutazione dell'esito della formazione agli operatori di polizia coinvolti nel progetto è stata condotta tramite una questionario, nell'ambito del quale sono stati combinati indicatori provenienti da diversi test validati in letteratura.

Tabella 9. Test utilizzati per la valutazione della formazione somministrata alle FFOO

Strumenti	Tipologia
Victim Credibility Scale (Page, 2008)	Valutazione della credibilità della vittima
Quantitative Survey with qualitative components to examine law enforcement perspectives and attitudes about Domestic Violence (Toon & Hart, 2005)	Analisi delle rappresentazioni e credenze sulla violenza domestica
Secondary Traumatic Stress Scale (STSS; Bride et al., 2004)	Valutazione degli effetti psicologici dell'esposizione diretta a situazioni connesse a stress traumatico, come la vittimizzazione da reato

Le analisi dei dati rilevati erano finalizzate a rilevare il cambiamento nella percezione e nella comprensione del fenomeno della violenza di genere e nella capacità di applicare le metodologie e le prassi di intervento previste dal protocollo. Questa fase dello studio è stata infatti finalizzata a comprendere se la formazione somministrata fosse stata utile a rafforzare la capacità degli agenti di polizia di riconoscere i casi di violenza e operare correttamente gli invii previsti dal protocollo, considerato un elemento fondamentale per il successo dei percorsi previsti dal progetto.

“la nostra idea di passare attraverso il trattamento - e una modalità di trattamento che sia concepita in maniera il più possibile uniforme – [era finalizzata a] capire se aumentava ancora di più quell'efficacia che già aveva di per sé quella normativa [...]”

“[La comparazione è stata effettuata sulla base dei] dati che dava il ministero, rispetto alla quantità di ricadute. L'abbattimento di queste quantità si verifica o non si verifica con il percorso di invio a un servizio trattamentale? A noi in questo dato ci interessava moltissimo” [O4b]

Come già sottolineato, infatti, la letteratura internazionale mette l'accento sull'importanza dell'integrazione degli interventi all'interno di reti di servizi che

garantiscono non solo il monitoraggio dei percorsi, ma anche un canale certo e competente di intercettazione dei casi e di invio (Donovan & Griffiths, 2015). Da questo punto di vista, la valutazione dell'efficacia dei percorsi dovrebbe tenere conto della quantità e della qualità dei rapporti di rete, del numero di invii e della formazione di tutti gli operatori coinvolti nei servizi. Per verificare se la formazione avesse raggiunto l'obiettivo prefissato, il questionario è stato somministrato anche a un gruppo di controllo composto da agenti che non avevano frequentato il corso, definito sulla base di un campionamento di convenienza.

“A valle della formazione è stata condotta una valutazione su aspetti importanti come, ad esempio, che cosa è considerato violenza di genere, violenza domestica? Quali sono le aspettative di credibilità che la gente ha nei confronti di diverse persone se dovesse emergere una notizia di violenza di genere? Per valutare se e come la formazione abbia avuto un impatto abbiamo comparato coloro che avevano fatto la formazione con un campione di convenienza, evidentemente, perché non è stato stratificato.” [V4]

Le analisi hanno restituito risultati positivi rispetto agli effetti della formazione sulle rappresentazioni e le credenze relative alla violenza domestica: i partecipanti hanno infatti mostrato di aver acquisito una maggiore consapevolezza e comprensione delle caratteristiche sociali, psicologiche e criminologiche della violenza domestica, nonché una maggiore sicurezza nella gestione delle casi.

I focus group con ammoniti e vittime

Come anticipato, per valutare i risultati dei percorsi realizzati, il disegno di valutazione ha previsto inizialmente la realizzazione di uno studio qualitativo, tramite la strutturazione di focus group distinti per ammoniti e vittime in ogni città coinvolta nel progetto. Per quanto riguarda gli ammoniti, i focus avevano l'obiettivo di approfondire aspetti socioculturali (il ruolo della donna nella società e nella coppia e le concettualizzazioni di violenza); cognitivi (le cause dei comportamenti violenti e la consapevolezza delle loro conseguenze sia sulle vittime che su se stessi); comportamentali (la capacità di gestire emozioni negative e cambiamenti del proprio comportamento); psicologici (eventuali sintomi di stress post traumatico e lo stato d'animo). I focus rivolti alle vittime avevano l'obiettivo di approfondire elementi socioculturali relativi alla conoscenza dei propri diritti, alla concezione del ruolo della donna nella società e nella coppia; aspetti legati alla sicurezza come la fiducia nelle forze dell'ordine, la capacità di riconoscere il rischio e l'importanza delle reti sociali; la situazione psicologica, indagando i meccanismi di coping, eventuali sintomi PTSD e l'umore; l'esperienza del percorso, per rilevare eventuali problematiche e i cambiamenti nelle relazioni in seguito emerse a seguito dell'intervento. A entrambi i gruppi si chiedeva infine il livello di soddisfazione per i percorsi realizzati.

“avevamo uno sguardo duale, quindi valutare tanto gli ammoniti presi in carico, tanto anche le parti istanti che avevano sollevato l'ammonimento davanti al questore. Si intendeva approcciarli con un approccio grounded, quindi sulla base dei dati di letteratura, ma qualitativo, quindi con l'idea di avere degli spazi per condurre dei focus Group con un numero variabile da 5 a 7, non più partecipanti, per sito nel quale il progetto P4 andava a realizzarsi” [V4]

Come per altri progetti analizzati per questo studio, il coinvolgimento delle parti istanti è stato considerato un elemento centrale nella rilevazione dell'impatto dell'intervento realizzato dal Cuav per l'importanza della prospettiva delle (ex) partner nella restituzione degli esiti del trattamento, ma anche alla luce del fatto che questo ha previsto la possibilità

di presa in carico delle vittime, nella logica dell'integrazione che caratterizza l'approccio del programma e dell'ente valutatore del progetto europeo, scelto perché specializzato nel supporto alle vittime di violenza.

“Allora, [il coinvolgimento delle parti istanti] nella nostra idea di intervento con uno sguardo più sistemico per noi rimane sempre un punto fondamentale, quindi in ogni progetto che facciamo proviamo ad avere quella integrazione di cui parlavamo prima, con la complessità nella quale si inserisce. [...] ci sembrava importante, all'interno della valutazione, avere entrambi gli sguardi, quindi per noi sicuramente c'era un'esigenza dettata da [ente valutatore europeo specializzato nel supporto alle vittime], ricordiamoci, perché il loro sguardo è sulle vittime, quindi poi loro vogliono in primo luogo avere la ricaduta sulle vittime. La diminuzione della ricaduta per loro non è un elemento sufficiente, ecco. Per cui sicuramente questo aspetto fa parte del nostro [approccio].” [O4c]

La preferenza accordata alla tecnica del focus group rispetto agli strumenti quantitativi è stata motivata facendo riferimento alla sua maggiore capacità di restituire la complessità e le ambivalenze dei vissuti e delle percezioni dei/lle rispondenti, in particolare su un tema delicato come quello della violenza domestica.

“Il qualitativo ti dà delle informazioni che il quantitativo evidentemente non ti dà, e se scorro proprio la scaletta del Focus Group, le variabili sulle quali si andava a concentrare sono variabili anche un pochino delicate da andare a toccare con un dato quantitativo. Ad esempio, cosa si intende per violenza? Già soltanto questa che è una domanda aperta, ti lascia veramente aperto un mondo di risposte, che se tu dovessi trasmettere e recuperare in chiave quantitativa, dovresti, che ne so, creare o uno strumento ad hoc con dei differenziali semantici. [...] Se raggiungi la quantità sufficiente di osservazioni ti dà uno scenario molto più sofisticato rispetto alla survey.” [V4]

Di fatto, questa fase della ricerca non ha ottenuto i risultati sperati, dal momento la realizzazione del focus group è stata fortemente inficiata dalla scarsa disponibilità a parteciparvi dimostrata dagli uomini ammoniti e dalle partner. Complessivamente hanno infatti partecipato solo 3 parti istanti e 3 ammoniti.

La survey rivolta agli ammoniti e alle parti istanti

Per ovviare alla bassa adesione ai focus group, si è deciso di somministrare due survey agli ammoniti e alle parti istanti, con l'obiettivo di indagare a fine progetto le variabili cliniche e individuali di adattamento, come i sintomi depressivi, di disturbo da stress post traumatico, il rischio di vittimizzazione e le esperienze pregresse di violenza.

Tabella 10. Strumenti e metodologie utilizzate

Strumenti	Tipologia di strumento
Impact of Event Scale - Revised (IES-R; Weiss & Marmar, 1997; Weiss, 2007)	Rilevazione del disordine da stress post-traumatico
Beck Depression Inventory - II (BDI-II; Montano & Flebus, 2006; Becket al, 1961)	Rilevazione dei sintomi depressivi
Coping Orientation to the Problems Experiences- new Italian version (COPE-NVI; Sica, et al, 2008)	Identificazione delle strategie di adattamento

“E finisco relativamente al dato quantitativo. Secondo me ha dato delle indicazioni interessanti più che altro sullo stato psicologico - cognitivo delle persone che sono entrate in trattamento. Cioè [una] delle cose che ad esempio non frequentemente si fa è fare una valutazione ad esempio del rischio di mal-adattamento in termini di disturbo di stress post-traumatico, depressione, strategie di coping peggiorato [...] che sono tutti dati che abbiamo un pochino indagato tramite la parte quantitativa e che diventa un pochino più difficile indagare sul qualitativo.” [V4]

Un secondo aspetto emerso dalla survey riguarda l'incidenza delle esperienze pregresse di vittimizzazione sia delle parti istanti che degli ammoniti, portando il Cuav e il team di ricerca ad aprire una riflessione sul rapporto tra le violenze subite in giovane età e la loro esperienza attuale.

“Sappiamo che la trasmissione intergenerazionale della violenza può essere un fattore di rischio, ma la letteratura ci dice che non tutti coloro che sono stati vittime di violenza diventano aggressivi, e quindi capire meglio un po' questa trasmissione effettivamente come funzioni era uno anche degli obiettivi che avevamo in mente” [V4]

Criticità

Come è emerso dall'analisi, il principale punto critico del disegno di valutazione è rappresentato dalla bassa adesione alla fase qualitativa della ricerca, che ha visto in totale la partecipazione di 6 persone a 2 focus group. Le ragioni di questa mancata partecipazione sono da individuare, secondo il ricercatore intervistato, nella difficoltà sia da parte degli ammoniti che delle vittime di esporsi di persona in un contesto non percepito come sicuro per la propria privacy, a maggior ragione su tematiche sensibili come le violenze agite o subite.

“Forse abbiamo peccato di ottimismo dicendo, ma sì, i focus group sono anonimi ... però è anche vero che uno deve andare con la faccia e dire, sì, ho subito l'aggressione o viceversa, sono un aggressivo... Cosa che in carcere si fa per il sex offender, perché gran parte del trattamento è di gruppo. E anche per i maltrattati il trattamento di gruppo [viene fatto] proprio con questa finalità: per uscire dalla dimensione che la violenza è un fatto privato. Però un conto è farlo in un contesto protetto nel quale si sta facendo un trattamento e un conto è farlo con un ricercatore dell'università che, d'accordo, non sa come mi chiamo io, però mi vede in faccia e lì è materiale un po' delicato” [V4]

La stessa opinione è condivisa anche da parte del Cuav, il giudizio sullo strumento qualitativo scelto è negativo, proprio in considerazione della sua invasività:

“è uno strumento secondo me, passatemi il termine, un po' invasivo, nel senso che uno deve presenziare, deve mostrare la propria faccia ad altre persone e deve fare una parte di attività sulla quale non ha una ricaduta di benessere individuale, ma è come se gli si chiedesse un pezzo in più, che non è strettamente collegato con la loro situazione di fragilità o comunque che stanno vivendo. Quindi sicuramente anche questo è stato un aspetto che ha giocato. Penso che gli ammoniti e le parti istanti che hanno partecipato sono quelle che più avevano instaurato non solo una relazione di fiducia, ma anche [...] come quando uno si sente in dovere, come dire, di restituire un po' quello che ha ricevuto, quindi questo penso che sia sicuramente un aspetto [...] Perché effettivamente quella parte in più è stato uno sforzo che non si sono sentiti in grado di fare. Per cui molti hanno detto subito di no. Alcuni non si sono presentati al Focus Group.” [O4c]

Un secondo aspetto di criticità ha riguardato gli esiti delle collaborazioni attivate successivamente alla chiusura del progetto PE4 con le forze dell'ordine, che rappresentavano l'obiettivo di riproducibilità del progetto PE4. Se infatti gli operatori delle

questure coinvolte direttamente dal progetto hanno mostrato un miglioramento significativo rispetto agli atteggiamenti e agli stereotipi sulla violenza di genere, assumendo competenze operative adeguate a riconoscerla e intervenire in maniera adeguata e con senso di “self-efficacy” anche negli invii ai Cuav, ciò non è avvenuto per i protocolli che sono stati firmati in altre città successivamente alla chiusura di P4. Questa problematica è legata da un lato, secondo uno dei responsabili del Cuav intervistati, alla mancanza di fondi per la formazione agli operatori, ma dall’altro anche alla mancanza di volontà di applicare la normativa:

“O4b: La nostra idea era che questo progetto diventasse un progetto che avesse un’operatività su tutta [la rete territoriale], e questo non è avvenuto. Anche in quelle questure in cui noi ci siamo come cooperativa e firmiamo il protocollo, gli operatori delle forze dell’ordine non lavorano con la stessa modalità con cui quelli che sono stati coinvolti in quelle 13 questure che il progetto europeo ha permesso di sviluppare. È una criticità questa. Parliamo anche delle criticità.

D: Sì. Ma come mai? Perché non viene fatta la formazione? Come avete fatto in P4?

O4b: Esatto, perché non c’è una possibilità di finanziare una formazione come abbiamo fatto in PE4. Noi non possiamo offrire una formazione gratuita, anche perché in questo momento, devo dire, già ne facciamo di cose gratuite, però non abbiamo proprio questa pulsione, da una parte. Dall’altra parte, è anche vero che non c’è nemmeno da parte delle forze dell’ordine la richiesta di andare a modulare un intervento. [...] C’è proprio una questione di una difficoltà di applicare una norma dello Stato, laddove col progetto europeo invece è stata prevista proprio tutta una serie di azioni che garantiva l’applicazione di questa norma. Ecco, il progetto valutativo serviva per valutare anche questa dimensione” [O4b]

Inoltre, a incidere sulla mancata diffusione di pratiche operative efficaci interviene un secondo fattore, relativo al frequente turn over di personale che caratterizza alcuni corpi di polizia, in particolare quelli dedicati agli ammonimenti. La conseguenza del turn over è l’interruzione continua delle prassi costruite e dello scambio tra operatori, che impedisce di consolidare una cultura operativa:

“elevato turnover del personale operativo delle forze dell’ordine [...], che è quello competente per le misure di prevenzione ed è anche competente per l’ammonimento, non sempre [...] garantisce la qualità della collaborazione. Anzi, laddove non abbiamo questo elevato turnover, come la questura di XXX, il progetto funziona e continua a funzionare in maniera eccellente. Laddove invece c’è un elevato turnover... ora che il nuovo funzionario, o che il nuovo operatore, entra nella cultura dell’operatività del progetto P4, passa un po’ di tempo. Anche questo è un punto di criticità che va considerato.” [O4b]

La definizione del successo dei percorsi

Trattandosi di un progetto il cui obiettivo è l’implementazione dei protocolli tra Cuav e questure, rivolti al target specifico degli ammoniti per violenza di genere e stalking, la definizione dell’efficacia dei percorsi non può che incentrarsi in primis sull’interruzione della condotta e quindi sulla riduzione del tasso di reiterazioni dei comportamenti violenti. Dalla riflessione degli intervistati emerge infatti che in primo luogo l’efficacia del percorso dev’essere definita in base agli obiettivi posti inizialmente dal progetto.

“Lo scopo del percorso e del progetto è legato proprio a una misura di prevenzione, diciamo secondaria di primo livello, dove con questo tipo di intervento voleva essere valutata l’efficacia. Cioè, l’efficacia di questo passaggio dall’intervento di intercettazione

dell'ammonito a quello invece di accompagnamento dell'ammonito con il percorso. E questo si basa su che cosa? Su un dato che è un dato grezzo, che poi comunque c'è [...] ed è cioè quanto incide sull'abbattimento delle ricadute? [...] Di quanto questo tipo di ricadute incide sull'intervento dell'ammonimento e in particolare quando questo intervento prevede l'invio a un servizio che si occupa della presa in carico dell'ammonito. Questo è un punto centrale.” [O4b]

Tuttavia, dal punto di vista del ricercatore intervistato, questa definizione rischia di essere limitante, in primo luogo per quanto riguarda la misurazione stessa dell'“abbattimento delle ricadute” nel tempo, e in secondo luogo rispetto al nesso di causalità tra l'aver seguito il programma e l'interruzione della violenza.

“E questi sono dati brutali però. Cioè ti dice quindi se sì o no. E il grosso punto secondo me [...] è quanto a lungo nel tempo o quanto distante nel tempo situare il punto di rilevazione. Perché se uno dice: [la] recidiva a sei mesi, un anno può essere - vado a senso comune - può essere in qualche modo correlata all'esperienza di trattamento che hai fatto? Altra cosa è dire 10 anni dopo o 15 anni dopo. Ecco allora 10, 15 anni dopo non so se aspettarmi che un progetto di trattamento fatto 15 anni prima abbia tale persistenza. [...] E allora qua non so bene come rispondere, però anche la tempistica che si sceglie per la valutazione, ripeto con dato brutale che non è un dato un dato particolarmente sofisticato, può dire qualcosa.” [V4]

Un modo per arricchire il “dato brutale” della recidiva può essere, secondo V4, quello di rilevare informazioni caratterizzate da una maggiore profondità, in grado cioè di scandagliare l'interno percorso per comprendere quanto questa si correli all'andamento del percorso di trattamento seguito dall'uomo come alcune ricerche già citate hanno suggerito (Gondolf, 2004; Lilley-Walker et al., 2018; Vall et al., 2021).

“Però questo dato può essere esploso in maniera più accurata secondo me, vedendo quando succede l'escalazione della recidiva, che cosa è successo a queste persone? Quanto hanno fatto del trattamento, se l'hanno seguito, se non l'hanno seguito, se hanno fatto dropout, quante sedute hanno partecipato, quanti gruppi hanno seguito, e legarlo, se possibile, alla valutazione in uscita che fa lo stesso gruppo trattamentale” [V4]

Secondo gli stessi intervistati, l'interruzione della violenza non può essere considerato l'unico indicatore di cambiamento, dal momento che non riesce a restituire informazioni su altri fattori chiave per valutare il percorso dell'uomo, ad esempio la persistenza nella negazione della violenza o nella riproduzione di stereotipi sessisti.

“Forse una misurazione di quanto il soggetto è ancora in uno stato negatorio, cioè di negazione, può essere un'iniziale indicazione di quanto effettivamente ha fatto un po' di strada da questo punto di vista. Oltre un po' le variabili che volevamo misurare sul qualitativo, cioè la persistenza degli stereotipi di genere, quando non dei pregiudizi, analizzare un pochino, chiedere un pochino a che punto si trova nel definire cos'è una relazione sentimentale, cioè partire anche un po' dalle basi. E poi è ovvio che tutte queste indicazioni, queste variabili non sono garanzia del fatto che non verrà commesso nessun atto, anche perché sappiamo che la violenza di genere è trasversale alle classi sociali, titoli di studio, i censi, per cui ci può anche essere una persona che può anche essere convinta dell'eguaglianza tra i generi, dell'eguaglianza dei diritti, ed essere comunque violento. [...] Però è anche vero che quando metti in discussione magari degli stereotipi, una volta che lo fai, non è che poi torni indietro.” [V4]

D'altro canto, secondo gli intervistati la definizione del successo deve essere necessariamente funzionale agli obiettivi specifici del progetto sotto valutazione. Viceversa,

si rischierebbe di utilizzare indicatori astratti che non tengono sufficientemente conto del limite intrinseco connesso ad ogni dato intervento.

Le lezioni apprese

Tra le lezioni apprese emerse dalla realizzazione del progetto di valutazione, il ricercatore intervistato sottolinea la necessità di individuare le modalità adeguate a garantire la raccolta di dati sugli autori di violenza. Ad esempio, come emerso anche in altri progetti analizzati per questo studio, propone la dilazione dei tempi di rilevazione.

“indicazioni per il futuro che do a progetti di questo tipo è di [...] vincolare in qualche modo la partecipazione alle fasi di rilevazione, in modo da raccogliere dei dati utili per chi entra in trattamento. Allora questo è evidente che non è possibile farlo in termini stringenti, perché più che un caldo invito non si può fare. Ecco però, non so magari posizionare le rilevazioni in momenti differenti. Però è anche vero che se uno non le posiziona verso la fine del percorso è un po' inutile considerare quei dati come valutativi.” [V4]

P5: Valutazione di risultato con approccio quali-quantitativo

Oggetto della valutazione: percorsi degli uomini

Obiettivo primario: valutazione dell'andamento dei percorsi

Obiettivi secondari: esplorazione e conoscenza del campo di lavoro con gli uomini autori di violenza

La definizione degli obiettivi di ricerca

Il progetto di valutazione P5 è uno studio valutativo a vocazione esplorativa, affidato dal CUAV 5 per la sua progettazione ed esecuzione a un team multidisciplinare di ricercatrici universitarie esperte in tema di violenza di genere e afferenti alla psicologia sociale, alla psicologia dinamica e alla sociologia della devianza. All'intervista hanno partecipato le 3 ricercatrici (V5a, V5b, V5c) che si sono occupate dell'implementazione del progetto e un operatore del CUAV (O5) che si occupa dei colloqui individuali e del percorso psico-educativo di gruppo.

La necessità valutativa del CUAV 5 è stata quella di analizzare l'andamento e l'efficacia dei percorsi degli uomini presi in carico. Una tale esigenza deriva dalla carenza di feedback da parte dei propri utenti rispetto agli esiti e all'impatto che questi avevano avuto nelle loro vite una volta finiti i percorsi.

“avendo una storia così lunga, ad un certo punto ci siamo anche confrontati sulla possibilità e sull'idea di valutare come questi percorsi andassero, perché poi non si ha tanto il ritorno di come vanno a finire i percorsi. Ci si fa un'idea, ovviamente, quando abbiamo gli uomini lì davanti, però poi di fatto, per svariati motivi gli uomini poi non li rincontriamo più o perlomeno sono una percentuale veramente minima a quelli che poi in qualche modo o si fanno risentire o magari ritornano.” [O5]

Nonostante la lunga esperienza, il CUAV5 non aveva ancora elaborato una procedura di valutazione del proprio lavoro basata su metodologie scientifiche ed è perciò emerso il

bisogno di comprendere il tipo di impatto che il lavoro trattamentale ha sugli uomini in carico e, più in generale, sul contesto in cui il CUAV insiste.

“La richiesta di [CUAV 5] era proprio quella di avere qualcuno che li aiutasse a capire quanto i loro percorsi, strutturati ormai da tantissimo tempo - perché loro sono sul territorio da tantissimi anni - erano effettivamente efficaci. Quindi, come dire, loro avevano la percezione, il sentore, che questi percorsi avessero un impatto positivo sugli uomini maltrattanti, ma anche sulle compagne, sulle partner o ex partner. Quindi avevano come dire degli indicatori loro interni per valutarne l'efficacia. Avevano bisogno però di una scientificità, quindi avevano bisogno di capire se effettivamente c'era un impatto positivo anche sulla società e sul territorio. [V5a]

Un primo tentativo di valutazione era già stato effettuato con lo strumento europeo IMPACT (Vall Catellò, Pauncz, McKenzie, 2021), ma non era stato portato avanti poiché, sebbene il CUAV condividesse le premesse teoriche e metodologiche dello strumento, questo si era rilevato di difficile applicazione nella propria organizzazione a causa di una scarsità di risorse umane e temporali a disposizione.

“in Europa abbiamo imparato, abbiamo conosciuto quello che è Impact. Ci siamo avvicinati alla questione Impact, però Impact effettivamente e sinceramente è abbastanza dispendioso in termini di energie e anche quindi economicamente dispendioso fare 4/5 somministrazioni all'uomo, alla donna, eccetera eccetera. E quindi ci abbiamo un po' provato, adesso non mi ricordo quando esattamente, però poi non siamo riusciti a portarla a termine questa cosa. Però comunque ce l'avevamo in testa perché oramai erano tanti anni che lavoravamo su questo tema e quindi volevamo un attimo provare a fare qualcosa su questo, su questa come posso dire, su questa falsa riga.” [O5]

Il CUAV5 ha quindi cercato una strada alternativa per poter effettuare una valutazione esterna che avesse solide basi scientifiche e che potesse adattarsi alle proprie necessità. La collaborazione con l'università ha avuto inizio grazie a un convegno a cui avevano partecipato sia il CUAV5 che l'Ateneo, a seguito del quale il CUAV5 ha chiesto alle ricercatrici se fossero interessate ad una collaborazione per effettuare un progetto di valutazione.

“[...] siamo un gruppo interdisciplinare, multidisciplinare. E quindi, quando è arrivata la richiesta da [CUAV5] per capire se all'interno del nostro dipartimento c'erano delle risorse interessate a lavorare su questi temi, ci siamo subito...Come dire? Abbiamo creato un gruppo di lavoro interno per valutare questa opportunità.” [V5a]

La collaborazione tra CUAV5 e università è stata quindi formalizzata tramite una Convenzione di durata quinquennale. La prima proposta del progetto di valutazione è stata co-costruita grazie alla realizzazione di alcuni incontri multidisciplinari cui hanno preso parte le due équipe: questi incontri hanno rappresentato un'occasione in cui condividere idee, approcci, metodi di lavoro e *know-how*, traendo vantaggio dalle diverse competenze dei partner di progetto.

“abbiamo pensato con loro, abbiamo anche chiesto a loro [...] che cosa potevamo fare e diciamo, abbiamo concordato di fare questa prova, cioè di fare questa sperimentazione con una parte testistica che viene fatta pre e post. E una parte invece, quindi più quantitativa e una parte invece più qualitativa, che consiste in un'intervista che viene fatta solo post invece” [O5]

Il disegno di ricerca è stato dunque co-costruito con una approccio multi-disciplinare e con una particolare attenzione alle pratiche del CUAV e alle caratteristiche dei loro utenti, andando a configurare una proposta metodologica quali-quantitativa.

“gli incontri che abbiamo fatto [...] sono anche serviti proprio per co-costruire insieme la batteria di strumenti, quindi ci siamo anche proprio basati su che tipo di intervento venisse proposto e su quali tematiche andasse poi a lavorare, quindi abbiamo poi adottato un'intervista semi strutturata che andasse a cogliere alcune tematiche che in qualche modo venivano trattate durante il percorso. Analogamente per quanto riguarda i questionari siamo andati a scegliere quegli strumenti che in qualche modo potevano cogliere eventualmente un cambiamento rispetto a quelle tematiche che venivano trattate negli incontri, quindi gli effetti, ad esempio che i comportamenti violenti potevano avere sui figli piuttosto che sulle partner” [V5c]

Il disegno di ricerca ha previsto una fase più quantitativa, caratterizzata dall'utilizzo di una batteria di test validati dalla letteratura scientifica e con una somministrazione pre-post volta ad indagare i cambiamenti nelle aree toccate dal percorso trattamentale. A ciò, è stato affiancato il metodo qualitativo, maggiormente in grado di indagare più in profondità alcune dimensioni che difficilmente i test riescono a cogliere: ad esempio, il “legame tra socializzazione di genere e condotte violente che è difficile che sia catturato esattamente da una prospettiva sociologica da queste scale”[V5b].

“la possibilità di avere anche un altro tipo di raffronto [...] non solo quantitativo, ma anche qualitativo, anche perché...Come posso dire? Dà delle altre, delle altre dimensioni, la possibilità di avere un'intervista, cioè ti permette di indagare determinate aree un pochino di più in profondità, cosa che invece sul test rimane un pochettino più vaga... però anche qua ci siamo affidati a loro, nel senso che noi abbiamo spiegato un pochettino quali erano le aree, abbiamo dato una descrizione anche del percorso, no? Che tipo di temi vengono trattati, che aree vengono approfondite, eccetera eccetera. E loro, di conseguenza, hanno poi creato questa intervista.” [O5]

La multidisciplinarietà, dunque, ha rappresentato il filo conduttore metodologico del protocollo di ricerca, dall'ideazione fino alla sua conclusione.

“abbiamo cercato di costruire un protocollo che tenesse insieme la psicologia sociale, la sociologia del diritto e della devianza e la psicologia dinamica. Quindi, nel come dire, nell'articolazione proprio del protocollo abbiamo cercato di mettere insieme un po' le varie voci, negoziando ovviamente quali strumenti potevano essere più adatti, meno adatti e che ci restituissero poi anche un po' le varie sfaccettature dei nostri approcci.” [V5a]

Un ulteriore elemento emerso dal campo è stato l'interesse di studio delle ricercatrici rispetto alle pratiche del CUAV, da cui la vocazione esplorativa del progetto. Sebbene fossero tutte esperte del campo dell'antiviolenza, le ricercatrici hanno infatti ravvisato nella collaborazione con il programma per autori la possibilità di approfondire le metodologie di lavoro e di poter esplorare il fenomeno della violenza di genere in un'ottica relativamente nuova. L'analisi della violenza maschile contro le donne dal punto di vista dei CUAV è stata, inoltre, utile a sviluppare un linguaggio condiviso non solo da molteplici discipline ma che fosse allo stesso tempo fruibile da operatori e operatrici dei programmi.

“anche nella co-costruzione del linguaggio condiviso sia tra noi che con loro e veramente abbiamo investito molte energie su questo aspetto di co-costruzione di cercare di trovare queste categorie condivise, un linguaggio condiviso sulla violenza che insomma non sono

aspetti scontati.” [V5b]

Metodologia e strumenti utilizzati

Il disegno di ricerca è stato costruito partendo dalla letteratura scientifica di riferimento, declinata sulla base dell'esigenza valutativa del CUAV.

“partendo da questa loro richiesta, noi abbiamo fatto un'analisi puntuale della letteratura, sia sociologica sia psicologica, per capire come a livello nazionale e internazionale questi percorsi venivano appunto valutati. Fatto questo, ovviamente abbiamo fatto delle riunioni.” [V5a]

Sebbene il CUAV abbia demandato alle ricercatrici la selezione degli strumenti da usare, come anticipato, il disegno valutativo è frutto di una co-costruzione, effettuata tramite riunioni periodiche con l'équipe di *practitioner*. Infine, prima dell'applicazione sul campo, il disegno è stato sottoposto al comitato etico dell'università per l'approvazione.

“Protocollo co-costruito insieme, quindi negoziato anche rispetto a quelli che erano effettivamente i percorsi che lo realizzavano. E questo protocollo è stato poi sottoposto al nostro comitato etico dell'Università per avere il placet anche da parte loro per poter realizzare questo progetto.” [V5a]

Gli strumenti e le tecniche scelti per la realizzazione del progetto richiamano la multidisciplinarietà che caratterizza sia l'équipe di valutatrici che quella del CUAV. Si è infatti scelto di prediligere metodi e tecniche quantitative e qualitative afferenti sia alla psicologia che alla sociologia. Inoltre, un approccio quali-quantitativo e multidisciplinare ha permesso di esplorare il campo del lavoro con i maltrattanti: ciò ha rappresentato un elemento fondamentale per comprendere le dinamiche di lavoro, i metodi e le prassi, ma anche per studiare le caratteristiche degli utenti dei programmi. L'obiettivo secondario, invece, era comprendere le dinamiche del lavoro dei programmi, in cosa consiste il lavoro trattamentale e come viene applicato tramite la ricerca intervento.

“il protocollo di ricerca che noi abbiamo sviluppato è un protocollo multimetodo. Multimetodo perché? Perché eravamo in una situazione ancora abbastanza esplorativa. Anche la letteratura a riguardo non è una letteratura così ancora definita bene. E quindi, come dire, siamo partiti un po' con un progetto di ricerca intervento che ci consentisse di esplorare un po' attraverso questi strumenti quello che stava avvenendo.” [V5a]

Il disegno valutativo era dunque composto da una prima parte quantitativa, che aveva l'obiettivo di valutare i costrutti psicologici e psico-sociali che venivano coinvolti nel lavoro trattamentale attraverso la somministrazione della testistica all'inizio e alla fine del percorso di gruppo. Sebbene la previsione iniziale fosse stata quella di coinvolgere sia gli uomini che le loro (ex) partner, in fase operativa la scelta è ricaduta solo sugli uomini inseriti nei percorsi. Questa scelta è stata influenzata principalmente dalla scarsità di risorse umane ed economiche. Inoltre, non è stato possibile trovare un modo per somministrare in presenza gli strumenti garantendo la sicurezza della (ex) partner, nonostante le procedure di contatto fossero ampiamente consolidate all'interno del CUAV.

“Abbiamo impostato un progetto, dicevo, multimetodo, quindi con un approccio quantitativo e anche qualitativo, coinvolgendo gli uomini maltrattanti e anche ipotizzando

il coinvolgimento delle partner o ex partner. Il protocollo quantitativo, appunto, si basa sulla letteratura, abbiamo individuato una serie di questionari validati che ci permettessero di analizzare alcune aree che avevamo riscontrato essere importanti, innanzitutto tutto il benessere psicologico, quindi capire...Ecco, il protocollo prevedeva un pre-test e un post-test, quindi questo vuol dire somministrare appunto questo questionario, questo protocollo prima dell'inizio dei percorsi o subito nei primi incontri, in modo che si fosse instaurato un minimo di legame, di rapporto e poi alla fine del percorso di intervento.” [V5a]

I metodi quantitativi sono stati, poi, integrati con quelli qualitativi. A circa due mesi dalla fine del gruppo, gli uomini venivano invitati a partecipare a una intervista semi-strutturata per approfondire i costrutti che non potevano essere indagati tramite una testistica validata, o che necessitavano di ulteriori indagini.

“nella costruzione del progetto di ricerca non abbiamo utilizzato solo delle misure, diciamo di autosomministrazione dei questionari, ma voluto anche utilizzare un'intervista semistrutturata che andavamo ad audio registrare e che poi trascrivevamo verbatim quindi questo anche per dare anche giustizia anche al tipo di fatica che abbiamo fatto rispetto anche alla raccolta dati.” [V5c]

Infine, per il primo anno di Convenzione, è stata prevista l'integrazione dell'osservazione partecipante non-covert del gruppo psicoeducativo. L'obiettivo era comprendere meglio il campo di indagine, andando ad osservare anche le dinamiche all'interno del gruppo e i cambiamenti degli autori di violenza in termini di percezioni, atteggiamenti e comportamenti.

“accanto a questo protocollo quantitativo c'era anche una parte qualitativa di osservazione di quello che avveniva nei gruppi. Quindi il primo anno è stato un anno molto intenso dal punto di vista della nostra diciamo, raccolta dati, ma anche conoscenza sul campo di quello che avveniva perché abbiamo affiancato il protocollo quantitativo con un'osservazione costante di tutto il percorso, che ci ha fornito tantissimi dati qualitativi su che cosa avveniva e anche cosa cambiava dal punto di vista delle percezioni degli uomini rispetto ai costrutti che dal punto di vista quantitativo andavamo a indagare.” [V5a]

L'osservazione si è conclusa al termine del primo anno di Convenzione, momento in cui anche la somministrazione della testistica è stata lasciata in mano agli operatori e alle operatrici del CUAV. La conduzione dell'intervista semi-strutturata è rimasta, invece, di competenza delle ricercatrici.

Tabella 11. Tempi di somministrazione dei metodi qualitativi e quantitativi lungo le fasi del percorso nel primo anno di sperimentazione.

Fasi percorso	Colloqui di valutazione e presa in carico	Accesso al gruppo psicoeducativo	Gruppo		Fine percorso di gruppo	2 mesi dalla fine del percorso
			20 sessioni psicoeducative	20 sessioni espressive		
Metodi quantitativi	Somministrazione T1 (testistica)	-	-	-	Somministrazione T2 (testistica)	-
Metodi qualitativi	-	Osservazione partecipante			-	Intervista semi-strutturata

Strumenti quantitativi

Gli strumenti quantitativi sono stati costruiti sulla base delle informazioni raccolte durante gli incontri di co-costruzione con il CUAV, integrate con la letteratura scientifica di riferimento per le aree e i costrutti psicologici coinvolti nel trattamento.

“avevamo previsto un pre test prima dell'inizio e poi alla fine. Andando a indagare, come dicevo, alcune aree che avevamo riscontrato in letteratura essere importanti e significative all'interno di questi...per capirne appunto se c'era un'evoluzione, se c'erano dei cambiamenti rispetto a questi costrutti, che però sono costrutti anche abbastanza stabili nel tempo nelle persone.” [V5a]

Il questionario, somministrato all'inizio e alla fine del percorso di gruppo, era costituito da varie scale validate a livello nazionale e internazionale, quindi complesso e articolato.

“non abbiamo preso degli item, abbiamo utilizzato delle scale validate in letteratura. Quindi non abbiamo estrapolato delle singole domande, ma abbiamo preso interamente delle scale che sono state appunto validate, alcune anche a livello italiano, altre solo a livello internazionale su queste tematiche, quindi con questi focus. E quindi era un protocollo abbastanza articolato dal punto di vista delle domande che avevo a disposizione, perché ogni scala aveva dalle 15 alle 20 domande.” [V5a]

Tra i costrutti indagati nel questionario erano presenti le seguenti dimensioni di analisi:

- il benessere psicologico, sondato tramite la scala *Psychological Well-Being* (Ryff, Keyes, 1995) che comprende 6 dimensioni, tra cui l'autonomia e le relazioni positive con gli altri.
- l'autostima, indagata ricorrendo alla *Rosenberg Self-Esteem scale* (Rosenberg, 1965);
- le dimensioni dell'abuso psicologico nelle relazioni, rilevate attraverso la *Multidimensional Measure of Emotional Abuse* (Murphy, Hoover, 1999);
- la regolazione emotiva e gli stili di attaccamento nelle relazioni, misurati rispettivamente con *l'Emotional Regulation Questionnaire* (Gross, John, 2003) e *l'Experiences in Close Relationship* (Fraley, 2000).
- la capacità di mentalizzare, ossia di interpretare se stessi e gli altri in base agli stati mentali interni, attraverso il *Reflective Functioning Questionnaire* (Fonagy et al., 2016).

Infine sono state inserite delle scale per misurare i comportamenti sessisti, gli atteggiamenti e gli stereotipi.

“Mi riferisco quindi al benessere psicologico, che è appunto legato allo stato emotivo delle persone in quel momento. Quindi la capacità di essere autonomi, la capacità di avere la possibilità di avere sotto controllo in qualche modo la propria vita, la propria situazione. La scala dell'autostima. Per capire, appunto, quanto loro si sentissero con la loro autostima percepita. In un questionario che andava a capire quali erano gli abusi psicologici perpetrati. E poi una parte più legata invece alle proprie capacità, alle proprie competenze di regolazione emotiva. Il loro legame di attaccamento con la partner o ex partner, a seconda delle situazioni, e una parte invece di funzionamento riflessivo, quindi, e poi una parte ancora - era un questionario abbastanza intenso- sugli atteggiamenti e le convinzioni stereotipate che in qualche modo ci portano a minimizzare i comportamenti violenti verso

la partner e ancora, i comportamenti sessisti.” [V5a]

Tra le dimensioni analizzate, il benessere psicologico - secondo il punto di vista degli operatori e delle ricercatrici - ha un ruolo significativo nel permettere l'interruzione della violenza e nell'assumersi la responsabilità di quanto accaduto, consentendo un cambiamento potenzialmente più duraturo.

“secondo me il benessere psicologico ha a che vedere con il nostro percorso, nel senso che poi quello che noi come posso dire ci diamo come obiettivo con questi uomini è in qualche modo aiutarli a rendersi conto di quello che è accaduto e renderli in qualche modo più responsabili di quello di, di ciò che hanno fatto e aiutarli a capire quello che hanno agito in violenza e aiutarli anche a non agire più questa violenza. Una delle dimensioni che secondo me, come posso dire, aiutano questo obiettivo è quello del benessere psicologico, cioè se queste persone cominciano il percorso e durante questo percorso aumentano il loro benessere psicologico, a quel punto possiamo immaginare che queste persone staranno meglio finito il percorso e quindi avranno come posso dire dei comportamenti più sani, delle modalità più sane. Poi ovviamente all'interno del percorso focalizzandoci su violenza, rapporto con la partner, paternità, violenza assistita, cioè, focalizzando comunque poi il percorso sugli aspetti della violenza, questo benessere psicologico in qualche modo andrà a incidere su questi aspetti qui, cioè il benessere permetterà loro di non agire comportamenti violenti in futuro. O perlomeno, questo è nel come posso dire...nel mondo... se una cosa va bene al 100%, sennò come a volte vediamo nei nostri uomini, magari sentire ancora quel, quell'impulso però se ne rende, rendersene conto e quindi fermarsi, fermarsi prima, non agire questa violenza in qualche modo.” [O5]

Il questionario è uno strumento complesso e multidimensionale che ha indagato molte aree inerenti al percorso, ma che non poteva essere onnicomprensivo: per essere più efficace, infatti, deve essere uno strumento agile da somministrare. Ricordiamo che, sebbene durante il primo anno la somministrazione sia stata fatta dalle ricercatrici, il proposito delle ricercatrici è stato di sperimentare il protocollo per poi lasciarne la gestione al CUAV. Inoltre, un questionario troppo oneroso avrebbe rischiato di far diminuire la motivazione a partecipare ai percorsi da parte degli uomini, potendo essere percepito come uno sguardo esterno troppo intrusivo.

“questo test deve in qualche modo rimanere un po' sullo sfondo, non può essere una parte troppo preminente del percorso perché rischia di essere in qualche modo intrusivo e percepito dagli uomini come una qualcuno che si fa gli affari miei. Già queste persone sono molto, molto poco inclini a fare questi percorsi, in più sapere che c'è qualcuno che li guarda, diciamo da fuori, li rende ancora meno inclini a questo, a questo percorso.” [O5]

Strumenti qualitativi

La raccolta dati quantitativa è stata integrata con una intervista semistrutturata effettuata dalle ricercatrici agli uomini che avevano terminato da circa 2 mesi il percorso di gruppo, sia psicoeducativo che espressivo. Non si può qualificare questa intervista come una pratica di *follow-up*: la tempistica di somministrazione, infatti, non risulta coerente con le linee guida del *follow-up*, che tendenzialmente prevedono la sua esecuzione a 6 mesi e a 1 anno dalla fine del percorso. Inoltre, il CUAV non effettuava il *follow-up* per una questione di sostenibilità, non avendo le risorse umane, organizzative e finanziarie per poter inserire organicamente tale pratica all'interno delle prassi operative.

Ciononostante, l'intervista è stata inserita nel disegno valutativo per avere a disposizione dati che potessero integrare quelli derivanti dalle scale e dai questionari, nonché per indagare dimensioni e costrutti che non potevano essere sondati con il ricorso a

strumenti quantitativi, come nel caso della genitorialità, per la quale non sono state previste scale, ma che si è rivelata essere molto importante per il cambiamento. Inoltre, l'intervista è stata molto importante al fine di abbattere le difficoltà linguistiche degli utenti di origine straniera.

“Cioè, ci è sembrato utile poter avere un doppio punto di riferimento, nel senso che un altro aspetto, secondo me, importante rispetto a questi uomini è che non tutti sono italiani e non tutti hanno una padronanza della lingua eccezionale.” [O5]

Un ulteriore scopo dell'intervista era raccogliere la storia di vita dell'uomo, indagando l'impatto che il percorso aveva avuto sui comportamenti e sugli atteggiamenti, nonché sui processi di responsabilizzazione rispetto all'agito violento.

“Alla fine di tutto abbiamo fatto anche delle interviste individuali per andare ad approfondire un po' la storia, appunto, della persona. E come, diciamo, questo percorso ha agito sui propri...sul proprio percorso di vita, gli effetti che ha avuto questo percorso su eventuali cambiamenti, comportamenti, atteggiamenti, percezioni. E non solo comportamentali, ma proprio anche di assunzione di responsabilità in qualche modo rispetto a quello che aveva fatto e di proposito per la vita futura.” [V5a]

Andando ad indagare i livelli di consapevolezza degli uomini rispetto alla propria storia e alle proprie azioni, l'intervista ha avuto una doppia funzione, sia clinica che di ricerca, poiché testava di fatto le capacità riflessive dell'utente, andando a valutare l'effettivo cambiamento avvenuto.

“questa intervista semistrutturata andava in qualche modo a focalizzarsi proprio nel chiedere agli uomini maltrattanti diciamo degli episodi proprio, anche relazionali, che li avevano portati alla loro storia di provenienza, piuttosto quali erano, insomma anche la consapevolezza rispetto alle risorse, le criticità delle relazioni che loro avevano con la partner, con i figli e anche la consapevolezza che il percorso che gli era stato proposto avesse potuto portare un cambiamento. Se sì, o se no, in che modo. Quindi ecco, anche nel costruire le domande già implicavano in qualche modo una riflessività, una presa di riflessività dei partecipanti, quindi anche nella scelta degli strumenti in realtà si andavano a utilizzare strumenti come l'intervista, che in qualche modo contribuivano al partecipante di riflettere sul percorso fatto. Quindi diventavano anche degli strumenti di utilità per i clinici poi, perché attraverso questo si potevano poi avere, diciamo anche una fotografia effettiva di se c'era stato un cambiamento oppure no. Poi noi l'abbiamo, le analizzeremo da un punto di vista metodologico, in modo magari diverso. Però ecco, c'era sempre poi la doppia anima e in qualche modo andava incontro alle esigenze dell'associazione di testare effettivamente un cambiamento.” [V5c]

Durante il primo anno di sperimentazione del protocollo di valutazione è stata inserita l'osservazione partecipante allo scopo di esaminare e comprendere con un maggior grado di dettaglio le attività di trattamento svolte all'interno del CUAV e la loro efficacia. L'attività di osservazione è stata svolta dalla ricercatrice con formazione sociologica sia nella parte psicoeducativa che in quella espressiva del gruppo. La continuità dell'osservazione ha permesso di rilevare la complessità del lavoro e del programma, nonché i cambiamenti degli uomini durante il trattamento.

“lei ha fatto tutta la parte dello psico-educativo con me e mi ricordo che cioè ha visto queste persone nel tempo, in qualche modo, raggiungere delle consapevolezze. Ha visto delle

persone granitiche sono rimaste nelle loro certezze. Però sì, sì, sicuramente avere un osservatore è stato utile all'inizio, soprattutto perché poi appunto ha permesso a loro di capire un po' meglio quello che facevamo noi, anche no? Quindi sicuramente lei ha avuto, è stata fortunata da quel punto di vista perché ha avuto la possibilità, perché poi ha anche seguito il gruppo [espressivo] [...] di vedere un gruppo dall'inizio alla fine, cioè seguire queste persone da inizio a fine e sicuramente le ha dato modo anche di capire meglio di che cosa parlavamo, di che cosa trattavamo e dare delle dritte rispetto al progetto, al disegno di ricerca." [O5]

In termini pratici, la ricercatrice è stata introdotta dagli operatori e dalle operatrici del CUAV ed è stato esplicitato sin dall'inizio il suo ruolo all'interno del gruppo. L'introduzione di un'osservatrice esterna nel gruppo ha rappresentato un momento chiave per la buona riuscita dell'osservazione partecipante e, soprattutto, per il buon andamento del gruppo stesso, dal momento che l'introduzione di una figura esterna che ha il ruolo di osservare e valutare quello che succede è in grado di inibire sensibilmente le interazioni, finanche minando l'alleanza terapeutica.

Durante il periodo di osservazione, la ricercatrice non ha interagito con i partecipanti né con chi conduceva i gruppi. A tale proposito, è stato interessante rilevare che, a parere dell'operatore intervistato, se la ricercatrice avesse assunto un ruolo più attivo durante le sessioni di gruppo avrebbe potuto avere un impatto positivo sui partecipanti.

“secondo me è importante che venga fatta una presentazione molto accurata e una spiegazione molto accurata, perché poi in qualche modo mi ricordo che [la ricercatrice] scriveva, prendeva appunti, quindi vedere una persona che scrive quello che tu dici a volte può essere pre[occupante], se non sai perché lo fa, ovviamente, agita. Però invece nel gruppo devo dire che l'abbiamo gestita bene perché l'abbiamo presentata, abbiamo spiegato che cosa sarebbe venuta a fare, eccetera eccetera. E gli uomini l'hanno accolta, l'hanno accolta bene. Poi il fatto che fosse silente è stato un insomma...è stata una cosa, fosse stata meno silente, magari poteva avere un altro impatto. Non lo so, cioè sicuramente l'avrebbe avuto. Però io sono dell'idea, sempre ignorante, che forse poteva avere un impatto ancora maggiore, positivo, conoscendo anche la professoressa.” [O5]

Durante le sessioni settimanali, la ricercatrice ha osservato le interazioni e riportato i contenuti tramite una trascrizione quasi *verbatim* degli incontri: non le era, infatti, stata concessa la registrazione dei gruppi, ma poteva prendere appunti. I tempi del percorso, in particolare, hanno permesso alla ricercatrice di prendere nota con relativa facilità di quello che avveniva.

Inoltre, gli utenti del CUAV5 hanno ben accolto la presenza della ricercatrice, tanto che non sono state riscontrate particolari difficoltà nel suo inserimento.

“In realtà è stato molto più semplice di quanto avessi pensato. Naturalmente la mia presenza è stata subito esplicitata, cioè loro sapevano fin dall'inizio, fin dalla prima sessione, che ci sarei stata e abbiamo parlato insieme di questo progetto stipulato con l'università, quindi ero insomma erano assolutamente consapevoli del mio ruolo. E io ho anche, diciamo aiutato nella somministrazione dei primi dei primi questionari. E per il resto devo dire che, appunto, pur non potendo utilizzare il registratore, mi sono messa insomma subito dietro i due moderatori, un moderatore e una moderatrice. E ho...e loro hanno, devo dire, non hanno mai mostrato nessuno...è stato molto semplice per me. Ho verbalizzato praticamente tutto, come quasi avessi avuto il registratore, anche perché i tempi lo permettevano, del percorso. E quindi non ho incontrato particolari difficoltà.” [V5b]

Al termine di ogni sessione, la ricercatrice ha discusso di quanto avvenuto nel gruppo con il conduttore e la conduttrice dell'incontro, in modo da includere nelle sessioni successive le osservazioni e le riflessioni preliminari effettuate in maniera sinergica. Di nuovo, emerge chiaramente la doppia anima del protocollo valutativo: vocazione di ricerca, da un lato, e attenzione alla pratica, dall'altro.

“c'è stato, questo non l'ho detto, sempre un confronto dopo ogni sessione dello psicoeducativo e quindi ci confrontavamo. E sì, loro valutavano poi il...insomma, le nostre osservazioni. Parliamo appunto di risultati assolutamente provvisori e quindi nella sessione magari successiva certamente c'era lo sforzo di tenere insieme no, anche quello che emergeva: mi hanno sempre coinvolta molto da questo punto di vista. E io appunto riferivo alle colleghe. Insieme alle colleghe abbiamo riflettuto, abbiamo lavorato insieme, poi riportavo nel gruppo e gli incontri erano settimanali, no? Quindi questo mi...ci permetteva insomma di lavorare un po' su alcuni aspetti.” [V5b]

Descrizione del campione

Il protocollo di valutazione dell'efficacia è stato sottoposto a tutti gli uomini che hanno partecipato ai percorsi di gruppo, i quali rappresentano la quasi totalità degli uomini in percorso presso il CUAUV 5. Sono infatti pochissime le occasioni in cui agli uomini viene proposto un percorso individuale, tanto da rappresentare delle “eccezioni”.

È stato rilevato che non sono state incontrate particolari difficoltà durante la somministrazione degli strumenti: gli uomini, anzi, erano collaborativi e molto curiosi. Gli unici momenti in cui è stato necessario l'intervento delle ricercatrici è stato per sostenere gli uomini che avevano difficoltà linguistiche. In questi casi, dunque, sono stati supportati nella compilazione degli strumenti attraverso un'attività di traduzione.

“sul questionario non c'è stata nessuna...No, no, assoluta collaborazione, anche curiosità. No, dicevo, sono intervenuta perché chiedevano proprio di tradurre a parte che c'erano due stranieri e quindi potevo anche un po' aiutare rispetto alla traduzione. Ma erano anche anzi curiosi e volevano insomma sapere, non hanno avuto nessuna difficoltà, devo dire con il questionario.” [V5b]

Il nodo critico rispetto al campione è dovuto principalmente al tasso di *drop-out*: sebbene sia fisiologico che alcuni uomini abbandonino il percorso, ciò ha comportato una diminuzione significativa della raccolta dei dati successivi alla sua conclusione.

“Va precisato che, appunto, noi abbiamo anche reclutato finora pochi partecipanti perché comunque erano, diciamo, circa 8 uomini a gruppo, finora abbiamo potuto raccogliere insomma dati di tre gruppi che sono partiti in questo periodo. Sempre tenendo nella nostra mente a volte che non tutti poi arrivavano alla fine [...] La difficoltà poi di raccogliere le informazioni dei partecipanti perché alcuni abbandonavano prima per svariati motivi. Quindi anche la raccolta, diciamo del post ha subito diciamo un crollo anche dei partecipanti che poi hanno portato a termine la valutazione. Però questo è anche in linea con la letteratura. La difficoltà poi di raccogliere dati nel post intervento.” [V5c]

Il mancato coinvolgimento delle (ex) partner

Poiché il CUAUV5 prevede il contatto partner come prassi operativa, l'idea iniziale ipotizzava l'inserimento di una sezione valutativa che coinvolgesse le (ex) partner degli

uomini in percorso al momento della valutazione. Oltre a ciò, era stato ipotizzato di andare a ritroso nel tempo e di ricontattare tutte le (ex) partner sentite nei 5 anni precedenti la valutazione. Il protocollo di ricerca mirava, in questo modo, a comprendere se i percorsi fatti con gli autori di violenza avevano avuto un effetto indiretto anche su coloro che avevano subito violenza. Il disegno prevedeva quindi di testare con le (ex) partner gli stessi costrutti utilizzati con gli uomini, oltre a ricontattare le (ex) partner degli ultimi 5 anni per comprendere l'impatto dei percorsi realizzati fino a quel momento. Sebbene approvata dal comitato etico dell'università, non è stato possibile applicare questa procedura a causa della mancanza di risorse umane ed economiche da parte del CUAV, ma anche di una rigidità della procedura di contatto partner.

“la linea, come dire, era stata già approvata dal nostro comitato etico. Quindi, come dire, noi, avevamo già impostato il protocollo di ricerca perché era interessante vedere anche che gli stessi costrutti, o comunque una parte degli stessi costrutti che avevano previsto per gli uomini, vederli anche nelle donne, vedere se questi cambiavano a fronte, in modo indiretto no, a fronte di un progetto intervento fatto sugli uomini vedere se questi costrutti cambiavano anche nelle partner.” [V5a]

Se al momento della valutazione il CUAV non disponeva delle risorse umane ed economiche necessarie e sufficienti ad effettuare l'ulteriore contatto delle (ex) partner secondo il metodo di ricerca definito, non è stato altrettanto possibile trovare una soluzione alternativa. Il CUAV, infatti, non è stato disposto a cedere i contatti delle donne alle ricercatrici sia per garantire la tutela delle vittime, sia per una questione di correttezza procedurale: la somministrazione degli strumenti era infatti stata prevista presso la sede del CUAV, ma le linee guida nazionali e internazionali raccomandano che le partner non vengano sentite presso le sedi in cui vengono trattati gli uomini per motivi di sicurezza. In definitiva, dunque, le ricercatrici e il CUAV hanno scelto di non implementare la sezione valutativa che avrebbe previsto il coinvolgimento delle (ex) partner.

“dal punto di vista organizzativo siamo partiti solo con la valutazione del monitoraggio degli uomini. Ma proprio perché, appunto il primo contatto con le donne avrebbe dovuto essere da parte degli operatori di CUAV5 e poi ci inserivano e avremmo poi portato avanti noi la valutazione. Però questo passaggio, inserito nella loro organizzazione di attività, diventava troppo oneroso. Quindi fare una ricerca anche a ritroso, di tutte le donne che erano passate negli ultimi 5 anni, come avevamo ipotizzato, comportava per loro un ulteriore lavoro e quindi non avevano così risorse da dedicare, risorse umane da dedicare a questo ingaggio. E preferivano farlo loro. Quindi non dare a noi i nominativi da contattare. Volevano, come dire, farsi carico loro di questo passaggio che però poi non sono riusciti a realizzare.” [V5a]

Per questi motivi, il punto di vista della (ex) partner viene ascoltato e accolto solo tramite le procedure previste comunemente nell'ambito del percorso trattamentale. Non viene, tuttavia, incluso nella valutazione o rilevato attraverso la somministrazione di strumenti validati scientificamente, configurandosi come un obiettivo da raggiungere in sperimentazioni future.

Criticità e sostenibilità

L'operatore e le valutatrici hanno rilevato alcune criticità rispetto agli strumenti utilizzati.

Tra i limiti, il primo emerso è legato alla somministrazione della testistica: la ricercatrice competente per la sezione quantitativa della valutazione, infatti, non avendo altri contatti con gli uomini se non in occasione della somministrazione del questionario,

rischiava di provocare diffidenza, se non ostilità da parte degli uomini. Potenzialmente, quindi, la presenza della ricercatrice avrebbe potuto essere percepita come un'apparizione intrusiva. Per questo motivo, la somministrazione delle scale e dei questionari è stata affidata all'équipe del CUAV, con il supporto (qualora necessario) della ricercatrice che svolgeva l'osservazione partecipante.

Un'altra criticità segnalata è relativa all'adattamento linguistico: i test e i questionari, infatti, erano in italiano e prevedevano per lo più una compilazione in autonomia. Ciò ha comportato maggiori difficoltà per gli utenti di origine straniera che, pur parlando l'italiano, non avevano sviluppato altrettanto buone capacità di lettura e scrittura. Emerge quindi la necessità di trovare degli strumenti che siano inclusivi a livello linguistico-culturale, non soltanto ai fini della correttezza della valutazione, ma anche per fornire ulteriori strumenti a operatori e operatrici che lavorano in un contesto multiculturale.

Un ultimo limite individuato in relazione agli strumenti quantitativi è legato alla numerosità del campione. Per poter produrre delle analisi valide e robuste, è necessario un elevato numero di rispondenti: poiché oggetto di valutazione sono i percorsi degli uomini all'interno del CUAV 5, nonostante la ripetizione dei gruppi nel corso dell'anno, i dati non sono ancora sufficientemente numerosi. Ci vorrà quindi ancora tempo per poter verificare i risultati della sezione quantitativa della valutazione.

“I percorsi degli uomini sono appunto, abbiamo detto 8, 10 persone alla volta. Quindi per avere dei dati quantitativi un po' significativi che possono avere un senso, dobbiamo avere dei numeri un pochino più consistenti. Quindi nel corso dell'anno i corsi sono ripetuti, però dobbiamo arrivare a dei numeri un pochino più alti per poter avere delle analisi forti che tengano.” [V5a]

Dal punto di vista del CUAV, il vero punto di forza del disegno è rappresentato dall'inclusione dei metodi qualitativi all'interno della sperimentazione, poiché non solo permettono di comprendere in profondità dinamiche non rilevabili con la mera testistica, ma anche di far emergere la complessità del lavoro e dell'impatto che questo ha sul cambiamento dell'uomo.

“un punto di forza è la l'intervista, [...] secondo me su un discorso così come posso dire sfaccettato e così complesso come quello della violenza un'intervista ha come posso dire una marcia in più rispetto a un test. È vero che il test è più standardizzato, però l'intervista secondo me permette di arrivare a un punto diverso, anche perché è tra due persone, quindi non sono io col foglio, ma sono io con un altro essere umano e quindi dà qualcosa in più.[...] col test arrivi solo fino a un certo punto. L'intervista ti permette anche secondo me, di vedere che questa cosa invece non è stata, come posso dire, raggiunta, insomma, che questi aspetti qui non sono stati colti. Cioè ti permette di vederlo un po' meglio, magari perché ti ripeto, essendo due esseri umani che si parlano secondo me...non lo so, anche chi, anche chi ascolta, secondo me riesce a vedere più delle sfaccettature delle cose che su un foglio di carta non vedi, ecco.” [O5]

Infine, il mancato coinvolgimento delle (ex) partner rappresenta una criticità, ma anche una sfida per il futuro, che si auspica possa essere superata con una possibile sperimentazione futura. Le ricercatrici, infatti, hanno rilevato le complessità del campo legate al lavoro con gli uomini autori di violenza ed hanno perciò rispettato le necessità della pratica operativa. Ciò, nella pratica, ha imposto la concentrazione di risorse nella gestione di nuovi ingressi e nel portare avanti le attività trattamentali con gli uomini, invece di depauperare le risorse umane, già scarse, per portarle a coadiuvare la valutazione e ricontattare le (ex) partner.

“sarebbe importante sentire anche il punto di vista delle donne rispetto a quello che sono questi percorsi, che cosa fare, cosa cambia per avere veramente una visione a tutto tondo di quello che è il fenomeno che sta avvenendo. Però bisogna poi fare i conti con la realtà, anche degli operatori che lavorano nei centri e che come dire, prima ho fatto la riflessione sull'urgenza delle cose che devono fare, però c'è anche quella. Nel senso che se io ho altri 10 ingressi di uomini per costituire un nuovo gruppo, devo come dire, far sì che le risorse possibili che ho a disposizione facciano partire il nuovo gruppo anziché dedicare del tempo a quello che è il passato, quindi questa è un po' una stortura del sistema che chiede una valutazione ma poi non dà, come dire, le linee di finanziamento ad hoc per farla.” [V5a]

Sempre in tema di sostenibilità delle azioni valutative intraprese, è stato rilevato che le risorse economiche sono scarse e che mancano dei fondi adibiti specificatamente alla valutazione d'impatto. Infatti, la Convenzione tra CUAV e università era un accordo che non prevedeva l'erogazione di fondi a supporto delle attività di ricerca e valutazione.

“E devo dire che questo non è semplice, nel senso che non essendoci fondi, nel senso che anche la nostra Convenzione era solo una convenzione, diciamo, d'impegno: portare avanti un progetto, ma senza fondi dedicati non è semplice, no? Nel senso che dal punto di vista nostro la puoi fare per un anno, investi anche risorse ma poi, come dire, è un progetto di valutazione tale [che] dovrebbe essere finanziato per poter essere portato avanti da tutti i componenti e gli attori che ne fanno parte. Quindi il secondo anno abbiamo lasciato diciamo al CUAV il...diciamo l'impalcatura da gestire e poi noi continuiamo ad analizzare i dati man mano che ci vengono forniti. E l'intervista, vabbè, quelle continuiamo a farle. Però non abbiamo più una persona che osserva tutto il percorso, non abbiamo più, cioè abbiamo cercato di gestire questi aspetti.” [V5a]

Poiché la strutturazione e la costruzione del disegno ha richiesto un notevole impegno, soprattutto di risorse umane e temporali, le ricercatrici hanno tentato di ottenere dei fondi dalle istituzioni pubbliche. Tuttavia, le richieste di finanziamento che hanno riguardato i progetti incentrati sui maltrattanti sono state aspramente bocciate, mentre sono state accettate quelle che riguardavano altri aspetti del fenomeno, come il sostegno e l'empowerment delle vittime.

“proprio per portare avanti questo progetto avevamo presentato un prin proprio sull'attività di monitoraggio di questi percorsi per uomini maltrattanti, quindi coinvolgendo anche altre regioni in Italia...e totalmente massacrato, sì. Totalmente massacrato perché indagare, probabilmente fare ricerca, su questi percorsi sugli uomini maltrattanti, come dire, è un approccio un po' culturale, innovativo, e quindi non premia. È più interessante stare all'interno del mainstream.” [V5a]

La definizione del successo

Nell'ambito del P5, la definizione di efficacia è stata fortemente legata agli esiti dei percorsi degli uomini autori di violenza.

Per il CUAV, infatti, un percorso ha un esito positivo quando il rischio di recidiva si riduce, ma anche quando l'uomo assume comportamenti riflessivi e consapevoli rispetto alla violenza agita, ossia quando si assume la responsabilità della violenza e riconosce i danni causati alla (ex) partner e agli eventuali figli. Tuttavia, questo non è sufficiente: è, infatti, necessario che gli esiti del percorso dell'uomo abbiano anche una ricaduta positiva sulla vita della (ex) partner. Infatti, se l'uomo sente di essere cambiato ma non si verifica un aumento

della sicurezza e del potere di *agency* della donna, non si può affermare che quel percorso abbia davvero avuto successo.

“un percorso che funziona, è un percorso in cui l'uomo, in qualche modo riduce, abbassa al minimo rischio di recidiva. È un percorso in cui l'uomo riflette su quello che è accaduto, è in grado di mettersi in discussione rispetto a quanto è accaduto e quindi vengono meno quelle difese di minimizzazione, di proiezione rispetto a quanto accaduto, quindi, la possibilità di mettersi in gioco su questi aspetti. Un percorso in cui diciamo c'è una, come posso dire...per quanto riguarda i padri, per esempio, c'è una presa di consapevolezza rispetto alle problematiche, ai danni da violenza assistita o violenza agita direttamente nei confronti dei figli. È un percorso che funziona anche un percorso....adesso sto pensando così, proprio a ruota libera...un percorso di cui abbiamo anche un resoconto, come posso dire, positivo da parte della partner. Quello è un percorso che secondo noi funziona. E ovviamente poi l'occhio va anche sul rischio, quindi è un percorso in cui siamo riusciti ad abbassare il rischio. Quindi la persona, facendo tutto quello che vi ho detto, quindi riflettendo su se stesso, abbassando le difese, mettendosi in discussione, imparando anche delle tecniche, delle modalità di gestione della rabbia, eccetera eccetera, abbassa il rischio di recidiva, quindi la valutazione del rischio si abbassa.” [O5]

Il nodo critico, dunque, riguarda il saper fissare i propri obiettivi all'interno del percorso: se l'obiettivo è la mera interruzione della violenza, è chiaro che la valutazione rappresenta un momento fondamentale della valutazione. Tuttavia, bisogna sempre tenere in considerazione che la valutazione del rischio esamina il rischio di recidiva nel momento in cui la valutazione viene effettuata: se dovessero modificarsi alcune condizioni, esterne o interne all'uomo, la valutazione cambierebbe. Questo è dimostrato anche dal fatto che il rischio di recidiva viene valutato a intervalli regolari all'interno del percorso, poiché i cambiamenti (sia positivi che negativi) fanno continuamente mutare gli esiti della valutazione del rischio.

È quindi molto importante capire cosa si considera quando si parla di esiti positivi del percorso, ma anche costruire il lavoro trattamentale in base all'obiettivo che ci si pone. Se consideriamo che un percorso di successo debba andare oltre la mera interruzione della violenza, allora gli obiettivi e il lavoro andranno nella direzione della responsabilizzazione, della consapevolezza e della riflessività, ma anche verso il benessere e la sicurezza di (ex) partner e figli.

“se io ho un rischio basso allora il mio percorso funziona. Che ci può stare. Dipende sempre che cosa intendiamo per il percorso, cioè dipende sempre dall'obiettivo del percorso. Se l'obiettivo è non devi più agire violenza, allora può essere una valutazione dell'efficacia, una valutazione del rischio. Bisogna vedere, poi però rispetto a questo....Cioè, come dicevo prima essendoci delle aspettative così alte su questi percorsi, bisogna però mettersi in testa secondo me che poi questo dato dell'efficacia se è collegato alla valutazione del rischio è un dato su quel momento lì e che quindi tra sei mesi potrebbe anche essere diverso perché chissà cosa ti succede tra sei mesi.” [O5]

Proprio perché gli esiti dei percorsi sono complessi da misurare è stato costruito un disegno valutativo molto articolato, È stato ritenuto necessario, infatti, assumere un'ottica esplorativa: laddove le ipotesi iniziali legate agli incontri di co-costruzione e alla letteratura non fossero state sufficienti per comprendere la complessità degli esiti del percorso, sarebbe stato necessario far emergere gli elementi mancanti.

La combinazione di metodi quali-quantitativi ha dunque permesso l'emersione di una serie di costrutti e indicatori che possono descrivere l'esito del percorso dell'uomo, tenendo anche in considerazione le caratteristiche individuali degli uomini stessi.

Sono stati quindi considerate importanti dimensioni e costrutti individuali che avrebbero favorito un potenziale cambiamento poiché interessate dal lavoro trattamentale, come; il benessere psicologico, l'autostima, la riflessività, gli atteggiamenti sessisti e gli stili di attaccamento nelle relazioni. Ad esempio, una dimensione che è emersa durante l'osservazione e l'intervista quale fattore preponderante per il cambiamento è la paternità, effettiva e desiderata.

“Nell'etnografia era chiaro che la presenza di figli e di figlie era la principale motivazione intrinseca per il cambiamento. E quindi lavorare sul ruolo genitoriale, sulla paternità, è uno degli elementi. Ed è anche per questo che poi l'abbiamo scelto come linea, come fil rouge, per il nostro articolo. Al contempo durante l'enografia è stato anche chiaro che l'educazione invece dei figli e delle figlie era la, secondo la loro percezione, la principale situazione attivante delle escalation di violenza, direi insieme ai problemi economici, insieme allo stress sul lavoro, e quindi la dimensione della paternità, del ruolo genitoriale è uno degli elementi.” [V5b]

Un altro elemento che è stato rilevato essere fondamentale per il buon esito dei percorsi è la motivazione individuale intrinseca - come nel caso della paternità, dove la motivazione al cambiamento è legata a diventare padri migliori. La motivazione intrinseca, infatti, agisce indipendentemente dalle caratteristiche individuali e dai profili di funzionamento psicologici, per cui deve rappresentare uno degli elementi fondanti della valutazione.

Inoltre, nella visione delle ricercatrici si ribadisce che l'efficacia di un programma deve andare oltre la riduzione del rischio di recidiva e dell'*escalation*, andando a valutare nel lungo periodo il cambiamento che è già visibile nel breve periodo. È importante, infatti, che il cambiamento sia stabile e duraturo: per valutarlo, dunque, è necessario che si continui una valutazione periodica dopo 1 anno o 2 anni dalla fine del percorso. Il rischio principale, infatti, è che il cambiamento del breve periodo rimanga qualcosa di molto superficiale, utile all'inserimento in circuiti extra-penitenziari, ma che non abbia poi nessun effetto concreto nella vita dell'uomo che ha agito violenza e, soprattutto, nei confronti di (ex) partner e figli.

“una volta che il percorso è finito, questo si mantiene oppure no? Quindi bisognerebbe, come dire, pensare a una valutazione anche a distanza di un anno, di due anni per vedere se effettivamente... Ecco perché abbiamo inserito certi costrutti psicologici. C'è stato un cambiamento profondo o soltanto un cambiamento di apparenza per rientrare a far parte di determinati circuiti?” [V5a]

Ponendo che le ricercatrici sono ben consapevoli della difficoltà insita nell'incapsulare la complessità del lavoro all'interno di un protocollo d'intervento, esse sostengono la necessità di agire in tal senso, strutturando dei protocolli in grado di monitorare e valutare il cambiamento, la consapevolezza e la riflessività nel medio e lungo periodo, in modo da omogeneizzare le prassi di lavoro.

“c'è ancora molto da fare anche sul definire gli obiettivi, l'importanza di definire degli interventi, degli obiettivi e degli interventi anche ben strutturati. Quando parlavo prima della co-costruzione mi rifacevo anche alla necessità poi di mettere a punto dei protocolli di intervento. Che possono essere replicabili, riproducibili.” [V5c]

La standardizzazione dei protocolli, poi, permetterà una valutazione dell'efficacia capace di dare indicazioni puntuali rispetto alle possibilità future di replicabilità del successo e del modello.

Le lezioni apprese

Il primo nodo emerso dal progetto di ricerca esplorativa e di valutazione ha riguardato la difficoltà di valutare un lavoro eterogeneo ed in costante cambiamento. L'attenzione sempre maggiore nei confronti dei programmi per autori di violenza e le modifiche normative che sono intervenute a partire dal 2013, hanno portato a profonde necessità trasformatrici all'interno delle prassi di lavoro, che rendono dunque difficile la modellizzazione.

“il punto, il problema di questo, di questo lavoro, secondo me, anche per voi forse che fate ricerca, è che sta continuando, continua a cambiare e quindi non avete un, non avete non abbiamo una situazione stabile su cui lavorare ma è in costante mutamento perché c'è comunque un interesse e un'attenzione molto focalizzata al momento, che sta stimolando molti cambiamenti a livello anche legislativo e quindi poi ci dobbiamo riorganizzare costantemente per lavorare. E questo rende le situazioni molto instabili.” [O5]

Con l'entrata in vigore del Codice Rosso e le sue successive modifiche è emersa la necessità di adeguare i programmi e le loro prassi operative ai nuovi utenti che venivano inviati ai centri. Questi utenti, beneficiari della sospensione condizionale della pena, hanno mostrato l'importanza della motivazione e della presa di consapevolezza rispetto alla violenza, in particolare poiché portatori di atteggiamenti ostili e di una motivazione estrinseca che mal si adattava alla struttura allora presente nei centri. I meccanismi di neutralizzazione messi in atto erano di livello elevato tanto che, prima dell'intervento normativo, questi uomini non sarebbero mai arrivati ai centri per autori di violenza, poiché né i professionisti né le istituzioni ne avrebbero spinto l'invio.

“l'invio coatto massiccio di uomini ai percorsi che ha reso come posso dire l'utenza un po' particolare per cui ci siamo trovati a dover ripensare un pochettino certi aspetti del percorso. [...] C'è tutta una serie di persone che invece partono, secondo me, con l'idea che loro sono le vere vittime del di tutto quello che è successo, che la loro compagna li ha messi, li ha incastrati e che loro assolutamente non hanno nulla da raccogliere, da un percorso di questo tipo, che assolutamente sarebbe la compagna a doverci stare e che quindi loro non sono minimamente da mettere in discussione. Con questa attitudine qua, una volta una persona, secondo me, cioè un avvocato, avrebbe spinto una, due volte, dopodiché avrebbe detto vabbè, faccia un po' quello che vuole, troviamo un'altra strada. Oggi invece queste persone sono obbligate e portano questa loro attitudine, questa loro rabbia all'interno del percorso, impedendo di andare avanti in maniera positiva.” [O5]

Se da una lato si raccomanda che i percorsi si adeguino al tipo di utenza che accede al programma, non è difficile rendersi conto che questo continuo adattamento delle prassi operative va ad inficiare i progetti di valutazione, che devono altrettanto modificarsi per essere adeguati alla nuova utenza.

“da settembre 2023 hanno modificato il percorso psicoeducativo, quindi hanno ...poiché hanno, diciamo riscontrato di avere sempre più casi di uomini altamente problematici,

hanno spostato l'attenzione più sulla parte, diciamo psicologica, del percorso di gruppo. Quindi, ecco, dobbiamo un attimo ripensare, rivedere probabilmente anche il protocollo di monitoraggio che avevamo impostato con loro, perché cambiando i contenuti anche del percorso, è ovvio che alcune scale che avevamo previsto potrebbero non essere più così come dire pertinenti per quel tipo di valutazione.” [V5a]

In questo senso, anche la raccolta dei dati finora avvenuta rischia di essere falsata proprio poiché cambiando gli utenti sono cambiate anche le metodologie: se ci si era mossi nella valutazione per verificare cosa funzionava all'interno dei percorsi, ovvero quali sessioni o quali temi avevano bisogno di un input ulteriore, la modifica dei programmi ha portato alla completa ristrutturazione delle attività e questa si riflette anche sulla revisione della valutazione dell'efficacia.

“Adesso non vedo come sia possibile, cioè questa cosa qua non si può fare o perlomeno si potrà magari rifare perché siamo andati su come posso dire un percorso separato per gli uomini. Cioè c'è un gruppo psicoeducativo e c'è un gruppo non più psicoeducativo, ma un gruppo che fa un lavoro suo in qualche modo.” [O5]

Bisogna dunque supportare i centri nei cambiamenti strutturali non soltanto attraverso le introduzioni normative, ma anche attraverso forme di finanziamento stabili in modo da poter creare dei modelli di lavoro replicabili in vari contesti (territoriali e di utenza) e strutturare delle valutazioni affinché coinvolgano più centri.

I finanziamenti nei confronti dei centri che lavorano con i maltrattanti non dovrebbero essere ostacolati per almeno due ordini di motivi: da un lato, il rischio che permanga una frammentazione di approcci e pratiche che rendano ancora più difficile il lavoro; dall'altro, perché questo lavoro è necessario per il cambiamento della cultura maschile. Laddove non si interviene su questa dimensione, infatti, si rischia che la violenza domestica continui a rappresentare un fenomeno non eliminabile.

“avere la possibilità di metterci in rete, tra queste realtà potrebbe essere, come dire, uno sviluppo ulteriore per fare ricerca su questa tematica per capire un po' come dire, secondo me, costruire anche dei protocolli comuni alle varie realtà per avere quindi anche un numero un po' consistente di valutazioni potrebbe essere interessante per dare un'evidenza più scientifica no? Evidence based delle scienze dure che ci consentirebbe di dire interventi di questo tipo effettivamente funzionano. Bisogna dare più risorse anche a questa parte, perché se non riusciamo a cambiare la cultura maschile in un certo modo, come dire le azioni di maltrattamento sulle donne saranno sempre presenti, quindi cercare, come dire di metterci in rete potrebbe essere un modo per avere più dati a riguardo, più dati strutturati che consentano di arrivare a un quadro più definito.” [V5a]

È stata, inoltre, portata avanti una riflessione importante rispetto alle aspettative sugli esiti dei percorsi. Il dibattito pubblico, in particolare, pone delle aspettative elevatissime sul lavoro dei centri per autori di violenza, tanto che sembra che ci si aspetti che gli esiti dei percorsi siano così positivi da azzerare completamente il rischio di recidiva. Tuttavia, non è realistico pensare che un servizio che si occupa del trattamento degli autori di violenza riesca a guidare gli uomini che vi accedono in percorsi positivi al 100%. Questo ragionamento, tra l'altro, va applicato a qualsiasi servizio. I percorsi e i loro esiti sono

caratterizzati da molteplici variabili interne ed esterne all'uomo, che non sempre sono controllabili, né è possibile intervenire. Quello che si può fare è lavorare affinché i percorsi possano costruirsi su una metodologia solida e condivisa, supportata dalla rete antiviolenza, in modo da cercare di garantire quantomeno una riduzione di recidiva, l'interruzione della violenza e la sicurezza della (ex) partner e di eventuali figli.

“È importante secondo me fare una riflessione, cioè il punto è, va bene tutto questo, dipende poi quali sono le aspettative su questo lavoro, no? Cioè se poi, ci viene richiesto un annullamento della possibilità delle persone di commettere violenza o di un tasso di riuscita del 100%, queste mi sembrano cose ovviamente fuori da qualsiasi logica. Siamo un sistema secondo me in qualche modo...cioè non dico paragonabile...però se penso all'immagine degli esiti, li penso per esempio a un Sert e nessuno si fa l'idea che tutti quelli che escono dal Sert non faranno più uso di sostanze o non ricadranno nell'alcol. Allo stesso modo noi dobbiamo avere questa identica consapevolezza, che però mi sembra che dall'esterno non ci sia, nel senso che al momento mi sembra che ci sia un po' un'idea che in qualche modo noi siamo magici e cureremo tutti gli uomini autori di violenza di questo paese.” [O5]

Quello che viene individuato come punto nodale è la costruzione non solo di reti tra CUAV e di procedure di lavoro condivise, ma anche la necessità di una rete di valutatori che possa supportare i centri nelle procedure valutative. Ciò deve necessariamente accompagnarsi ad un lavoro di informazione e sensibilizzazione nei confronti di operatori ed operatrici, che non sempre vedono la valutazione come una parte importante del lavoro.

“credo che bisogna insistere sulla linea poi dell'Intesa, dell'ultima legge 168 che mi pare sia entrata in vigore a dicembre, proprio sulla formazione, sulla sensibilizzazione degli operatori ancora su questa parte.” [V5b]

L'Intesa Stato-Regioni (2022), in questo senso, ha creato una base comune. Tuttavia, è necessario lavorare molto sull'implementazione. Infatti, le riflessioni si sono spinte verso la sostenibilità del lavoro con gli autori di violenza: laddove le risorse umane, materiali ed economiche sono scarse, è molto difficile che i programmi riescano ad includere anche le prassi valutative nelle loro modalità operative, poiché troppo impegnati sull'emergenza.

“Abbiamo lavorato molto bene come gruppo di lavoro, arrivando alla creazione di un protocollo, però quando poi abbiamo iniziato a presentare dei finanziamenti per, come dire, sovvenzionare nel portare avanti nel tempo questo tipo di azione, siamo state completamente bloccate in questi termini.” [V5a]

Un ulteriore passaggio d'importanza centrale è il ruolo che la ricerca può avere in questo campo. Se da un lato gli approcci multidisciplinari riescono a inquadrare meglio le complessità del lavoro con gli uomini, dall'altro la ricerca deve produrre tutta una serie di strumenti e riflessioni scientifiche che risuonino ad operatori e operatrici. Se non si riescono a sviluppare linguaggi condivisi, infatti, il rischio è che si proceda su binari paralleli, senza alcun tipo di scambio sinergico.

“nel senso che per temi così complessi se non cerchiamo di trovare dei linguaggi comuni, che poi vengono anche compresi dagli operatori, perché poi il problema è anche quello. [...] Quindi è necessario costruire anche degli articoli che abbiano delle ricadute, che abbiano...che presentino delle ricadute, delle implicazioni pratiche, altrimenti l'operatore non c'entra neanche in contatto con quella, no?! Continua a fare il suo lavoro, a lavorare sull'urgenza di quello che deve fare, ma non riesce a fare una riflessione e a prendere come dire i risultati di ricerca come qualcosa che può essere per lui formativo e utile per il proprio lavoro.” [V5a]

Infine, la rete deve ampliarsi per includere tutti i servizi specializzati nella prevenzione e contrasto della violenza. Se non si implementa questo aspetto, infatti, si finisce per lavorare su nodi diversi, senza condivisione e difficilmente si potrà arrivare ad una prevenzione efficace di un fenomeno sistemico.

4. Riflessioni conclusive, lezioni apprese e raccomandazioni

Il ruolo dei CUAV nel campo della prevenzione e del contrasto alla violenza domestica e di genere è via via diventato più rilevante, producendo di conseguenza una crescente richiesta di *accountability* nei loro confronti. Per questo motivo, l'approfondimento qualitativo realizzato nell'ambito della Seconda indagine nazionale ha analizzato le pratiche di valutazione realizzate recentemente nel contesto italiano, ponendosi in continuità con gli interrogativi che la ricerca a livello internazionale continua a formulare da almeno due decenni in merito alle modalità attraverso le quali si definisce e si misura l'efficacia e il successo di un programma.

Come anticipato nella sezione introduttiva di questo report, l'attenzione è stata rivolta verso i CUAV che hanno scelto di valutare l'efficacia del proprio operato con il supporto di enti valutatori esterni. L'obiettivo è quello di contribuire al dibattito attraverso le osservazioni, le lezioni apprese e le criticità rilevate sul campo, integrando le prospettive dei valutatori e degli operatori.

Lo studio ha mostrato un campo variegato, seppur ancora limitato a poche esperienze. In queste riflessioni conclusive ripercorriamo in maniera trasversale quanto rilevato nel campo della ricerca, sottolineando i nodi tematici su cui operatori e valutatori hanno posto maggiore enfasi sia in termini di riflessioni che in termini di risultati ottenuti, nella prospettiva di fornire elementi di riflessione e raccomandazioni di ampio respiro per la strutturazione di futuri progetti valutativi.

Le esigenze valutative

A fronte delle pressioni esterne e del dibattito pubblico in merito all'efficacia dei centri per autori di violenza, le pratiche valutative da parte di enti esterni iniziano gradualmente a diffondersi sul territorio nazionale. Essendo il campo dei Cuav eterogeneo, come dimostrato dalle statistiche prodotte a livello nazionale, non sorprende che la stessa eterogeneità sia stata riscontrata anche nei disegni valutativi analizzati che, d'altro canto, non possono che essere tarati sulle necessità, gli approcci e le specifiche pratiche di lavoro dei CUAV che hanno commissionato li hanno commissionati.

Ci troviamo, dunque, di fronte a progetti che partono da premesse ed esigenze differenti. Nel caso del P1, si possono sintetizzare nel bisogno di verificare l'efficacia dei percorsi terapeutici e di individuare aree di miglioramento, attraverso l'impiego di metodi standardizzati. Esigenze molto simili a quelle del P5, dove il bisogno si concentra sull'andamento dei percorsi, ma con un approccio meno clinico, che mira ad allargare lo sguardo per includere elementi e dimensioni non rappresentabili tramite strumenti psicometrici. Per il P5, l'esigenza di valutazione dei percorsi si somma invece al bisogno di verificare se e in che misura producano effetti positivi sull'esperienza delle (ex) partner e, più in generale, sul contesto in cui il CUAV è inserito.

A muoversi in una prospettiva diversa sono il P3 e il P4, le cui esigenze valutative sono legate alla verifica dell'efficacia dei modelli di intervento adottati, con l'obiettivo di validarli e renderli esportabili e applicabili in molteplici contesti.

Infine, le esigenze valutative di P2 nascono più esplicitamente in risposta alla domanda di accountability esterna, che si concilia con l'esigenza interna di migliorare la conoscenza sui meccanismi che si attivano nell'intervento con gli autori, nella prospettiva ultima di produrre elementi informativi utili a suggerire dei miglioramenti.

Le definizioni

Come sottolineato dalla letteratura internazionale (Hester, Lilley, 2014; Westmarland, Kelly, 2013; Westmarland, Kelly, Chalder-Mills, 2010; Babcock, Green, Robie, 2002), quando si parla di valutazione dell'efficacia dei programmi per autori di violenza è necessario fare riferimento alle definizioni che informano la strutturazione dei disegni valutativi, facendo luce su cosa si intenda per successo dei percorsi e per efficacia dei programmi.

Nel campo studiato è evidente come queste definizioni siano profondamente legate agli obiettivi valutativi dei programmi e, a loro volta, questi obiettivi hanno una profonda connessione con gli approcci adottati nell'intervento con gli autori di violenza. In particolare, i programmi con un approccio prettamente criminologico, come nel caso del P3 e P4, hanno co-costruito i progetti di valutazione adottando come principale indicatore di successo la riduzione del rischio di recidiva. Nei programmi dove l'approccio è gender-based, le definizioni di successo ed efficacia sono più esplicitamente riferite all'aumento degli spazi di agency, sicurezza e benessere delle (ex)partner e dei figli. Infatti, il P2 ha scelto di utilizzare uno strumento internazionale, creato ad hoc per la valutazione dei programmi di trattamento per autori di violenza, dove il punto di vista della partner è considerato la fonte primaria per rilevare l'efficacia. Il P5, proprio perché considera il successo di un percorso in maniera molto ampia, ha strutturato un disegno valutativo in cui si mettono a confronto le informazioni rilevate sull'autore e sulla (ex) partner, prevedendo inoltre la realizzazione di una valutazione retrospettiva che coinvolge le (ex) partner contattate nei 5 anni precedenti. Sebbene questo disegno iniziale non sia stato compiutamente realizzato, la logica con cui è stato pensato restituisce l'importanza che la rilevazione della prospettiva della donna ha per il CUAV 5. Infine il P1, adottando un approccio di tipo psicoterapeutico, definisce il successo

di un percorso sia in riferimento all'interruzione della violenza, sia con riferimento ai processi di responsabilizzazione dell'autore di violenza.

Nonostante l'eterogeneità del campo e le differenze a cui si è fatto riferimento, di seguito possono essere rintracciati alcuni elementi comuni nella prospettiva di restituire un quadro su ciò che i CUAV intendono per efficacia e successo del lavoro trattamentale. In primo luogo, dal campo è emersa una forte consapevolezza in merito al fatto che queste definizioni non possano coincidere semplicemente con la riduzione del tasso di recidiva e ciò è sostenuto anche nei progetti che considerano questo come principale outcome. A fronte delle specificità dei singoli progetti, infatti, l'interruzione della violenza e l'abbassamento del rischio di ricadere in comportamenti abusanti rappresentano indicatori necessari, ma non sufficienti a definire il successo del trattamento. Oltre a ciò, con riferimento alle modalità della loro rilevazione, è stato sottolineato come la valutazione del rischio di recidiva sia valida nel qui ed ora, pertanto richiede di essere ripetuta nel tempo per monitorare in maniera dinamica il mutamento dei fattori di rischio. Stando alle considerazioni delle persone intervistate, si rivela quindi necessario correlarla con altri fattori: grande rilevanza è stata conferita in particolare all'assunzione di responsabilità delle condotte agite dal maltrattante, alla capacità degli utenti di prendere consapevolezza rispetto alla violenza agita e all'impatto che le azioni hanno avuto sulle vite delle loro (ex) partner e dei figli. Si sottolinea, a questo proposito, che l'accento sull'incremento di riflessività è rintracciabile all'interno di tutti i progetti valutativi, anche se con intensità diverse.

L'integrazione di questi ulteriori indicatori non è tuttavia ancora sufficiente per definire il successo e l'efficacia. Se, da un lato, si rivela fondamentale superare una rilevazione delle informazioni puntuale ed episodica, in favore di una misurazione ripetuta nel tempo in grado di dar conto della stabilità del cambiamento, dall'altro per molti centri sarebbe auspicabile ampliare la prospettiva oltre l'uomo, per prendere in considerazione quanto il suo percorso nel CUAV riesca ad ampliare gli spazi di azione (*agency*) della donna e degli eventuali figli, migliorando la loro sicurezza e il loro benessere, in linea con quanto previsto dagli standard dei programmi internazionali (WWP, 2023).

Elementi strutturali facilitanti il lavoro trattamentale e le valutazioni

In tutti i progetti analizzati, vengono sottolineati alcuni aspetti strutturali del lavoro con gli uomini autori di violenza che possono facilitare il lavoro sia trattamentale che valutativo, o viceversa renderli instabili pregiudicandone gli esiti.

Uno dei primi indicatori rilevanti, in questa prospettiva, è quello relativo all'efficienza **della rete di servizi** (generali e specializzati), in ragione dell'effetto positivo che esercita sul funzionamento dei programmi per autori di violenza. In particolare, la mancanza di una collaborazione sinergica è stata considerata pregiudizievole in relazione all'efficacia dei percorsi degli uomini ma anche, più in generale, rispetto alle altre attività svolte dai programmi. Se il caso del P1 rappresenta un'eccezione, in quanto promosso dal capofila di una rete di CUAV pubblici, che può vantare quindi una folta rete di relazioni istituzionali e un elevato grado di collaborazione con gli altri attori territoriali, i CUAV afferenti al terzo settore risentono della natura per lo più formale delle reti territoriali antiviolenza. Nonostante tutti i partecipanti all'indagine siano integrati in reti nazionali e transnazionali, a livello territoriale possono riscontrare ancora forme di diffidenza espressa dagli altri attori,

a cui sopperiscono non di rado instaurando collaborazioni bilaterali in particolare con i centri antiviolenza, come dimostrano le statistiche a livello nazionale.

Oltre che in vista di un'auspicabile presa in carico integrata, la collaborazione con la rete di servizi territoriali costituisce un fattore di centrale importanza per le attività di monitoraggio e valutazione, in primis perché gli operatori delle reti territoriali possono fornire informazioni preziose sulla condotta degli uomini presi in carico dai CUAV. D'altro canto, la rete territoriale può giocare un ruolo centrale anche rispetto all'**intercettazione e l'invio** di potenziali utenti ai programmi per autori di violenza, specie laddove l'ingresso non è condizionato dalla condanna di un tribunale.

La diffidenza degli uomini nei confronti dei programmi può incidere negativamente sul reclutamento e aumentare i tassi di drop-out, con ovvie conseguenze sull'ampiezza dei campioni coinvolti negli studi valutativi. Difficoltà di questo tipo, incontrate in particolare nei progetti P1, P3, P4, sono dunque in parte dovute al modo in cui le reti collaborano con i servizi, ma anche alla diffidenza di molti uomini rispetto all'inserimento nei progetti valutativi, che è spesso diretta conseguenza di quella espressa più in generale rispetto alle attività svolte nei programmi. Queste difficoltà aumentano in presenza di un elevato numero di uomini mossi da una motivazione strumentale che, come osservato a partire dalle statistiche nazionali e confermato dallo studio qualitativo, sono aumentati a seguito dell'introduzione del c.d. codice rosso nel nostro ordinamento, che ha di fatto comportato l'arrivo di uomini che, prima della novella normativa, non avrebbero probabilmente richiesto spontaneamente un accesso CUAV.

Le difficoltà dovute al reclutamento e alle caratteristiche dell'utenza, hanno portato talvolta a un **adeguamento in corsa degli strumenti** usati nel disegno di valutazione, poiché l'inattesa scarsità di partecipanti non ha permesso una raccolta dati sufficiente ad effettuare analisi solide, come è stato evidente nel caso del P3 e del P1, e parzialmente del P4.

Un'altra criticità emersa in tutti i progetti è la mancanza di una procedura di **follow-up**, che inficia la possibilità di una valutazione di medio e lungo periodo. Questo elemento è stato sollevato più volte dalle persone intervistate e rappresenta una sfida per il futuro di tutti i CUAV. Se da un lato, infatti, come emerso dalle statistiche nazionali, i programmi per autori di violenza stanno sperimentando la messa a regime del follow-up all'interno delle loro prassi operative, sul campo sono emerse difficoltà dovute alla mancanza di finanziamenti stabili e a risorse umane e organizzative sufficienti.

Generalmente ci si è infatti limitati a valutare i percorsi con disegni pre-post e solo nel caso del P5 sono state rilevate informazioni a circa 2 mesi dalla fine del percorso. Tuttavia, anche in questo caso non si può parlare di un vero e proprio follow up.

Le metodologie adottate

Nonostante le metodologie e gli strumenti utilizzati nei progetti siano differenti e tarati sullo specifico approccio seguito da ogni programma, possono essere isolate alcune riflessioni utili in vista di futuri progetti di valutazione.

Un primo elemento è rappresentato dalla co-costruzione dei disegni di valutazione, in cui si integrano le conoscenze pratiche degli operatori dei CUAV e quelle scientifiche e tecniche dei valutatori, coerentemente con quanto raccomandato dalla letteratura internazionale, che viceversa mette in discussione la validità di disegni valutativi che non valorizzano le prospettive degli operatori sul campo. Solo partendo da questo presupposto, i progetti valutativi possono rappresentare un'occasione per migliorare la conoscenza sui programmi per autori di violenza, evitando il rischio di riprodurre rappresentazioni pregiudizievoli sul loro operato.

Con riferimento alle tecniche adoperate, i disegni hanno evidenziato il ricorso ad un mix di test validati in letteratura, i quali possono essere adottati anche nella versione short, soluzione preferibile al loro smembramento e ricomposizione, nella prospettiva di salvaguardare la coerenza interna degli items. Non sempre questi strumenti sono stati validati in contesto italiano, nonostante in questa direzione si siano mossi alcuni dei Cuav oggetto della rilevazione. Oltre ai test, principalmente di natura psicometrica, è stata sottolineata l'utilità di strumenti per la rilevazione delle credenze e degli atteggiamenti di genere, volti a far emergere la propensione ad adottare comportamenti sessisti, integrando quindi nella profilazione degli utenti anche informazioni sulle loro rappresentazioni sociali che possono informare il comportamento violento, pur non sottendendo necessariamente nessi di causa-effetto. L'importanza della valutazione delle dinamiche di genere che gli uomini autori di violenza riproducono nelle relazioni, in particolare con le operatrici, è affiorata anche laddove non erano stati previsti strumenti per la rilevazione delle credenze e degli atteggiamenti di genere, come nel caso di P3.

L'integrazione di test psicometrici, osservazione sul campo e altri metodi qualitativi per la rilevazione delle informazioni è stata giudicata in maniera particolarmente positiva, dal momento che ha consentito di analizzare in profondità il comportamento degli uomini autori di violenza, favorendo la rilevazione del cambiamento nelle dinamiche relazionali poste in essere durante il lavoro di gruppo e nell'interazione con le operatrici e gli operatori, dimensioni difficilmente rilevabili mediante il solo uso dei test quantitativi.

La relazione tra valutazione e pratica trattamentale

Una criticità non trascurabile è la **fatica esperita dagli operatori e dalle operatrici** nel somministrare gli strumenti di valutazione. Poiché i CUAV lavorano generalmente con risorse scarse, nel momento in cui vengono attivati i progetti di valutazione si tende a chiedere uno sforzo aggiuntivo notevole alle équipes. Affinché la valutazione non venga percepita come intrusiva anche dagli utenti, una soluzione è rappresentata dall'integrazione dei progetti valutativi nelle attività trattamentali. Questa soluzione, d'altro canto, non mette al riparo dal rischio che le attività possano essere percepite come troppo onerose, mettendo a repentaglio la già fragile alleanza trattamentale.

Tra le strategie utilizzate, in particolare nel P2 e parzialmente in P1, si sottolinea l'inserimento degli strumenti della valutazione all'interno delle schede operative dei CUAV. Questa integrazione, infatti, permette di far percepire la valutazione come parte integrante del lavoro trattamentale, evitando distorsioni e tensioni che possano compromettere il buon esito dei percorsi. Per poter operare questo tipo di integrazione è necessario un lavoro di équipes coeso, in cui tutti contribuiscono alla valutazione tramite la compilazione (o il

supporto alla compilazione) degli strumenti e di una figura responsabile per i rapporti con i valutatori.

Per ovviare ai rischi a cui si è fatto riferimento, si rivela necessario che operatrici ed operatori dei CUAV siano formati e sensibilizzati rispetto all'importanza della valutazione, in modo tale che le pratiche valutative non vengano percepite come un oneroso carico ulteriore, come ben sottolineato in P2 e P5.

Rilevante in questa prospettiva è non solo la socializzazione iniziale tra operatori e valutatori, ma anche il processo di co-costruzione degli strumenti valutativi. Gli strumenti valutativi strutturati in questo modo si sono rivelati un supporto tendenzialmente immediato per la pratica trattamentale, poiché hanno consentito agli operatori e alle operatrici di identificare precocemente ed efficacemente le criticità dei singoli percorsi, in modo da tarare le sessioni successive sulla risoluzione del nodo critico evidenziato. Questa positiva integrazione è stata sperimentata in particolare laddove si è fatto uso di metodi qualitativi, come l'osservazione partecipante e le interviste in profondità, che hanno permesso di formulare riflessioni e osservazioni che potevano essere subito condivise tra gli operatori dell'equipe e tra questi e gli uomini. Laddove questa integrazione non è stata prevista, come nel caso di P1, la valutazione si è rivelata un onere aggiuntivo, sia per gli operatori che per gli uomini coinvolti nel progetto.

In generale, quindi, è necessario che la valutazione dell'efficacia sia integrata nelle pratiche dei CUAV, come i colloqui o i gruppi. D'altro canto, è stato sottolineato come per rendere la valutazione parte integrante del CUAV, sia necessario disporre di fondi ad hoc, condizione per migliorare le capacità organizzative e dotarsi di risorse umane sufficienti allo svolgimento di un lavoro organico e non emergenziale.

Il coinvolgimento delle (ex) partner vittime di violenza

Tra le considerazioni emerse nel corso delle interviste, il tema del **coinvolgimento della vittima di violenza** quale fonte di informazioni per la valutazione dell'efficacia del trattamento è stato ricorrente, sebbene in alcuni casi problematico.

Come noto, gli standard internazionali (WWP, 2023) raccomandano il coinvolgimento delle sopravvissute nella valutazione dell'efficacia e, non a caso, il protocollo Impact la prevede esplicitamente. Questa scelta si fonda sulla convinzione che, se lo scopo dei programmi è di ridurre il rischio di recidiva degli autori di violenza e aumentare la sicurezza e il benessere delle vittime, la voce di queste ultime si rivela imprescindibile per valutare l'effetto che il trattamento dell'autore di violenza ha sull'estensione dell'agency delle (ex) partner e dei figli.

Queste premesse sono di fatto sottolineate da tutte le persone intervistate nell'ambito di questo studio. Si deve d'altro canto sottolineare che, sebbene i progetti passati in rassegna abbiano previsto, almeno nella loro formulazione iniziale, questa procedura di fatto non sempre si è rivelata praticabile, anche per ragioni etiche. In considerazione della delicatezza del contatto partner, alcune strategie si sono rivelate infruttuose o addirittura rischiose, motivo per cui in alcuni progetti sono individuate procedure alternative.

Un esempio fallimentare è rappresentato dalla strategia di invitare le partner in focus group dedicato esclusivamente a loro, ma che di fatto potrebbe essere interpretata come una

pratica non rispettosa del loro diritto alla privacy. Tra le altre difficoltà connesse a questa ipotesi, si segnala quella relativa agli spazi in cui effettuare il contatto, che di norma non può avvenire negli stessi locali in cui gli uomini seguono le attività trattamentali.

Una ulteriore preoccupazione è legata alla possibilità di un contatto diretto tra valutatore e partner, giudicato inopportuno da P5, che non a caso ha richiesto che il contatto con le partner fosse realizzato dalle operatrici del Cuav, eventualità che poi non si è verificata anche in considerazione dell'onere aggiuntivo che questo tipo di procedura avrebbe comportato.

Riflessioni conclusive

Si deve infine sottolineare un ultimo aspetto. I casi qui analizzati evidenziano che i centri per autori di violenza che commissionano progetti di valutazione sono quelli che da più tempo sono radicati sul territorio. Sebbene in alcuni progetti siano state coinvolte realtà più recenti, si tratta di fatto di centri storici che, nel tempo, hanno sviluppato le capacità necessarie per attivare e sostenere progetti di questo tipo.

Se, come sostengono gli standard internazionali (WWP, 2023), la valutazione dell'efficacia dei programmi rappresenta uno dei pilastri del lavoro trattamentale, si rivela necessario favorire le condizioni strutturali affinché ogni Cuav possa sostenere queste attività, potendole quindi integrare nelle prassi operative.

Spesso questo non accade e, d'altro canto, neanche i centri storici sono sempre in grado di sostenere in maniera continuativa gli sforzi economici e in termini di risorse umane richiesti da simili attività. A questo proposito, è stato osservato che solo un finanziamento ad hoc per lo svolgimento delle attività valutative, anche rivolto ad una rete di Cuav, potrebbe favorire il potenziamento delle risorse umane e organizzative necessarie a diffondere questa pratica.

5. Riferimenti bibliografici

- Akoensi, T. D., Koehler, J. A., Lösel, F., & Humphreys, D. K. (2013). Domestic violence perpetrator programs in Europe, part ii: A systematic review of the state of evidence. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 57(10), 1206–1225. <https://doi.org/10.1177/0306624X12468110>
- Babcock, J. C., Green, C. E., & Robie, C. (2004). Does batterers' treatment work? A meta-analytic review of domestic violence treatment. *Clinical Psychology Review*, 23(8), 1023–1053. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2002.07.001>
- Bozzoli, A., Merelli, M., & Ruggerini, M. G. (2017). Il lato oscuro degli uomini. La violenza maschile contro le donne: modelli culturali a confronto. In *La violenza maschile contro*. Ediesse.
- Demurtas, P. (2022). Il riconoscimento delle pratiche di lavoro dell'associazionismo femminile e femminista nel sistema dell'antiviolenza italiano. *Welfare e Ergonomia*, VIII(2), 77–91.
- Demurtas, P., & Peroni, C. (2021a). *I programmi di trattamento per autori di violenza. Quadro di sintesi dei risultati della rilevazione*. <https://viva.cnr.it/wp-content/uploads/2019/11/rapporto02-programmi-autori-violenza.pdf>
- Demurtas, P., & Peroni, C. (2021b). Una convergenza impossibile ? Gli interventi per autori di violenza in Italia tra resistenze e istanze innovatrici. *La Rivista Delle Politiche Sociali*, 3(4), 39–53.
- Demurtas, P., & Peroni, C. (2023). Valutare per prevenire : la rilevazione del cambiamento negli autori di violenza tra procedure standard e indicatori qualitativi. *Culture e Studi Del Sociale*, 8(2), 9–26.
- Dobash, R. P., Dobash, R. E., Wilson, M., & Daly, M. (1992). The Myth of Sexual Symmetry in Marital Violence. *Social Problems*, 39(1), 71–91. <https://doi.org/10.2307/3096914>
- Donovan, C., & Griffiths, S. (2015). Domestic Violence and Voluntary Perpetrator Programmes: Engaging Men in the Pre-Commencement Phase. *British Journal of Social Work*, 45(4), 1155–1171. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bct182>
- Eckhardt, C. I., Murphy, C. M., Whitaker, D. J., Sprunger, J., Dykstra, R., & Woodard, K. (2013). The Effectiveness of Intervention Programs for Perpetrators and Victims of Intimate Partner Violence. *Partner Abuse*, 4(2), 1–26. <https://doi.org/10.1891/1946-6560.4.2.e17>
- Giulini, P., & Xella, M. C. (Eds.). (2011). *Buttare la chiave? La sfida al trattamento per gli autori di reati sessuali*. Raffaello Cortina Editore.
- Gondolf, E. W. (2004). Evaluating batterer counseling programs: A difficult task showing some effects and implications. *Aggression and Violent Behavior*, 9(6), 605–631. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2003.06.001>

- Gondolf, E. W. (2011). The weak evidence for batterer program alternatives. *Aggression and Violent Behavior, 16*(4), 347–353. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2011.04.011>
- Gondolf, E. W. (2015). *Gender-based perspectives on batterer programs. Programs leaders on history, approach, research, and development*. Lexington Books.
- Hester, M., & Lilley, S.-J. (2014). Domestic and sexual violence perpetrator programmes: article 16 of the Istanbul convention. *Council of Europe, 5–36*.
- Hester, M., Lilley, S.-J., O'Prey, L., & Budde, J. (2014). *Overview and Analysis of Research Studies Evaluating European Perpetrator Programmes*. 39. http://www.work-with-perpetrators.eu/fileadmin/WWP_Network/redakteure/IMPACT/Daphne_III_Impact_-_Working_paper_2_-_Overview_and_Analysis_of_Research_Studies_-_Evaluating_European_Perpetrator_Programmes.pdf.
- Hester, M., Walker, S. J., & Myhill, A. (2023). The Measurement of Domestic Abuse – Redeveloping the Crime Survey for England and Wales. *Journal of Family Violence, 38*(6), 1079–1093. <https://doi.org/10.1007/s10896-023-00507-9>
- Lilley-Walker, S. J., Hester, M., & Turner, W. (2018). Evaluation of European Domestic Violence Perpetrator Programmes: Toward a Model for Designing and Reporting Evaluations Related to Perpetrator Treatment Interventions. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 62*(4), 868–884. <https://doi.org/10.1177/0306624X16673853>
- Stanley, N., Graham-Kevan, N., & Borthwick, R. (2012). Fathers and Domestic Violence: Building Motivation for Change through Perpetrator Programmes. *Child Abuse Review, 21*(4), 264–274. <https://doi.org/10.1002/car.2222>
- Turner, W., Morgan, K., Hester, M., Feder, G., & Cramer, H. (2023). Methodological Challenges in Group-based Randomised Controlled Trials for Intimate Partner Violence Perpetrators: A Meta-summary. *Psychosocial Intervention, 32*(2), 123–139. <https://doi.org/10.5093/pi2023a9>
- Vall, B., Sala-Bubaré, A., Hester, M., & Pauncz, A. (2021). Evaluating the impact of intimate partner violence: a comparison of men in treatment and their (Ex-) partners accounts. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 18*(11). <https://doi.org/10.3390/ijerph18115859>
- Vall Castellò, B., Pauncz, A., & McKenzie, A. (2021). *The WWP EN IMPACT Outcome Monitoring Toolkit*. European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence. https://www.work-with-perpetrators.eu/fileadmin/WWP_Network/redakteure/IMPACT/WWP_ImpactToolkit_A5_publication_web.pdf
- Westmarland, N., & Kelly, L. (2013). Why extending measurements of “success” in domestic violence perpetrator programmes matters for social work. *British Journal of Social Work, 43*(6), 1092–1110. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcs049>
- Westmarland, N., & Kelly, L. (2015). *Domestic Violence Perpetrator Programmes: Steps towards change. Project Mirabal Final Report*. 52. http://www.respect.uk.net/data/files/respect_research_briefing_note_1_what_counts_as_success.pdf

- Westmarland, N., Kelly, L., & Chalder-Mills, J. (2010). *Domestic violence perpetrators programmes. What counts as success?* <https://doi.org/10.1145/1027232.1027261>
- Wojnicka, K., Scambor, C., & Kraus, H. (2016). New pathways in the evaluation of programmes for men who perpetrate violence against their female partners. *Evaluation and Program Planning*, 57, 39–47. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2016.04.001>
- WWP EN [European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence]. (2023). *European Standards for Perpetrator Programmes - Standards for Survivor-Safety-Oriented Intimate Partner Violence Perpetrator Programmes. Working document.* <https://www.work-with-perpetrators.eu/resources/standards>



PROGETTO DI MONITORAGGIO,
VALUTAZIONE E ANALISI
DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE
E CONTRASTO ALLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE



Istituto di Ricerche
sulla Popolazione
e le Politiche Sociali



Consiglio Nazionale
delle Ricerche



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità

**PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF MINISTERS
DEPARTMENT FOR EQUAL OPPORTUNITIES**

**NATIONAL STRATEGIC PLAN ON MALE VIOLENCE AGAINST
WOMEN**

2021-2023

17 November 2021

Rome

CONTENTS

1 INTRODUCTION.....	1
1.1 Aim of the Plan.....	1
1.2 The Plan’s fundamental principles	2
2 REFERENCE FRAMEWORK	3
2.1 Regulatory context.....	3
International framework	3
National framework	5
Regulatory framework in the context of the Covid-19 pandemic	7
2.2 The work of the Parliamentary Investigation Committee on Femicide and all forms of gender-based violence.....	9
2.3 Knowledge of the phenomenon.....	10
Dissemination, characteristics and impacts	11
Stereotypes on gender roles and sexual violence, intergenerational transfer of violence, and risk factors	12
Tools for caring for female victims of violence	13
Judicial process for perpetrators of violence	15
2.4 Implementation of the National Strategic Plan in 2017-2020.....	17
2.5 Lessons learned and focus points for the National Strategic Plan 2021-2023	19
3 THE PLAN’S UNDERTAKINGS	22
3.1 Structure: Routes, Priorities, Areas of intervention.....	23
Prevention Route	24
Protection and Support Route	32
Prosecute and Punish Route.....	37
Assistance and Promotion Route	42
4 GOVERNANCE PROCEDURES AND IMPLEMENTATION PATHWAY	47
4.1 Governance model	47
4.2 Means of implementation	49
5 INTERNATIONAL COOPERATION	51
5.1 International commitments	52
5.2 National commitments	52

1 | INTRODUCTION

1.1 Aim of the Plan

There is a common 'feeling' in Italy towards policies to combat male violence against women and a shared focus on engaging both central and local government bodies and encouraging socio-economic partnerships. Italy's economic and social crisis – along with the lockdown imposed in response to the Covid-19 epidemic – has worsened the worrying situation of male violence against women. To address this situation, it is paramount for the full government to increasingly sharpen their focus on policies to tackle this violence, by acting preventively and supporting female victims of violence with a view to overcoming the violence and gaining autonomy.

The objective set by the Minister for Equal Opportunities and the Family through the '**National Strategic Plan on Male Violence against Women 2021-2023**' is to continue redoubling government efforts to address very specific needs relating to multiple aspects tied to conditions of violence: prevention; protection of victims; punishment of men who inflict violence; training and education of operators and population; information and awareness raising; action taken on abusive men; protection of migrant women and victims of various types of discrimination; employment, economic and housing autonomy; and the creation of more places dedicated to women.

Through the Plan's strategic and operational actions, the Department for Equal Opportunities intends to provide positive and concrete responses to the priority strategic objectives for the three-year period 2021-2023. It therefore plans to identify adequate structures, interventions and resources to tackle gender-based violence by putting in place effective and efficient initiatives in line with what was achieved under the previous Strategic Plans.

The Plan is therefore a **cross-cutting** one, giving meaning to the role of the Minister for Equal Opportunities and helping to bridge the gap between policies and the various interventions (both past and future), not only at government level but by regional and local authorities so as to enhance the role of associations and socio-economic partnerships in defining and planning policies.

On this basis, the Plan is tasked with setting in motion a virtuous circle which – through a policy of support for female victims of violence and prevention – aspires to create "*a Europe free from violence against women and domestic violence*", as stated in the *Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*" (Istanbul Convention, 2011). The focus is on affirming fundamental rights (knowing one's rights, identifying ways to guarantee them), preventing and combating abuse (helping enact active change in society), and identifying and combating the conditions and processes that trigger processes of social exclusion (lack of autonomy, recurring violence).

The Plan's **time horizon** is in line with the UN 2030 Agenda, Goal 5 which indicates the aim to "*Achieve gender equality and empower all women and girls*", which is regarded to be a common goal on which political decision-makers can all join forces. Indeed, the Plan also represents the framework of the various European, national and regional strategic programmes for joint and coordinated action in the medium to long term.

At national level, the Plan will be an integral part of a unified strategy of interventions that help entrench solid protections for women, which ties in with the National Strategy for Gender Equality and the Plan for the Distribution of resources as part of the "Fund for policies relating to rights and equal

opportunities” in line with Law No. 119 of 15 October 2013 on the “Urgent provisions on security and the fight against gender-based violence, and on civil protection and receivership of the Provinces”. As such, the Plan’s strategic and implementation framework may also serve as a platform for central, regional and local administrations to launch further shared and joint action to combat gender-based violence and for women to play a new, more central role in society, by bringing together human resources and dedicated funding from the investments of the National Recovery and Resilience Plan and the new European Structural and Investment Funds (ESIF) for the period 2021-2027 to reach these objectives.

Given how quickly trends of violence against women evolve over time and the need for possible realignment of the Plan’s guidance, the duration of the Plan is set for the **three-year period 2021-2023**, with the possibility of an extension following a collaborative adjustment process, with a subsequent extension of its validity.

1.2 The Plan’s fundamental principles

The philosophy behind the Plan, characterising its implementation, is inspired by the key points tied to the fight against male violence against women. Specifically, these are:

- *the right to live free from violence* in the public and private sphere;
- *gender equality*, a fundamental principle for the development of society;
- *gender mainstreaming*, which relates to the inclusion of the gender perspective in every sphere of economic, social and political life;
- *women’s empowerment*, for the economic empowerment and autonomy of victims;
- *inclusion*, with a view to taking into account victims’ vulnerabilities and discrimination;
- *intersectionality*, as gender equality should be considered in relation to all possible forms of discrimination.

In addition to these principles, directions can be developed that cut across the Plan as a whole. This approach of mainstreaming refers to pivotal points that convey an overall vision to create a suitable environment for the implementation of the Plan itself, along fundamental principles which aim to:

- **enhance the experience gained from the previous *National Strategic Plan on Male Violence against Women 2017-2020***, taking the strengths and positive impact from the previous three-year period and mitigating any weaknesses found, while bearing in mind the current progress of interventions so as to build on what has been achieved so far;
- **adapt the Plan’s strategic action based on the changes and updates to the legal framework** in order to proceed in line with the Plan’s reference framework and take on the most up-to-date documentary sources;
- **meet the challenges posed by the context data**, which have highlighted that the phenomenon is on the rise, with worsening conditions of violence; yet the data also shows greater use of forms of assistance, which is a sign of greater awareness among victims of violence;
- **promote an active approach**, considering women not only as passive users or recipients of the policies targeted at them, but as individuals who are able to engage in and make contributions towards finding solutions to the issues that concern them, making it possible to intervene in a more immediate and timely manner to respond to real needs.

2 | REFERENCE FRAMEWORK

The 2021-2023 National Strategic Plan is based on an extensive context analysis, which is the result of investments and efforts made at various levels (political, institutional and wider public and private partnerships) in line with the Istanbul Convention and the subsequent strategic and planning documents.

In this framework, the actions of the 2017-2020 Plan have been crucial in fostering and implementing systemic interventions to promote and support a model to address the issue of male violence against women. A model which focuses on observing, detecting and analysing statistically detectable trends which, as we know, are increasingly easier to address with appropriate prevention, counteraction and support policies.

The Parliamentary Investigation Committee on Femicide plays a particularly important role, carrying out important research and data analysis on the various implications of male violence against women, as well as a strategic function of giving impetus and guidance at legislative level and raising public awareness.

The following review contains some key references taken from the sources available to date, yet its range of topics also cover some new or renewed priorities that this Plan sets out as pre-conditions for better governance of the intervention policies.

2.1 Regulatory context

The Plan is part of a complex and articulated framework of policies aimed at combating male violence against women. This framework is characterised by significant work and past experience carried out primarily by the Italian regions, local bodies and socio-economic partnerships. It also focuses in particular on women's associations and government interventions acting on the guidance from the European and international level.

International framework

In regulatory terms, the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (the so-called **Istanbul Convention** of 2011) has continued to be a fundamental point of reference, Article 1 of which specifies the following objectives:

- *protect women against all forms of violence, and prevent, prosecute and eliminate violence against women and domestic violence;*
- *contribute to the elimination of all forms of discrimination against women and promote substantive equality between women and men, including by empowering women;*
- *design a comprehensive framework, policies and measures for the protection of and assistance to all victims of violence against women and domestic violence;*
- *promote international co-operation with a view to eliminating violence against women and domestic violence;*
- *provide support and assistance to organisations and law enforcement agencies to effectively co-operate in order to adopt an integrated approach to eliminating violence against women and domestic violence.*

The issue had previously received a major boost at international level thanks to the *Beijing Declaration* and its *Platform for Action* in 1995, in line with the *United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW, 1979) and subsequently its *Optional Protocol* (1999) and *CEDAW General Recommendation No. 19* on Violence against Women, which was later updated by

General Recommendation No. 35 of 26 July 2017. The new Recommendation provides a clearer framework of Member States' obligations, as well as the areas on which action should be taken to address violence against women, recognising the prohibition of gender-based violence as a customary norm in international law and emphasising the need to change social norms that engender violence. The Recommendation also broadens the definition of gender-based violence to include forms that affect the right to reproductive health, as well as forms of violence that occur online and in other digital environments created by new technologies.

In 2013, on International Women's Day, the Joint Statement of the Heads of FAO, IFAD, WFP and IDLO on the relationship between women, violence and food security was published, based on the observation that "*in spite of the major role played by women in producing food and feeding their families, little attention has been paid to the connection between gender, violence and food security*".

More recently, the UN resolution of 25 September 2015 for the adoption of **Agenda 2030** for Sustainable Development sets out coherent international targets under the framework of Goal 5: to "*Achieve gender equality and empower all women and girls*".

Box 1. UN Resolution list of targets

- a) End all forms of discrimination against all women and girls everywhere;
- b) Eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation;
- c) Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilation;
- d) Recognise and value unpaid care and domestic work through the provision of public services, infrastructure and social protection policies and the promotion of shared responsibility within the household and the family as nationally appropriate;
- e) Ensure women's full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life;
- f) Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights as agreed in accordance with the Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform for Action and the outcome documents of their review conferences;
- g) Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access to ownership and control over land and other forms of property, financial services, inheritance and natural resources, in accordance with national laws;
- h) Enhance the use of enabling technology, in particular information and communications technology, to promote the empowerment of women;
- i) Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the promotion of gender equality and the empowerment of all women and girls at all levels.

It is within this framework that in June 2019, *Convention 190 on the Elimination of Violence and Harassment in the World of Work* was approved by the **ILO (International Labour Organisation)**. This stipulates that regulatory measures should be taken in line with the acknowledgement "*that violence and harassment in the world of work can constitute a human rights violation or abuse, and that violence and harassment is a threat to equal opportunities, is unacceptable and incompatible with decent work*" and "*that gender-based violence and harassment disproportionately affects women and girls, [...] an inclusive, integrated and gender-responsive approach, which tackles underlying causes and risk factors, including gender stereotypes, multiple and intersecting forms of discrimination, and unequal gender-based power relations, is essential to ending violence and harassment in the world of work*". The production of legislation following the Convention particularly relates to the aspects of protection and prevention, enforcement and mechanisms for redress and compensation, and to the plan for guidance, training and awareness-raising, which the Italian Senate ratified on 12 January 2021.

In international cooperation activities and, more specifically, in the area of preventing and combating SEAH (Sexual Exploitation, Abuse and Harassment), there has been growing sensitivity to the issue since 2018 when trends once again became more severe. This focus is apparent in a series of international statements on the issue (to which Italy has adhered), namely the 2017 UN Voluntary

Compact on Preventing and Addressing Sexual Exploitation and Abuse, the 2018 Circle of Leadership, the G7 Whistler Declaration of 2 June 2018; the DAC Tidewater Declaration of 5 June 2018; the Donors' Declaration adopted at the Safeguarding Summit in London on 18 October 2018; and, most recently, the DAC Recommendation on Ending Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment in Development Co-operation and Humanitarian Assistance: Key Pillars of Prevention and Response adopted by the OECD Council on 12 July 2019.

National framework

At national level, two months on from the law of 27 June 2013 authorising the ratification of the Istanbul Convention, Decree-Law No. 93 of 14 August 2013 (Article 5-bis) – converted with amendments by Law No. 119 of 15 October 2013 containing the “Urgent provisions on security and for combating gender-based violence, as well as civil protection and receivership of the Provinces”, further amended by Law No. 69 of 19 July 2019 (Article 18) – provides that the Minister for Equal Opportunities, upon agreement at the Permanent Conference for relations between the State, Regions and the Autonomous Provinces of Trento and Bolzano, shall annually allocate among the Regions the resources of the “Fund for policies relating to rights and equal opportunities” as referred to in Article 19(3) of Decree-Law No. 223 of 4 July 2006, converted with amendments by Law No. 248 of 4 August 2006.

Box 2. Aims of the “Urgent provisions on security and for combating gender-based violence, as well as civil protection and receivership of the Provinces” (Article 5 of Decree-Law No. 93 of 14 August 2013, converted with amendments by Law No. 119 of 15 October 2013)

- a) to prevent violence against women through information and community awareness, raising the awareness of men and boys as part of the process of eliminating violence against women and resolving conflicts in interpersonal relationships;
- b) to raise the awareness of media operators with a view towards a respectful representation of gender and the role of women in particular in communication and news (including commercial messages), by having operators adopt self-regulatory codes among other things;
- c) to promote adequate training of school staff on relationships and against gender-based violence and discrimination, and to promote (within the framework of the national guidance for nursery and primary school curricula, the national guidance for secondary schools and the guidelines for technical and professional institutes, in the curricular and extracurricular teaching programmes of schools at all levels) awareness-raising, information and training for students to prevent violence against women and gender discrimination, including by placing sufficient emphasis on the issue in textbooks;
- d) to enhance forms of assistance and support for female victims of violence and their children through standard ways of strengthening the network of local services, anti-violence centres and assistance services for female victims of violence;
- e) to guarantee training for all professionals who come into contact with cases of gender-based violence or stalking;
- f) to increase the protection of victims by boosting cooperation between all institutions involved;
- g) to encourage the development and implementation of nation-wide actions based on consolidated methods, in line with dedicated guidelines, to support individuals responsible for acts of violence in emotional relationships, facilitate their rehabilitation and avoid relapses;
- h) to provide for a structured and periodically updated collection (at least once a year) of data on the phenomenon, including through a census of anti-violence centres and by coordinating existing databases;
- i) to set out specific positive actions that also take into account the expertise of the administrations involved in preventing, combating and supporting victims of gender-based violence and stalking and the experience of associations providing assistance in the field;
- j) to establish a structured governance system between all levels of government, based on the various experiences and good practices already implemented in local networks and on the territory.

The above-mentioned legislation has framed the objectives to be pursued for effective action against gender-based violence in a detailed list, using locally allocated resources to implement wide-ranging measures which are targeted at: professional figures involved in the processes of caring for female victims, to help them overcome their victimisation; those working in the world of education and training to disseminate a culture of respect and counteract the victimisation of women; government professionals responsible for ensuring adequate governance so as to address the complexities of multilevel interventions; and the general population – especially men – to break down stereotypes and violent behaviour.

Here, mention should also be made of Law No. 107 of 13 July 2015 on the reform of the national education and training system and delegation for the reorganisation of the current legislative provisions, whereby the Three-Year Educational Offer Plan must ensure the principles of equal opportunities, promoting education (in schools at all levels) for gender equality and the prevention of gender-based violence and all forms of discrimination, so as to inform and raise the awareness of students, teachers and parents. With this in mind, in implementation of Article 1(16) of the above-mentioned Law, the National Guidelines “Educating to respect: for gender equality, the prevention of gender-based violence and all forms of discrimination” were issued, which identify education as one of the tools for combating all types of discrimination and promoting respect for differences, serving as an essential part of pupils’ civic education.

As of 2017, through annual Decrees, a total of more than €90 million has been allocated among the Regions and government bodies of Trento and Bolzano, of which: approximately €59 million was allocated to enhancing existing centres (and, where necessary, it was also possible to use the funds in 2019 and 2020 to create new Anti-Violence Centres and Shelters), just over €18 million was aimed at supporting regional planning measures, approximately €10 million was specifically allocated to creating new Anti-Violence Centres and Shelters and, lastly, in 2020 alone, €3 million was allocated to support Shelters for needs associated with the COVID-19 health emergency.

Compared to 2017, there has been a clear increase over time in the resources allocated to the Regions, which have risen from just over €12 million to 20 million in 2018, the year when the Department for Equal Opportunities simultaneously issued a call for direct management for financing projects aimed at preventing and combating violence against women, in implementation of the Istanbul Convention, with €10 million aimed at supporting awareness-raising activities on six areas of intervention: migrant and refugee women; job placement for female victims of violence; support for women prisoners subjected to violence; treatment programmes for abusive men; support and protection for women subjected to “economic” violence; and awareness-raising, prevention and education projects. In 2019, the resources made available by the decree for fund allocation reached €30 million. This amount stabilised also for the 2020 Allocation, with resources amounting to €28 million, plus the €5.5 million made available by the Department for Equal Opportunities starting in April 2021 for financing urgent interventions at national level to support the measures adopted by the Shelters and Anti-Violence Centres in relation to the Covid-19 health emergency.

The result achieved by the Department for Equal Opportunities through the programming of investments by the regions was particularly significant, both in terms of the hospitality system for female victims of violence and in terms of quality services. The territorial coverage of the care activities was expanded to realities with greater exposure to violence thanks to a major increase in allocations and improved use of funds, which has boosted the administrative and management capacity of local authorities and implementing bodies, as confirmed by the analysis of monitoring data set out in the most recent Report to Parliament in March 2021.

Another key step was the approval of Law No. 4 of 11 January 2018 on “Amendments to the Civil Code, Criminal Code, Code of Criminal Procedure and other provisions for orphans due to domestic crimes”, which amends certain provisions of the Civil, Criminal and Criminal Procedure Codes, with

new protections for orphans due to domestic crimes (i.e. minor children or economically non-self-sufficient adults) who have become orphans as a result of a homicide committed against their parent by the spouse, by a separated or divorced spouse, by the other party to the civil partnership (including if the civil partnership has ceased), or by a person who is, or has been, in an affective relationship and stable cohabitation.

Another fundamental national reference is Law No. 69 of 19 July 2019 (containing “*Amendments to the Criminal Code, Code of Criminal Procedure and other provisions on the protection of victims of domestic and gender-based violence*”), called “**Code Red**”. The text includes key provisions of substantive criminal law, as well as additional provisions of a procedural nature. The new procedural provisions include accelerated criminal proceedings for some offences, such as domestic violence, stalking and sexual violence, so that protection measures for victims can be adopted more quickly. Moreover, the precautionary measure of prohibiting access to places frequented by the victim has been amended to allow the judge to ensure compliance through control procedures, electronic means or other technical tools, such as electronic bracelets. Specifically, the offence of abusing family members and cohabitants is included among the offences that may trigger prevention measures. Lastly, in addition to increasing the penalties already set out in the Criminal Code, the law in question introduces four new offences:

- the offence of unlawful dissemination of sexually explicit images or videos without the consent of the persons depicted (so-called ‘revenge porn’);
- the offence of deforming a person’s appearance by way of permanent facial injuries;
- the offence of coercion or induction into marriage;
- the offence of violating orders to leave the family home and the ban on coming close to places frequented by the victim.

Another important regulatory tool to support victims of male violence is Italian Prime Ministerial Decree of 24 November 2017 concerning the **National Guidelines for Health Authorities and Hospital Authorities** called “**Pathways for women subjected to violence**”, which stem from the need to ensure timely and effective emergency interventions and provide social and medical care for female victims of violence. The aim of the Guidelines is to ensure adequate and integrated interventions to treat the physical and psychological effects of male violence on women’s health, by guaranteeing timely and appropriate care for women. This starts with an emergency code assessment, before referring the women (if they consent) to the dedicated public and private services in their local area in order to develop personalised plans of support and listening so that they can overcome their experience of violence.

Lastly, on 5 August 2021, the Minister for Equal Opportunities and Family presented to the Italian Council of Ministers the first National Strategy for Gender Equality 2021-2026, which was also the subject of a briefing at the Unified Conference. The National Strategy outlines the values, policy direction and point of arrival in terms of gender equality. For the Italian Government, the National Strategy for Gender Equality is the benchmark for the implementation of the NRRP and for the Family Act reform. In this context, women’s empowerment is as a pivotal point of the National Strategy for Gender Equality and, at the same time, falls under the coordination with this National Strategic Plan, which identifies the goal as a means of preventing and combating male violence against women.

Regulatory framework in the context of the Covid-19 pandemic

The crisis triggered by the **pandemic** has presented governments with new challenges in the fight against male violence against women. The risk of violence against women has increased, particularly domestic violence, and the “social distancing” measures introduced to curb the spread of the virus have hampered the efforts of anti-violence centres and shelters to accommodate victims.

The **European Parliament Communication** of 7 April 2020 states in this respect, that as a result of the lockdown, domestic violence cases have increased by approximately one third in some EU countries. Looking again at the evidence of the UN Women report on this topic, the JRC (Joint Research Centre) underlines the even resurgence of the phenomenon across the EU during the lockdown (with a 30% increase in calls for domestic violence support services in both Cyprus and France).

The correlation between increased reports of domestic violence and reduced access to emergency, accommodation and protection services (also due to the measures imposed to contain the spread of the pandemic) has had a major impact on domestic violence victims, who were unable to even go to A&Es due to the influx of coronavirus patients. Therefore, on the eve of the International Day for the Elimination of Violence against Women, in the same days that **European Commission and High Representative/Vice-President** Josep Borrell issued a Joint Statement highlighting the impact of Covid-19 on domestic violence, in November 2020 the **Committee on Women's Rights and Gender Equality** approved a motion for a European Parliament resolution on the gender perspective in the Covid-19 crisis and post-crisis period, calling on the Commission and urging Member States to take action, particularly on the issue of gender-based violence, by way of social measures, prevention, information and suppression. For the time being, the legislative process at EU level has led to the European Parliament Resolution of 21 January 2021 on the EU Strategy for Gender Equality, which takes largely into account the new context brought about by the pandemic also with regard to gender-based violence.

Explicitly recalling Pillar 5 of the 2030 Agenda, the **Next Generation EU** tool (approved in December 2020 by the European Council) also highlights that: *“women have been particularly affected by the Covid-19 crisis, as they account for the majority of care workers across the EU and juggle unpaid care work with their job responsibilities. The circumstances are very challenging for single parents, 85% of whom are women. Gender equality and equal opportunities for all and the integration of these objectives should be taken into account and promoted when drafting and executing the national plans submitted under this Regulation. Investment in care is important for ensuring gender equality and women's economic empowerment, building resilient societies and improving the regularisation of employment, social security and pensions in female-dominated sectors, stimulating job creation, preventing poverty and social exclusion and having a positive effect on GDP, as it allows more women to take part in paid work”*.

The approach indicated follows, at EU level, the *Action Plan on Integration and Inclusion 2021-2027* (COM(2020)758 final of 24 November 2020) and Commission Communication COM(2020)152 of 5 March 2020 *“A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-2025”*, which reports on the need to achieve *a gender equal Europe where gender-based violence, sex discrimination and structural inequality between women and men are a thing of the past; A Europe where women and men, girls and boys, in all their diversity are equal. Where they are free to pursue their chosen path in life, where they have equal opportunities to thrive, and where they can equally participate in and lead our European society*. In this context, it should also be noted that, as part of the planning of the ESI Funds, one out of three specific objectives of the entire intervention strategy assigned to the ESF+ action is allocated to women, making them a key target on which to focus investments in development policies for the entire seven-year period, thereby fostering new and enhanced opportunities to counteract the hindering factors and states of disadvantage that still dominate certain social, institutional and economic contexts.

Lastly, at national level, in line with the Next Generation EU tool, the **National Recovery and Resilience Plan** has made gender equality one of the three priorities cutting across all of the programme's missions, in order to *“achieve full economic and social emancipation of women by making gender equality the criterion for evaluating all projects (gender mainstreaming) and promoting an integrated strategy of reforms, education and investment in social infrastructure and support services”* with explicit reference to the need to address gender-based violence, the pathways out of violence, and economic empowerment of women

victims. This gives rise to the possibility of specific support for female entrepreneurship, which is an important factor in supporting female victims of violence in their path towards economic autonomy. A similar approach was taken in June 2020 by the Report for the Italian President of the Council of Ministers signed by the Committee of Experts on Economic and Social Matters (the “**Colao Plan**”), which proposed a specific area of intervention aimed at supporting female victims of violence “*such as establishing an income of freedom, assistance with entering the world of work, and bolstering anti-violence centres and shelters*”.

2.2 The work of the Parliamentary Investigation Committee on Femicide and all forms of gender-based violence

The work of the Parliamentary Investigation Committee on Femicide¹ has made it possible to introduce and enhance, over time, the tools to gain increasingly extensive knowledge of the phenomenon of male violence against women (in its broadest facets and implications) and female victims with minor children, as well as to identify trajectories of intervention tools to tackle this phenomenon, starting at the legal-administrative level.

Box 3. The tasks assigned to the Parliamentary Investigation Committee (Resolution of 18 January 2017)

Based on the first founding resolution of 2017, the Commission is tasked with:

- a) carrying out investigations into the real scale, conditions, characteristics and causes of femicide, i.e. the killing of a woman based on gender and – more broadly – all forms of gender-based violence;
- b) monitoring the actual implementation of the Istanbul Convention and any other supranational and international agreement on the subject, as well as national legislation inspired by the same principles, with particular regard to Decree-Law No. 93 of 14 August 2013, converted with amendments by Law No. 119 of 15 October 2013;
- c) ascertaining possible inconsistencies and shortcomings of the current legislation with respect to the protection of victims of violence and any minors involved;
- d) analysing cases of femicide that have occurred since 2011, to ascertain whether there are any recurring conditions or behaviours that can be statistically assessed with a view to directing preventive action;
- e) ascertaining the level of focus and intervention capacity of authorities and public administrations (both central and peripheral) to carry out prevention and assistance activities;
- f) monitoring the actual allocation of the resources allocated by the above-mentioned Decree-Law No. 93 of 2013 and by the stability laws starting as of 2011 to structures dealing with gender-based violence;
- g) proposing legislative and administrative solutions to achieve the most adequate prevention and most effective fight against femicide and, more generally, all forms of gender-based violence, as well as to protect victims of violence and any minors involved.

The Committee’s work has aimed to holistically reconstruct the existing framework on violence against women, highlighting the critical issues and limitations of counter-violence activities and identifying areas and tools for improvement; this starts at the legal-administrative level in order to strengthen the overall system of prevention, protection and support for women and the prosecution of perpetrators of violence. As such, the Committees have carried out numerous hearings, listening to all stakeholders, starting with female victims of violence and the associations that support them, then experts from various sectors (statisticians, psychologists, teachers), and lastly, institutional stakeholders that intervene

¹Reference documents:

- Establishment of a Parliamentary Investigation Committee on Femicide and all forms of gender-based violence (RESOLUTION of 18 January 2017 - OJ No. 20 of 25-1-2017);
- Establishment of a Parliamentary Investigation Committee on Femicide and all forms of gender-based violence (RESOLUTION of 16 October 2018 - OJ No. 249 of 25-10-2018);
- Extension of the deadline referred to in Article 1(2) of the Resolution of 16 October 2018 on the “Establishment of a Parliamentary Investigation Committee on Femicide and all forms of gender-based violence”.

in the process in various ways, from prevention through to the prosecution of crimes. Moreover, as part of this activity, specific investigations have been launched and a computerised archive has been set up to store the documents handed in by the individuals interviewed during the hearings or subsequently sent in after requests for further investigation.

The results of these activities are set out in four reports.

Firstly, the **Final Report**² (approved by the Committee in the session of 6 February 2018), deals broadly with the work of the Commission established in 2017, in line with the tasks it was assigned, and contains the result of studies on the scale of gender-based violence, extensive regulatory studies, action measures and the prospects for possible investigations in the next legislature.

Secondly, the Report entitled “**Measures to address the issues of female victims of violence, anti-violence centres, shelters and anti-violence/anti-trafficking helpdesks during the Covid-19 pandemic**”³ (approved by the Committee in the session of 26 March 2020) further addresses the conditions whereby violence against women (during the health crisis) is likely to be further exacerbated: isolation, forced cohabitation, restrictions on movement and socio-economic instability, meaning that women and their children are at risk of increased exposure to domestic violence and witnessing violence. The analysis also shows that sharing living spaces for prolonged periods is likely to lead to an increase not only in the number but also the gravity of incidents, thereby raising the risk of escalations of domestic violence situations.

Thirdly, also in 2020, the Report on the governance of anti-violence services and on funding anti-violence centres and shelters (approved by the Committee in the session of 14 July 2020)⁴ sets out the results of the survey monitoring the institutional system of funding and governance of services operating in the field of prevention and combating male violence against women, starting by reconstructing the main political and regulatory stages underpinning the current institutional system and the primary role played by anti-violence centres. The report also illustrates the critical and most controversial points of this system, presenting various recommendations for a comprehensive reform of the governance of the system.

Lastly, the most recent “**Report on Gender and Domestic Violence in the Judiciary**” (approved by the Committee in its session of 17 June 2021)⁵ analyses the investigations carried out at the Public Prosecutor’s Offices, ordinary courts, supervisory courts, the Superior Council of the Judiciary, the School for the Judiciary, the Consiglio nazionale forense (National Lawyers’ Council) and the orders of psychologists.

The Parliamentary Investigation Committee on Femicide has made a key contribution to the creation of a national statistical system focusing on gender violence and, of all tasks carried out, it is a fundamental point of reference for all individuals intervening in various capacities, providing information through the analyses presented below, which represent a selection of the broadest statistical analysis currently available at national level.

2.3 Knowledge of the phenomenon

The importance of the link between statistical data on gender-based violence and policies for preventing and combating violence against women is enshrined in the 2011 Istanbul Convention and in the multiple recommendations of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW). These principles have been reaffirmed in the Extraordinary Action Plan against Sexual and Gender-based Violence 2015-2017 and in the National Strategic Plan on Male Violence against Women 2017-2020, achieving very important results particularly thanks to the contribution of

² Rapporteur: Senator Francesca Puglisi.

³ Rapporteur: Senator Valeria Valente.

⁴ See previous note.

⁵ See previous note.

ISTAT⁶, which has long been involved in measuring gender-based violence against women, as highlighted in this paragraph.

Dissemination, characteristics and impacts⁷

The first survey is entirely dedicated to violence against women (entitled the Women's Safety Survey) and was conducted by ISTAT in 2006. The second was completed in 2014, and planning is now underway for a third survey.

In 2014⁸, it was estimated that one third of women (31.5% of women aged 16-70, 6,788,000) had been subjected to some form of physical or sexual violence in their lifetime: 20.2% (4,353,000) had been subjected to physical violence, 21% (4,520,000) to sexual violence, and 5.4% (1,157,000) to the most serious forms of sexual violence such as rape (652,000) and attempted rape (746,000).

On the other hand, considering only violence from partners or ex-partners, 13.6% of women had been subjected to physical and sexual violence (2,800,000) in particular 5.2% (855,000) from their current partner and 18.9% (2,044,000) from their ex-partner. The majority of women who had a violent partner in the past left him because of the violence (68.6%).

Psychological and economic violence by partners is also widespread (26.4% of women in a couple have been subjected to psychological or economic violence by their current partner and 46.1% by an ex-partner), as well as stalking (21.5% of women aged 16-70 – 2,151,000 women – have been subjected to stalking from an ex-partner in their lifetime; if we consider women who have experienced stalking multiple times, the figure is 15.3%).

It should also be noted that the most serious forms of violence are perpetrated by partners, such as rape and attempted suffocation or burns, up to and including murders of women, which in around 60% of cases (61.3% in 2019) are perpetrated by partners or ex-partners.

In addition to these types of violence, sexual harassment in the workplace and sexual blackmail in the workplace affected 8.9% of female workers and other types of sexual harassment were experienced by 43.6% of women during their lifetime⁹.

Of course, some things are changing; the survey on violence against women has already shown some key elements of improvement, which is likely a sign of cultural evolution that is only measurable in terms of its effects. Violence against women was indeed still a widespread, pervasive and silent phenomenon, yet it showed some signs of improvement: a decrease in psychological violence, less serious physical violence and sexual harassment, and the emergence of greater awareness among women. This is apparent in the recognition of abuse as a crime (up from 14.3% in 2006 to 29.6% in 2014 for partner violence) and not only as something 'wrong' or something that happens in normal relationships, in the ability to seek help at anti-violence centres and helpdesks (up from 2.4% to 4.9%) and in the reports of abuse suffered at the hands of a partner (up from 6.7% to 11.8%)¹⁰.

The spread of technology, however, exacerbates some situations, which is why there is a focus on new forms of violence, most of which can be identified as part of the broader umbrella of cyber-violence.

⁶ Following the signing of the 2016 Memorandum of Understanding⁶ with the Department for Equal Opportunities at the Presidency of the Council of Ministers and the resulting 2017 agreement, ISTAT was tasked with creating a real integrated information system on violence against women (active since November 2017 which is continually updated <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne>), aimed at providing quality information and indicators that give an overview of the phenomenon and integrate data from different sources (ISTAT, Department for Equal Opportunities, Ministries, Regions, National Research Council, Anti-Violence Centres, Shelters and other services such as 1522, etc.).

⁷ The surveys were conducted with financial support from the Ministry for Equal Opportunities, thanks to the active project collaboration of anti-violence centres and help from several female victims of violence.

⁸ ISTAT, Multi-purpose survey on women's safety, year 2014, <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia>.

⁹ ISTAT, Multi-purpose survey on citizens' safety 2015-2016, <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-sul-luogo-di-lavoro>.

¹⁰ ISTAT, Multi-purpose survey on women's safety, year 2014.

Stereotypes on gender roles and sexual violence, intergenerational transfer of violence, and risk factors

The Istanbul Convention has focused on the causes of violence embedded in the culture of countries (Articles 12 and 14) and on the importance of statistical data to understand both the spread of the phenomenon and the causes behind it, as well as the State's response to the perpetrators (Article 11).

Measuring the spread of stereotypes about gender roles and attitudes towards violent behaviour is key to understanding the cultural context behind a form of inequality that results in, or is used to justify, violent relationships.

The picture that emerges from the statistical data¹¹ shows how important it is to invest in training and in the new generations: Stereotypes surrounding gender roles, as well as those that tend to blame women for sexual violence, are less common among those who are better educated and among younger generations.

Overall, 58.8%¹² of respondents agreed with at least one of the gender role stereotypes (e.g. that it is more important for men than women to be successful at work, men are less suitable for household chores or that men have to provide for the family's financial needs), with no particular variance between male and female responses.

Similarly, as many as 54.6% of the population either strongly or somewhat agreed with at least one of the stereotypes on sexual violence considered in the ISTAT survey. Again, stereotypes are higher among the adult generation and among those with fewer educational qualifications. Men and women differ more on this topic (57.5% of men and 51.7% of women), although their view tends to be similar on some statements, such as thinking that women can provoke sexual violence by the way they dress or that they are at least partly responsible if they experience sexual violence when drunk or under the influence of drugs.

Few respondents thought that physical violence is acceptable: more than 90% of 18-74-year-olds think that it is never acceptable for 'a guy to slap his girlfriend if she flirts with another guy' or for a couple to slap each other from time to time. However, this figure decreases to 80.6% when asked about whether it's acceptable to check one's wife's/partner's mobile phone and/or social network activity: 16.8% think it is acceptable in some circumstances, as do a worryingly large number of young people (30.3% of 18-29 year olds and 27.1% of girls in the same age group).

The intergenerational transfer of violence is a manifestation of the importance of the cultural context and learned conditioning¹³. Children who witness violence committed by their father against their mother or who are directly affected by it tend to repeat this behaviour as adults¹⁴. In these cases, the rate of partner violence quadruples and girls who either witness it or are subjected to it tend to tolerate it three times more than others. Sadly, children witnessing or experiencing violence has in fact increased from 2006¹⁵ to 2014.

The gender culture and prejudices tied to violence against women underpin the opinions conveyed through all forms of communication, including social media.

To better understand how the phenomenon of gender-based violence is perceived by public opinion and how gender stereotypes are represented and disseminated via these channels in particular, ISTAT is currently engaged in possible analyses of the content created in social networks through specific tools such as sentiment analysis and emotion detection.

¹¹ The module on gender role stereotypes and the social image of violence is carried out by ISTAT as part of a collaboration agreement with the Department for Equal Opportunities at the Italian Presidency of the Council of Ministers. In 2018, individuals aged 18 to 74 were asked questions about gender role stereotypes and, for the first time, were asked for their opinions on the acceptability of violence, its prevalence and causes, as well as stereotypes about sexual violence.

¹² ISTAT, Module on gender stereotypes and the social image of violence, 2018.

¹³ In 2013-2014, the ISTAT Time Use survey dedicated a section to public opinions on the role of women.

¹⁴ ISTAT, Multi-purpose survey on women's safety, year 2014.

¹⁵ ISTAT, Multi-purpose survey on women's safety, year 2006.

Tools for caring for female victims of violence

In the context of victimisation and in relation to the cycle of violence suffered by women victims of gender-based and domestic violence, there are several channels and actors (both institutional and non-institutional) that support female victims and that women may turn to in their pathway out of violence. The analysis of the pathway, by nature, has various phases and is highly subjective in terms of the woman's situation, history of violence and opportunities she has available to seek help and overcome the context of violence. Yet it is an integral and fundamental element in order to describe and understand the trend of the phenomenon, the response and intervention of institutions and the private social sector, as well as the behaviour of women and their pursuit of support over time.

Violence is not overcome in one single moment; rather it is a pathway of varying length which can be embarked upon autonomously by the woman, or triggered thanks to the input of others supporting her (anti-violence centres and shelters, 1522 operators, law enforcement, social-health operators). In both cases, the process can also take place in an emergency situation (danger to life/safety of the woman and/or children).

In the three-year period 2017-2019, 16,140 women went to **Accident and Emergency at least once**¹⁶, with a diagnosis of violence, for a total of 19,166 admissions to A&E with a diagnosis of violence over the three-year period (1.2 admissions per capita). Accident and Emergency data shows however that, during the three-year period, the same women also went to A&E with diagnoses related to issues other than violence. Overall, the per capita number of admissions for these women, regardless of diagnosis, is more than 5, and in the 18-44 year age group, it is more than 6. This means that a woman who has been subjected to violence during the three-year period returns to A&E an average of 5/6 times. Of these women 66.5% arrived by their own decision, and 24.3% by 118 intervention. 22.4% of the admissions (4,285) were put on code yellow (moderately critical) upon medical examination, and 0.9% (180) on code red (very critical), whereas 72% were deemed not critical.

Although the data is of great interest, the number of victims of violence in A&E is still underestimated. Recognition of violence by operators is still not fully effective, although strategic training is being provided in this regard. Analyses carried out in A&Es where blended training was provided to health professionals showed that while the number of total admissions between the second half of 2014 and the whole of 2016 increased by 18.8%, the rate of admissions with a diagnosis of violence¹⁷ almost doubled for the 28 A&Es (where blended training was provided). This means that providing training on gender-based violence as part of the mandatory CME (Continuing Medical Education) training makes professionals in the field better able to intercept cases of violence. The same has to be done in other sectors too, to include legal practitioners, police authorities, social services and teachers.

¹⁶ By way of the Agreement between the Italian Ministry of Health and the National Institute of Statistics (ISTAT), signed on 20 November 2019 for "Inputting health information on the gender-based violence database", the two entities (within their respective technical and institutional competences) entered into a collaboration relationship that in 2020 led to the analysis of A&E admissions entered on the Information System for Monitoring Assistance in Emergency-Urgency (EMUR) to gain a better understanding of the phenomenon of gender-based violence. <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-e-accesso-delle-donne-al-pronto-soccorso>

¹⁷ This analysis will also be applied to the 2019, 2020 and 2021 data in order to monitor the outcome of the training carried out in the 632 A&Es in 2020.

1522¹⁸ is the fastest tool for victims of violence to call for help. In 2020, calls from victims to 1522 rose by 81.8% compared to 2019¹⁹, and chat contacts more than doubled (up 250%), again due to the pandemic.

The volume of calls from victims surged from the end of March 2020, peaking in April (up 181.8% compared to the same month in 2019) and May (up 182.5% compared to May 2019), but especially on 25 November (the day when violence against women is remembered) and due to the media campaign. In 2020, this pre-existing spike became much sharper as calls more than doubled in the week between 23 and 29 November 2020 (up 117.8% compared to 2019).

Analysing the quarterly data, the number of valid calls (both by phone and chat) continued to rise in the first quarter of 2021²⁰ (7,974 valid calls and 4,310 victims), up 38.8% compared to the first quarter of 2020, yet still far from the peak of the second quarter of 2020 (12,942 valid calls). The volume of calls for help via chat is still increasing, making up 16.3% of the forms of contact (up from 11.5% in the first quarter of 2020).

The reasons for calling 1522 included a clear rise in “requests for help from victims of violence” and “reports of cases of violence”, which together accounted for 48.3% (3,854) of valid calls. Compared to the same period last year, these increased by 109%, while calls to 1522 to obtain information decreased (-37.6%).

Victims who called 1522 reported being subjected to more than one type of violence in 62.1% of cases (2 forms in 23.3% of cases and 3 or more forms of violence in 38.8% of cases). The violence reported when calling 1522 is mainly physical (42.7% of cases), yet psychological violence stands out (51.5%) among victims who have suffered more than one form of violence. The home continues to be one of the most frequent places where violence occurs: 72.3% of cases in the first quarter of 2020, peaking in the second quarter of 2020 (77.3%) during the lockdown period.

Many of the victims who call 1522 were found to be living in a state of great distress: 31.3% say they are afraid of dying and fear for their safety. The highest percentage of those in this state of mind (40.6%) was recorded in the second quarter of 2020, as were cases of violence at home.

In terms of the perpetrators, the upward trend in violence from family members has continued (16.8% in the first quarter of 2021 compared to 14.4% in 2020 and 11.7 in 2019), while violence from current partners is slightly decreasing (51.6% in Q1 2021 vs. 59.1% in Q1 2020).

A higher percentage of victims reported violence (18.5%) in the first quarter of 2021.

The 1522 service plays an important role as a bridge between local support services: 66.5% of victims in the first quarter of 2021 were referred to a local service (down compared to the quarters of 2020) and of these, 57.1% (2,462 victims) were referred to an Anti-Violence Centre.

There were 257 **Anti-Violence Centres** operating in 2018 and 286 in 2019. These Centres are a fundamental point of reference for the 49,394 women who have used them and for the 30,056 women who have been supported and protected and begun their pathway out of violence²¹. The Anti-Violence Centres – in addition to offering a highly available in-person service (being open 5.2 days a week for about 7 hours a day on average) – can also be reached, in 68.5% of cases, 24 hours a day. The centres can be reliably contacted as 22.6% provide users with a toll-free number, and 50.2% have a telephone line dedicated to operators. Moreover, in terms of reachability and proximity of women’s centres, 49.4% of Anti-Violence Centres have local helpdesks that provide similar services in order to reach

¹⁸ 1522 is the number provided by the Department for Equal Opportunities at the Presidency of the Council of Ministers, to support and help victims of gender-based violence and stalking in line with the Istanbul Convention. It is free of charge, guarantees anonymity and deals with various forms of violence 24 hours a day. This helpline provides first aid information in case of emergency and useful information on services and anti-violence centres operating at local level that can be used by victims of violence or other users.

¹⁹ ISTAT - Department for Equal Opportunities - Presidency of the Council of Ministers, Data from the 1522 number against violence and stalking. <https://www.istat.it/it/files//2021/05/Case-rifugio-CAV-e-1522.pdf>

²⁰ For further reference: <https://www.istat.it/it/archivio/258897>

²¹ ISTAT, Survey on services provided by Anti-Violence Centres, <https://www.istat.it/it/archivio/249613>.

more women. Various services are offered to women at the Anti-Violence Centres, the most frequent of which are listening and receiving, guiding and providing support for other services of the local network (both 96.5%), legal support (93.8%), psychological support and counselling (92.2%), support towards gaining autonomy (87.5%), distancing (84.0%) and job orientation (80.5%). The services provided by the Centres also include prevention activities, such as training for other operators and awareness-raising in schools. Most of the Centres provide training to the outside world (81.7%). The main target groups are social workers (82.9%) and health professionals (77.1%), as well as police (57.1%) and lawyers (47.6%). Information activities in schools are carried out by 89.1% of the Centres, 96.5% arrange cultural prevention events and 86.8% perform data collection.

Female victims of gender-based and domestic violence can also receive hospitality and safety in the 272 **Shelters**²² operating throughout Italy which, in 2018, hosted 1,940 abused women with an average stay of 259 days. Like the Anti-Violence Centres, the Shelters are also available 24 hours a day (in 90.1% of cases). These offer numerous services, the most common being: guidance and support services (96.4%), individual safety plans based on risk assessments (93.7%), psychological support and counselling for women (90.1%), guidance for independent living (90.1%) and work (87.8%), legal support and counselling (89.2%) and parenting support (80.6%). The Shelters' activities tie in with a broader context of local support and reception services for female victims of violence: local social services are in fact the main channel through which women use the Shelters (in 30% of cases), followed by the Anti-Violence Centres (26.1% of cases). However, it should be noted that there are also women who refer themselves to Shelters independently (6.2%) or on the recommendation of private individuals (2.6%). In 2018, half of the women who left Shelters (50.8%) did so because they had completed their pathway out of violence and 7.8% because they had completed their hospitality process, suggesting a positive outcome for around 6 out of 10 women.

Judicial process for perpetrators of violence²³

Considering the latest episode of violence experienced by Italian women outside of their relationship, we can observe that **the perpetrators** are mainly Italian for all types of violence²⁴; in particular, rapes of Italian women were committed by Italians in more than 80% of cases (81.6%) and by foreign perpetrators in around 15% of cases (15.1%). For foreign victims, the perpetrator is from the same country in 50% of cases, excluding less serious cases of violence and harassment where the perpetrators are mainly Italian. Rapes of foreign women were committed by compatriots three times out of four (73.2%) of cases, and by Italians and other foreigners in 18% and 10.9% of cases respectively. It is interesting to note how Italian women's inclination to make a report changes considerably if the perpetrator of the violence is foreign: the amount of reports filed by rape victims with a foreign perpetrator is in fact more than 6 times higher than if the perpetrator is Italian. For attempted rape, the difference is even more significant: the share of women who report the crime in the case of a foreign perpetrator is 10 times higher than in the case of an Italian perpetrator.

Some of the crimes committed²⁵ have a high social relevance tied to gender-based violence. These include murder (2.2 per 100,000 inhabitants in Italy), sexual violence (4 per 100,000 inhabitants), stalking (14.4), family abuse (12.8) and group sexual violence (0.3).

²² ISTAT, Survey on the services provided by Shelters, <https://www.istat.it/it/archivio/250750>.

²³ For information on the judicial process: <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-percorso-giudiziario>.

²⁴ ISTAT Survey on Women's Safety, Year 2014.

²⁵ This data comes from the source "Istat, Survey on reported crimes for which the judicial authority has initiated criminal proceedings and on juveniles reported for crimes". The survey investigates the first stage of the legal process, i.e. the preliminary investigation phase. Indeed, this is the moment when the public prosecutor makes their first decision as to whether the offence entered in the register of offences is of a criminal nature.

With regard to the offence of stalking, 20,761 adults were entered on the prosecutor's office registers in 2018 for at least one offence, for which the offence was either ultimately dismissed or it was decided not to take criminal action. Prosecution took place in less than half of cases (9,470, i.e. 45.6%).

Also in 2018, there were 28,466 suspected family abuse offences, and just over 42% of these were prosecuted. For the offences of sexual assault and group sexual assault, there were 6,759 suspects in 2018.

Charges for stalking, abuse and sexual assault have been on the rise in recent years.

The perpetrators of violence are mainly male. The individual crimes established by the Public Prosecutor's Office are ranked by country of birth of the suspects, and show a prevalence of perpetrators of Italian origin, particularly for the offences of stalking (86% of perpetrators subject to prosecution and 83.2% dismissed) and family abuse (74.2% subject to prosecution and 74.7% dismissed). Compared to the other offences taken into consideration, in cases of sexual violence and group violence, the proportion of Italians decreases: for sexual violence in particular, 60% of Italian perpetrators are subject to prosecution and 68.4% of cases are dismissed; while for group violence these figures stand at 55.3% and 54.2% respectively.

In 2018, there were 847 cases filed with the General Register of Prosecutors' Offices with at least one offence of murder, 401 of which were dismissed, while the remaining 446 were prosecuted. In the last four years, the trend followed a rather regular pattern, with a slight increase in the number of proceedings being dismissed.

Not all homicides are the same: there were 271 defendants with a particular social relevance in 'violent' contexts within the family (40.1% of those accused of murder). These defendants are men in 93.4% of the cases and women in 6.6%. More defendants of this type of homicide were born in Italy (82.7%) compared to the total number of homicides (78.6% when considering all defendants with at least one homicide offence).

The trend of homicides 'characterised by violent contexts' appears to be rising slightly over time: the number of defendants of homicides 'in violent contexts' increased from 246 in 2010 to 271 in 2018. Homicide defendants who committed more than one type of offence were also charged with weapons offences (63.8%), concealment and destruction of a corpse (9.2% and 8.9% of cases respectively), voluntary bodily harm (6.6%) and family abuse (4.8%).

The aggravating circumstances with which murder defendants are charged in the context of relationship violence is particularly interesting. Thirty-seven (or 13.7%) of the defendants are charged with aggravating circumstances of homicide "against an ascendant or descendant" (Article 576(1)(2) and Article 577(1)(1)) and 5.2% (14 cases) "against relatives" (Article 577(2)). Four perpetrators (1.5%) were charged for homicides with aggravated sexual assault (Article 576(1)(5)). These aggravated homicides are also associated with other offences, such as sexual violence and family abuse.

In the analysis of **convictions for crimes related to gender-based and domestic violence**, in 2018 there were 3,462 convictions for family abuse, 1,870 for sexual violence and 1,982 for stalking²⁶. In terms of consummated murders, 671 people were convicted in 2018 with sentences entered in police records. In terms of the gender of the convict, the analysis shows that females convicted of homicide account for 3.4% (23 women), while the males account for 96.6% (648 men). 71.8% of male convicts had a criminal record, whilst the percentage for women is much lower (34.8%).

Focusing now on homicides in violent contexts in relationships²⁷, there were 237 sentences for homicides that may be described as tied to violent contexts in the relationship sphere. The survey showed a larger proportion of males – almost the entire number of convicts (98.3% versus 1.7% for women), and a larger proportion of Italians (84.8% are of Italian origin while 15.2% are foreign).

²⁶ ISTAT, Survey on convicts given final sentences.

²⁷ In addition to murder, other violent crimes have been sentenced, such as violation of the rules on weapons and explosives, voluntary injuries committed and attempted, destruction, suppression or removal of a corpse (concealment), desecration of a corpse, kidnapping, threats, sexual violence and group sexual violence, abuse in the family or towards children, private violence and stalking.

The final focus was on the statistical data collected in relation to male detainees, which showed that in 2019, there were 3,589 **male detainees**²⁸ in prison for committing sexual violence, 3,438 for committing abuse in the family or towards children, 1,329 for stalking, 248 for battery and 217 for trafficking and enslavement.

2.4 Implementation of the National Strategic Plan in 2017-2020

The Strategic Plan 2021-2023 builds on the implementation of the initiatives launched in the previous three-year period and, in particular, in the Operational Plan 2017-2020. Following a special survey carried out by the Department for Equal Opportunities in May 2021, the initiatives are essentially implemented by central government bodies and other organisations involved, with a 100% achievement rate (for at least half of the total interventions) of the planned objectives and respective targets. Reference is made in particular to all actions tied to the systemic increase in the quality of the services for female victims of male violence, in terms of the contact and care mechanisms (starting with police forces and social and health centres), housing facilities (Anti-Violence Centres and Shelters), and in terms of awareness and mainstream media communications.

The same government administrations that provided feedback to the consultation – Ministries of Defence, Justice, Interior, Economy and Finance, Education, University and Research, Economic Development, Foreign Affairs and International Cooperation, Department of the Family of the Presidency of the Council of Ministers – have largely expressed the will/need to continue and renew some of the main initiatives for which they were responsible also into the three-year period 2021-2023, in terms of triggering intervention procedures, management systems and targets, with a broader/redefined target audience.

In general, these are results achieved through the action of several actors and through the use of financial resources from several sources (national, EU and regional/local). Even though these results have been gained in operational settings that are not always fully developed or prepared to take up the challenges posed by the Plan, they now represent a point of arrival for the interventions tied to all strategic areas (prevention, protection and support, prosecution and punishment, assistance and promotion), on which the institutions and organisations involved in various ways can join forces.

The main area of coordination of the National Strategic Plan was made possible by the meetings of the National Steering Committee and Technical Committee – bodies provided for by the National Strategic Plan on Male Violence against Women 2017-2020. The Steering Committee aimed, as of 26 September 2018, to work jointly with Ministries, Regions and Municipalities and to set up a technical group responsible for developing an executive plan to implement a real process of cultural transformation. The task of the Technical Committee – meeting for the first time on 29 October 2018 – was therefore to support the Steering Committee with empirical technical evidence, to monitor the implementation of the National Strategic Plan and draw up the Operational Plan (subsequently adopted by the Steering Committee) through a fruitful exchange between its members²⁹.

Next, after the meeting to establish the Steering Committee convened by the new Minister for Equal Opportunities on 30 October 2019, it became apparent that it was necessary to boost the effectiveness of anti-violence policies. In particular, the members shared the opportunity to intervene on two specific critical issues: economic violence and work empowerment. They also stated their willingness to commit

²⁸ Data on inmates in adult penitentiary facilities is collected by the Department of Penitentiary Administration (DAP) of the Italian Ministry of Justice.

²⁹ Central administrations, local authorities, trade unions and employers, the National Institute of Statistics (ISTAT), the National Research Council (CNR), the Italian University Rectors' Conference, the National Equality Councillor, and the most prominent associations in the field of violence against women.

to establishing three thematic Groups focusing on work, education and drafting the guidelines for the training of operators.

Technical Committee meetings were held between December 2019 and early 2020, which were dedicated to: the 2019 Operational Plan; reflecting on the actions of the 2020 Operational Plan; and starting work on drafting the National Strategic Plan 2021-2023.

Based on the information emerging from the Steering Committee, the following three thematic Working Groups were set up at the end of 2020:

1. Drafting of national guidelines on training for professionals who come into contact with victims of violence in various capacities;
2. Violence and harassment in the workplace and the integration and reintegration of female victims of violence into the labour market;
3. Issues relating to the use of the so-called Parental Alienation Syndrome (PAS) theory.

Box 4. Parental responsibility, custody, best interest of the minor child: critical issues and possible resources

The issue of parental responsibility, custody, and the best interests of the minor in cases of violence call for the State to protect the child and avoid situations of risk. Parental alienation or parental alienation syndrome – a theory developed by American forensic psychiatrist Richard Gardner – describes the dysfunctional psychological dynamics in minor children involved in conflictual parental separation and divorce. As part of the 2017-2020 Plan, a working group was set up to explore the issue in depth. A major critical element seems to be the use of the concept of parental alienation in civil court proceedings accompanying the definition of separations in cases of violence against mothers, which is often used as a form of conditioning towards female victims of violence. The issue of parental alienation is at the heart of many heated debates; the Court of Cassation was also called to rule with a further order (no. 13217/21) on the issue of PAS and Malicious Mother Syndrome. It should be pointed out that, where there is a criminal conviction for abuse, child custody proceedings enforce the clear and binding obligation to comply with the provisions of both the Istanbul Convention on the protection of victims in custody proceedings and the GREVIO recommendations. The actions deemed relevant by those supporting female victims of male violence in the process of freeing themselves from the perpetrator are: the consultation by civil court judges on the criminal acts inherent to the case; prohibition, where there is a complaint, of joint meetings between ex-partners; prohibition on administering the Lausanne Trilogue Play (LTP) paradigm and similar tools involving the joint presence of ex-partners interacting with each other and with the child; the assessment of the convict's risk of violence, before deciding on any protected meetings with the child; the assessment of the traumatic impact of the violence on the woman and on her parenting skills.

On 26 November 2020, the National Steering Committee formally started work on drafting the new National Strategic Plan to combat male violence against women (2021-2023), reconfirming the need to swiftly set up the three working groups. In this regard, the working group “Drafting of national guidelines on training for professionals who come into contact with victims of violence in various capacities” met on 30 March 2021; the working group “Violence and harassment in the workplace and job placement and reintegration of victims” met on 31 March 2021; and the working group “Issues relating to the Parental Alienation Syndrome (PAS) theory” met on 1 April 2021.

Lastly, the reconstituted National Steering Committee took office on 28 April 2021 and agreed on the need to adopt the next National Strategic Plan on male violence against women.

The working groups with the associations and organisations involved in the fight against violence against women and with social partners, and the results of the work of the Steering Committees set up in early 2021 to gain information and impetus for improving and enhancing the targeted policy system, still paint a mixed picture inasmuch as wide differences remain at local level in terms of achieving full compliance with the principles laid down by the Istanbul Convention. One reason behind the difficulties seen could be the critical issues and social/socio-economic problems made worse by the

forced isolation imposed as a result of the pandemic in settings and situations where forms of violence against women by men can occur, as well as by the dissemination of risk attitudes among young people.

2.5 Lessons learned and focus points for the National Strategic Plan 2021-2023

Drawing on past experience is a key objective in defining the National Strategic Plan: in this regard, the contribution provided by the monitoring and assessment work of the 2017-2020 Plan by the Institute for research on population and social policies-National Research Council (IRPPS-CNR) is particularly relevant. The main evidence emerging in relation to the priorities of the Plan's 'Routes' are reported below with regard to several specific aspects.

In terms of the **programme structure**, in the drafting phase of the new Plan, the critical points observed in the previous programmes demonstrated the importance of:

- a) establishing a preliminary overall financial ceiling to be made available in order to develop realistic and consistent planning;
- b) initiating – at the same time as defining the strategy – the programme's operational planning, by explaining, for each intervention to be implemented: *the general and specific objectives; the financial resources available; the description of the content and methods of implementation of the intervention; the expected results; the implementation timing; the individuals responsible for implementation; the procedures for identifying/ selecting the beneficiaries of the funding/ implementing individuals;*
- c) focusing on the type of interventions to be included in the Plan, which should serve: to overcome the emergency by allocating adequate resources to the routes of prevention of violence against women and punishment of perpetrators; to streamline the financial resources available by focusing on a limited number of 'interventions', giving priority to system actions that ensure a joint approach throughout Italy; and lastly, with regard to operational planning, to include only the actions being implemented under the new Plan and not those funded under previous Plans, so as to better represent and assess the effectiveness and efficiency of the activities carried out and results achieved in each planning period.

In terms of the **governance model**, it was pointed out that the new Plan should specify the essential elements to ensure its effective operation. As such, it was considered that the new Plan should:

- better define some key aspects regulating the relationships and working methods between the various entities responsible for implementing the Plan, i.e. attention should be paid to the precise definition of the internal and external governance and inter-institutional governance mechanisms, by establishing approaches, procedures, mechanisms and devices that can regulate and coordinate joint action;
- involve a commitment to launch a joint discussion at all levels of government (national, regional and local) so as to find suitable solutions to overcome the problem of the scarcity of human resources dedicated to the issue and to reorientate intervention systems with a view to greater efficiency;
- continue to identify local networks as the core of local governance, given their greater proximity to women who are subjected to violence, by establishing their general functions and setting minimum standards for their existence and operation.

In addition to the indications previously expressed on the structuring of the governance system, it is crucial to enhance the **vertical subsidiarity** in terms of the Regions and Local Authorities' experience and knowledge (including through National Association of Italian Municipalities - ANCI and the Union of Italian Provinces - UPI). Thanks to their ongoing involvement (in the manner and setting deemed most appropriate), both in the planning phase of the new Plan and in the implementation/management/monitoring/evaluation phase of the planned interventions, it will be

possible to boost the effectiveness and efficiency of the system and avoid any overlap of interventions. As such, it would be appropriate to achieve greater homogeneity at national level in the services/interventions offered by establishing guidelines, recommendations and general directions based on the knowledge of Regions and Local Authorities, and developed through a participatory process.

A further element of coordination is the **effort to draw on the experience of qualified associations managing Anti-Violence Centres, Shelters and programmes for male perpetrators of violence (PUM)**. In line with the GREVIO recommendations (2020), the need has been reiterated to enhance the value and expertise of third sector organisations, and in particular the associations managing anti-violence centres and shelters, which bring a gender-based approach to combating violence against women. As such, they should also be engaged – in a substantial, systematic and continuous way – in the phases of implementation, management, monitoring and evaluation of the interventions set out in the Routes of the National Strategic Plan 2021-2023, using the process launched by ISTAT to develop the survey on users of anti-violence centres and shelters as a reference. To enable a truly capillary process, it will be necessary to engage associations – at the operational level – throughout Italy and for this engagement to be constantly monitored, by sharing with the regional administrations the most appropriate ways to implement the engagement processes, based also on the provisions of individual regional regulations.

In terms of strategy and available resources, an emphasis is placed on the key role of **strategic and financial complementarity**, which is believed to be able to make a real difference in terms of the effectiveness and efficiency of national and local policies. In outlining the strategic set-up of the new Plan, the experience gained has resulted in the suggestion to:

- a) draw up guidelines – upstream of the definition of interventions, or as a specific system action – targeted at regional administrations in particular, on the European funding opportunities and on the integration of anti-violence policies with area planning, so as to ensure an optimal use of resources and a greater impact of the interventions;
- b) set out concrete actions to help foster greater integration between anti-violence policies and the various national social, medical, educational, training, research, employment, housing, protection and security policies.

Another key element is the construction of an adequate **monitoring system for the interventions**, as a specific intervention under the new Plan in the *Assistance and Promotion* Route: in this regard, a transitional phase is suggested, which lasts for the new Plan's period of validity and which is specifically dedicated to constructing and implementing a multilevel monitoring system. This should be able to effectively represent the activities carried out and the results achieved also at regional level, in order to use the information and knowledge needed for local planning and joint planning with the third sector.

In particular, the monitoring system should not be limited only to the financial aspect, but should include a set of indicators to *monitor procedures (administrative aspects on engaging resources), physical matters (human and material resources, physical objectives achieved), financial progresses (through commitment and expenditure indicators) and the context (socio-eco-demographic aspects that determine effects)*, with a view to facilitating the identification of effective intervention strategies or, vice versa, to correct the direction taken by policies following interventions that do not meet expectations.

The definition of the **evaluation process** is tied to the monitoring system. Given the need to engage in a gradual process of building and implementing a central monitoring system for interventions, at least in the first phase of implementation of the monitoring process, the evaluation should focus mainly on the accountability and analysis of implementation. This way, it will highlight the progress and potentially be able to redirect processes so as to bring them in line with the targets, thereby providing the necessary information to support decision-making and transparency. As such, it is suggested to

maintain both the participatory approach underpinning the evaluation process in the current planning period (with the active involvement of all stakeholders contributing to the implementation of interventions), and the mixed-method approach based on the integration of qualitative and quantitative evaluation methods and techniques.

Lastly, specific action is deemed necessary in the new Plan to guarantee adequate **publicity** of both planned actions and completed actions/results achieved, as well as of all documentation showing the results of the assessment. As such, it is essential to define some key elements during the Plan's planning phase in order to guarantee adequate publicity. This can be done on the website of the Department for Equal Opportunities, as well as on the websites of the central/regional and local government bodies involved, such as: the tools to be used, the human resources engaged in the activity, the processes used to collect the documentation and any financial resources that might be necessary.

The considerations presented above are the result of the analysis and assessment activities of experts who have supported the three-year implementation period of the 2017-2020 Plan. These experts used a scientific method of observation and carried out thematic in-depth studies on specific actions implemented by the bodies involved. Alongside the other major contributions received in the various forums and opportunities for discussion, these therefore provide a guiding line for structuring the contents of this Plan, in order to refine the priority system and focus on the key operational areas for 2021-2023.

3 | THE PLAN'S UNDERTAKINGS

In order to make the Plan a key instrument for creating and improving the conditions so that **actions to combat male violence against women have wide-reaching and lasting effects**, the contribution – in terms of the strategic direction and lines of action – must have an impact (in line with the work of the 2017-2020 Plan) on the complex processes which, in turn, pave the way for the full affirmation of women's rights.

In line with the achievements of the previous three-year period, the Plan serves as a tool for **building cross-cutting, organic and consistent interventions with policies aimed at combating male violence against women** at “institutional”, “thematic” and “geographical” level. Bearing in mind that the Plan contains proposals for action that fall within the sphere of the central and regional and local government bodies, , as well as economic and social partnerships, it has the key function of guiding, coordinating and monitoring a collaborative and integrated strategy to combat male violence against women.

The Plan therefore represents a shared document that promotes various tools in agreement and collaboration between the various entities in charge of direct policies. As such, its realisation/implementation is based on **institutional cooperation that stresses the role of the central, regional and local government bodies**.

Moreover, the Plan aims to affirm the **centrality of the issue as part of Italy's growth policies and the broader strategic framework of intervention – promoted also at the EU level – to boost recovery**.

The time horizon for achieving these objectives clearly appears to be rather long. One reason for this is that it is closely tied, firstly, to the potential complexity of the implementation framework (effective and renewed engagement in the action of various administrative and public/private entities), and, secondly, to the wider problems surrounding Italy's national and local growth prospects. The latter is especially significant given the medium- and long-term effects resulting from the Covid-19 pandemic. At the same time, therefore, the season of new opportunities offered by the planning of European structural and investment funds and the European Union's directly managed programmes for the period 2021-2027, as well as the opportunities provided under the Next Generation EU initiative and the National Recovery and Resilience Plan (NRRP), should be regarded as a strong drive that may provide the necessary boost to the processes of change.

The Plan acts **across the whole of Italy** despite the fact that action to combat gender-based violence may seem even more pressing in areas lagging behind in development, in metropolitan suburbs and in areas with high unemployment, where there is a wider gap between the world of women, the world of work and civil society and where public intervention is greatly needed to bridge the widest gap between demand and supply of opportunities and qualified services for women.


As mentioned above, the Plan is therefore a tool for planning, implementing and monitoring the policies envisaged at various levels of competence, and helps to ingrain a **culture of policy combating male violence against women in Italy** by:

- enhancing and incentivising initiatives and fortifying the net impacts in the fight against violence, by cultivating coordinated governance;

- implementing initiatives so that once the obstacles preventing female victims of violence from fully exercising their rights (including in conditions of hardship) have been broken down thanks to positive actions, women are able to play an active role in social, institutional, cultural and economic life.

3.1 Structure: Routes, Priorities, Areas of intervention

In line with the 2017-2020 Strategic Plan, the policy interventions to combat male violence against women have been established based on *Routes* along the guidelines provided by the Istanbul Convention, each of which have several *Priorities* that take the form of specific *Areas of intervention* of major national and regional interest.



Specifically, there are **4 thematic Routes associated with specific Priorities** that address the challenges related to the conditions of male violence against women, with regard to the most significant aspects such as: prevention, education, training, research, personal and housing autonomy, awareness-raising, information, protection and safeguarding. For each Priority, the Areas of intervention against which the Plan will be gauged are then identified in terms of guidelines, which the various individuals involved will follow in order to meet ongoing challenges.

The operational outcome of the strategic framework will be fully identified in the **Operational Plan**, which will be drafted as a complementary planning document to this Plan and will contain a precise list of actions to be implemented in the three-year period 2021-2023. These actions – identified based on the proposals that came out of the technical work of the working groups discussed earlier – will largely consist of the implementation of positive actions already initiated, the promotion (including through re-engineering procedures and tools) of other actions, which are still valid but need to be adapted to new needs, or the introduction of completely new innovations. All of these will contain information on the source of funding and the individual/entity responsible for their implementation.

As anticipated in several points herein, there are many wide-ranging elements of continuity with the 2017-2020 Plan. This stems from the belief that the task of a complex and multi-level strategy (such as that of combating gender-based violence) should have a medium-long term time horizon. Given this decision, the 2021-2023 planning must be largely considered as a way of addressing problems which are still unresolved or still being resolved, with a view to completing the approach to gender issues and breaking down stereotypes and attitudes that harm women's dignity. An approach suitable for a modern society that is ready to face the complex challenges for growth and welfare, through a real cultural revolution that will have to engage all members of society.

The elements underpinning the Routes of the Plan are presented in the diagram below, as a preface to the broader description provided in the relevant paragraphs.

National Strategic Plan 2021-2023

Routes	Key Aspects
Prevention Route	This is the Route with the highest number of intervention Priorities (seven in total) as it is directly geared towards broad population targets with a view to amending and improving family/environmental behaviours. The Priorities have also been redefined from the three-year period 2017-2020. In the Operational Plan, the Route will therefore be accompanied by a wide range of actions, with various degrees of procedural, regulatory and implementation complexity. This Route is an asset of the National Strategic Plan inasmuch as its results (and dissemination thereof) will largely determine the success of the national strategy and gradual reduction of violence against women
Protection and Support Route	This is the Route of intervention Priorities most directly targeted at female victims of violence and child victims who witness violence. The underlying strategic choice is to make the kit of 'care' tools used up until now increasingly targeted, as well as more widely available and accessible. It is also the Route that acts to eliminate objective and contextual causes that make women even more fragile in the pathway to economic and professional emancipation. These require multi-sector institutional skills and call for decisive and stable integrated planning, starting from the standardisation process
Prosecute and Punish Route	This Route is tied to very complex Priorities but with achievable objectives, building on the efforts made so far to ensure the characteristics of violence are transparent and recognisable thanks to measures to guarantee the rights of female victims. The set Priorities will aim to further advance the justice sector and its practices, as well as to strengthen the mechanisms tied to the certainty of punishment and to make victims increasingly safe
Assistance and Promotion Route	The Plan's fourth Route has the Priority of completing and enhancing systemic solutions to monitor policies and interventions combating male violence against women, as well as to enact solutions more quickly by improving the tools for sharing and collaboration of the stakeholders involved. The added value lies in putting 'knowledge' at the centre of the Route and enhancing the various contributions of public and private organizations that specialise in the transfer of knowledge under the direction of the Department for Equal Opportunities

As a preface to the description of the contents of each Route, it should be noted that the **Plan is characterised by recurring topics**, which are addressed on a case-by-case basis, depending on the objectives adopted and pursued by the Routes through a range of targeted actions.

Prevention Route

With regard to the Prevention Route, the priorities represent the objectives tied to systemic and integrated prevention actions divided into the specific areas of: primary, secondary and tertiary prevention. Primary prevention is to be understood as the planning of awareness-raising and communication actions, as well as educational interventions aimed at preventing gender-based violence

by tackling gender stereotypes, entrenching a culture of respect between men and women, and stigmatising gender violence with particular regard to social models. The target of primary prevention is mainly young people and can be supported directly (i.e. with interventions by operators specifically specialised on the issues of violence against women) and indirectly (i.e. supported through in-depth cultural activities to promote male-female relationship models and social development models). Secondary prevention is implemented by pursuing forms of intervention that act on specific areas and settings where the occurrence of male violence against women has higher risk factors or where it is more widespread. Lastly, tertiary prevention interventions, i.e. actions tied to the need to intervene to prevent relapses in male perpetrators, or men who are likely to become perpetrators, or for minors who have passively witnessed male violence against women or femicide. At the same time, in order to intervene effectively in every phase of the pathway out of violence, from prevention to reintegration, **training for operators** is a particularly important tool to reinforce the skills and knowledge of all professional figures who interact with female victims of violence in various capacities.

To this end, the priorities identified to achieve the specific objectives of the **Prevention Route** are as follows:

Prevention Route	Priority 1.1 To raise the level of awareness of both the general public and the education/training system about the structural roots, causes and consequences of male violence against women, and to break down stereotypes underlying violence
	Priority 1.2 To engage the private sector (social networks, platforms, mass media) in the importance of stereotypes and sexism in male violence against women and in preventing behaviours that are detrimental to women’s personal dignity, including tools such as cyberviolence and the illegal dissemination of sexually explicit images or videos
	Priority 1.3 To support actions that promote empowerment, financial autonomy, and a gender-based approach in labour policies to help all women, as a tool to prevent and fight male economic violence and harassment in the workplace
	Priority 1.4 To engage actions to overcome and combat violence against female victims of various forms of discrimination, migrant women, asylum seekers and refugees, women with disabilities, especially in the places most at risk
	Priority 1.5 To bolster tertiary prevention of relapses for male perpetrators of violence and offences related to violence against women
	Priority 1.6 To invest in training to boost the skills of professionals in the public and private sector who, in various capacities, interact with female victims and minors during the process of prevention, support and reintegration
	Priority 1.7 To tie regulatory measures and their implementation in with the prevention of secondary victimisation

For each of the above-mentioned **Priorities**, the respective **Areas of intervention** are described below.

***Priority 1.1** To raise the level of awareness of both the general public and the education/training system about the structural roots, causes and consequences of male violence against women, and to break down stereotypes underlying violence.*

This area includes, under primary prevention actions, information and awareness-raising interventions, since primary prevention refers to the set of actions and behaviours intended to reduce the likelihood of developing a behaviour or phenomenon at a social level, by acting on a general (non-risk) target. For

this reason, providing information and raising awareness help achieve the Route's general objective, based on two general actions:

- structural funding to be dedicated to prevention actions, which are separate from the specific funding to be allocated to Anti-Violence Centres and Shelters;
- a document (in the form of a "Charter"), setting out general and specific objectives to be achieved through systemic prevention actions which identify the most vulnerable groups, such as disabled women, elderly women, migrant women; such prevention actions should also define the concept of violence in all its forms, such as domestic, psychological, economic, sexual and physical violence.

Four specific settings of intervention have also been set out in line with the main actions and pilot actions:

1) Schools and training centres, by working with teaching staff and students with a view to prevention; this involves analysing and exploring the relationship between genders, the concept of violence and its different forms, and cultural and family stereotypes. This is achieved by:

- liaising with the Ministry of Education to address the issue of the male/female relationship in schools, with a view to achieving a policy plan backed by the Education Ministry to be implemented in all schools. This topic should be considered in connection with the measures in the field of education, set out in the National Strategy for Gender Equality 2021-2026, geared towards overcoming the representation of gender roles which are still widespread in educational materials and programmes – materials which have no specific focus on the issue of gender equality and cause an internalisation of social norms and gender stereotypes during growth and education,
- awareness-raising interventions aimed at tackling gender stereotypes still present in social models, by ingraining a culture of mutual respect and stigmatising male violence against women, particularly in the domestic sphere,
- interventions to study in-depth the relationship models acquired by minor children, as passive victims of violence perpetrated by abusive men, based on the paradigm that "those who have been victims of violence become violent";

2) University as a place of training and research at various levels and, therefore, a key setting for combating gender-based, domestic and sexual violence, particularly in terms of prevention. The aim is to address the topic of gender equality and the fight against gender-based violence as a cultural, scientific, social, political and economic priority in line with the guidelines of the European Commission, as outlined in the document "A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-2025)", taking action in the areas set out below.

- Education and Training:
 - Multi-level and differentiated training actions, depending on their target,
 - specialised, multidisciplinary and cross-cutting curricular teachings, courses and seminars, with teachers, researchers, students, professionals, institutional figures and centres taking a joint approach to combat violence, starting with a cultural awareness-raising and a specific focus on occupations that entail direct intervention in cases of gender-based violence (medicine, midwifery, social service, psychology, law, etc.). These interventions are intended to prevent any secondary victimisation and to monitor references to PAS in the above-mentioned teachings,
 - a working group with the Department of Equal Opportunities, made up of central government bodies, representatives of professional orders, national representatives of postgraduate education bodies for the training and specialisation of professional figures involved in the process of identifying and overcoming violence, so as to establish guidelines on developing teaching materials that prevent forms of secondary victimisation of women and minors involved as victims in violent situations;
- Research:

- specific projects (including research activities, planning of doctorates and degree theses), at inter-university level and on a local, regional or macro-regional scale (with comparisons at European level), which also support public policies on issues relating to male violence against women and child victims of witnessed violence, as well as orphans of femicide;
 - a Memorandum of Understanding with the Italian National University Council (CUN), the Italian National Agency for the evaluation of Universities and Research Institutes (ANVUR) and the National Scientific Qualification (ASN) for the recognition of specific gender competences in the declarations and evaluation of cross-cutting and scientific teaching competences;
- 3) Socialisation, hospitality and self-care centres**, which have been identified and deemed important for carrying out prevention activities, such as:
- large-scale information and prevention measures aimed at men, with the involvement of sports clubs and the Italian National Olympic Committee (CONI) in the case of clubs, sports centres, gyms, football clubs, and commercial operators in the case of pubs and discos and other places of aggregation;
 - codes or guidelines to be drawn up and adopted by institutions for preventing and combating harassment, abuse and sexual exploitation, safeguarding both staff (prevention of harassment at work) and the beneficiaries of the interventions executed, with a particular focus on the most vulnerable women, such as disabled women, elderly women and migrant women;
 - specific training and networking with services, family centres and trade unions, taking into account the fact that, although they are distributed differently across the country, they are important tools to invest in so as to intercept violence and promote women's empowerment. Such local entities have to perform specialised functions which are different from the Anti-Violence Centres (which people use when the violence is already active) and have to take an active role in preventing and reporting situations of risk;
- 4) Media** to monitor and provide guidance on language and images that refer to male violence against women through:
- direct action by setting up stable places for discussion on mass media to ensure correct communication that does not convey a distorted image of violence against women,
 - promoting laws against sexism and misogyny in the media,
 - Working groups, exchanging good practices (also at international level) with journalists and professionals, in order to raise awareness and promote a correct use of the language in broadcast messages so as to avoid giving distorted images of gender-based violence and triggering secondary victimisation processes. It is proposed to work on an adjustment of the Treviso Charter, on the provision of sanctioning systems and on monitoring the application of Article 5 bis of the Consolidated act on the duties of a journalist (Testo unico dei doveri del giornalista) in force from 1 January 2021;
- 5) Awareness-raising campaigns** including:
- communication campaigns on the '1522' hotline to promulgate the tool and ensure its continuity and systematic approach,
 - planning and executing inclusive campaigns on the phenomenon, aimed at young people and adults.

Priority 1.2 To engage the private sector (social networks, platforms, mass media) in the importance of stereotypes and sexism in male violence against women and in preventing behaviours that are detrimental to women's personal dignity, including tools such as cyberviolence and the illegal dissemination of sexually explicit images or videos.

The media, online platforms, and social networks have become key players in everyday life, especially as a result of the personal restrictions imposed on the whole population following the Covid-19 pandemic. In previous years (but with much higher numbers), there was a proliferation of online

exchange of intimate images between the young and middle aged. This made it necessary to carry out primary prevention actions aimed at users to highlight the damage that the sending of images can generate. It also called for secondary prevention actions to intercept the targets at risk and use all awareness-raising and control tools available to tackle growing phenomena such as cyber-bullying, body-shaming and illegal dissemination of sexually explicit images or videos. Therefore, in addition to the responsible institutions, the actions needed to achieve the aim identified by this Priority are as follows:

- prevention actions to be taken with the companies who own the various social networks (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc.) in order to combat violence and reduce the growing spaces of digital violence and illegal dissemination of sexually explicit images or videos, stemming also from the behavioural models assumed during the Covid-19 social crisis;
- monitoring cyber violence and illegal dissemination of sexually explicit images or videos with a view to prevention and counteraction, and with a special focus on the exchange of sexually-oriented data and images due to the spread of the phenomenon, especially after the Covid-19 pandemic.

Priority 1.3 *To support actions that promote empowerment, financial autonomy, and a gender-based approach in labour policies to help all women, as a tool to prevent and fight male economic violence and harassment in the workplace*

Women's empowerment is a very important objective for boosting women's confidence in their own abilities and is geared towards a process of developing self-esteem, self-efficacy and self-determination in order to effectively counteract economic violence by men against women, whether perpetrated through the use of money as a lever to subjugate women to undesirable conditions, or through an underhand devaluation of women's work within the family and at the workplace.

Given that empowerment is closely tied to women's assertiveness in pursuing their goals, the ability to consciously reclaim their potential to achieve personal and professional fulfilment underpins the concepts of equality, equity and women's empowerment and is a powerful tool for combating gender-based discrimination. In order to set in motion and enhance this process, it is essential to ensure that men (both present and future) gain awareness of the value of women's resources and the importance of professional identity in shaping personal identity and women's individual identity in particular. For this reason, it is considered a priority to develop pathways that use empowerment as a tool to prevent violence against women through:

- financial education, awareness-raising and information interventions with the involvement of women's associations, anti-violence centres and specialists in the field, including female prisoners completing their sentences, in formal and non-formal learning contexts, as a tool to prevent and combat economic violence, providing women with:
 - basic economic and financial skills to manage their economic autonomy,
 - knowledge of their rights in the economic, financial and patrimonial spheres, so as to develop greater participation in the decision-making process of their private and public life,
 - technical knowledge for proactive management of their savings to avoid situations of economic and social isolation and prevent economic independence;
- actions, projects, communication and awareness-raising campaigns on the concept of economic violence, which is still masked under stereotypes and social roles that perpetuate acts of control and monitoring of women's behaviour in terms of how money is used and distributed, which is often accompanied by the constant threat of having economic resources denied. Such actions and projects are implemented through a shared commitment between all institutions (such as the Committee for the planning and coordination of financial education activities, or the Bank of Italy, etc.);
- mentoring and coaching interventions carried out by women engaged in careers for cultural change; these are implemented in schools, universities and other learning settings within

communities, family centres, workplaces, Anti-Violence Centres and Shelters, with the aim of promoting new positive models and working with young women or female victims of violence who have embarked upon a pathway to overcome existing stereotypes;

- cooperation protocols, with the relevant institutions, Regions, trade unions and employers' organisations and job placement companies for female victims of male violence, to enable access to higher education and specialised training with a view to facilitating empowerment, reintegration and autonomy.

Priority 1.4 To engage actions to overcome and combat violence against female victims of various forms of discrimination, migrant women, asylum seekers and refugees, women with disabilities, especially in the places most at risk

Female migrants – economic migrants, asylum seekers and refugees – are particularly exposed to gender-based violence before, during and after the migration process, although there are specific differences in their situations determined by their status based on the applicable national, European (Council of Europe and European Union) and international (UN system, UNHCR, etc.) laws.

There are therefore various areas of intervention involved. Two targeted experiences worth mentioning which clarify the complexity and broad scope of the intervention strategy are the preliminary results of the research carried out by UNICEF Italy, which show that reception conditions with a lack of spaces for women and girls separate from those for men and boys, as well as a lack of privacy, can cause them to be exposed to specific risks. At the same time, as highlighted by the Ministry of Foreign Affairs, it is also necessary to implement an intervention to draw up and disseminate behavioural guidelines for cooperation staff working in humanitarian activities.

In order to consider the differing situations indicated above, the following activities must be put in place:

- guidelines for the adoption of a multidisciplinary and intercultural approach in reception places, with the aim of not excluding minors, young girls, and foreign women from the opportunities for protection and support offered by the local networks, including Anti-Violence Centres, Shelters and proximity/permanent reception services, by providing specific methods of integrated care for female victims of multiple forms of violence and engaging specifically trained cultural mediators;
- information actions on the principles underlying the phenomenon of violence against women also within different cultural and social contexts, to be able to interpret the disparity of power and control as well as the mechanisms of domination inherent in this type of crime;
- actions to raise awareness among the communities of origin of migrant and refugee women, with the aim of encouraging a change of social norms and cultural factors that harm women, ensuring their rights are affirmed (including through an approach that promotes the concept of “consent”), and taking action against specific forms of harmful practices such as early or forced marriages, Female Genital Mutilation, and trafficking of women in line with the Anti-Trafficking Plan;
- systemic actions aimed at mitigating the risk of gender-based violence within services, including the reception and protection system, through a safe reception pathway, adequate housing solutions and spaces that provide an easier path out of violence, with access to specific services;
- specific surveys on the harmful practices of female genital mutilation and forced marriages and on the mapping and typology of the interventions implemented;
- specific awareness-raising actions targeting particular fragile groups, such as elderly women and women with disabilities who are victims of gender-based violence.

Priority 1.5 To bolster tertiary prevention of relapses for male perpetrators of violence and offences related to violence against women

The Istanbul Convention, which sets out a comprehensive approach to gender-based violence, including Programmes for the rehabilitation of abusive men, states that the protection of women, and therefore the prevention of gender-based violence, must be implemented through interventions to

tackle relapses and re-educating perpetrators in particular, and more generally through actions that bring about cultural change regarding dominant models of masculinity.

Law No. 69 of 19 July 2019 (known as 'Code Red') provides for the "re-education" of convicts, leading to an increase in requests for treatment at all centres for perpetrators of violence; yet it has also caused several problematic issues to surface relating to the type of intervention, programme requirements, and the challenge of applying the legislation in a standardised way. Tackling relapses may therefore be described as a tertiary prevention intervention by identifying several specific actions to solve these issues:

- interventions, with a view to preventing relapses, directly targeted at male perpetrators or potential perpetrators of violence, by establishing guidelines for interventions and minimum quality standards with a twofold purpose: first, to monitor intervention programmes, avoiding a proliferation of unsuitable and ineffective proposals, and second, to monitor the standardised application of rules throughout the country;
- planning and executing communication, awareness-raising and direct support tools – targeted at complex and risk contexts – so as to avoid a recurring cycle between generations of the stereotype where child victims of witnessed violence are seen as potential abusers;
- setting technical criteria and required professional experience for operators, and technical and financial standards for structures when selecting associations and other entities who apply to perform interventions on perpetrators of violence. These criteria and standards should then be shared as part of the State-Regions Conference;
- structured pathways to ensure access to the Programmes for the rehabilitation of abusive men (PUM) by breaking down barriers tied to one's economic situation through the introduction of income-based tiers of subsidies for the service, and by striving to replace the regulation wording "with no charge to the State" with the principle of income-based cost-sharing;
- codified tools and methods of applying them to minors who are passive victims of violence by abusive men, to prevent children from repeating the experienced behavioural pattern through recurring violent behaviour, following the paradigm 'whoever has been a victim of violence becomes violent';
- interventions in the juvenile penal sector with the aim of setting up prevention programmes to encourage juvenile sex offenders to adopt non-violent behaviour in interpersonal relationships, reflect on attitudes towards women, and better understand the trends leading to gender-based domestic violence.

Priority 1.6 To invest in training to boost the skills of professionals in the public and private sector who, in various capacities, interact with female victims and minors during the process of prevention, support and reintegration

The proposed interventions geared towards a qualitative-quantitative increase in the skills and knowledge of professional figures who – in various capacities and in various phases of the pathway – come into contact with female victims of male violence, follow two different criteria: first, curricular training in the courses of study that lead up to the qualifications required to carry out certain professions (degree courses, high schools, vocational training); second, specialisation and refresher courses for operators who work in the services on a daily basis and are in contact with female victims of violence.

The key points set out above to promote efficient and effective training activity (bearing in mind the methodological and organisational aspect of training, its presence on the territory, its repetition over time and the harmonisation of sectors) to achieve the objective of preventing secondary victimisation and discrimination by institutions, may be summarised in the following actions:

- joint, mono-topical and/or multidisciplinary training programmes, focusing on a multicultural approach, to be applied in the following areas and to the following target groups:

- enhancing the knowledge and skills of the various professional figures who come into contact with the victim, so they can recognise the tell-tale signs of violence against women and support their pathway out of violence (multidisciplinary classes with public, private and private social workers, magistrates, law enforcement agencies, judicial police, lawyers, psychologists, medical and health personnel, cultural mediators, major trade unions, etc.), engaging professional bodies and providing specific training for young people,
- compulsory specific training activities, particularly CME (Continuing Medical Education) training for all health professions, doctors (especially general practitioners and paediatricians), as well as local social services in collaboration with Anti-Violence Centres,
- educational programmes on the issue of male violence against women to be included in university training and high-level training courses for professional figures who are involved in direct primary and secondary prevention, assistance and support for female victims of gender-based violence (social workers, psychologists, educators, teachers, lawyers, magistrates, and court-appointed expert witnesses),
- specific training interventions targeted at social service professionals, third sector organisations and private organisations managing protected meetings,
- specific training actions for operators of the State Police and Carabinieri, organised at their respective training institutes, and the Penitentiary Police (both internal and external criminal enforcement operators), organised in coordination with the General Directorate for Training.
- training actions on the topic of male violence against women for Family Centres in cooperation with Anti-Violence Centres,
- targeted training and mentoring actions for employers, key figures in company management and/or workers' representatives for the prevention of harassment and violence in the workplace, as well as gender discrimination,
- training actions targeted at business owners (discos, pubs and meeting places in general), sports professions, workers' representatives for preventing harassment and violence against women, promoting health and safety standards and breaking down stereotypes and gender discrimination, including through the network of services of trade unions;
- including professionals with multidisciplinary skills directly related to the issues of combating gender-based violence in the regional directories of qualifications, by setting specific standards as part of the work of the State-Regions Conference;
- supplementary guidelines to ensure the transparency of competences (both informal and non-formal) to be drawn up by the Regions in cooperation with women's associations, including those managing Anti-Violence Centres and Shelters;
- projects to enhance and promulgate good practices in the field of training on the provision of specific services for female victims of violence.

Priority 1.7 *To tie regulatory measures and their implementation in with the prevention of secondary victimisation*

This priority is underpinned by the need to extend to the whole of Italy what was set out through the joint working group of the Criminal Court and Civil Court in the territorial scope of Roma Capitale, in accordance with 'Code Red' and with the Istanbul Convention. Indeed, the working group resulted in Guidelines for violent situations that surface in separation or custody proceedings before the ordinary civil court, which require the acquisition of certain acts of the criminal proceedings so that the judge be given a full overview of the facts and to ensure that he/she does not order any measures which could in fact invalidate the effects of the protection measures ordered by the criminal court.

The need to share acts between the criminal court, civil court and juvenile court became apparent on various occasions during the work of the thematic working groups in which government bodies and associations took part in spring 2021. It was also pointed out that the civil courts do not always take into account complaints, reports and measures issued in criminal proceedings and filed by lawyers,

despite the fact that Article 64-bis – in the implementing provisions of the Code of Criminal Procedure – requires measures to be passed on to the civil judge for decision-making purposes. This provision has also been partly disregarded, as has the order of the Court of Cassation of 2019, which states that the acts produced in criminal proceedings must be used in civil proceedings, and in a timely manner.

There have therefore been calls for greater involvement of the judiciary and Superior Council of the Judiciary in particular with the VII Committee, to ensure that the Guidelines for Civil and Juvenile Courts are adopted (similarly to what happened with the 2018 Guidelines and the June 2020 resolution), together with the following actions:

- stimulus actions (technical working groups, ad hoc surveys) to bring gender-based violence into civil matters to provide grounds for exclusion from shared custody in order to protect minors;
- creating official lists of professionals (psychologists, child psychiatrists, cultural mediators, etc.) with in-depth knowledge of the issue of male violence against women (all forms of violence mentioned in the Istanbul Convention), to be made available to the government bodies and associations that draw upon specialised consultants to implement their institutional activities;
- economic incentives to help female victims of violence meet the costs of reports requested by the judge by court-appointed experts and party-appointed experts in civil proceedings.

Protection and Support Route

The “Protection and Support” Route focuses on the aim of helping women and minors who may witness family violence in their pathways out of violence. The priorities are based on the indications of chapter IV of the Istanbul Convention, which have been integrated and enriched by the experience and results stemming from discussions with organisations, associations, employers and universities.

Through the Priorities identified below and respective activities, tools have been made available to ensure that women and minors who may be victims of witnessed violence are cared for and able to overcome the violence, helping to fully restore their dignity and autonomy before being released from the support programmes.

Protection and Support Route

Priority 2.1 To care for female victims of violence and child victims who witness violence, by integrating the interventions set out in the support and reintegration pathways, both in the emergency phase and in promoting job and housing integration and empowerment in their pathway out of violence

Priority 2.2 To open economic, financial, labour and housing empowerment pathways

Priority 2.3 To monitor and improve the effectiveness of ‘Pathways for women subjected to violence’: guidelines for health authorities and hospitals on aid and care, including risk indicators

Priority 2.4 To enhance the free 24-hour national anti-violence hotline (1522), through cooperation between 1522, Anti-Violence Centres, Shelters, local networks, law enforcement and the judiciary system

Priority 2.5 Protection, safeguarding and psychosocial support for child victims who witness violence

Priority 2.6 To implement operational solutions so as to ensure equal access to prevention, support and reintegration services for female victims of violence and various forms of discrimination: migrant women, and asylum seeker/refugee women

Based on the **Priorities**, the respective **Areas of intervention** have been identified.

***Priority 2.1** To care for female victims of violence and child victims who witness violence, by integrating the interventions set out in the support and reintegration pathways, both in the emergency phase and in promoting job and housing integration and empowerment in their pathway out of violence*

In the integrated care of female victims of gender-based violence, and any minors involved, and in the actions of all services and bodies that intervene in the pathway of protection, support and exit from violence, the focus on the individual plays a vital role. Such focus requires a shared overall vision of language, models and operational procedures, and diverse factors that can be integrated without neglecting the specific aspects of different roles, so as to maintain a common goal: to support women and minors through the emergency phase and to pave the way for autonomous and violence-free living conditions.

In the range of policies that can be engaged for this target, through institutional consultations, the strategy must be geared towards the individual, making it possible to distinguish women in terms of the seriousness of their experience and the skills they hold and, based on this assessment, support them with the most appropriate decisions. This approach is supported by the local network, the 'Ambiti territoriali' (territorial areas) in particular, in line with the regional guidelines, and intends to actively engage public and private intermediaries, local social services (which play a key role in caring for women when minors are involved), third sector organisations, labour consultants, UPI, ANCI and the coordination of the Regions.

In these support pathways – both in the context of the activities promoted by anti-violence centres and shelters, and all services that work with women and minors – there must be knowledge, application and sharing which, despite the wide-ranging roles and methods of networking and co-planning, take into account women's work and the gender-based approach, while striking a balance with the process of formalising networks and standardising common practices. The ties and coordination in place (or which can be put in place) between services and resources should encourage the engagement of all actors who can play a key role not only in the management of the emergency, but also in the housing and job integration and empowerment of victims. In this regard, in order to maximise the effectiveness of the interventions and avoid repeating mistakes that expose women and minors to risks and secondary difficulties, account must be taken of the past experience and good practices of the long-standing entities that deal with violence and that have created established working methods, but it is also necessary to promote, incentivise and support the specialisation of centres which have been set up more recently.

Using care as a priority tool, the following areas of intervention have been identified:

- funding for the launch of networks to implement and structure collaboration between Anti-Violence Centres, Shelters and the '1522' hotline, and to broaden the interactions and coordination between all locally-operating services to foster autonomy and freedom from violence;
- a multi-year project to support the governance structures of the National Strategic Plan for arranging and structuring follow-up activities for women and minors who may be victims of witnessed violence in their pathway out of violence, particularly when approaching the various services, through:
 - an accreditation system (on a local basis but with national criteria) for the structures involved in their care, to be established with the regional government bodies,
 - in the presence of minors, procedures for care provided by local social services, in line with the regional planning approach of the interventions in the district area plans,
 - a model containing the standards of the characteristics and methods that identify local anti-violence networks, while respecting local needs. This starts with formally and substantially recognising anti-violence centres as expert and qualified actors, and providing ongoing structural funding for their routine activities (including but not limited to: adopting the

women's relationship method, providing a specialised multidisciplinary team, recognising the professionalism of operators, and setting up supervision processes).

Priority 2.2 *To open economic, financial, labour and housing empowerment pathways*

The subject of economic, financial and work empowerment can be central for some women and is a key element both in the initial phase and in the provision of support towards autonomy. This Route focuses on economic violence, which is one of the most insidious and hateful forms of violence against women, perpetrated through financial blackmail, together with other types of abuse, and which in many cases is seldom detected. It is also an element that can heighten the difficulties faced during the pathway out of violence, making the road to autonomy longer and bumpier. Managing to escape from violence with a view to the empowerment of women must be made possible with interventions to enable women who have been subjected to violence to become financially autonomous, through social and job integration/reintegration, as well as housing autonomy.

A focus on economic and financial empowerment is therefore needed to accelerate the inclusion process for women coming out of situations of violence who want to be protagonists of their own life, regaining social and professional agency.

Employment, as well as full awareness and availability of one's own economic power, has a direct impact on the real possibility of housing autonomy. As such, it is also necessary to differentiate services that support woman and minors in the path out of violence before moving onto the support phase of the dedicated services.

Importantly, work for empowerment has a greater impact if it is contextualised in a scenario that does not exclusively concern female victims of violence, but can potentially be addressed to all women, with the involvement of men as well: only this way can it spark a change in the political and social approach to employment and gender equality policies.

Another key issue is the state of Italy's social infrastructure and its wide regional disparities. Social infrastructure must be redefined and implemented for two reasons: first, because it is a female-dominated sector in terms of employment, and because it also plays an important role in freeing women from the constraints of care which hinder their professional and economic agency. Specific attention should be paid to supporting women's access to the Next Generation EU programmes in the digital and green sectors. These sectors (which still employ a predominant number of men) are becoming increasingly strategic and are due to receive major investment under the new 2021-2027 European programme. It is therefore necessary to set out forms of intervention and balancing with female employment, so that new investments do not become an opportunity to further exclude women from the world of work, due to prejudices surrounding women's abilities and self-inhibition towards the possibility of being trained and employed in what are considered to be 'male' fields, as in the case of the STEM subjects.

The following areas of intervention have been identified under this priority:

- protocols for the re-employment of female victims of violence and, in particular, forms of cooperation between institutions, entrepreneurs and anti-violence centres; developing specific rules on the employment of female victims of violence in collective bargaining agreements;
- excellence training courses and paid traineeships with job placement, thanks also to special training of human resource staff, so that they can detect signs of domestic violence or harassment in the workplace;
- tools that can be used for job placement, such as employment incentives, 'freedom income', freedom micro-credit and job retention as in the case of leave for female victims of violence;
- a 6-month extension to the possibility for female victims of violence to take leave, provided by Decree-Law no. 8/2015, taking into account the woman's individual project;
- financial aid to support women's self-employment, in addition to existing forms of micro-credit, particularly in the first years after the start-up of the business, i.e. for the first five years needed to consolidate the business activity;

- pathways towards independent living by implementing and differentiating the housing network, with second homes and co-housing, and by supporting the possibility of including – with specific priorities – women emerging from violence in the ranking lists for access to public property assets.

Priority 2.3 *To monitor and improve the effectiveness of 'Pathways for women subjected to violence': guidelines for health authorities and hospitals on aid and care, including risk indicators*

The National Guidelines for Health Authorities and hospitals on the subject of emergency interventions and social/medical care for female victims of violence were issued by Decree of the President of the Council of Ministers of 24 November 2017 and published in the Official Journal on 30/01/2018.

The aim of the National Guidelines – *Pathway for Women Subjected to Violence* – is to provide an adequate and integrated intervention to treat the physical and psychological impacts on women subjected to any form of violence and child victims who witness violence and who come to A&E with their mother.

By way of the Agreement between the Italian Ministry of Health and the National Institute of Statistics, signed on 20 November 2019 for “Inputting health information on the gender-based violence database”, the two entities (within their respective technical and institutional competences) entered into a collaboration relationship that in 2020 led to an analysis of A&E admissions entered on the Information System for Monitoring Assistance in Emergency-Urgency (EMUR) to gain a better understanding of the phenomenon of gender-based violence.

The context data already published (on the websites of the Department for Equal Opportunities and ISTAT) in terms of A&E admissions highlight the characteristics of certain conditions underlying the experience of female victims, particularly in relation to the frequency of abuse requiring medical intervention. This highlights the need to take action through:

- monitoring of the application at local level and of the qualitative and quantitative functioning of the *Pathways for women subjected to violence*;
- structured systemic action to investigate how the service is referred to in the legislation, alternating with the name ‘Code Pink’, so as to identify procedures to standardise the name of the service at national level;
- incentives for the associations managing anti-violence centres to set up an in-person service in A&E, with 24-hour coverage including holidays, with actions to facilitate early recognition of cases of violence and immediately start a specific pathway by triggering the network of services needed to care for the female victim of violence and any minors, in a homogeneous way throughout the country.

Priority 2.4 *To enhance the free 24-hour national anti-violence hotline (1522), through cooperation between 1522, Anti-Violence Centres, Shelters, local networks, law enforcement and the judiciary system*

The effectiveness of the intervention carried out by the national ‘1522’ hotline depends, especially in emergency situations, on having clear information tools and procedures available and on being able to promptly involve the relevant institutional point of contact in the woman’s proximity, so that she can be provided with immediate support, anywhere in the country, including if children are involved. The following actions have been set out in this regard:

- measures to promulgate risk assessments and care routes so that ‘1522’ operators are given all the information they need in order to take swift action (respecting anonymity at all times);
- targeted and specific communication campaigns by the ‘1522’ service, e.g. for: regular and irregular migrant women, women with disabilities, elderly women, young people and men, on economic violence and cyber violence;

- financial incentives to support the operation and development, throughout Italy, of the local networks that can be triggered by '1522', including services for minors, for example by engaging inter-institutional cooperation protocols with the judicial system (Superior Council of the Judiciary, local working groups with the courts, public prosecutors' offices, etc.).

Priority 2.5 *Protection, safeguarding and psychosocial support for child victims who witness violence*

As emphasised by the Istanbul Convention, it is paramount to consider the needs of minor children who witness violence when making policies to combat violence against women, so that dedicated support is provided and the child's best interest is taken into account. Although the Istanbul Convention explicitly includes minors (under 18 years) in the definition of 'women', it is stressed that specific and additional vulnerabilities of this population, such as disability, require a response that includes targeted considerations at the programming level, with particular regard to adolescence, being a critical phase both for the risk of violence and the need for support.

By analysing risk factors of minors and coordinating response systems for women with systems for child survivors of violence, it is possible to develop effective prevention and response strategies.

Effective integration is also essential between social and health services and anti-violence centres when receiving and caring for mothers with daughters/minors.

The following intervention procedures have been identified under this priority:

- up-skilling and re-skilling of operators dealing with minors, so as to effectively and consciously care for minors who are victims of violence, and fill any existing skills gaps with the ultimate aim of avoiding secondary victimisation and excessive untargeted welfare;
- mapping of family type homes which includes minors, children of female victims of violence, and orphans of femicide, together with information on their situation and conditions as well as the procedures and tools adopted for their care;
- guidelines for social, psychological and educational interventions carried out with minors who are victims of violence and orphans of femicide in local services, family centres and home care for minors. These guidelines are to be drawn up through an inter-institutional process in line with the outcome of the work to revise the national guidelines on the reception of minors in communities and foster care entrusted to the Ministry of Labour and Social Policies, and the work on the National Guidelines for Family Centres drawn up by the Family Policies Department;
- interventions to reinforce mother-baby dyad care.

Priority 2.6 *To implement operational solutions so as to ensure equal access to prevention, support and reintegration services for female victims of violence and various forms of discrimination: migrant women, and asylum seeker/refugee women*

In terms of **protection and support**, the pandemic has exacerbated many of the pre-existing barriers that migrant and refugee women and girls face in accessing gender-based violence response services and, moreover, has created new ones. It is clear that in order to address the cultural and language barriers hindering access to services, it is essential to ensure a stable presence of linguistic and cultural mediators (specialised in gender-based violence) in care services. In order to spread awareness of the existing services, the referral scheme, and how to access to them, the following activities are essential: mapping the services, making connections with the information provided by the SIOSS (unified information system of the supply of social services), and identifying good practices for services that can be accessed by migrant and refugee women and girls, and replicated on a large scale. Similarly, priority should be given to developing multilingual information campaigns that take into account the different cultural backgrounds of migrant and refugee women and girls, so as to promote awareness of, and access to, services that respond to gender-based violence, including the national anti-violence and anti-stalking hotline '1522', with a specific focus on the target group of young women. As mentioned previously in the chapter dedicated to context, ISTAT has provided data on the topic which, despite

dating back to 2014, can serve as a snapshot of the areas for planning actions under this priority. In particular, a multidisciplinary and intercultural approach must be ingrained across the board, with the aim of ensuring that foreign women are not excluded from the protection and support opportunities provided by local networks. The phenomenon of violence against women must also be understood within a cultural and social context which is different from the Italian one, so as to be able to interpret the disparity of power and control and means of domination inherent to this type of crime. To develop these actions, it is necessary to recruit and train professionals who have the tools needed to approach and understand different cultural backgrounds, to gain a greater understanding of the notions of masculinity and femininity in the cultures of origin of foreign female victims of violence.

The following actions have been identified under this Priority:

- financial incentives for the job placement of cultural mediation professionals in Anti-Violence Centres and Shelters, as well as in other institutions that play a role in the pathway out of violence;
- structured and formalised tools to help foreign women gain access to criminal and civil justice processes and meet – based on their individual projects – the additional costs incurred in criminal and civil proceedings if court-appointed/party-appointed experts are needed, in order to facilitate the protection and integration of migrant, refugee and asylum-seeking women with particular vulnerabilities;
- studies and analyses with a view to improving legal and administrative procedures to reaffirm the protection of citizenship rights (maintaining the requirements of legal presence on the national territory);
- actions aimed at increasing activities outside anti-violence centres on the territory, in meeting places and workplaces to help foreign women overcome situations of violence;
- guidelines at national level on the standards and competences of professionals who care for migrant women surviving gender-based violence, and on the approach to be taken in services supporting survivors of violence, with a focus on the specific issues of migrant and refugee women;
- trialling interventions based on mechanisms that recognise the key role of refugee women as protagonists in the full exercise and enjoyment of their rights, and that promote their participation in defining and implementing those rights;
- targeted actions to boost the participation of refugee women in the world of associations through empowerment and knowledge-building so that they can acquire what they need to play an active role.

Prosecute and Punish Route

Women subjected to violence have the right to feel protected and obtain justice from the courts as soon as possible. The violence experienced must be suitably investigated to avoid the continuation of further violence; the perpetrators of violence must be prosecuted and punished in accordance with the current system. Through the strategy and priorities of the Prosecute and Punish Route, the aim is to enact all the measures provided for by law to protect women from the perpetrators of violence, to prevent, recognise and manage the risk of repeated violent behaviour, and to carry out actions to affirm victims' rights in the various stages of both criminal and civil procedures, including in juvenile court, with a special focus on ensuring rapid proceedings.

For this Route, it is important to swiftly engage institutions that support victims of violence and trigger prevention actions in the initial phase following the complaint, so as to avoid deadly outcomes such as homicide. Against this backdrop, it is now imperative to launch collaborations between the actors of local networks supporting victims of violence, working closely with institutions and their local branches (Ministry of the Interior, Ministry of Defence, Ministry of Justice, civil, criminal and juvenile courts) with a view to guaranteeing rapid, effective responses for women who experience or have experienced

violence and child victims who witness violence, considering the woman's best interest, as laid down in chapters V and VI of the Istanbul Convention.

In civil custody proceedings on domestic violence cases, in order to effectively apply the principles guaranteeing the right to safety of women and child victims of violence, the victims' best interests must take precedence over the demands of the violent parent.

The 'Code Red' Law, as explained above, introduced important changes to substantive law (Criminal Code), procedural law (Code of Criminal Procedure) and other legal provisions on domestic and gender-based violence. Of these provisions, the 're-education' of convicts with a view to restorative justice was institutionalised for the first time in Italy. This led to a major increase in the number of requests for treatment at all centres for perpetrators of violence. This did however give rise to a new context which entails some risks that must be promptly prevented. These relate to:

- 1) the proliferation of inappropriate and dangerous proposals by bodies and/or professionals without any specific training, if there are no clear quality standards or requirements for intervention programmes;
- 2) uneven application of the rules across the country, as different Judicial Offices may adopt different practices in terms of referring offenders to treatment, monitoring measures, and requesting information and certificates from the bodies providing the service;
- 3) legislative requirements that such measures be paid for by the offender at no cost to the public purse; Article 6 of Law 69/2019 runs the risks of discriminating based on wealth (giving priority to those who can afford the treatment and failing to guarantee the service for those unable to afford it), and discriminating against offenders prosecuted under 'Code Red' compared those given a warning from the Police Commissioner under Law 119/2013, for whom free treatment is provided. Based on GREVIO Recommendation 117 for Italy, this Plan must establish the minimum standards for programmes targeted at perpetrators of gender-based violence, by adopting measures to ensure that only entities operating in compliance with the provisions of the Istanbul Convention and nationally and internationally recognised good practices are listed in the State-Regions Agreement and qualified to implement the interventions. This is necessary to ensure that the programmes implemented uphold the principle of admission of responsibility by perpetrators of violence, by cooperating with specialised women's services and focusing on the safety and protection of victims.

Associations operating in the field have pointed out the need for clear, standardised regulations on referring and treating perpetrators of violence in rehabilitation programmes. The patchwork of legislative references requires reference protocols to be adopted between the Public Security and Judicial Offices and bodies providing treatment and re-education services, since the absence of such protocols is currently hindering the effective implementation of the measures.

In terms of security, the Ministry of the Interior presented several measures in the Steering Committee to enhance the protection of victims and the effectiveness of law enforcement interventions:

- operation 'Scudo' – an inter-force application developed by the various offices of the State Police and Carabinieri – enables operators to obtain information on previous interventions. As such, intervention teams can use the tablets provided to them to consult and implement police databases in order to make prompt decisions;
- the new Guidelines for police operators, drafted by the Central Anti-Crime Directorate of the Police, for recognising dangerous situations of victims. Specialised sections of the mobile squad have been set up at police headquarters to investigate crimes against minors, sexual violence and abuse against women. Lastly, the anti-crime divisions oversee the implementation of Police Commissioner warnings as a preventive measure for victim protection;
- the project 'Questo non è amore' (This is not love), implemented by the State Police with the support of specialised personnel and psychologists, to help victims report violence.

The following priorities have been identified under this Route:

Prosecute and Punish Route	Priority 3.1 To ensure shared procedures and tools for protecting female victims of violence that enable an effective and rapid assessment and management of the risk of lethality, re-offence and relapse, including by stepping up cooperation between all institutional stakeholders involved
	Priority 3.2 To establish a shared model of risk management and risk assessment within the security department
	Priority 3.3 To improve the effectiveness of judicial proceedings when applying pre-trial supervision measures and suspended sentences
	Priority 3.4 To establish guidelines for qualitative and quantitative analysis and monitoring of interventions in male abuser programmes

***Priority 3.1** To ensure shared procedures and tools for protecting female victims of violence that enable an effective and rapid assessment and management of the risk of lethality, re-offence and relapse, including by stepping up cooperation between all institutional stakeholders involved*

Although Italy’s legislation and regulations may appear adequate (on paper) for combating violence and preventing femicide, several critical issues persist in institutional practice. In some cases, it must be acknowledged that institutions fail to stop situations with obvious homicidal intentions in time, and fail to assess the danger of a family situation. In other situations, victims find themselves totally unprotected, falling victim to death threats, while their aggressors run free, receiving mild and ineffective limitations at most. Sadly, one often wonders which devices, practices, or attitudes need to be changed or introduced in order to act before (and not after) a woman is killed. Action must be taken right from the moment of the investigation following the report and/or complaint of violence, to set up a space for consultation/intervention for the court’s decision-making and handling by institutions. Specifically, a priority-based assessment method (Triage of violence) could ensure structured and agile procedures for assessing the level of danger of individual situations. Where there is suspicion of actual risk, in-depth structured evaluations can then be made, after which, in the event of dangerous individuals, early care can be provided in order to immediately and effectively manage the risk of violence. This should be done not only in terms of precautionary measures, but also with a view to psychological stabilisation. Moreover, these schemes should be evenly spread out throughout the country.

The areas of intervention identified in this Priority include:

- a document for the official definition – in collaboration with the Ministry of Justice – of the victim/offender relationship;
- monitoring the provisions introduced by ‘Code Red’ based on inter-institutional sharing, the structure and the items on the check-list, in order to assess the damage to the women;

- providing specialised psychological support in the preliminary investigation phase to improve the effectiveness of the risk assessment in the preliminary phase; expanding resources to ensure standardised services and the same service standards throughout the country;
- drawing up Guidelines for the child custody process, where there is a criminal conviction for abuse, making it compulsory to comply with the provisions of the Istanbul Convention on the protection of victims in child custody processes (consultation of criminal records; cautions even only with a complaint, with a ban on joint meetings between ex-partners, a ban on the administration of clinical LTP or similar tools involving the joint presence of ex-partners interacting with each other and with the children; where there is a conviction, assessment of the risk of violence of the convicted person, before deciding on any protected meetings with the minor child; assessment of the traumatic impact of violence on the victim and on her parenting skills);
- a Code of Conduct (coherent and standardised measures) for the protection and prevention of gender-based violence in reception and detention facilities for asylum seekers and refugees, including – inter alia – mechanisms for regular risk assessments through safety audit tools, establishing safe spaces for confidential psychological support, gender segregation of rooms and health services, proper lighting in the facilities and appropriate measures to ensure privacy;
- actions to ensure that sexual abuse and exploitation (including by public and private actors with authority and/or protection duties) is managed by adopting an appropriate strategy that includes prevention, detection, protection response and abuse reporting mechanisms to ensure that perpetrators of violence are held accountable;
- an evaluation study on the regulatory, organisational and managerial impacts of the introduction of case managers, based on the results of international and national trials.

Priority 3.2 *To establish a shared model of risk management and risk assessment within the security department*

In the previous National Plan, research/trials on the risk assessment and risk management of violent relapses of individuals who had committed crimes against women (homicides, sexual violence, group sexual violence, abuse) were successfully launched by the Ministry of Justice – Department of Penitentiary Administration (General Directorate of Training), which used the Structured Professional Judgement approach (with tools such as HCR-20v.3, RSVP - The Risk for Sexual Violence Protocol). The trial was conducted jointly with the operators of six Italian prisons to train them on the use of the procedure.

The areas of intervention identified in this Priority include:

- the national protocol (to be drawn up and signed) for the treatment of adult perpetrators of sexual and/or gender-based violence and the identification of the most effective intramural treatment models, as well as training for operators directly involved in their application; establishing the trial period at national level and collecting the results in order to evaluate their effectiveness;
- establishing and testing intervention models for minors who have committed sexual and/or gender-based offences, focusing on approaches that treat them as perpetrators of violence and adopt training courses for operators focusing on sexual violence risk assessment.

Priority 3.3 *To improve the effectiveness of judicial proceedings when applying pre-trial supervision measures and suspended sentences*

This priority stems from the need to bolster the enforcement processes already in place, through actions to improve the regulatory framework. There must be an in-depth focus on the decision-making context of preliminary investigations and hearings, which are one of the moments when contact is first made with alleged violent persons in an institutional setting. This is a particularly delicate setting given that the judiciary is required to control the investigation, order any precautionary measures, and examine whether the evidence against the suspect provides grounds for referring the case for trial. It is a decision-making setting where action can be taken to prevent the possible recurrence of violence. It is

also necessary to explore potential psychological counselling and support tools in this legal phase, to help determine the risk posed by the violent individual, as well as to identify treatment pathways, and precautionary measures, both in terms of restrictions and in terms of the time and action dedicated to actually reducing the risk through specialised psychological interventions by professionals with appropriate skills. The key interventions identified in this Priority are:

- creating a manual of practices for enforcing legislation in order to equip the criminal judiciary with the legislative tools to decide whether to remove the man committing violence against the woman, and to monitor the situation post-sentencing;
- multi-annual system action to engage integrated collection, cataloguing and observation of the implementation of judicial orders to remove the abusive man from the family setting (usually the home);
- creating a procedural protocol to boost collaboration between the work of the Criminal, Civil and Juvenile Courts, ensuring that all judges are able to assess their decision based on other rulings and measures already taken, in implementation of Article 64 bis of the implementing provisions of the Code of Criminal Procedure;
- developing effective methods, procedures and collaboration protocols (communicative and project-related) between penitentiary institutions and local social services in order to prevent relapses when the perpetrator of violence is referred for alternative measures or granted access to measures that reintroduce him into the community. This action is taken prior to the individual-based and integrated treatment projects, with a view to risk management and conscious monitoring with the involvement of local social services. In cases where convicted persons have direct access to alternative measures, the risk of relapsing into violence must be assessed and managed, so that the individuals subject to alternative measures (such as house arrest) cannot flout the measures and commit violence, including homicide.

Priority 3.4 To establish guidelines for qualitative and quantitative analysis and monitoring of interventions in male abuser programmes

Interventions aimed at perpetrators of violence must maintain their focus on the victim's safety, including through timely and individual-based monitoring, clinical monitoring, and quality services, in order to overcome situations that undermine their legitimacy.

It is therefore important to strengthen the actions to ensure women have access to justice and are able to overcome financial barriers. At the same time, programmes for abusive men must not be pursued as a way of reducing their sentence. Rather, they should be carried out independently from their sentence and be authentically motivated. This ensures both the punishment of violent subjects, and enables them to access pathways of change and risk reduction which, in turn, will benefit possible victims, the community, and the target individual himself. It is essential, when he returns to his community, that the perpetrator of violence does not present a risk for others; as such the treatment pathways must be tailored to the **needs and specific characteristics of each violent individual, to be assessed and understood using methods and practices which have been scientifically tested at national and international level**, resulting in clinical practice. To this end, treatment should be based on the findings of a structured violence risk assessment and management procedure.

To achieve their respective objectives, the interventions under this priority are:

- National Guidelines to be drawn up for treatment pathways for abusive men within a comprehensive control system of criteria in order to certify methods and pathways and verify outcomes;

- the allocation of dedicated resources to increase the number of available programmes in addition to the resources allocated for victim support, in agreement with the Regions and Autonomous Provinces;
- the Observatory for data collection, monitoring cases of male violence against women, including cases of femicide (with qualitative and quantitative variables describing the phenomenon), and evaluating the effectiveness of treatment programmes for perpetrators in terms of reducing/stopping violence, in agreement with bodies and associations working with abusers.

Assistance and Promotion Route

In line with the past three years, the Assistance and Promotion Route serves to support the previous three Routes and represents the monitoring and evaluating function of the Plan. The latter is a key element not only in terms of gaining knowledge of the phenomenon and directing action to combat male violence against women, but also in terms of the capacity to promote the Plan's outcomes and the tools it puts in place so that they can be of help to female victims of violence, ensuring the necessary dissemination for prevention, support and inclusion of the target. Assistance therefore requires work – in addition to identifying the measures needed to make the Plan effective while work is ongoing, and selecting suitable tools to build the capacity to interpret, analyse and manage specific aspects of the phenomena – to ensure constant monitoring of all priorities set out.


This function of the Route has two purposes: firstly, to prepare suitable tools to study the trends of the issues addressed by the Plan as well as the trends emerging at social, cultural, national and international policy level; secondly, to monitor the efficiency and effectiveness of the measures underpinning the interventions.

In this regard, it is necessary to establish the extent and nature of the activities which the ministerial body (specifically the Department for Equal Opportunities) is called upon to carry out.

In addition to the administrative activity tied to the interventions to be implemented, the provision of specific measures, drafting of key documents regarding the phenomenon, as well as the Governance of the processes and tools indicated by the legislation, the Department for Equal Opportunities has to perform fundamental data collection in order to monitor both the phenomena and – in qualitative-quantitative terms – the measures implemented and resources engaged.

Lastly, the **horizontal and vertical coordination** function of the Plan's provisions plays a key role in the Department's work in terms of collaborations with other institutional and private social actors involved in the processes, and defining the contents and the way in which measures are implemented.

Therefore, assistance in the processes and promoting tools and results are the two main areas that make up the Route, based on the planning and programming of the following priorities.



Priority 4.5 To communicate the Assistance and Promotion Route

For each of the above-mentioned **Priorities**, the respective **Areas of intervention** are described below.

***Priority 4.1** To implement an integrated IT System: data collection and analysis on the phenomenon and its various branches*

The aim of this priority is to monitor the phenomenon of male violence against women, by identifying suitable tools for collecting and interpreting data, and disseminating this data where deemed appropriate.

Identifying specific focuses that can provide an insight into the context, using targeted statistical tools integrated with the regional information systems, is key to establishing effective measures to combat the phenomenon and support women in their pathway out of violence.

The collaboration with ISTAT, building an Integrated IT System shared with every individual involved in combating male violence against women, has given the Department significant data which is essential for the execution of the previous Plan. The activities to be promoted under this Priority are:

- Agreement for collaboration with ISTAT to make greater use of the Integrated Information System so as to extend the sharing of data relating to the various aspects of the phenomenon based on areas of action and interest;
- Creating an Integrated Information System and a multi-level evaluation function with a view to enhancing and continuing the provisions of the previous three-year period, and transforming the results achieved during the process into opportunities for progressive and constant learning for all stakeholders involved, whether public or private entities. The Plan must focus on the following actions:
 - unifying existing research on male violence against women with a systemic approach to all sources and data sets, considering the various sources already available and those needing to be created,
 - real-time dissemination of scientifically-accredited information and data on trends and phenomena relating to gender-based violence,
 - collaboration between the various institutional and local levels in terms of knowledge of the phenomenon and sharing of good practices,
 - disseminating direct information on the interventions to potential or actual female victims of violence and to society as a whole;
 - improving statistical surveys on gender-based violence, with the aim of increasing the frequency of surveys and the detail of information (e.g. the socio-economic status of victims of violence);
 - promoting coordination between MEF/RGS-DPO-ISTAT in order to publish data on gender-based violence as part of the annual drafting of the State's gender budget;
 - updating the information needed to gain increasingly in-depth knowledge of the phenomena, and developing the skills needed to intercept and predict the changes underway, using disaggregated data on gender-based violence and targeted surveys on asylum seekers and refugees;
- Promoting the conversion of the bill "Provisions on gender-based violence statistics" into law.

***Priority 4.2** To implement a nationwide monitoring and evaluation system for interventions, policies, activities and resources in both a horizontal and vertical manner*

The National Strategic Plan involves the implementation of an advanced evaluation function which monitors and analyses the achievement of institutional objectives in terms of organisational structure

and relationships between the stakeholders, as well as the achievement of the goals set out by the respective actions. As such, the expected results, processes/phases/activities, as well as the functions and competences attributed to the stakeholders involved must be kept under observation.

In terms of monitoring and evaluating policies combating male violence against women, the aim is to verify the progress and results of the set of actions undertaken and, in turn, whether the set policy objectives have been met. It is particularly important to monitor the dissemination of skills aimed at preventing secondary institutional victimisation and endemic welfarism.

To achieve the purpose of monitoring and evaluation, the following actions have been deemed necessary tools, not only to obtain the goals indicated in the priorities, but also to systematise the procedures:

- setting up and executing the qualitative-quantitative and local monitoring of the interventions in order to achieve an even distribution of prevention, awareness and training actions that span the entire national territory and engage peripheral local areas;
- allocating specific funding to ensure the sustainability of prevention and training actions, including by identifying different financial sources with the contribution of the regions, and distinguishing this funding from that allocated for actions to support female victims of violence;
- setting indicators, methods and timeframes for data collection and systemisation, as well as quantitative and qualitative targets for collecting, processing and analysing the data needed to evaluate the interventions with the constant involvement of the regions and both horizontal and vertical stakeholders;
- performing *ex ante* and *ex post* evaluations of the support actions for female victims of violence, starting with the pathway triggered after calling '1522', following up on their situation, and differentiating requests for help made: to '1522', to the police under Code Red, through the procedures set out in 'Code Pink', and through direct access to Anti-Violence Centres and Shelters, in order to gain an overview of how the phenomenon of violence arises;
- specific surveys on child victims who witness violence, focusing on the specific target of preventing relapses with male perpetrators or potential perpetrators of violence;
- qualitative and quantitative statistical surveys on the use of PAS theory in consultations with court-appointed or party-appointed experts in civil proceedings regarding the separation of spouses and custody of minors, particularly in cases of violence, in order to understand the extent of the phenomenon.

Priority 4.3 *To draw up guidelines – in agreement with the Regions – in order to standardise at national level the qualitative and quantitative standards of services provided by Anti-Violence Centres, local networks and the social care and health system*

The Strategic Plan sets out the complex and multivariate interventions required throughout the pathway out of male violence for female victims. This complexity means that various institutions and bodies must participate and be engaged throughout the country. Indeed, in order to avoid any management, qualitative and quantitative inequalities in the provision of services, procedures must be established for the provision of interventions and coordination of the existing procedures with different areas (social, medical, judicial, welfare, etc.). As such, various parties have expressed the need for the Department for Equal Opportunities to take on the role of coordination and defining operational standards to ensure even and equal services, tools, requirements and procedures. This responsibility is the product of an onerous task of introducing both horizontal and vertical sharing processes when sharing guidelines on the various processes that make up the different areas of the phenomenon.

Prevention, training, resource management, care requirements and information sharing are just some of the areas identified as important, highlighting the fact that these areas require shared or complementary skills. In this regard, the actions indicated as priorities are expressed with a view to systemising the whole process from the onset of violence, assistance and support through to the pathway out of

violence, in which female victims play a central role. With this in mind, the following measures are deemed necessary:

- Providing the Regions with Guidelines to standardise, at national level, the quality standards of the services provided by the Anti-Violence Centres and Shelters, by local networks, and by the local-level health system (Essential Levels of Social and Welfare Assistance) by routinely updating the mapping of the centres (Anti-Violence Centres and Shelters), whether or not they are funded with public resources, operating at both national and local level (including specific areas such as peripheral areas), by monitoring their activities and the financial resources made available based on each source of funding;
- proposing a supplementary procedure to ensure the transparency of skills, including informal and non-formal skills, to be developed by the regions in conjunction with women's associations, so that they can then be adopted and used to supplement existing models;
- administrative capacity building measures to establish efficient and effective local processes to improve the quality of services and make full use of resources allocated to local interventions;
- monitoring governance and the way in which A&E interventions are carried out by engaging the Regions and the Ministry of Health in order to identify tools and share good practices to improve reception services and, by establishing a set of variables, to identify the characteristics of the women who go to A&E for problems relating to violence. These tools will be made available to health care personnel thanks to specific Guidelines drawn up to support operators;
- Guidelines for sharing information and standardising procedures in Civil, Criminal and Juvenile Courts (where female victims of violence are party to the proceedings) to be drawn up in conjunction with the Ministry of Justice. In particular, it is possible to draw on the experiences gained at local level in order to extend and share the results achieved at national level. In this perspective, the following actions are considered important:
 - specific actions for training court-appointed experts who work on male violence against women, so as to prevent secondary victimisation,
 - the creation of a data register on the secondary victimisation of women, using – for instance – data on court-appointed expert reports: to quantify the motivations, following said reports, for women (in situations of violence) to be removed from their minor children (based on PAS theory),
 - the creation of a register for court-appointed experts who are specialised and specifically trained on issues relating to female victims of male violence.

Priority 4.4 To improve the governance system by building stable places for political bodies, institutions and administrative structures to discuss, plan and address the issue of male violence against women

The fact that the National Strategic Plan is divided into Routes and acts through the work of issue-based working groups, highlights the need for the whole phenomenon to be coordinated through governance actions of planning, management, monitoring and results.

The Minister for Equal Opportunities, through the Department for Equal Opportunities, is tasked with coordinating the various interventions and channelling them based on the priorities indicated in the Istanbul Convention. It also establishes corrective measures based on the critical issues detected in the periodical GREVIO reports, adjusting interventions according to ongoing social changes, and dealing with emergencies arising due to extraordinary events (e.g. Covid-19). All of this must also be achieved through horizontal coordination with the ministries involved in the sector, while at the same time acting with the regions and bodies that work with female victims of male violence or in the rehabilitation of abusive men. This important function must be addressed through governance actions including:

- local working groups which periodically monitor and evaluate what has been achieved, and the effectiveness of the actions taken at local level in relation to the social and cultural context of the local area in question;
- issue-based working groups which aim to set out the specific measures needed to tackle the precise aspects of the phenomenon at national and international level, with a view to growing, improving and adapting the measures to changes in the broader context.

More generally, following the result of the work of the working groups and of the information gathered within the Steering Committee, account must be taken of the cross-cutting nature of some issues – such as disability and immigration – which entail the provision of certain qualifying points, referring to the need to:

- set up stable places and an Agenda of meetings on a six-monthly basis to monitor the implementation of the National Strategic Plan 2021-2023, in order to build a structured and stable governance of policy bodies, institutions and administrative structures who are qualified to work on issues of violence against women (based on competences directly relating to equal opportunities) to ensure unity of approach, including at linguistic level, towards the issue;
- create and set-up a computer database, by gathering the information and data available from the various government bodies, to be made accessible to entities working to support female victims of male violence, with the aim of creating a single and shared system and point of reference;
- set specific protocols to clearly and strictly regulate the relationships and commitments between the parties, by developing the Standard Operating Procedures (SOP) to ensure continuity of action even when one or more contact persons are replaced.

Priority 4.5 To communicate the Assistance and Promotion Route

Communication is a priority that arose very clearly during the work of the working groups, which highlighted both good practices and dysfunctions in the process. One major issue was the lack of communication about the legal instruments and operational interventions that support female victims of male violence, of which the women themselves are not aware. This arose, for example, with regard to female victims' ability to take leave from work (which is provided by law yet remains virtually unused), and encouraging the participation of the network of free services of trade unions.

The actions defined as fundamental are reported below, bearing in mind that communication actions referring to specific issues are already largely included within the Routes' priorities. Nevertheless, the actions deemed to have priority at the general governance level are:

- An integrated plan to update the website of the Department for Equal Opportunities, so that it serves as:
 - a tool to ensure the flow of opportunities and support tools for female victims of male violence,
 - a place for sharing knowledge and culture, where data, information, and thematic focuses are made available,
 - a tool for learning and skills building by exchanging experiences, creating a special section for the content and activities related to the National Plan,
 - a network builder, by sharing connections with other sites where there are individuals operating in the process of intercepting and combating gender-based violence;
- a communication plan which differentiates the content, procedures and means used in communication campaigns based on the target (general population, female victims, men, male abusers, minors, intercultural communities, etc.), and on the content, dissemination channels and messages to be conveyed.

4 | GOVERNANCE PROCEDURES AND IMPLEMENTATION PATHWAY

4.1 Governance model

The policies to combat male violence against women entail multiple aspects, cutting across various levels of government and areas of competence of central government bodies, on which the State functions for 'sector-based issues' are based (e.g. work, education, health, etc.), and across Regions, Municipalities and Provinces (the first Bodies to deal with issues and topics relating to gender violence). As such, they are able to take **a joint direction in the strategy and development of the Plan's aims and actions** also for the three-year period 2021-2023.

The Plan's governance system can therefore take on *guiding principles* to help strengthen the processes to be put in place, so that all the forces in the field can operate effectively to achieve results of full implementation:

- clear roles and competences of the actors involved, and clear procedures for decision-making, so as to facilitate the process of planning and implementing interventions;
- consistent purposes between the various sectors that contribute to the integration of policies (protection and prevention, awareness-raising, education and training, protection and empowerment, etc.);
- building and stepping up collaboration networks and partnerships between local actors operating in the field of policy against male violence against women (local institutions, associations, non-profit organisations, social cooperatives, social and health services, schools, universities and training centres, etc.), in order to develop synergies and improve the effectiveness of the actions implemented.

As mentioned above, there are many *players* involved in the **Plan's governance model**, and their administrative actions are largely interconnected.

To ensure the full implementation of the guidelines set out in the Plan, the governance system requires extensive and shared organisation, which – in line with the implementation of the 2017-2020 Plan – is developed around the following structures (the main aspects of which are set out below, qualifying their roles and responsibilities with a view to optimal operation):

- **Body with the role of coordination between institutional actors:** this is the Minister with for Equal Opportunities, which is tasked with fostering dialogue between institutional actors and between public and private-social actors, encouraging interventions for cultural and social change and rewarding the sharing of good practices;
- **Ministries and Departments** responsible for 'sector-based issues' (e.g. health, education, university training, employment, etc.), which participate in sharing the Plan and implementing specific lines of action (under their exclusive responsibility). They are asked to set up the ordinary channels of communication with other institutional actors, including local actors, particularly in terms of the models and standards for dealing with and managing the various situations in which the phenomenon occurs;
- **Regions** in their dual role as policy planners for the areas assigned to them under the Constitutional Charter, and co-actors in the guidance, planning and co-financing of national and local strategic objectives, in order to ensure a coordinated impact of the investments that come

together, at local level, thanks to the various development tools used for Italy's socio-economic recovery, in which the Regions will play a key role. In accordance with their constitutional and/or shared competences, they are also tasked with ensuring the implementation of systemic and direct actions in order to raise the general service standards and rebalance local disparities, making a significant contribution also to defining the actions set out in the Operational Plan;

- **Municipalities/Provinces/Metropolitan Cities and therefore also ANCI (National Association of Italian Municipalities) and UPI (Union of Italian Provinces)** in order to ensure that policies combating gender-based violence are cohesive as a whole, also in view of their competence in the social policies and their “proximity” to the realities with the greatest exposure to gender-based violence, among other things;
- **Associations, at national and local level**, as bodies for protecting and supporting female victims of violence at local level (but not only), which – thanks also to consolidated Networks – are able to: increase knowledge of the phenomenon; report to the competent authorities the need to adapt the legal and regulatory instruments for combating violence used by implementing bodies to provide care and support with a ‘complete and multidisciplinary’ response to ensure pathways out of violence;
- **Socio-economic partnerships**, representing organisations (including international organisations), for their role as promoters of improved interventions in the reference sectors, such as support in identifying general solutions, for their role as mediators in achieving joint objectives and objectives of general interest in the fight against the phenomenon, and as observers who participate in settings where the effects of the intervention policies are weighed up;
- **Governance structures of the Plan:** a model structure made up of three integrated levels: 1) **National Steering Committee** with the role of strategic political guidance; 2) **Observatory**, with a specialised role; 3) **Local governance**, with the role of liaising between central and local government and coordinating the local networks acting on the issues under the Plan.

In addition to these structures, a multidisciplinary **task force is to be created** to provide coordination and – in certain cases – management of the NRRP's measures for the empowerment of female victims of violence, which will integrate and support the governance model in the implementation of the actions set out by the Next Generation EU initiative, as well as the overall plans for the use of the European Structural and Investment Funds (ESIF) – key financial instruments to improve economic, social and local cohesion by bridging the gap between the most advanced regions and those lagging behind.

In terms of the **decision-making process**, the philosophy behind the governance model must be based on a shared approach, so as to standardise the various lines of action stemming from the decisions. This will be ensured through the assimilation of the following objectives which – given that they cut across all Routes of intervention and underpin the entire implementation process – will make it possible to achieve a coherent framework:

- to represent the vision and drive of the Department for Equal Opportunities, resulting from the experiences gained and results achieved, as the product of an overall vision acquired at the strategic level;
- to integrate the contributions provided by the stakeholders and socio-economic partnerships – actors who can effectively represent the players' needs and provide a conscious and thorough reading of the phenomenon of violence, with the possibility to support central and local government bodies in defining the strategy underpinning the Plan;
- to accept the proposals and guidelines from the governance structures of the National Steering Committee and local bodies, as well as the observations made in the thematic working groups.

The interaction between the various actors working to prevent and combat male violence against women is ensured through memoranda of understanding inspired by the principle of public-private partnerships and full engagement of all relevant stakeholders.

The level of local governance (based on that at national level) ensures the full integration and coordination of regional policy supporting female victims of violence at political level, as well as broad sharing of objectives, interventions and actions with all relevant stakeholders. This is achieved by setting up inter-institutional steering committees, interdepartmental working groups or other ad hoc bodies and networks/working groups/local committees set up by the Regions (based on Prime Ministerial Decree of 4 December 2019).

The *collaboration methods* to make interaction at local level a reality aim to:

- improve the use of places where government bodies and already established social partners (conferences, working groups, etc.) can discuss, exchange content and good practices, and share methods and interventions;
- engage the relevant central government bodies and Regions in targeted agreements, memoranda of understanding, inter-institutional working groups, with the aim of jointly addressing all aspects of male violence against women;
- engage municipalities, provinces and metropolitan cities in the planning and mapping processes, promoting the relaunch of cooperation with the National Association of Italian Municipalities and the Union of Italian Provinces (ANCI and UPI), by signing memoranda of understanding on new bases and rule systems, in order to establish – where necessary – local ‘councils’ or agreements to ensure optimal supervision of interventions as part of the local governance model set out at regional level;
- foster relations between local authorities, Anti-Violence Centres and Shelters.

4.2 Means of implementation

The Plan is characterised by a process of adjustment aimed at ensuring the upmost consistency and adherence to the requests made by government bodies and organisations which act in various capacities as representatives of civil society and female members of society.

The process will be implemented through a broad and in-depth consultation activity that will consolidate and expand the Plan’s governance through schemes for sharing policies to combat male violence against women, and potentially also when finalising the intervention tools set out for the next three years.

In terms of **procedure and method**, the Plan’s inspiring principles will be:

- **to speed up the processes that make new resources and opportunities directly available to local areas, with the aim of keeping time and bureaucracy to a minimum:** the urgency of the interventions, based on the seriousness of the phenomenon, context data) and the urgency to provide help also for victims of gender-based violence to overcome the pandemic with a positive outcome, make is necessary to speed up the processes of identifying the targets, needs and methods on which the actions are based;
- **to concentrate economic and financial resources from several EU, national and regional intervention programmes** – the main ones being: Next Generation EU, NRRP, Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF), with regard to interventions aimed at migrant women and asylum seekers/asylees and those granted international protection, in an effective and efficient manner so as to provide responses that can truly bring about significant positive change to people’s lives, respecting the rights that the Constitution grants all citizens, without distinction;

- **to ensure constant monitoring and assessment of the interventions implemented and their effects**, as well as the processes and public and private stakeholders involved, adopting an analysis method based on shared quality standards and indicators that can be measured in the medium to long term;
- to ensure transparency, by subjecting the Plan to public assessment (including by way of an online, structured and target-based consultation system), enabling the recipients of the measures to participate in the processes of growth and development and help improve government action at all levels.

In light of these principles, the Plan will make it possible to pursue and enhance a path of joint action to establish the commitments and concrete actions to be adopted for the next three-year period 2021-2023 in a recognisable and clear manner. Specifically, interventions must be based on a time-scale that is compatible with the three-year strategic Plan, guaranteeing – also through various commitments undertaken by the individual actors involved – full time coverage. Alongside the Plan, which establishes the Italian strategic lines, goals and priorities on male violence against women, a dedicated and purely executive Operating Plan will then be drawn up, as per usual practice, containing all of the actual interventions and actions needed in order to translate the content of the National Strategic Plan into tangible operations, based on the procedures outlined above.

5 | INTERNATIONAL COOPERATION

In order to ensure Italy's intervention in the fight against violence is effective, the Plan – again in line with the strategic planning of the previous three-year period – contains a section dedicated to the commitments that Italy will undertake both nationally and internationally, with specific regard to Development Cooperation.

Given the nature of the intervention, the main actor in the Priorities, Areas and Measures will be the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, which will ensure its commitment in the Plan to the protection and promotion of women's rights and the fight against all forms of violence set out in the Istanbul Convention, as well as in possible situations of conflict in multilateral and bilateral relations with other countries.

The work of Italian Development Cooperation in this area helps to create a favourable setting in partner countries to strengthen women's rights from a social, cultural and legal perspective, and to boost the capacities of local governments. A concrete example of this commitment is the project launched in July 2021 in Iraqi Kurdistan with UN Women entitled "Supporting local government capacities to deliver effective and appropriate services in response to gender-based violence". In Iraq, as early as December 2020, funding of €1 million was allocated to civil society organisations that support victims of gender-based violence, serving Syrian refugees and host communities.

Activities to foster women's emancipation by including them in local educational and work contexts are equally important.

With regard to the part of the Plan on the international regulatory context, it should be noted that the Italian Agency for Development Cooperation (AICS) updated its "Code of Ethics and Conduct" following the adoption of the DAC Recommendation on Ending Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment in Development Co-operation and Humanitarian Assistance of 12 July 2019. AICS' new Code of Ethics and Conduct – supplementing the provisions of Presidential Decree No. 62/2013 – was adopted by way of AICS Director Determination No. 311 of 17.12.2020, and published on the Agency's website on 22.12.2020.

An integral part of AICS' new Code of Ethics and Conduct is the Code of Conduct for preventing and combating harassment, abuse and sexual exploitation to protect the dignity of the beneficiaries of development cooperation interventions and persons working and operating in AICS facilities and with the Agency itself (Code PSEAH - Protection from Sexual Exploitation, Abuse and Harassment). The Code is addressed to individuals working and operating at the facilities of the Italian Agency for Development Cooperation and with the Agency itself. Indeed, the Code must be upheld by all AICS staff (both managerial and non-managerial), as well as its collaborators or consultants, with any type of contract or assignment, serving in any capacity at the national headquarters (Rome and Florence) and offices abroad, collaborators in any capacity of the Civil Society Organisations and non-profit entities (Article 26, Law 125/2014) and companies supplying goods or services or carrying out work for AICS, as well as all public and private entities (Article 23, Law 125/2014) that participate in development cooperation activities benefiting from government subsidies.

The Code sets out rules, recommendations and practical guidance to prevent all forms of harassment, intimidation, discrimination, retaliation, persecution, violence, abuse or exploitation or any other conduct of a sexual nature which is contrary to the legislation applicable to the individual case and/or contrary to the principles of the Code and, where these occur, to counteract them and prevent recurrence.

The new Code of Ethics and PSEAH Code have also been translated and published on the AICS Transparency Portal in the other vehicular languages (English, French, Spanish, Portuguese and Arabic) to help promulgate the principles contained therein with partners and local communities.

Moreover, on 15 December 2020, AICS established the “Central Guarantee Committee [Comitato Unico di Garanzia – CUG] for the promotion of equal opportunities, workers’ welfare and non-discrimination”, which is also responsible for preventing and combating the phenomenon.

5.1 International commitments

In this regard, the Priority is to step up Italy’s commitment to combating male violence against women in an international context. The Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation undertakes to enact the following Measures:

- to promote women’s rights at international level, including the fight against all forms of discrimination and violence towards them, working in the relevant multilateral fora (Human Rights Council and Third Committee of the United Nations General Assembly, European Union, Council of Europe, etc.), in bilateral relations with other countries, as well as through development cooperation programmes;
- for Development Cooperation to promote development and humanitarian aid programmes for gender equality, female empowerment, full female participation in development processes and for the fight against all forms of violence, harassment, abuse and sexual exploitation against women and girls, with particular regard to harmful traditional practices, such as female genital mutilation and early/forced marriages;
- to support cooperation programmes against violence on women in Afghanistan, Ethiopia, Djibouti, Iraq, Kenya, Palestine, Syria, Somalia, Senegal and Sudan, plus voluntary Italian contributions to UNFPA and UN Women and the UNFPA/UNICEF programmes against female genital mutilation and early/forced marriages;
- to take into account the Guidelines for Integrating Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Action of the United Nations Inter-Agency Standing Committee (IASC) with the aim of supporting humanitarian actors and communities affected by emergencies, by coordinating, planning, implementing and monitoring essential actions to prevent and mitigate the risk of gender-based violence in all sectors of the humanitarian response;
- for Italian Development Cooperation to ensure a cross-cutting approach (through gender mainstreaming) to gender equality and equal opportunities policies in all initiatives, including those not specifically tied to this sector, in line with the provisions of the 2030 Agenda.

5.2 National commitments

The Plan’s Priorities in terms of International Cooperation are to be implemented at national level through:

- the implementation of the Guidelines on Gender Equality and Empowerment of Women, Girls and Children (2020-2024);
- the contribution from Italian Development Cooperation to emergency initiatives in line with Italy’s commitments in this area.

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 29 marzo 2022.

Istituzione della Cabina di regia interistituzionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica.

**IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
E LA FAMIGLIA**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento delle Presidenze del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» ed, in particolare, l'art. 16, comma 1, che stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle pratiche dannose;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità dell'8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti è stato conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità, famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza, ed, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a), ai sensi del quale il Ministro Bonetti,

nelle materie oggetto di predetto decreto, è delegato a nominare esperti e consulenti; a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro;

Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77;

Vista la comunicazione del 5 marzo 2020 della Commissione al Parlamento europeo al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su «Un'unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025», che include anche la tematica della violenza di genere e contro le donne;


Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 e, in particolare, l'art. 5 concernente «Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022) ed in particolare l'art. 1, comma 149, che ha modificato l'art. 5 del sopracitato decreto-legge n. 93/2013;

Visto l'art. 5, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 93/2013, così come modificato dall'art. 1 comma 149 della legge n. 234/2021, che prevede che l'Autorità politica delegata per le pari opportunità elabori, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77;

Visto altresì l'art. 5, comma 2-bis del decreto-legge n. 93/2013, introdotto dall'art. 1 comma 149 della legge n. 234/2021, che prevede che al fine di definire un sistema strutturato di *governance* del Piano tra tutti i livelli di Governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia interistituzionale ed un osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, la cui composizione, il funzionamento e i compiti sono disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per le pari opportunità;

Visto infine, l'art. 5 comma 3, del decreto-legge n. 93/2013, così come modificato dalla legge n. 234/2021, che prevede che per il finanziamento del piano di cui al comma 1, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;



Vista la «Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026», presentata in data 5 agosto 2021 al Consiglio dei ministri dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa informativa in sede di Conferenza unificata in data 29 luglio 2021, che costituisce una delle linee di impegno del Governo, anche ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, presentato al Consiglio dei ministri in data 18 novembre 2021 dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza unificata in data 3 novembre 2021;

Ritenuto pertanto necessario provvedere, ai sensi del sopra richiamato art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 93/2013, a disciplinare la composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di regia interistituzionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione della Cabina di regia interistituzionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica

1. È costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, la Cabina di regia interistituzionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica (di seguito «Cabina di regia»), ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Art. 2.

Funzioni della Cabina di regia

1. Ferma restando la titolarità in capo al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per le pari opportunità, delle funzioni di direzione, coordinamento e pianificazione delle azioni previste dal Piano di cui all'art. 5, comma 1 del decreto-legge n. 93/2013, la Cabina di regia ha funzioni di indirizzo politico e di raccordo strategico e funzionale tra i livelli istituzionali, anche territoriali, coinvolti, allo scopo di garantire il coordinamento fra le azioni a livello centrale e territoriale e di individuare e promuovere buone pratiche condivise ai fini dell'integrazione delle politiche per le finalità indicate nell'art. 5, comma 2, del citato decreto-legge n. 93/2013, come modificato dal citato art. 1, comma 149, della legge n. 234/2021.

2. La Cabina di regia inoltre:

a) valuta le proposte formulate dall'osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;

b) effettua la ricognizione periodica sullo stato di attuazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, anche mediante la formulazione di indirizzi specifici sull'attività di monitoraggio e controllo;

c) esamina, previa istruttoria dell'osservatorio di cui alla lettera a), le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dai Ministeri competenti per materia;

d) garantisce la programmazione coordinata e sinergica delle risorse previste dall'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 93/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 149, della predetta legge n. 234 del 2021, destinate al finanziamento del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;

e) garantisce, altresì, la programmazione coordinata e sinergica delle risorse nazionali disponibili per la prevenzione ed contrasto della violenza sessuale e di genere e per la protezione ed il sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli, nonché delle dotazioni finanziarie dedicate al medesimo tema a valere sugli investimenti del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) e sulla nuova programmazione dei Fondi strutturali di investimento europeo (SIE) per il periodo 2021-2027, allo scopo di destinare in modo efficiente le risorse disponibili per la realizzazione tempestiva ed efficace delle azioni e degli interventi.

3. In relazione ai temi oggetto delle riunioni, la Cabina di regia ha facoltà di richiedere contributi e proposte all'osservatorio di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo.

Art. 3.

Composizione della Cabina di regia

1. La Cabina di regia interistituzionale è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità.

2. La Cabina di regia è composta da:

a) il Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale;

b) il Ministro dell'interno,

c) il Ministro della giustizia;

d) il Ministro della difesa;

e) il Ministro dell'economia e delle finanze;

f) il Ministro dello sviluppo economico;

g) il Ministro del lavoro e politiche sociali;

h) il Ministro dell'istruzione;

i) il Ministro dell'università e ricerca;

j) il Ministro della salute;


k) il Ministro della pubblica amministrazione;

l) il Ministro per il sud e la coesione territoriale;

m) il Ministro per le politiche giovanili;

n) il Ministro per le di sabilità;

o) il Ministro per lo sport.



p) da 6 componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 4.

Organizzazione ed oneri

1. Il Dipartimento per le pari opportunità garantisce il supporto organizzativo e tecnico al funzionamento della Cabina di regia.

2. La partecipazione alle attività della Cabina di regia è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun emolumento, indennità, gettone di presenza, o compenso comunque denominato o rimborso spese.

3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 29 marzo 2022

Il Ministro: BONETTI

22A02861

DECRETO 12 aprile 2022.

Costituzione dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica.

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento delle Presidenze del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» ed, in particolare, l'art. 16, comma 1, che stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità è la struttura che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e di rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, di prevenzione e contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori, della tratta e dello sfruttamento degli esseri umani, nonché delle mutilazioni genitali femminili e delle pratiche dannose;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità dell'8 aprile 2019 concernente la riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, con efficacia a decorrere dall'8 maggio 2019;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti è stato conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità, famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza, ed, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a), ai sensi del quale il Ministro Bonetti, nelle materie oggetto del predetto decreto, è delegato a nominare esperti e consulenti; a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro;


Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 e, in particolare, l'art. 5 concernente «Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica»;

Visto la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022) ed in particolare l'art. 1, comma 149 che introduce modifiche all'art. 5 del citato decreto-legge n. 93/2013;

Visto l'art. 5, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 93/2013 che prevede che l'Autorità politica delegata per le pari opportunità elabori, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri anti-violenza, e adotti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, un Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, con cadenza almeno triennale, in sinergia con gli obiettivi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77;

Visto altresì l'art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 93/2013 che prevede che al fine di definire un sistema strutturato di *governance* del Piano tra tutti i livelli di Governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia interistituzionale ed un osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla



violenza domestica, la cui composizione, il funzionamento e i compiti sono disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per le pari opportunità;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 93/2013 che prevede che per il finanziamento del piano di cui al comma 1, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022;

Vista la «Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026», presentata in data 5 agosto 2021 al Consiglio dei ministri dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa informativa in sede di Conferenza unificata in data 29 luglio 2021, che costituisce una delle linee di impegno del Governo, anche ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, presentato al Consiglio dei ministri in data 18 novembre 2021 dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza unificata in data 3 novembre 2021;

Visto il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 marzo 2022, con il quale si è provveduto a disciplinare la composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di regia interistituzionale sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 93/2013;

Ritenuto pertanto necessario provvedere, ai sensi del sopra richiamato art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge n. 93/2013, a disciplinare la composizione, il funzionamento e i compiti dell'osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica

1. È costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, l'osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica (di seguito «Osservatorio»), ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Art. 2.

Compiti dell'osservatorio

1. L'Osservatorio svolge funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta, anche ai fini dell'elaborazione e attuazione del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (di seguito «Piano») di cui all'art. 5, comma 1, del ci-

tato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. L'Osservatorio svolge, altresì, funzioni di supporto al Dipartimento per le pari opportunità nella predisposizione di tale Piano.

2. L'Osservatorio:

a) assicura le attività di analisi e studio delle problematiche in tema di violenza nei confronti delle donne e violenza domestica, anche attraverso la realizzazione di un rapporto biennale finalizzato ad aggiornare le conoscenze sulle principali dinamiche riguardanti tale fenomeno in Italia, formulando proposte di intervento;

b) svolge funzioni di monitoraggio dell'attuazione del Piano di cui all'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche ai fini delle eventuali proposte di aggiornamento degli interventi ivi previsti, nonché di valutazione dell'impatto delle politiche in tema di contrasto alla violenza maschile nei confronti delle donne, anche mediante l'individuazione delle buone pratiche realizzate;

c) coordina le proprie attività di ricerca, studio e documentazione con quelle relative al Piano strategico nazionale per la parità di genere di cui all'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 3.

Organi dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità.

2. Sono organi dell'Osservatorio:

a) il Presidente;

b) l'assemblea;

c) il Comitato tecnico-scientifico.

3. L'assemblea e il Comitato tecnico-scientifico durano in carica tre anni.

4. L'assemblea e il Comitato tecnico-scientifico sono costituiti con separato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata alle pari opportunità sulla base delle designazioni di cui ai successivi articoli 4 e 5.

Art. 4.

Composizione e funzioni dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità ed è composta come segue:

a) da due componenti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità e da un rappresentante designato da ciascuna Autorità politica componente la Cabina di regia interistituzionale di cui all'art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

b) da due componenti designati dalla Conferenza delle regioni;

c) da due componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;



d) da un componente designato dall'Unione delle province d'Italia;

e) dalla consigliera nazionale di parità;

f) da un componente designato dall'Istituto nazionale di statistica;

g) da un componente designato dall'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche;

h) da un componente designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;

i) da dieci componenti in rappresentanza delle associazioni nazionali operanti a livello nazionale nel settore della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica;

j) da tre componenti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale;

k) da tre componenti in rappresentanza delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative su scala nazionale.

2. L'Assemblea stabilisce gli orientamenti generali dell'attività dell'Osservatorio e demanda al Comitato tecnico-scientifico di cui al successivo art. 5 l'individuazione delle linee di attuazione.

3. L'assemblea organizza la propria attività anche affidando la fase istruttoria a gruppi di lavoro interni rappresentativi delle sue diverse componenti.

Art. 5.

Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico dell'osservatorio è presieduto da un coordinatore tecnico-scientifico, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità ed è composto dal Capo del Dipartimento per le pari opportunità o da un suo delegato e da cinque esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata alle pari opportunità, tra soggetti di elevata e comprovata professionalità negli ambiti tematici di interesse dell'Osservatorio.

2. Il Comitato tecnico-scientifico, nell'ambito degli orientamenti generali e degli indirizzi formulati dall'assemblea, ha funzioni di individuazione delle linee di attuazione del programma delle attività dell'Osservatorio.

Art. 6.

Funzionamento dell'osservatorio

1. Il Dipartimento per le pari opportunità assicura all'osservatorio il supporto per le attività di segreteria.

2. Ai componenti dell'Osservatorio non competono compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2022

Il Ministro: BONETTI

22A02862

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 maggio 2022.

Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano a base di somatrogen «Ngenla». (Determina n. 59/2022).

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);


Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia

italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;



Art. 11.

Riesame dell'intesa

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente intesa, il Dipartimento per le pari opportunità, previa consultazione delle regioni, degli enti locali, delle principali associazioni di settore, tenendo conto, altresì, dell'impatto derivante dall'implementazione dei programmi di recupero, procede a riesaminare gli *standard* descritti all'art. 5.

Art. 12.

Norma transitoria

1. I C.U.A.V. operanti sul territorio alla data della presente intesa potranno avvalersi di un periodo transitorio, della durata di diciotto mesi, per l'adeguamento ai requisiti della presente intesa.

Roma, 14 settembre 2022

Il Presidente: GELMINI

Il segretario: SINISCALCHI

22A06691

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
CONFERENZA UNIFICATA

INTESA 14 settembre 2022.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, di modifica dell'intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio. (Rep. Atti n. 146/CU del 14 settembre 2022).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 14 settembre 2022:

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014, sancita da questa Conferenza nella seduta del 27 novembre 2014 (atto rep. n. 146/CU);

Vista la nota del 2 settembre 2022, con la quale il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha trasmesso, ai fini del perfe-

zionamento dell'intesa da parte di questa Conferenza, la bozza di modifica dell'intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, che è stata diramata il 7 settembre 2022 (prot. n. DAR 14209);

Viste le note del 12 settembre 2022 con le quali rispettivamente, il coordinamento della Commissione politiche sociali delle regioni e l'ANCI hanno comunicato l'assenso tecnico sull'intesa;

Vista la nota del 14 settembre 2022, diramata in pari data (prot. n. DAR 14780), con la quale il Dipartimento per le pari opportunità, ha trasmesso un nuovo testo del provvedimento in quanto nella precedente versione erano presenti dei refusi;

Considerati gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa;

l'ANCI, ringraziando del lavoro di confronto svolto in modo particolare con il Dipartimento delle pari opportunità, che ha portato a delle modifiche al testo che vanno incontro alle richieste e istanze dei comuni, ha espresso avviso favorevole con la raccomandazione, che siano trasmesse celermente le risorse assegnate ai centri antiviolenza e alle case rifugio, sia pubbliche gestite dagli enti locali che del privato sociale, anche alla luce dei rilievi della Corte dei conti e che tali provvedimenti di riparto possano essere adottati in futuro in Conferenza unificata, considerando anche il preminente interesse delle autonomie su tali servizi;

l'UPI ha espresso avviso favorevole unendosi a quanto detto dall'ANCI;

Considerato che il Ministro per le pari opportunità e la famiglia nel ringraziare del lavoro svolto in collaborazione, ha evidenziato di aver attivato una azione di monitoraggio importante rispetto al Piano, affinché le risorse vengano erogate nel modo più celere possibile ai destinatari;

Acquisito quindi l'assenso del Governo, delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali;

Sancisce intesa


ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali nei seguenti termini:

considerati:

la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica adottata a Istanbul l'11 maggio 2011;

la legge 27 giugno 2013, n. 77, con la quale l'Italia ha ratificato la suddetta Convenzione;

il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza



e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

l'art. 5 del citato decreto-legge che prevede l'adozione di un «Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica» nonché al comma 2, lettera *d*) stabilisce di «potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza»;

l'art. 5-bis del suddetto decreto-legge n. 93 del 2013, recante «Azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio»;

il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023), presentato in Consiglio dei ministri il 18 novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza unificata in data 3 novembre 2021;

Ritenuta la necessità di rivedere la precitata intesa del 27 novembre 2014 sui requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio;

Si conviene:

Art. 1.

Definizione

1. I centri antiviolenza, di seguito denominati «CAV», erogano servizi di prevenzione e accoglienza, a titolo gratuito, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, a tutte le donne vittime di violenza maschile o che si trovino esposte a tale rischio, congiuntamente alle/i loro figlie/i minori, indipendentemente dal luogo di residenza.

I CAV hanno lo scopo di garantire protezione e supporto adeguati alle donne vittime di violenza maschile, come da disposizioni del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). I CAV intervengono altresì sulle dinamiche strutturali da cui origina la violenza maschile, violenza che provoca o è suscettibile di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica.

2. I CAV sostengono percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza, utilizzando la metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, senza praticare discriminazioni di età, etnia, provenienza, cittadinanza, religione, classe sociale, livello di istruzione, livello di reddito, abilità, o altre discriminazioni; intervengono sulla prevenzione sensibilizzando il territorio; contribuiscono alla formazione rivolta ad operatrici/ori dei servizi generali e partecipano alla strutturazione e/o al potenziamento delle reti territoriali antiviolenza.

3. I CAV sono gestiti, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla presente intesa, da:

a) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;

b) enti pubblici ed enti locali, in forma singola o associata, avvalendosi esclusivamente delle professionalità di cui all'art. 3;

c) soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*), di concerto, d'intesa, in forma consorziata o in convenzione tra loro.

4. Le regioni e gli enti locali, in forma singola o associata, possono finanziare con risorse proprie, CAV (o sportelli a questi collegati) gestiti da associazioni/organizzazioni di cui al comma 3, lettera *a*) del presente articolo e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente intesa, anche attraverso convenzionamento diretto.

5. Nei limiti di quanto indicato al comma 4, è esclusa la possibilità di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e/o ad altre forme di «cessione» dei requisiti previsti.

6. Le amministrazioni pubbliche favoriscono il ricorso agli istituti previsti dall'art. 55 del codice del Terzo settore quale la co-progettazione, la co-programmazione ed il partenariato con i soggetti di cui al comma 3, lettera *a*) anche al fine di valorizzare il modello di amministrazione condivisa, espressione di un rapporto di sussidiarietà orizzontale tra pubblico ed il privato sociale.

7. Le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 3 del presente articolo, laddove previsto, devono:

a) essere registrate nell'apposito RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) avere nel loro statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell'*empowerment*;

c) perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;

d) possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.

Art. 2.

Requisiti strutturali e organizzativi

1. L'immobile destinato a sede operativa del CAV deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente nonché gli altri requisiti previsti dalle normative regionali in materia di autorizzazione e/o accreditamento e deve essere organizzato in locali idonei a garantire le diverse



attività nel rispetto della *privacy*. Il CAV può articolarsi, in aggiunta alla sede, anche con sportelli di ascolto e informativi sul territorio, di facile accesso.

2. Il CAV, accreditato secondo appositi registri/albi regionali, deve garantire un numero di telefono dedicato, attivo tutti i giorni, compresi i festivi, ventiquattro ore su ventiquattro e collegato al 1522 nonché ai servizi essenziali della rete (PS, FFOO). Ai fini dell'inserimento dei CAV nella mappatura nazionale tenuta dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni aggiornano e rendono pubblici i registri/albi con cadenza almeno semestrale.

3. Il CAV deve essere accessibile in presenza, almeno cinque giorni alla settimana e in modalità ibride (al telefono o on-line) tutti i giorni, ivi compresi i giorni festivi.

4. Il CAV deve possedere la carta dei servizi esplicitando gli orari e i giorni di erogazione dei servizi nonché di apertura dei locali dedicati all'accoglienza gratuita alle donne.

5. Al CAV è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione, ivi compreso l'invio ad altri servizi che le applicano, nel rispetto dell'art. 48 della Convenzione di Istanbul.

6. Non è consentito in alcun caso l'accesso ai locali del centro agli autori della violenza e/o maltrattamenti.

Art. 3.

Operatrici

1. Per le attività a diretto contatto con le donne vittime di violenza, il CAV, anche se gestito dall'ente locale in forma singola o associata si avvale esclusivamente di personale femminile che: utilizza una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne non giudicanti; che interviene nel rispetto del quadro di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità che fa capo alle leggi italiane e alla convenzione CEDAW, in particolare alla raccomandazione n. 35, e alle disposizioni della Convenzione di Istanbul. Le operatrici, incluse le volontarie, devono essere adeguatamente formate, seguendo un approccio di genere: sul tema della violenza maschile; sulle sue cause strutturali e conseguenze; sulla valutazione del rischio; sui bisogni specifici di donne esposte a molteplici vulnerabilità, sui principi della Convenzione di Istanbul; sull'operatività del lavoro di rete, anche in tema di autonomia economica, lavorativa e abitativa. La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno centoventi ore di formazione iniziale (di cui almeno sessanta di affiancamento). Le operatrici devono effettuare inoltre almeno sedici ore annue di aggiornamento.

2. Il CAV deve assicurare un'adeguata presenza di operatrici di accoglienza e di figure professionali, quali ad esempio psicologhe, assistenti sociali, educatrici, mediatrici culturali ed avvocate civiliste e penaliste, esperte in diritto del lavoro e immigrazione, con una formazione specifica sul tema della violenza di genere, dell'elaborazione del vissuto violento, del trauma sui/sulle minori ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio.

3. Le operatrici di accoglienza e le figure professionali devono essere in grado di operare, secondo la metodologia della relazione tra donne come pratica centrale fondata sulla lettura della violenza di genere come fenomeno politico e sociale complessivo strutturale ed essere in possesso di competenze adeguate all'ascolto, alla valutazione del rischio, all'accompagnamento nei percorsi di uscita dalla violenza e/o quanto altro necessario per le attività del centro (*empowerment*, formazione, prevenzione sensibilizzazione, lavoro di rete).

4. Il CAV deve garantire la formazione iniziale e continua per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti, nonché l'attività di supervisione. Le conoscenze e le competenze del personale e la fornitura delle prestazioni devono essere specializzate.

5. Non possono operare nel CAV le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati o condannati per violenza e/o maltrattamenti.

Art. 4.

Servizi minimi garantiti

1. Il CAV deve garantire, a titolo gratuito, almeno i seguenti servizi:

a) ascolto: colloqui telefonici, on-line e/o incontri in presenza;

b) informazione: dopo un primo ascolto è importante dare le prime informazioni utili alla donna rispetto al percorso che può co-costruire con il centro e ai suoi diritti rispetto alla legge vigente;

c) orientamento sociale: sostegno, accoglienza e accompagnamento alle donne in situazioni di violenza attraverso colloqui strutturati volti a co-costruire un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza;

d) supporto psicologico: sostegno nell'elaborazione del vissuto violento attraverso percorsi individuali e/o tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere, i presidi sanitari di base ed i servizi territoriali aventi personale adeguatamente formato;

e) supporto legale: colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale, di immigrazione e lavoro, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi dei procedimenti;


f) accordo con le case rifugio anche ai fini dell'inserimento.

2. Il CAV, previo consenso della donna, si ricorda:

a) con i servizi territoriali competenti per la tutela dei minori e per il sostegno alla genitorialità;

b) con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare percorsi di inclusione lavorativa e per favorire l'autonomia economica e l'orientamento al lavoro;

c) con gli enti locali e le agenzie per la casa, attraverso convenzioni e protocolli, per l'orientamento all'autonomia abitativa.



Art. 5.

Percorso di accompagnamento

1. Il CAV assicura, ad ogni donna, un percorso personalizzato di protezione e sostegno, strutturato e definito con lei nel rispetto dei suoi tempi e della sua autodeterminazione.

2. Il CAV si avvale della collaborazione della rete dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio per favorire un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento della violenza subita nelle sue diverse dimensioni sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.

3. Il CAV utilizza gli strumenti disponibili a livello nazionale per la valutazione del rischio.

Art. 6.

Lavoro in rete

1. Al fine di garantire alle donne e ai loro figli protezione sociale, reinserimento e interventi sanitari, il CAV partecipa alle reti territoriali interistituzionali. L'istituzione e il funzionamento della rete sono regolati da appositi protocolli o accordi con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali, sociali ed economici del territorio di riferimento coincidente con il territorio indicato nella pianificazione regionale.

2. Il CAV in qualità di soggetto essenziale per il funzionamento delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza:

a) partecipa alle reti territoriali antiviolenza e laddove non già esistenti contribuisce a promuoverne la creazione al fine di garantire alle donne in situazioni di violenza e alle/i loro figlie/i un'adeguata informazione, protezione e assistenza, e il raggiungimento dell'autonomia economica, lavorativa e abitativa;

b) promuove azioni di sensibilizzazione e conoscenza sul tema della violenza maschile contro le donne, a livello territoriale, inclusi i percorsi nelle scuole;

c) contribuisce alla formazione di operatrici/ori dei servizi che a vario titolo entrano in contatto con le donne in situazioni di violenza, anche al fine di evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria.

3. L'individuazione del CAV o dei CAV di riferimento della rete territoriale tiene conto del radicamento e dell'esperienza maturata a livello territoriale. Non possono far parte della rete i CAV non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente intesa e non riconosciuti dalle regioni, anche attraverso appositi albi ed elenchi regionali e/o procedure di accreditamento regionale.

4. Il CAV assicura collegamenti diretti con le case rifugio e gli altri CAV esistenti sul territorio e con gli altri nodi della rete locale.

Art. 7.

Flusso informativo

1. I CAV svolgono attività di raccolta dati nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne e partecipano all'attività di raccolta di informazioni, ricerca e ana-

lisi, su base territoriale, regionale o provinciale se prevista, al fine di contribuire all'alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza contro le donne nelle sue varie forme, anche sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte dal Dipartimento per le pari opportunità, dall'ISTAT e dalle regioni.

Art. 8.

Definizione

1. Le case rifugio, di seguito denominate «Casa» o «Case», sono strutture dedicate a indirizzo riservato o segreto, che ospitano a titolo gratuito le donne e le/i loro figlie/i minori che si trovano in situazioni di violenza e che necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale, garantendo loro protezione indipendentemente dal luogo di residenza e dalla cittadinanza, o dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti alle autorità preposte. Le case rifugio sono strutture dedicate a bassa intensità assistenziale soggette ad autorizzazione al funzionamento secondo le procedure previste dalle normative regionali e possono essere di tre tipologie, in relazione al livello di rischio ed alla fase del percorso di fuoriuscita:

per la pronta emergenza, in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale;

per la protezione delle donne ed eventuali loro figli e figlie laddove ricorrano motivi di sicurezza (protezione di primo livello), in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale;

per l'accompagnamento verso la semiautonomia (protezione di secondo livello) in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale.

2. Le case rifugio, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla presente intesa, sono gestite da:

a) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;

b) enti pubblici ed enti locali, in forma singola o associata, avvalendosi delle professionalità di cui all'art. 10;

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa, in forma consorziata o in convenzione tra loro.

3. Le regioni e gli enti locali, in forma singola o associata, possono contribuire a finanziare, con risorse proprie, le case gestite da associazioni/organizzazioni di cui al comma 2 del presente articolo e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente intesa.

4. Nei limiti di quanto indicato al comma 3, è esclusa la possibilità di fare ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e/o ad altre forme di «cessione» dei requisiti previsti.

5. Le amministrazioni pubbliche favoriscono il ricorso agli istituti previsti dall'art. 55 del codice del Terzo settore quale la co-progettazione, la co-programmazione



ed il partenariato con i soggetti di cui al comma 3, lettera *a*) anche al fine di promuovere il radicamento delle case rifugio sui territori e valorizzare il modello di amministrazione condivisa, espressione di un rapporto di sussidiarietà orizzontale tra pubblico e privato sociale.

6. Le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2, lettera *a*) del presente articolo, laddove previsto, devono:

a) essere registrate nell'apposito RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) avere nel loro statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figlie/e e dell'*empowerment*;

c) perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;

d) possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.

Art. 9.

Requisiti strutturali e organizzativi

1. La casa è articolata in locali, in possesso di agibilità, idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza e ospitalità alloggiativa alle donne che subiscono violenza e alle/i loro figlie/i minorenni.

2. La casa deve garantire il diritto all'anonimato e alla riservatezza alle donne e agli eventuali figli e figlie minori ospiti.

3. La casa deve assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne in situazioni di violenza e alle/i loro figlie/i minori, in relazione al percorso della donna ed al progetto personalizzato predisposto.

4. La casa si raccorda con i CAV presenti sul territorio ed i servizi territoriali al fine di garantire alle donne in situazioni di violenza supporto sanitario, psicologico, legale e sociale, l'inclusione abitativa nonché il supporto ai bisogni educativi e di socializzazione per le/i loro figlie/i minori.

5. L'ospitalità può essere d'emergenza o di medio-lungo periodo. In particolare, la permanenza nelle case per la protezione di primo livello non può superare i centottanta giorni, salvo comprovate e motivate esigenze - valutate dal personale della casa rifugio ospitante - decorsi i quali la donna può essere collocata, d'intesa con i CAV ed i servizi sociali territoriali che hanno in carico la donna stessa, o presso case per la semiautonomia (protezione di secondo livello), sempre per un massimo di centottanta giorni, ovvero presso altre soluzioni abitative che garantiscano la piena autonomia.

6. Al fine dell'inserimento delle case nella mappatura nazionale tenuta dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni aggiornano e rendono pubblici gli elenchi con cadenza almeno semestrale.

Art. 10.

Operatrici

1. La casa, anche se gestita da enti locali in forma singola o associata, deve avvalersi di personale qualificato, esclusivamente femminile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere indipendentemente dal profilo professionale posseduto. Le operatrici devono essere in grado di operare secondo la metodologia della relazione tra donne, intesa come pratica fondata sulla lettura strutturale della violenza maschile ed essere in possesso di competenze adeguate all'ascolto, alla valutazione del rischio, all'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza delle donne e delle/dei loro figlie/i e/o quanto altro necessario per le attività della casa.

2. Alle operatrici della casa è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione.

3. La casa deve garantire al personale impiegato, incluso il personale volontario, una formazione permanente e strutturata al fine di rendere ogni operatrice e figura professionale in grado di accogliere, assistere e supportare le donne ospiti e di garantire la loro sicurezza durante tutto il percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza, nel rispetto dei loro tempi e della loro autodeterminazione. La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno centoventi ore di formazione iniziale (di cui almeno sessanta di affiancamento) nonché almeno sedici ore annue di aggiornamento.

4. La casa deve garantire l'attività di supervisione per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti.

5. Il personale della casa deve intervenire nella relazione con le donne accolte nel rispetto del quadro normativo di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità, che fa capo alle leggi italiane ed alla Convenzione CEDAW, in particolare alla raccomandazione n. 35 e alle disposizioni della Convenzione di Istanbul.


6. Non possono operare nella casa le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati e/o condannati per violenza e/o maltrattamenti.

Art. 11.

Servizi minimi garantiti

1. La casa garantisce gratuitamente protezione e ospitalità alle donne e alle/i loro figlie/i minori, salvaguardandone la riservatezza, l'anonimato, l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato di uscita dalla violenza.

2. La casa, in collaborazione con il CAV anti violenza e con la rete dei servizi territoriali, co-costruisce e attua nei tempi e con le modalità condivise con la donna ospitata



il percorso personalizzato, provvedendo anche alla protezione e cura di eventuali minori a carico, sulla base della valutazione del rischio.

3. La casa partecipa alle reti territoriali antiviolenza e opera in maniera integrata con le FFOO e la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle donne e delle/i loro figlie/i, incluse quelle socio-abitative ed economiche.

4. La casa deve fornire nei confronti delle/dei figlie/i minori delle donne ospiti servizi di sostegno per il superamento della violenza subita o assistita, servizi educativi e di supporto scolastico, attraverso la rete territoriale in stretto raccordo con i servizi sociali degli enti locali.

5. La casa, insieme al CAV di riferimento della donna in fuoriuscita dalla violenza ed in stretta collaborazione con i servizi competenti del territorio di riferimento, deve garantire in condizione di sicurezza e protezione, gli incontri con le/i figlie/i eventualmente collocati presso altra struttura.

6. La casa deve possedere la carta dei servizi.

7. La casa facilita il raccordo con i servizi amministrativi dell'ente locale al fine di istituire e garantire indirizzi fittizi per le donne che non devono essere rintracciate. Alle donne che chiedono protezione, in una città in cui non sono residenti e in cui decidano di fermarsi dopo l'uscita dalla casa, deve essere garantita la possibilità di ottenere la residenza e contestualmente la possibilità della «presa in carico» da parte dei servizi sociali (es. se hanno figli minori o in situazione di indigenza).

Art. 12.

Flusso informativo

1. Le case rifugio svolgono attività di raccolta dati nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato delle donne, e partecipano all'attività di raccolta di informazioni, ricerca e analisi, su base territoriale, regionale o provinciale se prevista, al fine di contribuire all'alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza contro le donne nelle sue varie forme, anche sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte dal Dipartimento per le pari opportunità e dall'ISTAT e dalle regioni.

Art. 13.

Obblighi per i CAV e le case rifugio

1. I CAV e le case rifugio, qualora siano destinatari di finanziamenti pubblici, devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l'attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato erogato il finanziamento e devono garantire l'adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicando sui propri canali di comunicazione la misura dei finanziamenti ricevuti dagli enti pubblici.

2. I CAV e le case rifugio, nell'arco di tempo relativo ai finanziamenti pubblici ottenuti, contribuiscono alle attività di monitoraggio e valutazione sia quantitative che qualitative sull'uso appropriato dei finanziamenti stessi e sull'efficacia del lavoro svolto.

Art. 14.

Disposizioni finali

1. Le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 1° febbraio di ogni anno i dati aggiornati sul numero dei CAV e delle case rifugio operanti sul territorio in possesso dei requisiti minimi di cui alla presente intesa. Tali dati devono essere coerenti con i dati forniti dalle stesse regioni e province autonome ai fini del riparto delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 15 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119.

2. Il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, ciascuno secondo le proprie competenze, si impegnano a:

a) predisporre adeguate coperture finanziarie e ad assegnarle con continuità e tempestività affinché i CAV e le case rifugio siano in condizione di operare sulla base dei requisiti previsti dalla presente intesa;

b) garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla presente intesa nei loro atti e nella ripartizione delle risorse;

c) definire congiuntamente gli indicatori per la governance e il monitoraggio dell'attuazione della presente intesa.

Art. 15.

Norma transitoria

1. Il rispetto dei requisiti previsti dalla presente intesa costituirà condizione necessaria per l'accesso ai fondi oggetto di riparto ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riferito all'annualità 2022.


2. I CAV e le case presenti negli elenchi/albi regionali alla data della presente intesa potranno avvalersi di un periodo transitorio, della durata di diciotto mesi, per l'adeguamento ai requisiti della presente intesa. Con riferimento ai requisiti strutturali richiesti per le case rifugio, il completamento delle procedure di autorizzazione al funzionamento di cui al comma 1 dell'art. 8, dovrà avvenire entro tre anni dall'adozione della presente intesa.

Roma, 14 settembre 2022

Il Presidente: GELMINI

Il segretario: SINISCALCHI

22A06690



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

INTESA 14 settembre 2022.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere. (Rep. Atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 14 settembre 2022:

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Vista la nota del 9 settembre 2022, diramata in pari data (prot. DAR 14459) con la quale il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza dei Consiglio dei ministri, ha trasmesso, ai fini del perfezionamento dell'intesa da parte di questa Conferenza, la bozza d'intesa sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere;

Vista la nota del 12 settembre 2022, diramata in pari data (prot. DAR 14498) con la quale il Dipartimento per le pari opportunità ha trasmesso una nuova versione del provvedimento;

Visti gli esiti della riunione tecnica del 12 settembre 2022, a seguito della quale il Dipartimento per le pari opportunità, ha trasmesso tempestivamente un nuovo testo del provvedimento, che accoglie le richieste concordate nella suddetta sede tecnica, diramato in pari (prot. DAR 14557);

Vista la nota del 14 settembre 2022, diramata in pari data (prot. DAR 14765) con la quale il Dipartimento per le pari opportunità ha trasmesso il testo definitivo del provvedimento;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le regioni e le province autonome hanno espresso il parere favorevole al perfezionamento dell'intesa sul provvedimento nella stesura trasmessa in data odierna;

Acquisito, quindi, l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce intesa

ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei seguenti termini:

Considerati:

la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica adottata a Istanbul l'11 maggio 2011;

la legge 27 giugno 2013, n. 77, con la quale l'Italia ha ratificato la suddetta Convenzione;

il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» e, in particolare, l'art. 5;

il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023), presentato in Consiglio dei ministri il 18 novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza unificata in data 3 novembre 2021;

il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in particolare l'art. 26-*bis*;

la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, commi 661, 662, 663, 664, 665, 666, 669;

l'art. 1 della citata legge n. 234 del 2021, e in particolare, il comma 662 che prevede che «Il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse del fondo di cui al comma 661, tenendo conto:


a) della programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;

b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunemente denominati, già esistenti in ciascuna regione e provincia autonoma, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;

c) della necessità di uniformare le modalità di intervento dei centri di cui ai commi da 661 a 667, con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività e alla standardizzazione delle modalità di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli enti.»;

Ritenuta la necessità di definire i requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza ai fini della ripartizione delle risorse relative al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2021-2022, come incrementate dall'art. 26-*bis* del citato decreto-legge n. 104 del 2020, e dall'art. 1, commi 661 e 669, della citata legge n. 234 del 2021;

Ritenuto pertanto di dover procedere a garantire criteri omogenei a livello nazionale mediante l'individuazione di requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza;



Si conviene:

Art. 1.

Definizione

1. I centri per uomini autori o potenziali autori di violenza di genere, d'ora in poi definiti C.U.A.V., sono strutture il cui personale attua i programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica e sessuale e di genere, per incoraggiarli a adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di modificare i modelli comportamentali violenti e a prevenire la recidiva. Tali programmi possono essere realizzati sia all'interno sia all'esterno delle mura penitenziarie.

2. I C.U.A.V. appartengono al sistema dei servizi antiviolenza pubblici e privati e lavorano tra loro in stretta sinergia.

3. Si tratta di programmi che, in coerenza con la Convenzione di Istanbul, in particolare l'art. 16, hanno l'obiettivo di prevenire e interrompere i comportamenti violenti, riservando attenzione prioritaria alla sicurezza e al rispetto dei diritti umani della donna e dei/delle figli/e figli minori, di limitare la recidiva, di favorire l'adozione di comportamenti alternativi da parte degli autori, di far loro riconoscere la responsabilità mediante l'acquisizione di consapevolezza della violenza agita e delle sue conseguenze, nonché di promuovere relazioni affettive improntate alla non violenza, alla parità e al reciproco rispetto.

4. I C.U.A.V. hanno come scopo prioritario una netta assunzione di responsabilità della violenza da parte degli autori e il riconoscimento del suo disvalore in quanto modalità relazionale e di risoluzione del conflitto, così come l'attuazione di un processo di cambiamento per il superamento degli stereotipi di genere e di ogni forma di discriminazione, disuguaglianza e prevaricazione.

5. In conformità con quanto esplicitato nel preambolo della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, i programmi per gli autori di violenza si basano sulla convinzione che sia possibile intraprendere un cambiamento, poiché la violenza nella maggior parte dei casi è un comportamento appreso e una scelta, che si possono modificare attraverso l'accompagnamento e la responsabilizzazione.

6. I programmi di intervento dedicati agli autori di violenza, tenendo presente le caratteristiche specifiche delle singole situazioni, si orientano secondo i seguenti obiettivi:

assumere la responsabilità della violenza agita, attraverso la revisione critica degli atteggiamenti difensivi (negazione, minimizzazione, colpevolizzazione della vittima, uso degli stereotipi di genere);

sviluppare la percezione e la consapevolezza degli effetti dannosi che la violenza agita ha sulla salute delle persone, sulla funzione genitoriale, sul programma di crescita e sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine;

sviluppare la consapevolezza di sé, dell'altro e della relazione per migliorare la gestione degli impulsi, degli stati affettivi ed emotivi negativi e distruttivi, per ampliare il repertorio di capacità e strumenti relazionali costruttivi e cooperativi»;

promuovere una riflessione critica sulla identità maschile e sull'idea di virilità e le sue interconnessioni con la violenza di genere, anche destrutturando gli stereotipi e gli atteggiamenti ostili verso le donne.

7. I C.U.A.V. possono essere costituiti secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e possono essere gestiti da:

a) Enti pubblici e locali, in forma singola o associata;

b) Enti del servizio sanitario;

c) Enti ed organismi del terzo settore che abbiano maturato comprovate esperienze e competenze nell'ambito degli interventi di presa in carico e accompagnamento degli uomini autori di violenza aiutandoli ad acquisire consapevolezza sulle conseguenze della violenza agita e nella riflessione su modelli relazionali paritari e sulla genitorialità positiva, per un periodo di almeno tre anni consecutivi;

d) soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di concerto, intesa o in forma associata.

8. Quale sia l'ente gestore, ivi compresa un'istituzione pubblica, esso deve garantire il possesso di tutti i requisiti riportati nella presente intesa, assicurando che i programmi siano realizzati da équipe dedicate, multidisciplinari, costituite da professionisti/e adeguatamente formati e aggiornati sul tema della violenza di genere e dell'intervento con gli autori come previsto all'art 4.

9. Gli enti e organismi del terzo settore di cui al comma 7, lettera c), devono, inoltre:

a) essere registrati, laddove previsto, nell'apposito RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) avere nello Statuto tra gli scopi sociali o tra le finalità, in maniera prevalente, i temi del contrasto alla violenza contro le donne, coerentemente con gli obiettivi della convenzione di Istanbul, e aver maturato un'esperienza almeno triennale nei programmi con uomini autori di comportamenti violenti.

Art. 2.

Lavoro in rete

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 664, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i C.U.A.V. operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

2. Il C.U.A.V. mantiene rapporti costanti e funzionali, anche mediante la sottoscrizione di protocolli di rete, con le strutture cui compete la prevenzione e la protezione delle vittime e la repressione dei reati di violenza, quali centri antiviolenza, servizi sociali degli enti locali, servizi ospedalieri e specialistici del servizio sanitario regionale, servizi giudiziari, Forze dell'ordine, tribunali, ordini professionali, Istituti scolastici di ogni ordine e grado operanti nel territorio, garantendo l'unitarietà e la coerenza del programma e la continuità degli interventi.



3. Il C.U.A.V. si deve dotare di una/un referente/responsabile organizzativo e gestionale per la pianificazione delle attività e il monitoraggio dei programmi, che si relaziona con i centri antiviolenza del territorio, i servizi sociali e con gli altri punti della rete di contrasto alla violenza di genere.

Art. 3.

Requisiti strutturali e organizzativi

1. L'immobile destinato a sede operativa del C.U.A.V. deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente nonché gli altri requisiti previsti dalle normative regionali in materia di autorizzazione e/o accreditamento e deve essere organizzato in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della *privacy*.

2. Il C.U.A.V. può articolarsi anche con sportelli, al fine di garantire l'accesso ai servizi offerti in modo diffuso sul territorio. L'accessibilità ai servizi è garantita da una presa in carico secondo le modalità condivise con il C.U.A.V. e sulla base della valutazione del rischio.

3. Il C.U.A.V. garantisce sia un'apertura di almeno due giorni alla settimana, anche su appuntamento, per un minimo di dodici ore settimanali anche con fasce orarie differenziate, sia un numero di telefono e una casella di posta elettronica dedicati.

4. Il C.U.A.V. adotta la carta dei servizi esplicitando gli orari e i giorni di apertura e di accoglienza, nei locali dedicati e nelle modalità definite per tale attività.

5. Al fine di assicurare la sicurezza delle vittime, nei C.U.A.V. si esclude in ogni caso l'applicazione di qualsiasi tecnica di mediazione tra l'autore di violenza e la vittima, e, nel caso in cui si realizzino attività che coinvolgono le vittime, come il «contatto partner», si assicura la separatezza dei programmi e degli ambienti.

6. Se lo stesso soggetto gestore si occupa sia di vittime di violenza che di autori di comportamenti violenti, è necessario che le strutture siano separate e distanti e che non siano gli stessi operatori/operatrici a seguire vittima e autore.

Art. 4.

Personale: qualifiche e formazione

1. Il C.U.A.V. si avvale di personale maschile e femminile specificamente formato ed assicura che qualsiasi interazione con la vittima di violenza sia tenuta da personale femminile specializzato sul tema della violenza di genere e sul lavoro con le vittime.

2. All'interno dell'équipe di lavoro è richiesta multidisciplinarietà, garantendo la possibilità ai C.U.A.V. di fornire risposte adeguate a bisogni complessi. A tale scopo i C.U.A.V. possono avvalersi di una supervisione clinica a supporto del personale che realizza il percorso.

3. L'équipe del C.U.A.V. è formata da almeno tre operatori/operatrici e deve comprendere almeno un/a professionista con la qualifica di psicoterapeuta o psicologo/a con una formazione specifica nel campo della violenza di genere.

4. L'équipe può comprendere altre figure professionali quali educatore/trice professionale, assistente sociale, psichiatra, avvocato/a, mediatore/trice interculturale, mediatore/trice linguistico-culturale, criminologo/a.

5. Le regioni potranno comunque prevedere di valorizzare altre professionalità in possesso di adeguata formazione in relazione alle realtà operanti nel proprio territorio.

6. La formazione/il *curriculum* formativo del personale deve prevedere un numero minimo di centoventi ore, di cui almeno sessanta di affiancamento alle operatrici/operatori impiegate/i nel C.U.A.V. (sia per i/le volontari/e che per il personale retribuito).

7. Il C.U.A.V. deve garantire la formazione continua, di almeno sedici ore all'anno, per le figure professionali ivi operanti. Devono essere assicurate alle/agli operatrici/operatori (incluso il personale volontario) almeno sedici ore all'anno di supervisione professionale e tecnica.

8. La formazione deve essere svolta da formatori con esperienza consolidata sul tema della violenza maschile contro le donne e nello specifico con gli autori di violenza.

9. La formazione/il *curriculum* formativo del personale, opportunamente documentato, deve riguardare i seguenti temi:

la violenza di genere e la violenza assistita e agita sui minori, le responsabilità genitoriali, i significati attribuiti ai concetti di identità, ruolo, dinamiche di potere, stereotipi e pregiudizi implicitamente accettati nelle relazioni tra i generi;

i programmi specifici sul trattamento degli autori di violenza, i fattori e la valutazione del rischio, in un'ottica di prevenzione della recidiva, i meccanismi di negazione e minimizzazione, le principali teorie e approcci metodologici di intervento, le principali normative di riferimento, gli effetti della violenza sulle vittime, la teoria e le tecniche del colloquio, le metodologie utilizzate, la riflessione sulla propria storia e sul proprio rapporto con ruoli e identità di genere, la supervisione individuale e d'équipe e il lavoro di rete;

capacità di costruire una relazione con gli autori, e di motivarli e decostruendo le forme di resistenza al programma;

capacità di lavorare in modo rispettoso, senza colludere con abusi o manipolazioni;

competenze culturali e linguistiche;

impegno per relazioni prive di violenza e per l'uguaglianza di genere;

capacità riflessiva sulle proprie esperienze e della propria comprensione della violenza.

Art. 5.

Prestazioni minime garantite

1. Il C.U.A.V. deve garantire le seguenti prestazioni minime che potranno essere attuate sia in ambito territoriale che all'interno degli Istituti di pena, in raccordo e collaborazione con gli stessi e nel contesto di programmi opportunamente riadattati all'ambito.

a) Accesso ai servizi



Possono accedere ai C.U.A.V. utenti di età superiore ai diciotto anni. Il primo accesso informativo è senza oneri a carico del cittadino, per i successivi servizi resta fermo quanto disposto dall'art. 6 della legge 19 luglio 2019, n. 69.

In deroga a quanto sopra, i C.U.A.V. potranno accogliere anche autori minorenni purché abbiano implementato attività specifiche loro rivolte e siano debitamente autorizzati all'accoglienza da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal servizio pubblico che ha in carico il caso (es U.S.S.M.).

Il primo accesso viene effettuato tramite centralino telefonico, mail, segnalazioni da parte dei servizi della rete o giudiziari, colloqui informativi e/o conoscitivi.

Anche nel caso di segnalazione da terzi, ivi compresi legali di parte o servizi pubblici, è necessario che il contatto e le richieste di intraprendere il programma provengano direttamente dall'interessato.

Si accede al C.U.A.V. anche attraverso programmi di reinserimento e recupero di soggetti condannati per reati sessuali o per maltrattamento contro familiare-convivente (partner), nelle modalità e per le finalità previste dall'art. 6, comma 1 e 2, e dell'art. 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, o nell'ambito di misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario.

L'accesso ai servizi proposti dal C.U.A.V. può essere certificato solo dopo la fase di valutazione mirata a stabilire se esistano le condizioni necessarie per l'avvio di un programma.

b) Colloqui di valutazione

I colloqui di valutazione iniziali sono finalizzati a verificare che sussistano le condizioni necessarie per l'avvio del programma.

Gli interventi previsti in questa fase sono svolti anche in raccordo e collaborazione con i servizi sociali, sanitari e del Terzo settore coinvolti nella rete territoriale dei servizi antiviolenza al fine di predisporre un programma che abbia come priorità l'interruzione della violenza, la sicurezza ed il supporto alle vittime.

La valutazione, svolta con gli strumenti tipici di ogni figura professionale e con strumenti di valutazione del rischio, avrà come oggetto la qualità ed il livello della motivazione, la presenza di condizioni non trattate ostative l'intervento (dipendenze patologiche, disturbi psichiatrici, deficit psicofisici inabilitanti la soggettività ecc.), l'intenzione e la concreta possibilità di partecipare agli interventi proposti per tutta la durata del programma.

Nel caso di utenti provenienti da altre nazioni, il C.U.A.V. valuterà anche la presenza dei requisiti minimi di comprensione della lingua italiana e/o la possibilità di disporre di figure di mediazione linguistico-culturale e di materiale informativo plurilingue.

L'impossibilità di accoglimento della richiesta per mancanza delle condizioni necessarie deve essere comunicata con congruente argomentazione all'utente e all'eventuale soggetto inviante (pubblico o del privato sociale) autorizzato a riceverne notizia. Dovrà essere, altresì, comunicata una eventuale adesione inadeguata o incompleta al programma.

Il C.U.A.V. può attestare che l'utente ha intrapreso ovvero ha concluso un programma. Tale attestazione non ha valore di valutazione del programma e/o del cambiamento effettivo dell'autore di violenza.

c) Presa in carico (individuale e/o di gruppo)

I C.U.A.V. attivano programmi che possono prevedere interventi e attività sia individuali che di gruppo, con la finalità di modificare i modelli comportamentali violenti, di favorire l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e di prevenire nuove violenze; essi devono inoltre prevedere una durata minima di sessanta ore, su un arco di almeno dodici mesi. L'articolazione del programma, la modalità di svolgimento e la sua durata sono definite dall'équipe osservante e dall'operatore che ha in carico il soggetto sulla base di elementi caratterizzanti la singola situazione.

Il programma è attivato sulla base di un'adesione consapevole da parte dell'utente, anche attraverso la stipula di un contratto tra il C.U.A.V. e l'autore una volta appurata la motivazione a intraprendere il programma.

d) Valutazione del rischio

Il C.U.A.V. procede alla valutazione del rischio, che deve essere realizzata in maniera sistematica avvalendosi di procedure standardizzate o validate a livello internazionale, tenendo conto del carattere statico e dinamico dei fattori di rischio della violenza.

La valutazione del rischio viene intrapresa e documentata nella fase d'inserimento, durante il programma a scadenze prefissate e in ogni altro momento in cui il comportamento dell'autore o la situazione indichino la possibilità di un cambiamento nel livello di rischio, nonché a conclusione del programma.

La valutazione del rischio include il maggior numero possibile di fonti di informazione, in particolar modo il punto di vista della compagna o ex compagna, ma anche le segnalazioni della polizia e le informazioni provenienti da ogni altro tipo di ente/servizio che si occupi dell'autore o della sua famiglia (Autorità giudiziaria, Forze dell'ordine, servizi sociali e/o sanitari, ecc.).

Il C.U.A.V. sottoscrive e adotta protocolli sulla valutazione congiunta del rischio con altri enti della rete di protezione delle vittime di violenza e di figlie/i minori.

Il C.U.A.V. segnala con tempestività alle autorità competenti le situazioni per le quali rilevi un concreto rischio di aggressione o di escalation della violenza da parte di autore partecipante al programma.

Ai fini di garantire la sicurezza della donna vittima di violenza, il soggetto gestore metterà in atto ogni adempimento necessario volto a garantire la riservatezza e la non circolazione delle informazioni acquisite direttamente dalle donne e/o da chi opera con esse (es. Centri antiviolenza), evitando in ogni caso che queste siano condivise con l'autore della violenza.

e) Attività di prevenzione primaria

I C.U.A.V. organizzano attività di prevenzione, sensibilizzazione e formazione rivolte alla comunità attraverso incontri sul territorio o nelle scuole. I professionisti del C.U.A.V., inoltre, organizzano e partecipano a interventi formativi in collaborazione con tutti i referenti della rete di contrasto alla violenza di genere presenti sul territorio



(Servizi socio-sanitari, enti locali, compresi servizi/enti invianti) per la diffusione della cultura della prevenzione e del contrasto della violenza di genere e domestica.

Art. 6.

Sicurezza delle vittime

1. La sicurezza delle donne rappresenta l'obiettivo prioritario dei C.U.A.V. e deve essere garantita mediante l'adozione di procedure specifiche. Tra queste, il «contatto della partner» deve essere realizzato previo consenso della donna vittima di violenza ed è finalizzato a comunicarle - in maniera diretta o, laddove possibile, per il tramite dei servizi che l'hanno in carico - adeguate informazioni sull'accesso del suo *partner* o *ex partner* al C.U.A.V., sul contenuto e i limiti del programma da questi intrapreso, sui rischi di manipolazione che l'autore potrebbe agire nei suoi confronti e sull'eventuale interruzione anticipata del programma.

2. Il C.U.A.V. dedica particolare attenzione al riconoscimento dei danni provocati ai/alle figli/e a causa dei comportamenti violenti (direttamente o indirettamente agiti su di essi) e al recupero delle capacità genitoriali ed educative, poiché i minori che vivono in contesti in cui sono messi in atto comportamenti violenti risentono sempre della violenza cui assistono o che subiscono, spesso con gravi danni che si ripercuotono nell'età adulta. Il lavoro del C.U.A.V. prevede la collaborazione per la messa in campo di azioni di protezione rivolte ai minori, quali la valutazione del rischio, e qualsiasi altra attività finalizzata alla messa in sicurezza dei minori nel rispetto della normativa vigente, in stretta sinergia con i servizi sociali titolari della cura e tutela minori e in raccordo con gli altri attori pubblici e privati della rete antiviolenza localmente presente.

Art. 7.

Attività di verifica e monitoraggio - Flusso informativo

1. I C.U.A.V. svolgono attività di raccolta dati nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato degli utenti, e partecipano all'attività di raccolta di informazioni, ricerca e analisi sia quantitativa che qualitativa, su base territoriale, regionale o provinciale se prevista, al fine di contribuire all'alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne nelle sue varie forme, anche sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte dal Dipartimento per le pari opportunità, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dall'Istituto nazionale di statistica e dalle regioni.

2. Ogni C.U.A.V. si dota di modalità di registrazione e documentazione dei programmi proposti e realizzati, specificando il tipo di violenza agita e di rilevazione degli esiti e degli eventuali abbandoni.

3. Il C.U.A.V. realizza un'attività di *follow up* dei programmi, anche al fine di prevenire la recidiva del comportamento violento.

Art. 8.

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali relativi agli utenti dei C.U.A.V. avviene nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, nonché del regolamento UE n. 679 del 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

2. I dati saranno conservati nel rispetto della predetta normativa per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati trattati. Gli stessi dati potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente per fini statistici o di archiviazione.

Art. 9.

Accesso ai finanziamenti

1. I C.U.A.V. possono essere destinatari di finanziamenti pubblici al fine di garantire costantemente la propria attività sul territorio in collegamento con tutti i nodi della rete di contrasto alla violenza di genere.

2. I C.U.A.V. beneficiari di finanziamenti, ai sensi del citato art. 26-*bis* del decreto n. 104 del 2020, devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate e di decadenza dagli elenchi e/o registri regionali dei centri per uomini autori di violenza o potenziali autori di violenza, qualora presenti, l'attività per un periodo di tempo di almeno pari a quello per il quale è stato erogato il finanziamento.

3. Il rispetto dei requisiti previsti dalla presente intesa costituirà condizione necessaria per l'accesso ai fondi di cui all'adottando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) in attuazione del summenzionato art. 26-*bis* e dell'art. 1, commi 661, 662, 663, 664, 665, 666, 669 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e per i successivi DPCM che saranno adottati per la medesima finalità.

Art. 10.

Elenchi e/o registri regionali dei centri per uomini autori o potenziali autori di violenza

1. Le regioni si possono dotare di appositi elenchi e/o registri, periodicamente aggiornati, in cui sono iscritti i centri per uomini autori di violenza o potenziali autori di violenza, in possesso almeno dei requisiti previsti dalla presente intesa.

2. Le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati aggiornati sul numero dei C.U.A.V. operanti sul territorio in possesso dei requisiti minimi di cui alla presente intesa ed inseriti negli appositi elenchi/albi regionali di cui al comma 1.



Art. 11.

Riesame dell'intesa

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente intesa, il Dipartimento per le pari opportunità, previa consultazione delle regioni, degli enti locali, delle principali associazioni di settore, tenendo conto, altresì, dell'impatto derivante dall'implementazione dei programmi di recupero, procede a riesaminare gli *standard* descritti all'art. 5.

Art. 12.

Norma transitoria

1. I C.U.A.V. operanti sul territorio alla data della presente intesa potranno avvalersi di un periodo transitorio, della durata di diciotto mesi, per l'adeguamento ai requisiti della presente intesa.

Roma, 14 settembre 2022

Il Presidente: GELMINI

Il segretario: SINISCALCHI

22A06691

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
CONFERENZA UNIFICATA

INTESA 14 settembre 2022.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, di modifica dell'intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio. (Rep. Atti n. 146/CU del 14 settembre 2022).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 14 settembre 2022:

Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014, sancita da questa Conferenza nella seduta del 27 novembre 2014 (atto rep. n. 146/CU);

Vista la nota del 2 settembre 2022, con la quale il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha trasmesso, ai fini del perfe-

zionamento dell'intesa da parte di questa Conferenza, la bozza di modifica dell'intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, che è stata diramata il 7 settembre 2022 (prot. n. DAR 14209);

Viste le note del 12 settembre 2022 con le quali rispettivamente, il coordinamento della Commissione politiche sociali delle regioni e l'ANCI hanno comunicato l'assenso tecnico sull'intesa;

Vista la nota del 14 settembre 2022, diramata in pari data (prot. n. DAR 14780), con la quale il Dipartimento per le pari opportunità, ha trasmesso un nuovo testo del provvedimento in quanto nella precedente versione erano presenti dei refusi;

Considerati gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa;

l'ANCI, ringraziando del lavoro di confronto svolto in modo particolare con il Dipartimento delle pari opportunità, che ha portato a delle modifiche al testo che vanno incontro alle richieste e istanze dei comuni, ha espresso avviso favorevole con la raccomandazione, che siano trasmesse celermente le risorse assegnate ai centri antiviolenza e alle case rifugio, sia pubbliche gestite dagli enti locali che del privato sociale, anche alla luce dei rilievi della Corte dei conti e che tali provvedimenti di riparto possano essere adottati in futuro in Conferenza unificata, considerando anche il preminente interesse delle autonomie su tali servizi;

l'UPI ha espresso avviso favorevole unendosi a quanto detto dall'ANCI;

Considerato che il Ministro per le pari opportunità e la famiglia nel ringraziare del lavoro svolto in collaborazione, ha evidenziato di aver attivato una azione di monitoraggio importante rispetto al Piano, affinché le risorse vengano erogate nel modo più celere possibile ai destinatari;

Acquisito quindi l'assenso del Governo, delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali;

Sancisce intesa

ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali nei seguenti termini:

considerati:

la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica adottata a Istanbul l'11 maggio 2011;

la legge 27 giugno 2013, n. 77, con la quale l'Italia ha ratificato la suddetta Convenzione;

il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza

